

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE DEL VENETO

BOLLETTINO UFFICIALE

Anno XXXIII

VENEZIA, MARTEDÌ 22 GENNAIO 2002

N. 7

Sommario

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2001, n. 2.
**Legge finanziaria regionale per l'esercizio
2002** 5

PARTE SECONDA

Sezione Prima

CIRCOLARI

CIRCOLARE 31 dicembre 2001, n. 25.
**Reg. CE n. 1103/97 e successive disposizioni
integrative e correttive in materia di introdu-
zione dell'euro nell'ordinamento nazionale e
regionale. Disposizioni di attuazione in mate-
ria di lavori pubblici** 42

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 2546 del 2001
Ambiente e beni ambientali 44

nn. 2523, 2663, 2667, 2700, 2703 del 2001
Designazioni, elezioni e nomine 44

nn. dal 2540 al 2545 del 2001
Enti regionali o a partecipazioni regionali 45

n. 2532 del 2001
Opere e lavori pubblici 47

n. 2525 del 2001
Patti territoriali 48

nn. 2524, 2529, 2530, dal 2533 al 2538 del 2001
Turismo 48

n. 2531 del 2001
Urbanistica 51

**ORDINANZE DEL PRESIDENTE
 DELLA GIUNTA REGIONALE**

nn. dal 2664 al 2666 del 2001
**Programmi e progetti (comunitari, nazionali
 e regionali)** 51

nn. 2701, 2702 del 2001
Protezione civile e calamità naturali 53

**DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
 RISORSE UMANE**

n. 2678 del 2001
Designazioni, elezioni e nomine 53

**DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
 AFFARI GENERALI**

nn. 2504, 2516, dal 2518 al 2521 del 2001
Appalti 54

n. 2601 del 2001
Demanio e patrimonio 56

**DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
 BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE**

n. 38 del 2001
Appalti 56

nn. 41, 42 del 2001
Venezia, salvaguardia 57

**DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
 LAVORO**

nn. 123, 124, 126, 129, 130, 132, 133 del 2001
Lavoro 58

nn. 134, 135 del 2001
**Programmi e progetti (comunitari, nazionali
 e regionali)** 59

**DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
 INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO**

nn. 145, 146 del 2001
Trasporti e viabilità 60

**DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI
 PROGETTO COVNI**

n. 19 del 2001
Appalti 60

**DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
 LAVORI PUBBLICI**

nn. 333, dal 354 al 359, dal 371 al 374, 376 del 2001
Opere e lavori pubblici 61

**DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
 POLITICHE AGRICOLE STRUTTURALI**

n. 197 del 2001
Formazione professionale 64

n. 191 del 2001
Geologia, cave e miglioramenti fondiari 67

nn. dal 188 al 190, 192, 199 del 2001
**Programmi e progetti (comunitari, nazionali
 e regionali)** 68

**DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
POLITICHE AGRICOLE DI MERCATO**

nn. 170, 171, 182 del 2001	
Agricoltura	71
n. 187 del 2001	
Appalti	72
nn. 172, 173 del 2001	
Commercio, fiere e mercati	73
nn. 169, 176, dal 177 al 181, dal 183 al 186, dal 188 al 192, 195 del 2001	
Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)	75

**DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
FORESTE ED ECONOMIA MONTANA**

n. 2619 del 2001	
Foreste ed economia montana	83
n. 2604 del 2001	
Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)	83

**DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ COMPLESSA
PER LA BONIFICA**

nn. 132, 133, dal 135 al 140 del 2001	
Bonifica	84

**DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
TURISMO**

nn. 2505, 2506, 2508, dal 2651 al 2661, 2692, 2698 del 2001	
Turismo	89

**DECRETI DEL SEGRETARIO REGIONALE
SANITÀ E SOCIALE**

n. 2704 del 2001	
Autorizzazioni varie	99

**DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANTARIA**

nn. 2514, 2602, 2668, 2696, 2697 del 2001	
Sanità e igiene pubblica	99

**DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
RISORSE SOCIO-SANTARIE**

nn. 92, 96 del 2001	
Appalti	101
nn. 94, 95, 97, dal 103 al 107 del 2001	
Designazioni, elezioni e nomine	102
nn. dall'87 al 91, 93, dal 99 al 101, dal 111 al 113 del 2001	
Sanità e igiene pubblica	104

**DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PREVENZIONE**

n. 1067 del 2001	
Bilancio e contabilità regionale	116
nn. 1086, 1087 del 2001	
Sanità e igiene pubblica	116

**DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITÀ
ANIMALE ED IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E
PRODUZIONI ZOOTECNICHE**

n. 1093 del 2001	
Veterinaria e zootecnia	117

DECRETI DEL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

nn. 2515, 2705 del 2001

Ospitalità e rappresentanza 117

Sezione Seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Ambiente e lavori pubblici

n. **3673** del 21 dicembre 2001 119

Territorio

nn. dal **3500** al **3529** del 17 dicembre 2001 163

Sanità e sociale

n. **3889** del 31 dicembre 2001

Accordo regionale per la medicina convenzionata di cui
agli AA.CC.NN. resi esecutivi con DD.PP.RR. n. 270/2000,
n. 272/2000 e n. 271/2000 119

INDICE

Sommario	1
Parte prima	5
Parte seconda	42
Indice per materia	243
Indice numerico	245
Informazioni sul Bollettino	248

AVVISO

Nel sommario sono riportati il numero e la data e, per quelle ritenute più rilevanti, l'intero oggetto, delle deliberazioni della Giunta, suddivise per segreterie regionali, alle cui strutture organizzative sono riconducibili i progressi procedimenti amministrativi.

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2002, n. 2

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Quadro finanziario di riferimento

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2002, comprensivo delle operazioni a carico dello Stato e della ristrutturazione di passività preesistenti, è fissato, in termini di competenza, in euro 841.765.500,00.

Art. 2

Estinzione dei crediti di importo non superiore a euro 10,33 per tributi regionali

1. I crediti di importo non superiore a euro 10,33 per tributi regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione, né a quella di interessi e sanzioni ad essi connessi.

2. Non si procede, parimenti, al rimborso dovuto, alla data di cui al comma 1, per imposte e tasse regionali di importo non superiore a euro 10,33, né a quello degli interessi ad esso connessi.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Riscossione delle tasse automobilistiche

1. Le tasse automobilistiche di competenza regionale possono essere riscosse anche attraverso gli sportelli della banca tesoriere e gli sportelli delle banche in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della legge regionale 2 marzo 1972, n. 8 "Istituzione del servizio di tesoreria della regione", come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1998, n. 22.

2. Le banche provvedono a riscuotere le tasse di cui al comma 1 con le modalità, i criteri, le forme di garanzia e le convenzioni stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4
Rifinanziamenti

1. E autorizzato il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione", per gli importi determinati, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale, nella misura indicata nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 5
Fondi speciali

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione", per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'esercizio finanziario 2002, sono determinati in euro 12.553.000,00, anno 2002, e euro 24.053.000,00, anni 2003 e 2004, per il fondo speciale per le spese correnti (u.p.b. U0185), in euro 19.770.000,00, anno 2002, e euro 35.970.000,00, anni 2003 e 2004, per il fondo speciale per le spese d'investimento (u.p.b. U0186), di cui rispettivamente alle tabelle B e C allegate alla presente legge.

Art. 6

Funzioni conferite agli enti locali ai sensi della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, il finanziamento delle funzioni proprie della Regione conferite agli enti locali, salvo diverse e specifiche disposizioni di legge regionale, è assicurato mediante un apposito fondo "Finanziamento delle funzioni conferite per il decentramento amministrativo", da stanziarsi nella funzione obiettivo F0002 "Relazioni istituzionali", unità previsionale di base U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali".

2. La Regione è autorizzata a compensare le somme concernenti gli interventi già programmati dall'Autorità di Bacino del fiume Po, istituita ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modificazioni, ed erroneamente inseriti nella tabella B - colonna "province" - allegata al DPCM 22 dicembre 2000 con cui si è disposto il trasferimento di beni e risorse al Veneto in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con le assegnazioni disposte dall'articolo 83, comma 3, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

Art. 7

Rete regionale di informazione economico-contabile agricola

1. La Regione del Veneto promuove, in conformità ai

regolamenti (CEE) n. 79/65 del Consiglio del 15 giugno 1965 e n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, in materia di informazione contabile agricola e di valutazione dei risultati economici delle aziende, la realizzazione di una rete regionale di informazione economico-contabile agricola.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità organizzative ed operative della rete regionale di cui al comma 1, affidandone l'attivazione e la gestione operativa, previa stipula di apposita convenzione, all'Azienda regionale Veneto Agricoltura, ed i relativi oneri sono stanziati annualmente sull'u.p.b. U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale".

Art. 8

Ricapitalizzazione della Società Terme di Recoaro S.p.A.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare operazioni di ricapitalizzazione della Società Terme di Recoaro S.p.A., finalizzate all'attuazione di un piano di rilancio e riorganizzazione del compendio turistico-termale, fino all'importo di euro 1.000.000,00 (u.p.b. U0076).

Art. 9

Costituzione di una società per azioni per la realizzazione e la gestione di servizi pubblici locali

1. La Giunta regionale, per il tramite della Veneto Sviluppo S.p.A., è autorizzata a partecipare alla costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi pubblici locali.

2. La società di cui al comma 1 può operare anche nell'ambito dei Paesi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19 "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe" e successive modificazioni.

3. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare al capitale della società di cui al comma 1, fino all'importo di euro 1.000.000,00 (u.p.b. U0065).

Art. 10

Ricapitalizzazione della Società Sistemi Territoriali S.p.A.

1. La Giunta regionale nell'ambito del mandato già conferito alla Veneto Sviluppo S.p.A. con l'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (legge finanziaria 1999) e successive modificazioni, è autorizzata a partecipare alle operazioni di aumento di capitale sociale della Società Sistemi Territoriali S.p.A. (già "Idrovie S.p.A.") finalizzata alla ricapitalizzazione della Società Interporto di Rovigo S.p.A. fino all'importo di euro 600.000,00 (u.p.b. U0065).

Art. 11

Contributi straordinari agli enti locali fideiussori delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A.

1. La Giunta regionale eroga un contributo straordinario agli enti locali fideiussori delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. (SVEC) per il pagamento anticipato dell'intera quota interessi relativi ai finanziamenti medesimi.

2. Al fine di migliorare l'assetto complessivo dell'esposizione debitoria degli enti locali fideiussori delle società di cui al comma 1, la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. (SVEC) potrà rinegoziare le condizioni e le modalità di restituzione del capitale residuo.

3. Il contributo è concesso nei limiti della spesa di cui al comma 4, secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Giunta regionale, subordinatamente alla intervenuta rinegoziazione di cui al comma 2.

4. Per quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.050.000,00 ripartita in ragione di euro 350.000,00 sugli esercizi finanziari 2002, 2003 e 2004 (u.p.b. U0005).

Art. 12

Contributi per l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali ai Piani di Area o ai Piani Ambientali

1. I comuni, con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, il cui territorio rientri o nei Piani di Area del Delta del Po, della Laguna di Venezia, del Massiccio del Grappa di cui all'articolo 33 delle Norme di Attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) ovvero nei Piani Ambientali di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali", possono richiedere alla Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo per la redazione di strumenti urbanistici o di loro varianti, di adeguamento ai suddetti Piani, secondo i criteri e le priorità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. Le domande devono essere corredate da:

- a) deliberazione comunale che conferisce l'incarico professionale;
- b) preventivo analitico delle spese occorrenti per la redazione dello strumento urbanistico;
- c) relazione illustrativa delle indagini, delle operazioni da compiere con riferimento ai Piani di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al comma 1 possono riguardare anche strumenti urbanistici già adottati, ma non già finanziati ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 (legge finanziaria 1994). In tale caso, la domanda di contributo deve essere corredata dalla deli-

bera del Consiglio comunale di adozione della variante di adeguamento ai Piani di cui al comma 1.

4. I contributi sono erogati per il cinquanta per cento al momento dell'assegnazione. Il rimanente cinquanta per cento del contributo viene liquidato dopo l'approvazione dello strumento urbanistico o della variante contenente l'adeguamento al Piano di area, o al Piano ambientale. Il Piano Regolatore Generale o la variante di adeguamento devono essere trasmessi in Regione, pena la decadenza del contributo stesso e l'obbligo di restituzione della parte liquidata, entro quattro anni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo.

5. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse stanziare sull'u.p.b. U0087.

Art. 13

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 "Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 'Norme per l'assetto e l'uso del territorio' e disposizioni in materia di basi informative territoriali"

1. Al comma 1 dell'articolo 3, della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 dopo la parola :"*base dati*," è eliminata la parola: "*alfanumerica*".

2. Al comma 2 dell'articolo 3, della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21, sono soppresse le parole: "*entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge*".

3. Il comma 3 dell'articolo 3, della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 è così sostituito:

"3. I comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti possono chiedere un contributo per la realizzazione della base dati di cui al comma 1 e connesse spese per consulenze tecniche, secondo i termini e le modalità individuate dalla Giunta regionale; la Giunta regionale, con proprio atto, provvede ad aggiornare annualmente i criteri per l'assegnazione dei contributi."

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce termini e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come modificata dal presente articolo.

5. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse stanziare sull'u.p.b. U0085.

Art. 14

Interventi per la salvaguardia di Venezia

1. I fondi già assegnati alla Regione del Veneto con legge 16 aprile 1973, n. 171 "Interventi per la salvaguardia di Venezia" e successive modificazioni, per la redazione del Piano Comprensoriale relativo al territorio di Venezia e suo entroterra, sono destinati all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione sostitutivi del piano stesso ai

sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante" e successive modificazioni (u.p.b. U0113).

Art. 15

Disposizioni transitorie in materia di contributi per la redazione di strumenti urbanistici

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi a contributi concessi per la redazione di strumenti urbanistici ai sensi della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30, articolo 15, legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5, articoli 6 e 7, legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, articolo 5, legge regionale 6 settembre 1988, n. 43, articolo 8, legge regionale 6 settembre 1991, n. 20, articolo 15, legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12, articolo 8 e legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11, articolo 18 e successive modificazioni si conferma, previa rendicontazione, la parte di contributo già erogata e si revoca la quota parte restante per i comuni beneficiari che non hanno trasmesso entro le scadenze lo strumento urbanistico.

2. Per i comuni beneficiari dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998), che hanno trasmesso lo strumento urbanistico in adeguamento al Piano di Area regionale entro il 31 dicembre 2001 si procede alla liquidazione della quota parte non ancora erogata.

3. L'inosservanza dei termini di cui al comma 2 comporta la decadenza dei contributi concessi e la restituzione della parte già erogata.

4. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo saranno iscritte nella u.p.b. E0053 del bilancio di previsione 2002.

Art. 16

Modifica dell'articolo 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale"

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale:

- a) *per l'adeguamento della viabilità statale nei settori di intervento indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), h), i), della presente legge, nella misura massima del quaranta per cento della spesa prevista, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531, nei limiti delle risorse destinate;*
- b) *per gli interventi previsti dal Piano Triennale di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30;*

c) *per la redazione, ai sensi dell'articolo 44 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, del Piano di Settore della grande viabilità su gomma e ferro, nonché dei relativi progetti."*

2. Il comma 1 bis dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 è abrogato.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Una quota fino al venti per cento delle somme annualmente destinate alla mobilità comunale, è riservata al finanziamento di interventi la cui realizzazione la Giunta regionale, sentita la competente commissione consultiva, considera urgente ed indifferibile per motivi di sicurezza e/o funzionalità della rete stradale."

Art. 17

Modifica alla legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52 "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda"

1. Il comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda" come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 (legge finanziaria 2001) è sostituito dal seguente:

"2 bis. Fino all'istituzione del Comitato permanente d'intesa è autorizzata la concessione di un contributo annuale, a favore della comunità del Garda, per il funzionamento della segreteria dell'Autorità Interregionale del Garda, costituita ai sensi dell'atto istitutivo sottoscritto il 26 marzo 1988 dai Presidenti della Regione Lombardia, della Regione del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento (u.p.b. U0126)."

Art. 18

Osservatorio Regionale Veneto sul Lavoro irregolare, elusione ed evasione contributiva

1. L'Ente regionale Veneto Lavoro è autorizzato, nell'ambito delle risorse trasferite, a provvedere alle spese necessarie per l'attivazione e il funzionamento dell'Osservatorio Regionale Veneto sul Lavoro irregolare, elusione ed evasione contributiva, già costituito in conformità al protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione del Veneto il 23 gennaio 2001, per euro 129.000,00.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è erogato sulla base della presentazione, da parte dell'Osservatorio, di un progetto esecutivo nonché della successiva rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione, secondo i termini e le modalità definite con provvedimento della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge (u.p.b. U0066).

Art. 19

Iniziative regionali per "2002 - Anno Internazionale delle Montagne" e contributi a comuni montani

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere interventi, anche mediante la concessione di contributi a enti pubblici e privati, per l'organizzazione di eventi o la produzione e acquisizione di materiali e servizi, finalizzati alla celebrazione del "2002 - Anno Internazionale delle Montagne", per complessivi 500.000,00 euro da stanziarsi nel bilancio regionale per l'esercizio 2002, u.p.b. U0010 "Celebrazioni e manifestazioni".

2. La Giunta regionale con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, disciplina i contributi per i comuni appartenenti alle comunità montane e situati ad una altitudine pari o superiore ai 400 metri a sostegno delle spese per l'esercizio delle funzioni: in materia di servizi sociali e trasporto scolastico; di gestione e manutenzione e sgombero della neve relativamente alle strade comunali nonché di raccolta dei rifiuti; per spese di riscaldamento delle sedi e stabili comunali e delle scuole; gestione e manutenzione degli acquedotti, delle fognature e degli impianti di depurazione. Per l'anno 2002 l'importo previsto è di euro 1.100.000,00 (u.p.b. U0007).

Art. 20

Interventi regionali per "2002 anno del diritto all'alloggio per gli immigrati presenti nel Veneto"

1. La Regione promuove la realizzazione di accordi tra enti locali, enti pubblici o privati, imprese, cooperative, istituti di credito ed associazioni, rivolti al reperimento di alloggi da destinare agli immigrati extracomunitari ed alle loro famiglie regolarmente presenti sul territorio. A tal fine la Regione è autorizzata ad uno stanziamento nel bilancio regionale per l'esercizio 2002, di euro 2.600.000,00 per contributi in conto capitale a soggetti pubblici o privati per opere di realizzazione, risanamento, ristrutturazione o recupero di alloggi (u.p.b. U0158).

2. I contributi sono erogati secondo i criteri del Piano regionale triennale per l'immigrazione approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 20 del 26 giugno 2001.

Art. 21

Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane

1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane con la dotazione di euro 12.500.000,00 (u.p.b. U0056).

2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale

concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le imprese artigiane del Veneto, così come definite dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato" e successive modificazioni, nonché i loro consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all'articolo 6 della medesima legge.

3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l'applicazione della regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall'Unione europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente commissione consiliare, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa.

Art. 22

Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto

1. La Regione del Veneto concorre al potenziamento delle reti infrastrutturali di trasporto di viabilità del territorio veneto attraverso il finanziamento, da assegnare a favore della società costituitasi ai sensi della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali", dei seguenti interventi:

- a) realizzazione delle opere viarie complementari all'autostrada Sacile-Conegliano (A28) per le quali è autorizzata una spesa complessiva di euro 41.317.000,00 (u.p.b. U0136);
- b) realizzazione delle opere viarie complementari al passante Mira-Quarto d'Altino per le quali è autorizzata una spesa complessiva di euro 61.975.000,00 (u.p.b. U0136).

2. Per la realizzazione del piano triennale di cui all'articolo 95 lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni, è autorizzata, nell'ambito delle risorse attribuite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 una spesa complessiva di euro 524.219.500,00 di cui euro 145.301.500,00 sull'esercizio finanziario 2002, euro 54.132.000,00 sull'esercizio 2003 e euro 54.131.000,00 dall'esercizio 2004 all'esercizio 2009 (u.p.b. U0136).

3. Per la realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta è autorizzato un finanziamento regionale di euro 61.975.000,00 (u.p.b. U0136).

4. Le erogazioni delle somme di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto della vigente normativa in materia di lavori pubblici secondo le specifiche modalità

stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 23

Contributi per la ricapitalizzazione delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere del Veneto

1. La Regione al fine di ricapitalizzare le Unità locali socio-sanitarie e le Aziende ospedaliere del Veneto conferisce alle medesime apporti di capitale:

- a) per euro 150.000.000,00 ripartiti per ogni singolo ente sulla base delle situazioni patrimoniali in essere al 31 dicembre 2000 ed erogati nel corso di dieci anni in tranche annuali di importo costante;
- b) per euro 70.650.000,00 ripartiti per ogni singolo ente sulla base delle situazioni patrimoniali in essere al 31 dicembre 2001 ed erogati nel corso di dieci anni in tranche annuali di importo costante.

2. L'apporto di cui al comma 1, lettera a), può essere oggetto da parte delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere di operazioni connesse alla cessione di crediti nei limiti dell'importo dei pagamenti da eseguire relativi ai debiti maturati e non estinti al 31 dicembre 2001 così come rappresentati nel bilancio d'esercizio 2001.

3. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di erogazione per le operazioni di cui ai precedenti commi (u.p.b. U0144).

Art. 24

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 23 "Iniziativa comunitarie e regionali di sviluppo rurale"

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 23, come modificato dall'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, sono soppresse le parole: "Azione 11; Azione 12;".

Art. 25

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti" e successive modifiche ed integrazioni

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti", come da ultimo modificato dall'articolo 28 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

"La Giunta regionale è autorizzata ad eseguire interventi ovvero ad erogare contributi ad enti, soggetti o società, sia private che a partecipazione pubblica, per il potenziamento e la realizzazione di approdi e pontili nel lago di Garda. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare contributi agli enti o alle società a partecipazione pubblica interessati alla realizzazione e allo svilup-

po degli interporti di Padova, Rovigo, Venezia e Verona."(u.p.b. U0129).

Art. 26

Contributi per progetti finalizzati alla risoluzione dei problemi di trasporto e accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili, nelle strutture aperte al pubblico a Venezia centro storico

1. In considerazione della particolare conformazione architettonica della città di Venezia ed ad integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 e successive modificazioni, "Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione", la Giunta regionale è autorizzata a finanziare per tre anni a scopo sperimentale progetti che propongano soluzioni di trasporto ed accessibilità nelle strutture aperte al pubblico del centro storico della città di Venezia, finalizzati ad agevolarne l'utilizzo anche alle persone con ridotta capacità motoria (u.p.b. U0152).

2. Possono presentare i progetti ammessi al contributo previsto dal comma 1 i soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 .

3. Per l'ammissibilità al contributo i progetti devono essere strutturati in modo tale da garantire un percorso completo di accessibilità alla struttura da raggiungere.

4. La Giunta regionale stabilisce d'intesa con il comune di Venezia i criteri, le modalità ed i limiti per l'assegnazione dei contributi ai singoli progetti.

Art. 27

Disposizioni transitorie relative all'articolo 23 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" e successive modificazioni

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 per l'anno 2002 il fondo di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 23 è ripartito tra le province in relazione alla media dei finanziamenti destinati alle Aziende di promozione turistica (APT) nel triennio 1999-2001 (U0074).

2. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge eroga un primo acconto dei fondi, nella misura del cinquanta per cento e, successivamente, il saldo con la procedura ed in applicazione dei criteri di cui al comma 1. Per la distribuzione dell'acconto, in caso di indisponibilità dei dati statistici definitivi dell'anno precedente, può farsi riferimento a quelli dell'ultima annualità interamente disponibile.

Art. 28

Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione del servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS"

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 , la parola: "quattro" è sostituita con la parola: "cinque".

2. La lettera d) del comma 3, dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è così sostituita:

"d) cinque rappresentanti delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative a livello regionale, dei quali un rappresentante delle associazioni dei disabili psichici e uno delle associazioni per la tutela della salute mentale, espressi secondo specifica procedura definita dalla Giunta regionale."

3. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 , la parola: "quattro" è sostituita con la parola: "cinque".

Art. 29

Disposizioni in materia di sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari

1. Fino all'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 112 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e dell'attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", l'erogazione dei servizi assistenziali e riabilitativi non residenziali a favore dei disabili fisici o psichici non è soggetta a compartecipazione nella spesa.

Art. 30

Costituzione del Polo Veneto del latte alimentare

1. La Giunta regionale promuove le iniziative necessarie per la costituzione di una società finalizzata a realizzare un Polo Veneto per l'acquisto, la lavorazione e la commercializzazione del latte alimentare prodotto nel Veneto.

2. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale autorizza la Società Veneto Sviluppo a svolgere tutte le azioni economiche e di promozione finalizzate alla costituzione del Polo Veneto di cui al comma 1, in conformità al progetto di fattibilità già presentato dalla Giunta regionale nell'anno 2000.

Art. 31

Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio di cui alla legge regionale 6 settembre 1991, n. 28

1. Ai fini del riconoscimento ed assegnazione del concorso finanziario giornaliero previsto dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 e successive modificazioni, il limite del reddito individuale equivalente è di euro 10.329,13, mentre il reddito del nucleo familiare di stabile convivenza è determinato in euro 20.658,27 per due componenti, in euro 26.855,76 per tre componenti, in euro 33.053,24 per quattro componenti ed in euro 41.316,55 per cinque componenti.

Art. 32

Disposizioni in materia di programmazione extra-ospedaliera

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge riprogramma la dotazione dei posti letto extraospedalieri residenziali e semiresidenziali, e i servizi di assistenza domiciliare integrata, tenendo conto della nuova programmazione della rete ospedaliera.

2. L'attivazione di detti servizi avviene sulla base dell'individuazione del fabbisogno assistenziale della non autosufficienza rilevato dalle unità locali-socio sanitarie, che si avvalgono degli appositi strumenti valutativi.

Art. 33

Contributi ad enti di formazione

1. A fronte delle attività formative già approvate dalla Giunta regionale nell'ambito del programma annuale delle attività formative 2000/2001 sono riconosciuti ai sottoelencati enti di formazione, in qualità di cofinanziamento per l'attività formativa già svolta, i seguenti contributi:

a) FICIAP	euro	633.500,00
b) ENAIP VENETO	euro	175.000,00
c) CNOS - FAP	euro	278.500,00
d) IAL VENETO	euro	52.000,00
e) DON CALABRIA	euro	31.000,00

2. Alla complessiva spesa di euro 1.170.000,00 si provvede con le risorse stanziato all'u.p.b. U0175 iscritta nel bilancio di previsione 2002.

Art. 34

Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 131, e modifica dell'articolo 130, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11

1. L'espressione del comma 1 dell'articolo 131 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, "*Le province promuovono, coordinano, incentivano e comunque assicurano...*" deve essere interpretata nel senso che alle province è attribuita la competenza per gli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi ed ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, previsti dal medesimo comma 1.

2. All'inizio del comma 1 dell'articolo 130 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, sono aggiunte le parole "*Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 131,*".

Art. 35

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 "Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto"

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 è sostituito dal seguente comma:

"1. La Giunta regionale promuove, per il tramite della

Veneto Sviluppo Spa, la costituzione di una società fra enti pubblici e soggetti privati per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'autodromo regionale, con una quota di partecipazione fino a euro 1.549.370,70."

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 è abrogato.

Art. 36

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 in materia di trattamento previdenziale dei consiglieri regionali

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

"1 bis. I Consiglieri regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 che siano rieletti o che subentrino nel corso di una nuova legislatura, in caso di esercizio parziale del mandato hanno facoltà di integrare il versamento dei contributi delle mensilità mancanti per il completamento del nuovo quinquennio."

Art. 37

Abolizione di tassa sulle concessioni regionali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, non è più applicata la tassa sulle concessioni regionali di cui al numero d'ordine della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, di seguito elencato:

n. 41 Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e articoli 45 e 46 del DPR 28 giugno 1955, n. 771).

Art. 38

Disposizioni sull'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, di cui al Capo II del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni ed integrazioni, sono, per quanto riguarda le tariffe T2, ridotte ai nuovi valori indicati ai punti 2 e 3 della tabella in calce al presente articolo, per quanto riguarda la tariffa T1, confermate nei valori indicati al punto 1 della medesima tabella, mentre quelle relative ai consumi per usi industriali e artigianali ed agricoli, sono determinate nella misura del cinquanta per cento della corrispondente imposta erariale.

2. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 6 settembre 1991, n. 25 "Determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione; dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale medesima";
- b) l'articolo 2 "Tributi propri" della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 (legge finanziaria 1992);
- c) 18 dicembre 1993, n. 52 "Addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano".

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO E IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL'IMPOSTA ERARIALE

	TIPOLOGIA CONSUMI	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUL GAS METANO		IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL'IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUL GAS METANO	
		LIRE AL METRO CUBO DI GAS METANO EROGATO	EURO AL METRO CUBO DI GAS METANO EROGATO	LIRE AL METRO CUBO DI GAS METANO EROGATO	EURO AL METRO CUBO DI GAS METANO EROGATO
1	Consumi uso domestico cottura cibi e produzione acqua calda (T1)	10	0,005165	10	0,005165
2	Consumi uso domestico cottura cibi, produzione acqua calda e riscaldamento individuale (T2) - fino a 250 metri cubi	10	0,005165	10	0,005165
3	Consumi uso domestico cottura cibi, produzione acqua calda e riscaldamento individuale (T2) - oltre 250 metri cubi	25	0,012911	25	0,012911

Art. 39

Sviluppo e miglioramento dell'attività dei Servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL)

1. A decorrere dall'anno 2002, l'importo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, è destinato, per un terzo dell'importo introitato nell'anno precedente, allo sviluppo e al miglioramento dell'attività degli SPISAL (u.p.b. U0140).

Art. 40

Fondo per acquisizioni e restauri di beni culturali soggetti a tutela

1. La Giunta regionale è autorizzata ad intervenire, nell'ambito delle attività di tutela del patrimonio librario di cui all'articolo 23, comma 2, lettere e) ed n) della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale" e

successive modificazioni e ai sensi dell'articolo 143, comma 3, lettera e) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, con interventi di acquisizione e restauro di beni culturali di particolare rilevanza per il patrimonio storico e artistico del Veneto.

2. La relativa spesa, quantificata in euro 600.000,00 per l'anno 2002, fa riferimento all'u.p.b. U0171.

Art. 41

Fondo per gestione e valorizzazione dell'opera di Carlo Scarpa

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per:

- a) garantire la gestione e la conservazione nel Veneto dell'archivio Carlo Scarpa, acquistato dallo Stato, in collaborazione con Istituzioni culturali ed enti veneti;
- b) assicurare l'implementazione dell'archivio stesso con nuove acquisizioni;

- c) avviare la catalogazione sistematica di tutti i documenti;
- d) assicurare il restauro e il trasferimento in formato digitale dei disegni e dei progetti;
- e) promuovere il censimento e lo studio delle sue opere;
- f) sostenere progetti di restauro di edifici e allestimenti realizzati da Carlo Scarpa nel Veneto;
- g) valorizzare il lavoro di Carlo Scarpa nell'ambito dell'architettura contemporanea a livello internazionale mediante la promozione di ricerche, incontri tra studiosi, pubblicazioni specialistiche.

2. Il programma delle azioni di cui al comma 1 è definito dalla Giunta regionale d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e per la sua realizzazione sono autorizzate per l'anno 2002 le seguenti spese:

- a) euro 1.500.000,00 per le iniziative di cui al comma 1, lettere b), d) ed f) (u.p.b. U0171);
- b) euro 500.000,00 per le iniziative di cui al comma 1, lettere a), c), e) e g) (u.p.b. U0168).

Art. 42

Interventi a favore dell'impiantistica sportiva di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero"

1. È riservata alla Giunta regionale la possibilità di destinare una quota non superiore al dieci per cento dello stanziamento annuo iscritto all'u.p.b. U0179, per gli interventi a favore dell'impiantistica sportiva di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12, ad iniziative aventi particolari necessità, individuate sulla base delle richieste pervenute, sentito il CONI regionale del Veneto.

Art. 43

Concessione anticipazione finanziaria al Consorzio BIM Adige con sede a Verona

1. Nelle more della definizione del contenzioso tra il Consorzio BIM Adige con sede a Verona e la Provincia autonoma di Bolzano, relativo all'attribuzione dei sovranoni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione finanziaria al Consorzio BIM Adige con sede a Verona di importo pari a euro 200.000,00 con obbligo di restituzione ad avvenuta definizione del contenzioso (u.p.b. di entrata E0053; u.p.b. di spesa U0114).

Art. 44

Finanziamento della Società Canalgrande S.p.A. a favore della Società Recoaro Mille S.r.l.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 350.000,00 da impiegarsi ai fini della immediata liquidazione della Società Recoaro

Mille S.r.l. (u.p.b. U0074).

2. Il finanziamento di cui al precedente comma, viene prioritariamente destinato alla definizione dell'anticipazione finanziaria concessa dalla Società Canalgrande S.p.A. alla Società Recoaro Mille S.r.l..

Art. 45

Disposizioni integrative della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale" e successive modificazioni

1. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 è autorizzata la spesa di euro 258.000,00 (u.p.b. U0175) a sostegno delle attività della sede universitaria di Portogruaro di cui all'articolo 4 bis e di euro 258.500,00 (u.p.b. U0005) per il funzionamento della Conferenza permanente dei sindaci di cui all'articolo 6, comma 4 e per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 6 comma 5.

Art. 46

Disposizioni transitorie in materia di domande presentate ai sensi della legge regionale 1° febbraio 2001, n. 2 "Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori"

1. Per l'anno 2002 lo stanziamento dell'u.p.b. U0211 è utilizzato per integrare le risorse destinate alle domande già presentate ai sensi della legge regionale 1° febbraio 2001, n. 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano ammissibili le domande pervenute ai comuni nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto della deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2001, n. 1065 avente ad oggetto "legge regionale 1° febbraio 2001, n. 2. Interventi regionali a favore dei centri storici dei comuni minori. Criteri per l'attribuzione dei contributi.", ancorché trasmesse dal comune alla Regione oltre i termini di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° febbraio 2001, n. 2. Ai medesimi fini è, altresì, ammessa l'integrazione della documentazione tecnica della domanda eventualmente incompleta.

Art. 47

Proroga di termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17, "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)"

1. La validità del vigente Piano faunistico venatorio regionale, di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, è prorogata sino al 31 marzo 2003.

Art. 48

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 17 gennaio 2002

Galan

INDICE

- Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento
- Art. 2 - Estinzione dei crediti di importo non superiore a euro 10,33 per tributi regionali
- Art. 3 - Riscossione delle tasse automobilistiche
- Art. 4 - Rifinanziamenti
- Art. 5 - Fondi speciali
- Art. 6 - Funzioni conferite agli enti locali ai sensi della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"
- Art. 7 - Rete regionale di informazione economico-contabile agricola
- Art. 8 - Ricapitalizzazione della Società Terme di Recoaro S.p.A.
- Art. 9 - Costituzione di una società per azioni per la realizzazione e la gestione di servizi pubblici locali
- Art. 10 - Ricapitalizzazione della Società Sistemi Territoriali S.p.A.
- Art. 11 - Contributi straordinari agli enti locali fideiussori delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A.
- Art. 12 - Contributi per l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali ai Piani di Area o ai Piani Ambientali
- Art. 13 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 "Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 'Norme per l'assetto e l'uso del territorio' e disposizioni in materia di basi informative territoriali"
- Art. 14 - Interventi per la salvaguardia di Venezia
- Art. 15 - Disposizioni transitorie in materia di contributi per la redazione di strumenti urbanistici
- Art. 16 - Modifica dell'articolo 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale"
- Art. 17 - Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda"
- Art. 18 - Osservatorio Regionale Veneto sul Lavoro irregolare, elusione ed evasione contributiva
- Art. 19 - Iniziative regionali per "2002 - Anno Internazionale delle Montagne" e contributi a comuni montani
- Art. 20 - Interventi regionali per "2002 anno del diritto all'alloggio per gli immigrati presenti nel Veneto"
- Art. 21 - Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane
- Art. 22 - Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto
- Art. 23 - Contributi per la ricapitalizzazione delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere del Veneto
- Art. 24 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 23 "Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale"
- Art. 25 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti" e successive modifiche ed integrazioni
- Art. 26 - Contributi per progetti finalizzati alla risoluzione dei problemi di trasporto e accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili, nelle strutture aperte al pubblico a Venezia centro storico
- Art. 27 - Disposizioni transitorie relative all'articolo 23 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" e successive modificazioni
- Art. 28 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione del servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS"
- Art. 29 - Disposizioni in materia di sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari
- Art. 30 - Costituzione del Polo Veneto del latte alimentare
- Art. 31 - Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio di cui alla legge regionale 6 settembre 1991, n. 28
- Art. 32 - Disposizioni in materia di programmazione extra-ospedaliera

- Art. 33 - Contributi ad enti di formazione
- Art. 34 - Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 131, e modifica dell'articolo 130, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
- Art. 35 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 "Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto"
- Art. 36 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 in materia di trattamento previdenziale dei consiglieri regionali
- Art. 37 - Abolizione di tassa sulle concessioni regionali
- Art. 38 - Disposizioni sull'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano
- Art. 39 - Sviluppo e miglioramento dell'attività dei Servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL)
- Art. 40 - Fondo per acquisizioni e restauri di beni culturali soggetti a tutela
- Art. 41 - Fondo per gestione e valorizzazione dell'opera di Carlo Scarpa
- Art. 42 - Interventi a favore dell'impiantistica sportiva di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero"
- Art. 43 - Concessione anticipazione finanziaria al Consorzio BIM Adige con sede a Verona
- Art. 44 - Finanziamento della Società Canalgrande S.p.A. a favore della Società Recoaro Mille S.r.l.
- Art. 45 - Disposizioni integrative della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale" e successive modificazioni
- Art. 46 - Disposizioni transitorie in materia di domande presentate ai sensi della legge regionale 1° febbraio 2001, n. 2 "Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori"
- Art. 47 - Proroga di termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17, "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)"
- Art. 48 - Dichiarazione d'urgenza

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 2002, N. 2 RELATIVA A:

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2002

**TABELLE
A - B - C**

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art. 2, c. 3, lett. c) della L.R. 29/11/2001, n. 39)

(euro)

Ordine di stampa	Codice UPB	Descrizione UPB	Competenza 2002	Competenza 2003	Competenza 2004
	Capitolo	Descrizione Capitolo			
10.01.004	U0004	CONSULTAZIONI ELETTORALI			
	003210	SPESE PER L'INIZIATIVA POPOLARE PER LE LEGGI ED I REGOLAMENTI REGIONALI, SU REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI (L.R. 24/12/1992, N.25)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale U0004		100.000,00	100.000,00	100.000,00
11.01.001	U0005	INTERVENTI INDISTINTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI			
	013002	SPESE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI USI CIVICI, DI CUI AGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L.R. 22/7/1994, N. 31	50.000,00	0,00	0,00
	013162	RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER LA PROGRAMMAZIONE NELLE AREE MONTANE (ART. 6 L.R. 6/6/83 N.29 E L.R. 23/89)	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	Totale U0005		102.000,00	52.000,00	52.000,00
11.01.003	U0007	TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI			
	003112	CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI CHE PROMUOVONO L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI (ART.3 L.R. 30/1/97, N. 6 E ART. 23 L.R. 12/9/97, N.37)	826.500,00	826.500,00	826.500,00
	003474	CONTRIBUTI REGIONALI PER FAVORIRE L'UNIONE, LA FUSIONE E LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI IN MODO ASSOCIATO DI COMUNI (LL.RR. 24/12/92 N.25 ART.10 E 30/1/97 N.6 ART.5)	1.500.000,00	0,00	0,00
	Totale U0007		2.326.500,00	826.500,00	826.500,00
12.01.001	U0013	DIRITTI UMANI, COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE			
	070015	SPESE PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO (L.R. 16/12/99, N. 55)	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	070017	INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI E DELLA CULTURA DI PACE (L.R. 16/12/99, N. 55)	258.000,00	258.000,00	258.000,00
	070023	FONDO PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE (L.R. 16/12/99, N. 55)	300.000,00	150.000,00	150.000,00
	Totale U0013		1.408.000,00	1.258.000,00	1.258.000,00
14.04.001	U0029	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE			
	007028	PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PER LA VALUTAZIONE DELLE SCELTE REGIONALI IN MATERIA TRIBUTARIA ED ECONOMICO-FINANZIARIA (ART. 2 L.R. 3/2/98, N. 3)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Totale U0029		150.000,00	150.000,00	150.000,00
15.01.001	U0031	SERVIZI A FAVORE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE			
	012112	INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE BOVINE (ART. 83 L.R. 28/1/2000, N. 5)	750.000,00	0,00	0,00
	Totale U0031		750.000,00	0,00	0,00

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art. 2, c. 3, lett. c) della L.R. 29/11/2001, n. 39)

(euro)					
Ordine di stampa	Codice UPB	Descrizione UPB	Competenza 2002	Competenza 2003	Competenza 2004
	Capitolo	Descrizione Capitolo			
15.01.003	U0033	LOTTA E PROFILASSI DELLE MALATTIE DELLA FAUNA AGRICOLA			
	011604	INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE AZIENDE CHE ADERISCONO AI PROGRAMMI DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA (ART. 3, L.R. 31/5/2001, N. 13)	700.000,00	0,00	0,00
	011605	INIZIATIVE REGIONALI PER L'INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI IN MATERIA DI CARNI BOVINE (ART. 5, L.R. 31/5/2001, N. 13)	400.000,00	0,00	0,00
	012128	INTERVENTI REGIONALI PER LA LOTTA E LA PROFILASSI DELLA MIXOMATOSI DEI CONIGLI (L.R. 2/12/86 N.48 E 30/4/90 N.38)	35.000,00	0,00	0,00
	Totale U0033		1.135.000,00	0,00	0,00
15.01.005	U0035	INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE ZOOTECNICO			
	011602	INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE ZOOTECNICO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI DA LATTE (ART. 38 L.R. 28/1/2000, N. 5)	1.250.000,00	0,00	0,00
	011603	INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI SISTEMI VOLTI A FAVORIRE LA RINTRACCIABILITÀ DELLE CARNI BOVINE (ART. 4 L.R. 31/5/2001, N. 13)	8.200.000,00	0,00	0,00
	Totale U0035		9.450.000,00	0,00	0,00
15.02.001	U0038	PROMOZIONE E SERVIZI A FAVORE DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE E DEL SETTORE FLORICOLA			
	011481	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRADE DEL VINO E DI ALTRI PRODOTTI TIPICI DEL VENETO (L.R. 7/9/2000, N° 17)	50.000,00	0,00	0,00
	Totale U0038		50.000,00	0,00	0,00
15.02.002	U0039	LOTTA E PROFILASSI DELLE MALATTIE DELLE COLTURE AGRICOLE			
	012539	ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SHARKA SULLE DRUPACEE (ART.12 L.R. 30/1/97, N.6, ART.6 L.R. 28/01/00 N.5)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	012546	PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA LOTTA CONTRO IL COLPO DI FUOCO BATTERICO DELLE PIANTE (ART. 3 L.R. 3/2/98, N. 3)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	012566	PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA LOTTA CONTRO LA DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA (ORDINANZA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1 DEL 17.2.1999)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Totale U0039		480.000,00	480.000,00	480.000,00
15.02.004	U0041	INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DELLE COLTURE DANNEGGIATE			
	012210	ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA (ART.11 L.R. 30/1/97 N.6, ART.5 L.R. 28/01/00 N.5)	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Totale U0041		180.000,00	180.000,00	180.000,00

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art. 2, c. 3, lett. c) della L.R. 29/11/2001, n. 39)

(euro)					
Ordine di stampa	Codice UPB	Descrizione UPB	Competenza 2002	Competenza 2003	Competenza 2004
	Capitolo	Descrizione Capitolo			
15.03.001	U0043	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA MONTANA			
	003102	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI (ARTT. 5,6,7,9,15,16 L.R. 18/01/1994, N.2)	500.000,00	0,00	0,00
	Totale U0043		500.000,00	0,00	0,00
15.04.001	U0045	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI DI QUALITÀ			
	012006	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AIUTI ED INTERVENTI DERIVANTI DALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE (P.A.C.; ART. 5 L.R. 9/2/01, N. 5)	930.000,00	930.000,00	930.000,00
	Totale U0045		930.000,00	930.000,00	930.000,00
15.04.002	U0046	SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA COLLETTIVITÀ RURALE			
	011890	INIZIATIVE IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE - MISURA 6 - CODICE UE (F) - AGROAMBIENTE; (L.R. 27/12/2000, N. 23) - AIUTI AGGIUNTIVI REGIONALI	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	012512	INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE AGRICOLA (L.R. 7/99, ART.7; L.R. 32/99)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	012600	INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO (ART. 4 L.R. 9/8/1999, N. 32)	139.500,00	139.500,00	139.500,00
	012602	INTERVENTI REGIONALI PER IL COLLAUDO DELL'INNOVAZIONE, LA DIVULGAZIONE, L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE (ARTT. 5 E 10 L.R. 9/8/1999, N. 32; ART.46 L.R.9/2/01, N.5)	516.500,00	516.500,00	516.500,00
	012608	INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ AZIENDALE (ART. 8 L.R. 9/8/1999, N. 32)	168.000,00	168.000,00	168.000,00
	012620	SPESE PER LA VALUTAZIONE E LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO RURALE (L.R. 27/12/2000, N. 23)	77.500,00	77.500,00	77.500,00
	Totale U0046		1.419.000,00	1.419.000,00	1.419.000,00
15.04.003	U0049	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE			
	011872	INIZIATIVE IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE - MISURA 1 - CODICE UE (A) - INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE (L.R. 27/12/2000, N. 23)	3.500.000,00	0,00	0,00
	011876	INIZIATIVE IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE - MISURA 6 - CODICE UE (F) - AGROAMBIENTE; AZIONE 11 E AZIONE 12 (L.R. 27/12/2000, N. 23)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	012610	SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ A CARATTERE COLLETTIVO DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGRO-ALIMENTARI (L.R. 31/5/2001, N. 12)	750.000,00	0,00	0,00
	Totale U0049		7.750.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
16.01.001	U0201	ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ALLE IMPRESE			
	021404	ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN MATERIA DI INIZIATIVE E PROGRAMMI COMUNITARI SVOLTE DALL'EUROSPORTELLO (ART. 8 L.R. 3/2/98, N. 3)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Totale U0201		250.000,00	250.000,00	250.000,00

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art. 2, c. 3, lett. c) della L.R. 29/11/2001, n. 39)

(euro)

Ordine di stampa	Codice UPB	Descrizione UPB	Competenza 2002	Competenza 2003	Competenza 2004
	Capitolo	Descrizione Capitolo			
16.01.002	U0202	AZIONI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLA QUALITÀ E DELLA COOPERAZIONE			
	030030	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED IMPRESE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ E DELL'INNOVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3, 4, E 7, PER LA DIVULGAZIONE INFORMATIVA E PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI CONSULENZA, ASSISTENZA TECNICA E DI PROVA E CERTIFICAZIONE (L.R. 28/1/97 N.3)	4.915.000,00	4.915.000,00	4.915.000,00
	Totale U0202		4.915.000,00	4.915.000,00	4.915.000,00
16.01.004	U0051	TUTELA DEI MARCHI E DELLE PRODUZIONI TIPICHE			
	030036	INIZIATIVE REGIONALI IN MATERIA DI MARCHI (L.R. 7/4/2000 N. 16)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Totale U0051		40.000,00	40.000,00	40.000,00
16.01.005	U0062	AIUTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ALL'INNOVAZIONE			
	020006	INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL VENETO ORIENTALE (L.R. 22/6/93 N.16; ART. 75 L.R. 28/01/2000 N.5)	207.000,00	0,00	0,00
	Totale U0062		207.000,00	0,00	0,00
16.03.003	U0056	INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE			
	021016	INTERVENTI REGIONALI PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE ARTIGIANE (L.R. 6/9/1993, N.48 E ART.42 L.R. 3/2/98,N.3)	3.800.000,00	0,00	0,00
	Totale U0056		3.800.000,00	0,00	0,00
16.04.001	U0058	AZIONI A FAVORE DELL'INDUSTRIA			
	020576	SPESE PER IL COMITATO DI CONSULTAZIONE SULLA SUBFORNITURA (ART. 5 L.R. 18/3/1999, N. 9)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Totale U0058		25.000,00	25.000,00	25.000,00
18.01.002	U0068	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL SETTORE ENERGETICO			
	022104	REDAZIONE DEL PIANO ENERGETICO REGIONALE (ART. 2 L.R. 27/12/2000, N. 25)	258.500,00	258.500,00	258.500,00
	022106	FINANZIAMENTO DI PROGETTI PILOTA REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA (ART. 4 L.R. 27/12/2000, N. 25)	1.291.500,00	0,00	0,00
	Totale U0068		1.550.000,00	258.500,00	258.500,00
19.01.001	U0070	INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL COMMERCIO			
	032030	CONTRIBUTI A PICCOLE E MEDIE IMPRESE, NONCHE' A LORO FORME ASSOCIATIVE E CONSORZI, DEI SETTORI DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ E DELL'INNOVAZIONE MEDIANTE DIVULGAZIONE D'INFORMAZIONI E ACCESSO AI SERVIZI DI CONSULENZA E CERTIFICAZIONE(ARTT.4,5,8 LR 16/98)	258.500,00	0,00	0,00
	Totale U0070		258.500,00	0,00	0,00

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art. 2, c. 3, lett. c) della L.R. 29/11/2001, n. 39)

(euro)

Ordine di stampa	Codice UPB	Descrizione UPB	Competenza 2002	Competenza 2003	Competenza 2004
	Capitolo	Descrizione Capitolo			
19.01.004	U0073	ATTIVITÀ DI INCENTIVAZIONE PER IL COMMERCIO			
	032034	CONTRIBUTI ALLA COOPERAZIONE E CONSORZI DI GARANZIA DEL SETTORE COMMERCIO (L.R. 18/1/99, N. 1)	1.033.000,00	0,00	0,00
	032036	FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI (L.R. 18/1/99, N. 1)	4.000.000,00	0,00	0,00
	Totale U0073		5.033.000,00	0,00	0,00
20.01.001	U0074	INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO			
	031044	INTERVENTI A FAVORE DEL SOCCORSO ALPINO (L.R. 18/12/86 N.52 ART. 15 BIS)	258.000,00	258.000,00	258.000,00
	Totale U0074		258.000,00	258.000,00	258.000,00
22.01.001	U0085	STUDI, RICERCHE ED INDAGINI AL SERVIZIO DEL TERRITORIO			
	043032	CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA COSTITUZIONE DI BASI INFORMATIVE TERRITORIALI ELEMENTARI (L.R. 5/5/98, N. 21)	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Totale U0085		450.000,00	450.000,00	450.000,00
22.01.003	U0087	INTERVENTI PER L'ASSETTO TERRITORIALE			
	007800	SPESE PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DELLA CARTA TECNICA REGIONALE, DELLA CARTA GEOLOGICA E DEI TEMATISMI COLLEGATI (L.R. 16/7/76, N.28) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	775.000,00	0,00	0,00
	043030	CONTRIBUTI AI COMUNI IL CUI TERRITORIO RIENTRA NEGL'AMBITI INDIVIDUATI DAI PIANI D'AREA, SECONDO IL PTRC, PER LA REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI E DI LORO VARIANTI (L.R. 27/6/1985, N. 61 E ART. 10 L.R. 3/2/1998, N. 3)	260.000,00	0,00	0,00
	Totale U0087		1.035.000,00	0,00	0,00
22.03.003	U0092	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN MATERIA DI BONIFICA			
	010040	PRONTO INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 70 DEL R.D. 25/5/1895, N. 350 (L.R. 6/11/1984 N. 54 ART.6)	1.800.000,00	0,00	0,00
	010046	CONTRIBUTI A CONSORZI DI BONIFICA PER INTERVENTI DI NATURA URGENTE E INDIFFERIBILE NEL SETTORE DELLA BONIFICA AI FINI DELLA DIFESA E TUTELA DEL TERRITORIO (ART.3 LR 2/4/1985 N.30)	4.132.000,00	0,00	0,00
	010054	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE REALIZZATE NELLA LAGUNA DEL DELTA DEL PO E DI CAORLE (ART.29 LR 22/2/1999 N.7)	2.000.000,00	0,00	0,00
	Totale U0092		7.932.000,00	0,00	0,00
22.04.005	U0097	MIGLIORAMENTO FONDIARIO ED AMBIENTALE			
	013018	INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE RURALE MONTANO (ARTT. 20,21 E 22 L.R. N.2 18/1/1994)	2.500.000,00	0,00	0,00

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art. 2, c. 3, lett. c) della L.R. 29/11/2001, n. 39)

(euro)					
Ordine di stampa	Codice UPB	Descrizione UPB	Competenza 2002	Competenza 2003	Competenza 2004
	Capitolo	Descrizione Capitolo			
22.04.005	U0097	MIGLIORAMENTO FONDIARIO ED AMBIENTALE			
	014230	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI, DELLE MALGHE E DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE (ARTT.25 E 26 L.R. 52/78)	516.500,00	0,00	0,00
	Totale U0097		3.016.500,00	0,00	0,00
22.05.002	U0101	INTERVENTI STRUTTURALI NELLE AREE NATURALI PROTETTE E NEGLI AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO			
	051056	SPESE PER IL SOSTEGNO DEI PARCHI REGIONALI E INTERREGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEI PIANI AMBIENTALI (ARTT. 9 E 13 L.R. 16/8/84, N. 40)	1.239.500,00	0,00	0,00
	Totale U0101		1.239.500,00	0,00	0,00
22.06.002	U0103	SISTEMAZIONI FLUVIOMARITTIME			
	051054	INTERVENTI PER LA TUTELA E LA DIFESA DELLE COSTE VENETE (ART.6 II COMMA L.R. 1/8/1986 N.34)	2.000.000,00	0,00	0,00
	Totale U0103		2.000.000,00	0,00	0,00
23.01.002	U0108	INTERVENTI STRUTTURALI NELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI			
	050164	INTERVENTI REGIONALI PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 27, LEGGE N. 549/1995 (ART. 46, COMMA 3, L.R. 21/1/2000, N.3)	3.718.500,00	3.419.000,00	3.060.000,00
	Totale U0108		3.718.500,00	3.419.000,00	3.060.000,00
23.02.001	U0110	PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE			
	050256	PRONTO INTERVENTO PER FENOMENI OCCASIONALI DI INQUINAMENTO (L.R. 16/4/1985 N.33)	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	Totale U0110		220.000,00	220.000,00	220.000,00
25.01.002	U0115	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LE RISORSE IDRICHE			
	050034	CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE RELATIVI AL CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA (ART.1 L.R. 9/2/2001 N.5)	7.000.000,00	0,00	0,00
	Totale U0115		7.000.000,00	0,00	0,00
26.01.003	U0121	MEZZI IN DOTAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE			
	053008	SISTEMA REGIONALE DI ELISOCORSO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (ART.12 L.R. 3/2/98, N. 3)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale U0121		50.000,00	50.000,00	50.000,00
27.01.001	U0125	STUDI, PROGETTAZIONI ED INFORMAZIONE PER I TRASPORTI			
	003428	INTERVENTI PER L'INFORMAZIONE E L'EDUCAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE (L.R. 31/12/1987, N.66)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Totale U0125		200.000,00	200.000,00	200.000,00

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art. 2, c. 3, lett. c) della L.R. 29/11/2001, n. 39)

Ordine di stampa	Codice UPB	Descrizione UPB	Competenza 2002	Competenza 2003	Competenza 2004
	Capitolo	Descrizione Capitolo			
27.01.002	U0126	INTERVENTI GENERALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI			
	045194	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA COMUNITA' DEL GARDA PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E SOCCORSO AI NAVIGANTI (ART. 17 L.R. 11/9/2000, N. 19)	28.000,00	0,00	0,00
	Totale U0126		28.000,00	0,00	0,00
27.01.005	U0129	INTERVENTI STRUTTURALI NELLA LOGISTICA PER I TRASPORTI			
	045034	CONTRIBUTI PER I PORTI MARITTIMI DI VENEZIA E CHIOGGIA AI SENSI DELL'ART. 2, IV COMMA, L.R. 28/1/1982, N.8	500.000,00	0,00	0,00
	045310	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERPORTI E CENTRI MERCI AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA III L.R. 28/1/1982, N.8 (ART. 14/C L.R. 31/1/1983, N.8)	1.000.000,00	0,00	0,00
	Totale U0129		1.500.000,00	0,00	0,00
27.01.007	U0131	INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
	045300	CONTRIBUTI PER L'ACQUISIZIONE DI SEDIMI FERROVIARI DISMESSI (L.R. 24/12/1999, N. 61)	1.000.000,00	0,00	0,00
	Totale U0131		1.000.000,00	0,00	0,00
27.02.002	U0136	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE			
	045280	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' STATALE, AL FINE DI MIGLIORARE LA MOBILITA' E LA SICUREZZA DEL SISTEMA DEI TRASPORTI REGIONALI (ART.3 COMMA 1, LETT. a),b),c),h),i); ART.7; ART.16, COMMA 2, LETT. a) DELLA L.R. 30/12/1991 N.39)	7.500.000,00	0,00	0,00
	045284	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE ED ENTI DI GESTIONE DEI PARCHI E DELLE RI SERVE NATURALI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI, AL FINE DI CONSENTIRE LA MOBILITA' DEGLI UTENTI IN CONDIZIONI DI SICUREZZA (L.R. 39/91 ARTT.10,11,16 COMMA 2 LETT.B); ART.103 L.R. 28/01/2000 N.5; ART. 10 L.R. 9/2/01, N. 5)	2.582.500,00	0,00	0,00
	045288	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' AL FINE DI MIGLIORARE LA MOBILITA' E LA SICUREZZA DEL SISTEMA DEI TRASPORTI REGIONALI (L.R. 30/12/1991 N.39)	10.000.000,00	0,00	0,00
	045322	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DI PASSAGGI A LIVELLO E PER L'ADEGUAMENTO DI SOTTOPASSI FERROVIARI A NORMA DELL'ART.4 LR 28/1/82, N.8 E DELL'ART.7 L.R.24/2/87 N.6 (ART. 28 L.R. 3/2/98 N.3)	8.500.000,00	0,00	0,00
	Totale U0136		28.582.500,00	0,00	0,00
	28.01.001	U0211	INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA		
044012		INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI MINORI (L.R. 1/2/2001, N. 2)	3.500.000,00	0,00	0,00
Totale U0211			3.500.000,00	0,00	0,00

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art. 2, c. 3, lett. c) della L.R. 29/11/2001, n. 39)

(euro)					
Ordine di stampa	Codice UPB	Descrizione UPB	Competenza 2002	Competenza 2003	Competenza 2004
	Capitolo	Descrizione Capitolo			
29.01.002	U0141	SANITA' VETERINARIA			
	060300	CONTRIBUTI ANNUALI ALLE U.L.S.S. PER LA LOTTA ALLA RABBIA SILVESTRE (ART.2 PUNTO A L.R. 28/1/1985, N.12)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	060307	FONDO REGIONALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO AI SENSI DELLA L.R. 28/12/93, N. 60 (ART. 8 DELLA LEGGE 14/8/1991, N. 281)	220.000,00	0,00	0,00
	Totale U0141		225.000,00	5.000,00	5.000,00
29.01.006	U0145	PATRIMONIO SANITARIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE			
	060018	INTERVENTI REGIONALI PER LE SPESE D'INVESTIMENTO NEL SETTORE SANITARIO (LEGGE 23/12/78, N.833 ART.51 E L.R. 20/7/89, N.21 ARTT. 17 E 18)	6.714.000,00	0,00	0,00
	Totale U0145		6.714.000,00	0,00	0,00
30.01.001	U0148	SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA			
	061460	INTERVENTI A TUTELA E PROMOZIONE DELLA PERSONA PER CONTRASTARE L'ABUSO E LO SFRUTTAMENTO SESSUALE (L.R. 16/12/97, N.41)	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	Totale U0148		360.000,00	360.000,00	360.000,00
30.01.003	U0150	INTERVENTI STRUTTURALI PER LO SVILUPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA			
	061070	INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI (L.R. 18/12/86 N.51)	1.033.000,00	0,00	0,00
	061220	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER GLI ASILI NIDO ED I SERVIZI INNOVATIVI PER L'INFANZIA (L.R. 23/4/1990, N.32)	2.066.000,00	0,00	0,00
	Totale U0150		3.099.000,00	0,00	0,00
30.03.001	U0152	SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI, ADULTE ED ANZIANE			
	061412	PROVVIDENZE STRAORDINARIE A FAVORE DI DEGENTI DI EX OSPEDALI PSICHIATRICI E CASE DI SALUTE (ART. 40 L.R. 3/2/98, N. 3 E ART. 55 LR 22/2/1999 N. 7)	5.740.000,00	5.740.000,00	5.740.000,00
	Totale U0152		5.740.000,00	5.740.000,00	5.740.000,00
30.03.003	U0154	INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI, ADULTE ED ANZIANE			
	061060	INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE (L.R. 30/8/93, N.41)	1.033.000,00	0,00	0,00
	061454	FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI STRUTTURE PER ANZIANI (L.R. 9/6/1975 N.72)	2.582.500,00	0,00	0,00
	Totale U0154		3.615.500,00	0,00	0,00

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art. 2, c. 3, lett. c) della L.R. 29/11/2001, n. 39)

(euro)

Ordine di stampa	Codice UPB	Descrizione UPB	Competenza 2002	Competenza 2003	Competenza 2004
	Capitolo	Descrizione Capitolo			
30.05.002	U0157	ATTIVITA' PROGETTUALI E DI INFORMAZIONE ED ALTRE INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE SVOLTE A LIVELLO UNITARIO NELLE AREE DEI SERVIZI			
	061470	INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA PENITENZIARIA (ART. 8, COMMA 5, L.R. 3/2/96, N. 5 - PROT. INTESA MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA E REG. VENETO 29/07/1988)	362.000,00	258.500,00	258.500,00
	Totale U0157		362.000,00	258.500,00	258.500,00
30.07.003	U0163	INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DEL TERZO SETTORE			
	061398	CONTRIBUTI PER COSTITUZIONE DI COOP.VE SOCIALI E LORO CONSORZI PER RINNOVO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE DI COOP.VE DI PRODUZ. LAVORO E PER ADEG.TO DEL POSTO DI LAVORO NONCHE' PER DOTAZIONE DEI FONDI DI GARANZIA FIDI (ART.10 C.2 LETT. A),B),C) E C.3 L.R. 5/7/1994, N.24)	516.500,00	0,00	0,00
	Totale U0163		516.500,00	0,00	0,00
30.08.002	U0158	STRUTTURE DI ACCOGLIENZA			
	070180	CONTRIBUTI A COMUNI, LORO CONSORZI E COMUNITA' MONTANE PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI AREE DESTINATE A CAMPI DI SOSTA ATTREZZATI PER NOMADI ROM E SINTI (L.R. 22/12/1989, N.54)	50.000,00	0,00	0,00
	Totale U0158		50.000,00	0,00	0,00
31.01.003	U0168	ARCHIVI, BIBLIOTECHE E MUSEI			
	070248	INIZIATIVE PER LA CONOSCENZA DELLA CIVILTA' PALEOVENETA (L.R. 7/4/2000 N. 14)	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	Totale U0168		145.000,00	145.000,00	145.000,00
31.01.004	U0169	MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI			
	070068	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PEGGY GUGGENHEIM PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO GUGGENHEIM PER LE IMPRESE (ART.28 L.R. 30/1/97 N.6)	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	Totale U0169		52.000,00	52.000,00	52.000,00
31.01.006	U0171	EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO			
	043050	CONTRIBUTI PER OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICI ADIBITI AL CULTO E DI EDICOLE CHE SIANO TESTIMONZA DI TRADIZIONI POPOLARI E RELIGIOSE DEL VENETO (ART.3, LETT. A) E B.) L.R. 20/8/87 N.44)	1.934.500,00	0,00	0,00
	070020	INTERVENTI REGIONALI PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI ORIGINE VENETA NELL'ISTRIA E NELLA DALMAZIA (L.R. 7/4/1994, N.15)	155.000,00	0,00	0,00
	070026	SPESE PER INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO (ART.12, COMMA 1, L.24/12/93, N. 537; ART. 27 L.R. 30/1/97, N.6; ART. 81 L.R. 3/2/98, N. 3)	3.873.000,00	0,00	0,00

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art. 2, c. 3, lett. c) della L.R. 29/11/2001, n. 39)

(euro)					
Ordine di stampa	Codice UPB	Descrizione UPB	Competenza 2002	Competenza 2003	Competenza 2004
	Capitolo	Descrizione Capitolo			
31.01.006	U0171	EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO			
	070164	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECHE, TEATRI, MUSEI E ARCHIVI (L.R. 15/1/1985 N.6 E ART.37 L.R. 1/2/1995 N.6)	900.000,00	0,00	0,00
	070188	INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE ARCHEOLOGICO (L.R. 8/4/86, N.17)	155.000,00	0,00	0,00
	070252	INTERVENTI PER IL RESTAURO DI SUPERFICI ESTERNE AFFRESCATE, DIPINTE E DECORATE (L.R. 7/4/2000 N. 12)	516.500,00	0,00	0,00
	Totale U0171		7.534.000,00	0,00	0,00
32.01.001	U0172	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO			
	061516	INTERVENTI PER GARANTIRE LA PARITÀ SCOLASTICA A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI IL SISTEMA SCOLASTICO DI ISTRUZIONE (L.R. 19/1/2001 N. 1)	10.329.500,00	10.329.500,00	10.329.500,00
	070182	CONTRIBUTI AI COMUNI, LORO CONSORZI, COMUNITA' MONTANE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER INIZIATIVE DI SCOLARIZZAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI ROM E DEI SINTI, NONCHÉ PER VALORIZZAZIONE DI PRODUZIONI TIPICHE DELL'ARTIGIANATO ROM E SINTI (L.R. 22/12/89, N.54)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	071230	CONTRIBUTI A FAVORE DI ISTITUTI SCOLASTICI PER IL CONCORSO NEI COSTI DI TRASPORTO SOSTENUTI DIRETTAMENTE DAGLI ISTITUTI MEDESIMI PER AGEVOLARE STUDENTI DISAGIATI (ART.12 L.R. 2/4/1985 N.31 E ART.34 L.R. 5/2/96 N.6)	1.033.000,00	1.033.000,00	1.033.000,00
	072052	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AL CONSORZIO UNIVERSITARIO PER LE SCIENZE MOTORIE IN PADOVA E VERONA (ART. 46 LR 22/2/1999 N. 7; ART.24 L.R. 13/09/2001 N.27)	103.500,00	103.500,00	103.500,00
	Totale U0172		11.486.000,00	11.486.000,00	11.486.000,00
32.01.002	U0173	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE			
	071020	CONTRIBUTI A COMUNI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE PER L'ADATTAMENTO ED IL RIATTAMENTO DI EDIFICI PER SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (L.R. 24/12/1999, N. 59)	5.000.000,00	0,00	0,00
	Totale U0173		5.000.000,00	0,00	0,00
32.02.001	U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE			
	005038	INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LO SVOLGIMENTO PRESSO LE DIREZIONI REGIONALI DI STAGE E TIROCINI FORMATIVI PREVISTI DALLA LEGGE 24/6/1997, N° 196 (ART. 59 L.R. 9/2/01, N. 5)	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	Totale U0175		165.000,00	165.000,00	165.000,00
33.01.001	U0178	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT			
	073002	INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE, LA DIFFUSIONE E LA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA (ART.2 LETT. A,B,C,D,E,F, G,L,M,N,O,P E ART.10 COM.7 L.R. 5/4/1993 N.12)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art. 2, c. 3, lett. c) della L.R. 29/11/2001, n. 39)

(euro)					
Ordine di stampa	Codice UPB	Descrizione UPB	Competenza 2002	Competenza 2003	Competenza 2004
	Capitolo	Descrizione Capitolo			
33.01.001	U0178	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT			
	073014	SPESE PER ACQUISTO DI COPPE, MEDAGLIE ED ALTRI OGGETTI DA CONSEGNARE AD ATLETI OD ORGANISMI DISTINTISI NELLO SVOLGIMENTO O PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE (ART.13, COMMA 1/BIS, L.R. 5/4/1993 N.12)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Totale U0178		1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
33.01.002	U0179	IMPIANTISTICA SPORTIVA			
	073004	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (ART. 91 L.R. 28/1/2000, N. 5)	1.275.000,00	0,00	0,00
	073006	INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA E PER LA REALIZZAZIONE DI AREE E PERCORSI PER IL TEMPO LIBERO (ART. 2, LETT. H,I E ARTT. 6, 8 L.R. 5/4/1993 N.12)	775.000,00	0,00	0,00
	Totale U0179		2.050.000,00	0,00	0,00
34.01.004	U0183	FINANZIAMENTO INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA E PATTI TERRITORIALI			
	020080	INTERVENTI REGIONALI PER I PATTI TERRITORIALI (L.R. 6/4/1999 N. 13)	2.000.000,00	0,00	0,00
	082400	COFINANZIAMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI ACCORDI QUADRO DELLE INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA (ART.22 L.R. 28/01/00, N.5)	7.500.000,00	0,00	0,00
	Totale U0183		9.500.000,00	0,00	0,00

Tab. B - FONDO SPECIALE PER LE SPESE CORRENTI

(art. 20, L.R. 29/11/2001, 39)

(UPB U0185)

<i>(euro)</i>				
N.	OGGETTO PARTITE DI FONDO SPECIALE	2002	2003	2004
1	INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SICUREZZA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DELLA CRIMINALITA'	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3	NUOVE NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE	520.000,00	520.000,00	520.000,00
4	INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI CULTURA	1.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
5	INTERVENTI PER LA FAMIGLIA	3.875.000,00	3.875.000,00	3.875.000,00
6	PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE DELL'ISTITUTO STUDI STORICI EUROPEI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7	INTERVENTI A FAVORE DELLA NATALITA'	4.390.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00
8	INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	INTERVENTI IN MATERIA DI URBANISTICA	0,00	500.000,00	500.000,00
10	ISTITUZIONE DEL SERVIZIO REGIONALE DI STATISTICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	PREVENZIONE E TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DA MOLESTIE MORALI E PSICOLOGICHE NEI LUOGHI DI LAVORO	258.000,00	258.000,00	258.000,00
TOTALE		12.553.000,00	24.053.000,00	24.053.000,00

Tab. C - FONDO SPECIALE PER LE SPESE D'INVESTIMENTO

(art. 20, L.R. 29/11/2001, 39)

(UPB U0186)

<i>(euro)</i>				
N.	OGGETTO PARTITE DI FONDO SPECIALE	2002	2003	2004
1	INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SICUREZZA	4.520.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00
2	COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PER LA PROMOZIONE REGIONALE	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3	INTERVENTI SULLE AREE NATURALI PROTETTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	INTERVENTI IN MATERIA DI AREE VERDI, PARCHI E AREE GIOCO	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5	INTERVENTI DI COSTRUZIONE DI PLESSI NEI COMUNI DI PICCOLA DIMENSIONE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6	INTERVENTI PER LA CULTURA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7	INTERVENTI PER IL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
8	INTERVENTI PER L'ASSOCIAZIONISMO AGRICOLO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9	INTERVENTI DI RIPRISTINO ENERGETICO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10	INTERVENTI A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
11	INTERVENTI PER IL TURISMO	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00
TOTALE		19.770.000,00	35.970.000,00	35.970.000,00

Dati informativi concernenti la legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 9 novembre 2001, n. 41/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 novembre 2001, dove ha acquisito il n. 214 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a commissione consiliare in data 13 novembre 2001;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 14 dicembre 2001.
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Alberto Tesserin, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 dicembre 2001, n.13187.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", in corrispondenza dell'approvazione della legge annuale di bilancio, è adottato un provvedimento legislativo di contenuto generale, che per l'esercizio 2002 è denominato "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002".

Il disegno di legge si riferisce storicamente al rifinanziamento di leggi settoriali di spesa nei diversi settori di intervento e all'introduzione di modifiche alla legislazione vigente, autorizzando, in termini sostanziali, le occorrenti iscrizioni in bilancio.

Come previsto dalla nuova normativa di principio statale, nell'ambito della riforma dell'ordinamento contabile regionale, si prevede l'adozione di una legge finanziaria che contenga inoltre il quadro di riferimento finanziario per il periodo corrispondente al bilancio pluriennale, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo

della fiscalità regionale.

La legge finanziaria, inoltre, stabilisce di norma il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi regionali e quelle che comportano un impatto finanziario sulla legislazione vigente, nonché gli importi dei fondi speciali.

Peraltro, la riforma della legge di contabilità regionale ha accolto, in tema di legge finanziaria, la potestà di stabilire norme che comportino aumenti di spesa il cui contenuto sia finalizzato ad interventi di tipo strutturale e di rilancio dell'economia.

In particolare in attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 76/2000 il presente disegno di legge si attiene esclusivamente a disposizioni legislative concernenti diretti impatti finanziari, rinviando a provvedimenti collegati azioni di riordino legislativo di tipo ordinamentale e procedurale nei diversi comparti di intervento regionale.

Il disegno di legge finanziaria per il 2002 si compone di 25 articoli, oltre alla dichiarazione d'urgenza.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale 2 marzo 1972, n. 8 è il seguente:

"Art. 2

1. Il servizio di Tesoreria è affidato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, ad una o più banche opportunamente associate aventi, nel complesso, un ammontare di mezzi amministrati non inferiore a 30.000 miliardi di lire e un patrimonio di almeno 5.000 miliardi di lire."

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è il seguente:

"Art. 2 - Legge finanziaria.

1. La Regione approva ogni anno la legge finanziaria, contestualmente alla legge di bilancio.

2. La legge finanziaria contiene norme volte alla realizzazione di effetti finanziari a valere sul periodo di riferimento del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale.

3. La legge finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale e, in particolare, stabilisce:

a) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nonché le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

b) le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi previsti a favore della Regione con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui si riferisce;

c) il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;

d) la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi di intervento delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente a valere sul bilancio pluriennale;

e) gli importi dei fondi speciali.

4. La legge finanziaria può, altresì, stabilire norme il cui contenuto sia finalizzato direttamente ad azioni in campo economico e sociale o a carattere infrastrutturale.

5. In apposite tabelle allegate alla legge finanziaria, i fondi speciali sono articolati in singole partite che indicano sia l'oggetto dell'iniziativa legislativa, sia le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e al riscontro della copertura finanziaria pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte d'investimento.

6. La Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente."

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è il seguente:

"Art. 20 - Fondi speciali.

1. Il fondo speciale per le spese correnti, il fondo speciale per le spese d'investimento e gli eventuali altri fondi speciali iscritti nel bilancio di previsione annuale sono utilizzati per far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio e che sono approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.

2. Per le leggi regionali di cui al comma 1 che entrano in vigore successivamente al termine dell'esercizio restano ferme l'assegnazione dei fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti e l'iscrizione delle conseguenti spese nel bilancio dell'esercizio successivo.

3. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro il termine dell'esercizio a cui si riferiscono, o non utilizzabili ai sensi del comma 2, costituiscono economie di spesa."

Note all'articolo 6

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è il seguente:

"Art. 11 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede con le risorse trasferite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 59/1997, ai sensi di quanto stabilito negli articoli 3, comma 3, e 7 del decreto legislativo n. 112/1998.

2. La Giunta regionale, con le disponibilità determinate ai sensi del comma 1, provvede all'esercizio delle funzioni richiedenti l'unitario esercizio a livello regionale avvalendosi contestualmente del personale statale trasferito e delle risorse strumentali, immobili e mobili, attribuite secondo modalità e termini definiti di concerto con le amministrazioni dello Stato interessate.

3. L'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali ai sensi della presente legge è assicurato anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali loro attribuite direttamente dallo Stato in attuazione degli accordi tra Governo e Regioni in materia.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e la competente commissione consiliare, determina le attribuzioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali relativamente alle funzioni proprie della Regione, attribuite o delegate agli enti locali con la presente legge.

5. Ove successivamente all'entrata in vigore della presente legge si proceda a conferire, in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, agli enti locali ulteriori funzioni e compiti amministrativi, con le relative leggi di conferimento sono contestualmente individuate e trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie a garantirne l'esercizio previa concertazione con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

6. I beni immobili e i diritti reali parziali sugli stessi, nonché i beni mobili e strumentali, necessari per l'esercizio delle nuove funzioni conferite agli enti locali sono trasferiti secondo modalità e termini definiti di concerto con gli enti destinatari.

7. Al bilancio regionale sono allegati:

a) un prospetto riassuntivo riguardante le risorse finanziarie conferite agli enti locali e trattenute dalla Regione in base ai DPCM definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) un prospetto riassuntivo riguardante le risorse finanziarie conferite agli enti locali in base alle funzioni proprie attribuite e delegate dalla Regione agli enti locali.

8. Per le funzioni proprie della Regione, conferite agli enti locali ai sensi della presente legge e comportanti l'esercizio delle stesse già nel corso del 2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 2001 le conseguenti variazioni.

9. Per le funzioni proprie della Regione, conferite agli enti locali ai sensi della presente legge e comportanti l'esercizio delle stesse a partire dal 2002, si provvede alla definizione delle occorrenti risorse finanziarie nella legge di approvazione del bilancio 2002 ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335", e successive modificazioni.

10. La quantificazione delle risorse finanziarie di cui ai commi 8 e 9, non potrà essere inferiore alla media della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio precedente."

- Il testo dell'art. 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è il seguente:

"Art. 83 - Canoni.

1. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i canoni dovuti per l'utilizzazione dei beni del demanio idrico, tenendo conto della qualità e della quantità delle acque utilizzate e degli usi cui sono destinate.

2. I canoni di cui al comma 1 sono introitati dalla Regione che li destina al finanziamento di interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico ed idrogeologico.

3. Una quota non inferiore al dieci per cento della somma introitata ai sensi del comma 2, viene attribuita alle province, con provvedimento della Giunta regionale, per interventi su centri abitati interessati a fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 "Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati".

4. La Giunta regionale, sentite le province, definisce entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo, l'entità dei canoni e le modalità di applicazione relative alle concessioni di cui al comma 1; in mancanza di diversa determinazione da parte della Giunta regionale in via provvisoria per l'anno 2001 continuano ad applicarsi i canoni già in vigore per l'anno 2000."

Note all'articolo 10

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 è il seguente:

"Art. 9 - Partecipazioni societarie.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per il tramite della "Veneto Sviluppo S.p.A.", operazioni di ricapitalizzazione delle società:

- a) "Metropolitana del Veneto s.r.l." per lire 218 milioni;
- b) "Idrovie S.p.A." fino all'importo di lire 3.200 milioni;
- c) "Mercato Agroalimentare" di Verona fino all'importo di lire 1.500 milioni (capitolo n. 20004)."

Note all'articolo 12

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 è il seguente:

"Art. 9 - (Piano ambientale)

Per ciascuno dei parchi e delle riserve costituiti nei modi di cui all'art. 7, è formato un piano ambientale al duplice scopo di assicurarne la necessaria tutela e valorizzazione e di sostenere lo sviluppo economico e sociale della zona.

Il piano, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge e nella legge istitutiva, determina:

- a) l'articolazione della zona in aree diverse, secondo la classificazione prevista dall'art. 11 e seguenti;
- b) gli interventi conservativi, riqualificativi, di recupero e di miglioramento da operarsi a cura dell'ente gestore;
- c) le aree che, dovendo accogliere attrezzature o infrastrutture per una utilizzazione collettiva dei beni, devono essere espropriate, e i relativi termini temporali;
- d) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel parco o nella riserva, nonchè la regolamentazione delle attività consentite, con particolare riguardo a quelle edilizie, alle opere di urbanizzazione, all'impianto delle restanti infrastrutture e attrezzature alla circolazione e navigazione a motore;

e) i tempi e le modalità di cessazione delle attività antropiche incompatibili con la destinazione della zona a parco o a riserva;

f) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il parco o la riserva e le norme principali per la loro regolazione;

g) le attività produttive silvo-pastorali e agricole compatibili.

Il piano ambientale è costituito da:

1) una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi e dei criteri da adottare nell'attuazione del piano;

2) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a 1:10.000 atte a determinare la suddivisione della zona in aree distinte, nonchè l'assetto urbanistico, agricolo, forestale della zona;

3) le norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni di cui alla lettera d), nonchè la regolamentazione delle attività consentite e l'utilizzazione sociale dei beni ambientali;

4) un programma finanziario di massima. Alla formazione del piano ambientale provvede l'ente gestore del parco o della riserva, entro 18 mesi dalla sua costituzione se si tratta di consorzi istituiti ai sensi degli articoli 7 e 8, ovvero, se si tratta di un comune o di una comunità montana, dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva."

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 è il seguente:

"Art. 18 - Contributi per la redazione di strumenti urbanistici.

1. I comuni il cui territorio rientri negli ambiti individuati dai piani di area approvati dal Consiglio regionale secondo quanto previsto dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), possono richiedere alla Regione un contributo per la redazione di strumenti urbanistici, o di varianti ai medesimi, previsti dall'articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche, secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 6 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 e 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 .

2. I contributi sono erogati per il 50 per cento al momento della concessione e per il rimanente 50 per cento successivamente alla trasmissione degli strumenti urbanistici per l'approvazione (Cap. 43030)."

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 21/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Costituzione delle basi informative territoriali elementari.

1. I comuni provvedono alla realizzazione di una base dati contenente le informazioni associate al proprio strumento urbanistico generale aggiornato ai sensi del comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come sostituito dall'articolo 1.

2. A tal fine la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva le specifiche tecniche per la costituzione della base dati prevista al comma 1.

3. I comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti possono chiedere un contributo per la realizzazione della base dati di cui al comma 1 e connesse spese per consulenze tecniche, secondo i termini e le

modalità individuate dalla Giunta regionale; la Giunta regionale, con proprio atto, provvede ad aggiornare annualmente i criteri per l'assegnazione dei contributi.

4. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, quantificati in lire un miliardo per l'esercizio 1998, si fa fronte in termini di competenza e di cassa mediante prelevamento dal fondo globale, capitolo n. 80210, partita n. 1.

5. Nello stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 43032, denominato "Contributi ai comuni per la costituzione di basi informative territoriali elementari", con lo stanziamento di un miliardo per competenza e per cassa relativamente all'anno 1998."

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 è il seguente:

"Art. 3 - (Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia per il disinquinamento).

1. Per la tutela ambientale e il disinquinamento della laguna di Venezia, la Giunta regionale adotta un piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, riferito all'ambito territoriale di cui all'articolo 2 della presente legge e lo trasmette al Consiglio regionale con il parere dei comuni, delle province, dei consorzi di acquedotto e fognatura, dei consorzi di bonifica, delle unità locali socio sanitarie territorialmente interessati, del Magistrato alle acque e del Comitato tecnico permanente per l'ambiente lagunare istituito dal Comitato di indirizzo e controllo di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 nonché della Commissione tecnica regionale sezione ambiente.

I soggetti consultati sono tenuti a esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del piano adottato dalla Giunta regionale. Il piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia è approvato dal Consiglio regionale e costituisce strumento programmatico di settore nell'ambito della programmazione generale di cui all'articolo 1 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

2. Il piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia fissa gli obiettivi, determina gli interventi e le conseguenti opere, i criteri di pianificazione, di progettazione e gestione dell'azione di disinquinamento e risanamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante, previa individuazione di parametri di qualità ambientale, relativi ad acqua, aria e suolo.

In particolare il piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia:

- rappresenta la situazione esistente;

- definisce gli obiettivi di qualità e i metodi di determinazione e aggiornamento dei vari interventi, ivi compresi i criteri tecnici generali per i singoli progetti, avendo riguardo a tutte le cause di inquinamento, alla loro prevenzione e riduzione nonché alla evo-

luzione dei processi produttivi, ivi compresi quelli agricoli;

- determina la sistematica e i modelli per la gestione delle singole componenti ambientali sia per la parte tecnica, sia per la parte costi/efficacia che per l'ottimizzazione gestionale;

- definisce il sistema di monitoraggio e controllo dei parametri fisico-chimici e delle tendenze di evoluzione.

3. Il piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia ha l'efficacia propria di un piano di area del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) rispetto agli altri strumenti di pianificazione comunali e regionali.

4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, primo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, il piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia integra il piano di area della laguna e dell'area Veneziana sotto il profilo del disinquinamento relativamente ai territori dei Comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave, Camponogara, Dolo, Mirano, Spinea, Salzano, Martellago, Marcon e Mogliano Veneto."

Note all'articolo 15

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 è il seguente:

"Art. 15 - (Contributi ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici).

I comuni che hanno deliberato la predisposizione del Piano Regolatore Generale, o la revisione di quelli esistenti ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, possono richiedere entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo al Presidente della Giunta regionale sulle spese di redazione del piano a norma dell'art. 102 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio". Le relative domande devono essere corredate dalla deliberazione di incarico professionale ai progettisti e da un preventivo delle spese necessarie. La Giunta regionale entro i successivi tre mesi approva un programma di riparto del fondo; i contributi sono erogati per il 50 per cento immediatamente, e per il rimanente 50 per cento all'atto della presentazione degli strumenti urbanistici per l'approvazione entro due anni dalla data di comunicazione dell'attribuzione del contributo a pena di decadenza dei contributi stessi con l'obbligo della loro restituzione. Per gli oneri di cui al presente punto è autorizzata una spesa di lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985 (cap. 43012).

Per le finalità previste dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 "Norme per la conservazione ed il ripristino dei centri storici del Veneto" è disposta una autorizzazione di spesa di lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1985, i contributi verranno ripartiti ed erogati ai comuni con le modalità previste dall'art. 12 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 48 (cap. 43010)."

- I testi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 sono i seguenti:

"Art. 6 - (Contributi ai comuni per la redazione di strumenti urba-

nistici generali)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni che hanno deliberato la predisposizione del piano regolatore generale in sostituzione del programma di fabbricazione o della variante di adeguamento del piano regolatore generale vigente, ai sensi dell'articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 o degli strumenti urbanistici indicati nell'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, possono richiedere al presidente della Giunta regionale un contributo sulle spese di redazione di tali strumenti urbanistici, elaborati con grafia e simbologia regionale unificata a norma dell'articolo 104 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

Le domande dovranno essere corredate da:

- a) deliberazione del consiglio comunale, o della giunta municipale unitamente alla ratifica del consiglio comunale, che conferisce l'incarico professionale ai progettisti;
- b) preventivo analitico delle spese occorrenti per la redazione dello strumento urbanistico;
- c) relazione illustrativa delle indagini e delle operazioni da compiere e delle relative modalità con riferimento anche alle caratteristiche geomorfologiche e insediative del territorio comunale e ai parametri socio - economici;
- d) copia del bilancio annuale di previsione approvato.

Le domande inviate oltre il termine di cui al primo comma, oppure incomplete della documentazione di cui al comma precedente, saranno considerate inammissibili.

Non saranno inoltre prese in considerazione le domande dei comuni che abbiano già beneficiato dei contributi disposti dall'articolo 15 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30.

La Giunta regionale approva il piano di riparto dei fondi appositamente stanziati. I contributi saranno erogati per il 50% al momento della concessione e per il rimanente 50% successivamente alla trasmissione degli strumenti urbanistici per l'approvazione, che dovrà avvenire entro due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, a pena di decadenza, con l'obbligo della restituzione della parte erogata.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno finanziario 1986 una spesa complessiva di L. 11.000.000.000, di cui lire 3.000.000.000 per contributi inerenti la predisposizione di piani regolatori generali e di varianti allo stesso, ai sensi dell'articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 (capitolo 43012), e L. 8.000.000.000 per contributi relativi alla redazione di strumenti urbanistici di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 (capitolo 43014)."

"Art. 7 - (Contributi ai comuni per la redazione di strumenti urbanistici afferenti ai centri storici)

I comuni che non già abbiano beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 e dell'articolo 12 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 48, possono richiedere al Presidente della Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo sulle spese di redazione di varianti al piano regolatore generale o di piani particolareggiati, afferenti esclusivamente a centri storici inclusi sull'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge

regionale 31 maggio 1980, n. 80, ed elaborati con grafia e simbologia regionale unificata a norma dell'articolo 104 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

Le domande dovranno essere corredate da:

- a) deliberazione del consiglio comunale, o della giunta municipale unitamente alla ratifica del consiglio comunale, che conferisce l'incarico professionale ai progettisti;
- b) preventivo analitico delle spese occorrenti per la redazione dello strumento urbanistico;
- c) relazione illustrativa contenente la descrizione degli ambiti di intervento e dello stato di degrado, con riferimento alle caratteristiche di interesse storico, monumentale e ambientale dei centri storici e con l'indicazione della popolazione residente, della superficie territoriale e del numero di abitazioni e vani esistenti.

Le domande inviate oltre il termine di cui al primo comma, oppure incomplete della documentazione di cui al comma precedente, saranno considerate inammissibili.

Non saranno prese in considerazione le domande dei comuni che abbiano già adottato gli strumenti urbanistici indicati al primo comma.

I contributi saranno concessi e ripartiti con deliberazione della Giunta regionale ed erogati per il 50% al momento della concessione e per il rimanente 50% successivamente all'adozione e trasmissione degli strumenti urbanistici, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, che dovrà avvenire entro due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, a pena di decadenza, con l'obbligo della restituzione della parte erogata.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno finanziario 1986 una spesa complessiva di L. 3.000.000.000 (capitolo 43010)."

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 è il seguente:

"Art. 5 - (Contributi per la redazione di strumenti urbanistici)

La Giunta regionale è autorizzata a ripartire lo stanziamento iscritto al capitolo 43010 concernente contributi ai Comuni per la redazione degli strumenti urbanistici di cui alle leggi regionali 31 maggio 1980, n. 80 e 27 giugno 1985, n. 61 - articolo 106 - sulla base delle domande presentate nel corso dell'anno 1986 e di quelle che saranno presentate a tutto il 31 marzo 1987 con le modalità stabilite negli articoli 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5. Tali contributi, che potranno riguardare anche strumenti urbanistici già adottati, potranno essere integrativi di assegnazioni già effettuate o costituire nuove assegnazioni.

La Giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare le somme di cui al precedente comma anche per finanziare strumenti urbanistici di carattere generale, come previsto all'articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61."

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 43 è il seguente:

"Art. 8 - (Redazione strumenti urbanistici).

1. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire gli stanziamenti

iscritti ai capitoli 43010, 43012, 43014 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1988, concernenti contributi per la redazione degli strumenti urbanistici di cui alle leggi regionali 31 maggio 1980, n. 80 articolo 3; 27 giugno 1985, n. 61 articolo 106; 5 marzo 1985, n. 24 articolo 11, sulla base delle domande che i comuni interessati possono presentare al Presidente della Giunta regionale, con le modalità e alle condizioni stabilite negli articoli 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Le domande di cui al precedente comma dovranno essere corredate dei documenti previsti negli articoli 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5, con esclusione della copia del bilancio annuale di previsione approvato.

3. Sono automaticamente ammessi al contributo per la redazione di strumenti urbanistici generali, ai sensi dell' articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, relativamente alla parte non finanziata, i comuni beneficiari del solo 50% del contributo spettante ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6.

4. Sono considerate inammissibili le domande dei comuni per la redazione degli strumenti indicati nell' articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, già beneficiari di contributi allo stesso titolo ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5.

5. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale ed erogati per il 50 per cento al momento dell'assegnazione e per il rimanente 50 per cento dopo la trasmissione degli strumenti urbanistici per la approvazione, che dovrà intervenire entro tre anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, a pena di decadenza e con obbligo di restituzione della quota erogata.

6. Per le finalità indicate nel presente articolo gli stanziamenti iscritti ai capitoli di cui al primo comma sono così determinati:

- capitolo 43010 L. 500 milioni
- capitolo 43012 L. 2.500 milioni
- capitolo 43014 L. 3.000 milioni"

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 è il seguente:

"Art. 15 - Redazione di strumenti urbanistici.

1. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono richiedere alla Giunta regionale un contributo sulle spese per la redazione di strumenti urbanistici generali e di strumenti urbanistici afferenti i centri storici presentando apposita domanda, entro il 30 ottobre 1991, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 e all' art. 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6.

2. I contributi sono erogati per il 50 per cento al momento della concessione e per il rimanente 50 per cento successivamente alla trasmissione degli strumenti urbanistici per l'approvazione.

3. La trasmissione degli strumenti medesimi dovrà avvenire, comunque, entro due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, a pena di decadenza con l'obbligo della restituzione della parte erogata (Capp. 43010- 43012)."

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 è il seguente:

"Art. 8 (Redazione di strumenti urbanistici).

1. I Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti possono richiedere alla Giunta regionale un contributo sulle spese per la redazione di strumenti urbanistici previsti dall' art. 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, dall' art. 7 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80, dall' art. 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, presentando apposita domanda, entro il 31 marzo 1992, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 e all' art. 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6.

2. I contributi sono erogati per il 50 per cento al momento della concessione e per il rimanente 50 per cento successivamente alla trasmissione degli strumenti urbanistici per l'approvazione.

3. La trasmissione degli strumenti medesimi dovrà avvenire, comunque, entro due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo a pena di decadenza con l'obbligo della restituzione della parte erogata (cap. 43010)."

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 è il seguente:

"Art. 18 - Contributi per la redazione di strumenti urbanistici.

1. I comuni il cui territorio rientri negli ambiti individuati dai piani di area approvati dal Consiglio regionale secondo quanto previsto dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), possono richiedere alla Regione un contributo per la redazione di strumenti urbanistici, o di varianti ai medesimi, previsti dall' articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche, secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 6 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 e 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6.

2. I contributi sono erogati per il 50 per cento al momento della concessione e per il rimanente 50 per cento successivamente alla trasmissione degli strumenti urbanistici per l'approvazione (Cap. 43030)."

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 è il seguente:

"Art. 10 - Contributi per l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali ai Piani di area regionali.

1. I Comuni, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, il cui territorio rientri nei Piani di area approvati dal Consiglio regionale, possono richiedere alla Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo per la redazione di strumenti urbanistici o di loro varianti, di adeguamento ai piani di area.

2. Le domande devono essere corredate da:

- a) deliberazione comunale che conferisce l'incarico professionale;
- b) preventivo analitico delle spese occorrenti per la redazione dello strumento urbanistico;
- c) relazione illustrativa delle indagini, delle operazioni da compiere con riferimento al Piano di area.

3. I contributi di cui al comma 1 possono riguardare anche strumenti urbanistici già adottati, ma non già finanziati ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 . In tale caso, la domanda di contributo deve essere corredata dalla delibera del Consiglio comunale di adozione della variante di adeguamento al Piano di area.

4. I contributi sono erogati per il cinquanta per cento al momento dell'assegnazione. Il rimanente cinquanta per cento del contributo viene liquidato dopo l'approvazione dello strumento urbanistico o della variante contenente l'adeguamento ai Piani di area. Il Piano Regolatore Generale o la variante di adeguamento devono essere trasmessi in Regione, pena la decadenza del contributo stesso e l'obbligo di restituzione della parte liquidata, entro due anni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo.

5. Per l'esercizio finanziario 1998 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni (capitolo n. 43030)."

Note all'articolo 16

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 39/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 7 - Interventi sulle strade statali.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale:

a) per l'adeguamento della viabilità statale nei settori di intervento indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), h), i), della presente legge, nella misura massima del quaranta per cento della spesa prevista, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531, nei limiti delle risorse destinate;

b) per gli interventi previsti dal Piano Triennale di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30 ;

c) per la redazione, ai sensi dell'articolo 44 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, del Piano di Settore della grande viabilità su gomma e ferro, nonché dei relativi progetti.

1 bis. *(abrogato)*

2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con l'ANAS.

3. Le convenzioni individuano l'elenco degli interventi e ne determinano i tempi, le modalità di realizzazione, la quota di finanziamento a carico dei singoli enti ed ogni altro adempimento connesso.

4. Nella compilazione dell'elenco degli interventi sono privilegiati gli interventi che incidano sulle situazioni di elevata sinistrosità, desunte dai dati ufficiali forniti dalle statistiche compilate dall'ACI e dall'ISTAT."

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 39/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 9 - Interventi sulla mobilità comunale.

1. La Giunta regionale, provvede al finanziamento degli interventi di competenza comunale di cui all'art. 3, nella misura massima dell'80% della spesa prevista, nei limiti delle risorse destinate.

1 bis. Una quota fino al venti per cento delle somme annualmente destinate alla mobilità comunale, è riservata al finanziamento di interventi la cui realizzazione la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, considera urgente ed indifferibile per motivi di sicurezza e/o funzionalità della rete stradale.

2. Al fine di conseguire il finanziamento di tali interventi, i Comuni interessati presentano al Presidente della Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di ammissione al finanziamento adeguatamente motivata in ordine al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e corredata da un quadro organico degli interventi e delle priorità, dalle planimetrie e dal preventivo di spesa.

3. Entro 120 giorni dalla presentazione delle domande di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua gli interventi da realizzare ed entro i successivi 60 giorni il Presidente della Giunta regionale promuove, se necessario, la conclusione di appositi accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulla base di programmi triennali definiti nell'ambito dell'accordo stesso.

4. Gli enti interessati devono presentare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione della conclusione dell'accordo di programma i progetti esecutivi che sono approvati con le modalità di cui all'art. 4.

4 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere contributi per l'acquisizione all'uso pubblico di strade private. A tal fine i comuni montani interessati devono presentare domanda entro il 30 ottobre di ogni anno."

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 52/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - (Comitato permanente d' intesa).

1. E' istituito un Comitato permanente d' intesa fra gli Enti preposti per l'attuazione della normativa in materia, nonché per lo studio e l'elaborazione dei suoi eventuali aggiornamenti.

2. Il comitato è composto dai Presidenti delle rispettive Giunte, o da un Assessore da ciascuno di essi delegato, nonché da tre componenti di ciascuno dei tre Consigli, di cui almeno uno della minoranza, eletti dai Consigli medesimi; esso è convocato due volte all'anno entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre e inoltre ogni qualvolta lo richiedano tre dei componenti.

2 bis. Fino all'istituzione del Comitato permanente d'intesa è autorizzata la concessione di un contributo annuale, a favore della comunità del Garda, per il funzionamento della segreteria dell'Autorità Interregionale del Garda, costituita ai sensi dell'atto istitutivo sottoscritto il 26 marzo 1988 dai Presidenti della Regione Lombardia, della Regione del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento (u.p.b. U0126).

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'art. 3 della legge 8 agosto 1985 n. 443 è il seguente:

"3. Definizione di impresa artigiana.

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana."

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'art. 95 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è il seguente:

"Art. 95 - Funzioni amministrative della Regione.

1. Il Consiglio regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, sulla base delle risorse finanziarie annualmente assegnate alla Regione per gli interventi di gestione, adeguamento e sviluppo della viabilità provvede a:

a) approvare il piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria di cui all'articolo 92, aggiornato in ragione dell'evoluzione degli stati di fabbisogno; tale piano è adottato dalla Giunta regionale d'intesa con le province;

b) determinare, sentite le province, i criteri valevoli per il triennio per il riparto delle risorse da destinare agli enti locali per la gestione della rete viaria di cui all'articolo 93.

c) determinare, in sede di approvazione del primo piano triennale di cui alla lettera a), sentite le province, la rete viaria d'interesse regionale;

d) individuare le concessioni di costruzione e di esercizio e determinare le modalità per la predisposizione dei piani finanziari delle società concessionarie.

1 bis. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui alla lettera a) del comma 1, la Giunta regionale, nel prenderne atto, adotta il piano triennale corredato dalle eventuali proposte delle province e lo trasmette al Consiglio regionale il quale, ai fini dell'approvazione, oltre al parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui al comma 1 acquisisce il parere delle province.

2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, determina, annualmente, le risorse finanziarie da attribuire alle province per la gestione della rete viaria di cui all'articolo 93.

3. La Giunta regionale svolge, inoltre, le funzioni relative:

a) al rilascio delle concessioni di cui all'articolo 53, comma 2;

b) all'erogazione di contributi per l'attuazione del programma urbano dei parcheggi, di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122 recante norme in materia di parcheggi, e all'approvazione di eventuali modifiche al medesimo. Qualora le modifiche comportino la necessità di apportare variazioni agli strumenti urbanistici vigenti, si procede ai sensi della vigente normativa regionale in materia urbanistica.

4. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di competenza territoriale prevalente, promuove gli accordi di programma con le regioni interessate per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere viarie di interesse interregionale."

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 23/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 - Aiuti supplementari regionali.

1. Al fine di dare maggiore incisività ed organicità alle azioni di sviluppo rurale, la Giunta regionale può definire, nell'ambito delle linee direttrici di politica agricola regionale di cui ai Piani di settore agricolo-alimentare e delle disponibilità recate al Fondo di cui all'articolo 1, specifiche azioni supplementari di intervento, finanziate con risorse regionali, sentita la competente commissione consiliare permanente, per le iniziative previste dalle seguenti misure del Piano di sviluppo rurale:

a) Misura 1 - codice UE (a) - Investimenti nelle aziende agricole;

b) Misura 2 - codice UE (b) - Insediamento dei giovani in agricoltura;

c) Misura 6 - codice UE (f) - Agroambiente;

d) Misura 7 - codice UE (g) - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

e) Misura 9 - codice UE (i) - Altre misure forestali;

f) Misura 12 - codice UE (l) - Avviamento di servizi di sostituzione

e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;

g) Misura 16 - codice UE (p) - Diversificazione delle attività legate all'agricoltura

h) Misura 17 - codice UE (q) - Gestione delle risorse idriche in agricoltura

i) Misura 18 - codice UE (r) - Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura.

2. Le azioni supplementari sono realizzate con le stesse modalità, procedure, condizioni e livelli di aiuto stabiliti nelle singole misure ed approvate dalla Commissione Europea."

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 8/1982, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Giunta regionale è autorizzata a realizzare le opere sottoelencate, entro i limiti di spesa indicati per ciascuna di esse, e secondo l'ordine di priorità sottoindicato:

Importo lire

1) a) completamento del tratto veneto dell'idrovia Fissero - Tartaro - Canalbianco Po di Levante 18 miliardi

1) b) Completamento e ammodernamento del canale Po - Brondolo 1,5 miliardi

1) c) porti interni del Po di Levante e dell'area attrezzata Adria - Loreo, di Rovigo e di Legnago 7 miliardi

2) a) completamento della idrovia Padova Venezia 12 miliardi

2) b) porto interno di Padova 1 miliardo

3) ammodernamento del tratto veneto della linea navigabile Litoranea Veneta e relative diramazioni 12,5 miliardi

Si da' atto che alle opere di navigazione interna di cui ai punti 1a) e 2a) viene destinata, in aggiunta ai fondi stanziati con la presente legge, l'assegnazione di lire 16 miliardi disposta dallo Stato ai sensi del DL 7 maggio 1980, n. 152, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 298, di cui alla deliberazione del CIPE assunta nella seduta del 29 aprile- 6 maggio 1981 con la seguente distribuzione:

Importo lire

- completamento del tratto veneto della idrovia Fissero Tartaro Canalbianco Po di Levante 10 miliardi

- completamento dell'idrovia Padova Venezia 6 miliardi

La Giunta regionale è autorizzata ad eseguire interventi ovvero ad erogare contributi ad enti, soggetti o società, sia private che a partecipazione pubblica, per il potenziamento e la realizzazione di approdi e pontili nel lago di Garda. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare contributi agli enti o alle società a partecipazione pubblica interessati alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti di Padova, Rovigo, Venezia e Verona.

La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi per il porto marittimo di Chioggia e per società a partecipazione pubblica per interventi relativi all'ammodernamento delle strutture portuali."

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 è il seguente:

"Art. 3 Beneficiari.

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge:

a) gli enti pubblici;

b) gli enti privati, ivi comprese le imprese;

c) le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale e coloro i quali abbiano in carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'art. 23 della legge 16 marzo 1994 n. 13 è il seguente:

"Art. 23 - Fondo per il finanziamento delle aziende di promozione turistica.

1. Sono istituiti nel bilancio regionale due fondi:

a) fondo per il funzionamento della rete APT-IAT regionali;

b) fondo per concorrere al finanziamento dell'attività di promozione APT.

2. Nel fondo di cui al comma 1, lettera a) confluiscono i proventi da tributi erariali, comprese le somme sostitutive della imposta di soggiorno soppressa con il decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144. L'ammontare dei finanziamenti regionali da destinare alle aziende è determinato, per ogni esercizio, con la legge di bilancio.

3. La ripartizione dei fondi tra le singole aziende è così definita:

a) per il fondo di cui alla lettera a) del comma 1 in relazione ai carichi di lavoro accertati e alla pianta organica, al numero di IAT presenti e ai servizi eventualmente gestiti;

b) per il fondo di cui alla lettera b) del comma 1:

1) per il cinquanta per cento in relazione alle presenze ed agli arrivi registrati nell'area di competenza al 31 dicembre dell'anno precedente;

2) per il restante cinquanta per cento su progetti specifici di promozione e d'immagine inclusi nel piano di attività annuale di promozione acquisita l'intesa con la struttura associata di riferimento territoriale.

4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, eroga un primo acconto dei fondi, nella misura del cinquanta per cento e, successivamente, il saldo con la procedura di cui al comma 3.

5. L'azienda assicura il proprio funzionamento e l'attuazione del programma annuale di attività mediante gli stanziamenti di bilancio e ne risponde nei limiti del proprio patrimonio."

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 16/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 8 - Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

1. È istituito il fondo regionale per l'occupazione dei disabili ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. Il fondo di cui al comma 1 è anche alimentato dalle risorse di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

3. La Giunta regionale istituisce la commissione regionale per la gestione del fondo che dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) l'assessore regionale alle politiche dell'occupazione o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il segretario regionale competente in materia di formazione e lavoro con funzioni di vicepresidente;

c) cinque rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei quali almeno uno espresso dalle organizzazioni regionali della cooperazione, settore sociale, e quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 19, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, così come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5;

d) cinque rappresentanti delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative a livello regionale, dei quali un rappresentante delle associazioni dei disabili psichici e uno delle associazioni per la tutela della salute mentale, espressi secondo specifica procedura definita dalla Giunta regionale.

e) cinque rappresentanti delle province designati dal comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31;

4. I compiti di segreteria della commissione di cui al comma 3 sono svolti dalla direzione regionale competente in materia di lavoro.

5. La Giunta regionale, decorsi sessanta giorni dalla richiesta delle designazioni dei componenti di cui alle lettere c), d), e) del comma 3 o se in possesso di almeno la metà più uno delle medesime designazioni, provvede all'insediamento della commissione."

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'art. 112 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è il seguente:

"Art. 112 - Tutela della salute, servizi sociali e integrazione socio-sanitaria.

1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina la materia relativa alla tutela della salute, ai servizi sociali e all'integrazione socio-sanitaria ivi compresa l'individuazione delle funzioni di competenza regionale e di quelle da ripartire tra gli enti locali, le autonomie funzionali e le unità locali socio sanitarie.

2. Fino all'entrata in vigore della disciplina di cui al comma 1, in attesa del provvedimento di riordino del servizio sanitario regionale in attuazione al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni e di attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di inter-

venti e di servizi sociali", si applica la vigente normativa regionale nelle materie sanitaria, servizi sociali e integrazione socio sanitaria."

Nota all'articolo 34

- Il testo dell'art. 131 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è il seguente:

"Art. 131 - Funzioni delle Province.

1. Le province promuovono, coordinano, incentivano e comunque assicurano, in armonia con la programmazione regionale, nel territorio di loro competenza e in linea con la realizzazione del piano di zona gli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, anche mediante le forme organizzative di cui al decreto legislativo n. 267/2000. Sono compresi in tali interventi i servizi per l'integrazione dei minorati sensoriali nelle scuole di ogni ordine e grado, e comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale.

2. La Regione riconosce e sostiene il Centro audiofonologico di Marocco della Provincia di Venezia quale soggetto qualificato per la formazione del personale, per lo studio e la ricerca della disabilità sensoriale, per i servizi di consulenza, di controllo e di supporto sistematico dell'evoluzione linguistica e cognitiva dei soggetti con handicap sensoriale."

- Il testo dell'art. 130 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 130 - Funzioni dei Comuni.

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 131, in attuazione dell'articolo 131 del decreto legislativo n. 112/1998, nonché del decreto legislativo n. 267/2000, è attribuita ai comuni la generalità delle funzioni e dei compiti relativi all'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali ed in particolare di quelli relativi alle materie indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), e g), comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 112/1998, nonché di quelle previste dall'articolo 6 della legge n.328/2000 ad eccezione delle funzioni attribuite alle ULSS dall'articolo 3 septies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni."

Nota all'articolo 35

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 27/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Promozione e partecipazione della Regione alla realizzazione dell'autodromo.

1. La Giunta regionale promuove, per il tramite della Veneto Sviluppo Spa, la costituzione di una società fra enti pubblici e soggetti privati per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'autodromo regionale, con una quota di partecipazione fino a euro 1.549.370,70.

2. (abrogato)"

Nota all'articolo 36

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 55/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 5 - Disciplina integrativa delle disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .

1. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 non si applicano ai consiglieri regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. Tali consiglieri, qualora abbiano versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni di esercizio del mandato, ma non inferiore a trenta mesi e non siano stati rieletti o cessino dal mandato, hanno la facoltà di continuare il versamento per il tempo necessario a conseguire il diritto all'assegno vitalizio nella misura minima del trenta per cento. I consiglieri decadono da tale facoltà, qualora il versamento non venga effettuato entro dieci giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. In tal caso hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza interessi.

1 bis. I Consiglieri regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 che siano rieletti o che subentrino nel corso di una nuova legislatura, in caso di esercizio parziale del mandato hanno facoltà di integrare il versamento dei contributi delle mensilità mancanti per il completamento del nuovo quinquennio.

2. I consiglieri, di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio."

Nota all'articolo 39

- Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 è il seguente:

"21. Verifica dell'adempimento.

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione."

Note all'articolo 40

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è il seguente:

"Art. 23 - (Funzioni della Regione)

La Regione esercita, nel rispetto dei principi dell'autonomia e del

decentramento, le funzioni di indirizzo, coordinamento, consulenza, assistenza, studio e ricerca tecnico-scientifica, e, in concorso con gli Enti locali territoriali, programmazione dell'organizzazione bibliotecaria regionale.

In particolare la Regione:

a) determina i criteri generali per l'istituzione, l'ordinamento e lo sviluppo delle biblioteche affidate agli Enti locali o di interesse locale;

b) definisce l'ordinamento dei sistemi bibliotecari di cui all' art. 32 della presente legge e ne approva l'istituzione;

c) coordina l'informazione bibliografica, definendo i criteri e le procedure di catalogazione atte a garantire l'interscambio tra i sistemi informativi locali, e assumendo altresì specifiche iniziative di rilievo regionale, particolarmente per quanto concerne il collegamento con i servizi bibliotecari extra regionali;

d) cura, mediante attività e interventi di carattere anche continuativo, la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore;

e) indirizza e promuove la rilevazione, la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e storico - documentario con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio, mediante appositi interventi anche di carattere straordinario;

f) esercita, in materia di tutela, le funzioni delegate a norma dell'art. 9 del DPR 14 gennaio 1972, n. 3;

g) fissa i criteri per l'unificazione dei metodi e delle tecniche biblioteconomiche nonchè per la produzione e la registrazione di manoscritti e documenti a stampa, visivi e auditivi;

h) coordina, attraverso iniziative e interventi specifici, la rilevazione, su scala regionale, dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie degli Enti locali e di interesse locale nonchè alla relativa utenza;

i) favorisce la formazione e l'incremento di una biblioteca regionale specializzata nelle materie di biblioteconomia, bibliologia, bibliografia, nella raccolta di materiale bibliografico e archivistico di rilevante interesse storico-scientifico e in genere nelle materie connesse con l'attività professionale del bibliotecario e dell'archivista;

l) agevola la formazione e l'aggiornamento di un archivio bibliografico regionale, collegato con gli archivi bibliografici nazionali automatizzati in via di formazione, e accessibile a tutte le biblioteche pubbliche del Veneto;

m) facilita la formazione e l'incremento di una microfilmatura regionale;

n) acquisisce importanti raccolte bibliografiche e archivistiche private di rilevante interesse storico-scientifico."

- Il testo dell'art. 143 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è il seguente:

"Art. 143 - Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita direttamente o in concorso con lo Stato e gli enti locali, le funzioni e le competenze in materia di beni e attività culturali di cui al presente capo.

2. La Regione inoltre promuove:

- a) la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale;
 - b) lo sviluppo la diffusione la valorizzazione della cultura incentivando l'attività di soggetti sia pubblici che privati operanti nel territorio, nel rispetto della pluralità e dell'autonomia creativa.
3. In particolare la Regione:
- a) esercita attività di programmazione, vigilanza, indirizzo e coordinamento, sperimentazione;
 - b) esercita le attività volte a conseguire la conservazione, la gestione, la promozione e la valorizzazione dei beni culturali, così come definite dal Capo V del decreto legislativo n. 112/1998;
 - c) concorre con lo Stato all'azione di tutela dei beni culturali ed esercita direttamente la tutela dei beni librari;
 - d) esercita le funzioni tecnico-scientifiche e amministrative inerenti all'azione di programmazione e coordinamento delle attività svolte da soggetti pubblici e privati e promuove lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali;
 - e) attua la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività e dei servizi culturali di rilevanza regionale, anche mediante forme di cooperazione strutturale e funzionale con lo Stato e gli enti locali ed eventualmente con altri soggetti pubblici e privati;
 - f) definisce, in cooperazione con lo Stato e le altre Regioni, le metodologie di catalogazione dei beni culturali;
 - g) realizza direttamente o in collaborazione con gli enti locali il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali per implementare le banche dati regionali in un sistema integrato di reti e sistemi informativi;
 - h) definisce in concorso con lo Stato, le metodologie di conservazione e restauro dei beni culturali e realizza attività di ricerca e documentazione in tale ambito;
 - i) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento relative ai musei, biblioteche e beni culturali di enti locali, di interesse locale, e quelli statali soggetti a trasferimento ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo n. 112/1998 e ne disciplina l'istituzione e il funzionamento;
 - l) acquista beni culturali, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne trasferisca la facoltà alla Regione e ne definisce la gestione d'intesa con gli enti locali;
 - m) provvede alla definizione dei profili professionali, in armonia con gli standard nazionali ed europei, degli operatori di servizi culturali, di musei e di biblioteche di enti locali e di interesse locale, anche con l'emanazione di atti di indirizzo destinati agli enti proprietari o responsabili della gestione di detti istituti;
 - n) programma e attua con il concorso degli enti locali iniziative di formazione e aggiornamento professionale degli operatori culturali, anche in cooperazione con le Università e altre istituzioni deputate alla formazione e all'istruzione;
 - o) realizza la raccolta, l'organizzazione, l'elaborazione e la comunicazione di dati sui beni e attività culturali, anche con l'utilizzo di reti telematiche e di sistemi informativi e statistici, eventualmente in raccordo con altre pubbliche Amministrazioni.

p) promuove le attività culturali, realizzando iniziative concernenti ai sensi del decreto legislativo n.112/1998:

- 1) gli interventi di sostegno alle attività culturali;
- 2) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali;
- 3) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali in diverse aree;
- 4) l'integrazione delle attività culturali con l'istruzione scolastica e professionale;
- 5) lo sviluppo di nuove espressioni culturali ed artistiche.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad emanare i provvedimenti necessari per l'insediamento e il funzionamento della commissione prevista dagli articoli 154 e 155 del decreto legislativo n. 112/1998.

5. Il Consiglio regionale approva il programma regionale di cui all'articolo 155 del decreto legislativo n. 112/1998."

Note all'articolo 42

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 è il seguente:

"Art. 2 Aree di intervento.

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni a essa attribuite dall'art. 56 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, interviene, in particolare, a favore di iniziative volte a:

- a) promuovere attività sportive e ricreative motorie finalizzate alla socializzazione ed alla promozione del benessere psicofisico;
- b) promuovere l'attività motoria e sportivoricreativa dei soggetti portatori di handicap, anche concorrendo nelle spese per le necessarie attrezzature sportive;
- c) promuovere l'attività motoria e sportivo ricreativa degli anziani;
- d) promuovere l'organizzazione di manifestazioni sportive e concorrere al sostegno di quelle di natura promozionale, agonistica e spettacolare;
- e) promuovere la qualificazione e l'aggiornamento tecnico degli operatori sportivi, avvalendosi anche degli istituti superiori di educazione fisica, della Scuola dello sport del Coni e delle università;
- f) favorire la preparazione di atleti nelle apposite scuole approvate dal Ministero della Pubblica Istruzione, anche mediante la partecipazione a enti, società, consorzi, e unioni di comuni;
- g) effettuare studi e ricerche, convegni e seminari, in materia di sport, divulgandone cultura e valori;
- h) concorrere alla realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi e ricreativi, compresa l'impiantistica sportiva scolastica;
- i) concorrere alla realizzazione di aree attrezzate con percorsi pedonali, podistici, ciclabili, a cavallo, velici, acquatici e sciistici;
- l) promuovere e favorire rapporti di collaborazione tra enti gestori di impianti sportivi ed enti locali, federazioni sportive, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e associazioni sportive, al fine del migliore utilizzo degli impianti stessi;

m) concorrere alla ristrutturazione ed alla sistemazione di immobili di proprietà di enti locali da destinare a sedi dell'associazionismo sportivo e del tempo libero, con le procedure e le modalità di intervento stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento;

n) promuovere e sostenere, in concorso con l'istituzione scolastica, l'organizzazione di corsi di aggiornamento sulle problematiche dell'attività sportiva e motoria per educatori degli asili nido, insegnanti di scuola materna, elementare e secondaria;

o) promuovere la pratica sportiva del personale militare e favorire l'utilizzo dell'impiantistica sportiva militare anche mediante apposite convenzioni;

p) favorire la partecipazione ai giochi della gioventù e studenteschi e a quelli organizzati dalla comunità di lavoro Alpe Adria.

1 bis. La struttura regionale competente è inoltre autorizzata ad acquistare coppe, medaglie e altri oggetti di limitato valore, da consegnare ad atleti o ad organismi pubblici e privati, che si sono distinti particolarmente nello svolgimento o promozione di attività sportive, ricreative o umanitarie."

4. Strutture di riferimento

- 1, 4, 5 Direzione bilancio e controllo di gestione
- 2, 3, 37, 38 Direzione ragioneria e tributi
- 6 (comma 1), 45 (comma 2) Direzione enti locali, deleghe istituzionali e controllo atti
- 6 (comma 2) Direzione difesa del suolo
- 7, 24 Direzione politiche agricole strutturali
- 8, 9, 10, 11 Segreteria generale della programmazione
- 12, 13, 14, 15 Direzione urbanistica
- 16, 22 Direzione infrastrutture di trasporto
- 17, 25 Direzione mobilità
- 18, 28 Direzione lavoro
- 19 (comma 1) Direzione programmazione
- 19 (comma 2) Direzione foreste
- 20 Direzione relazioni internazionali
- 21 Direzione artigianato
- 23 Direzione risorse socio-sanitarie
- 26, 46 Direzione lavori pubblici
- 27 Direzione turismo
- 29, 32 Direzione programmazione socio-sanitaria
- 30 Direzione politiche agricole di mercato
- 31, 34 Direzione servizi sociali
- 33 Direzione formazione
- 35, 42 U.C. sport e tempo libero
- 36 Direzione amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale
- 39 Direzione prevenzione

40, 41 Direzione cultura

43 U.P. Genio civile di Verona

44 Segreteria regionale affari generali

45 (comma 1) Direzione istruzione

47 U.C. politiche faunistico-venatorie e della pesca

(I numeri che precedono la denominazione delle strutture si riferiscono agli articoli della legge, n.d.r.).

PARTE SECONDA

**CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE
E DELIBERAZIONI***Sezione Prima***ATTI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE****CIRCOLARI****Programmi e progetti
(comunitari, nazionali e regionali)**

CIRCOLARE 31 dicembre 2001, n. 25.

(Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 21 dicembre 2001, n. 3673)

Reg. CE n. 1103/97 e successive disposizioni integrative e correttive in materia di introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e regionale. Disposizioni di attuazione in materia di lavori pubblici.

(Indirizzata ai Comuni; alle Comunità Montane; ai Consorzi di Bonifica; alle Aziende Speciali; alle Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere; alle ATER; alle Province; agli Ordini Professionali degli Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Edili; all' ANCE - Veneto; agli Uffici del Genio Civile Regionale - Loro Sedi)

Con l'entrata in vigore del Regolamento CE n.1103/97 e dei conseguenti provvedimenti di legge di cui all'oggetto in vista dell'approssimarsi del 1 gennaio 2002, data fissata per il passaggio definitivo all'euro, si introduce la necessità di chiarire i principi fondamentali previsti dalla legislazione europea per la contrattualistica in tema di lavori pubblici.

PRINCIPI GENERALI

A partire dal 1° gennaio 2002 tutte le operazioni contabili e fiscali con la Pubblica Amministrazione, le transazioni, i pagamenti e i documenti da e verso i pubblici uffici saranno espressi solo in euro.

In virtù del principio di continuità dei contratti, i contratti in essere tra la Pubblica Amministrazione e le parti, qualora non fossero già sottoscritti in euro, verranno automaticamente rideterminati in euro il 1° gennaio 2002, senza alcuna variazione o modifica delle condizioni stipulate.

In particolare per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1999 o nel periodo transitorio (dal 1/1/99 al

31/12/01) e che si concludono dopo il 31 dicembre 2001: i riferimenti alla lira si intendono come riferimenti all'euro per le liquidazioni di spesa effettuate a partire dal 1° gennaio 2002.

La conversione delle soglie e delle tariffe pubbliche potrà avvenire secondo due diverse modalità:

1. le soglie e le tariffe pubbliche espresse in lire potranno essere automaticamente ridenominate in euro al 1° gennaio 2002 mediante l'applicazione delle regole generali, comunitarie e nazionali, di arrotondamento ottenuto dal risultato matematico derivante dalla conversione al tasso ufficiale (unità divisionale minima dell'euro è pari a due decimali).

2. quando un importo in lire non costituisce autonomo importo da pagare o contabilizzare (nozione di calcolo intermedio) si richiameranno le regole di conversione previste nell'art. 3 del D.Lgs. 213 del 1998. Poiché la necessità di precisione è tanto maggiore quanto più basso è l'importo in lire da convertire, la norma impone, sempre in mancanza di un diverso accordo, l'uso di un numero di decimali di euro decrescente al crescere dell'importo in lire da cui si parte. I casi previsti sono cinque:

a. cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;

b. quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;

c. tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;

d. due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire, salvo quanto previsto dall'art. 4.4 del Reg. CE n. 1103/97;

Tale importo sarà possibile trattarlo anche elettronicamente con un numero di cifre decimali a piacere tenendo presente che il numero di cifre decimali non può comunque essere inferiore a quello minimo richiesto dalla lettera a) alla lettera d).

**APPLICAZIONE NELLA CONTABILIZZAZIONE DI
OPERE PUBBLICHE**

Le fattispecie che possono presentarsi nella contabilizzazione delle opere pubbliche, con riferimento al problema della conversione in euro, sono le seguenti:

1. Contratti con indicati gli importi in lire sottoscritti prima del 1/1/1999 la cui conclusione, con riferimento ai lavori, prevista dopo il 31/12/01;

2. Contratti con indicati gli importi in lire sottoscritti nel periodo transitorio (dal 1/1/99 al 31/12/01) la cui conclusione, con riferimento ai lavori, prevista dopo il 31/12/01;

3. Contratti con indicati gli importi in lire sottoscritti nel periodo transitorio e già convertiti in euro la cui conclusione, con riferimento ai lavori, prevista dopo il 31/12/01;

4. Contratti con indicati gli importi in euro sottoscritti nel periodo transitorio la cui conclusione, con riferimento ai lavori, prevista dopo il 31/12/01.

I casi indicati nei punti 3 e 4 non pongono particolari problematiche in relazione all'argomento trattato.

Per quanto attiene ai punti 1 e 2 invece e del caso verificarne le modalità di applicazione nei documenti contabili tipici delle opere pubbliche.

Gli atti contabili e progettuali oggetto di aggiornamento saranno i seguenti :

- A. l'elenco dei prezzi;
il computo estimativo.
- B. il Registro di Contabilità;
il Sommario del Registro di Contabilità;

Per i documenti di cui al punto A. potrebbe non sussistere il problema perché, secondo la normativa in vigore, potrebbero già essere espressi in euro; in particolare per i contratti sottoscritti nel periodo transitorio per i quali era già previsto un doppio listino prezzi in lire e in euro.

Per tali documenti i prezzi verranno aggiornati d'ufficio in euro dalla Direzione Lavori in base ai parametri citati nella premessa e conseguentemente applicati in euro nel Registro di Contabilità e nel Sommario del Registro di Contabilità.

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto B entro il 31/12/01 dovrà essere definito e registrato l'ammontare complessivo in lire delle opere realizzate e, d'ufficio, da parte della Direzione Lavori, convertito in euro.

Non è necessario nè dovuto se non da contratto, far coincidere l'operazione citata ad uno Stato di Avanzamento Lavori. Resta inteso che per gli Stati di Avanzamento lavori presentati entro il 31/12/01 contabilizzati in lire e pagabili a partire dal 1° gennaio 2002 verranno pagati in euro seguendo le regole di conversione sopra richiamate senza alcuna variazione della documentazione prescritta.

Va da sè che tutti i documenti aventi contenuto economico, quali gli stati di avanzamento lavori, il conto finale, il collaudo tecnico amministrativo, nonché tutti i documenti tenuti dalla Direzione Lavori (giornale lavori, ordini di servizio e quant'altro) o gli atti concordati con l'impresa (atti contrattuali aggiuntivi, verbali di concordamento nuovi prezzi, atti di sottoscrizione e altro), che saranno redatti a partire dal 1° gennaio 2002 dovranno essere espressi esclusivamente in euro.

Tutti gli altri documenti progettuali e contrattuali non interessati dalla conversione contabile rimarranno tali senza alcuna necessità di aggiornamento.

IL PRESIDENTE

On. Dott. Giancarlo Galan

DECRETI**Ambiente e beni ambientali**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2001, n. 2546.

D.P.G.R. n. 1470 del 13.07.2001. Conferimento frazione umida proveniente dal Bacino di utenza VI 2 presso l'impianto di trattamento R.S.U. di Spresiano (TV). Modifiche e integrazioni.

Il Presidente

(omissis)

decreta

1. Ferme restando le altre disposizioni contenute nel DPGR n. 1470 del 13.07.2001, l'art. 1 è così modificato:

di autorizzare il Consorzio Smaltimento Rifiuti - Autorità di Bacino VI 2 a conferire fino al 31.12.2001, presso gli impianti Contarina SpA di Spresiano (TV), un quantitativo di 3.500 t di frazione umida di sottovaglio, derivante dalla separazione meccanica dei rifiuti urbani provenienti dall'impianto di Schio e prodotti nei Bacini VI 2 e VI 4.

2. Il presente provvedimento va comunicato al Comune di Spresiano, alla Ditta Contarina SpA, alle Province di Vicenza e Treviso, agli Enti di Bacino VI 2, VI 4 e TV 2, all'ARPA di Treviso, e va pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Galan

Designazioni, elezioni e nomine

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2001, n. 2523.

Ente parco dei Colli Euganei. Nomina dei nuovi componenti del Consiglio dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei in rappresentanza dei Comuni di Montegrotto Terme e Rovolon (PD).

Il Presidente

(omissis)

decreta

1. Di nominare quali nuovi componenti del Consiglio dell'Ente parco dei Colli Euganei, in rappresentanza del Comune di Montegrotto Terme (PD) i sottoelencati consiglieri:

Sig. Luca Claudio per la maggioranza;

Sig. Arcangelo Asquino per la maggioranza;

Sig. Antonio Voltolina per la minoranza.

2. Di nominare quali nuovi componenti del Consiglio dell'Ente parco dei Colli Euganei, in rappresentanza del Comune di Rovolon (PD) i sottoelencati consiglieri:

Sig. Francesco Baldan per la maggioranza;

Sig. Luciano Baccarin per la maggioranza;

Sig. Claudio Specian per la minoranza.

3. Di trasmettere copia del presente decreto all'Ente parco dei Colli Euganei, per gli adempimenti di competenza.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 2663.

L.R. 13 aprile 2001, n. 11 art. 113. Nomina dei componenti la Conferenza permanente per la Programmazione sanitaria e socio - sanitaria designati dall'ANCI Veneto, dall'URPV e dall'UNCCEM.

Il Presidente

(omissis)

decreta

di nominare componenti della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio - sanitaria:

- Facincani Maurizio Rappresentante dell'ANCI Veneto
- Bottacin Diego Rappresentante dell'ANCI Veneto
- Menara Dario Rappresentante dell'ANCI Veneto
- Compostella Fernando Antonio Rappresentante dell'URPV
- Bulf Bruno Rappresentante dell'UNCCEM

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 2667.

Comune di Villorba (TV). Istanza di concessione edilizia. Nomina di Commissione ad acta.

Il Presidente

(omissis)

decreta

1. l'arch. Giovanni Battista Pisani, in servizio presso la Direzione Regionale Urbanistica e Beni Ambientali, è nominato Commissario ad acta presso il Comune di Villorba (TV) per l'emanazione del provvedimento conclusivo e di ogni altro atto inerente e conseguente la domanda di concessione edilizia presentata dalla Società Beatrice S.r.l. con sede in Treviso per la nuova costruzione di n. 10

edifici residenziali protocollati in data 01.06.2001 (dal n. 14366 al 14375);

2. di fissare, con onere a carico del Comune di Villorba (TV), in complessive lire 1.500.000.= (pari a euro 774,69), oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio, il compenso spettante al suddetto Commissario.

Il presente decreto sarà notificato agli interessati e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione a norma dell'art. 1, comma 1, lett. d), della L.R. 8 maggio 1989, 14 e successive modificazioni e integrazioni.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2001, n. 2700.

L.R. 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche. Commissione Tecnica Regionale - Assemblea Generale del 20.12.2001. Nomina dell'Assessore delegato a presiedere.

Il Presidente

(omissis)

decreta

1 - che l'Assessore alle Politiche per il Territorio, è delegato a presiedere l'Assemblea Generale della Commissione Tecnica Regionale convocata per il 20.12.2001 ore 9.30.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2001, n. 2703.

Leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798, 8 novembre 1991, n. 360 e successive modificazioni e L. 206 del 31 maggio 1995. Nomina Presidente delegato.

Il Presidente

(omissis)

decreta

l'arch. Paolo Lombroso, Segretario Regionale al Territorio, è incaricato, in caso di assenza o impedimento del Presidente, a presiedere la Commissione per la Salvaguardia di Venezia, con delega presidenziale da perfezionare di volta, in caso di assenza o impedimento del Presidente;

il Segretario Regionale all'Ambiente e Lavori Pubblici, è incaricato, in caso di assenza o impedimento del Segretario al Territorio, a presiedere la Commissione per la Salvaguardia di Venezia, con delega presidenziale da perfezionare di volta in volta;

il Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità, è incaricato, in caso di assenza dei predetti Segretari, a

presiedere la Commissione per la Salvaguardia di Venezia, con delega presidenziale da perfezionare di volta in volta.

Galan

Enti regionali o a partecipazioni regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2001, n. 2540.

Art. 25 comma 3 lett. c della L.R. 18/10/1996 n. 32 - Assegnazione e trasferimento all'ARPAV del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e dotazioni finanziarie della Provincia di Verona e del Comune di Verona.

Il Presidente

(omissis)

decreta

Articolo 1 - di assegnare all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto il personale della Provincia di Verona come individuato dalla documentazione citata in premessa, agli atti dell'Agenzia medesima;

Articolo 2 - di trasferire all'ARPAV i beni immobili e i beni mobili registrati, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e le dotazioni finanziarie della Provincia di Verona, così come individuati nella Convenzione stipulata in data 20/1/1999, agli atti dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale;

Articolo 3 - di trasferire all'ARPAV le attrezzature e le dotazioni finanziarie del comune di Verona, così come individuati nel verbale 21/12/1999 e relativi allegati, agli atti dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale;

Articolo 4 - di disporre che il Direttore Generale dell'ARPAV provveda a tutti i successivi adempimenti di attuazione del presente atto, compresa la trascrizione e la notifica all'Ente interessato.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2001, n. 2541.

Art. 25 comma 3 lett. c della L.R. 18/10/1996 n. 32 - Assegnazione e trasferimento all'ARPAV del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e dotazioni finanziarie della Provincia di Venezia.

Il Presidente

(omissis)

decreta

Articolo 1 - di assegnare all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto il personale della Provincia di Venezia come individuato dalla documentazione citata in premessa, agli atti dell'Agenzia medesima;

Articolo 2 - di trasferire all'ARPAV i beni immobili e i beni mobili registrati, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e le dotazioni finanziarie della Provincia di Verona, così come individuati nella Convenzione stipulata in data 25/5/1999, agli atti dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale;

Articolo 3 - di disporre che il Direttore Generale dell'ARPAV provveda a tutti i successivi adempimenti di attuazione del presente atto, compresa la trascrizione e la notifica all'Ente interessato.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2001, n. 2542.

Art. 25, comma 3 lett. c della L.R. 18/10/1996 n. 32 - Assegnazione e trasferimento all'ARPAV del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e dotazioni finanziarie della Provincia di Treviso.

Il Presidente

(omissis)

decreta

Articolo 1- di assegnare all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto il personale della Provincia di Treviso come individuato dalla documentazione citata in premessa, agli atti dell'Agenzia medesima;

Articolo 2 - di trasferire all'ARPAV i beni immobili e i beni mobili registrati, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e le dotazioni finanziarie della Provincia di Treviso, così come individuati nella Convenzione stipulata in data 10/11/1999, agli atti dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale;

Articolo 3 - di disporre che il Direttore Generale dell'ARPAV provveda a tutti i successivi adempimenti di attuazione del presente atto, compresa la trascrizione e la notifica all'Ente interessato.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2001, n. 2543.

Art. 25, comma 3 lett. c della L.R. 18/10/1996, n. 32 - Assegnazione e trasferimento all'ARPAV del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e dotazioni

finanziarie della Provincia di Rovigo.

Il Presidente

(omissis)

decreta

Articolo 1 - di assegnare all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto il personale della Provincia di Rovigo come individuato dalla documentazione citata in premessa, agli atti dell'Agenzia medesima;

Articolo 2 - di trasferire all'ARPAV i beni immobili e i beni mobili registrati, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e le dotazioni finanziarie della Provincia di Rovigo, così come individuati nella Convenzione stipulata in data 2/11/1999, agli atti dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale;

Articolo 3 - di disporre che il Direttore Generale dell'ARPAV provveda a tutti i successivi adempimenti di attuazione del presente atto, compresa la trascrizione e la notifica all'Ente interessato.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2001, n. 2544.

Art. 25, comma 3 lett. c della L.R. 18/10/1996 n. 32 - Assegnazione e trasferimento all'ARPAV del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e dotazioni finanziarie della Provincia di Padova.

Il Presidente

(omissis)

decreta

Articolo 1 - di assegnare all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto il personale della Provincia di Padova come individuato dalla documentazione citata in premessa, agli atti dell'Agenzia medesima;

Articolo 2 - di trasferire all'ARPAV i beni immobili e i beni mobili registrati, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e le dotazioni finanziarie della Provincia di Verona, così come individuati nell'Atto di Ricognizione prot. 34443 del 9/6/1999 e successive modifiche ed integrazioni, agli atti dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale;

Articolo 3 - di disporre che il Direttore Generale dell'ARPAV provveda a tutti i successivi adempimenti di attuazione del presente atto, compresa la trascrizione e la notifica all'Ente interessato.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2001, n. 2545.

Art. 25, comma 3 lett. c della L.R. 18/10/1996 n. 32 - Assegnazione e trasferimento all'ARPAV del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e dotazioni finanziarie della Provincia di Belluno.

Il Presidente

(omissis)

decreta

Articolo 1 - di assegnare all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto il personale della Provincia di Belluno come individuato dalla documentazione citata in premessa, agli atti dell'Agenzia medesima;

Articolo 2 - di trasferire all'ARPAV i beni immobili e i beni mobili registrati, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e le dotazioni finanziarie della Provincia di Verona, così come individuati nella Convenzione stipulata in data 2/3/1999, agli atti dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale;

Articolo 3 - di disporre che il Direttore Generale dell'ARPAV provveda a tutti i successivi adempimenti di attuazione del presente atto, compresa la trascrizione e la notifica all'Ente interessato.

Galan

Opere e lavori pubblici

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2001, n. 2532.

Autorizzazione definitiva R.D. 11.12.1933, n. 1775, L.R. 06.09.1991, n. 24 L.R. 30.06.1993, n. 27 e L.R. 31.10.1994, n. 63. E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Direzione Triveneto - Venezia Autorizzazione definitiva alla linea elettrica a 132 kV S.E. Sandrigo - C.P. Carmignano nei Comuni di Sandrigo, Bressanvido, Pozzoleone (in provincia di Vicenza) e Carmignano di Brenta (in provincia di Padova). - Prat. 09.07.1990.

Il Presidente

(omissis)

decreta

1. E' autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 (punto 1, lett. C) della L.R. 24/1991, ora per allora, la ditta E.N.E.L. S.p.A. - Divisione e Distribuzione - Direzione Triveneto alla costruzione ed all'esercizio della linea elettrica a 132 KV S.E. - Sandrigo - C.P. Carmignano nei Comuni di Sandrigo, Bressanvido, Pozzoleone (Prov. di Vicenza) e Carmignano

di Brenta (Prov. di Padova), con il nulla osta per quanto concerne il vincolo di protezione delle bellezze naturali di cui al parere della Commissione Tecnica Regionale - sezione Urbanistica, n. 298 in data 10.10.2001, reso ai sensi dell'art. 3 comma 6 lett. c) della L.R. 24/1991 che qui si intende integralmente riportato.

2. Sono confermati, per le motivazioni espresse in premessa, tutti gli atti inerenti alla linea elettrica oggetto della presente autorizzazione, posti in essere in data anteriore al presente decreto.

3. Di prendere atto che tutte le opere e gli impianti relativi alla linea elettrica in argomento, sono già realizzate e di confermare la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 342/1965.

4. Ai sensi dell'art. 12, punto 2, della L.R. 24/1991 la linea elettrica in argomento è inamovibile.

5. Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato alla istanza sopra indicata e, in conformità a quanto previsto dalla Legge 339/1986 e dall'art. 3.1.03 del D.M. 21.03.1988 n. 449, del D.M. 05.08.1998 e del D.P.C.M. 23.04.1992 e dovranno essere collaudate secondo le procedure espone dall'art. 14 della L.R. 24/1991.

6. L'autorizzazione s'intende accordata fatti salvi i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica alla data del 14.05.1996 nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del R.D. 1775/1933 e dell'art. 8 della L.R. 24/1991.

In conseguenza il richiedente viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione o dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando l'Amministrazione Regionale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

7. L'E.N.E.L. S.p.A. istante è esonerato dal prestare deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione, giusta art. 6 della L.R. 24/1991.

8. Di dare comunicazione al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del presente provvedimento ai sensi ex Legge 431/1985 oggi D.Lgs 490/1999.

9. Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a carico dell'E.N.E.L. S.p.A..

Galan

Patti territoriali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2001, n. 2525.

Comune di Cerea: per la realizzazione del progetto presentato dalla Ditta privata SAVEPLAC inserita nel Patto Territoriale del Basso Veronese e del Colognese. Approvazione accordo di programma.

Il Presidente della Giunta regionale

VISTO il Piano Regolatore Generale del Comune di Cerea (VR) approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 1628 del 13.05.1998;

Premesso:

- che il Comune di Cerea con delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 28.12.1998 ha recepito il protocollo di intesa per la realizzazione del Patto Territoriale del "Basso Veronese e del Colognese";

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 28.09.1999 è stata approvata la realizzazione di un centro servizi per il distretto del mobile, inserito nel Patto Territoriale del Basso Veronese e Colognese, centro da realizzare mediante approvazione di un accordo di programma in variante al Piano Regolatore Generale;

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 08.02.2001, il Comune ha adottato la variante al Piano Regolatore Generale e approvato la proposta di Accordo di Programma in conformità ai contenuti del Patto Territoriale;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Sez. Urbanistica n. 294 espresso in data 11.07.2001 dal quale emerge che l'intervento di ampliamento della zona produttiva è conforme a quanto definito con il Patto Territoriale del Basso Veronese;

VISTO l'Accordo di Programma tra Regione Veneto, il Comune di Cerea (VR) e l'Amministrazione Provinciale di Verona sottoscritto il 31.07.2001;

PRESO ATTO CHE con deliberazione n. 52 del 24.08.2001 il Consiglio Comunale di Cerea (VR) ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma che comporta variante urbanistica ai sensi e nei termini previsti dall'art. 34 del D.Lg 267/00 ed è stato pubblicato secondo le modalità previste;

VISTO l'art. 6 L.R. 23/99;

VISTO l'art. 34, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 30 dello Statuto (L. n. 340/71);

VISTO l'art. 1 della L.R. n. 14/89;

decreta

1. E' approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lg 267/00 l'Accordo di Programma intervenuto in data 31.07.2001 tra la Regione del Veneto il Comune di Cerea

(VR) e l'Amministrazione Provinciale di Verona per la realizzazione del progetto presentato dalla Ditta privata SAVEPLAC inserita nel Patto Territoriale del Basso Veronese e del Colognese.

2. E' approvata la conseguente variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Cerea (VR) in conformità agli elaborati elencati nella deliberazione di Consiglio n. 52 del 24.08.2001.

Galan

Turismo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2001, n. 2524.

Legge 30.12.1989, n. 424. Liquidazione 5 pagamento - Saldo Contributo. Azienda di promozione turistica di Chioggia - Struttura polifunzionale. Pos.: n. 3/VE/P.

Il Presidente

(omissis)

decreta

1) Di liquidare all'Azienda di promozione turistica di Chioggia, per la realizzazione della struttura polifunzionale, secondo quanto indicato in premessa, la somma di L. 213.576.557.= quale 5^ rata finale a saldo del contributo complessivo accordato con decreti n. 2081 del 28.09.90 e n. 2835 del 27.12.91.

2) Di dare atto che la relativa spesa è già stata impegnata parte per L. 1.944.366.491.= al cap. 31071 con DPGR n. 2792 del 17.12.91 e parte per L. 191.398.066.= al cap. 31069 con DPGR n. 2835 del 27.12.91, del bilancio di previsione per l'esercizio 1991.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2001, n. 2529.

Ricorso la Presidente della Giunta Regionale della Sig.ra Laura Braga, legale rappresentante della G.G.I. - Gestione Garda Incoming S.r.l. di Bardolino, contro la determinazione del Dirigente dei Servizi Turistico - Ricreativi dell'Amministrazione Provinciale di Verona prot. n. 3059 in data 5 giugno 2001 - Beatrix Residence & Golf di Bardolino (VR).

Il Presidente

(omissis)

decreta

1. Di respingere il ricorso della Sig.ra Laura Braga, legale rappresentante della G.G.I. Gestione Garda Incoming S.r.l. di Bardolino (VR) contro la determinazione del Dirigente dei Servizi Turistico Ricreativi dell'Amministrazione Provinciale di Verona n. 3059 in data 5 giugno 2001, in quanto nei termini previsti non ha dotato le unità abitative della struttura ricettiva denominata "Beatrix Residence & Golf" di Bardolino (VR) al requisito obbligatorio della lavatrice previsto dalla tabella C punto 3.03.14 della deliberazione della Giunta Regionale n. 4696 del 28 dicembre 1999

2. Di notificare il presente provvedimento alla Soc. G.G.I. - Gest Garda Incoming S.r.l., all'Amministrazione Provinciale di Verona e al Comune di Bardolino.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2001, n. 2530.

Ricorso la Presidente della Giunta Regionale della Sig.ra Laura Braga, legale rappresentante della G.G.I. - Gestione Garda Incoming S.r.l. di Bardolino, contro la determinazione del Dirigente dei Servizi Turistico - Ricreativi dell'Amministrazione Provinciale di Verona prot. n. 3261 in data 18 giugno 2001 - Residence Bran & Denise di Costermano.

Il Presidente

(omissis)

decreta

1. Di respingere il ricorso della Sig.ra Laura Braga, legale rappresentante della G.G.I. Gestione Garda Incoming S.r.l. di Bardolino (VR) contro la determinazione del Dirigente dei Servizi Turistico Ricreativi dell'Amministrazione Provinciale di Verona n. 3261 in data 18 giugno 2001, in quanto nei termini previsti non ha dotato le unità abitative della struttura ricettiva denominata "Residence Bran & Denise" di Costermano (VR) al requisito obbligatorio della lavatrice previsto dalla tabella C punto 3.03.14 della deliberazione della Giunta Regionale n. 4696 del 28 dicembre 1999

2. Di notificare il presente provvedimento alla Soc. G.G.I. - Gest Garda Incoming S.r.l., all'Amministrazione Provinciale di Verona e al Comune di Costermano (VR).

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2001, n. 2533.

Legge 30.12.1989 n. 424 Delta 80 S.r.l. Residence Marina Nuova di Donada (Pos. n. 2/RO/A/92) Revoca del contributo concesso con D.P.G.R. n. 1800 del 07.08.1992.

Il Presidente

(omissis)

decreta

1. di revocare per i motivi indicati in premessa il contributo previsto dalla Legge 30.12.1989 n. 424 a favore della Ditta Delta 80 S.r.l. in località Porto Levante di Donada in Comune di Porto Viro (RO), concesso per l'esecuzione del progetto approvato con D.P.G.R. n. 1800 del 07.08.1992;

2. di rinviare l'accertamento dell'importo del contributo revocato con il presente atto ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale da emanarsi ai fini della riduzione dell'impegno complessivo assunto per il riparto in oggetto della legge n. 424/89;

3. di notificare il presente Decreto alla Ditta interessata e al Comune di Porto Viro (RO);

Contro il presente Decreto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2001, n. 2534.

Legge 30.12.1989 n. 424 Albarella S.p.A. Centro Sportivo in Rosolina (Pos. n. 3/RO/A/92) Revoca del contributo concesso con D.P.G.R. n. 1789 del 07.08.1992.

Il Presidente

(omissis)

decreta

1. di revocare per i motivi indicati in premessa il contributo previsto dalla Legge 30.12.1989 n. 424 a favore della Ditta Albarella S.p.A. in Comune di Rosolina (RO), concesso per l'esecuzione del progetto approvato con D.P.G.R. n. 1789 del 07.08.1992;

2. di rinviare l'accertamento dell'importo del contributo revocato con il presente atto ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale da emanarsi ai fini della riduzione dell'impegno complessivo assunto per il riparto in oggetto della legge n. 424/89;

3. di notificare il presente Decreto alla Ditta interessata e al Comune di Rosolina (RO);

Contro il presente Decreto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2001, n. 2535.

Legge 30.12.1989 n. 424 Eredi Bellan Guerrino Ristorante al Faro di Ariano Polesine (Pos. n. 1/RO/B/92) Revoca del contributo concesso con D.P.G.R. n. 1800 del 07.08.1992.

Il Presidente

(omissis)

decreta

1. di revocare per i motivi indicati in premessa il contributo previsto dalla Legge 30.12.1989 n. 424 a favore della Ditta Eredi Bellan Guerrino in Comune di Ariano Polesine (RO), concesso per l'esecuzione del progetto approvato con D.P.G.R. n. 1788 del 07.08.1992;

2. di rinviare l'accertamento dell'importo del contributo revocato con il presente atto ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale da emanarsi ai fini della riduzione dell'impegno complessivo assunto per il riparto in oggetto della legge n. 424/89;

3. di notificare il presente Decreto alla Ditta interessata e al Comune di Ariano Polesine (RO);

Contro il presente Decreto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2001, n. 2536.

Legge 30.12.1989 n. 424 Capital Immobiliare S.p.A. (ex Capital Alessandra S.p.A.) Villaggio Tizè di Rosolina (Pos. 2/RO/C/92) Revoca del contributo concesso con D.P.G.R. n. 1803 del 07.08.1992.

Il Presidente

(omissis)

decreta

1. di revocare per i motivi indicati in premessa il contributo previsto dalla Legge 30.12.1989 n. 424 a favore della Ditta Capital Immobiliare S.p.A. (ex Capital Alessandra S.p.A.) in Comune di Rosolina (RO), concesso per l'esecuzione del progetto approvato con D.P.G.R. n. 1803 del 07.08.1992;

2. di rinviare l'accertamento dell'importo del contributo revocato con il presente atto ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale da emanarsi ai fini della riduzione dell'impegno complessivo assunto per il riparto in oggetto della legge n. 424/89;

3. di notificare il presente Decreto alla Ditta interessata e al Comune di Rosolina (RO);

Contro il presente Decreto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2001, n. 2537.

Legge 30.12.1989 n. 424 Donà Antonio Bagni Dal Moro di Rosolina (Pos. n. 5/RO/A/92) Revoca del contributo concesso con D.P.G.R. n. 1799 del 07.08.1992.

Il Presidente

(omissis)

decreta

1. di revocare per i motivi indicati in premessa il contributo previsto dalla Legge 30.12.1989 n. 424 a favore della Ditta Donà Antonio in Comune di Rosolina (RO), concesso per l'esecuzione del progetto approvato con D.P.G.R. n. 1799 del 07.08.1992;

2. di rinviare l'accertamento dell'importo del contributo revocato con il presente atto ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale da emanarsi ai fini della riduzione dell'impegno complessivo assunto per il riparto in oggetto della legge n. 424/89;

3. di notificare il presente Decreto alla Ditta interessata e al Comune di Rosolina (RO); Contro il presente Decreto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2001, n. 2538.

Legge 30.12.1989 n. 424 S.C.A.I. S.r.l. Hotel Capo Nord nell'isola di Albarella a Rosolina (RO) (Pos. n. 2/RO/A) Revoca del contributo concesso con D.P.G.R. n. 2027 del 28.09.1990.

Il Presidente

(omissis)

decreta

1. di revocare per i motivi indicati in premessa il contributo previsto dalla Legge 30.12.1989 n. 424 a favore della Ditta S.C.A.I. S.r.l. in Comune di Rosolina (RO),

concesso per l'esecuzione del progetto approvato con D.P.G.R. n. 2027 del 28.09.1990;

2. di rinviare l'accertamento dell'importo del contributo revocato con il presente atto ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale da emanarsi ai fini della riduzione dell'impegno complessivo assunto per il riparto in oggetto della legge n. 424/89;

3. di notificare il presente Decreto alla Ditta interessata e al Comune di Rosolina (RO);

Contro il presente Decreto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Galan

Urbanistica

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2001, n. 2531.

Comune di Badia Calavena (VR) e di Tregnago (VR): Approvazione accordo di programma per la realizzazione di un ponte di attraversamento del torrente Illasi e viabilità di collegamento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 109/94.

Il Presidente della Giunta regionale

VISTO il Piano Regolatore Generale del Comune di Badia Calavena (VR) approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 3903 del 02.07.1992 e successivamente modificato;

PREMESSO: che il Comune di Badia Calavena (VR) con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 02.05.2001 ha approvato la proposta di accordo di programma per la realizzazione di un ponte di attraversamento del torrente Illasi e della relativa viabilità di collegamento, ricadente nel territorio dei Comuni di Badia Calavena e Tregnago;

RILEVATO: che il progetto consente di dotare di un adeguato collegamento con la Strada Provinciale n. 10 della Val d'Illasi le zone produttive del Comune di Badia Calavena, evitando che il traffico dei mezzi pesanti attraversi le zone residenziali;

RILEVATO inoltre che la procedura seguita nell'approvazione del progetto è quello prevista dall'art. 7 della L. n. 109/94 che consente di ricorrere all'accordo di programma;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Sez. Urbanistica espresso nella seduta del 13.6.2001 con argomento iscritto all'ordine del giorno n. 247 con il quale si esprime parere favorevole alla variante conseguente all'approvazione del progetto;

VISTO che l'Accordo di Programma tra Regione Veneto, il Comune di Badia Calavena (VR) per la realizzazione di un ponte di attraversamento del torrente Illasi è stato sottoscritto in data 15 giugno 2001, anche dal Comune di Tregnago;

PRESO ATTO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16.06.2001 il Comune di Badia Calavena (VR) ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma e che con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 03.08.2001 anche il Comune di Tregnago ha ratificato il suddetto accordo;

VISTO l'art. 7 della L. n. 109/94;

VISTO l'art. 34, D.Lg. n. 267 del 18.08.2000.

VISTO l'art. 30 dello Statuto (L. n. 340/71);

VISTO l'art. 1 della L.R. n. 14/89;

decreta

1. E' approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. n. 109/94 e dell'art. 34 del D.Lg. n. 267 del 18.08.2000 l'Accordo di Programma intervenuto in data 15 giugno 2001 tra la Regione del Veneto, il Comune di Badia Calavena (VR) e il Comune di Tregnago (VR) per la realizzazione di un ponte di attraversamento del torrente Illasi;

2. E' approvata la conseguente variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Badia Calavena (VR) e del Comune di Tregnago (VR) in conformità agli elaborati elencati nel parere della Commissione Tecnica Regionale n. 247 del 13.06.2001 richiamato nell'accordo di programma ratificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16.06.2001 del Comune di Badia Calavena.

Galan

ORDINANZE

Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 2664.

Applicazione della normativa comunitaria in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca. Periodo 95/96. Ditta: Caseificio Tra Produttori Ca' degli Oppi e Terre Limitrofe "Caseificio Paradiso" S.c.a.r.l. - Via S. Francesco, 33 - 37051 - Bovolone (VR) - P.I.V.A. n. 00696890236. Reg. CEE n. 3950/92 n. 536/93, Legge n. 468/92 e D.P.R. n. 569/93. Archiviazione atti.

Il Presidente

(omissis)

ordina

l'archiviazione del Verbale di accertamento e contestazione di violazioni amministrative in materia di prelievo, supplementare sul latte di vacca (Reg. CEE n. 3950/92 n. 536/93, Legge n. 468/92 e D.P.R. n. 569/93) n. 4/1998 dell'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura di Verona, redatto in data 15.01.1998 e notificato in data 29.01.1998, con il quale veniva contestata alla Ditta Caseificio Ca' degli Oppi e Terre Limitrofe "Caseificio Paradiso" S.c.a.r.l. - P.IVA 00596890236, la violazione dell'art. 5 comma 4 della legge 468/92, e quella dell'art. 14 - par. 1 e 2, comma 2, del Reg. CEE n. 1546/88 e successive modifiche ed integrazioni, per le motivazioni esposte in premessa;

ordina

altresì, alla Direzione per le Politiche Agricole di Mercato, di notificare il presente provvedimento alla Ditta: Caseificio Ca' degli Oppi e Terre Limitrofe "Caseificio Paradiso" S.c.a.r.l. - Sede Legale Via San Francesco, 33 Villafontana - 37051 Bovolone (VR) ed all'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura di Verona, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e farla osservare.

Galan

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17dicembre 2001, n. 2665.

Applicazione della normativa comunitaria in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca. Periodo 96/97. Ditta: Latteria Sociale Pedemontana del Grappa S.c.a.r.l. - Via Valcavasia, n. 36/38/40 - 31034 Cavaso del Tomba (TV) - P.IVA n. 002606540262. Reg. CEE n. 3950/92 n. 536/93, Legge n. 468/92 e D.P.R. n. 569/93. Archiviazione atti.

Il Presidente

(omissis)

ordina

l'archiviazione del Verbale di accertamento e contestazione di violazioni amministrative in materia di prelievo, supplementare sul latte di vacca (Reg. CEE n. 3950/92 n. 536/93, Legge n. 468/92 e D.P.R. n. 569/93) n. 16/04/TV dell'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura di Treviso, redatto in data 02.03.1998 e notificato in pari data, con il quale veniva contestata alla Ditta Latteria Sociale Pedemontana del Grappa S.c.a.r.l. - Via Valcavasia, n. 36/38/40 - 31034 Cavaso del Tomba (TV) - P.IVA n. 002606540262 la violazione dell'art. 5 comma 4 della legge 468/92, per le motivazioni esposte in premessa;

ordina

altresì, alla Direzione per le Politiche Agricole di Mercato, di notificare il presente provvedimento alla Ditta: Latteria Sociale Pedemontana del Grappa S.c.a.r.l. - Via Valcavasia, n. 36/38/40 - 31034 Cavaso del Tomba (TV) - P.IVA n. 002606540262 ed all'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura di Treviso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e farla osservare.

Galan

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17dicembre 2001, n. 2666.

Applicazione della normativa comunitaria in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca. Periodo 95/96. Ditta: Caseificio F.lli Bergamini S.p.A. - Via Molinello, 76 - 31030 - Borso del Grappa (TV) - P.IVA n. 002202230264. CEE n. 3950/92 n. 536/93, Legge n. 468/92 e D.P.R. n. 569/93. Archiviazione atti.

Il Presidente

(omissis)

ordina

l'archiviazione del Verbale di accertamento e contestazione di violazioni amministrative in materia di prelievo, supplementare sul latte di vacca (Reg. CEE n. 3950/92 n. 536/93, Legge n. 468/92 e D.P.R. n. 569/93) n. 17/04/TV dall'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura di Treviso, redatto in data 27.02.1998 e notificato in pari data, con il quale veniva contestata alla Ditta Caseificio F.lli Bergamini S.p.A. - Via Molinello, 76 - 31030 - Borso del Grappa (TV) - P.IVA n. 002202230264, la violazione dell'art. 5 comma 4 della legge 468/92, per le motivazioni esposte in premessa;

ordina

altresì, alla Direzione per le Politiche Agricole di Mercato, di notificare il presente provvedimento alla Ditta: Caseificio F.lli Bergamini S.p.A. - Via Molinello, 76 - 31030 - Borso del Grappa (TV) - P.IVA n. 002202230264 ed all'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura di Treviso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e farla osservare.

Galan

Protezione civile e calamità naturali

(omissis)

ordina

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19dicembre 2001, n. 2701.

Ordinanza 2884/1998 - Attuazione - Codice intervento 2884/VEN/051A - Ministero LL.PP. - Magistrato alle Acque - Nucleo Operativo di Padova - "Lavori di straordinaria manutenzione urgenti per la realizzazione della paratoia n. 2 del Sostegno Scaricatore di Voltabarozzo, in Comune di Padova". Importo L. 390.000.000# (Euro 201.418,19). Modifica ordinanza del Commissario Delegato n. 1304 del 11.07.2000 e liquidazione lire 323.400.000# (Euro 167.022,16).

Il Presidente

(omissis)

ordina

1. Il credito a favore dell'Impresa Mattioli S.p.A. ammonta a lire 362.400.000#, pari a Euro 187.163,98#, a seguito di emissione del certificato di pagamento n. 1, a firma del Direttore dei Lavori - Ing. Ernesto Luca Iovino.

2. A parziale modifica di quanto disposto all'articolo 14 e 15 dell'ordinanza del Commissario Delegato n. 1304, del 11 Luglio 2000, la liquidazione per l'importo di lire 39.000.000#, pari a Euro 20.141,82#, è da effettuarsi in favore dell'impresa Mattioli S.p.A., con sede a Padova, in via Crimea n. 94 - P.IVA 01269440283.

3. Di imputare, pertanto, la residua somma di lire 323.400.000#, pari a Euro 167.022,16#, alla contabilità Speciale cod. C.S. 2877/PR. Veneto Com. Del. Ord. 2884/98 intestata al Presidente della Regione del Veneto, in qualità di commissario Delegato, e accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia, così come previsto dall'articolo 6 dell'Ordinanza n. 2884/98 del 30.11.1998 del Ministero dell'Interno.

3. Di liquidare all'Impresa Mattioli S.p.A., con sede a Padova, in via Crimea n. 94 - P.IVA 01269440283 - la somma di lire 323.400.000#, pari a Euro 167.022,16# a saldo del credito maturato dall'impresa medesima fino alla data del 20 luglio 2001.

Galan

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19dicembre 2001, n. 2702.

Ordinanza 2884/1998 - Attuazione - Codice intervento 2884/VEN/0053 - Genio Civile di Rovigo - "Lavori di difesa dell'arginatura sinistra del Po di Levante in località Pozzatini del Comune di Rosolina (Ro)". Importo L. 400.000.000# pari a Euro 206.582,76#. Conclusione lavori. @Centrato = Il Presidente

- i lavori relativi all'intervento in oggetto sono da considerarsi conclusi, giusto Decreto n. 120 del 25.10.01 del Genio Civile di Treviso, con il seguente definitivo quadro economico:

A) Lavori	L. 319.730.692
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
B1) I.V.A. 20%	L. 63.946.138
B2) Oneri ex art. 18 L. 109/94	L. 4.824.330
	<hr/>
Totale somme in amministrazione	L. 68.770.468
	<hr/> <hr/>
Totale	L. 388.501.160

Pari Euro 200.644,10

- gli oneri di cui al punto B2) del precedente allinea, saranno assegnati ai beneficiari con separato provvedimento.

Galan

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE

Designazioni, elezioni e nomine

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE 19 dicembre 2001, n. 2678.

Valutazione delle proposte formative relative alla realizzazione del corso di formazione per Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili di cui all'art. 10 del D.L.vo n. 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni. Nomina della Commissione giudicatrice.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) Di nominare la Commissione giudicatrice per la finalità specificata nella premessa, individuando i componenti nelle persone dei signori:

* Dr. Alfio Sabbadini - Presidente - Responsabile Uff. Formaz. Direz. Risorse Umane

* Geom. Luciano Gavin - Componente - Funzionario regionale Genio Civile di Padova

* Dr. Andrea Cacco - Componente - Dipendente regionale Ufficio Formazione

* Rag. Alessandra Barazzi - Segretaria - Dipendente regionale Ufficio Formazione

2) Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

3) Di provvedere all'esecuzione del presente decreto dandone formale comunicazione agli interessati.

Ferraro

**DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
AFFARI GENERALI**

Appalti

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI 6 dicembre 2001, n. 2504.

Acquisto equipaggiamento di servizio.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di approvare il Verbale di Gara e lo Schema esplicativo del Preventivo - Offerta allegati al presente atto, e di aggiudicare la fornitura per l'importo di L. 17.125.000.= I.V.A. inclusa pari a Euro 8844,32.= alla Ditta Sport Market S.a.s - 31041 Cornuda (TV);

2. di impegnare la spesa di L. 17.125.000.= I.V.A. inclusa pari a Euro 8844,32.= sul cap. n. 5090 del Bilancio di previsione l'anno 2001 che presenta sufficiente disponibilità;

3. il pagamento verrà effettuato su presentazione di regolare fattura a fornitura eseguita ed accertata.

Rui

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI 7 dicembre 2001, n. 2516.

Decreto n. 957 del 15/05/001 "Fornitura di gonfaloncini raffiguranti mediante stampa l'emblema della Regione Veneto da destinare al Servizio Cerimoniale e Relazione Esterne". Modifica del beneficiario ed integrazione di spesa.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di revocare, per le motivazioni espresse in premessa,

l'affidamento della fornitura di cui al decreto 957/2001 alla ditta Dueffe Sport di Tencarola-PD per un importo di lire 7.050.000 iva compresa, e contestualmente di assegnare alla ditta Canepa & Campi srl di Arenzano GE la fornitura in parola per un importo complessivo di lire 9.900.000 euro 5.112,92 iva compresa;

2) di imputare la spesa suddetta nel seguente modo: quanto a lire 7.050.000 euro 3.641,02 sul capitolo 3490 del bilancio 2001 come già impegnato con decreto n. 957 del 15/5/2001, quanto a lire 2.850.000 euro 1.471,90 sul capitolo 3490 del bilancio 2001 con relativo nuovo impegno;

3) di impegnare, pertanto, con il presente atto, la spesa di lire 2.850.000 euro 1.471,90 sul capitolo 3490 del bilancio 2001;

4) di provvedere al pagamento della spesa di lire 9.900.000 euro 5.112,92 su presentazione di fattura previo controllo di regolare avvenuta fornitura.

ALLEGATO (omissis)

Rui

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI 7 dicembre 2001, n. 2518.

Fornitura di apparecchiature telefax e fotocopiatori da scrivania contro cessione, in parziale permuta, di analoghi prodotti usati, di proprietà regionale.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di approvare l'aggiudicazione della fornitura di n. 25 apparecchiature telefax e n. 5 fotocopiatori da scrivania contro cessione in parziale permuta di analoghe macchine usate di proprietà regionale, all'impresa Asigroup s.p.a. di Quarto d'Altino (Ve) la quale ha complessivamente presentato il minor importo a conguaglio, giusta il verbale in data 06/11/2001 che, allegato al presente provvedimento sotto al lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2) di stabilire che il relativo contratto venga stipulato per mezzo di lettera commerciale ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 - lettera d - della L.r. 04/02/1980, n. 6.

3) di impegnare la spesa complessiva di lire 27.615.000= (pari a 14.261,96), Iva ed ogni altro onere incluso, al capitolo 5110 del bilancio di previsione per l'esercizio 2001, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

4) di procedere alla liquidazione della spesa di cui al precedente punto 3) su presentazione di fattura e ad avvenuta inventariazione delle nuove apparecchiature.

ALLEGATO (omissis)

Rui

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI 7 dicembre 2001, n. 2519.

Manutenzione, assistenza tecnica ed assicurativa ai condizionatori in dotazione ai vari uffici della Giunta Regionale. Aggiudicazione Lavori.

Il Dirigente
(omissis)
decreta

1. Di approvare il verbale di gara esperita in data 26.10.2001, allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e relativo all'appalto dei lavori di "manutenzione, assistenza tecnica ed assicurativa ai condizionatori in dotazione ai vari uffici della Giunta Regionale;

2. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui sopra, alla Ditta VIS S.r.l. di Rovigo, per l'importo netto di L. 28.049.150.= pari a Euro 14.486,18 IVA esclusa, che ha offerto il maggior ribasso del 15% sui prezzi unitari di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto;

3. Di approvare il nuovo quadro economico di spesa venutosi a determinare dopo l'esperimento della più volte citata gara e così riassunto:

- Lavori in appalto	L. 28.049.150	Euro 14.486,18
- I.V.A: 20%	L. 5.609.830	Euro 2.897,24
- Imprevisti	L. 1.341.020	Euro 692,58
	-----	-----
Totale	L. 35.000.000	Euro 18.076,00
	=====	=====

4. Di impegnare la spesa di L. 35.000.000.= pari a Euro 18.076,00 (L. 28.049.150.= pari a Euro 14.486,18 + IVA 20% L. 5.609.830.= pari a Euro 2.897,24 + Imprevisti L. 1.341.020.= pari a Euro 692,58) al capitolo 5102 "Spese per manutenzione locali ed impianti relativi agli uffici e Servizi della Giunta Regionale" del Bilancio 2001.

ALLEGATO (omissis)

Rui

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI 7 dicembre 2001, n. 2520.

Manutenzione, assistenza tecnica ed assicurativa agli estintori, idranti e naspi in dotazione ai vari uffici della Giunta Regionale. Aggiudicazione Lavori.

Il Dirigente
(omissis)
decreta

1. Di approvare il verbale di gara esperita in data 14.11.2001, allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e relativo all'appalto dei lavori di "manutenzione,

assistenza tecnica ed assicurativa agli estintori, idranti e naspi in dotazione ai vari uffici della Giunta Regionale;

2. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui sopra, alla Ditta SI.PRA.A. S.r.l. di Treviso, per l'importo netto di L. 25.881.600.= pari a Euro 13.366,73 IVA esclusa, che ha offerto il maggior ribasso del 36% sui prezzi unitari di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto;

3. Di approvare il nuovo quadro economico di spesa venutosi a determinare dopo l'esperimento della più volte citata gara e così riassunto:

- Lavori in appalto	L. 25.881.600	Euro 13.366,73
- I.V.A: 20%	L. 5.176.320	Euro 2.673,35
- Imprevisti	L. 1.942.080	Euro 1.003,00
	-----	-----
Totale	L. 33.000.000	Euro 17.043,08
	=====	=====

4. Di impegnare la spesa di L. 33.000.000.= pari a Euro 17.043,08 (L. 25.881.600.= pari a Euro 13.366,73 + IVA 20% L. 5.176.320.= pari a Euro 2.673,35 + Imprevisti L. 1.942.080.= pari a Euro 1003,00) al capitolo 5102 "Spese per manutenzione locali ed impianti relativi agli uffici e Servizi della Giunta Regionale" del Bilancio 2001.

ALLEGATO (omissis)

Rui

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI 7 dicembre 2001, n. 2521.

Lavori di manutenzione assistenza tecnica ed assicurativa alle apparecchiature ed impianti in dotazione ai vari uffici della Giunta Regionale. Aggiudicazione Lavori.

Il Dirigente
(omissis)
decreta

1. Di approvare il verbale di gara esperita in data 14.11.2001, allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e relativo all'appalto dei lavori di "manutenzione, assistenza tecnica ed assicurativa alle apparecchiature ed impianti in dotazione ai vari uffici della Giunta Regionale;

2. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui sopra, alla Ditta Alfa S.r.l. di Vicenza, per l'importo netto di L. 60.809.000.= pari a Euro 31.405,23 IVA esclusa, che ha offerto il ribasso del 27%.

3. Di approvare il nuovo quadro economico di spesa venutosi a determinare dopo l'esperimento della più volte citata gara e così riassunto:

- Lavori in appalto	L. 60.809.000	Euro 31.405,23
- I.V.A: 20%	L. 12.161.800	Euro 6.281,05
	-----	-----

Totale L. 72.970.800 Euro 37.686,28
 =====

4. Di impegnare la spesa di L. 72.970.800.= pari a Euro 37.686,28 (L. 60.809.000.= pari a Euro 31.405,23 + IVA 20% L. 12.161.800.= pari a Euro 6.281,05) al capitolo 5102 "Spese per manutenzione locali ed impianti relativi agli uffici e Servizi della Giunta Regionale" del Bilancio 2001.

ALLEGATO (omissis)

Rui

Demanio e patrimonio

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI 12 dicembre 2001, n. 2601

Concessione in uso gratuito forziere conservato al Museo della Rocca di Monselice (PD) al Comune di Padova-Museo Bottacin per la mostra "Alle radici dell'Euro".

Il Dirigente
 (omissis)
 decreta

1. di concedere in uso gratuito, ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 50/1984, al Comune di Padova-Settore Musei e Biblioteche - Museo Bottacin con sede in Padova piazza Eremitani 8 -, un forziere conservato nel Museo regionale del Castello di Monselice PD, per la mostra intitolata "Alle radici dell'Euro", che si terrà a Padova Palazzo del Monte, Piazza Duomo dal 30.11.2001 al 7.4.2002;

2. di autorizzare la concessione in uso gratuito per il periodo della mostra oltrechè per l'allestimento, il forziere del 16 sec. di bottega veneziana, in legno intagliato e ferro a fusione inciso di cm 62x95,5x48, ora custodito al piano terra dell'armeria - 3 sala - nel Palazzo di Ezzelino - Cà Marcello, a condizione che il trasporto sia effettuato: "con imballo in una cassa rigida aperta e precedentemente sia costruito un fermo, che non consenta al forziere di chiudersi. Infatti il coperchio presenta un danno alla serratura, per cui una volta chiuso non è più possibile aprirlo", qualora non sia possibile approntare tale dispositivo, sarà prestato in alternativa il forziere più piccolo, sempre del 16 sec. conservato nel primo ambiente a destra dell'armeria, come prescritto con nota n. 6395 del 23.10.2001 del Ministero BB.AA.CC.;

3. di autorizzare l'inserimento nel catalogo generale della mostra del forziere concesso, a cura e spese del curatore della mostra, senza alcun onere per questa Regione;

4. di imputare al Comune di Padova - Settore Musei e Biblioteche - Museo Bottacin con sede in Padova piazza Eremitani 8 - ogni responsabilità nel trasporto ed utilizzo

del forziere di cui al punto 2), e di prevedere che per tale concessione sia stipulata con primaria compagnia assicurativa, apposita polizza assicurativa a favore della Regione Veneto del valore di L. 200.000.000= (duecentomilioni);

5. di incaricare dell'attuazione del presente atto, ed in particolare per quanto disposto al punto 2), la Società Rocca di Monselice, gestore ex lege del complesso regionale "Castello di Monselice", previa comunicazione a questa Amministrazione nel caso si verificassero eventuali fatti impreveduti.

Rui

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Appalti

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 10 dicembre 2001, n. 38.

Gara a mezzo pubblico incanto per l'assunzione di un mutuo di durata quindicennale, per il finanziamento degli interventi di cui all'Ordinanza n. 3141 in data 2 luglio 2001 del Ministro dell'Interno. Aggiudicazione a favore della Dexia Crediop Società per Azioni.

Il Dirigente
 (omissis)
 decreta

1) di approvare l'allegato verbale di gara, di cui all'allegato "A" del presente provvedimento, a rogito del Dr. Bruno Liconti, Ufficiale Rogante della Regione Veneto, del 27 novembre 2001, rep. n. 4993, e le relative risultanze, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di procedere, conseguentemente e secondo quanto previsto dal punto 4) del precedente proprio decreto n. 35 del 2 novembre 2001, alla stipulazione del relativo contratto con la Dexia Crediop Società per Azioni, con sede in Roma, che ha offerto uno spread di 0.265 punti percentuali annui (p.p.a.) per la determinazione del tasso fisso, mutuo destinato agli interventi di cui all'Ordinanza n. 3141 del 2 luglio 2001 del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile;

3) di dare atto che il piano di ammortamento prevede che le rate in scadenza nel corso di un esercizio finanziario siano pari contributo annuo statale di Lit. 1.450.000.000 - pari ad Euro 748.862,50 - e che risulta possibile, pertanto, quantificare l'onere e il correlato introito relativo all'esercizio

2001;

4) di impegnare, conseguentemente, la somma complessiva di Lit. 1.450.000.000 - pari ad euro 748.862,50 - nel Bilancio di previsione dell'esercizio 2001, parte spesa, al capitolo 86219 "Interessi passivi sul mutuo contratto dalla Regione per il proseguimento degli interventi di superamento dell'emergenza a seguito degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatesi nel mese di ottobre 2000 (Ordinanza n. 3141/2001)" la somma di Lit. 10.000.000 - pari ad euro 5.164,57 - e al capitolo 86619 "Quota capitale per rimborso mutuo contratto dalla Regione per il proseguimento degli interventi di superamento dell'emergenza a seguito degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatesi nel mese di ottobre 2000 (Ordinanza n. 3141/2001)" la somma di Lit. 1.440.000.000 - pari ad euro 743.697,93;

5) di accertare, consequenzialmente, la somma di Lit. 1.450.000.000 - pari ad euro 748.862,50 - nel Bilancio di Previsione 2001, parte entrata, al capitolo 2616 "Assegnazione statale a titolo di concorso nell'ammortamento del mutuo contratto dalla Regione per il proseguimento degli interventi di superamento dell'emergenza a seguito degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatesi nel mese di ottobre 2000 (Ordinanza n. 3141/2001) per il contributo assegnato alla Regione Veneto a fronte dell'operazione di finanziamento di che trattasi;

6) di provvedere con successivo proprio atto all'imputazione delle componenti interessi e capitale relative ai capitoli indicati al precedente punto 4) a valere dall'esercizio finanziario 2002 fino all'esercizio finanziario 2015.

ALLEGATO (omissis)

Dotta

Venezia, salvaguardia

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 17 dicembre 2001, n. 41.

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (L. 5.2.1992 n. 139) - 2^a fase. Mutuo fino a lire 319.626 milioni contratto il 27 dicembre 1995. Atto d'erogazione finale e correlato riconoscimento di debito per Lit. 291.522.200.154 - pari ad Euro 150.558.651,51 - all'istituto bancario Dexia Crediop S.p.A.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di stipulare, dando atto dei mutamenti avvenuti con la Dexia Crediop S.p.A. con sede in Roma, quale capogruppo, l'atto pubblico di messa a disposizione della som-

ma di complessive Lire 291.522.200.154 - pari ad Euro 150.558.651,51 - per il finanziamento del Piano Pluriennale degli interventi a Salvaguardia di Venezia e della sua laguna - 2^a fase - a valere sul contratto di mutuo stipulato con lo stesso Istituto in data 27 dicembre 1995, Rep. n. 2618 a rogito dell'Ufficiale rogante della Regione Veneto, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate;

2) di incaricare il Segretario al Bilancio e alla Finanza alla sottoscrizione del conseguente atto di cui al precedente punto 1);

3) di dare atto che la spesa per il rimborso delle rate di ammortamento del mutuo troverà copertura, mediante l'utilizzo del limite d'impegno quindicennale di 35 miliardi annui stanziato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 139, ed iscritto in apposito stanziamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel bilancio statale.

Dotta

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 17 dicembre 2001, n. 42.

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (L. 5.2.1992 n. 139) - 2^a fase. Mutuo fino a lire 30.374 milioni contratto il 27 dicembre 1995. Atto d'erogazione finale e correlato riconoscimento di debito per Lit. 37.513.628.556 - pari ad Euro 19.374.172,28 - all'istituto bancario Dexia Crediop S.p.A.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di stipulare, dando atto dei mutamenti avvenuti con la Dexia Crediop S.p.A. con sede in Roma, quale capogruppo, l'atto pubblico di messa a disposizione della somma di complessive Lire 37.513.628.556 - pari ad Euro 19.374.172,28 - per il finanziamento del Piano Pluriennale degli interventi a Salvaguardia di Venezia e della sua laguna - 2^a fase - a valere sul contratto di mutuo stipulato con lo stesso Istituto in data 27 dicembre 1995, Rep. n. 2619 a rogito dell'Ufficiale rogante della Regione Veneto, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate;

2) di incaricare il Segretario al Bilancio e alla Finanza alla sottoscrizione del conseguente atto di cui al precedente punto 1);

3) di dare atto che la spesa per il rimborso delle rate di ammortamento del mutuo troverà copertura, mediante l'utilizzo del limite d'impegno quindicennale di 3,326 miliardi annui stanziato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 139, ed iscritto in apposito stanziamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel bilancio statale.

Dotta

**DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
LAVORO**

Lavoro

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORO 10 dicembre 2001, n. 123.

Approvazione del conto dell'azienda OCM srl Via Matteotti, 18 per Gruaro VE azioni formative aziendali. Legge n. 236/93 e Circolare Ministeriale n. 30/2000 Punto IC Progetto n. 4245.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di approvare la verifica contabile dell'Azienda in oggetto per l'azione formativa aziendale anno 2000 per un importo di contributo ammesso di Lire -49.680.000.= (quarantanovemilioneisecentoottantamila) pari ad Eur -25.657,58 dando atto dell'osservanza della normativa e delle direttive allo scopo emanate;

2. di dare atto che l'Azienda O.C.M. srl: sono stati corrisposti acconti per complessive Lire -39.744.000.= (trentanovemilionesettecentoquarantaquattromila) pari ad Eur -20.526,06;

3. di provvedere alla erogazione all'Azienda OCM srl del saldo nell'importo di Lire 9.936.000.= (novemilioni-novecentotrentasei) pari ad Eur -5.131,52 già impegnato con decreto n. 21 del 17.11.2000 del Dirigente Regionale Direzione Lavoro al capitolo 72071 del bilancio di previsione esercizio 2000.

Rigoletto

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORO 10 dicembre 2001, n. 124.

Approvazione del conto dell'azienda Metalmeccanica Fracasso S.p.A. Fiesso D'Artico VE per azioni formative aziendali. Legge n. 236/93 e Circolare Ministeriale n. 30/2000 Punto IC Progetto n. 3968.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di approvare la verifica contabile dell'Azienda in oggetto per l'azione formativa aziendale anno 2000 per un importo di contributo ammesso di Lire 50.000.000.= (cinquantamiloni) pari ad Eur 25.822,85 dando atto dell'osservanza della normativa e delle direttive allo scopo emanate;

2. di dare atto che l'Azienda Metalmeccanica Fracasso S.p.A. sono stati corrisposti acconti per complessive Lire 40.000.000.= (quarantanovemilioni) pari ad Eur 25.822,85;

3. di provvedere alla erogazione all'Azienda Metalmeccanica Fracasso S.p.A. del saldo nell'importo di Lire 10.000.000.= (diecimilioni) pari ad Eur 5.164,57 già impegnato con decreto n. 21 del 17.11.2000 del Dirigente Regionale Direzione Lavoro al capitolo 72071 del bilancio di previsione esercizio 2000.

Rigoletto

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORO 10 dicembre 2001, n. 126.

Approvazione del conto dell'azienda C.M.I. srl Via Vilorba di TV per azioni formative aziendali. Legge n. 236/93 e Circolare Ministeriale n. 30/2000 Punto IC Progetto n. 3977.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di approvare la verifica contabile dell'Azienda in oggetto per l'azione formativa aziendale anno 2000 per un importo di contributo ammesso di Lire -50.000.000.= (cinquantamiloni) pari ad Eur -25.822,85 dando atto dell'osservanza della normativa e delle direttive allo scopo emanate;

2. di dare atto che l'Azienda C.M.I. srl: sono stati corrisposti acconti per complessive Lire -40.000.000.= (quarantamiloni) pari ad Eur -25.822,85;

3. di provvedere alla erogazione all'Azienda C.M.I. srl del saldo nell'importo di Lire 10.000.000.= (diecimilioni) pari ad Eur -5.164,57 già impegnato con decreto n. 21 del 17.11.2000 del Dirigente Regionale Direzione Lavoro al capitolo 72071 del bilancio di previsione esercizio 2000.

Rigoletto

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORO 11 dicembre 2001, n. 129.

Rettifica decreto n. 107 del 20.11.01. Approvazione del conto dell'azienda Sicar srl Via dell'Artigianato Cartigliano (VI). per azioni formative aziendali. Legge n. 236/93 e Circolare Ministeriale n. 30/2000 Punto IC Progetto n. 3932.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di disporre la revoca dei punti 3 e 4 del citato decreto n. 107 del 20.11.2001, sostituendoli con i seguenti:

"3) di provvedere all'erogazione all'Azienda Sicart srl del saldo nell'importo di Lire 10.000.000.= (diecimilioni) pari ad Eur 5.164,57 già impegnato con decreto n. 21 del 17.11.2000 del Dirigente Regionale Direzione Lavoro al cap. 72071 del bilancio di previsione esercizio 2000".

"4) di provvedere alla revoca del punto 4 in quanto non si sono accertate economie".

Rigoletto

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORO 11 dicembre 2001, n. 130.

Approvazione del conto dell'azienda WALMAZ Stampi srl di Campodarsego per azioni formative aziendali. Legge n. 236/93 e Circolare Ministeriale n. 30/2000 Punto IC Progetto n. 4216.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di approvare la verifica contabile dell'Azienda in oggetto per l'azione formativa aziendale anno 2000 per un importo di contributo ammesso di Lire 45.835.000.= pari ad Eur 23.671,80 dando atto dell'osservanza della normativa e delle direttive allo scopo emanate;

2. di provvedere alla erogazione all'Azienda Walmaz Stampi srl dell'importo di Lire 45.835.000.= pari ad Eur 23.671,80 già impegnato con decreto n. 41 del 30.04.2001 del Dirigente Regionale Direzione Lavoro al capitolo 72071 del bilancio di previsione esercizio 2001.

Rigoletto

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORO 13 dicembre 2001, n. 132.

Approvazione del conto dell'Associazione Orientamento Lavoro Veneto per l'attività di orientamento al lavoro. L.R. 30/1/1990 n. 10.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di approvare la verifica contabile dell'ente in oggetto per l'attività di orientamento relativo all'anno 2001 per un un importo di contributo ammesso di L. 44.990.400.= pari a Euro 23.235,60 dando atto dell'osservanza della normativa e delle direttive allo scopo emanate;

2. di dare atto che all'ente sono stati corrisposti acconti

per complessive L. 31.493.280 pari a Euro 16.264,92;

3. di provvedere alla erogazione a Orientamento Lavoro Veneto del saldo nell'importo di L. 13.497.120 pari a Euro 6.970,68, già impegnato con deliberazione della Giunta Regionale n. 4289 del 22/12/2000 al cap. 72016 del bilancio di previsione per l'esercizio 2000.

Rigoletto

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORO 13 dicembre 2001, n. 133.

Approvazione del conto del Distretto Scolastico n. 58 di Rovigo per le attività di orientamento al lavoro. L.R. 30/1/1990 n. 10.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di approvare la verifica contabile dell'ente in oggetto per l'attività di orientamento relativo all'anno 2000 per un importo di contributo ammesso di L. 50.000.000 (cinquantamilioni) pari a Euro 25.822,85 dando atto dell'osservanza della normativa e delle direttive allo scopo emanate;

2. di dare atto che all'ente sono stati corrisposti acconti per complessive L. 35.000.000 (trentacinquemilioni) pari a Euro 18.075,99.;

3. di provvedere alla erogazione al Distretto Scolastico n. 58 di Rovigo del saldo nell'importo di L. 15.000.000, già impegnato con deliberazione della Giunta Regionale n. 4859 del 28/12/99 al cap. 72016 del bilancio di previsione per l'esercizio 1999.

Rigoletto

**Programmi e progetti
(comunitari, nazionali e regionali)**

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORO 17 dicembre 2001, n. 134.

Promocommercio. Fondo Sociale Europeo 2000/2006 - Ob. 3. Attività finanziate. Misura D2. Subentro beneficiario. VENEZI@OPPORTUNITA'.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. Di prendere atto della costituzione della nuova Azienda Speciale "VENEZI@OPPORTUNITA'" come risulta da deliberazione della Giunta Camerale della Came-

ra di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia n. 326 in data 30 ottobre 2000.

2. Di ritenere beneficiario del contributo massimo complessivo di L. 90.151.200.- (pari a Euro 46.559,21) per la realizzazione del progetto formativo specificato in premessa a valere sul F.S.E. 2001 Ob. 3, il nuovo Ente "VENEZI@OPPORTUNITA'".

3. Di dare comunicazione del presente provvedimento agli Uffici gestione e rendicontazione di questa Direzione.

Rigoletto

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORO 18 dicembre 2001, n. 135.

E.S.B. Automazioni S.r.l. Fondo Sociale Europeo 2000/2006 - Ob. 3. Attività finanziate. Misura D1. Subentro beneficiario. F.S.B. S.p.a.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. Di prendere atto della variazione, specificata in premessa, intervenuta con atto redatto dal dott. Colombo Alfonso, notaio in Milano, n. 103.117 di repertorio e n. 12.787 di Raccolta.

2. Di prendere atto del trasferimento della sede legale della società "FSB S.p.A." in Marcon (VE), intervenuta con atto redatto dal dott. Colombo Alfonso, notaio in Milano, n. 105.187 di Repertorio e n. 13.129 di Raccolta.

3. Di ritenere beneficiario del contributo massimo di L. 36.598.848.- (pari a Euro 18.901,73) per la realizzazione dei progetti formativi specificati in premessa a valere sul F.S.E. 2001 Ob. 3, la nuova società "FSB S.p.A."

4. Di dare comunicazione del presente provvedimento agli Uffici gestione e rendicontazione di questa Direzione.

Rigoletto

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Trasporti e viabilità

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 6 dicembre 2001, n. 145.

Legge 211/1992. Progetto del "lotto B". Tratta Salzano - Castelfranco Veneto del primo stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. Integrazione e modifica dei piani parcellari già approvati.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di approvare a integrazione e modifica dei piani parcellari di cui ai propri decreti n. 8/45.01 del 6 febbraio 2001 e n. 58/45.01 del 12 luglio 2001, i piani parcellari allegati al presente atto (allegato 1) quale sua parte integrante;

2) di confermare tutti gli altri contenuti dei propri citati decreti n. 8/45.01 del 6 febbraio 2001 e n. 58/45.01 del 12 luglio 2001.

ALLEGATO (omissis)

Fasiol

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 6 dicembre 2001, n. 146.

Legge 211/1992. Progetto del "lotto A". Tratta Padova-Castelfranco Veneto del primo stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. Integrazione e modifica dei piani parcellari già approvati.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di approvare a integrazione e modifica dei piani parcellari di cui ai propri decreti n. 7/45.01 del 6 febbraio 2001 e n. 57/45.01 del 12 luglio 2001, i piani parcellari allegati al presente atto (allegato 1) quale sua parte integrante,

2) di confermare tutti gli altri contenuti dei propri citati decreti n. 7/45.01 del 6 febbraio 2001 e n. 57/45.01 del 12 luglio 2001.

ALLEGATO (omissis)

Fasiol

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITA' DI PROGETTO COVNI

Appalti

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITA' DI PROGETTO COVNI 4 dicembre 2001, n. 19.

L.R. n. 50/1979. Lavori di sistemazione del rimorchiatore fluviale "Rondine" e dei motoscafi "Adige" e "Flora". Aggiudicazione gare d'appalto.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1 - di aggiudicare in via definitiva le forniture del materiale sopra descritto alle rispettive ditte, indicate nelle premesse, sulla base dei preventivi pervenuti, per un importo netto di L. 140.135.416= Euro 72.373,90 più IVA 20% pari a complessive L. 168.162.492= Euro 86.848,69.

Crimì

**DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
LAVORI PUBBLICI**

Opere e lavori pubblici

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 10 dicembre 2001, n. 333.

Ordinanza Ministero per il coordinamento della Protezione Civile del 30.05.1990 (misure urgenti per il superamento delle crisi idriche da diserbanti ordinanza 1922/90 FPC. Ente attuatore: Regione Veneto Ente esecutore comune di Cavaion Veronese (VR) Lavori di esecuzione di due nuovi pozzi con equipaggiamento e collegamenti. Importo contabilità finale L. 492.376.685.= (Euro 254.291,34).

Il Dirigente

(omissis)

decreto

Art. 1 Di prendere atto che il costo ritenuto ammissibile dell'opera di cui all'oggetto ammonta a L. 426.670.373.= su un costo complessivo di L. 492.376.685.=. (Euro 254.291,34)

Art. 2 Il finanziamento definitivo relativo ai lavori indicati in oggetto è determinato nell'Importo di L. 426.670.373.=.(Euro 220.356,86)

Art. 3 La somma di L. 15.556.704.= (8.034,37 Eur) già corrisposta verrà versata sul c/c n. 10264307 intestato a Regione Veneto rimborsi ed introiti diversi e introitata sul capitolo d'entrata n. 8310.

Art. 4 E' accertata un'economia sull'impegno di spesa assunto con DR. n. 853 del 14.11.1990 di L. 57.772.923.=. (Euro 29.837,22)

Art. 5 Di dare atto che ai fini della rendicontazione presso il Dipartimento della Protezione Civile l'economia sul finanziamento ammonta a complessive L. 73.329.627.= (Euro 37.871,59)

Carraro

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 11 dicembre 2001, n. 354.

L.R. n. 26/1987. - Istituti Riuniti di Assistenza Sociale di Rovigo I.R.A.S. - (RO). Lavori di ristrutturazione del piano terra e parte del 1° piano della casa di soggiorno per anziani autosufficienti e realizzazione di una scala di emergenza esterna. Importo progetto L. 1.552.976.349. (802.045,35 Euro). Importo contributo mutuo agevolato L. 1.300.000.000. (671.393,97 Euro). Importo finale lavori L. 1.744.081.485. (900.742,92 Euro). Presa d'atto della spesa complessivamente sostenuta e determinazione definitiva del contributo.

Il Dirigente

(omissis)

decreto

Art. 1 Di prendere atto che il costo complessivo dei lavori di ristrutturazione del piano terra e parte del 1° piano della casa di soggiorno per anziani autosufficienti e la realizzazione di una scala esterna di emergenza da parte degli Istituti Riuniti di Assistenza Sociale I.R.A.S. di Rovigo ammontano a L. 1.744.081.485 (900.742,92 Euro).

Art. 2 Il contributo definitivo relativo ai suddetti lavori è determinato in L. 260.000.000 (134.278,79 Euro).

Art. 3 E' confermato in L. 260.000.000 (134.278,79 Euro) il contributo da corrispondersi all'Istituto mutuante sottoindicato, pari al 20% del mutuo agevolato di L. 1.300.000.000 (671.393,97 Euro) e contratto dall'Ente con l'Istituto Fondiario delle Venezie - VR (ora Mediobene Banca S.p.A.) e già erogato a detto Istituto.

Carraro

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 11 dicembre 2001, n. 355.

L.R. n. 26/1987. - Casa di Riposo D. Cardo di Cologna Veneta (VR). Lavori di realizzazione del centro diurno e centro residenziale per anziani. Importo progetto L. 930.000.000. (480.304,92 Euro). Importo contributo mutuo agevolato L. 390.000.000. (201.418,19 Euro). Importo finale lavori L. 1.211.023.372. (625.441,38 Euro). Presa d'atto della spesa complessivamente sostenuta e determinazione definitiva del contributo.

Il Dirigente

(omissis)

decreto

Art. 1 Di prendere atto che il costo complessivo dei lavori di ampliamento della Casa di Riposo Domenico Cardo di Cologna Veneta - VR - ammonta a L. 1.211.023.372; (625.441,38 Euro);

Art. 2 Il contributo definitivo relativo ai suddetti lavori è determinato in L. 78.000.000 (40.283,64 Euro).

Art. 3 E' confermato in L. 78.000.000 (40.283,64 Euro) il contributo da corrispondersi all'Istituto mutuante sottoindicato, pari al 20% del mutuo agevolato di L. 390.000.000 (201.418,19 Euro) e contratto dall'Ente con l'Istituto Fondiario delle Venezie - VR (ora Mediovenezie Banca S.p.A.) e già erogato a detto Istituto.

Carraro

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 11 dicembre 2001, n. 356.

L.R. n. 26/1987 - Casa del Clero (TV). Lavori di costruzione del nuovo padiglione sacerdoti e laici anziani autosufficienti e non e completamento Casa del Clero. Importo progetto L. 1.143.000.000 (590.310,24 Euro). Importo contributo L. 250.000.000 (129.114,22 Euro). Importo finale lavori L. 1.048.000.000 (541.246,83 Euro). Presa d'atto della spesa complessivamente sostenuta e determinazione definitiva del contributo.

Il Dirigente

(omissis)

decreto

Art. 1 Di prendere atto che il costo complessivo dei lavori di costruzione del nuovo padiglione per sacerdoti e laici anziani autosufficienti e non e completamento della Casa del Clero - TV - ammontano a L. 1.048.000.000 (541.246,83 Euro);

Art. 2 Il contributo definitivo relativo ai suddetti lavori è determinato in L. 225.000.000 (116.202,80 Euro), corrispondente alla quota già erogata.

Carraro

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 11 dicembre 2001, n. 357.

L.R. n. 26/1987. - Comune di Villafranca di Verona (VR). Lavori di realizzazione del Centro Diurno per anziani. Importo progetto L. 850.000.000 (438.988,36 Euro) Importo contributo mutuo agevolato L. 800.000.000 (413.165,52 Euro). Importo contributo conto capitale L. 50.000.000 (25.822,84 Euro). Importo finale lavori L. 1.095.602.339 (565.831,39 Euro). Presa d'atto della spesa complessivamente sostenuta e determinazione definitiva dei contributi.

Il Dirigente

(omissis)

decreto

Art. 1 Di prendere atto che il costo complessivo dei lavori di realizzazione del centro diurno per anziani del Comune di Villafranca di Verona - VR - ammonta a complessive L. 1.095.602.339 (565.831,39 Euro).

Art. 2 Il contributo definitivo in conto capitale relativo ai suddetti lavori è determinato in L. 45.000.000 (23.240,56 Euro) corrispondente alla quota già erogata;

Art. 3 E' confermato in L. 160.000.000 (82.633,10 Euro) il contributo da corrispondersi all'Istituto mutuante sottoindicato, pari al 20% del mutuo agevolato di L. 800.000.000 (413.165,52 Euro) e contratto dall'Ente con l'Istituto Fondiario delle Venezie - VR (ora Mediovenezie Banca S.p.A.) e già erogato a detto Istituto.

Carraro

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 11 dicembre 2001, n. 358.

L.R. n. 26/1987. - Comune di Enego (VI) Riconversione ex colonia Bassanese in casa di riposo e centro per anziani famiglia. Importo progetto L. 750.000.000 (387.342,67 Euro). Importo contributo conto capitale L. 750.000.000 (387.342,67 Euro). Importo finale lavori L. 742.578.604 (383.509,84 Euro). Presa d'atto della spesa complessivamente sostenuta e determinazione definitiva del contributo.

Il Dirigente

(omissis)

decreto

Art. 1 Di prendere atto che il costo complessivo dei lavori per la Casa di Riposo e Centro anziani e famiglia, riconversione ex colonia Bassanese, del Comune di Enego - VI - ammonta a complessive L. 742.578.604 (383.509,84 Euro).

Art. 2 Il contributo definitivo in conto capitale relativo ai suddetti lavori è determinato in L. 675.000.000 (348.608,41 Euro), corrispondente alla quota già erogata.

Carraro

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 11 dicembre 2001, n. 359.

L.R. n. 26/1987. - Casa di riposo Simionato Soattini di Barbarano Vicentino (VI) Adeguamento standard regionali e norme antincendio. Importo progetto L. 275.000.000 (142.025,65 Euro). Importo contributo conto capitale L. 45.000.000 (23.240,56 Euro). Importo finale lavori L. 357.137.190 (184.445,97 Euro). Presa d'atto della spesa complessivamente sostenuta e determinazione definitiva del contributo.

Il Dirigente

(omissis)

decreto

Art. 1 Di prendere atto che il costo complessivo dell'adeguamento agli standards regionali e norme antincendio della Casa di Riposo Simionato e Soattini del Comune di Barbarano Vicentino - VI - ammonta a complessive L. 357.137.190 (184.445,97 Euro);

Art. 2 Il contributo definitivo in conto capitale relativo ai suddetti lavori è determinato in L. 40.500.000 (20.916,50 Euro), corrispondente alla quota già erogata.

Carraro

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 12 dicembre 2001, n. 371.

Reg. Cen. 2081/93 - Obiettivo 2 (1997-1999). Asse 3 "Turismo e valorizzazione patrimonio culturale e ambientale". Comune di Castelmasse (RO): "Realizzazione di un sistema di itinerari fluviali turistico- ambientale nel territorio comunale". Pos. n. 80. Determinazione del contributo definitivo.

Il Dirigente

(omissis)

decreto

Art. 1. E' determinato in L. 73.013000.= (37.708,07 Euro) il contributo definitivo a favore del Comune di Castelmasse (RO), assegnato con d.G.R. n. 1925 del 01.06.1999 per la "realizzazione di un sistema di itinerari fluviali turistico ambientali attrezzati nel territorio comunale";

Art. 2. E' disposta la liquidazione del saldo, pari a L. 16.831.000.= (8.692,49 Euro) a valere sui fondi impegnati con deliberazione n. 1925 del 01.06.1999 e n. 2472 del 14.07.1999, bilancio 1999, da effettuarsi per;

L. 5.696.852.= (2.942,18 Euro) cap. 84.781;

L. 6.051.211.= (3.125,19 Euro) cap. 84.779;

L. 5.082.937.= (2.625,12 Euro) cap. 84747;

Art. 3. Resta a carico del Comune di Castelmasse (RO) ogni spesa eccedente il contributo di cui sopra.

Carraro

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 17 dicembre 2001, n. 372.

Art. 20 L. 11.03.1988 n. 67 - 2^ fase. Azienda Ulss n. 21 - Legnago (VR). Ospedale di Legnago. Riorganizzazione del sistema di accesso e nuovi ambulatori lato nord. Importo L. 8.533.300.000.= (Euro 4.407.081,66). Proroga termine ultimazione lavori.

Il Dirigente

(omissis)

decreto

Art. 1. - E' concessa, all'Azienda Ulss n. 21 di Legnago (VR), una proroga di mesi 6 (sei) per l'esecuzione dei lavori di riorganizzazione del sistema d'accesso e nuovi ambulatori lato nord dell'Ospedale di Legnago (VR) dell'importo complessivo di L. 8.533.300.000.= (Euro 4.407.081,66).

Art. 2. - Il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori di cui all'art. 1 è pertanto fissato in 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del DR n. 20 del 09.05.2000.

Art. 3. - E' stabilito in 180 (centottanta) giorni dalla data di ultimazione lavori il termine per la presentazione alla Direzione Lavori Pubblici della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta per il progetto di cui al precedente art. 1.

Art. 4. - Per quant'altro non disposto dal presente decreto si fa rinvio al precedente Dr n. 20 del 09.05.2000.

Carraro

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 17 dicembre 2001, n. 373.

FSR - Azienda Ulss n. 5 Ovest Vicentino. Lavori di ampliamento dell'Ospedale di Arzignano - 3 stralcio. 1 Perizia suppletiva e di variante - Importo L. 3.980.000.000.= (2.055.498,46 Euro). 2 Perizia suppletiva e di variante - Importo L. 4.740.000.000.= (2.448.005,70 Euro). Conferma finanziamento.

Il Dirigente

(omissis)

decreto

Art. 1. - E' confermato a favore dell'Azienda Ulss n. 5 Ovest Vicentino il finanziamento di L. 4.029.000.000.= suddiviso così come segue:

- per L. 3.800.000.000.= con i fondi di cui alla DGRV n. 2481 del 08.07.1997 impegnati a carico del cap. 60027 esercizio 1999 n. 17;

- per L. 229.000.000.= con fondi propri di bilancio dell'Azienda Ulss n. 5;

Alla maggiore spesa di L. 711.000.000.= (Euro 367.200,85) derivante dalle perizie in argomento fa fronte l'Azienda Ulss n. 5 Ovest Vicentino con fondi propri di bilancio, giusta delibera n. 770 del 05.07.2000.

Art. 2. - E' stabilito in 180 (centottanta) giorni dalla data di ultimazione lavori il termine per la presentazione alla Direzione Lavori Pubblici della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta per il progetto di cui al precedente art. 1.

Art. 3. - Per quant'altro non disposto dal presente provvedimento, si fa rinvio al precedente DR n. 136 del 01.06.1999.

Art. 4. - Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Carraro

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 17 dicembre 2001, n. 374.

FSR - Azienda Ulss n. 16 Padova. Lavori di ristrutturazione dell'Ospedale Busonera - I stralcio del 2 piano. 2^a perizia suppletiva per inserimento Day - Hospital Oncologico. Importo L. 6.887.182.211.= (Euro 3.556.932,77).

Il Dirigente

(omissis)

decreto

Art. 1. - E' approvata in linea tecnica - economica la seconda perizia suppletiva relativa ai lavori di ristrutturazione dell'Ospedale Busonera - 1 stralcio del 2 piano, per l'inserimento del Day - Hospital Oncologico, dell'importo complessivo di L. 6.887.182.211.= (Euro 3.556.932,77).

Art. 2. - E' confermato il finanziamento di L. 4.995.962.678.= assegnato con DGRV n. 2551 del 27.04.1990 ed impegnato a carico del capitolo 60019 esercizio 1990, 1991 e 1992.

Alla maggiore spesa derivante dalla perizia in argomento di L. 1.891.219.533.= (Euro 976.733,37) (L. 6.887.182.211.= - L. 4.995.962.678.=) si fa fronte così come segue:

- per L. 1.300.000.000.= con i fondi di cui alla DGRV n. 4762 del 28.12.1999, successivamente impegnati con il DR n. 38 del 30.05.2001 della Direzione Risorse Socio Sanitarie;

- per L. 110.328.431.= con i fondi propri di bilancio dell'Azienda Ulss n. 16 di Padova, giusta delibera n. 1903 del 11.12.2000;

- per L. 480.891.102.= con i fondi propri di bilancio dell'Azienda Ospedaliera di Padova, giusta delibera n. 449 del 04.07.2001.

Art. 3. - All'erogazione della quota di L. 1.300.000.000.= (Euro 671.393,97) di competenza regionale provvederà la Direzione Risorse Socio Sanitarie secondo quanto stabilito dall'art. 3 del citato Dr n. 38/2001.

Art. 4. - E' stabilito in 180 (centottanta) giorni dalla data di ultimazione lavori il termine per la presentazione alla Direzione Lavori Pubblici della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta per il progetto di cui al precedente art. 1.

Art. 5. - Per quant'altro non disposto dal presente provvedimento, si fa rinvio ai precedenti DD.RR. n. 514 del 13.08.1992 e n. 53 del 15.03.1999.

Art. 6. - Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Carraro

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 17 dicembre 2001, n. 376.

Regolamento Ce n. 2081/93 - obiettivo 5b - Sottoprogramma 4 "Sviluppo del turismo". Misura 4.1 "Itinerari Turistici", Azione 4.1.a "Sistemi Museali". Comune di Possagno (TV). Intervento: "Realizzazione di un sistema museale complesso Canova, percorso di collegamento e Laboratorio Paleontologico". Importo ammesso L. 1.153.114.000.=. Determinazione definitiva contributo.

Il Dirigente

(omissis)

decreto

Art. 1. - E' confermato in L. 769.127.000.= (397.220,95 Euro) il contributo assegnato con la dGR. 5480/95 al Comune di Possagno (TV) per l'intervento "Realizzazione di un sistema museale complesso Canova - Laboratorio Paleontologico e relativo collegamento" a fronte di una spesa complessivamente sostenuta di L. 1.286.775.817.=.

Art. 2. Alla spesa di L. 1.286.775.817.= si fa fronte per L. 769.127.000.= con i fondi previsti con la citata dGR. n. 5480 del 25.10.1995, mentre alla restante spesa provvede il Comune di Possagno (TV) parte con fondi del proprio bilancio parte con i fondi della Fondazione Canoviana.

Art. 3. E' autorizzata a favore del Comune di Possagno (TV) l'erogazione di L. 76.912.700.= (39.722,09 Euro) a saldo del contributo come sopra determinato di L. 769.127.000.= (397.220,95 Euro) che trova copertura a carico del bilancio regionale, di cui L. 38.456.350.= (19.861,05 Euro) sul cap. 84737/95 (codice 541) e L. 38.456.350.= (19.861,05 Euro) sul cap. 84739/95 (codice 541), giusto impegno di spesa assunto con d.G.R. n. 5480/95.

Carraro

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE STRUTTURALI

Formazione professionale

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE STRUTTURALI 19 dicembre 2001, n. 197.

L.R. n. 32 del 9.08.1999 - Art. 9 - Registro Regionale dei Tecnici Agricoli D.G.R. n. 968 del 20.04.2001.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. L'approvazione formale dell'elenco, che fa parte

integrante del presente provvedimento, dei tecnici agricoli iscritti nel periodo giugno - dicembre 2001 al Registro regionale istituito dall'art. 9 della L.R. 9.8.1999 n. 32.

Veronese

(segue allegato)

**L.R. 32/99 art. 9 - Registro regionale dei tecnici agricoli
ELENCO NOMINATIVO DEI NUOVI ISCRITTI**

N°	COGNOME E NOME	TITOLO di STUDIO	DATA e LUOGO di NASCITA	RESIDENZA
213	BIROLO LINDA	L. scienze agrarie	23/07/69 CAVARZERE	CAVARZERE
214	BERTO PIERGIORGIO	Perito agrario	02/08/65 S. PIETRO VIMINARIO	PADOVA
216	MARIN ANDREA	Perito agrario	13/04/61 VICENZA	BREGANZE
217	PELLE LUCA	Perito agrario	04/09/62 BONAVIGO	ALBAREDO D'ADIGE
218	BRIGO LUIGI	Perito agrario	06/02/71 ZEVIO	PALU'
219	FUGAZZA ROBERTO	L. scienze agrarie	09/09/70 BELLUNO	MEL
220	DE CONTI WILLI	Perito agrario	13/01/67 LEGNAGO	LEGNAGO
221	RASERA ROBERTO	L. scienze forestali	20/04/68 TREVISO	TREVISO
222	LEONI MAURIZIO	L. scienze agrarie	21/04/53 FORLI'	VILLORBA
223	DE BENEDET BRUNO	L. scienze forestali e ambientali	06/09/74 BELLUNO	S. STEFANO DI CADORE
224	CAVALLON FRANCO	Perito agrario	17/08/64 LISSONE	GAMBELLARA
225	GIRELLI CONSOLARO FEDERICO	Perito agrario	15/09/41 VERONA	VERONA
226	BELLAN CLAUDIO	Perito agrario	06/02/59 PORTO TOLLE	PORTO TOLLE
227	BRASOLIN MAURO	Perito agrario	28/12/57 CONTARINA	PORTO VIRO
228	FABBRIS ALESSANDRO	L. scienze forestali	17/02/69 PADOVA	PADOVA
229	FRA' FLAVIO	Perito agrario	08/06/71 SAN BONIFACIO	MONTEFORTE D'ALPONE VR
230	ALDEGHERI RENZO	Perito agrario	01/10/60 TREGNAGO	TREGNAGO
231	BELLAMOLI STEFANO	Perito agrario	06/08/65 VERONA	VERONA

lunedì 17 dicembre 2001

N°	COGNOME E NOME	TITOLO di STUDIO	DATA e LUOGO di NASCITA	RESIDENZA
232	GERESCHI GIANMARIA	Perito agrario	09/07/61 VERONA	VERONA
233	VENDRAME FRANCESCA	L. scienze forestali	18/08/69 MOTTA DI LIVENZA	SANTO STINO DI LIVENZA VE
234	CANCELLIER ANGELO	L. scienze agrarie	06/08/70 SAN DONA' DI PIAVE	SAN DONA' DI PIAVE
235	DAL BEN MARIO	Perito agrario	18/03/49 ROVERE' VERONESE	ROVERE' VERONESE
236	SCHIEVANO CRISTINA	Agrotecnico	24/07/64 PADOVA	MOGLIANO VENETO
237	BEGO MATTEO	Perito agrario	11/02/80 CAVARZERE	CAVARZERE
238	SALVADORI FLAVIANO	L. scienze agrarie	19/10/57 VILLORBA	TREVISO
239	LAI VALENTINO	Agrotecnico	14/02/68 NEGRAR	S. ANNA D'ALFAEDO
240	GIANESINI MASSIMO	Perito agrario	04/07/57 VALLE AURINA	VERONA
241	CECOTTO CLAUDIA	L. scienze agrarie	16/10/71 PORTOGRUARO	SANTO STINO DI LIVENZA
242	MARTIN CRISTINA	L. scienze agrarie	23/07/74 JESOLO	CAVALLINO-TREPORTI
243	DANI MARCO	L. scienze agrarie	23/04/69 LONIGO	SAREGO
244	BARBARO ALESSANDRO	L. scienze agrarie	15/11/58 TREVISO	TREVISO
245	DELL'EVA STEFANO	Agrotecnico	08/11/80 BELLUNO	BELLUNO

Geologia, cave e miglioramenti fondiari

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE STRUTTURALI 17 dicembre 2001, n. 191.

Ditta Venturelli Franco, Venturelli Adriano, Castioni Carla e Carletti Angela di Valeggio sul Mincio (VR). Autorizzazione ad effettuare lavori di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR). Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di autorizzare, con le prescrizioni elencate al punto 3) del presente provvedimento, come motivate in premessa, la Ditta Venturelli Franco, Venturelli Adriano, Castioni Carla e Carletti Angela, con sede in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), loc. Brentare, 39, ad eseguire i lavori di miglioria fondiaria sul terreno catastalmente censito nel Comune censuario di Valeggio sul Mincio (VR), foglio 16 mapp. nn. 31-51-52-278, per una superficie pari a mq. 4.81.75 e ad utilizzare il materiale di asporto conseguente ai lavori stessi per gli scopi di cui all'art. 2, quarto comma, della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, limitatamente ad un volume pari a metri cubi 14323 di materiale ghiaioso;

2) di stabilire che l'intervento di miglioria fondiaria di cui al punto 1) deve essere realizzato, pena la decadenza del presente provvedimento di autorizzazione, conformemente agli elaborati progettuali elencati in premessa, allegati alla domanda della Ditta in oggetto datata 28 maggio 2001, e acquisita dall'Ispettorato regionale per l'Agricoltura di Verona in data 12 giugno 2001, prot. n. 33676;

3) di stabilire a carico del Soggetto autorizzato le seguenti prescrizioni:

a) a lavori ultimati, la quota minima di livellamento su tutta l'area di complessivi Ha. 4.81.75 non dovrà risultare inferiore alla quota 118,60 del piano quotato progettuale, riferito al caposaldo progettuale costituito dalla quota di fondo della "Bocca di presa" del canale consortile, che individua la quota 120,01;

b) durante la realizzazione dell'intervento la profondità massima di scavo non dovrà superare la quota 117,00, riferita al caposaldo progettuale di cui alla lettera a);

c) il volume di inerte ghiaioso utilizzato non dovrà essere superiore a mac. 14323;

d) a lavori ultimati dovranno essere realizzate tutte le opere minori necessarie per dare scolo alle acque e per l'irrigazione e non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica;

e) la ditta autorizzata dovrà trasmettere alla Direzione

regionale per le Politiche Agricole Strutturali e alle Amministrazioni provinciale e comunale i nominativi delle ditte incaricate dal titolare dell'autorizzazione ad asportare il materiale di risulta, nonché i quantitativi del materiale medesimo;

f) la ditta autorizzata dovrà fornire ai funzionari del Comune, dell'Amministrazione provinciale, della Regione, del Consorzio di bonifica ed alle altre Autorità competenti tutti i mezzi necessari per visitare i lavori, senza opporre impedimenti ad eventuali attività di vigilanza e controllo;

g) la ditta autorizzata dovrà comunicare alle Autorità di cui al punto precedente i dati statistici e tutte le indicazioni che venissero chieste;

h) la ditta autorizzata dovrà nominare un Direttore dei lavori e comunicare tale nomina al Comune, all'Amministrazione provinciale, all'Ispettorato regionale per l'Agricoltura, al Consorzio di bonifica ed alla Direzione regionale per le Politiche Agricole Strutturali;

i) la ditta autorizzata dovrà comunicare, con almeno otto giorni di preavviso, ai suddetti Enti e Strutture le date di inizio e di ultimazione dei lavori autorizzati;

l) la ditta autorizzata, prima di dare inizio ai lavori, dovrà acquisire dalle Autorità competenti ogni altra autorizzazione, concessione, permesso, licenza o nulla osta eventualmente necessari;

4. di stabilire che l'inadempienza delle prescrizioni riportate al punto 3), lettere a), b), c), e f), comporterà la decadenza immediata della presente autorizzazione;

5. di limitare, per le ragioni esposte in premessa, a 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento, il termine per la conclusione del miglioramento fondiario. Entro i termini di scadenza, qualora necessario, la ditta richiedente potrà presentare una motivata istanza di proroga del termine di conclusione dei lavori, nella quale, nel rispetto della realizzazione del progetto già autorizzato, vengano individuati lo stato di avanzamento dei lavori e i tempi per la conclusione degli stessi. Tale istanza dovrà essere inoltrata alla Direzione regionale per le Politiche Agricole Strutturali, tramite il competente Ispettorato regionale per l'Agricoltura;

6. di dare atto che la funzione di vigilanza viene esercitata secondo le norme della L.r. n. 44/1982 e in base a quanto stabilito con le circolari regionali 7 marzo 1985, n. 14 e 4 febbraio 1993, n. 4, nonché, per quanto di propria competenza, dai Consorzi di bonifica;

7. di dare atto che il presente provvedimento è accordato esclusivamente ai sensi e per gli effetti della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi.

Veronese

**Programmi e progetti
(comunitari, nazionali e regionali)**

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE STRUTTURALI 30 novembre 2001, n. 188.

Comune di Arre (PD). ID. 15: Intervento di sistemazione strade rurali. Reg. CEE n. 2081/93, ob. 5b, Docup 1994 - 1999. Misura 5.6: Miglioramento dell'habitat rurale. Codice Arinco 91 IT.06.017. Determinazione definitiva del contributo e liquidazione del saldo.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di prendere atto che la Giunta Regionale, con deliberazione 5 agosto 1997, n. 2889, ha assegnato al Comune di Arre (PD) l'importo contributivo di L. 209.417.400.=, per la realizzazione dei lavori di sistemazione della strada rurale citati in oggetto;

2. di prendere atto, secondo quanto esposto in premessa, che con Decreto della Direzione regionale Tutela del Territorio rurale 10 settembre 1999, n. 147, è stata individuata la spesa ammissibile a contributo per la realizzazione dell'intervento di cui al punto precedente nell'importo di L. 349.029.000.=, che motiva il riconoscimento del contributo, calcolato con aliquota del 60% di L. 209.417.400.=;

3. di determinare in via definitiva, in esito alle verifiche e agli accertamenti compiuti dagli Uffici di questa Direzione regionale, l'importo di spesa ammissibile a contributo per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1. nell'importo di L. 349.029.000.=, al quale corrisponde il contributo di L. 209.417.400.=;

4. di dare atto che il presente provvedimento conclude il procedimento amministrativo relativo all'assegnazione contributiva in argomento e, pertanto, la delegazione di pagamento presentata dal Comune beneficiario a garanzia della anticipazione riconosciuta al medesimo deve considerarsi svincolata;

5. rinnovare al comune di Arre (PD) l'impegno a conservare le opere oggetto di beneficio contributivo con le provvidenze comunitarie citate in oggetto per il periodo di dieci anni, decorrenti dalla data dell'accertamento finale citato nelle premesse del presente provvedimento;

6. di dare atto che, in esito alle verifiche e agli accertamenti compiuti da questa Direzione, sono stati soddisfatti i presupposti per liquidare e pagare al Comune di Arre (PD), per la sistemazione delle strade rurali - di cui al progetto approvato originariamente con deliberazione della Giunta comunale 16 dicembre 1994, n. 45, e al successivo aggiornamento approvato con deliberazione giunta-

n. 134/97 - l'importo di L. 41.883.480.=, (Euro 21.630,01), quale saldo del contributo assegnato al Comune medesimo con DGR 5 agosto 1997, n. 2889, e confermato con Decreto del Dirigente della Direzione regionale Tutela Territorio Rurale 31 agosto 1999, n. 142;

7. di liquidare con le modalità previste dall'art. 11, L.R. n. 6/1987, come modificato dall'art. 11 della L.R. 42/1993, a favore del comune di Arre (PD), l'importo di L. 20.941.740.=, a valere sull'impegno assunto con DGR n. 2889/97 sul capitolo 84737/98;

8. di liquidare, inoltre, con le modalità previste dall'art. 11 L.R. n/ 6/1987, come modificato dall'art. 11 della L.R. 42/1993, a favore del comune di Arre (PD), l'importo di L. 20.941.740.=, a valere sull'impegno assunto con DGR n. 2889/97 sul capitolo 84741/98.

Veronese

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE STRUTTURALI 30 novembre 2001, n. 189.

Consorzio interregionale Basso Livenza di Annone Veneto (VE). ID. 766: Progetto per garantire la fornitura idrica di alcune aree rurali dei comuni di Annone Veneto e di S. Stino di Livenza. Reg. CEE 2052/1988, ob. 5b, Docup 1994-1999. Codice Arinco 91 IT.06.017. Determinazione definitiva del contributo e liquidazione del saldo.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di prendere atto che la Giunta Regionale, con deliberazione 3 agosto 1999, n. 2925, ha assegnato al Consorzio interregionale Acquedotto Basso Livenza di Annone Veneto (VE) - per la realizzazione di un intervento acquedottistico per garantire la fornitura idrica in alcune aree rurali dei comuni di Annone Veneto e di San Stino di Livenza - l'importo contributivo di L. 1.096.111.000.=, a valere sulle risorse disponibili da parte del Doc.u.p. 1994-1999, per l'obiettivo 5 b di cui al Reg. (CE) n. 2081/1993;

2. di determinare in via definitiva, in esito alle verifiche e agli accertamenti compiuti dagli Uffici di questa Direzione regionale, l'importo di spesa ammissibile a contributo per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1. nell'importo di L. 1.826.863.000, pari a Euro 943.496,00, alla quale corrisponde un contributo, calcolato con l'aliquota del 60% di L. 1.096.111.000.=, pari a Euro 566.094,09;

3. liquidare al Consorzio interregionale Acquedotto Basso Livenza di Annone Veneto (VE) - per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1.- l'importo di L. 219.222.200.= (lire duecentodiciannovemilioniduecentoventiduemiladuecento) pari a Euro 113.218,82, quale sal-

do del contributo assegnato al Consorzio medesimo per la realizzazione dell'intervento in argomento;

4. di dare atto che il presente provvedimento conclude il procedimento amministrativo relativo all'assegnazione contributiva in argomento e, pertanto, la delegazione di pagamento presentata dal Comune beneficiario a garanzia della anticipazione riconosciuta al medesimo deve considerarsi svincolata;

5. di rinnovare al Consorzio interregionale Basso Livenza di Annone Veneto (VE) l'impegno a conservare le opere oggetto di beneficio contributivo con le provvidenze comunitarie citate in oggetto per il periodo di dieci anni, decorrenti dalla data dell'accertamento finale citato nelle premesse del presente provvedimento;

6. di liquidare e pagare a favore del Consorzio interregionale Acquedotto Basso Livenza di Annone Veneto (VE), la somma di L. 109.611.100.= (Euro 56.609,41), a valere sull'impegno assunto con D.G.R. n. 2925/1999 sul capitolo 84737/99;

7. di liquidare e pagare a favore del Consorzio interregionale Acquedotto Basso Livenza di Annone Veneto (VE), la somma di L. 109.611.100.= (Euro 56.609,41), a valere sull'impegno assunto con D.G.R. n. 2925/1999 sul capitolo 84741/99.

Veronese

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE STRUTTURALI 12 dicembre 2001, n. 190.

Comune di Porto Tolle (RO). ID. 764: progetto di sistemazione della viabilità rurale. Reg. CEE 2081/93, ob. 5b, Docup 1994-1999. Misura 5.6: Miglioramento dell'habitat rurale. Codice Arinco 91 IT.06.017. Determinazione definitiva del contributo e liquidazione del saldo.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di prendere atto che la Giunta Regionale, con deliberazione 3 agosto 1999, n. 2925, ha assegnato al Comune di Porto Tolle (RO), per la realizzazione dell'intervento di sistemazione della viabilità rurale approvato con deliberazione della Giunta comunale 26 marzo 1995, n. 282, il contributo complessivo di L. 834.069.000.= a fronte di una spesa ammissibile individuata nell'importo di L. 1.390.116.000.=;

2. di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale 11 giugno 1999, n. 85, è stata approvata la perizia di variante per la quale è stata confermata la ammissibilità a contributo con decreto del Dirigente della Direzione regionale Tutela del Territorio Rurale 13 ottobre 1999, n.

173;

3. di dare atto che il Dirigente della Direzione regionale Politiche agricole strutturali con decreto 2 novembre 2000, n. 45, ha disposto la liquidazione ed il pagamento della somma di L. 554.815.8083=, a favore del comune di Porto Tolle (RO), quale acconto contributivo relativo al primo stato di avanzamento dei lavori citati in oggetto;

4. di rideterminare il contributo relativo all'intervento di cui al punto 1 nell'importo di L. 744.106.540.= (pari a Euro 384.298,96), a fronte di una spesa ammessa di L. 1.240.177.568.= (pari a Euro 640.498,26);

5. di rinnovare al Comune di Porto Tolle (RO) l'impegno a conservare le opere oggetto di beneficio contributivo con le provvidenze comunitarie citate in oggetto per il periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'accertamento finale citato nelle premesse del presente provvedimento; parimenti, il medesimo Comune è invitato a provvedere al contenimento della vegetazione infestante invadente il tratto finale di Via Calamandrei;

6. di dare atto che, in esito agli accertamenti compiuti, sono stati verificati i presupposti per liquidare e pagare al comune di Porto Tolle (RO) il saldo contributivo per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1. pari a L. 189.290.732.= (lire centoottantanovemilioniduecentonovantamilasettecentotrentadue), Euro 97.760,50=, derivante dalla differenza tra il contributo rideterminato al punto 4. e quanto erogato in acconto come specificato al punto 3.;

7. di liquidare e pagare a favore del consorzio di Porto Tolle (RO) la somma di L. 94.645.366.=, pari a Euro 48.880,25 con le dotazioni recate sul capitolo 84737/R del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001, originariamente impegnati con D.G.R. n. 2925/1999;

8. di liquidare e pagare a favore del consorzio di Porto Tolle (RO) la somma di L. 94.645.366.=, pari a Euro 48.880,25.=, con le dotazioni recate sul capitolo 84741/R del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001, originariamente impegnati con D.G.R. n. 2925/1999.

Veronese

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE STRUTTURALI 17 dicembre 2001, n. 192.

Consorzio di bonifica Euganeo di Este (PD). Recupero funzionale di strutture irrigue di adduzione e distribuzione in bacini irrigui rivieraschi del fiume Adige in provincia di Padova. Reg. (VE) 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale Bando: D.G.R. 17/11/2000, n. 3623 Misura: 17 - Gestione delle Risorse Idriche N. domanda: 01010117000002.-

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1 di approvare negli aspetti tecnici e amministrativi, con le rettifiche indicate in premessa e nel rispetto di quanto precisato dagli Organi consultivi, il progetto per la realizzazione dell'intervento per il recupero funzionale di strutture irrigue di adduzione e distribuzione in bacini irrigui rivieraschi del fiume Adige in provincia di Padova, con il sottoriportato quadro economico di spesa:

A) Lavori in appalto:

sottobacino 6	Euro 452.620,11	L. 876.394.730
sottobacino 7	Euro 86.420,09	L. 167.332.622
sottobacino 10	Euro 203.878,40	L. 394.763.625
totale lavori in appalto	Euro 742.918,60	L. 1.438.490.997

B) Oneri per la sicurezza	Euro 41.316,55	L. 80.000.000
Sommano	Euro 784.235,15	L. 1.518.490.977

C) Somme in amministrazione:

1) Indennizzi	Euro 10.731,64	L. 20.779.350
2) Spese generali 10% di A+B+C1	Euro 79.496,68	L. 153.927.033
3) I.V.A. 20% su A+B	Euro 156.847,03	L. 303.698.195
Sommano	Euro 247.075,35	L. 478.404.578
Totale	Euro 1.031.310,50	L. 1.996.895.555

2 di concedere in esecuzione al predetto Consorzio, in conformità all'art. 1 della Legge Regionale 1 marzo 1983, n. 9, le opere previste nel progetto di cui al punto 1);

3 di dichiarare ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 3 del 1976 e dell'art. 35 della legge regionale n. 42 del 1984, di pubblica utilità, nonchè urgenti e indifferibili, le opere previste nel progetto di cui sopra e di autorizzare il concessionario a procedere alle necessarie eventuali occupazioni di terreno nei modi e con le forme previste dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni;

4 di dare atto che con decreto di questa Direzione del 20 giugno 2001, n. 86, è stato riconosciuto a Consorzio di bonifica Euganeo di Este (PD) per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1) il contributo complessivo di Euro 1.031.310,49=, pari a L. 1.996.895.555=, a valere sulle dotazioni finanziarie del Fondo Feoga-Garanzia disponibili nella Misura 17 "Gestione delle risorse idriche" del Piano di Sviluppo Rurale del Veneto 2000 - 2006; pertanto, il riconoscimento di tale importo contributivo è regolato in via primaria dalle specifiche disposizioni riguardanti l'ammissibilità delle spese delle operazioni cofinanziate dal fondo Feoga, sezione Garanzia;

5 di disporre che gli oneri di spesa derivanti dalla realizzazione dell'intervento in oggetto eccedenti l'importo contributivo di cui al punto 4) rimangono a carico del Consorzio di bonifica Euganeo di Este (PD), che dovrà comunque garantire la funzionalità dell'intervento di trasformazione irrigua; comunque, l'ammissibilità dell'importo contributivo di cui al punto precedente resta vincolata alle disposizioni specifiche in materia di eleggibilità delle spese da parte del Fondo Feoga-Garanzia, definite attualmente dal citato reg. CE n. 1685/00 della Commissione;

6 di stabilire che, in base al provvedimento di esproprio e servitù degli immobili necessari all'esecuzione delle opere concesse, il concessionario ha l'obbligo di promuovere la voltura catastale di tali beni, curandone l'intestazione al competente Demanio. In caso di cessione bonaria di immobili relativi ad opere pubbliche di bonifica, il Dirigente della Direzione regionale Politiche Agricole Strutturali è autorizzato a intervenire, in nome e per conto della Regione, nello stipulando atto di acquisto, curandone l'intestazione catastale a favore della Regione del Veneto;

7 di stabilire che il rapporto di concessione ed esecuzione dell'intervento in oggetto venga regolato mediante l'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente decreto;

8 di stabilire, altresì, che, ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 23 agosto 1996, n. 28, che ha modificato l'articolo 58 della L.R. n. 42 del 1984, la determinazione del contributo definitivo verrà disposta con successivo decreto di questa Direzione, sulla base della deliberazione esecutiva con la quale l'Ente appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e la spesa effettivamente sostenuta, ammissibile a contributo, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 42 del 1984 e successive modificazioni ed integrazioni. Copia del certificato di collaudo generale dovrà essere trasmessa dal Consorzio beneficiario alla Direzione Regionale Politiche Agricole Strutturali;

9 di individuare nella data del 15 ottobre 2005 il termine ultimo entro il quale il Consorzio di bonifica beneficiario deve presentare la documentazione di cui al punto precedente, completa anche di quella attestante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute; la inosservanza del predetto termine comporta la decadenza degli atti di riconoscimento del contributo e la conseguente revoca dello stesso, con attivazione delle procedure per la restituzione delle somme erogate;

10 di stabilire che il presente provvedimento venga recepito con deliberazione della Giunta consortile che verrà trasmessa successivamente a questa Direzione.

ALLEGATO (omissis)

Veronese

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE STRUTTURALI 19 dicembre 2001, n. 199.

Reg. CE n. 1257 del 17.5.1999 - Piano di sviluppo rurale del Veneto. D.G.R. n. 3623 del 17.11.2000 - L.R. 27.12.2000 n. 23 D.G.R. n. 2353 del 30.11.2001. Progetti pluriennali Misura 12A - Misura 12B - Misura 14B Domande di conferma annuali. Modulistica per la presentazione della domanda.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1 - di approvare i modelli allegati al presente provvedimento, che dovranno essere utilizzati, da parte dei soggetti richiedenti interessati alla presentazione della domanda di conferma annuale per la prosecuzione dei progetti pluriennali in oggetto, ovvero:

Allegato n. 1 : Misura 12A-Mod 1/conf.12A - Dichiarazioni specifiche

Allegato n. 2 : Misura 12A-Mod 2.12A - Progetto

Allegato n. 3 : Misura 12A-Mod 3.12A - Curriculum (addetti alle sostituzioni)

Allegato n. 4 : Misura 12B - Mod 1/conf.12B - Dichiarazioni specifiche

Allegato n. 5 : Misura 12B-Mod 2.12B - Curriculum (responsabile progetto- staff tecnico)

Allegato n. 6 : Misura 12B -Mod 3/conf.12B - Progetto

Allegato n. 7 : Misura 12B - Fac simile delle tabelle da allegare al progetto

Allegato n. 8 : Misura 12B - Mod 4.12B - Riepilogo mensile dell'attività

Allegato n. 9 : Misura 12B - Mod 5.12B - Comunicazione mensile dell'attività

Allegato n. 10 : Misura 12B - Mod 6.12B - Calendario mensile dell'attività

Allegato n. 11 : Misura 12B - Mod 7.12B - Scheda informativa

Allegato n. 12 : Misura 12B - Mod 8.12B - Registro presenze (sportello- recapito)

Allegato n. 13 : Misura 12B - Mod. 9.12B - Registro presenze (riunioni tecniche)

Allegato n. 14 : Misura 12B - Mod. 10.12B - Rapporto intermedio di valutazione

Allegato n. 15 : Misura 12B - Linee-guida per la compilazione della modulistica

Allegato n. 16 : Misura 14B - Mod 1.14B - Progetto pluriennale

Allegato n. 17 : Misura 14B - Mod. 2.14B - Programma annuale

2 - i suddetti modelli saranno disponibili dal giorno successivo alla pubblicazione della DGR n. 3253 del 30 novembre 2001 sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, presso gli uffici competenti della Direzione regionale Politiche agricole strutturali, via Torino 110, Mestre Venezia e saranno comunque trasmessi direttamente ai soggetti interessati, a mezzo posta e posta elettronica.

ALLEGATO (omissis)

Veronese

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE DI MERCATO

Agricoltura

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE DI MERCATO 7 dicembre 2001, n. 170.

L.R. 31/10/1980, n. 88, art. 29 e successive modificazioni ed integrazioni: "Strutture per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche". Concessione e contestuale liquidazione del concorso regionale negli interessi. Pos. n. 105/29/C.I.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. Il concorso regionale negli interessi sui mutui integrativi per la realizzazione di strutture per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 31/10/1980, n. 88, è concesso e liquidato agli Istituti di credito di cui ai prospetti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sulla scorta degli elenchi dagli stessi prodotti nei termini di legge, come segue:

a) negli interessi semplici maturati nel periodo di preammortamento in lire 307.670.580= (Euro 158.898,59) da pagarsi in un'unica soluzione;

b) nell'ammortamento in semestralità dell'importo annuo di lire 153.835.290= (Euro 79.449,30) che saranno pagate agli stessi istituti alle scadenze indicate nel prospetto allegato.

2. La spesa complessiva è imputata come segue:

a) Per lire 420.393.515= (Euro 217.115,13)= al capitolo 12556 del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

b) Per lire 153.835.290= (Euro 79.449,30) al corrispondente capitolo del bilancio per gli esercizi finanziari dal 2002 al 2011;

c) Per lire 151.074.050= (Euro 78.023,24) al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio finanziario 2012;

d) Per lire 148.312.810 (Euro 76.597,17) al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio finanziario dal 2013 al 2015;

e) Per lire 54.918.555 (Euro 28.363,07) al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno finanziario 2016.

ALLEGATO (omissis)

Rosso

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE DI MERCATO 7 dicembre 2001, n. 171.

Concessione e liquidazione del contributo regionale per l'acquisto di mezzi tecnici e di beni strumentali da destinarsi all'esercizio delle aziende dei soci. (L.R. 6/9/1991, n. 27, art. 5, lett. b), punto 7 e L.R. 17/12/1985, n. 65, art. 4, 1° comma, punto 1), lett. b).

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) Il contributo regionale sui finanziamenti contratti ai sensi dell'art. 4, 1° comma, punto 1), lett. b) della L.R. n. 64 del 17/12/1985, come richiamato dalla L.R. 6/9/1991, n. 27, art. 5, lett. b), punto 7) è concesso e contestualmente liquidato, all'Istituto di cui all'elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento prodotto a norma dell'art. 12 della L.R. n. 65 del 17/12/1985 - per un ammontare complessivo di lire 115.498.835.= (Euro 59.650,17).

2) La suddetta spesa di lire 115.498.835.= (Euro 59.650,17) è imputata al capitolo 11498 denominato "Interventi regionali per la cooperazione agricola ed agroalimentare, ai sensi degli artt. 5 e 7 della L.R. 6/9/1991, n. 27" del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

ALLEGATO (omissis)

Rosso

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE DI MERCATO 14 dicembre 2001, n. 182.

Liquidazione dei contributi in conto pagamento debiti contratti dalla base sociale delle cooperative zootecniche da carne a sensi della L.r. n. 50/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. Di individuare e confermare in via definitiva quali garanzie assunte a carico della Regione quelle concesse dai soci della Stalla Sociale San Bovo Soc. Coop. a r.l. con sede in Agugliaro (VI), così come previsto dall'articolo 71 della L.r. n. 7/99, indicate all'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. Di accettare l'atto di assunzione d'obbligo presentato dall'Istituto Banca Antoniana Popolare Veneta - Padova e avente data 29 novembre 2001, nonchè di prendere atto delle connesse lettere di manleva, presentate dai liberandi debitori;

3. Di liquidare la somma complessiva di L. 92.289.173 (Euro 47.663,38) a favore dell'Istituto Banca Antoniana Popolare Veneta - Padova;

4. Di procedere al formale pagamento della somma di cui al precedente punto 3) verso la presentazione, da parte dell'Istituto Banca Antoniana Popolare Veneta - Padova di quietanza liberatoria come da modello approvato all'allegato "B" della DGR n. 2487/99 come successivamente adattato con nota n. 2298/48021 del 2 aprile 2001;

5. Di rinviare, ad un successivo provvedimento, la formale liberazione dei garanti ammissibili a beneficio, nonchè le eventuali azioni di rivalsa;

6. Di dare atto che la suddetta spesa di L. 92.289.173 (Euro 47.663,38) è stata impegnata con D.G.R. n. 4159 del 22 dicembre 2000 e mantenuta a residui dell'esercizio in corso proveniente dal Capitolo 11490 del bilancio per l'esercizio 2000.

ALLEGATO (omissis)

Rosso

Appalti

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE DI MERCATO 18 dicembre 2001, n. 187.

Programma interregionale "Comunicazione ed educazione alimentare" - legge 578/96. Progetto esecutivo regionale - d.g.r. 2640/98. Attuazione terzo anno operatività del progetto (d.g.r. 4158/2000). Aggiudicazione incarichi per la progettazione, la fornitura e la distribuzione di supporti informativi-didattici per la scuola (art. 43 l.r. 6/80).

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di affidare, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 6/80 e in attuazione a quanto disposto dalla d.g.r. 4158/2000, alla ditta "Gruppo Ixelle" con sede in - 30030 Chirignago (VE) l'incarico relativo alla progettazione, fornitura e distribuzione di supporti informativi-didattici, finalizzati alla realizzazione del progetto regionale "Comunicazione ed educazione alimentare", e in particolare di n. 13.004 copie del calendario 2002, per un importo complessivo di L. 58.690.000 (pari a Euro 30.310,86), IVA 20% inclusa;

2) La fornitura di cui al punto 1) ricomprende la progettazione, fornitura e distribuzione di n. 13.004 calendari 2002, dedicati al progetto regionale "fattorie didattiche", con le seguenti caratteristiche tecnico- grafiche:

- formato chiuso: 30x30 cm; aperto: 30x60 cm;
- 14 fogli, con spirale e foro;

- stampa in quadricromia, in bianca e volta, su carta patinata da 170 gr (250 gr per le copertine);

- cellophanatura di 10 calendari, con inserimento di una videocassetta ed una lettera di accompagnamento forniti a parte, stampa e inserimento etichette ed inoltro diretto ad 800 scuole materne, elementari e medie della Regione e ad altri 200 indirizzi di enti ed associazioni, sul territorio regionale;

3) La stipula del contratto con la ditta "Gruppo Ixelle" avverrà tramite lettera commerciale, ai sensi dell'art. 46 della l.r. 6/80, nella quale saranno specificati nel dettaglio tempi di consegna e modalità di pagamento;

4) Di disporre l'impegno a favore della ditta "Gruppo Ixelle", con sede in Via Miranese, 426 - 30030 Chirignago (VE) dell'importo di L. 58.690.000 (pari a Euro 30.310,86), IVA 20% inclusa;

5) Di imputare l'importo di L. 58.690.000 (pari a Euro 30.310,86), IVA 20% inclusa, al capitolo n. 12085 "Spese per la realizzazione del programma interregionale "Comunicazione ed educazione alimentare" (L. 5.11.96, n. 578; delib. CIPE 18.12.96; d.lgs 4.6.97, n. 143) del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001, che reca la necessaria disponibilità.

Rosso

Commercio, fiere e mercati

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE DI MERCATO 7 dicembre 2001, n. 172.

Programma promozionale per il Settore Primario 2001 - pcr n. 5/2001. Attuazione scheda progetto n. 5 "Attività di comunicazione integrata finalizzata alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari venete tipiche e di qualità - Realizzazione di iniziative a carattere radiotelevisivo". Concessione e liquidazione finanziamenti. L.R. 14.3.1980, n. 16 e successive modifiche.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. Di concedere la somma totale di Lit. 24.500.000, IVA compresa, a favore delle Enti organizzatrici e/o realizzatori delle iniziative di comunicazione integrata a carattere radiotelevisivo a fianco di ognuna descritte, per l'importo a fianco di ciascuna indicato, già oggetto di approvazione con la scheda-progetto n. 5 "Attività di comunicazione integrata finalizzata alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari venete tipiche e di qualità" del Programma promozionale 2001 per il Settore Primario (pcr 5/2001) e successive variazioni ed integrazioni:

(segue tabella)

ENTE/SOCIETA'	INIZIATIVA FINANZIATA	IMPORTO (lire)	IMPORTO (euro)
Work s.r.l.-Programmi e produzioni televisive di comunicazione per le imprese - Padova	Realizzazione di n. 20 uscite redazionali + n. 2 servizi giornalistici informativi + n. 1 intervento in "Approfondimenti"	L. 19.500.000	€ 10070,91
ICE - Istituto nazionale per il Commercio Estero di Roma	Ripresa televisiva della troupe della TV della Repubblica Ceca per la realizzazione dell'Enciclopedia dei vini	L. 5.000.000	€ 2582,28

2. Di stabilire che gli importi concessi, di cui al precedente punto 1), verranno liquidati ai beneficiari successivamente alla presentazione alla Giunta regionale - Direzione Politiche Agricole di Mercato - di idonea rendicontazione tecnico-contabile - da prodursi entro 90 giorni dalla pubblicazione su Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del presente provvedimento - delle iniziative a carattere radiotelevisivo oggetto di finanziamento;

3. Di stabilire che i rapporti di collaborazione con la società radiotelevisiva Work srl - Programmi e produzioni televisive di comunicazione per le imprese - di Padova, di cui al precedente punto 1), saranno regolamentati mediante la stipula di apposita convenzione tra la società stessa e il Dirigente regionale della Direzione Politiche Agricole di Mercato;

4. Di imputare la somma complessiva di L. =24.500.000= (Euro 12653,19) al capitolo 30020 "Iniziativa regionali per la promozione economica - fieristica del settore primario" del bilancio regionale per l'esercizio 2001 che presenta la necessaria disponibilità.

Rosso

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE DI MERCATO 7 dicembre 2001, n. 173.

Programma promozionale per il Settore Primario 2001 - deliberazione per 5/2001. Attuazione scheda progetto n. 5: attività di approvvigionamento vini e prodotti tipici in occasione di eventi promozionali a carattere istituzionale L.R. 14.3.1980, n. 16 e successive modifiche.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. Di concedere la somma totale di Lit. =39.638.438= (Euro 20.371,55), a favore degli Enti e Società sotto elencate, per l'importo a fianco di ciascuna indicato per l'approvvigionamento di vini e prodotti agroalimentari tipici in occasione degli eventi promozionali a carattere istituzionale indicati nelle premesse:

(segue tabella)

Beneficiario	Importo Lire	Importo Euro
Associazione Produttori Latte di BL, TV e VE Via Mazzini, 2/4 31020 Fontane di Villorba (TV)	2.934.673	1.515,63
Consorzio Tutela Riso Vialone Nano Via Mazzini, 2b 37063 Isola della Scala (VR)	2.552.070	1.318,03
Ditta Nunzio Via Vecchio Adige, 15 - 35020 ARRE (PD)	636.295	328,62
Comunità Montana del Brenta Palazzo Guarnieri 36020 Carpanè di San Nazario (VI)	3.381.000	1.746,14
Consorzio Tutela Vini DOC Lison Pramaggiore Via Cav. Di Vittorio Veneto, 13/b 30020 Pramaggiore (VE)	656.400	339,00
Consorzio Tutela Formaggio Asiago Corso Fogazzaro, 18 36100 VICENZA	4.350.000	2.246,59
Unione Vini Veneti DOC Corso Porta Nuova, 16 Verona	21.000.000	10.845,60
Associazione Produttori Apistici di Treviso APA Via E. Porcù, 13 31040 Nervesa (TV)	385.000	198,84
Agenzia CCIAA di PD Padovapromoqualità Via Filiberto, 34 35122 Padova	2.500.000	1.291,14
Consorzio Treviso DOC Via Municipio, 1 31100 Treviso	1.000.000	516,46
Consorzio Tutela della DOP Sopressa Vicentina Via E. Fermi, 134 36100 Vicenza	243.000	125,50

2. Di stabilire che ai fini della liquidazione del contributo di cui al punto 1), i Soggetti beneficiari presentino entro 30 giorni dalla dall'esecutività del presente provvedimento regolare documentazione giustificativa di spesa;

3. Di imputare la somma complessiva di L. =39.638.438= (Euro 20.471,55) al capitolo 30020 "Iniziativa regionali per la promozione economica - fieristica del settore primario" del bilancio regionale per l'esercizio 2001 che presenta la necessaria disponibilità.

Rosso

Programmi e progetti
(comunitari, nazionali e regionali)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE DI MERCATO 7 dicembre 2001, n. 169.

Applicazione Regolamento (CE) n. 2200 del 28 ottobre 1996 del Consiglio, O.C.M. dei prodotti ortofrutticoli Approvazione Piano Operativo (P.O.) - Stralcio 2002. Organizzazione di Produttori (O.P.): "Scaligera S.c.a r.l." Codice IT019.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. E' approvato il dettaglio del piano operativo per l'anno 2002 della O.P. "Scaligera S.c. a r.l.", con sede legale in S. Maria di Zevio (VR), per i seguenti importi:

Azione	Spesa ammessa 2002 (Euro)
Organizzazione e razionalizzazione della produzione	738.533,37
Valorizzazione e promozione della produzione	1.292.792,84
Riduzione e stabilizzazione dei costi	41.316,55
Misure ambientali	335.696,98
Totale azioni	2.408.339,74
Spese generali 2% circa	48.166,84
Totale fondo di esercizio	2.456.506,58

2. Al finanziamento del fondo di esercizio l'U.E. interviene con un contributo pari al 4,1% del valore della produzione commercializzata dalla O.P. nell'anno di riferimento, come stabilito dal Regolamento (CE) 1923 della Commissione dell'8 settembre 1999.

3. All'erogazione dell'aiuto comunitario per l'attuazio-

ne del piano operativo, trattandosi di FEOGA - Garanzia, provvederà l'A.G.E.A. - Ufficio prodotti ortofrutticoli, sulla base di rendicontazioni che saranno inoltrate da questa Direzione regionale, previa istruttoria.

4. La rendicontazione delle spese relative al piano operativo approvato da parte della O.P. dovrà pervenire a questa Direzione regionale entro il 31 gennaio 2001.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si farà riferimento ai Regolamenti comunitari nn. 2200/1996, 609/2001, 1647/1998 e 1923/1999, alle leggi n. 128/1998 - articolo 40 e n. 25/1999, nonché alla circolare M.I.P.A. n. 6 del 18 aprile 1997.

6. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e copia di esso sarà trasmessa alla O.P. "Scaligera S.c. a r.l.", con sede legale in S. Maria di Zevio (VR)", al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per i rispettivi adempimenti.

Rosso

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE DI MERCATO 12 dicembre 2001, n. 176.

Reg. CE n. 1257 del 17.5.1999 - Piano di sviluppo rurale del Veneto. Sottomisura 16 A - Agriturismo. Liquidazione del finanziamento regionale D.G.R. n. 3623 del 17.11.2000 - L.R. 27.12.2000 n. 23.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. Di impegnare la somma di Euro 1.807.599,14 (lire 3.500.000.000), sul cap. n. 11884 del Bilancio regionale 2001 ("Iniziativa in materia di sviluppo rurale Misura 16 - codice UE (p) - Diversificazione delle attività legate all'agricoltura - L.R. 27.12.2000, n. 23), sulla base della graduatoria di beneficiari approvata con precedente Decreto 25 giugno 2001, n. 95, relativa ad azioni supplementari di sviluppo rurale - Sottomisura 16A del P.S.R. del Veneto (L.R. 27.12.2000, n. 23 - D.G.R. 17.11.2000, n. 3623), a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - Via Palestro, 81, Roma.

2. Di procedere al trasferimento contabile della somma di cui al punto 1., mediante tranches di liquidazione da effettuarsi in relazione alle effettive richieste di pagamento da parte dei soggetti beneficiari e preventivamente all'invio, al medesimo Organismo pagatore, dei relativi elenchi di beneficiari.

3. Di dare atto che la somma predetta dovrà essere accreditata all'AGEA mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1300 denominata "AGEA - Aiuti e ammas-

si comunitari", acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, con la causale "Aiuti di stato - Regione Veneto - Reg(CE) n. 1257/99", con conseguente invio della copia della relativa quietanza di versamento, tramite telefax, all'AGEA, Ufficio Sviluppo Rurale.

Rosso

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE DI MERCATO 13 dicembre 2001, n. 177.

Quote latte. Gestione organizzativa delle assegnazioni temporanee dei quantitativi di riferimento individuali per le consegne di latte nell'ambito delle manifestazioni fieristiche zootecniche. Decreto legge 31 gennaio 1997, n. 11 convertito in legge 28 marzo 1997, n. 81.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. Alla Direzione per le politiche agricole di mercato spetta il coordinamento dell'attività organizzativa e procedurale relativamente all'assegnazione di quantitativi di riferimento individuali temporanei pari alla quantità di latte prodotto dal bestiame presente alle manifestazioni fieristiche zootecniche;

2. Agli Ispettorati regionali per l'agricoltura spetta provvedere alle assegnazioni dei quantitativi individuali di riferimento di cui al precedente punto 1 alle strutture richiedenti, previa verifica con la Direzione politiche agricole di mercato circa la disponibilità di quota nel bacino regionale;

3. L'Ispettorato regionale per l'agricoltura, competente per territorio in base alla sede della struttura richiedente, procederà in applicazione dei precedenti punti:

a) all'assegnazione temporanea dei quantitativi di riferimento individuali in capo alla struttura richiedente, sulla base delle produzioni dichiarate e per il periodo in cui ricade la manifestazione fieristica, con decreto del dirigente responsabile;

b) alla registrazione delle assegnazioni di cui al precedente punto a) nel sistema informatico di supporto di cui all'art. 5 del Decreto Ministeriale 21 maggio 1999 n. 159;

c) alla comunicazione del decreto di assegnazione, in duplice copia di cui una per la ditta acquirente, alle strutture interessate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dando contestuale comunicazione dell'avvenuto aggiornamento del sistema informatico di supporto.

Rosso

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE DI MERCATO 14 dicembre 2001, n. 178.

Applicazione Regolamento (CE) n. 2200 del 28 ottobre 1996 del Consiglio, O.C.M. dei prodotti ortofrutticoli Approvazione Piano Operativo (P.O.) - 2002 - 2004. Organizzazione di Produttori (O.P.): "C.O.P. - Consorzio Ortofrutticolo Padano S.c.a.r.l." Codice IT 021.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. E' approvato il piano operativo per il periodo 2002-2004 della O.P. "C.O.P. - Consorzio Ortofrutticolo Padano S.c.a.r.l." con sede legale in Verona, per i seguenti importi:

AZIONE	SPESA AMMESSA 2002 (EURO)	SPESA AMMESSA 2003 (EURO)	SPESA AMMESSA 2004 (EURO)
Organizzazione e razionalizzazione della produzione	239.119,55	284.051,29	299.545,00
Valorizzazione e promozione della produzione	314.005,79	299.545,00	258.228,45
Riduzione e stabilizzazione dei costi	105.873,66	165.266,21	206.582,76
Misure ambientali	150.805,41	105.873,66	175.595,35
Totale azioni	809.804,42	854.736,16	939.951,56
Compensazione finanziaria per ritiri ICR	=====	36.151,98	41.316,55
Spese generali 2% circa	15.762,78	17.235,98	17.668,43
TOTALE FONDO DI ESERCIZIO	825.567,20	908.124,12	998.936,54

2. Gli importi riferiti agli anni dal 2003 al 2004 dovranno essere dettagliati anno per anno entro il 15 settembre.

3. Al finanziamento del fondo di esercizio l'U.E. interviene con un contributo pari al 4,1% del valore della produzione commercializzata dalla O.P. nell'anno di riferimento, come stabilito dal Regolamento (CE) n. 1923 della Commissione dell'8 settembre 1999.

4. All'erogazione dell'aiuto comunitario per l'attuazione del piano operativo, trattandosi di FEOGA - Garanzia, provvederà l'A.G.E.A. - Ufficio prodotti ortofrutticoli, sulla base di rendicontazioni che saranno inoltrate da questa Direzione regionale, previa istruttoria.

5. La rendicontazione delle spese relative al piano operativo approvato da parte della O.P. dovrà pervenire a questa Direzione regionale entro il 31 gennaio 2003, 31 gennaio 2004 e 31 gennaio 2005.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si farà riferimento ai Regolamenti comunitari nn. 2200/1996, 609/2001, 1647/1998 e 1923/1999, alle leggi n. 128/1998 - articolo 40 e n. 25/1999, nonché alla circolare M.I.P.A. n. 6 del 18 aprile 1997.

7. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e copia di esso sarà trasmessa alla O.P. "C.O.P. - Consorzio Ortofrutticolo Padano S.c.a.r.l.", al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per i rispettivi adempimenti.

Rosso

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE DI MERCATO 14 dicembre 2001, n. 179.

Applicazione Regolamento (CE) n. 2200 del 28 ottobre 1996 del Consiglio, O.C.M. dei prodotti ortofrutticoli Approvazione Piano Operativo (P.O.) - Stralcio 2002. Organizzazione di Produttori (O.P.): "CO.O.P.A. S.c.a.r.l." Codice IT 016.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. E' approvato il dettaglio del piano operativo per l'anno 2002 della O.P. "CO.O.P.A. S.c.a.r.l." con sede legale in Montagnana (PD), per i seguenti importi:

Azione	Spesa ammessa 2002 (Euro)
Organizzazione e razionalizzazione della produzione	406.754
Valorizzazione e promozione della produzione	458.329

Riduzione e stabilizzazione dei costi	122.640
Misure ambientali	187.063
Totale azioni	1.174.786
Spese generali 2% circa	23.548
Totale fondo di esercizio	1.198.334

2. Al finanziamento del fondo di esercizio l'U.E. interviene con un contributo pari al 4,1% del valore della produzione commercializzata dalla O.P. nell'anno di riferimento, come stabilito dal Regolamento (CE) n. 1923 della Commissione dell'8 settembre 1999.

3. All'erogazione dell'aiuto comunitario per l'attuazione del piano operativo, trattandosi di FEOGA - Garanzia, provvederà l'A.G.E.A. - Ufficio prodotti ortofrutticoli, sulla base di rendicontazioni che saranno inoltrate da questa Direzione regionale, previa istruttoria.

4. La rendicontazione delle spese relative al piano operativo approvato da parte della O.P. dovrà pervenire a questa Direzione regionale entro il 31 gennaio 2003.

5. L'approvazione delle spese relative all'acquisto di beni immobili sarà subordinata al rispetto delle condizioni stabilite ai punti 2.1., 2.2. e 2.3. della norma n. 6 di cui al Regolamento (CE) n. 1685/2000.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si farà riferimento ai Regolamenti comunitari nn. 2200/1996, 609/2001, 1647/1998 e 1923/1999, alle leggi n. 128/1998 - articolo 40 e n. 25/1999, nonché alla circolare M.I.P.A. n. 6 del 18 aprile 1997.

7. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e copia di esso sarà trasmessa alla O.P. "CO.O.P.A. S.c.a.r.l.", al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per i rispettivi adempimenti.

Rosso

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE DI MERCATO 14 dicembre 2001, n. 180.

Applicazione Regolamento (CE) n. 2200 del 28 ottobre 1996 del Consiglio, O.C.M. dei prodotti ortofrutticoli Approvazione Piano Operativo (P.O.) - Stralcio 2002. Organizzazione di Produttori (O.P.): "Europ Soc. Coop. Consortile a.r.l." Codice IT 020.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. E' approvato il dettaglio del piano operativo per l'anno 2002 della O.P. "Europ Soc. Coop. Consortile a.r.l." con sede legale in Giacciano con Baruchella (RO),

per i seguenti importi:

Azione	Spesa ammessa 2002 (Euro)
Organizzazione e razionalizzazione della produzione	645.570
Valorizzazione e promozione della produzione	177.578
Riduzione e stabilizzazione dei costi	=====
Misure ambientali	71.917
Totale azioni	895.065
Spese generali 2% circa	17.901
Totale fondo di esercizio	912.966

2. Al finanziamento del fondo di esercizio l'U.E. interviene con un contributo pari al 4,1% del valore della produzione commercializzata dalla O.P. nell'anno di riferimento, come stabilito dal Regolamento (CE) n. 1923 della Commissione dell'8 settembre 1999.

3. All'erogazione dell'aiuto comunitario per l'attuazione del piano operativo, trattandosi di FEOGA - Garanzia, provvederà l'A.G.E.A. - Ufficio prodotti ortofrutticoli, sulla base di rendicontazioni che saranno inoltrate da questa Direzione regionale, previa istruttoria.

4. La rendicontazione delle spese relative al piano operativo approvato da parte della O.P. dovrà pervenire a questa Direzione regionale entro il 31 gennaio 2003.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si farà riferimento ai Regolamenti comunitari nn. 2200/1996, 609/2001, 1647/1998 e 1923/1999, alle leggi n. 128/1998 - articolo 40 e n. 25/1999, nonché alla circolare M.I.P.A. n. 6 del 18 aprile 1997.

6. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e copia di esso sarà trasmessa alla O.P. "Europ Soc. Coop. Consortile a.r.l.", al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per i rispettivi adempimenti.

Rosso

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE DI MERCATO 14 dicembre 2001, n. 181.

Applicazione Regolamento (CE) n. 2200 del 28 ottobre 1996 del Consiglio, O.C.M. dei prodotti ortofrutticoli Riconoscimento di Organizzazione di Produttori - Regolamento (CE) n. 412/1997 della Commissione.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 2200/96, come stabilito al punto 2 della DGR n. 3694 del 21 ottobre 1997, l'Organizzazione di Produttori "CO.TRA.PO" - con sede legale in Fiesso Umbertino (RO), per categoria "i" (articolo 11, lettera a).

2. L'Organizzazione di Produttori predetta verrà iscritta nell'elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori in base al Regolamento (CE) n. 2200/1996, art. 11.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e copia di esso sarà trasmessa alla O.P. "CO.TRA.PO", con sede legale in Fiesso Umbertino (RO), al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per i rispettivi adempimenti.

Rosso

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE DI MERCATO 14 dicembre 2001, n. 183.

Applicazione Regolamento (CE) n. 2200 del 28 ottobre 1996 del Consiglio, O.C.M. dei prodotti ortofrutticoli Approvazione Piano Operativo (P.O.) - Stralcio 2002. Organizzazione di Produttori (O.P.): "Nordest s.c. a r.l." Codice IT 018.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. E' approvato il dettaglio del piano operativo per l'anno 2002 della O.P. "Nordest s.c. a r.l." con sede legale in Verona per i seguenti importi:

Azione	Spesa ammessa 2002 (Euro)
Organizzazione e razionalizzazione della produzione	972.500.000
Valorizzazione e promozione della produzione	410.000.000
Riduzione e stabilizzazione dei costi	100.000.000
Misure ambientali	312.100.000
Totale azioni	1.794.600.000
Spese generali 2% circa	35.892.000
Totale fondo di esercizio	1.830.492.000

2. Al finanziamento del fondo di esercizio l'U.E. interviene con un contributo pari al 4,1% del valore della produzione commercializzata dalla O.P. nell'anno di rife-

rimento, come stabilito dal Regolamento (CE) n. 1923 della Commissione dell'8 settembre 1999.

3. All'erogazione dell'aiuto comunitario per l'attuazione del piano operativo, trattandosi di FEOGA - Garanzia, provvederà l'A.G.E.A. - Ufficio prodotti ortofrutticoli, sulla base di rendicontazioni che saranno inoltrate da questa Direzione regionale, previa istruttoria.

4. La rendicontazione delle spese relative al piano operativo approvato da parte della O.P. dovrà pervenire a questa Direzione regionale entro il 31 gennaio 2003.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si farà riferimento ai Regolamenti comunitari nn. 2200/1996, 609/2001, 1647/1998 e 1923/1999, alle leggi n. 128/1998 - articolo 40 e n. 25/1999, nonché alla circolare M.I.P.A. n. 6 del 18 aprile 1997.

6. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e copia di esso sarà trasmessa alla O.P. "Nordest s.c. a r.l.", al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per i rispettivi adempimenti.

Rosso

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE DI MERCATO 17 dicembre 2001, n. 184.

Applicazione Regolamento (CE) n. 2200 del 28 ottobre 1996 del Consiglio, O.C.M. dei prodotti ortofrutticoli Riconoscimento di Organizzazione di Produttori - Regolamento (CE) n. 412/1997 della Commissione.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 2200/96, come stabilito al punto 2 della DGR n. 3694 del 21 ottobre 1997, l'Organizzazione di Produttori "Veneto S.a.c.r.l." - con sede legale in Zero Branco (TV) - per categoria "i" (articolo 11, lettera a).

2. L'Organizzazione di Produttori predetta verrà iscritta nell'elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori in base al Regolamento (CE) n. 2200/1996, art. 11.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e copia di esso sarà trasmessa alla O.P. "Veneto S.c.a.r.l.", con sede legale in Zero Branco (TV), al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per i rispettivi adempimenti.

Rosso

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE DI MERCATO 17 dicembre 2001, n. 185.

Applicazione Regolamento (CE) n. 2200 del 28 ottobre 1996 del Consiglio, O.C.M. dei prodotti ortofrutticoli Approvazione Piano Operativo (P.O.) - 2002 - 2006. Organizzazione di Produttori (O.P.): "Veneto s.c.a.r.l." Codice IT non attribuito.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. E' approvato il piano operativo per il periodo 2002-2006 della O.P. "Veneto s.c.a.r.l." con sede legale in Zero Branco (TV), per i seguenti importi:

(valori in EURO)

AZIONE	SPESA AMMESSA				
	2002	2003	2004	2005	2006
Organizzazione e razionalizzazione della produzione	195.480	195.480	195.480	195.480	195.480
Valorizzazione e promozione della produzione	224.659	224.659	224.659	224.659	224.659
Riduzione e stabilizzazione dei costi	93.995	93.995	93.995	93.995	93.995
Misure ambientali	113.620	113.620	113.620	113.620	113.620
Totale azioni	627.754	627.754	627.754	627.754	627.754
Compensazione finanziaria per ritiri ICR	=====	=====	=====	=====	=====
Spese generali 2% circa	11.317	11.317	11.317	11.317	11.317
TOTALE FONDO DI ESERCIZIO	639.071	639.071	639.071	639.071	639.071

2. Gli importi riferiti agli anni dal 2003 al 2006 dovranno essere dettagliati anno per anno entro il 15 settembre.

3. Al finanziamento del fondo di esercizio l'U.E. interviene con un contributo pari al 4,1% del valore della produzione commercializzata dalla O.P. nell'anno di riferimento, come stabilito dal Regolamento (CE) n. 1923 della Commissione dell'8 settembre 1999.

4. All'erogazione dell'aiuto comunitario per l'attuazione del piano operativo, trattandosi di FEOGA - Garanzia, provvederà l'A.G.E.A. - Ufficio prodotti ortofrutticoli, sulla base di rendicontazioni che saranno inoltrate da questa Direzione regionale, previa istruttoria.

5. La rendicontazione, da parte della O.P., delle spese relative al piano operativo approvato dovrà pervenire a questa Direzione regionale entro il 31 gennaio 2003, 31 gennaio 2004, 31 gennaio 2005, 31 gennaio 2006 e 31 gennaio 2007.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si farà riferimento ai Regolamenti comunitari nn. 2200/1996, 609/2001, 1647/1998 e 1923/1999, alle leggi n. 128/1998 - articolo 40 e n. 25/1999, nonché alla circolare M.I.P.A. n. 6 del 18 aprile 1997.

7. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e copia di esso sarà trasmessa alla O.P. "Veneto s.c.a.r.l.", al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per i rispettivi adempimenti.

Rosso

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE DI MERCATO 17 dicembre 2001, n. 186.

Applicazione Regolamento (CE) n. 2200 del 28 ottobre 1996 del Consiglio, O.C.M. dei prodotti ortofrutticoli Approvazione Piano Operativo (P.O.) - 2002 - 2006. Organizzazione di Produttori (O.P.): "Consorzio Ortofrutticoli Trasformati Polesano S.c.a.r.l." Codice IT non attribuito.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. E' approvato il piano operativo per il periodo 2002-2006 della O.P. "Consorzio Ortofrutticoli Trasformati Polesano S.c.a.r.l." con sede legale in Fiesso Umbertiano (RO), per i seguenti importi:

(valori in MIOEURO)

AZIONE	SPESA AMMESSA				
	2002	2003	2004	2005	2006
Organizzazione e razionalizzazione della produzione	0,13420	0,13420	0,13420	0,13420	0,13420
Valorizzazione e promozione della produzione	0,03615	0,03615	0,03615	0,03615	0,03615
Riduzione e stabilizzazione dei costi	0,02065	0,02065	0,02065	0,02065	0,02065
Misure ambientali	0,02065	0,02065	0,02065	0,02065	0,02065
Totale azioni	0,211	0,211	0,211	0,211	0,211
Compensazione finanziaria per ritiri ICR	=====	=====	=====	=====	=====
Spese generali 2% circa	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
TOTALE FONDO DI ESERCIZIO	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215

2. Gli importi riferiti agli anni di durata del P.O. dovranno essere dettagliati anno per anno entro il 15 settembre.

3. Al finanziamento del fondo di esercizio l'U.E. interviene con un contributo pari al 4,1% del valore della produzione commercializzata dalla O.P. nell'anno di riferimento, come stabilito dal Regolamento (CE) n. 1923 della Commissione dell'8 settembre 1999.

4. All'erogazione dell'aiuto comunitario per l'attuazione del piano operativo, trattandosi di FEOGA - Garanzia, provvederà l'A.G.E.A. - Ufficio prodotti ortofrutticoli, sulla base di rendicontazioni che saranno inoltrate da questa Direzione regionale, previa istruttoria.

5. La rendicontazione, da parte della O.P., delle spese relative al piano operativo 2002 dovrà pervenire a questa Direzione regionale entro il 31 gennaio 2003.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si farà riferimento ai Regolamenti comunitari nn. 2200/1996, 609/2001, 1647/1998 e 1923/1999, alle leggi n. 128/1998 - articolo 40 e n. 25/1999, nonché alla circolare M.I.P.A. n. 6 del 18 aprile 1997.

7. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e copia di esso sarà trasmessa alla O.P. "Consorzio Ortofrutticoli Trasformati Polesano S.c.a.r.l.", al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per i rispettivi adempimenti.

Rosso

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE DI MERCATO 19 dicembre 2001, n. 188.

Regime di aiuti CE nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Riconoscimento imprese di trasformazione di pomodori - c.c. 2002/2003 e successive - Ditta C.O.TRA.PO. Soc. coop. agr. a r.l. - Fiesso Umbertiano (RO) (regg. CE nn. 2201/96 e 449/2001 - D.M. 26 aprile 2001).

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) E' riconosciuta dalla campagna 2002/2003, ai sensi dell'art. 4, punti 3 e 4 del D.M. 26 aprile 2001, l'impresa di trasformazione C.O.TRA.PO. Soc. coop. agr. a r.l. con sede in Fiesso Umbertiano (RO) - relativamente all'intendimento di usufruire del regime di aiuto comunitario di cui al reg. (CE) n. 2201/96 per la produzione di trasformati a base di pomodori, ai fini della stipula dei relativi contratti.

2) Ai termini dell'art. 4, punto 12 del succitato D.M. viene data comunicazione, circa il riconoscimento della suindicata impresa di trasformazione, al Ministero delle politiche agricole e forestali per l'inserimento nell'apposito

elenco nazionale e, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Rosso

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE DI MERCATO 19 dicembre 2001, n. 189.

Regime di aiuti CE nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Riconoscimento imprese di trasformazione di pomodori - c.c. 2002/2003 e successive - Ditta Quargentan S.p.A. - S. Bonifacio (VR). (regg. CE nn. 2201/96 e 449/2001 - D.M. 26 aprile 2001).

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) E' riconosciuta dalla campagna 2002/2003, ai sensi dell'art. 4, punti 3 e 4 del D.M. 26 aprile 2001, l'impresa di trasformazione Quargentan S.p.A. con sede legale in Terrossa di Roncà (VR) - e stabilimento in S. Bonifacio (VR) - relativamente all'intendimento di usufruire del regime di aiuto comunitario di cui al reg. (CE) n. 2201/96 per la produzione di trasformati a base di pomodori, ai fini della stipula dei relativi contratti.

2) Ai termini dell'art. 4, punto 12 del succitato D.M. viene data comunicazione, circa il riconoscimento della suindicata impresa di trasformazione, al Ministero delle politiche agricole e forestali per l'inserimento nell'apposito elenco nazionale e, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Rosso

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE DI MERCATO 19 dicembre 2001, n. 190.

Regime di aiuti CE nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Riconoscimento imprese di trasformazione di pomodori - c.c. 2002/2003 e successive - Ditta C.A.S. S.p.A. Succhi di frutta - Castagnaro (VR) (regg. CE nn. 2201/96 e 449/2001 - D.M. 26 aprile 2001).

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) E' riconosciuta dalla campagna 2002/2003, ai sensi dell'art. 4, punti 3 e 4 del D.M. 26 aprile 2001, l'impresa di trasformazione C.A.S. S.p.A. Succhi di frutta con sede in Castagnaro (VR) - relativamente all'intendimento di usufruire del regime di aiuto comunitario di cui al reg.

(CE) n. 2201/96 per la produzione di trasformati a base di pomodori, ai fini della stipula dei relativi contratti.

2) Ai termini dell'art. 4, punto 12 del succitato D.M. viene data comunicazione, circa il riconoscimento della suindicata impresa di trasformazione, al Ministero delle politiche agricole e forestali per l'inserimento nell'apposito elenco nazionale e, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Rosso

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE DI MERCATO 19 dicembre 2001, n. 191.

Regime di aiuti CE nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili. Riconoscimento imprese di trasformazione di pomodori - c.c. 2002/2003 e successive - Ditta New Foods Industry S.p.A. - Bussolengo (VR) (regg. CE nn. 2201/96 e 449/2001 - D.M. 26 aprile 2001).

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) E' riconosciuta dalla campagna 2002/2003, ai sensi dell'art. 4, punti 3 e 4 del D.M. 26 aprile 2001, l'impresa di trasformazione New Foods Industry S.p.A. con sede legale in Bussolengo (VR) - Loc. Crocioni 43/A e stabilimento in Bussolengo (VR) - relativamente all'intendimento di usufruire del regime di aiuto comunitario di cui al reg. (CE) n. 2201/96 per la produzione di trasformati a base di pomodori, ai fini della stipula dei relativi contratti.

2) Ai termini dell'art. 4, punto 12 del succitato D.M. viene data comunicazione, circa il riconoscimento della suindicata impresa di trasformazione, al Ministero delle politiche agricole e forestali per l'inserimento nell'apposito elenco nazionale e, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Rosso

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE DI MERCATO 20 dicembre 2001, n. 192.

Quote latte. Revoca dei quantitativi di riferimento individuali aggiuntivi - quota A consegne - assegnati a decorrere dal periodo 2000/01 DGR n. 197 del 2 febbraio 2001.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di revocare il quantitativo di riferimento individuale

assegnato a titolo di quota A consegne a decorrere dal periodo 2000/01 con decreto del Dirigente regionale della Direzione Politiche Agricole di Mercato n. 23 del 15 febbraio 2001, citato in premessa, pari a 10.240 kg (di cui 9.265 in bacino L. 118/99 e 975 kg in bacino L. 79/00) alla ditta "Marchesini Angelo e Paolo" matricola 151500, per il difetto dei requisiti di assegnazione previsti dalla deliberazione di giunta regionale n. 197 del 2 febbraio 2001;

2. Il quantitativo revocato ai sensi del precedente punto 1 confluisce nella riserva regionale a decorrere dal 01/04/2000;

3. Spetta all'Ispettorato per l'Agricoltura di Verona il compito di:

- Procedere alla registrazione della riduzione di quota A consegne pari al quantitativo indicato al precedente punto 1 nel sistema informatico di supporto di cui all'art. 5 del Decreto Ministeriale 21/05/99 n. 159;

- Comunicare al produttore interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 giorni dalla data del presente decreto, il quantitativo revocato con il presente provvedimento, dando comunicazione dell'avvenuto aggiornamento nel sistema informatico di supporto di cui all'art. 5 del Decreto Ministeriale 21/05/99 n. 159;

4. Spetta al produttore interessato di dare comunicazione all'acquirente della revoca di quota disposta con il presente provvedimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare;

5. Avverso la comunicazione di cui al punto 3 è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione medesima da parte dell'interessato o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

6. Il presente decreto sarà trasmesso al competente Ispettorato regionale per l'agricoltura.

Rosso

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE DI MERCATO 20 dicembre 2001, n. 195.

Istanze di registrazione denominazione di origine protetta (DOP) "Asparago di Bassano" ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, art. 5. Individuazione organismo associativo di riferimento (d.g.r. 1440/2001).

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) Di individuare, a riscontro della richiesta a suo tem-

po formulata dal Ministero per le Politiche Agricole - Direzione Generale delle Politiche Agricole e Agroindustriali nazionali - con propria nota prot. 61415 del 6/5/99, e tenuto conto dei criteri definiti con d.g.r. 1440/2001, l'Associazione per la Tutela e la Valorizzazione dell'Asparago Bianco di Bassano, Bassano del Grappa (VI), quale organismo di riferimento per l'istanza di riconoscimento della denominazione di origine protetta "Asparago Bianco di Bassano".

2) Di trasmettere il presente decreto al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, all'Associazione per la Tutela e la Valorizzazione dell'Asparago Bianco di Bassano e al Consorzio dell'Asparago di Bassano per gli adempimenti di competenza.

Rosso

**DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
FORESTE ED ECONOMIA MONTANA**

Foreste ed economia montana

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA 12 dicembre 2001, n. 2619.

L.R. 13.09.78 n. 52 art. 30 e L.R. n. 46 del 9.9.1999, art. 52. Fondo Forestale Regionale. Graduatoria istanze pervenute entro il 31.10.2001.

Il Dirigente
(omissis)
decreta

1) E' approvata la graduatoria, così come riportata nell'allegata A) parte integrante del presente provvedimento, relativa alle istanze del fondo forestale (L.R. 52/78 art. 30) pervenute alla Giunta Regionale entro il 31 ottobre 2001;

2) Il presente provvedimento viene comunicato ai soggetti interessati nei modi e nelle forme previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Munari

ALLEGATO A)

L.R. 52/78, art. 30 - Fondo Forestale Regionale
Graduatoria delle istanze pervenute entro il 31.10.2001

Posizione in graduatoria	Richiedente	Spesa ritenuta ammissibile	Importo mutuo concedibile 85%
1	Falegnameria Arredamenti D.G.M. di Scuola G. & C. s.n.c. Falcade (BL)	51.400.000	43.690.000
2	Cont Mario - Agordo (BL)	348.653.630	296.355.585
Totale		400.053.630	340.045.585

**Programmi e progetti
(comunitari, nazionali e regionali)**

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA 12 dicembre 2001, n. 2604.

Regolamento CE n. 1257/99 - PSR Veneto. DGR 3623 del 17 novembre 2000. Verifica dell'incidenza di un intervento previsto nei siti della rete ecologica europea denominata "Natura 2000".

Il Dirigente
(omissis)
decreta

1. E' approvato il progetto di imboschimento presentato dall'Azienda Agricola BIFFIS Alberto, ricadente in area S.I.C. "Sile Morto" nel Parco Regionale Naturale del Fiume Sile, fatte salve le prescrizioni tecniche riportate nel verbale istruttorio;

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE del 21.05.92, è espresso parere favorevole alle valutazioni di incidenza allegata al progetto medesimo.

Munari

**DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITA' COMPLESSA
PER LA BONIFICA**

Bonifica

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITA' COMPLESSA PER LA BONIFICA 7 dicembre 2001, n. 132.

Consorzio di bonifica Delta Po Adige, Taglio di Po (Ro). Lavori di manutenzione straordinaria mediante rialzo e ringrosso delle arginature del canale emissario arginato Sadocca in comune di Porto Viro. 1 stralcio. Approvazione progetto e concessione esecuzione lavori. Bacino Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante. Triennio 1997-1999 - Annualità 1999 (Legge 18 maggio 1989, n. 183).

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di autorizzare la realizzazione delle opere previste nel progetto generale 23 dicembre 1999 redatto dal consorzio di bonifica Delta Po Adige di Taglio di Po (RO) relativo ai lavori di manutenzione straordinaria mediante rialzo e ringrosso delle arginature del canale emissario arginato Sadocca in comune di Porto Viro, per quanto concerne il vincolo di protezione ambientale e paesaggistica;

2) di dare atto che la sopracitata autorizzazione è subordinata agli eventuali provvedimenti che il Ministero per i Beni e le Attività culturali potrà assumere nei termini previsti dall'art. 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,

3) di approvare, negli aspetti tecnici ed amministrativi, con le prescrizioni e le rettifiche indicate in premessa, i progetti generale di cui al punto 1) e di 1° stralcio, con i seguenti quadri economici di spesa:

- lavori in appalto	L. 1.340.000.000	Euro 692.052,25
- espropri e compensi	L. 355.200.000	Euro 183.445,49
- compensi per danni	L. 36.000.000	Euro 18.592,45
- oneri accessori	L. 16.000.000	Euro 8.263,31
- imp. elettr. illum. e F.M. per magaz., oneri fiscali compr.	L. 12.000.000	Euro 6.197,48
- spese gen. 10%	L. 169.520.000	Euro 87.549,77
- I.V.A. 20%	L. 271.200.000	Euro 140.063,11
- prove ed indagini	L. 30.000.000	Euro 15.493,71
- imprevisti e arrot.	L. 90.080.000	Euro 46.522,43
	-----	-----
Totale	L. 2.320.000.000	Euro 1.198.180,00
	=====	=====

Progetto 1° stralcio

- lavori in appalto	L. 500.000.000	Euro 258.228,45
- espropri e compensi	L. 355.200.000	Euro 183.445,49
- compensi per danni	L. 12.000.000	Euro 6.197,48
- oneri accessori	L. 16.000.000	Euro 8.263,31
- spese gen. 10%	L. 85.520.000	Euro 44.167,40
- I.V.A. 20%	L. 103.200.000	Euro 53.298,35
- prove ed indagini	L. 15.000.000	Euro 7.746,85
- imprevisti e arrot.	L. 13.080.000	Euro 6.755,26
	-----	-----
Totale	L. 1.100.000.000	Euro 568.102,59
	=====	=====

4) di concedere in esecuzione al predetto consorzio le opere previste nel progetto di 1 stralcio:

5) di dichiarare, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 3 del 1976 e dell'art. 35 della legge regionale n. 42 del 1984, di pubblica utilità, nonchè urgenti e indifferibili le opere previste nel progetto come sopra approvato e di autorizzare il concessionario a procedere alle necessarie eventuali occupazioni di terreno nei modi e con le forme previsti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni, nonchè ad iniziare ed ultimare le pratiche espropriative entro il termine, rispettivamente, di mesi 4 (quattro) e di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento;

6) di stabilire che, in base al provvedimento di esproprio degli immobili necessari all'esecuzione delle opere concesse, il concessionario ha l'obbligo di promuovere la voltura catastale di tali beni curandone l'intestazione al competente Demanio.

7) di stabilire, sotto comminatoria di decadenza in caso di inadempienza, che il concessionario dovrà:

a) procedere all'esecuzione dei lavori con le modalità riportate in premessa;

b) provvedere alla stesura del verbale di aggiudicazione dei lavori a seguito di licitazione privata o asta pubblica e alla successiva stipulazione e sottoscrizione del contratto con l'impresa aggiudicataria ai sensi dell'art. 16, 1 e 2 comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 95 e seguenti del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successivi e nei termini stabiliti dall'art. 109 del D.P.R. n. 554/1999;

c) osservare strettamente, nell'affidamento dei lavori, le norme in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive;

d) seguire nell'aggiudicazione, contabilizzazione, direzione e collaudo dei lavori, tutte le norme in materia di opere pubbliche;

e) iniziare i lavori entro 8 (ott) mesi dalla data di ricevimento da parte del concessionario del presente provvedimento;

ultimare i lavori entro 30 f) ultimare i lavori entro 30 (trenta) mesi dalla medesima data sopraindicata;

g) comunicare tempestivamente all'Unità complessa per la Bonifica le date di consegna dei lavori, delle eventuali sospensioni e riprese, nonché quelle dell'ultimazione dei lavori;

h) disporre la sospensione dei lavori nei casi, modi e termini di cui all'art. 133 del D.P.R. n. 554 del 1999 con verbale di sospensione redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente concessionario e vistato dal dirigente regionale responsabile dell'Ufficio del Genio civile di Rovigo.

Eventuali proroghe all'ultimazione dei lavori potranno essere autorizzate, una sola volta, per giustificati motivi e sempre se tempestivamente richiesti, previo parere della Commissione consultiva in materia di Lavori pubblici competente per territorio. Il termine di ultimazione dei lavori in ogni caso non potrà superare il termine di cui all'art. 58, comma 1 bis, della legge regionale n. 42 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni;

i) osservare le norme tecniche contenute nel progetto con le prescrizioni ed istruzioni che saranno impartite dall'Ufficio del Genio civile competente per territorio circa le modalità esecutive dei lavori;

j) di stabilire che nell'ipotesi in cui nella realizzazione dell'intervento si rendano disponibili economie derivanti dal ribasso d'asta, queste potranno essere utilizzate, previa autorizzazione del Responsabile del Coordinamento delle attività programmatiche dell'Autorità di bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco, nei casi e nelle forme consentite dalla vigente normativa, per il finanziamento di varianti in corso d'opera ovvero per la realizzazione di ulteriori stralci del medesimo intervento;

k) ultimare il complesso degli adempimenti amministrativi inerenti la presente concessione entro 42 (quarantadue) mesi dalla data di ricevimento da parte del concessionario del presente provvedimento,

8) di stabilire che la decadenza della concessione potrà essere dichiarata, oltre che per inadempienza alle disposizioni contenute nel presente provvedimento, anche quando il concessionario per negligenza o imperizia comprometta, a giudizio dell'Amministrazione regionale, la riuscita dei lavori concessi. In caso di inadempienza è riservato all'Ente concedente il diritto di avvalersi di tutti gli elaborati progettuali predisposti per la realizzazione del progetto;

9) di demandare all'Ufficio del Genio civile competente per territorio, la sorveglianza e l'accertamento degli adempimenti sopra prescritti;

10) di stabilire che il concessionario è tenuto a tenere

sollevata ed indenne la Regione del Veneto da qualsiasi molestia di terzi e/o danni prodotti a terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto della concessione;

11) di determinare nella misura del 100% il contributo regionale nella spesa di L. 1.100.000.000 (Euro 568.102,59);

12) di impegnare, giusto nulla osta della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile 20 agosto 2001, n. 4289/01/46.03, la spesa di L. 1.100.000.000 (Euro 568.102,59), a carico regionale sul capitolo 51079 "Interventi di difesa del suolo nel bacino di rilievo interregionale Fissero, Tartaro, Canal Bianco, Po di Levante, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 183/89 e art. 9 della legge n. 253/90" del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2001 che offre sufficiente disponibilità;

13) di stabilire che al pagamento del contributo regionale complessivo, pari a L. 1.100.000.000 (Euro 568.102,59) si provvederà con le seguenti modalità:

a) pagamento di una prima anticipazione di L. 110.000.000 (Euro 56.810,26), pari al 10% del contributo regionale concesso, in corrispondenza della comunicazione al consorzio concessionario dell'avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione del progetto di 1 stralcio ammesso a finanziamento;

b) pagamento di un'ulteriore anticipazione di L. 110.000.000 (Euro 56.810,26), pari al 10% del contributo regionale concesso, sulla base di specifica richiesta dell'Ente che attesta l'avvenuta consegna dei lavori;

c) pagamento di ulteriori acconti fino all'importo massimo di L. 770.000.000 (Euro 397.671,81) contributo regionale concesso, sulla base di apposita domanda dell'Ente medesimo corredata degli stati di avanzamento dei lavori debitamente vistati e muniti del nulla osta al pagamento di quanto richiesto, espresso dall'Ufficio regionale del Genio civile competente per territorio;

d) pagamento del residuo credito di L. 110.000.000 (Euro 56.810,26) o della minore spesa accertata, in conformità a quanto stabilito dall'art. 58, comma 1, della legge regionale n. 42 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni;

14) di stabilire che al recupero del 20% dell'importo del contributo regionale anticipato si provvederà con le modalità stabilite dall'art. 12 della legge 23 aprile 1949, n. 165;

15) di stabilire, altresì, che, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 28 del 23 agosto 1996, la determinazione del contributo definitivo e la relativa liquidazione verrà disposta con successivo decreto sulla base della deliberazione esecutiva con la quale l'ente appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, ammissibile ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1984 e successive modificazioni ed integrazioni e ha preso atto della relazione generale dell'Ufficio del Genio civile com-

petente per territorio acclarante i rapporti tra il consorzio concessionario e la Regione in merito all'esecuzione dei lavori concessi;

16) di rilevare che, in ogni caso, il termine ultimo per la presentazione della deliberazione di cui al precedente punto è fissato inderogabilmente in cinque anni a partire dalla data del decreto di concessione del contributo e che la sua inosservanza comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca, con l'obbligo di restituzione delle somme erogate, in conformità a quanto stabilito al comma 1 bis dell'art. 58 della legge regionale n. 42 del 1984, aggiunto dall'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 37 del 1997;

17) di stabilire che il presente provvedimento venga recepito con deliberazione della Giunta consortile;

18) di trasmettere copia del presente decreto alla direzione regionale Difesa del Suolo e Protezione civile;

19) di trasmettere il presente provvedimento, unitamente ad una copia del parere della Commissione consultiva in materia di lavori pubblici di Rovigo in data 2 aprile 2001, n. 42, nonché ad una copia del progetto generale 23 dicembre 1999 alla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Verona, Vicenza e Rovigo.

Fregonese

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITA' COMPLESSA PER LA BONIFICA 10 dicembre 2001, n. 133.

Consorzio di bonifica Adige Bacchiglione di Padova. Lavori di somma urgenza di ripristino apparati di pompaggio delle idrovore Casetta e Punta Gorzone in comune di Chioggia danneggiati nel corso della piena dei giorni 6, 7 e 8 novembre 1999. Determinazione del contributo definitivo e relativa liquidazione. (art. 22 della L.R. n. 42 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni).

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di determinare in L. 99.964.000 (Euro 51.627,10) il contributo regionale nella spesa sostenuta dal consorzio di bonifica Adige Bacchiglione di Padova, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino degli apparati di pompaggio delle idrovore Casetta e Punta Gorzone, in comune di Chioggia danneggiati nel corso della piena dei giorni 6, 7 e 8 novembre 1999, concessi con decreto dell'Unità Complessa per la bonifica 19 dicembre 2000, n. 11;

2) di liquidare la spesa complessivamente sostenuta dal consorzio concessionario, per l'esecuzione dei lavori sopra specificati, come segue:

- Lavori	L. 74.600.000 (Euro 38.527,68)
- I.V.A. 20%	L. 14.920.000 (Euro 7.705,54)

- Spese generali 14% L. 10.444.000 (Euro 5.393,88)

Totale L. 99.964.000 (Euro 51.627,10)

3) di dare atto che la spesa di L. 99.964.000 (Euro 51.627,10) a totale carico regionale, rientra nell'impegno di L. 100.000.000, assunto a favore del consorzio di bonifica in argomento, per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, sul capitolo 10040 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000, con il medesimo decreto n. 11/2000;

4) di disporre, con le modalità previste dagli articoli 58 e seguenti della legge regionale n. 72 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni, a favore del consorzio di bonifica Adige Bacchiglione di Padova, per l'esecuzione dei lavori suddescritti, il pagamento della somma di L. 99.964.000 (Euro 51.627,10) con imputazione al capitolo 10040/R del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001, non essendo stata disposta alcuna liquidazione in corso d'opera;

5) di trasmettere alla Direzione regionale per la Ragioneria e i Tributi il presente decreto affinché annoti l'economia di spesa di L. 36.000 (Euro 18,59) derivante dalla differenza tra l'impegno di L. 100.000.000 destinato all'esecuzione delle opere di cui trattasi e la spesa a carico regionale sostenuta dal consorzio e quantificata in L. 99.964.000 (Euro 51.627,10).

Fregonese

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITA' COMPLESSA PER LA BONIFICA 11 dicembre 2001, n. 135.

Consorzio di bonifica Dese Sile, Venezia-Chirignago. Lavori di somma urgenza per il consolidamento di n. 2 edifici storici insistenti nell'alveo del fiume Marzenego a monte di Piazza Ferretto nel centro di Mestre (VE). Determinazione del contributo definitivo e relativa liquidazione. (art. 22 della L.R. n. 42 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni).

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di determinare in L. 88.440.000 (Euro 45.675,45) il contributo regionale nella spesa sostenuta dal consorzio di bonifica Dese Sile - Chirignago Venezia, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il consolidamento di n. 2 edifici storici insistenti nell'alveo del fiume Marzenego a monte di Piazza Ferretto nel centro di Mestre (VE), concessi con decreto dell'Unità Complessa per la bonifica 19 dicembre 2000, n. 12;

2) di liquidare la spesa complessivamente sostenuta dal consorzio concessionario, per l'esecuzione dei lavori

sopra specificati, come segue:

- Lavori	L. 66.000.000 (Euro 34.086,16)
- I.V.A. 20%	L. 13.200.000 (Euro 6.817,23)
- Spese generali 14%	L. 9.240.000 (Euro 4.772,06)

Totale	L. 88.440.000 (Euro 45.675,45)
	=====

3) di dare atto che la spesa di L. 88.440.000 (Euro 45.675,45) a totale carico regionale, rientra nell' di L. 88.528.212 (Euro 45.721,01) assunto a favore del consorzio di bonifica in argomento, per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, sul capitolo 10040 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000, con decreto dell'Unità Complessa per la bonifica 19 dicembre 2000, n. 12;

4) di disporre, con le modalità previste dagli articoli 58 e seguenti della legge regionale n. 72 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni, a favore del consorzio di bonifica Dese Sile di Chirignago - Venezia, per l'esecuzione dei lavori suddescritti, il pagamento della somma di L. 88.440.000 (Euro 45.675,45) con imputazione al capitolo 10040/R del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001, non essendo stata disposta alcuna liquidazione in corso d'opera;

5) di trasmettere alla Direzione regionale per la Ragioneria e i Tributi il presente decreto affinché annoti l'economia di spesa di L. 88.212 (Euro 45,56) derivante dalla differenza tra l'impegno di L. 88.528.212 (Euro 45.721,01) destinato all'esecuzione delle opere di cui trattasi e la spesa a carico regionale sostenuta dal consorzio e quantificata in L. 88.440.000 (Euro 45.675,45).

Fregonese

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITA' COMPLESSA PER LA BONIFICA 11 dicembre 2001, n. 136.

Consorzio di bonifica Basso Piave, San Donà di Piave (Ve). Lavori di collegamento idraulico della zona servita dall'idrovora Salsi in comune di Musile di Piave al sottobacino Dragojesolo. Integrazione del contributo. (l.r. n. 48/1994).

Il Dirigente
(omissis)
decreta

1) di impegnare - sulla base delle motivazioni esposte in premessa e del nulla osta rilasciato dalla Direzione regionale Lavori Pubblici in data 8 novembre 2001, n. 8407/46.04 - sul capitolo 80400 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di L. 250.000.000 relativa ai lavori di collegamento idraulico della zona servita dall'idrovora Salsi in comune di Musile

di Piave al sottobacino Dragojesolo, concessi in esecuzione al Consorzio di bonifica Basso Piave di San Donà di Piave (Ve) con decreto della Direzione regionale Tutela Territorio Rurale 3 dicembre 1998, n. 208,

Fregonese

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITA' COMPLESSA PER LA BONIFICA 12 dicembre 2001, n. 137.

Consorzio di bonifica Delta Po Adige, Taglio di Po (Ro). Lavori urgenti di ripristino dell'argine sinistro del Po di Tramontana, in laguna di Barbamarco, a seguito delle violente mareggiate concomitanti con la piena del fiume Po nel periodo dicembre '96 - gennaio '97. Determinazione del contributo definitivo e relativa liquidazione.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di determinare in L. 160.206.298 (Euro 82.739,65) il contributo a carico del bilancio regionale per l'esecuzione dei lavori urgenti di ripristino dell'argine sinistro del Po di Tramontana, in laguna di Barbamarco, a seguito delle violente mareggiate concomitanti con la piena del fiume Po nel periodo dicembre '96 - gennaio '97, concessi al consorzio di bonifica Delta Po Adige di Taglio di Po (Ro) con deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 1997, n. 1277;

2) di approvare per L. 160.206.298 (Euro 82.739,65) il quadro economico della spesa sostenuta dal consorzio suindicato per l'esecuzione dei lavori anzidetti, così ripartito:

- lavori in appalto	L. 128.915.000 (Euro 66.579,04)
- I.V.A. 19% e 20%	L. 24.935.789 (Euro 12.878,26)
- spese generali 4,93%	L. 6.355.509 (Euro 3.282,35)

Totale	L. 160.206.298 (Euro 82.739,65)
	=====

3) di stabilire che in conformità a quanto disposto al punto 11) della deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 1997, n. 1277, la spesa di L. 160.206.298 (Euro 82.739,65) va posta a totale carico del bilancio regionale;

4) di dare atto che la spesa suindicata di L. 160.206.298 (Euro 82.739,65) è contenuta nell'impegno di L. 186.000.000 (Euro 96.060,98) assunto sul capitolo 10046 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 1997, con la citata deliberazione n. 1277 del 1997;

5) di disporre, con le modalità previste dall'art. 11 della legge regionale n. 6 del 1987, come modificato dalla legge regionale n. 42 del 1993, a favore del consorzio di bonifica Delta Po Adige di Taglio di Po (Ro), per l'esecu-

zione dei lavori suddescritti, il pagamento della somma di L. 1.286.987 (Euro 664,67), al netto delle liquidazioni già disposte in corso d'opera pari a L. 158.919.311 (Euro 82.074,97);

6) di trasmettere alla Direzione regionale Ragioneria e Tributi il presente decreto affinché annoti l'economia di spesa di L. 25.793.702 (Euro 13.321,34) risultante dalla differenza tra l'impegno di L. 186.000.000 (Euro 96.060,98) destinato all'esecuzione delle opere di cui trattati e la spesa a carico regionale sostenuta dal consorzio e quantificata in L. 160.206.298 (Euro 82.739,65).

Fregonese

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITA' COMPLESSA PER LA BONIFICA 17 dicembre 2001, n. 138.

Consorzio di bonifica Delta Po Adige, Taglio di Po (Ro). Lavori di somma urgenza per il prosciugamento di zone allagate ed interventi complementari nell'intero comprensorio consorziale a seguito di eccezionali avversità atmosferiche dei giorni 23 e 24 giugno 1995. Determinazione del contributo definitivo e relativa liquidazione. (art. 22, l.r. 16/8/84, n. 42).

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di determinare in L. 50.000.000 (Euro 25.822,84) il contributo a carico del bilancio regionale per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il prosciugamento di zone allagate ed interventi complementari nell'intero comprensorio consorziale a seguito di eccezionali avversità atmosferiche dei giorni 23 e 24 giugno 1995, concessi al consorzio di bonifica Delta Po Adige di Taglio di Po (Ro) con deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 1995, n. 6095;

2) di approvare per L. 50.936.508 (Euro 26.306,51), il quadro economico della spesa sostenuta dal consorzio suindicato per l'esecuzione dei lavori anzidetti, così ripartito:

- interventi di somma urgenza	L. 38.298.126 (Euro 19.779,33)
- I.V.A. 19%	L. 7.276.644 (Euro 3.758,07)
- spese generali 14%	L. 5.361.738 (Euro 2.769,11)

Totale	L. 50.936.508 (Euro 26.306,51)
	=====

3) di stabilire che in conformità a quanto disposto al punto 4) della deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 1995, n. 6095, la spesa di L. 50.936.508 (Euro 26.306,51) va posta per L. 50.000.000 (Euro 25.822,84) a carico del bilancio regionale e per L. 936.508 (Euro 483,67) a carico della proprietà consorziata;

4) di stabilire che, qualora non vi avesse già provveduto, al ricevimento del presente provvedimento esecutivo l'organo consortile competente per Statuto dovrà adottare specifica deliberazione di accollo della spesa eccedente il contributo regionale e trasmettere l'atto così adottato alla Giunta regionale per l'approvazione prevista dall'art. 3 della legge regionale n. 53/1993;

5) di prendere atto che la spesa suindicata di L. 50.000.000 (Euro 25.822,84) è già stata impegnata sul capitolo 10040 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 1995 con la citata deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 1995, n. 6095;

6) di disporre, con le modalità previste dall'art. 11 della legge regionale n. 6 del 1987, come modificato dalla legge regionale n. 42 del 1993, a favore del consorzio di bonifica Delta Po Adige di Taglio di Po (Ro), per l'esecuzione dei lavori suddescritti, il pagamento della somma di L. 50.000.000 (Euro 25.822,84), non essendo state disposte liquidazioni in corso d'opera.

Fregonese

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITA' COMPLESSA PER LA BONIFICA 17 dicembre 2001, n. 139.

Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta, Mirano (Ve). Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale di un tratto di sponda dissestato nel canale demaniale "Dogaletto" scorrente limitrofo alla via dei Cacciatori in Comune di Mira (Ve). Determinazione del contributo definitivo e relativa liquidazione. (art. 22, l.r. 16/8/84, n. 42).

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di determinare in L. 97.829.280 (Euro 50.524,61) il contributo a carico del bilancio regionale per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale di un tratto di sponda dissestato nel canale demaniale "Dogaletto" scorrente limitrofo alla via dei Cacciatori in Comune di Mira (Ve), concessi al consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta di Mirano (Ve) con decreto del Segretario Regionale al Settore Primario 15 dicembre 2000, n. 8;

2) di approvare per L. 97.829.280 (Euro 50.524,61) il quadro economico della spesa sostenuta dal consorzio suindicato per l'esecuzione dei lavori anzidetti, così ripartito:

- lavori in diretta amm.ne	L. 87.230.800 (Euro 45.050,95)
- spese generali 14% (su L. 75.703.432)	L. 10.598.480 (Euro 5.473,66)

Totale	L. 97.829.280 (Euro 50.524,61)
	=====

3) di stabilire che in conformità a quanto disposto al punto 4) del decreto del Segretario Regionale al Settore Primario 15 dicembre 2000, n. 8, la spesa di L. 97.829.280 (Euro 50.524,61) va posta a totale carico del bilancio regionale;

4) di dare atto che la spesa suindicata di L. 97.829.280 (Euro 50.524,61) è contenuta nell'impegno di L. 99.329.280 (Euro 51.299,29) assunto sul capitolo 10040 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 1997, con il citato decreto n. 8/2000;

5) di disporre il pagamento, a favore del consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta di Mirano (Ve) della somma di L. 97.829.280 (Euro 50.524,61) non essendo stati effettuati pagamenti in corso d'opera, con imputazione al capitolo 10040/R del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2001;

6) di trasmettere alla Direzione regionale Ragioneria e Tributi il presente decreto affinché annoti l'economia di spesa di L. 1.500.000 (Euro 774,59) risultante dalla differenza tra l'impegno di L. 99.329.280 (Euro 51.299,29) destinato all'esecuzione delle opere di cui trattasi e la spesa a carico regionale sostenuta dal consorzio e quantificata in L. 97.829.280 (Euro 50.524,61).

Fregonese

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITA' COMPLESSA PER LA BONIFICA 19 dicembre 2001, n. 140.

Consorzio di bonifica Delta Po Adige, Taglio di Po (Ro). Lavori di somma urgenza per il prosciugamento di zone allagate ed interventi complementari nei comuni di Porto Tolle, Porto Viro e Rosolina a seguito eccezionali avversità atmosferiche dei giorni 18 e 19 agosto 1995. Determinazione del contributo definitivo e relativa liquidazione. (art. 22, l.r. 16/8/84, n. 42).

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di determinare in L. 46.849.772 (Euro 24.195,89) il contributo a carico del bilancio regionale per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il prosciugamento di zone allagate ed interventi complementari nei comuni di Porto Tolle, Porto Viro e Rosolina a seguito eccezionali avversità atmosferiche dei giorni 18 e 19 agosto 1995, concessi al consorzio di bonifica Delta Po Adige di Taglio di Po (RO) con deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 1995, n. 6094;

2) di approvare per L. 46.849.772 (Euro 24.195,89) il quadro economico della spesa sostenuta dal consorzio suindicato per l'esecuzione dei lavori anzidetti, così ripartito:

- interventi di somma urgenza	L. 35.188.973 (Euro 18.173,59)
- I.V.A. 19% e 10%	L. 6.734.343 (Euro 3.478,00)
- spese generali 14%	L. 4.926.456 (Euro 2.544,30)

Totale	L. 46.849.772 (Euro 24.195,89)
	=====

3) di stabilire che in conformità a quanto disposto al punto 4) della deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 1995, n. 6094, la spesa di L. 46.849.772 (Euro 24.195,89) va posta a totale carico del bilancio regionale;

4) di dare atto che la spesa suindicata di L. 46.849.772 (Euro 24.195,89) è contenuta nell'impegno di L. 50.000.000 (Euro 25.822,84) assunto sul capitolo 10040 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 1995, con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 6094/1995;

5) di disporre, con le modalità previste dall'art. 11 della legge regionale n. 6 del 1987, come modificato dalla legge regionale n. 42 del 1993, a favore del consorzio di bonifica Delta Po Adige di Taglio di Po (Ro), per l'esecuzione dei lavori suddescritti, il pagamento della somma di L. 46.849.772 (Euro 24.195,89), non essendo state disposte liquidazioni in corso d'opera;

6) di trasmettere alla Direzione regionale Ragioneria e Tributi il presente decreto affinché annoti l'economia di spesa di L. 3.150.228 (Euro 1.626,96) risultante dalla differenza tra l'impegno di L. 50.000.000 (Euro 25.822,84) destinato all'esecuzione delle opere di cui trattasi e la spesa a carico regionale sostenuta dal consorzio e quantificata in L. 46.849.772 (Euro 24.195,89).

Fregonese

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TURISMO

Turismo

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TURISMO 6 dicembre 2001, n. 2505.

Associazioni Pro Loco, Organismi regionali, provinciali e consortili. Leggi regionali 31.8.1983, n. 45 e successive modificazioni. D.G.R. n. 4694 del 28.12.1999. Revoca contributo.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, il contributo assegnato alle Associazioni Pro Loco individuate nell'allegato elenco, con provvedimento giuntale n. 4694 del 28.12.1999;

2) di dichiarare ai sensi della normativa vigente in materia contabile, l'insussistenza finanziaria di Lire 32.292.376 imputata al cap. 31010 del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1999, con provvedimento n. 4694 del 28.12.1999.

Turcato

(segue allegato)

PROSPETTO RIASSUNTIVO ANNO 1999

PROVINCIA DI BELLUNO	MOTIVO ESCLUSIONE PAGAMENTO	CONTRIBUTO ASSEGNATO 1999	CONTRIBUTO PAGATO	CONTRIBUTO NON PAGATO
ASSOCIAZIONE PRO LOCO				
BORCA DI CADORE	DOCUMENTAZIONE PERVENUTA FUORI TERMINE	1.140.000		1.140.000
GOSALDO DOLOMITI	NOTE GIUSTIF. INFERIORI AL DOPIO DEL CONTRIBUTO	1.140.000	135.000	1.005.000
TOTALE		2.280.000	135.000	2.145.000

PROVINCIA DI PADOVA	MOTIVO ESCLUSIONE PAGAMENTO	CONTRIBUTO ASSEGNATO 1999	CONTRIBUTO PAGATO	CONTRIBUTO NON PAGATO
ASSOCIAZIONE PRO LOCO				
MONTAGNANA	NOTE GIUSTIFICATIVE NON PERVENUTE	3.425.000		3.425.000
PONSO	INVIATO SOLO RENDICONTO CONSUNTIVO	1.140.000		1.140.000
SACCOLONGO	NOTE GIUSTIF. INFERIORI AL DOPIO DEL CONTRIBUTO	950.000	786.807	163.193
STANGHELLA	DOCUMENTAZIONE NON PERVENUTA	1.140.000		1.140.000
TRIBANO	NOTE GIUSTIF. INFERIORI AL DOPIO DEL CONTRIBUTO	1.140.000	999.810	140.190
TOTALE		7.795.000	1.786.617	6.008.383

PROSPETTO RIASSUNTIVO ANNO 1999

PROVINCIA DI ROVIGO	MOTIVO ESCLUSIONE PAGAMENTO	CONTRIBUTO ASSEGNATO 1999	CONTRIBUTO PAGATO	CONTRIBUTO NON PAGATO
ASSOCIAZIONE PRO LOCO				
FICAROLO	DOCUMENTAZIONE NON PERVENUTA	1.425.000		1.425.000
PAPOZZE	INVIATO SOLO RENDICONTO CONSUNTIVO	1.140.000		1.140.000
TOTALE		2.565.000	0	2.565.000

PROVINCIA DI TREVISO	MOTIVO ESCLUSIONE PAGAMENTO	CONTRIBUTO ASSEGNATO 1999	CONTRIBUTO PAGATO	CONTRIBUTO NON PAGATO
ASSOCIAZIONE PRO LOCO				
GORGO AL MONTICANO	NOTE GIUSTIFICATIVE NON PERVENUTE	1.425.000		1.425.000
MOGLIANO VENETO	DOCUMENTAZIONE NON REGOLARE	1.140.000		1.140.000
MONFUMO	NOTE GIUSTIFICATIVE NON PERVENUTE	1.425.000		1.425.000
MONTEBELLUNA	DOCUMENTAZIONE NON PERVENUTA	1.425.000		1.425.000
PREGANZIOL	INVIATO SOLO RENDICONTO CONSUNTIVO	1.140.000		1.140.000
REVINE LAGO	NOTE GIUSTIF. INFERIORI AL DOPIO DEL CONTRIBUTO	1.425.000	1.291.503	133.497
SUSEGANA	NOTE GIUSTIF. INFERIORI AL DOPIO DEL CONTRIBUTO	1.425.000	1.348.164	76.836
TOTALE		9.405.000	2.639.667	6.765.333

PROVINCIA DI VENEZIA	MOTIVO ESCLUSIONE PAGAMENTO	CONTRIBUTO ASSEGNATO 1999	CONTRIBUTO PAGATO	CONTRIBUTO NON PAGATO
ASSOCIAZIONE PRO LOCO				
CAMPONOGARA	DOCUMENTAZIONE NON PERVENUTA	1.425.000		1.425.000
PISANI	NOTE GIUSTIF. INFERIORI AL DOPIO DEL CONTRIBUTO	1.140.000	227.000	913.000
TOTALE		2.565.000	227.000	2.338.000

PROSPETTO RIASSUNTIVO ANNO 1999

PROVINCIA DI VERONA	MOTIVO ESCLUSIONE PAGAMENTO	CONTRIBUTO ASSEGNATO 1999	CONTRIBUTO PAGATO	CONTRIBUTO NON PAGATO
ASSOCIAZIONE PRO LOCO				
ARCOLE	DOCUMENTAZIONE NON PERVENUTA	1.140.000		1.140.000
BRENZONE	DOCUMENTAZIONE NON PERVENUTA	1.425.000		1.425.000
TOTALE		2.565.000	0	2.565.000

PROVINCIA DI VICENZA	MOTIVO ESCLUSIONE PAGAMENTO	CONTRIBUTO ASSEGNATO 1999	CONTRIBUTO PAGATO	CONTRIBUTO NON PAGATO
ASSOCIAZIONE PRO LOCO				
SASSO	DOCUMENTAZIONE NON PERVENUTA	1.425.000		1.425.000
TOTALE		1.425.000	0	1.425.000

CONSORZI PRO LOCO	MOTIVO ESCLUSIONE PAGAMENTO	CONTRIBUTO ASSEGNATO 1999	CONTRIBUTO PAGATO	CONTRIBUTO NON PAGATO
CONS. ZOLDO	NOTE GIUSTIF. INFERIORI AL DOPIO DEL CONTRIBUTO	2.648.540	2.543.000	105.540
CONS. EUGANEO PD SUD OVEST	NOTE GIUSTIF. INFERIORI AL DOPIO DEL CONTRIBUTO	5.146.860	4.156.000	990.860
CONS. ASOLANO MONTELLIANO	NOTE GIUSTIF. INFERIORI AL DOPIO DEL CONTRIBUTO	3.604.440	2.229.900	1.374.540
CONS. MANDAMENTO DI TREVISO	DOCUMENTAZIONE NON PERVENUTA	3.511.800		3.511.800
CONS. GRAPPA VALBRENTA	NOTE GIUSTIF. INFERIORI AL DOPIO DEL CONTRIBUTO	3.704.160	1.206.240	2.497.920
TOTALE		18.615.800	10.135.140	8.480.660

PROSPETTO RIASSUNTIVO ANNO 1999

RIEPILOGO ANNO 1999

FINANZIAMENTO CAP. 31010	839.993.660
CONTRIBUTI EROGATI AL 31.10.2001	807.701.284
CONTRIBUTI NON EROGABILI	32.292.376

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TURISMO 6 dicembre 2001, n. 2506.

Punto informazioni turistico-promozionali regionale presso la sede Touring Club Italiano di Roma. Rimborso spese personale A.p.t. n. 1 - Dolomiti. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2001. Legge regionale 16.3.1994, n. 13.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di impegnare, per i motivi in premessa esposti, la spesa di Lire 6.929.513, pari a Euro 3.578,79, al capitolo 31024 "Spese per manifestazioni e iniziative turistiche in Italia e all'estero" del bilancio dell'esercizio finanziario in corso che offre la necessaria disponibilità.

2) di procedere alla liquidazione dell'importo impegnato all'Azienda di promozione turistica n. 1 - Dolomiti a seguito di accertata disponibilità di cassa.

Turcato

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TURISMO 6 dicembre 2001, n. 2508.

Iniziativa promozionali nei Paesi dell'Est Europa. Progetto settoriale in collaborazione con l'Azienda di promozione turistica n. 5 - Jesolo/Eraclea. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2001. Legge regionale 16 marzo 1994, n. 13. Assunzione spesa.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di prendere atto che l'allegato - lettera C) "Interventi di promozione settoriale, intersettoriale e locale", giusta D.G.R. n. 1503 dell'8.6.2001 "piano esecutivo annuale di promozione turistica 2001", prevede la realizzazione di progetti settoriali da attuarsi in collaborazione con le Aziende di promozione turistica;

2) di prendere atto che si è intervenuti nel mercato dell'Est Europa realizzando settimane promozionali presso centri commerciali particolarmente frequentati, partecipando a manifestazioni fieristiche, incontri di lavoro con giornalisti e tour operator, con le Autorità italiane presenti e con le Autorità politiche e sociali locali;

3) di prendere atto che l'organizzazione delle iniziative è stato affidato all'Azienda di promozione turistica n. 5 - Jesolo/Eraclea quale continuazione dell'organizzazione delle attività programmate nel mercato del Nord Europa;

4) di dare atto che la spesa, quantificata in Lire 52.000.000, pari a Euro 26.855,76, sarà liquidata

all'Azienda di promozione turistica n. 5 - Jeoslo/Eraclea a seguito della presentazione del decreto del Direttore dell'ente di cui trattasi;

5) di assumere, conseguentemente, la spesa di Lire 52.000.000, pari a Euro 26.855,76, al capitolo 31024 "Spese per manifestazioni e iniziative turistiche in Italia e all'estero" del bilancio dell'esercizio finanziario corrente che offre sufficiente disponibilità.

Turcato

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TURISMO 17 dicembre 2001, n. 2651.

Progetto "Centro sud" con apertura "Punto informazioni" presso il Touring Club Italiano - Sede di Roma. Liquidazione spese servizio fotografico.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di dare atto che il giorno 24 ottobre 2001 in occasione dell'inaugurazione a Roma, presso la sede del Touring Club Italiano del "punto informazioni" turistico promozionali della Regione del Veneto, il servizio fotografico è stato affidato ad un professionista operante su Roma individuato nella persona della fotoreporter Laura Cioccarelli che ha presentato una spesa di Lire una spesa al netto della ritenuta d'acconto (Lire 125.000, pari a Euro 64,56) di Lire 500.000, pari a Euro 258,23, giusta nota spese del 13.11.2001;

2) di dare atto che alla liquidazione della spesa, si provvederà con i fondi a disposizione del Funzionario delegato Dr. Alessandro Trevisan, tramite apertura di credito autorizzata con D.G.R. n. 1812 del 6.7.2001.

Turcato

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TURISMO 17 dicembre 2001, n. 2652.

Progetto "Centro sud" con ufficio e vetrine di esposizione presso Touring Club Italiano - di Roma. Giornata inaugurale. Invito opinion leaders.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di dare atto che, in occasione dell'inaugurazione il giorno 24 ottobre 2001 del "punto informazioni", date la particolarità e la finalità dell'occasione, si è ritenuto opportuno dare rilevanza all'evento prevedendo alla conferenza stampa di presentazione, la presenza di alcuni opinion leaders delle principali testate giornalistiche del Ve-

neto (Il Mattino di Padova, La Nuova Venezia, La Tribuna di Treviso, Il Giornale di Vicenza, Rai Tre e ANSA);

2. di dare atto che la Regione Veneto - Direzione turismo - si è assunta gli oneri finanziari relativi ai voli aerei di andata e ritorno Venezia/Roma con la Compagnia "Air One", che ammontano a Lire 1.109.500, pari a Euro 573,01, giusta nota del 18.10.01, ottenendo uno sconto del 75% del costo di listino dei biglietti;

3. di dare atto che alla liquidazione della spesa viene fatto fronte con i fondi a disposizione del Funzionario delegato Dr. Alessandro Trevisan, tramite apertura di credito autorizzata con D.G.R. n. 1812 del 6.7.2001.

Turcato

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TURISMO 17 dicembre 2001, n. 2653.

Acquisto volume "Rapporto mensile Tv Locali" del mese di ottobre 2001. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2001. Legge regionale 16.3.1994, n. 13.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di dare atto dell'acquisto del volume "Rapporto mensile Tv Locali" del mese di ottobre 2001, da utilizzare in occasione della campagna turistico- promozionale regionale nelle emittenti televisive del territorio del Centro-Sud Italia, giusta delibera di "Aggiornamento" del piano esecutivo annuale adottata nella seduta del 7.12.2001;

2. di dare atto che il volume è stato richiesto all'Auditel S.r.l. - Milano, società che rileva e fornisce statistiche sul volume di ascolto di programmi, break e spot pubblicitari, trasmessi dalle emittenti nazionali e locali e che la spesa è stata quantificata in Lire 258.000, pari a Euro 133,23, giusta fattura n. 569 del 28.11.2001; 3. di dare atto che alla liquidazione della spesa viene fatto fronte con i fondi a disposizione del Funzionario delegato Dr. Alessandro Trevisan, tramite apertura di credito autorizzata con D.G.R. n. 1812 del 6.7.2001.

Turcato

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TURISMO 17 dicembre 2001, n. 2654.

Partecipazione al Workshop a Tokyo luglio 2001. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2001. Liquidazione spese.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di dare atto che la partecipazione della Regione Veneto al workshop nel mese di luglio 2001 ha comportato una differenza contabile, per la stampa degli inviti e l'acquisto di vino in occasione della serata di gala organizzata con gli operatori giapponesi, di Lire 5.176.925, pari a Euro 2.673,66, giusta note dell'Enit sede di Tokyo;

2. di dare atto che alla liquidazione della spesa di cui al punto 1) del dispositivo del presente provvedimento viene fatto fronte utilizzando i fondi a disposizione del Funzionario delegato Dr. Alessandro Trevisan, tramite apertura di credito autorizzata con D.G.R. n. 1812 del 6.7.2001.

Turcato

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TURISMO 17 dicembre 2001, n. 2655.

D.D. 2434 del 27.11.2001. Spese di organizzazione, assistenza e di ospitalità di un gruppo di giornalisti tedeschi di riviste specializzate del settore turismo. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2001. Legge regionale 16.3.1994, n. 13. Ulteriori spese.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di dare atto delle ulteriori spese relative all'alloggio e al servizio di transfert, sostenute in occasione di un Educational Tour nel Veneto di un gruppo di giornalisti tedeschi di riviste specializzate del settore turismo, segnalati dall'E.N.I.T. sede di Francoforte, dal 30 settembre al 1° ottobre 2001;

2. di liquidare l'importo a fianco di ciascuno indicato:

- A.P.T. n. 10 - Vicenza per le spese anticipate per l'alloggio - Lire 1.152.003, pari a Euro 594,96, giusta decreto n. 80 del 13.11.2001;

- Consorzio Motoscafi Venezia Lire 278.000, pari a Euro 143,58, giusta ricevute n. 687 dell'1.10.2001 e n. 940 del 30.9.2001;

3. di dare atto che alla liquidazione delle spese individuate al punto 2) del dispositivo del presente provvedimento, si provvederà con i fondi a disposizione del Funzionario delegato Dr. Alessandro Trevisan, tramite apertura di credito autorizzata con D.G.R. n. 1812 del 6.7.2001.

Turcato

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TURISMO 17 dicembre 2001, n. 2656.

Partecipazione alla manifestazione "Jata 2001" - Tokyo, 28 novembre - 1° dicembre 2001. Piano esecutivo

annuale di promozione turistica 2001. Legge regionale 16.3.1994, n. 13.

Il Dirigente
(omissis)
decreta

1. di dare atto del prelievo in contanti del Dott. Alessandro Trevisan, Dirigente del Servizio offerta turistica regionale della Direzione turismo, di Yen 132.000, pari a Lire 2.381.418, pari a Euro 1.229,90, per il servizio di hosting in occasione della manifestazione fieristica "Jata 2001", presente alla manifestazione per conto dell'Amministrazione regionale;

3. di dare atto che il prelievo viene fatto fronte con i fondi a disposizione del Funzionario delegato Dr. Alessandro Trevisan, tramite apertura di credito autorizzata con D.G.R. n. 1812 del 6.7.2001.

Turcato

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TURISMO 17 dicembre 2001, n. 2657.

Acquisto "caramelle" e "murrine" in vetro di Murano. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2001. Legge regionale 16.3.1994, n. 13.

Il Dirigente
(omissis)
decreta

1. di dare atto che, la fornitura di "caramelle" e di "murrine" in vetro di Murano, da utilizzare in occasione delle manifestazioni fieristiche e promozionale di Roma, Tokyo e Chicago è stata affidata alla Ditta Barbini Silvio di Venezia, già vincitrice della gara a trattativa privata approvata con decreto n. 2637 del 31.12.1999 del Dirigente responsabile del Servizio Offerta turistica regionale della Direzione turismo;

2. di dare atto che alla liquidazione della spesa complessiva di Lire 2.550.000, pari a Euro 1.316,97, giusta fatture n. 11 del 20.9.2001, n. 13 del 27.9.2001, n. 14 del 21.10 e n. 18 del 14.12.2001, si provvederà con i fondi a disposizione del Funzionario delegato Dr. Alessandro Trevisan, tramite apertura di credito autorizzata con D.G.R. n. 1812 del 6.7.2001.

Turcato

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TURISMO 17 dicembre 2001, n. 2658.

Spese di organizzazione, assistenza e di ospitalità ad una troupe televisiva della trasmissione "UnoMattina**Estate". Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2001. Legge regionale 16.3.1994, n. 13.**

Il Dirigente
(omissis)
decreta

1. di dare atto che, per la realizzazione dell'iniziativa promozionale sulla trasmissione "UnoMattina Estate" - rete televisiva RAI - Radio Televisivo Italiana, relativa alla presentazione dell'offerta turistica della montagna veneta estiva, la Giunta regionale - Direzione turismo, si è avvalsa della collaborazione dell'Azienda di promozione turistica n. 1 - Dolomiti;

2. di dare atto che Giunta regionale - Direzione turismo si è assunta gli oneri finanziari relativi al vitto e al servizio di transfert nonchè per l'alloggio dell'autista del pulmino per la spesa complessiva di Lire 2.816.690, pari a Euro 1.454,65, giusta decreto n. 188 del 24.10.2001 del Direttore della stessa Azienda;

3. di dare atto che alla liquidazione delle spese individuate al punto 3) del dispositivo del presente provvedimento si provvederà con i fondi a disposizione del Funzionario delegato Dr. Alessandro Trevisan, tramite apertura di credito autorizzata con D.G.R. n. 1812 del 6.7.2001.

Turcato

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TURISMO 17 dicembre 2001, n. 2659.

Spese di organizzazione, assistenza e di ospitalità di un gruppo di giornalisti tedeschi nel Veneto. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2001. Legge regionale 16.3.1994, n. 13.

Il Dirigente
(omissis)
decreta

1. di dare atto che la Giunta regionale - Direzione turismo ha contribuito all'organizzazione di un Educational Tour nel Veneto di un gruppo di giornalisti tedeschi;

2. di dare altresì, atto, che la Direzione turismo si è assunta gli oneri finanziari relativi ai servizi di guida turistica, di transfert nonchè per il vitto; le spese risultano come di seguito specificato:

- Sig.ra Cristina Valentini - per il servizio di Guida turistica a Venezia - Lire 230.000 (al netto della ritenuta d'acconto di Lire 46.000, pari a Euro 23,36), pari a Euro 118,79; giusta nota dell'11.12.2001, e Lire 200.000, pari a Euro 103,29, per l'anticipo delle spese di a/r del vaporetto;

- Civetta Viaggi Srl di Rocca Pietore (BI) - per il servizio di transfert - Lire 1.100.000, pari a Euro 568,10,

giusta fattura n. 211 del 7.12.2001;

- Ristorante "Do Forni" - Venezia per vitto - Lire 1.680.000, pari a Euro 867,65, giusta ricevuta fiscale n. 156043 dell'8.12.2001;

3. di dare atto che alla liquidazione delle spese individuate al punto 2) del dispositivo del presente provvedimento, si provvederà con i fondi a disposizione del Funzionario delegato Dr. Alessandro Trevisan, tramite apertura di credito autorizzata con D.G.R. n. 1812 del 18.12.2001.

Turcato

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TURISMO 17 dicembre 2001, n. 2660.

Trasporto, spedizione e stoccaggio materiale promopubblicitario. Piano esecutivo annuale per la promozione turistica 2001. Legge regionale 16.3.1994, n. 13. Liquidazione spese.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di dare atto che le spese per i servizi di allestimento, trasporto e stoccaggio del materiale promopubblicitario presentate dalla Ditta Tosetto G & C. S.n.c. di Jesolo (VE), incaricata del servizio ai sensi della convenzione sottoscritta in data 22.6.1999 giusta, deliberazione giuntale n. 817 del 23.3.1999, ammontano a Lire 22.742.240, pari a Euro 11.745,39 (I.V.A. inclusa), giuste fatture n. 3 del 31.1.2001, n. 25 del 28.2.2001, n. 27 del 28.2.2001, n. 39 del 15.3.2001, n. 56 del 20.3.2001, n. 65 del 30.3.2001, n. 67 del 30.3.2001, n. 99 del 17.4.2001, n. 100 del 17.4.2001, n. 102 del 24.4.2001, n. 103 del 24.4.2001, n. 104 del 24.4.2001, n. 123 del 23.5.2001, n. 116 del 18.5.2001, n. 119 del 18.5.2001, n. 120 del 18.5.2001, n. 127 del 28.5.2001, n. 128 del 28.5.2001, n. 190 del 2.7.2001, n. 191 del 2.7.2001, n. 192 del 2.7.2001, n. 193 del 2.7.2001, n. 194 del 2.7.2001, n. 196 del 9.7.2001, n. 204 del 20.7.2001, n. 271 del 25.10.2001, n. 272 del 25.10.2001 e n. 293 del 15.10.2001;

2. di dare atto che alla liquidazione della spesa di cui al punto 1) del dispositivo del presente provvedimento viene fatto fronte con i fondi a disposizione del Funzionario delegato Dr. Alessandro Trevisan, tramite apertura di credito autorizzata con D.G.R. n. 1812 del 6.7.2001.

Turcato

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TURISMO 17 dicembre 2001, n. 2661.

Manifestazione fieristica "Topo Resa" - Deauville, 20 - 22 settembre 2001. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2001. Legge regionale 16.3.1994, n. 13. Liquidazione spese hosting.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di dare atto che le spese sostenute per il servizio di hosting sostenute in occasione della manifestazione fieristica "Topo Resa", Deauville, 20 - 22 settembre 2001, ammontano a complessivi F.F. 4.095,40, pari a Lire 1.229.890 (comprehensive di spese di trasferimento), pari a Euro 635,19, giusta fattura n. 023483984 del 28.9.2001 della Manpower France S.A.R.L.;

2. di dare atto che al pagamento dell'importo a favore della Manpower France S.A.R.L. viene fatto fronte utilizzando i fondi a disposizione del Funzionario delegato Dr. Alessandro Trevisan, tramite apertura di credito autorizzata con D.G.R. n. 1812 del 6.7.2001.

Turcato

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TURISMO 19 dicembre 2001, n. 2692.

Legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni. Normativa regionale per le incentivazioni di interventi di interesse turistico. Liquidazione saldo contributi assegnati per il riparto 1997.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di provvedere, ai sensi delle disposizioni legislative in materia di erogazione dei contributi di cui alla L.R. 5 marzo 1987, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, alla liquidazione della II^a rata, a saldo dei contributi assegnati, alle ditte beneficiarie indicate nel prospetto allegato, parte integrante del presente decreto, per una spesa complessiva di lire 82.287.708.=, somma impegnata sul capitolo 31058 del bilancio 1998, con DGR n. 1750 del 19.5.1998.

Turcato

(segue allegato)

Provincia di Padova

Ditta	II^ Rata
1 Hotel Terme Adriatico Spa Pos. 2036/PD/ 12-87/1997 Viale Mazzini, 11 Abano Terme PD CF/P.IVA 00267600286 Hotel Terme Adriatico Abano Terme PD	42.161.508
2 Hotel Terme Cristoforo Spa Pos. 2037/PD/ 12-87/1997 Via C. Colombo, 2 Abano Terme PD CF/P.IVA 01295830283 Hotel Terme Cristoforo Abano Terme PD	43.126.200
Totale 85.287.708	

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TURISMO 19 dicembre 2001, n. 2698.

**Legge 7.8.1997, n. 266, art. 16. Delibera CIPE 5.8.1998
Decreto Direzione Turismo n. 1134 del 20.6.2000. Revoca
del contributo.**

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di revocare alle sette ditte indicate in allegato per i motivi ivi esposti, il contributo concesso con Decreto del Dirigente del Turismo n. 1134 del 26.6.2000;

2. di dare atto che al somma di L. 502.723.830 (euro 259.635,190) derivante dalla presente revoca, già impegnata nel capitolo n. 32039 del bilancio di previsione con Decreto del Dirigente del Turismo n. 1134 del 20.6.2000, costituisce economia di spesa;

3. di notificare il presente provvedimento alle ditte interessate.

Turcato

(segue allegato)

ALLEGATO A)	DITTA RICHIEDENTE	OGGETTO/STRUTTURA	MOTIVI REVOCA	CONTRIBUTO REVOCATO
	S.A.I.A. SAS DI DAL PRA' PAOLO & C. Comune di RECOARO TERME Pos. n. 0001/VI/266/1997	RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA. STRUTTURA HOTEL PARCO FORTUNA	Mancato invio della seguente documentazione prescritta dalla D.G.R. n.4687 del 28.12.99: copia del certificato di inizio lavori o D.I.A.; copia conforme dell'autorizzazione o della concessione edilizia e del progetto esecutivo; fidejussione per l'importo del contributo assegnato con validità fino all'avvenuta esecuzione dei lavori.	105.017.670
	PERLOTTO FRANCESCO Comune di RECOARO TERME Pos. n. 0005/VI/266/1997	REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI E LOCALI ACCESSORI, OPERE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE. STRUTTURA RIFUGIO PICCOLE DOLOMITI ALLA GUARDIA	La Denuncia di inizio attività del 26.11.1999 è antecedente alla domanda di contributo, datata 10.2.2000, in contrasto con la prescrizione della lettera E) dell'allegato A della D.G.R. n. 4687 del 28.12.99.	32.141.370
	LORENZINI EZIO Comune di GARDA Pos. n. 0004/VR/266/1997	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ALLE NORME VIGENTI, SOSTITUZIONE ARREDAMENTO. STRUTTURA HOTEL GIOTTO	La comunicazione di inizio lavori del 12.2.1999 relativa a concessione edilizia n. 54/99 è antecedente alla domanda di contributo datata 21.4.2000, in contrasto con la prescrizione della lettera E) dell'allegato A della D.G.R. n. 4687 del 28.12.99.	41.400.000
	PASTORE FRANCESCO Comune di GARDA Pos. n. 0009/VR/266/1997	OPERE DI AMPLIAMENTO CON IMPIANTISTICA DI SICUREZZA, ANTINCENDIO, ELETTRICA STRUTTURA HOTEL DEGLI OLIVI	Mancato invio della seguente documentazione prescritta dalla D.G.R. n. 4687 del 28.12.99: copia del certificato di inizio lavori o denuncia di inizio attività edilizia; copia conforme dell'autorizzazione o concessione edilizia e del progetto esecutivo approvato dalle autorità competenti; fidejussione per l'importo di contributo assegnato con validità fino all'avvenuta esecuzione dell'iniziativa;	85.500.000
	GARDASOL TOURIST SAS DI TONDINI GRAZIANO E C. Comune di GARDA Pos. n. 0011/VR/266/1997	RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO ZONA BENESSERE E AREA PISCINA CON IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E MICROCLIMA, ARREDAMENTO ZONA RECEPTION, ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI. STRUTTURA HOTEL VILLA MADRINA	Mancato invio della seguente documentazione prescritta dalla D.G.R. n. 4687 del 28.12.99: copia del certificato di inizio lavori o denuncia di inizio attività edilizia; copia conforme dell'autorizzazione o concessione edilizia e del progetto esecutivo approvato dalle autorità competenti; fidejussione per l'importo di contributo assegnato con validità fino all'avvenuta esecuzione dell'iniziativa;	113.282.400
	TEODORO SAS DI MAFFEZZOLI EMILIA E C. Comune di GARDA Pos. n. 0012/VR/266/1997	IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA CON RECUPERO DEL CALORE, RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO E CONDIZIONAMENTO AL PIANO TERRA STRUTTURA ALBERGO MIRALAGO	Mancato invio dei lavori entro il termine perentorio del 7.11.2000, come previsto dal Decreto n. 1134 del 20.6.2000 al punto n. 4	47.100.000
	ZENI EUGENIO Comune di GARDA Pos. n. 0014/VR/266/1997	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO- HANDICAP-SICUREZZA. STRUTTURA HOTEL EDEN	Mancato invio della seguente documentazione prescritta dalla D.G.R. n.4687 del 28.12.99: copia del certificato di inizio lavori o D.I.A.; copia conforme dell'autorizzazione o della concessione edilizia e del progetto esecutivo; fidejussione per l'importo del contributo assegnato con validità fino all'avvenuta esecuzione dei lavori.	78.282.350

**DECRETI DEL SEGRETARIO REGIONALE SANITÀ
E SOCIALE**

Autorizzazioni varie

DECRETO DEL SEGRETARIO REGIONALE SANITÀ E SOCIALE 19 dicembre 2001, n. 2704.

Missione di identificazione di una delegazione regionale in Etiopia. Impegno di spesa.

Il Segretario

(omissis)

decreta

1) Di riconoscere al dr. Andrea Barelli e al dr. Massimo Mirandola, a rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla Missione di identificazione del progetto di cooperazione decentrata in ambito sanitario, di cui alla DGRV n. 834 del 6/4/2001, svoltosi in Etiopia dal 6 al 16 settembre 2001, l'importo rispettivamente di L. 1.338.130 (Euro 691,09) e di L. 1.254.239 (Euro 647,76);

2) di impegnare la cifra complessiva di L. 2.592.369 (Euro 1.338,85) sul capitolo 60107 di Bilancio che per l'anno corrente presenta sufficiente disponibilità e di liquidare L. 1.338.130 (Euro 691,09) al dr. Andrea Barelli e L. 1.254.239 (Euro 647,76) al dr. Massimo Mirandola, come risulta da idonea documentazione presentata dagli stessi comprovante le spese sostenute, conservata agli atti dei competenti uffici.

Toniolo

**DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA**

Sanità e igiene pubblica

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SOCIO- SANITARIA 6 dicembre 2001, n. 2514.

Elenco delle farmacie di nuova istituzione in Provincia di Vicenza per l'anno 1998: Pubblicazione.

Il Dirigente regionale

Visti gli articoli 9 e 10 della Legge 2/4/1968 n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni, in base ai quali la titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione, a seguito della revisione della pianta organica, può essere assunta per la metà dal Comune, con i limiti ivi indicati, e gestita nelle forme consentite;

Vista la deliberazione n. 1397 del 4/4/2000 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la pianta organica delle farmacie dei Comuni delle Aziende U.L.S.S. n. 3 Bassano del Grappa; n. 4 Alto Vicentino; n. 5 Ovest Vicentino e n. 6 Vicenza della Provincia di Vicenza per l'anno 1998;

Viste le comunicazioni delle singole Aziende U.L.S.S. in merito alla classificazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione come urbane o rurali;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco delle farmacie di nuova istituzione in Provincia di Vicenza, anche ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione da parte dei Comuni interessati;

Su conforme proposta del Servizio Farmaceutico che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

* Di approvare l'elenco delle sedi farmaceutiche istituite a seguito della revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni delle Aziende U.L.S.S. n. 3 Bassano del Grappa; n. 4 Alto Vicentino; n. 5 Ovest Vicentino e n. 6 Vicenza della Provincia di Vicenza, per l'anno 1998, come segue:

Azienda U.L.S.S. n. 3 Bassano del Grappa:

1. Comune di Cassola - sede farmaceutica n. 3 - Farmacia Rurale - frazione S. Zeno - Di Nuova Istituzione

Azienda U.L.S.S. n. 5 Ovest Vicentino:

1. Comune di Trissino - sede farmaceutica n. 2 - Farmacia Urbana - Di Nuova Istituzione

* Di notificare il presente provvedimento ai Comuni Cassola e Trissino ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione entro il termine previsto, a pena di decadenza, dall'art. 10, terzo comma. della Legge 2/4/1968 n. 475;

* Di comunicare il presente provvedimento alle Aziende U.L.S.S. della Provincia di Vicenza.

Palumbo

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SOCIO- SANITARIA 12 dicembre 2001, n. 2602.

**D.M. 3.11.1989 art. 7 - 3 comma; D.M. 13.5.1993. Pare-
re regionale ex D.G.R. n. 1293 del 28.3.1994, sulla doman-
da di contributo a carattere sanitario presentata per tra-
sferimento per cure all'estero dall'assistita: Signora Zuc-
chero Anna. Azienda U.L.S.S. n. 12 - Veneziana.**

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di ammettere la richiesta avanzata, ai sensi dell'art. 7 - 3 comma del D.M. 3.11.1989, dall'assistita: Signora Zuccheri Anna, per un concorso nelle spese di carattere sanitario così come evidenziato nell'allegata scheda che costituisce parte integrante del presente decreto;

2) di autorizzare l'Azienda U.L.S.S. n. 12 - Veneziana, competente, in ragione del requisito della residenza dell'assistita, alle conseguenti operazioni di liquidazione, fatta salva la ripetizione di somme indebitamente erogate.
ALLEGATO (omissis)

Palumbo

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SOCIO- SANITARIA 18 dicembre 2001, n. 2668.

Determinazione dell'importo delle indennità collegate alla quota variabile prevista dagli AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta di cui ai D.P.R. n. 270/2000 e n. 272/2000. Anni 2000 e 2001.

Il Dirigente Regionale
della Direzione Programmazione Socio Sanitaria

Vista la D.G.R. n. 828 del 6/04/2001 relativa all'applicazione degli istituti economici della quota variabile degli AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta di cui ai DD.PP.RR. n. 270/2000 e n. 272/2000.

Dato atto che con la suddetta deliberazione, definito il tetto di spesa complessivo per la corresponsione delle indennità fissato dai DD.PP.RR. n. 270/2000 e n. 272/2000, si è provveduto alla determinazione di nuove percentuali di spesa per il fabbisogno regionale, alla conseguente redistribuzione delle risorse economiche, nonché alla definizione delle modalità per la richiesta delle indennità di cui si tratta da parte dei medici interessati e di comunicazione dei dati relativi da parte delle competenti Aziende U.L.S.S. alla Regione.

Preso atto dei dati trasmessi dalle Aziende U.L.S.S. sulla base dei quali è stato possibile determinare le percentuali effettive di medici convenzionati che hanno diritto alla corresponsione delle varie indennità previste dai rispettivi Accordi nazionali.

Accertato che la spesa effettiva da sostenersi per le richieste delle indennità per la medicina di gruppo e per il collaboratore di studio dei medici di medicina generale, e quella per le richieste dell'indennità per il collaboratore di studio dei pediatri di libera scelta, supera la spesa preventivata per il fabbisogno regionale, mentre la spesa effettiva da sostenersi per tutte le altre indennità è inferiore a quella preventivata per il fabbisogno regionale.

Verificato pertanto, sulla base dei dati trasmessi dalle Aziende U.L.S.S., che il complessivo tetto di spesa determinato con la D.G.R. n. 828/2001 è superiore alla spesa complessiva effettiva, che le Aziende U.L.S.S. dovranno sostenere per corrispondere le varie indennità ai medici di medicina generale interessati ed in possesso dei requisiti previsti.

Verificato altresì che il complessivo tetto di spesa determinato con la D.G.R. n. 828/2001 è superiore alla spesa complessiva effettiva, che le Aziende U.L.S.S. dovranno sostenere per corrispondere le varie indennità ai pediatri di libera scelta interessati ed in possesso dei requisiti previsti.

Ritenuto pertanto di stabilire, con proprio atto, che tutte le indennità in oggetto relative agli anni 2000 e 2001, se non ancora liquidate dalle Aziende U.L.S.S., devono essere corrisposte ai medici aventi diritto secondo gli importi contrattualmente previsti, non essendo necessario procedere alla riduzione dell'importo di alcuna indennità poichè il tetto di spesa complessivo fissato con D.G.R. n. 828/2001, sulla base delle indicazioni degli Accordi nazionali, risulta rispettato.

decreta

- per le motivazioni in premessa descritte; che per gli anni 2000 e 2001 le Aziende U.L.S.S. dovranno corrispondere le indennità collegate alla quota variabile dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta di cui alla D.G.R. n. 828/2001, secondo gli importi previsti dai rispettivi Accordi Collettivi Nazionali;

Palumbo

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SOCIO- SANITARIA 19 dicembre 2001, n. 2696.

Elenco delle farmacie di nuova istituzione in Provincia di Padova per l'anno 1998: Pubblicazione.

Il Dirigente Regionale

Visti gli articoli 9 e 10 della Legge 2/4/1968 n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni, in base ai quali la titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione, a seguito della revisione della pianta organica, pur essere assunta per la metà dal Comune, con i limiti ivi indicati, e gestita nelle forme consentite;

Vista la deliberazione n. 2531 del 4/8/2000 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la pianta organica delle farmacie dei Comuni delle Aziende U.L.S.S. n. 15 Alta Padovana; n. 16 Padova e n. 17 Este della Provincia di Padova per l'anno 1998;

Viste le comunicazioni delle singole Aziende U.L.S.S. in merito alla classificazione delle sedi farmaceutiche di

nuova istituzione come urbane o rurali;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco delle farmacie di nuova istituzione in Provincia di Padova, anche ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione da parte dei Comuni interessati;

Su conforme proposta del Servizio Farmaceutico che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

* Di approvare l'elenco delle sedi farmaceutiche istituite a seguito della revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni delle Aziende U.L.S.S. n. 15 Alta Padovana; n. 16 Padova e n. 17 Este della Provincia di Padova per l'anno 1998 come segue:

Azienda U.L.S.S. n. 15 Alta Padovana:

1. Comune di Villafranca Padovana - sede farmaceutica n. 2 - Farmacia Rurale frazione Taggì di Sotto - Di Nuova Istituzione

Azienda U.L.S.S. n. 16 Padova:

1. Comune di Mestrino - sede farmaceutica n. 2 - Farmacia Rurale - frazione Lissaro e frazione Arlesega - di Nuova Istituzione

2. Comune di Cadoneghe - sede farmaceutica n. 4 - Farmacia Rurale - di Nuova Istituzione.

* Di notificare il presente provvedimento ai Comuni di Villafranca Padovana; Mestrino e Cadoneghe ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione entro il termine previsto, a pena di decadenza, dall'art. 10, terzo comma, della Legge 2/4/1968 n. 475;

* Di comunicare il presente provvedimento alle Aziende U.L.S.S. della Provincia di Padova:

Palumbo

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SOCIO- SANITARIA 19 dicembre 2001, n. 2697.

DD.G.R. n. 447 del 15 febbraio 2000 e n. 2989 del 22 settembre 2000 -Sezione di assistenza residenziale extraospedaliera per le cure palliative (Hospice) presso il Centro Servizi per Anziani "A. M. Bonora" di Camposampiero - Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie in esecuzione di D.G.R. n. 2193 del 03 agosto 2001.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

- Di autorizzare all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie e accreditare con oneri a carico del S.S.R., la struttura denominata Centro Servizi per Anziani "A. M. Bonora" in Camposampiero, con apporto assistenziale diretto dell'Azienda U.L.S.S. n. 15 "Alta Padovana", quale Sezione di assistenza residenziale extraospedaliera per le cure palliative (Hospice), con dotazione di n. 6 p.l. (più 6 letti per accompagnatori);

- Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Azienda U.L.S.S. n. 15 "Alta Padovana" competente, per gli atti d'ufficio e ulteriori adempimenti aziendali successivi previsti (codifica regionale della struttura, debito informativo di attività ecc.), nonchè per la consegna al soggetto destinatario;

Palumbo

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE SOCIO- SANITARIE

Appalti

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE SOCIO-SANITARIE 20 novembre 2001, n. 92.

Attuazione della DGRV n. 4082 del 22/12/2000. Procedura di aggiudicazione nella forma di pubblico incanto (R.D. 827/1924) per l'acquisizione din. 400 giornate da impiegare presso la Direzione Regionale per i Servizi Sociali finalizzate al supporto all'impiego degli strumenti della suite Microsoft Office e allo sviluppo di piccole applicazioni per personal computer. Aggiudicazione.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di aggiudicare il pubblico incanto per l'acquisizione di n. 400 giornate di assistenza da impegnare presso la Direzione Regionale per i Servizi Sociali finalizzate al supporto all'impiego degli strumenti della suite Microsoft Office e allo sviluppo di piccole applicazioni per personal computer alla Ditta Gepin Engineering spa con sede legale a Napoli;

2. di dare atto che la Società ha offerto un prezzo di Lire 144.058.488 (centoquarantaquattromilioni cinquantottomila quattrocentottantotto), IVA esclusa, equivalenti ad Euro 74.400 (settantaquattromilaquattrocento);

3. di impegnare gli oneri derivanti dal presente decreto, pari a complessive Lire 144.058.488 (IVA esclusa), corrispondenti ad Euro 74.400, equivalenti a Lire 172.870.186 (IVA inclusa), corrispondenti a Euro 89.280, sul Capitolo 61042 (Fondo Regionale per i Servizi Sociali di cui all'art.

15 della L.R. 15/12/82 n. 35) del Bilancio regionale 2001;

4. di liquidare la ditta su presentazione di fattura.

Cobello

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE SOCIO-SANITARIE 23 novembre 2001, n. 96.

DGR n. 697 del 23.3.2001. Trattativa privata mediante gara ufficiosa per la fornitura di supporto tecnico-metodologico e operativo per la realizzazione della Relazione Socio-Sanitaria della Regione Veneto. Affidamento incarico.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di conferire, per le motivazioni espresse in premessa e facenti parte integrante del presente atto, l'incarico per la fornitura di supporto tecnico-metodologico e operativo per la realizzazione della Relazione Socio-Sanitaria della Regione Veneto alla Ditta Sogess s.r.l. - 20123 Milano (MI), che ha presentato un'offerta economica consistente in L. 60.000.000= (sessantamiloni), IVA esclusa, pari ad Euro 30.987,41=;

2) di stipulare il contratto con la ditta Sogess s.r.l. mediante scambio di lettere e controfirma, per accettazione, in ciascuna pagina del Capitolato Speciale allegato al proprio Decreto n. 57 del 3 agosto 2001, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 6 del 4.2.1980;

3) di impegnare la somma di cui al punto 1) per complessive L. 72.000.000= (settantaduemilioni), IVA inclusa, pari ad Euro 37.184,9= nel Capitolo 60009 "Quota del Fondo Sanitario regionale - parte corrente - in gestione accentrata presso al Regione (Legge 23/12/1983, n. 730 e L.R. 20/7/1989, n. 21, art. 17) Realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche" del Bilancio di previsione per il 2001 che presenta la sufficiente disponibilità;

4) di provvedere alla liquidazione delle competenze alla ditta incaricata secondo le modalità indicate all'art. 7 del Capitolato Speciale allegato al proprio Decreto n. 57 del 3 agosto 2001.

Cobello

Designazione, elezioni e nomine

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE SOCIO-SANITARIE 23 novembre 2001, n. 94.

D.G.R. n. 1052 del 2.05.2001: "Corsi di formazione per Operatori Addetti all'Assistenza (OAA) integrati con quel-

li per Operatori Tecmici Addetti all'Assistenza (OTAA). L.R. 10/90 e D.M. 295/91. Sperimentazione anno scolastico 2000/2001. Designazione rappresentanti regionali in seno alle commissioni di valutazione finale". Sostituzione componenti.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

di designare il Signor Silvano Sabbadin, in seno alle Commissioni per il rilascio degli attestati di qualifica di "Operatore Addetto all'Assistenza" e di "Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza", costituite presso l'Azienda ULSS n. 4 di Thiene, in sostituzione dei Sigg. Giulia Pasinato e Cristina Baldoni, per le motivazioni di cui alla premessa.

Cobello

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE SOCIO-SANITARIE 23 novembre 2001, n. 95.

D.G.R. n. 1052 del 2.05.2001: "Corsi di formazione per Operatori Addetti all'Assistenza (OAA) integrati con quelli per Operatori Tecmici Addetti all'Assistenza (OTAA). L.R. 10/90 e D.M. 295/91. Sperimentazione anno scolastico 2000/2001. Designazione rappresentanti regionali in seno alle commissioni di valutazione finale". Sostituzione componenti.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

di designare il Signor Marcello Verde, in seno alle Commissioni per il rilascio degli attestati di qualifica di "Operatore Addetto all'Assistenza" e di "Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza", costituite presso l'Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa, in sostituzione dei Sigg. Anna Corti e Silvia Rosin, per le motivazioni di cui alla premessa.

Cobello

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE SOCIO-SANITARIE 26 novembre 2001, n. 97.

D.D. n. 67/06.09.2001; "D. L.vo 08.08.1991, n. 256 - D.M. 23.12.1997. 3 Corso di formazione specifica in medicina generale (anni 1997/1998). Costituzione Commissione per il colloquio finale e rilascio attestato ai candidati "fuori corso".". Modifica.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. 1 - di modificare il proprio Decreto n. 67 del 06.09.2001, per le motivazioni in premessa indicate, nella composizione nominativa della Commissione costituita (con decreto medesimo) in sessione straordinaria, a' sensi dell'art. 5 del D. L.vo 08.08.1991 n. 256 - comma 1 e 5 - per il giudizio definitivo di idoneità per il rilascio dell'Attestato di Formazione, previo colloquio finale e sulla base dei singoli giudizi positivi espressi nel corso dell'iter formativo, relativo alla dottoressa Sara Fregonese, iscritta al 3 Corso di formazione Specifica in Medicina Generale (anni 1997/1998) ed ammessa, fuori contingente e per il tempo strettamente necessario al completamento del proprio iter formativo alla frequenza delle attività didattiche relative al 4 Corso (biennio 2000/2002), presso la classe di Treviso;

2. di dare atto quindi, come in premessa indicato, che la Commissione di cui al punto 1. svolgerà la sua funzione in data 10 dicembre 2001 p.v., presso la sede dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia, sita a Ve/Mestre in Via Mestrina n. 86, nella seguente composizione nominativa:

Presidente	Dr Vincenzo Malatesta - Delegato dal Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del capoluogo di Regione;
supplente:	Dr. Michele Valente - Delegato dal Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici di Venezia;
Componente:	Dr. Filippo Palumbo - Dirigente Medico Regionale;
supplente:	Dr. Pietro Lavezzo - Dirigente Medico Regionale;
Componente:	Dr. Giancarlo Romagnoli - Primario Geriatria U.L.S.S. n. 9 - Treviso;
supplente:	Dr. Giancarlo Foscolo - Primario Medicina Interna U.L.S.S. n. 9 - Treviso;
Componenti:	Dr. Giulio Bergamasco - Medico di Medicina Generale;
	Dr. Brunello Gorini - Medico di Medicina Generale;
	Dr. Raffaella Michieli - Medico di Medicina Generale;
	Dr. Nello Spinella - Medico di Medicina Generale;
supplenti:	Dr. Angelo Colman - Medico di Medicina Generale;
	Dr. Antonio Maria Menardo - Medico di Medicina Generale;
	Dr. Giampietro Stefani - Medico di Medici-

na Generale;

Dr. Maria Carla Zovi - Medico di Medicina Generale;

Componente: Dott. Agostino Sozio - Dirigente Amministrativo del Ministero della Sanità;

Componente: Prof. Ottavio Bosello - Professore dell'Università degli Studi di Verona - Istituto di Geriatria e Gerontologia;

supplente: Prof. Achille Cesare Pessina - Professore dell'Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina Interna;

Segretario: Sig.ra Jolanda Leonardi - Funzionario Amministrativo Regionale;

supplente: D.ssa Laura Moretti - Dirigente di Servizio - Regione Veneto.

Cobello

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE SOCIO-SANITARIE 6 dicembre 2001, n. 103.

D.G.R. n. 1052 del 2.05.2001: "Corsi di formazione per Operatori Addetti all'Assistenza (OAA) integrati con quelli per Operatori Tecnici Addetti all'Assistenza (OTAA). L.R. 10/90 e D.M. 295/91. Sperimentazione anno scolastico 2000/2001. Designazione rappresentanti regionali in seno alle commissioni di valutazione finale". Sostituzione componenti.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

di designare il Piergiorgio Paniconi, in seno alle Commissioni per il rilascio degli attestati di qualifica di "Operatore Addetto all'Assistenza" e di "Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza", costituite presso l'Azienda ULSS n. 4 di Thiene, in sostituzione dei Sigg. Silvia Rosin e Giovanni Vescovi, per le motivazioni di cui alla premessa.

Cobello

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE SOCIO-SANITARIE 6 dicembre 2001, n. 104.

D.G.R. n. 1052 del 2.05.2001: "Corsi di formazione per Operatori Addetti all'Assistenza (OAA) integrati con quelli per Operatori Tecnici Addetti all'Assistenza (OTAA). L.R. 10/90 e D.M. 295/91. Sperimentazione anno scolastico 2000/2001. Designazione rappresentanti regionali in seno alle commissioni di valutazione finale". Sostituzione componenti.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

di designare la dott.ssa Annalisa Pegoraro, in seno alle Commissioni per il rilascio degli attestati di qualifica di "Operatore Addetto all'Assistenza" e di "Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza", costituite presso l'Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo, in sostituzione dei Sigg. Bruna Leporini e Pasquale Bortolini, per le motivazioni di cui alla premessa.

Cobello

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE SOCIO-SANITARIE 6 dicembre 2001, n. 105.

D.G.R. n. 1052 del 2.05.2001: "Corsi di formazione per Operatori Addetti all'Assistenza (OAA) integrati con quelli per Operatori Tecnici Addetti all'Assistenza (OTAA). L.R. 10/90 e D.M. 295/91. Sperimentazione anno scolastico 2000/2001. Designazione rappresentanti regionali in seno alle commissioni di valutazione finale". Sostituzione componenti.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

di designare il Signor Marcello Verde, in seno alle Commissioni per il rilascio degli attestati di qualifica di "Operatore Addetto all'Assistenza" e di "Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza", costituite presso l'Azienda ULSS n. 21 di Legnago, in sostituzione dei Sigg. Fabrizio Garbin e Maurizio Celloni, per le motivazioni di cui alla premessa.

Cobello

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE SOCIO-SANITARIE 6 dicembre 2001, n. 106.

D.G.R. n. 1052 del 2.05.2001: "Corsi di formazione per Operatori Addetti all'Assistenza (OAA) integrati con quelli per Operatori Tecnici Addetti all'Assistenza (OTAA). L.R. 10/90 e D.M. 295/91. Sperimentazione anno scolastico 2000/2001. Designazione rappresentanti regionali in seno alle commissioni di valutazione finale". Sostituzione componenti.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

di designare la Signora Marina Mori, in seno alle Commissioni per il rilascio degli attestati di qualifica di "Ope-

ratore Addetto all'Assistenza" e di "Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza", costituite presso l'Azienda ULSS n. 12 Veneziana, in sostituzione dei Sigg. Elena Bonaldo e Mauro Filippi, per le motivazioni di cui alla premessa.

Cobello

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE SOCIO-SANITARIE 6 dicembre 2001, n. 107.

D.G.R. n. 1052 del 2.05.2001: "Corsi di formazione per Operatori Addetti all'Assistenza (OAA) integrati con quelli per Operatori Tecnici Addetti all'Assistenza (OTAA). L.R. 10/90 e D.M. 295/91. Sperimentazione anno scolastico 2000/2001. Designazione rappresentanti regionali in seno alle commissioni di valutazione finale". Sostituzione componenti.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

di designare la Signora Marida Vendruscolo, in seno alle Commissioni per il rilascio degli attestati di qualifica di "Operatore Addetto all'Assistenza" e di "Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza", costituite presso l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso, in sostituzione dei Sigg. Mauro Filippi e Giuseppe Bon, per le motivazioni di cui alla premessa.

Cobello

Sanità e igiene pubblica

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE SOCIO-SANITARIE 13 novembre 2001, n. 87.

Finanziamento disavanzi gestioni liquidatorie al 31.12.1994 disciolte U.L.S.S.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di disporre l'attribuzione ed il versamento alle U.L.S.S. del Veneto delle anticipazioni per il ripiano dei disavanzi delle gestioni liquidatorie al 31.12.1994, per un importo complessivo di L. 3.545.999.229 (pari a Euro 1.831.355,77), coma da tabella allegata al presente provvedimento di cui ne fa parte integrante;

2. gli oneri complessivi di cui al punto 1) del presente provvedimento vanno impegnati al capitolo 60106 del bilancio di previsione del corrente esercizio che presenta la

dovuta disponibilità.

Cobello

Allegato

Regione Veneto - Giunta Regionale
Direzione Risorse Socio-Sanitarie

Anticipazioni per ripiano disavanzi gestioni liquidatorie
ex U.L.S.S. al 31.12.1994.

U.L.S.S.	Codice fiscale	Importo Concesso	Euro
U.L.S.S. n. 5 - Arzignano	00913220240	3.500.000.000	1.807.599,15
U.L.S.S. n. 14 - Chioggia	02798310278	45.999.229	23.756,62
Totale		3.545.999.229	1.831.355,77

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE SOCIO- SANITARIE 14 novembre 2001, n. 88.

Quote vincolate F.S.R. assegnate alle U.L.S.S. del Veneto per nuclei di maggiore assistenza sanitaria presso Case di Riposo.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di disporre il versamento alle U.L.S.S. del Veneto interessate delle somme rendicontate relative ai nuovi nuclei di maggiore assistenza sanitaria riconosciuti con D.G.R. 2908 del 20.7.2001 e n. 2655 del 10.10.2001, e approvate con D.G.R. n. 2980 del 9.11.2001, per un importo complessivo di L. 227.081.000, pari ad Euro 117.277,55 come indicato dalla allegata tabella che fa parte integrante del presente provvedimento; 2. gli oneri complessivi di cui al punto 1) del presente provvedimento risultano già impegnati con Deliberazione Regionale n. 1357 del 4.4.2000 al cap. 60003 dell'uscita del bilancio di previsione 2000 al n. 60020640.

Cobello

(segue allegato)

REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE RISORSE SOCIO SANITARIE

ULSS	Denominazione Struttura	SEDE	ASSEGNAZIONI (DGR n. 2980 del 9/11/2001)	ASSEGNAZIONI PER ULSS	EURO
n. 3 Bassano del Grappa	Casa di riposo Casa Gerosa	Bassano del Grappa	51.862.000	104.308.000	26.784,49
	Pensionato Sturm-Villa Serena	Bassano del Grappa	52.446.000		27.086,10
n. 9 Treviso	Residenza per anziani - ex O.P. Casa di Ricovero	Oderzo	53.544.000	53.544.000	27.653,17
n. 12 Venezia	Residenza per persone anziane "Santa Maria del Rosario"	Venezia	69.229.000	69.229.000	35.753,79
TOTALE				227.081.000	117.277,55

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE SOCIO-SANITARIE 16 novembre 2001, n. 89.

Finanziamento disavanzi gestioni liquidatorie al 31.12.1994 disciolte U.L.S.S.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di disporre l'attribuzione ed il versamento alle U.L.S.S. del Veneto delle anticipazioni per il ripiano dei disavanzi delle gestioni liquidatorie al 31.12.1994, per un importo complessivo di L. 358.933.340 (pari a Euro 185.373,60), coma da tabella allegata al presente provvedimento di cui ne fa parte integrante;

2. gli oneri complessivi di cui al punto 1) del presente provvedimento vanno impegnati al capitolo 60106 del bilancio di previsione del corrente esercizio che presenta la dovuta disponibilità.

Cobello

Allegato

Regione Veneto - Giunta Regionale
Direzione Risorse Socio-Sanitarie

Anticipazioni per ripiano disavanzi gestioni liquidatorie ex U.L.S.S. al 31.12.1994.

U.L.S.S.	Codice fiscale	Importo Concesso	Euro
U.L.S.S. n. 2 - Feltre	00300620259	107.452.840	55.494,76
U.L.S.S. n. 20 - Verona	02573090236	251.480.500	129.878,84
Totale		358.933.340	185.373,60

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE SOCIO-SANITARIE 19 novembre 2001, n. 90.

Corresponsione alle U.L.S.S. ed alle Aziende Ospedaliere del Veneto di una quota del F.S.R. 2001 di parte corrente a destinazione indistinta, a valere per il mese di dicembre 2001.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di disporre il versamento alle U.L.S.S. ed alle Aziende Ospedaliere del Veneto dell'anticipazione mensile di parte corrente a destinazione indistinta a valere per il mese di dicembre 2001, comprensiva del 50% del conguaglio dovuto per effetto della D.G.R. n. 2742/2001 di ripartizione delle F.S.R. 2001 di parte corrente nella misura complessiva di L. 873.596.000.000 (Euro 451.174.681,22) così come indicato nella colonna n. 4 della allegata tabella che fa parte integrante del presente provvedimento;

2. gli oneri di cui al punto 1) del presente provvedimento vanno impegnati al capitolo 60011 del bilancio di previsione dell'esercizio 2001 che presenta la dovuta disponibilità.

Cobello

(segue allegato)

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE
Direzione Risorse Socio Sanitarie

ACCONTO ALLE U.L.S.S. ED AZIENDE OSPEDALIERE DEL VENETO DI UNA QUOTA DEL F.S.R. 2001 DI PARTE CORRENTE
MESE DI DICEMBRE 2001

Aziende U.L.S.S.	Acconto quota F.S.R. 2001 a destinazione indistinta (col. 1)	Acconto compensazione mobilità		TOTALE Acconto mese di Dicembre 2001 (col. 4)	Euro
		Extra regionale presunta (col. 2)	Intra regionale presunta (col. 3)		
U.L.S.S. n. 1 Belluno	27.316.500.000	-1.226.000.000	-496.000.000	25.594.500.000	13.218.456,10
U.L.S.S. n. 2 Feltre	16.228.000.000	925.500.000	200.500.000	17.354.000.000	8.962.593,03
U.L.S.S. n. 3 Bassano Gr.	30.329.500.000	-962.500.000	-5.364.500.000	24.002.500.000	12.396.256,72
U.L.S.S. n. 4 Thiene	31.284.500.000	-656.000.000	-2.720.500.000	27.908.000.000	14.413.279,14
U.L.S.S. n. 5 Arzignano	30.729.500.000	-403.000.000	-5.201.500.000	25.125.000.000	12.975.979,59
U.L.S.S. n. 6 Vicenza	55.275.000.000	-755.500.000	11.545.500.000	66.065.000.000	34.119.725,04
U.L.S.S. n. 7 Pieve Soligo	38.030.000.000	-971.500.000	-735.000.000	36.323.500.000	18.759.522,17
U.L.S.S. n. 8 Asolo	39.694.500.000	-666.500.000	-3.006.000.000	36.022.000.000	18.603.810,42
U.L.S.S. n. 9 Treviso	70.691.000.000	137.000.000	-1.657.500.000	69.170.500.000	35.723.581,94
U.L.S.S. n. 10 S. Donà P.	35.982.500.000	-1.621.000.000	-2.884.500.000	31.477.000.000	16.256.513,81
U.L.S.S. n. 12 Venezia	63.790.500.000	-2.630.000.000	-1.228.500.000	59.932.000.000	30.952.294,88
U.L.S.S. n. 13 Mirano	42.726.500.000	-416.000.000	-555.000.000	41.755.500.000	21.564.916,05
U.L.S.S. n. 14 Chioggia	23.274.000.000	-90.500.000	-5.543.500.000	17.640.000.000	9.110.299,70
U.L.S.S. n. 15 Cittadella	38.995.500.000	-419.500.000	-4.378.500.000	34.197.500.000	17.661.534,81
U.L.S.S. n. 16 Padova	71.209.000.000	2.014.500.000	-20.043.000.000	53.180.500.000	27.465.436,12
U.L.S.S. n. 17 Este	31.838.500.000	837.500.000	-6.285.500.000	26.390.500.000	13.629.555,80
U.L.S.S. n. 18 Rovigo	33.473.500.000	-1.114.500.000	1.976.000.000	34.335.000.000	17.732.547,63
U.L.S.S. n. 19 Adria	14.772.500.000	1.272.500.000	1.058.000.000	17.103.000.000	8.832.962,35
U.L.S.S. n. 20 Verona	78.786.000.000	-1.178.000.000	-33.494.500.000	44.113.500.000	22.782.721,42
U.L.S.S. n. 21 Legnago	30.457.500.000	-899.500.000	-2.732.000.000	26.826.000.000	13.854.472,77
U.L.S.S. n. 22 Bussolengo	47.125.000.000	2.632.500.000	2.142.000.000	51.899.500.000	26.803.854,83
Azienda Ospedaliera di Padova	8.056.500.000	4.842.000.000	40.286.000.000	53.184.500.000	27.467.501,95
Azienda Ospedaliera di Verona	8.062.500.000	6.816.000.000	39.118.000.000	53.996.500.000	27.886.864,95
TOTALE	868.128.500.000	5.467.500.000	0	873.596.000.000	451.174.681,22

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE SOCIO- SANITARIE 20 novembre 2001, n. 91.

4° corso di formazione specifica in medicina generale (anni 2000/2002) - Presa d'atto dotazione numerica medici frequentanti, alla data del 12.11.2001.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di prendere atto dell'ammissione del dottor Borsati Matteo G.L. alla frequenza della fase successiva del percorso formativo, a seguito del giudizio positivo conseguito al termine della ripetizione della frequenza, come in premessa specificato, del percorso in Medicina Clinica presso l'U.O. Medicina Clinica dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso;

2. di disporre che il medesimo medico, a' sensi dell'art. 11, c. 4, del D.M.S. 23.03.2000, è ammissibile alla frequenza "fuori contingente", a' fini e per il tempo strettamente necessario al completamento del proprio iter formativo, del 5 corso di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2001/2003 - D.M.S. 31.05.2001 - di imminente avvio (allegato 1 - sub C - parte integrante del presente atto);

3. di prendere atto della nuova composizione nominativa delle classi, alla data del 12.11.2001, come risulta dall'allegato 1 - sub A -, parte integrante del presente atto, a seguito della rinuncia al 4 corso in oggetto dei medici sottoelencati, come in premessa specificato (medesimo allegato 1 - sub D);

* Dr. Manlio Cardile

* Dr. Sandro Dellarole

* Dr. Antonio Murrone

* Dr. Andrea Zogno

4. di dare atto quindi che i medici frequentanti il 4 corso di formazione specifica in medicina generale, alla data del 12 novembre 2001, sommano complessivamente a n. 88 unità.

Cobello

(segue allegato)

ALLEGATO 1

sub A)

Situazione al 12/11/2001

MEDICI CHE FREQUENTANO REGOLARMENTE
IL 4° CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA
IN MEDICINA GENERALE
(ANNI 2000/2002)

classe di: Mestre

1. BARDELLE	GIORGIA	
2. BENETELLO	ALESSANDRO	
3. BETETTO	MYRIAM	(ha usufruito della sospensione per maternità di cui all'art. 11, c. 4, del DMS 23.03.2000 vedasi medesimo allegato 1 sub C)
4. CORAZZA	CRISTINA	
5. DEI ROSSI	CAMILLA	
6. DI GESU'	SALVATORE PATRIZIO	trasferimento interregionale dalla REGIONE SICILIA: D.D. n. 50/2001 - (decorrenza 03.07.2001)
7. DORIGO	ALBERTO	
8. GRELE	CARMELA	
9. LAMA	MASSIMO	
10. LANA	STEFANIA	
11. MIOTTO	ANDREA	
12. MOLENA	LUIGINO	
13. MORELLO	MARCO	
14. ONGARO	ANDREA	
15. PORNARO	MARTINO	
16. SAMUELI	CRISTIANO	

classe di: Treviso

1. BORIN	DANIELE	
2. BORSATI	MATTEO GINO LUIGI	(ammesso con riserva - D.G.R. n. 3609/17.11.00 e sospensione erogazione borsa di studio ripetizione percorso formativo dal 10.05.2001 al 31.10.2001 -art. 27 - c.6 D. L.vo 368/1999- vedasi medesimo allegato 1 sub C)
3. CALLEGARI	CRISTINA	
4. CERCHIARO	PIETRO	
5. CIRILLO	GAETANO	
6. DALLA ZENTIL	GIOVANNI	
7. FREGONESE	SARA	iscritta al biennio 1997/1998 Termine periodo formativo: 14.11.2001 (ha usufruito della sospensione per maternità di cui all'art. 11, c. 3, DMS 23.12.1997 vedasi medesimo allegato 1 sub B)

Situazione al 12/11/2001

8. GOBBO	ANDREA
9. LEMMI	ALBERTO
10. MORETTO	LUIGI
11. PIAI	IGINIO
12. SPILIMBERGO	IRENE
13. SPOLVERATO	MANOLA
14. ZANATTA	PAOLA
15. ZILLI	ORietta

classe di: Padova

1. ABBASCIANO	ANNA SABA
2. ASTORI	TATIANA
3. BABOLIN	DANILO
4. BONOMETTO	PIETRO
5. BROGGIO	ANTONIO
6. CILLI	FRANCO
7. COMPAGNO	CHIARA
8. CROVATTI	STEFANO
9. DAL MOLIN	FLAVIA
10. FRANCHINI	STEFANIA
11. LORENZI	MARIANNA
12. RONCHI	ROCCO ANTONIO
13. SALVAN	SIMONETTA
14. SAVIO	GIOVANNI
15. SCHIAVON	BARBARA
16. SCORRANO PETTINE	SILVIO
17. SURICO	TERESA
18. TAFFACHE	SAMI
19. ZAMBON	EMMA ROSA

(ha usufruito della sospensione per maternità di cui all'art. 11, c. 4, del DMS 23.03.2000
vedasi medesimo allegato 1 sub C)

classe di: Vicenza

1. BEGHIN	MARIA
2. BESCHI	FRANCESCA
3. D'ALOISE	LORENA
4. ILHAN	NURTEN
5. MABILIA	LOREDANA
6. MARCOLINI	ELENA
7. MARTINELLO	ELENA

trasferimento interregionale dalla REGIONE LOMBARDIA:
D.D. n. 40/2001 - (decorrenza 01.06.2001)
(ha usufruito della sospensione per maternità di cui all'art. 11, c. 4, del DMS 23.03.2000
vedasi medesimo allegato 1 sub C)

Situazione al 12/11/2001

8. PEGORARO	ALBERTA
9. PESAVENTO	VALERIA
10. POZZA	MARIA RITA
11. RIGATO	MARILISA
12. RIVA	ALESSANDRA
13. RUFFATO	CRISTINA
14. SOLDA'	LILIANA BRUNA
15. SORELLA	NICOLA
16. STEFANI	GIANFRANCO
17. TARANTINI	MARIO COSIMO
18. TONIOLO	BARBARA
19. VIANELLO	GIORGIO

classe di: Verona

1. BERTO	MASSIMILIANO
2. BICANOVA	MICHAELA
3. BOARI	PAOLO
4. BRUNO	SALVATORE
5. CABRIOLU	MARA
6. CAPRIOLO	GERMANA
7. DAZIALE	STEFANIA
8. FAGGIAN	ELISA
9. FORAPAN	GIULIA
10. FRACASSO	ISABELLA
11. MARTINUCCI	COSIMO
12. MICCICHE'	ALFONSO
13. NAIMOLI	FRANCESCO
14. PELLEGRINI	MARIA STELLA
15. PIETROPOLI	FRANCESCO
16. RICHARD	PAOLO
17. RIGHI	MARCO
18. SINAGUGLIA	GIUSEPPINA
19. VANGELISTA	GIORGIA

sub B)

Situazione al 12/11/2001

MEDICO ISCRITTO AL BIENNIO 1997/1998
AMMESSO FUORI CONTINGENTE
ALLA FREQUENZA DEL CORSO BIENNALE
DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
Relativo agli ANNI 2000/2002

classe di: Treviso

1. FREGONESE

SARA

(sospensione art.11, c. 3, DMS 23.12.1997: maternità
Termine periodo formativo 14.11.2001)

sub C)

Situazione al 12/11/2001

MEDICI ISCRITTI AL BIENNIO 2000/2002
AMMISSIBILI FUORI CONTINGENTE
ALLA FREQUENZA DEL CORSO BIENNALE
DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
SUCCESSIVO
(ANNI: 2001/2003)

classe di: MESTRE

1. BETETTO

MYRIAM

(sospensione art.11, c. 4, DMS 23.03.2000: maternità)classe di: TREVISO

1. BORSATI

MATTEO G.L.

(ripetizione frequenza periodo formativo a' sensi art. 27 - c.6 D. L.vo 368/1999)

classe di: Padova

1. FRANCHINI

STEFANIA

(sospensione art.11, c. 4, DMS 23.03.2000: maternità)classe di: VICENZA

1. MARCOLINI

ELENA

(sospensione art.11, c. 4, DMS 23.03.2000: maternità)

sub D)

Situazione al 12/11/2001

MEDICI ISCRITTI AL BIENNIO 2000/2002
che hanno RINUNCIATO alla frequenza al corso

classe di: TREVISO

1. CARDILE

MANLIO

(comunicazione rinuncia: 07.07.2001)

2. DELLAROLE

SANDRO

(comunicazione rinuncia: 17.09.2001)

classe di: VICENZA

1. MURRONE

ANTONIO

(comunicazione rinuncia: 22.06.2001)

classe di: VERONA

1. ZOGNO

ANDREA

(comunicazione rinuncia: 30.06.2001)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE SOCIO-SANITARIE 22 novembre 2001, n. 93.

Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero dal Dr. Raffaele Baffa - Legge 10 luglio 1960, n. 735.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di riconoscere il servizio sanitario indicato in premessa, prestato all'estero dal Dr. Raffaele Baffa, equipollente al seguente servizio:

- dall'1/7/1993 al 30/7/1999: dirigente medico di primo livello a tempo pieno in anatomia patologica,

- dal 31/7/1999 al 25/8/2001: dirigente medico a tempo pieno in anatomia patologica;

2) di precisare che tale servizio è equiparato ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 e dell'art. 13 del D.P.R. 10/12/1997, n. 484 a quello di ruolo, ai fini della valutazione dei titoli di carriera nei concorsi pubblici e ai fini dell'accesso agli incarichi disciplinati dal D.P.R. 484/97 e dal D. Lgs. n. 229 del 19/6/1999.

Cobello

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE SOCIO-SANITARIE 22 novembre 2001, n. 99.

Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero dal Dr. Massimo Mirandola - Legge 10 luglio 1960, n. 735.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di riconoscere il servizio sanitario indicato in premessa, prestato all'estero dal Dr. Massimo Mirandola, equipollente al seguente servizio:

- dall'1/9/1999 al 30/10/1999: psicologo di posizione funzionale non dirigenziale a tempo pieno - disciplina di psicologia;

- dal 31/10/1999 al 31/7/2000: psicologo dirigente a tempo pieno - disciplina di psicologia.

2) di precisare che tale servizio è equiparato ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 e dell'art. 13 del D.P.R. 10/12/1997, n. 484 a quello di ruolo, ai fini della valutazione dei titoli di carriera nei concorsi pubblici e ai fini dell'accesso agli incarichi disciplinati dal D.P.R. 484/97 e dal D. Lgs. n. 229 del 19/6/1999.

Cobello

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE SOCIO-SANITARIE 30 novembre 2001, n. 100.

D.G.R. n. 1362 del 04.04.2000: Borse di studio per medici specialisti delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Padova. Applicazione D.L.vo n. 257 del 8.8.91 e Decreto Murst 01.02.2000.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di impegnare la somma di L. 48.754.476= (euro 25.179,59) comprensiva di IRAP 8,5% per il finanziamento della borsa di studio in Chirurgia generale indirizzo Chirurgia d'urgenza per gli anni accademici 1999/2000 e 2000/2001 e come in premessa specificato, al capitolo 60047/2001, nell'ambito della disponibilità per le iniziative di formazione e aggiornamento professionale per personale del S.S.N.;

2. di erogare la somma di cui al punto 1) all'Università degli studi di Padova - Facoltà di Medicina e Chirurgia, entro il 30.06.2002, previa conferma da parte del Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica dell'assegnazione della borsa di studio;

3. di stabilire che:

a) l'Università degli studi di Padova - Facoltà di Medicina e Chirurgia produrrà puntuale e analitica rendicontazione delle somme erogate entro il 31.12.2002;

b) eventuali somme non liquidate dalla medesima Università, costituiranno anticipazione per le borse di studio da erogare agli aventi titolo e frequentanti anni di corso successivi.

Cobello

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE SOCIO-SANITARIE 30 novembre 2001, n. 101.

Finanziamento disavanzi gestioni liquidatorie al 31.12.1994 disciolte U.L.S.S.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di disporre l'attribuzione ed il versamento alle U.L.S.S. del Veneto delle anticipazioni per il ripiano dei disavanzi delle gestioni liquidatorie al 31.12.1994, per un importo complessivo di L. 2.066.372.609 (pari a Euro 1.067.192,39), coma da tabella allegata al presente provvedimento di cui ne fa parte integrante;

2. gli oneri complessivi di cui al punto 1) del presente

provvedimento vanno impegnati al capitolo 60106 del bilancio di previsione del corrente esercizio che presenta la dovuta disponibilità.

Cobello

Allegato

Regione Veneto - Giunta Regionale
Direzione Risorse Socio-Sanitarie

Anticipazioni per ripiano disavanzi gestioni liquidatorie ex U.L.S.S. al 31.12.1994.

U.L.S.S.	Codice fiscale	Importo Concesso	Euro
U.L.S.S. n. 16 - Padova	00349050286	1.852.003.178	956.479,82
U.L.S.S. n. 20 - Verona	02573090236	214.369.431	110.712,57
Totale		2.066.372.609	1.067.192,39

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE SOCIO- SANITARIE 7 dicembre 2001, n. 111.

Programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88. Assunzione di impegno per il finanziamento di "ULSS n. 8 di Asolo (TV) - Ospedale di Castelfranco".

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di assumere l'impegno di spesa di lire 19.000.000.000, pari a 9.812.681,08 Eur, per l'intervento denominato

"ULSS n. 8 di Asolo (TV) Ospedale di Castelfranco "Attivazione corpo chirurgico e corpo medico e completamento piastra servizi"

compreso nell'accordo di programma del 22/6/2000 tra il Ministero della Sanità e la regione Veneto per il settore investimenti sanitari, finanziato con le risorse ex art. 20 legge 67/88;

2. Gli oneri di cui al punto precedente, per lire 19.000.000.000, pari a 9.812.681,08 Eur, fanno carico al capitolo 60077 "Interventi di edilizia sanitaria - seconda

tranche del programma d'investimento (art. 20, L. 67/1988; L. 450/1997, tab F int. 26; delib. CIPE 6/5/1998)" del vigente esercizio che presenta la voluta disponibilità.

3. L'erogazione sarà effettuata a favore dell'ULSS n. 8 di Asolo (TV), previa presentazione degli stati di avanzamento dei lavori o di altra documentazione certificante la sussistenza del debito maturato per i lavori oggetto del finanziamento, secondo le modalità di cui alla nota 3043/20521 del 08/09/1999.

Cobello

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE SOCIO-SANITARIE 7 dicembre 2001, n. 112.

Programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88. Assunzione di impegno per il finanziamento di n. 3 interventi relativi a R.S.A. anziani.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di assumere l'impegno di spesa di lire 17.150.000.000, pari a Euro 8.857.235,82, per i sottoindicati interventi compresi nell'Accordo di programma integrativo, sottoscritto il 18/04/2001 dal Ministero della Sanità e dalla Regione Veneto, per la realizzazione di R.S.A. per anziani non autosufficienti e disabili, da finanziarsi con le risorse ex art. 20 legge 67/88:

a) Fondazione di Religione Opera Santa Maria della Carità "Centro Polifunzionale" a Zelarino in Comune di Venezia - ULSS n. 12 Veneziana - per l'importo di lire 7.000.000.000 - euro 3.615.198,29;

b) Centro Servizi Anziani A. Moretti-Bonora "Realizzazione R.S.A." in Comune di Camposampiero (PD) - ULSS n. 15 Alta Padovana - per l'importo di lire 5.000.000.000 - euro 2.582.284,50;

c) "completamento R.S.A." in Comune di Monteforte d'Alpone (VR) - ULSS n. 20 di Verona - per l'importo di lire 5.150.000.000 - euro 2.659.753,03;

2. Gli oneri di cui al punto precedente, per complessive lire 17.150.000.000, pari a euro 8.857.235,82, fanno carico al capitolo 60077 "Interventi di edilizia sanitaria - seconda tranche del programma d'investimento (art. 20, L. 67/1988; L. 450/1997, tab F int. 26; delib. CIPE 6/5/1998)" del vigente esercizio che presenta la voluta disponibilità.

3. L'erogazione sarà effettuata a favore degli Enti indicati al punto 1, previa presentazione degli stati di avanzamento dei lavori o di altra documentazione di spesa debitamente vistata dall'ULSS competente, secondo le modalità di cui alle note 3043/20521 del 08/09/1999 e

3361/46.05 del 10/05/2001.

(omissis)

Cobello

decreta

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE SOCIO-SANITARIE 7 dicembre 2001, n. 113.

Programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88. Assunzione di impegno per il finanziamento di I.S.R.A.A. Ente Pubblico I.P.A.B. "RSA a Santa Bona" in Comune di Treviso - ULSS n. 9 di Treviso.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di assumere l'impegno di spesa di lire 12.500.000.000, pari a 6.455.711,24 euro, per l'intervento:

I.S.R.A.A. Ente Pubblico I.P.A.B. "RSA a Santa Bona" in Comune di Treviso - ULSS n. 9 di Treviso

compreso nell'Accordo di programma integrativo, sottoscritto il 18/04/2001 dal Ministero della Sanità e dalla Regione Veneto per la realizzazione di R.S.A. per anziani non autosufficienti e disabili, da finanziarsi con le risorse ex art. 20 legge 67/88;

2. Gli oneri di cui al punto precedente, per complessive lire 12.500.000.000, pari a 6.455.711,24 euro, fanno carico al capitolo 60077 "Interventi di edilizia sanitaria - seconda tranche del programma d'investimento (art. 20, L. 67/1988; L. 450/1997, tab F int. 26; delib. CIPE 6/5/1998)" del vigente esercizio che presenta la voluta disponibilità.

3. L'erogazione sarà effettuata a favore dell'Ente indicato al punto 1, previa presentazione degli stati di avanzamento dei lavori o di altra documentazione di spesa debitamente vistata dall'ULSS competente, secondo le modalità di cui alle note 3043/20521 del 08/09/1999 e 3361/46.05 del 10/05/2001.

Cobello

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE

Bilancio e contabilità regionale

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE 3 dicembre 2001, n. 1067.

Ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Il Dirigente

1. di aderire per quanto esposto in premessa e per i motivi ivi riportati, alla procedura del "ravvedimento operoso", prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, provvedendo, pertanto, ad impegnare la somma di L. 4.800.000.= (Euro 2478,99) sul capitolo 92015 "Uscite per conto terzi" del bilancio di previsione 2001;

2. di accertare contestualmente la predetta somma di L. 4.800.000.= (Euro 2478,99) sul capitolo 9826 "Entrate per conto terzi" del bilancio di previsione 2001, relativa al recupero della mancata ritenuta;

3. d'impegnare inoltre la somma complessiva di L. 318.000.= (Euro 164,23) di cui L. 30.000.= (Euro 15,49) a titolo di interessi moratori e L. 288.000.= (Euro 148,74) a titolo di sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta, sul capitolo 5200 "Imposte, tasse e contributi" del bilancio di previsione 2001 che presenta sufficiente disponibilità;

4. di liquidare all'Erario dello Stato, quale regolarizzazione del tributo e pagamento di interessi moratori, la somma di L. 4.830.000 (Euro 2.494,49), nonchè lire L. 288.000.= (Euro 148,74) per sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;

5. di provvedere al versamento della somma complessiva di L. 5.118.000.= (Euro 2643,22) con le modalità previste dalla legge, imputando i seguenti importi nei rispettivi capitoli:

- L. 4.800.000.= (Euro 2478,99) sul capitolo 92015 "Uscite per conto terzi";

- L. 318.000.= (Euro 164,23) sul capitolo 5200 "Imposte, tasse e contributi".

Niero

Sanità e igiene pubblica

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE 5 dicembre 2001, n. 1086.

Sostituzione del medico responsabile dell'attività e dell'impiego delle apparecchiature presso il Poliambulatorio Carl Rogers s.r.l. di San Donà di Piave (VE).

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di prendere atto che presso il Poliambulatorio Carl Rogers s.r.l. di San Donà di Piave (VE), ai sensi dell'art. 96 D.P.R. 185/64, della L.R. 78/80, del D.Lgs. 230/95, del D.Lgs. 241/00 e successive modifiche, la direzione e la

responsabilità dell'attività e dell'impiego delle apparecchiature sono affidare al Dott. Angelo Calvani, medico chirurgo specialista in Radiodiagnostica, in possesso dei requisiti di previsti dal D.Lgs. 230/95 e successive modifiche, in sostituzione del Dott. Francesco Caracciolo;

2. di inviare copia del presente decreto al Poliambulatorio Carl Rogers s.r.l. di San Donà di Piave (VE), nonché all'Azienda U.L.S.S. 10 di San Donà di Piave (VE). E' fatto obbligo al titolare della presente autorizzazione di comunicare, alla competente Direzione Regionale per la Prevenzione, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente, ogni variazione che intervenga, di fatto o di diritto, agli elementi contenuti nella medesima.

Niero

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE 12 dicembre 2001, n. 1087.

Aggiornamento D.P.G.R. n. 2262 del 23.12.88 - Autorizzazione per l'ampliamento del Servizio di Radiodiagnostica mediante l'installazione di un mammografo e di un TC presso la società SE.FA.MO s.r.l. di Vicenza.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di autorizzare la società SE.FA.MO s.r.l. di Vicenza, ai sensi dell'art. 96 D.P.R. 185/64, della L.R. 78/80, del D. Lgs. 230/95, del D. Lgs. 241/00 e successive modifiche, all'ampliamento del Servizio di Radiodiagnostica mediante l'installazione della seguente apparecchiatura:

* Mammografo

* Tomografo Computerizzato Volumetrico

2. di prendere atto che la direzione e la responsabilità dell'attività e dell'impiego delle apparecchiature di cui al sub 1) sono affidare al Dott. Giorgio Biscuola, medico chirurgo specialista in radiologia, in possesso dei requisiti di previsti dal D.Lgs. 230/95 e successive modifiche;

3. di inviare copia del presente decreto alla società SE.FA.MO s.r.l. Vicenza, nonché all'Azienda U.L.S.S. 6 di Vicenza. E' fatto obbligo al titolare della presente autorizzazione di comunicare, alla competente Direzione Regionale per la Prevenzione, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente, ogni variazione che intervenga, di fatto o di diritto, agli elementi contenuti nella medesima.

Niero

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' ANIMALE ED IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Veterinaria e zootecnica

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' ANIMALE ED IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE 23 dicembre 2001, n. 1093.

Approvvigionamento di vaccini necessari per le profilassi immunizzanti obbligatorie degli animali e di prodotti biologici per il programma della bonifica sanitaria degli allevamenti per l'anno 2000.

Il Presidente

(omissis)

decreta

1. di liquidare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata con sede a Foggia le spese di spedizione relative all'acquisto di vaccino contro il carbonchio ematico la somma di L. 220.000.=, dando atto che l'importo complessivo di L. 1.254.000.= già imputato al cap. 60013 del bilancio 2000 resta invariato.

Vincenzi

DECRETI DEL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Ospitalità e rappresentanza

DECRETO DEL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 6 dicembre 2001, n. 2515.

Tragedia U.S.A., 11 settembre 2001. Spese di rappresentanza.

Il Segretario

(omissis)

decreta

1. Di prendere atto del preventivo di spesa inviato dallo Studio Grafico Tapiro per una spesa complessiva di lire 2.000.000 più IVA del 20%, per la realizzazione grafica del documento in questione, a colori e bilingue e per l'utilizzo informatico.

2. di provvedere alla liquidazione della spesa, previa presentazione di regolare fattura da parte dello Studio Grafico incaricato, regolarmente vistata dal Segretario della Giunta Regionale, a saldo del servizio prestato, tramite i fondi posti a disposizione del funzionario delegato

sig. Moreno Scarpa o, in sua assenza o impedimento della Sig.ra Roberta Dal Corso, sul capitolo 2130 del bilancio di previsione per l'esercizio 2001, giusta deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2001, n. 130.

Menetto

DECRETO DEL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 19 dicembre 2001, n. 2705.

Incontro di fine anno della Giunta regionale con i rappresentanti della stampa, della televisione e delle emittenti private. Venezia 21 dicembre 2001.

Il Segretario

(omissis)

decreta

* di confermare i preventivi inviati dalle ditte in premessa indicate, per l'organizzazione dell'incontro, per una spesa complessiva di lire 8.984.160 I.V.A. inclusa.

* Di provvedere alla liquidazione delle spese, previa presentazione di regolari fatture da parte delle Ditte incaricate, regolarmente vistate dal Segretario della Giunta Regionale, tramite i fondi posti a disposizione del funzionario delegato sig. Moreno Scarpa o, in sua assenza o impedimento della Sig.ra Roberta Dal Corso, sul capitolo 2130 del bilancio di previsione per l'esercizio 2001, giusta deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2001, n. 130.

Menetto

*Sezione Seconda***DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE****Programmi e progetti
(comunitari, nazionali e regionali)**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 3673.

Reg. CE n. 1103/97, e successive disposizioni integrative e correttive in materia di introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e regionale. Disposizioni di attuazione in materia di lavori pubblici.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

Di approvare la circolare regionale allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, riguardate l'effettiva applicazione delle regole e dei principi di conversione lira/euro applicati alla materia dei lavori pubblici.

(L'allegata circolare 31 dicembre 2001, n. 25, è pubblicata a pag. 42 del presente Bollettino n.d.r.)

Sanità e igiene pubblica

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 dicembre 2001, n. 3889.

Accordo Regionale per la medicina convenzionata di cui agli AA.CC.NN. resi esecutivi con DD.PP.RR. n.270/2000, n.272/2000 e n.271/2000.

Il Vice Presidente - Assessore alle Politiche Sanitarie - Avv. Fabio Gava, riferisce quanto segue.

Gli Accordi Collettivi Nazionali che disciplinano i rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali interni, resi esecutivi, rispettivamente, con i DD.PP.RR. 28 luglio 2000, n.270, n.272 e n.271, individuano le aree negoziali rimesse alla contrattazione regionale, in applicazione del disposto di cui all'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

La trattativa per la definizione dell'Accordo regionale è stata condotta in seno ai Comitanti Regionali di cui all'art. 12 dei DD.PP.RR. n.270/2000 e n.272/2000 rispettivamente per la medicina generale e per la pediatria di libera scelta. Per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale la trattativa è stata condotta tra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali di cui all'art.20, comma 11 del D.P.R. 271/2000.

La trattativa si è conclusa con la firma dell'Accordo Regionale, allegato A) del presente provvedimento, che è stato siglato nei giorni 6, 10 e 11 dicembre 2001, dall'Assessore alle Politiche Sanitarie nonché dalle OO.SS. rappresentative delle rispettive aree, ad esclusione di S.N.A.M.I. (Sindacato Nazionale Medici Italiani) per la medicina generale e di F.N.A.M. C.I.Pe. (Confederazione Italiana Pediatri) per la pediatria di libera scelta. Per l'area della specialistica ambulatoriale, le seguenti organizzazioni sindacali, regolarmente convocate ai sensi dell'art. 20, comma 11 del D.P.R. 271/2000, non sono intervenute il giorno della stipula: Federazione Medici, F.P. C.G.I.L. Medici, Cisl Medici, U.M.U.S. e Conf.Sal Medici.

In particolare in data 6 dicembre, per la parte relativa all'area della Medicina Generale, l'Accordo è stato siglato da F.I.M.M.G. (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), da INTESA SINDACALE e da FEDERAZIONE MEDICI.

In data 10 dicembre 2001 per la parte relativa alla Specialistica Ambulatoriale Interna l'Accordo è stato siglato da S.U.M.A.I. (Sindacato Unitario Medici Ambulatoriali Italiani).

In data 11 dicembre 2001 per la parte relativa alla Pediatria di libera scelta l'Accordo è stato siglato da F.I.M.P. (Federazione Italiana Medici Pediatri).

Per gli aspetti di deontologia professionale, l'Accordo è stato inoltre sottoscritto dal Presidente dell'Ordine Provinciale di Venezia, come previsto dai tre Accordi Collettivi Nazionali.

L'Accordo Regionale sarà trasmesso ai Direttori Generali delle Aziende UU.LL.SS.SS., che vi daranno attuazione, nonché ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Medici, alle Organizzazioni Sindacali firmatarie degli A.C.N. e all'Osservatorio consultivo permanente presso il Ministero della Salute di cui all'art. 13 del D.P.R. n.270/2000 e all'art. 14 del D.P.R. 272/2000.

Il Vice Presidente - Assessore alle Politiche Sanitarie - Avv. Fabio Gava, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, Il Vice Presidente - Assessore alle Politiche Sanitarie - Avv. Fabio Gava, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2 comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

- VISTO il D.Lgs. n.502/1992, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.517/1993 e dal D.Lgs. n.229/1999

- VISTO il D.P.R. n.270/2000

- VISTO il D.P.R. n.272/2000

- VISTO il D.P.R. n.271/2000

delibera

- di prendere atto dell'Accordo regionale per la medicina convenzionata in premessa indicato di cui all'allegato A) del presente provvedimento di cui fa parte integrante;

- di disporre la trasmissione ai Direttori Generali delle Aziende U.U.L.L.S.S.S.S., che vi daranno attuazione, ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Medici, alle Organizzazioni Sindacali firmatarie degli A.A.CC.NN. e all'Osservatorio consultivo permanente presso il Ministero della Salute di cui all'art. 13 del D.P.R. n.270/2000 e all'art. 14 del D.P.R. 272/2000.

Allegato

**ACCORDO REGIONALE
PER LA MEDICINA CONVENZIONATA
DD.P.P.R.R. 28 LUGLIO 2000, N.270, N.271 E N.272**

* * *

**ACCORDO REGIONALE PER LA MEDICINA
CONVENZIONATA**

Attraverso il nuovo Accordo regionale per la Medicina Convenzionata la Regione intende proporre ai medici convenzionati di stipulare un "patto", per un'alleanza molto forte con il Sistema socio sanitario regionale.

I contenuti di tale patto riguardano:

* la funzione insostituibile della medicina convenzionata, così come definita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, per il conseguimento degli obiettivi di salute stabiliti dalla programmazione socio sanitaria regionale;

* il coinvolgimento della medicina convenzionata nel governo dell'Azienda (cfr.: "Atto aziendale" e "Programma settoriale relativo all'assistenza territoriale");

* la realizzazione, attraverso la medicina convenzionata, di una compiuta distrettualizzazione del territorio;

* il coinvolgimento della medicina convenzionata in progetti e programmi, definiti con la Regione, che consentano di garantire in ogni parte del territorio regionale le stesse condizioni di assistenza primaria, attuate da ogni Azienda;

* gli obiettivi di salute e la qualità dell'assistenza;

* il sistema degli indicatori per misurare in tutte le Aziende gli effetti prodotti dall'Accordo regionale;

* il risultato inteso come miglioramento dello stato di salute e di tutela dei cittadini;

* il meccanismo incentivante correlato al raggiungimento di risultati misurabili attraverso specifici indicatori;

* i sistemi premianti per favorire l'impegno in regime

convenzionale;

* lo sviluppo dell'assistenza primaria attraverso la promozione e il consolidamento di tutte le forme di cooperazione tra medici e tra questi con il personale distrettuale;

* il budget per il miglioramento continuo della qualità dei processi facendo proprio il principio che l'adozione di regole per l'appropriatezza sono portatrici anche di effetti economici positivi.

Il coinvolgimento, anche graduale, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali interni, deve avvenire attraverso percorsi definiti e negoziati con le categorie interessate, in modo tale da produrre il più ampio consenso possibile.

Con il nuovo Accordo, la Regione intende offrire alle Aziende e ai medici convenzionati uno strumento per conseguire un alto livello di reciproca collaborazione indispensabile per conseguire gli obiettivi di salute definiti dalla programmazione socio sanitaria regionale. Questo per consentire di transitare dall'attuale rapporto costituito da una serie di prestazioni e da altrettanti compensi, ad un altro costruito sull'integrazione delle funzioni del medico convenzionato, da attuare mediante obiettivi praticabili e raggiungibili, risultati verificabili e misurabili ed incentivi certi e definiti.

PARTE PRIMA

1. Livelli di contrattazione

Il quadro normativo di riferimento definisce tre livelli di contrattazione:

Nazionale (accordi collettivi nazionali);

Regionale (accordi regionali);

Aziendale (accordi decentrati aziendali).

Con il presente accordo si individuano le aree prioritarie e i principi d'intervento da attuare attraverso la medicina convenzionata in conformità agli indirizzi della programmazione socio sanitaria regionale, demandando agli accordi decentrati aziendali la definizione delle azioni più appropriate sulla scorta delle realtà locali.

2. Atti amministrativi di riferimento

Costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo regionale i seguenti provvedimenti della Giunta regionale:

* DGR n.303 del 9 febbraio 2001 "Attivazione del Comitato regionale per la Medicina Generale ex art.12 dell'A.C.N. reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n.270, e nomina componenti."

* DGR n.304 del 9 febbraio 2001 "Attivazione del Comitato Regionale per la Pediatria di libera scelta ex art.12 dell'A.C.N. reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n.272, e nomina componenti."

* DGR n.398 del 1° marzo 2001 "AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il S.S.N., resi esecutivi con DD.PP.RR. n.270, n.271 e n.272 del 28.7.2000. Primi indirizzi applicativi."

* DGR n.828 del 6 aprile 2001 "Applicazione degli istituti economici della quota variabile degli AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta. DD.PP.RR. n.270 e n.272 del 28.07.2000."

* DGR n.829 del 6 aprile 2001 "Attivazione Comitati Aziendali per la Medicina Generale ex art.11 dell'A.C.N. reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n.270."

* DGR n.830 del 6 aprile 2001 "Attivazione Comitati Aziendali per la Pediatria di Libera Scelta ex art.11 dell'A.C.N. reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n.272."

* DGR n.1131 del 17 maggio 2001 "Rinnovo del Comitato Consultivo regionale per la Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna, ex art.12 dell'A.C.N. 1998/2000, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n.271."

* DGR n.1128 del 17 maggio 2001 "Attivazione dei Comitati Consultivi Zonali ex art.11, D.P.R. 28 luglio 2000, n.271."

3. Aggiornamento delle disposizioni del presente accordo

Considerato che le disposizioni del presente atto si inseriscono nell'attività regionale di programmazione socio sanitaria in continua evoluzione e che, pertanto, è necessario prevedere le modalità per modulare l'accordo regionale conformemente ai cambiamenti del S.S.S.R, si assegna tale compito ai Comitati regionali per la MG (ex art.12 del D.P.R. n.270/2000) e per la PLS (ex art.12 del D.P.R. n.272/2000) e per la Specialistica Ambulatoriale Interna (ex art.12 del D.P.R. n.271/2000), attraverso l'adozione dei relativi pareri sulle materie di rispettiva competenza.

4. Fondo aziendale per l'assistenza primaria (Medici di Famiglia) ex D.P.R. n.270/2000

Viene istituito il "Fondo aziendale per l'assistenza primaria", per promuovere l'attuazione degli obiettivi di salute fissati dalla programmazione socio sanitaria regionale, da conseguire attraverso l'applicazione, in sede aziendale, degli indirizzi dell'Accordo regionale per la Medicina Convenzionata.

Il Fondo è alimentato con risorse certe e definite - pari ad un compenso forfetario annuo di lire 6.000 per assistito in carico ai medici di assistenza primaria - e con risorse derivanti dai processi aziendali conseguenti alla razionalizzazione del Sistema socio sanitario regionale.

Criteri di assegnazione del Fondo

* Le risorse certe e definite - pari ad un compenso forfetario annuo di lire 6.000 per assistito in carico - vengono assegnate ai medici di assistenza primaria trattandosi di un incentivo economico finalizzato a produrre la motivazione e ad acquisire il consenso indispensabili per

aderire, sulla scorta degli indirizzi dell'Accordo regionale e dei programmi aziendali, al "patto" tra l'Azienda e i medici stessi;

* I contenuti del "patto", di durata annuale e rinnovabile, vengono definiti dall'Azienda attraverso il Comitato aziendale, entro 90 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R dell'Accordo regionale per la Medicina Convenzionata;

* nel caso in cui l'Azienda non definisca i contenuti del "patto" entro il termine prestabilito, l'incentivo economico viene comunque corrisposto ai medici di assistenza primaria; di fronte al reiterato inadempimento dell'Azienda, la Regione dispone direttamente i contenuti del "patto", sentito il Comitato regionale;

* l'incentivo economico viene riconosciuto solo al medico che aderisce al "patto", fatto salvo quanto precisato al punto precedente;

* i compiti e le attività previsti dal "patto" vengono remunerate secondo i compensi e le indennità fissate per ciascun istituto dall'A.C.N. e dall'Accordo regionale, nonché secondo altre forme concordate con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale;

* possono essere previsti nel "patto" compiti e attività, definiti dalle parti interessate, e remunerati con risorse risultanti dai processi aziendali conseguenti alla razionalizzazione del Sistema socio sanitario regionale;

* il "patto" deve prevedere indicatori di risultato per verificare, dopo un anno di attività, il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati, che devono essere praticabili e raggiungibili;

* per il mancato conseguimento degli obiettivi di cui sopra, per cause determinate direttamente dai medici di assistenza primaria e accertate dal Comitato aziendale, vengono sospesi gli incentivi del Fondo.

5. Introduzione del budget di distretto

La Regione, in attuazione dell'art.86 della legge 23.12.2000 n. 388, ha avviato, con DGR. n.1045 del 2 maggio 2001, un processo generalizzato atto a garantire l'avvio della sperimentazione e/o il consolidamento di esperienze riguardanti l'adozione di metodiche di budget per il Distretto Socio Sanitario che, di conseguenza, coinvolgeranno anche la Medicina Convenzionata, direttamente e attraverso l'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali.

Il processo di budget prevede che siano concordati e resi espliciti, preventivamente, gli obiettivi, le risorse "premianti" nonché gli indicatori ritenuti idonei per la valutazione. Poiché trattasi di un processo anche di tipo culturale atto a promuovere l'esercizio della "responsabilità" in termini di risultati di salute per tutti i soggetti attivi dell'organizzazione (compresi gli utenti), il budget di distretto non può che essere una metodologia condivisa da parte di tutti i soggetti coinvolti. Coerentemente all'imple-

mentazione di tale metodologia verrà dato un giusto rilievo all'aspetto formativo.

La DGR n.17/CR del 9.03.2001 "Programma settoriale relativo all'assistenza territoriale" detta inoltre le "regole" per quanto riguarda gli strumenti di governo delle attività del Distretto annoverando fra questi rispettivamente:

- il Programma delle Attività Distrettuali;
- il Controllo di Gestione;
- il Sistema Informativo.

Dalle fonti citate si evince che il MMG e il PLS sono attori fondamentali del processo di gestione del budget del Distretto Socio-Sanitario assumendo, contemporaneamente, il ruolo di erogatori di prestazioni, di agenti della domanda socio sanitaria orientata a soddisfare il bisogno dell'utente, e di facilitatore dei processi assistenziali.

Il MMG e il PLS costituiscono il punto di riferimento:

* per assicurare omogeneità e per facilitare l'accesso alle strutture attraverso la presa in carico del bisogno dell'assistito stesso e della sua famiglia.

* per quanto riguarda la gestione dei processi assistenziali per dare attuazione al Programma delle Attività Territoriali.

Il MMG e il PLS rappresentano il soggetto dell'organizzazione aziendale in grado di orientare la domanda per quanto riguarda:

* l'appropriatezza delle prestazioni e il monitoraggio del corretto rapporto fra costi e risultati;

* i bisogni socio sanitari e assistenziali dei propri assistiti e della popolazione distrettuale in senso lato.

Gli obiettivi del budget di distretto ai quali il MMG e il PLS contribuiscono, riguardano:

1 l'elaborazione, con il Direttore di Distretto che si avvale dell'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, delle attività più consone per garantirne il perseguimento e il raggiungimento degli obiettivi di domanda e offerta affidati al Distretto;

1. l'accettazione delle "regole" e degli indicatori concordati sulla verifica dei risultati;

2. il mantenimento, miglioramento e innovazione che potranno essere posti dalla Direzione Generale al Direttore di Distretto e che vedranno protagonisti i MMG e i PLS. In particolare questi tipi di obiettivo assumeranno la caratteristica di assicurare delle performance "aggiuntive" rispetto a quelli precedenti e riguarderanno principalmente "progetti speciali e sperimentazioni" concordate, a livello aziendale, fra Direzione e OO.SS. dei Medici.

La scheda di budget, che costituisce uno degli elementi essenziali del "patto" tra il MMG/ PLS e il Direttore di Distretto, sarà il normale strumento di programmazione delle attività svolte.

6. Decorrenza economica dell'accordo regionale

Il presente accordo decorre dalla data di pubblicazione nel B.U.R. della delibera della Giunta Regionale di recepimento dello stesso, fatte salve specifiche decorrenze indicate per taluni istituti.

7. Durata dell'accordo regionale

Il presente accordo regionale ha durata fino all'entrata in vigore del nuovo accordo regionale per l'attuazione dei prossimi AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i medici specialisti pediatri di libera scelta e con i medici specialisti ambulatoriali interni.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'A.C.N. RESO ESECUTIVO CON D.P.R. N.270 DEL 28 LUGLIO 2000, PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE

CAPO I

AREE PRIORITARIE E PRINCIPI D'INTERVENTO PER LA MEDICINA GENERALE

Tenuto conto delle aree d'interesse per la medicina primaria, nonché degli accordi decentrati aziendali sottoscritti negli ultimi due anni, si indicano le seguenti tre macro aree progettuali e di servizio:

1. per l'assistenza extraospedaliera ai malati gravi o multiproblematici;
2. per la prevenzione primaria e secondaria;
3. per la definizione e applicazione di percorsi diagnostico-assistenziale.

A ciascuna di queste macro aree corrispondono esperienze nelle Aziende Socio Sanitarie, secondo gradi diversi di complessità e attuazione, cui potersi riferire per le azioni più appropriate.

1. Assistenza extraospedaliera a malati gravi e multiproblematici

L'assistenza extraospedaliera, in particolare domiciliare, di malati gravi e multiproblematici, presuppone la presa in carico in condizione di sinergia di tutto il sistema d'offerta aziendale, secondo percorsi di tutela definiti e garantiti.

I processi sinergici prevedono espliciti riferimenti d'autorità e responsabilità, che debbono trovare convergenza e pienezza:

* per l'aspetto organizzativo, nel Distretto Socio-Sanitario di Base, secondo la propria articolazione in responsabilità e referenze;

* per l'aspetto clinico, nel medico di medicina generale, che si avvale della collaborazione, consulenza e sup-

porto degli specialisti distrettuali e ospedalieri, nonché delle strutture residenziali extraospedaliere.

Va inoltre sottolineato come la cura di malati gravi e multiproblematici si fondi sulla costanza di tutela, con la continuità di presa in carico fino alla conclusione del percorso assistenziale, quale che sia, secondo:

- * referenza valutativa, progettuale e operativa esplicita e univoca;
- * orientamento organizzativo alla flessibilità e alla gestione dei servizi extraospedalieri secondo programmi assistenziali;
- * integrazione tra i componenti delle équipes nella definizione dei problemi;
- * programmazione secondo obiettivi e compiti, non per mansioni;
- * coerenza del progetto di assistenza al sistema dei problemi del malato e della sua famiglia;
- * flessibilità per adeguare l'assistenza alla variabilità dei problemi;
- * capacità valutativa d'esito e di processo, secondo approcci multidimensionali e di verifica della qualità organizzativa;
- * competenza tecnica certa e diffusa, periodicamente aggiornata;
- * capacità relazionale spiccata, supervisionata periodicamente.

Per dare compiutezza a questi principi è necessario ribadire la centralità del metodo di lavoro dell'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), che vede riuniti coloro che, nei confronti del malato, hanno:

- * responsabilità istituzionale;
- * autorità per il ruolo professionale espresso;
- * possibilità d'aiuto per la competenza maturata;

che operano secondo criteri di valutazione multidimensionale dei problemi e dei loro esiti, e secondo un approccio multi e transdisciplinare, per garantire la globalità dei problemi stessi, in un progetto adeguato e compatibile con le esigenze d'accessibilità ed equità d'ogni malato grave e multiproblematico.

Da questo discende:

- * l'incongruenza di servizi e organizzazioni fondati sulla fornitura di prestazioni da parte di terzi rispetto al medico di base e gli operatori del Distretto, secondo una scissione tra funzione programmatica, valutativa e responsabilità operativa;
- * la possibilità di conflitti di ruolo e di responsabilità, in assenza di un luogo e un momento (l'U.V.M.D., appunto), in cui gli operatori sono orientati alla definizione di un piano assistenziale coerente con tutti i problemi, e sui cui contenuti c'è l'impegno e la convergenza di tutti a vantaggio del malato.

Per potenziare la capacità di assistenza extraospedaliere per questi malati, si ritiene:

- * di definire tipologie, secondo criteri documentabili, di pazienti da sottoporre a particolare protezione sanitaria;
- * di prevedere un impegno specifico per l'assistenza di malati oncologici inguaribili, con livelli di compromissione dell'autonomia elevati, incentivato complessivamente a fronte di livelli di copertura sanitaria definiti e garantiti sulle 24 ore per 7gg/sett., indipendentemente dal grado di impegno richiesto;
- * di promuovere la continuità assistenziale nella fascia notturna e festiva per altri malati in condizione di compromissione dell'autonomia.

2. Prevenzione primaria e secondaria

Il pacchetto di attività preventive affidato ai MMG viene definito in ciascuna Azienda nell'ambito degli obiettivi che sono indicati nei vigenti P.S.N. e P.S.S.R.

Tra questi vanno inseriti:

- * gli interventi di profilassi vaccinale mirati sulla popolazione adulta/anziana ed in particolare: la profilassi contro il virus influenzale e il pneumococco;
- * la attiva collaborazione agli interventi di prevenzione secondaria dei tumori della mammella, del collo dell'utero ed altri eventualmente definiti, tramite le attività di informazione e counseling;
- * gli interventi volti ad incrementare le iniziative di attività motorie nella popolazione anziana;
- * gli interventi di supporto alla campagna regionale sugli incidenti stradali e sui corretti stili di vita.

Per i compiti e le attività sopra indicate i MMG verranno retribuiti anche in funzione del raggiungimento di obiettivi concordati e misurabili.

3. Percorsi diagnostico-assistenziali

Si prevede per tale area una strategia di progressivo impatto sui comportamenti professionali e sull'organizzazione dei servizi.

Sono previsti dei livelli di sviluppo collaborativo tra la medicina di base e le strutture aziendali, in particolare ospedaliere e specialistiche ambulatoriali:

a) di condivisione di linee-guida per costruire percorsi diagnostico-assistenziali (PDA) relative a patologie di largo interesse nella popolazione, con particolare ricaduta sui livelli di consumo sanitario, sia in termini di prestazioni diagnostiche che terapeutiche, farmacologiche e non.

Si segnala la larga disponibilità di documenti già predisposti e validati, frutto anche dell'esperienza delle Aziende venete, tale da consentire una rapida selezione dei più adeguati per ogni contesto organizzativo.

La produzione di linee-guida quindi ha soprattutto un valore propedeutico al loro reale uso nelle decisioni cliniche e assistenziali, tenuto conto della capacità di produrre

circoli di consenso tra medici di diversa estrazione;

b) di adozione di PDA per produrre risultati sulla qualità assistenziale, cui corrisponde lo spostamento e la razionalizzazione degli investimenti in altre aree d'offerta.

Di particolare interesse sono le aree di recupero o di assunzione della responsabilità del medico di base verso patologie di larga prevalenza, soprattutto quelle caratterizzate da un uso inappropriato dei servizi a carattere specialistico.

I percorsi raccomandati per ogni Azienda dovranno riguardare almeno per il biennio 2001-2002:

- * la patologia ipertensiva;
- * il diabete;
- * la BPCO.

Rientrano in tale livello le sperimentazioni relative a criteri di prioritizzazione degli accessi alla specialistica e diagnostica ambulatoriale che diano certezza di prestazione per le condizioni di reale bisogno specialistico.

Questi criteri possono essere esplicitati nella descrizione dei PDA sopra indicati, con una loro definizione e estensione progressiva a tutte le aree specialistiche.

c) della costituzione di programmi ambulatoriali per patologia, che rappresentano una riorganizzazione dell'attività del MMG, in gruppo, rete o associazione, al fine di realizzare, nello studio del MMG, una serie di azioni mirate utili alla gestione omogenea, programmata e maggiormente mirata delle patologie croniche, che hanno un alto impatto sui consumi di prestazioni e di servizi.

Si intende, quindi, convertire il lavoro del medico verso modelli organizzativi con un grado maggiore di efficacia e di efficienza nell'erogazione degli interventi.

Gli ambulatori per patologia rispondono ai seguenti principi generali:

1) definizione delle prestazioni erogabili nelle cure primarie e di quelle erogabili dal 2 livello, al fine di ridurre i costi di gestione delle patologie croniche ed i costi sociali di accesso ai servizi;

2) trasferimento nelle cure primarie di quello che attualmente viene impropriamente erogato nel 2 livello, con costi più alti e spesso con duplicazioni di prestazioni.

In ciascuna azienda e/o distretto vengono individuate le aree problematiche prioritarie, sulla base dell'analisi epidemiologica, sociale e dell'attività dei servizi, effettuata in collaborazione tra MMG e organismi aziendali.

Vengono quindi programmati, per ciascuna area problematica e per distretto, un certo numero di ambulatori per patologia che vengono adottati dalle associazioni, reti o gruppi, di MMG.

Gli elementi comuni a tutti gli ambulatori dovranno essere:

1. un piano di trattamento individualizzato, il quale

comprenda l'educazione del paziente ed il follow up attivo;

2. il monitoraggio dell'adesione al programma da parte del paziente e degli esiti del trattamento;

3. un protocollo per l'invio allo specialista.

Tenuto conto dell'omogeneità dei pazienti inseriti nei programmi ambulatoriali per patologia, si invita alla sperimentazione di tecniche educative e informative anche in piccolo gruppo, favorendo l'uniformità dell'intervento comunicativo, sia in termini relazionali che di contenuto, nonché lo scambio di esperienze e aiuto tra i membri del gruppo.

Negli ambulatori programmati si utilizzano le linee guida ed i percorsi diagnostico assistenziali che saranno condivisi a livello locale.

L'organizzazione dell'ambulatorio prevederà l'utilizzo sistematico di metodi di miglioramento continuo della qualità in medicina generale di semplice uso e ad alto impatto organizzativo e gestionale.

Allo scopo di monitorare sia l'organizzazione, sia i processi assistenziali ed i loro esiti, saranno utilizzate apposite "audit chart", di semplice uso, contenenti criteri, indicatori e standard di struttura, processo ed esito.

Tali indicatori vanno concordati e costruiti tra i MMG e i medici delle strutture aziendali.

I gruppi e le associazioni s'impegnano a sperimentare e strutturare almeno un programma ambulatoriale per anno, secondo un numero definito di sedute ambulatoriali, portando progressivamente a regime negli anni tale modalità di assistenza dei malati cronici.

I MMG delle associazioni debbono frequentare obbligatoriamente corsi di formazione per ciascuna area tematica, tenuti da specialisti e MMG esperti, programmati e realizzati a livello regionale.

E' previsto un sistema regionale di accreditamento all'eccellenza dei gruppi associati che gestiscono ambulatori per patologia.

CAPO II

PRINCIPI GENERALI D'APPLICAZIONE

1. Graduatoria unica regionale (art.2, c.1)

La Regione del Veneto individua, sentito il Coordinamento dei Direttori Generali delle Aziende Socio Sanitarie ed Ospedaliere, l'Azienda U.L.S.S. cui affidare il compito di predisporre per conto della Regione la graduatoria in oggetto.

2. Definizione della percentuale di riserva (art.3, c.6)

Per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale relativi all'anno 2001, la Regione, fatto salvo il disposto di cui all'art.20, comma 4, lettera a), e dell'art.49, comma 2, lettera a), riserva nel proprio ambito:

a - una percentuale pari al 67% a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art.1, comma 2, e all'art.2, comma 2, del decreto legislativo n.256/91 e delle norme corrispondenti di cui al decreto legislativo n.368/99;

b - una percentuale pari al 33% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente, in corrispondenza alla percentuale di cui alla lettera a).

3. Indennità per la partecipazione ai Comitati ex artt.11 e 12. (art.9, c.1 e 6)

Per la partecipazione alle riunioni dei comitati ex artt.11 e 12 dell'A.C.N., compreso il tempo occorrente per il viaggio, è prevista una indennità onnicomprensiva di lire 300.000, corrisposta direttamente al medico membro dei suddetti organismi da parte della Azienda di iscrizione del medico stesso, sotto la voce "rimborsi sostituzioni sindacali".

Il riconoscimento economico di cui sopra si estende, secondo le modalità e la misura attualmente previste per il Comitato consultivo zonale ex art.11 del D.P.R. n.271/2000, anche al segretario dei Comitati ex artt.11 e 12 del D.P.R. n.270/2000, nel caso le riunioni si svolgano fuori dell'orario di servizio e se non in contrasto con le norme vigenti dell'ente di appartenenza.

La presente disposizione si applica al Comitato Regionale e ai Comitati Aziendali, costituiti rispettivamente ex artt.12 e 11 del D.P.R. n.270/2000, dalla data di insediamento degli stessi.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il compenso orario per le attività previste dall'art.9, comma 6, è di lire 45.000.

4. La formazione (art.8)

In attesa di dare attuazione alle disposizioni dell'art.16 - bis del decreto legislativo n.229/1999, si confermano i compiti assegnati alla "Commissione aggiornamento obbligatorio e facoltativo - Formazione permanente" istituita con DGR. n.4550 del 16 dicembre 1997, e il modello organizzativo denominato "Sistema Organizzato di Formazione" di cui alla DGR. n.2632 del 27 luglio 1999.

5. Esercizio del diritto di sciopero - Prestazioni indispensabili (art.17, commi 1 e 9)

I medici che aderiscono allo sciopero in forma diretta garantiscono le prestazioni di cui al comma 1 dell'art.17. Il compenso spettante corrisponde al 50% degli emolumenti.

Mediante accordi integrativi aziendali, le Aziende stabiliscono, relativamente agli addetti della continuità assistenziale e dell'emergenza sanitaria, i criteri per la determinazione di contingenti di personale medico da esonerare dalla partecipazione a eventuali scioperi di categoria al fine di garantire la continuità delle prestazioni di cui al comma 1 dell'art.17 dell'A.C.N., nonché per la loro distribuzione territoriale.

6. Sostituzioni (art.23, comma 3, secondo periodo)

Nei casi previsti in cui l'Azienda corrisponda i compensi direttamente al sostituto, corrisponde allo stesso gli emolumenti previsti dall'allegato C. Le altre voci vengono corrisposte al medico sostituito. Nelle sostituzioni di lunga durata (oltre il terzo mese) non si applica la percentuale di variazione stagionale.

CAPO III

L'ASSISTENZA PRIMARIA

1. Ambiti territoriali ai fini della copertura di zone carenti (art.19, c.3)

Ferma restando l'articolazione territoriale delle UU.LL.SS.SS. in distretti socio sanitari, quali centri di riferimento per l'accesso a tutti i servizi dell'azienda, i parametri per la definizione degli ambiti territoriali ai fini della copertura delle zone carenti, sono i seguenti, fatte salve particolari condizioni documentate dalle singole Aziende previo parere obbligatorio dei Comitati aziendali:

a) l'ambito territoriale coincide di regola con il territorio del Comune, avente orientativamente una popolazione residente pari a 10.000 abitanti;

b) qualora il Comune abbia una popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, l'ambito territoriale è costituito da più Comuni limitrofi, comprendenti orientativamente una popolazione complessiva di 10.000 abitanti. L'aggregazione dei Comuni deve avvenire comunque in ambito distrettuale;

c) qualora il territorio di un Comune sia suddiviso in più distretti, eventualmente aggreganti altri Comuni limitrofi, il calcolo del rapporto ottimale, ai fini dell'individuazione delle zone carenti, è riferito alla popolazione residente nel distretto.

Gli ambiti territoriali sono individuati con apposito provvedimento deliberativo delle UU.LL.SS.SS., previo parere obbligatorio dei Comitati aziendali.

Qualora si accertino applicazioni difformi, le parti si impegnano ad una verifica appropriata per una corretta realizzazione dei criteri indicati.

La scelta del medico di medicina generale ha luogo nell'ambito territoriale come definito dal primo capoverso del presente paragrafo, fatto salvo quanto stabilito all'art.19 comma 8° del D.P.R. 270/2000.

In sede di pubblicazione delle zone carenti, a norma dell'art.20, commi 2 e 3, l'U.L.S.S. può individuare, nell'ambito territoriale, il Comune o la zona di ubicazione dello studio medico, indicando espressamente, previo parere favorevole del Comitato aziendale, il vincolo all'apertura e alla permanenza dello studio in detta zona per almeno tre anni. Tale vincolo comporta, per il medico, l'impossibilità di spostare lo studio principale in altri Comuni dello stesso ambito territoriale per almeno tre anni. Al verificarsi di nuove zone carenti nello stesso ambito terri-

toriale l'U.L.S.S., prima di procedere alla pubblicazione delle stesse, interpellare i medici già inseriti, da almeno tre anni, nelle zone "vincolate", secondo l'anzianità di iscrizione nello stesso elenco e, in subordine, secondo l'anzianità complessiva di convenzione, al fine di consentire loro lo spostamento dello studio nell'ambito territoriale; in caso di accettazione l'U.L.S.S. pubblica la zona "vincolata", così resasi carente, ove sarà assicurata l'assistenza ambulatoriale a cura di un nuovo medico neo inserito.

I medici inseriti in zone "vincolate" possono comunque partecipare per graduatoria, anche prima che siano trascorsi i tre anni di permanenza nelle zone stesse, alla procedura di assegnazione di zone carenti nello stesso ambito territoriale ove sono già iscritti o in altri ambiti territoriali.

Al fine di favorire l'inserimento stabile dei medici in piccoli Comuni o in zone disagiate di Comuni più ampi, l'U.L.S.S. può autorizzare l'utilizzazione di ambulatori pubblici ponendo a carico del medico gli oneri di gestione relativi alla sua attività. Tale individuazione potrà essere modificata, previo parere del Comitato aziendale, qualora si accertino, in fase di inserimento del medico o del pediatra, condizioni particolari limitative per il medico o per il servizio agli assistiti, ovvero la mancanza assoluta di immobili, anche tra le strutture pubbliche, atti ad ospitare lo studio privato del convenzionato.

All'interno dell'ambito territoriale costituito in base ai parametri di cui sopra, il medico di medicina generale, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art.20, commi 2 e 3 del D.P.R. n.270/2000, può aprire lo studio medico in qualsiasi Comune o zona dell'ambito territoriale stesso, dandone preventivamente comunicazione all'Azienda.

Nell'ambito territoriale, come costituito in base ai parametri di cui sopra, è consentita l'apertura di altro studio professionale. Nel caso di un Comune suddiviso in più ambiti il medico di medicina generale può aprire un altro studio appartenente al territorio dello stesso Comune. In questo caso deve sempre mantenere l'apertura del primo studio.

Tale facoltà non esime dall'obbligo di mantenere l'apertura del primo studio quando esso serva una zona disagiata, di cui all'art.45, C2, 2 punto, D.P.R. n. 270/2000.

Le parti concordano che il punteggio per la residenza ex art.20 comma 7° lett. b) è attribuibile ai soli residenti degli ambiti territoriali di cui al primo capoverso lettere a), b), c).

Per gli aspetti di cui sopra, eventuali soluzioni per ipotesi particolari possono essere determinate dall'U.L.S.S. con il parere obbligatorio del Comitato aziendale.

Al fine di stabilire l'indirizzo regionale per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15 dell'art.19, viene costituito un apposito gruppo di lavoro composto da

esperti della Regione e delle OO.SS.

2. Procedura di individuazione degli aventi diritto alle zone carenti di medicina generale (art.20, c.15)

La Regione del Veneto, con DGR. n.398 del 1° marzo 2001, ha affidato all'Azienda U.L.S.S. n.6 il compito di espletare, per conto della Regione, il procedimento relativo al conferimento degli incarichi in oggetto. Tale scelta viene confermata, con la possibilità di individuare un'unica Azienda cui assegnare anche quanto previsto sopra al Capo II con riferimento all'art.2, comma 1, dell'A.C.N.

3. Revoche d'ufficio (art.28, c.4)

In caso di trasferimento dell'assistibile nell'ambito della stessa U.L.S.S., l'Azienda ne dà immediata comunicazione al medico e l'assistibile viene informato che per la continuità dell'assistenza presso il suo medico di fiducia deve richiedere a quest'ultimo l'autorizzazione. In caso di nuova scelta, la revoca, agli effetti economici, decorre dalla data della nuova scelta.

Si precisa che per quanto attiene alla fattispecie di cui al comma 1 dell'art.28 dell'Accordo reso esecutivo con D.P.R. 270/2000 gli effetti derivano dal momento in cui cessa il motivo della sospensione.

Per il temporaneo trasferimento all'estero, la sospensione coincide con il periodo di permanenza richiesto dal cittadino, scaduto il quale questi viene automaticamente attribuito al medico titolare.

La riattribuzione delle scelte dei cittadini, temporaneamente sospesi dagli elenchi ai sensi del comma 1 dell'art.28 (militari e categorie assimilate), è effettuata con decorrenza dalla data di cessazione della causa di sospensione. Il medico è tenuto, comunque, all'assistenza del cittadino a decorrere dalla data di cessazione dell'evento che ha determinato la sospensione.

Si richiama, per particolare attenzione, quanto previsto dal comma 4° dell'art.28 dell'Accordo reso esecutivo con D.P.R. n.270/2000. Nonché il disposto della D.G.R. n.3244 del 6.10.2000.

In ordine alle modalità di assistenza agli extra comunitari del MMG, le parti concordano di attivare un apposito gruppo di lavoro regionale per esaminare le problematiche connesse.

4. Accessibilità in ospedale (art.35)

Il medico ospedaliero e il medico di medicina generale esercitano su base reciproca il diritto dovere di consultazione e in tale ambito è da ritenersi ineludibile quanto segue:

a) nei casi in cui il MMG disponga il ricovero o proponga una nuova ospedalizzazione, deve sempre tempestivamente ed esaurientemente compilare la scheda di accesso in ospedale ex art.37 del D.P.R. n.270/2000, da inserire nella cartella clinica.

b) Il medico ospedaliero all'atto della dimissione del

paziente deve fornire al MMG un estratto dell'iter diagnostico e terapeutico a cui si è dato corso durante il ricovero con gli ulteriori consigli diagnostici e terapeutici.

c) La richiesta di prestazione ambulatoriale deve essere corredata di circostanziato quesito clinico e di qualsiasi elemento utile a che l'accertamento sia più mirato possibile.

d) La prestazione ambulatoriale effettuata deve essere corredata da puntuale referto con tutti gli elementi utili al MMG per le ulteriori iniziative relative al caso.

e) Il medico ospedaliero e il MMG sono tenuti ad un consulto reciproco relativamente ai pazienti del sanitario che accede all'ospedale, mettendo a disposizione anche la cartella clinica secondo criteri da concordare con la Direzione sanitaria.

Le Aziende garantiscono canali di comunicazione privilegiata e la conseguente accessibilità alle strutture. La Regione verifica il livello di attuazione della presente disposizione.

5. Le forme associative (art.40)

L'articolo in oggetto disciplina le attività dei medici di medicina generale nell'ambito delle forme associative previste dall'A.C.N.

L'associazionismo nasce soprattutto dall'esigenza:

- di soddisfare tempestivamente anche in fasce orarie diverse da quelle dedicate da ciascun medico all'attività ambulatoriale bisogni assistenziali non differibili, causa di accessi ospedalieri e ricoveri impropri;

- di migliorare l'assistenza e, nel contempo, elevare il livello delle prestazioni, coordinando l'orario di apertura degli ambulatori;

- di permettere l'uso comune di strumenti e di apparecchiature;

- di aumentare la possibilità di partecipare ad attività di formazione.

Ciascun medico presta la propria opera, secondo le modalità della forma associativa cui appartiene, anche per gli assistiti degli altri componenti dell'associazione e di ogni prestazione viene informato il collega titolare della scelta.

Deve essere garantita ai cittadini la conoscenza della accessibilità, con regole e limiti, a ciascun medico dell'associazione.

Le lettere a) e d) del secondo comma dell'articolo 40 sono da considerare di carattere programmatico e:

- individuano nel medico di medicina generale l'interfaccia tra sistema sanitario regionale e cittadino;

- implicano il coordinamento funzionale del medico di medicina generale con i servizi e le attività del distretto;

- indicano le associazioni quali costituenti l'organizzazione delle équipes territoriali, pur non esaurendosi in queste.

Le lettere e), f) e g) del secondo comma dell'articolo 40 indicano obiettivi e modalità operative che rientrano nel percorso di qualità e di accreditamento, e che potranno riguardare la definizione della "Carta dei Servizi del Medico di Medicina Generale".

Le lettere b) e c) del secondo comma dell'articolo 40 indicano obiettivi e modalità operative che sono da concordarsi con le singole Aziende sanitarie secondo gli obiettivi specificati negli atti regionali e aziendali di programmazione.

Il comma 4, lettera c), che estende ai medici di continuità assistenziale ed ai medici pediatri di libera scelta la partecipazione alle forme associative della medicina generale, è ritenuto di valore strategico ben maggiore della letterale formulazione esortativa. Infatti parlare di team delle cure primarie significa coinvolgere professionalità diverse dal medico di medicina generale, quali medici di continuità assistenziale, medici pediatri di libera scelta, medici specialisti, infermieri del territorio, terapisti della riabilitazione e personale di studio.

Al fine di garantire una maggiore disponibilità del servizio di assistenza primaria con una pronta e continua risposta ai bisogni del cittadino e con l'obiettivo di rafforzare la rete territoriale dei servizi distrettuali, viene consentito l'utilizzo del medico di continuità assistenziale nell'ambito delle forme associative, con modalità organizzative definite dall'associazione ed approvate dall'Azienda. Il medico della continuità assistenziale può essere integrato nell'ADI secondo modalità organizzative definite dall'Azienda d'intesa con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

E' auspicabile siano messi in atto meccanismi atti a favorire una progressiva integrazione di queste figure in un team delle cure primarie in grado di fornire, in autonomia, un approccio multidisciplinare ai bisogni espressi dai cittadini.

Sono consentite forme associative miste, contenenti più tipologie di associazione, come previste dal comma 6 dell'articolo 40, con un numero massimo di dieci aderenti, proposte dai medici interessati ed autorizzate dall'Azienda U.L.S.S.

Altre forme di integrazione possono essere previste dall'accordo che costituisce la forma associativa, liberamente concordato tra i medici. L'accordo offre la possibilità di garantire forme di presa in carico strutturate per problemi, per gruppi target, per forme di assistenza integrata, ecc. nell'ambito di progetti aziendali che prevedano la budgettizzazione della gestione, a livello territoriale, di casi complessi.

La prestazione sarà liquidata al medico che concretamente la esegue, anche qualora l'associazione sfrutti l'opportunità di strutturare momenti diagnostici, terapeutici, di presa in carico in cui uno o pochi medici mettano le proprie competenze specifiche a favore di tutti i cittadini

assistiti dai medici associati.

E' consentito l'utilizzo in comune, da parte dei componenti l'associazione e secondo accordi interni, di personale di segreteria e infermieristico.

Il compenso di cui all'art.45, lettera B2, punto 1, medicina di gruppo, è di L. 15.000 anziché di L. 9.000.

Qui di seguito vengono indicati i requisiti di qualità previsti per le forme associative, da definire in sede aziendale mediante accordi con le OO.SS.

L'attività ambulatoriale di ciascun medico è erogata per cinque giorni la settimana. La riduzione a quattro giorni la settimana per impegni previsti dall'A.C.N. (consulti con gli specialisti, accessi ai luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non ambulabili, partecipazione ad incontri o convegni formativi) deve rientrare in una precisa programmazione, distinta dalle assenze per ferie e per motivazioni personali.

La riduzione deve essere programmata per tempo e tendenzialmente essere limitata alle giornate in cui il medico riceve su appuntamento.

Gli altri medici dell'associazione, il cui reperimento da parte del cittadino andrà facilitato con chiare comunicazioni, saranno disponibili a svolgere nei propri orari e studi l'attività ambulatoriale, in favore degli assistiti del medico assente, così come l'attività domiciliare, sulla base di quanto previsto dall'A.C.N.

Si ritiene strategica l'incentivazione, come idoneo mezzo di recepimento delle chiamate, del numero di telefono unico di ciascuna associazione (trasferimento di chiamata su telefonini).

Le fasce orarie di riferimento per il coordinamento delle aperture degli ambulatori dei medici associati, per garantire la complessiva disponibilità di accesso di sei ore giornaliere, si intendono fissate, per la mattina, dalle otto alle tredici e, per il pomeriggio, dalle tredici alle diciannove, con un minimo di due ore per fascia.

Per la congruità della attività ambulatoriale di ciascun medico, si prevede l'apertura settimanale dello studio per almeno un'ora ogni cento assistiti, su cinque giorni settimanali, con minimo due aperture pomeridiane.

Qualora un solo medico garantisca, in una particolare giornata, l'apertura pomeridiana, è dovere e responsabilità dei medici dell'associazione garantirne sempre e comunque la sostituzione, per un minimo di due ore.

Gli orari degli ambulatori di tutti i medici dell'associazione sono comunicati alla Azienda U.L.S.S. ed esposti in tutti gli ambulatori dei medici dell'associazione oltre che esplicitati nell'accordo costitutivo dell'associazione.

Ogni variazione andrà tempestivamente comunicata agli utenti ed all'Azienda.

Qualora un solo medico garantisca, nella giornata di sabato e nei giorni prefestivi, la ricezione delle richieste di

visite domiciliari, i medici dell'associazione assicurano:

* sempre e comunque la sostituzione;

* la disponibilità di informazioni, mezzi e strumenti che consentano all'assistito una tempestiva ed adeguata comunicazione con il medico.

I medici dell'associazione garantiscono l'apertura degli ambulatori nelle giornate prefestive.

Il coordinamento della attività di assistenza domiciliare integrata A.D.I., in modo tale da garantire, con le stesse modalità, la continuità di tale forma assistenziale nei periodi di assenza di uno o più medici della associazione, è caratteristica obbligatoria di ogni forma associativa.

Definito come l'emergenza sia problema che esula dall'assistenza primaria, l'associazione garantisce modalità di integrazione che consentano, di norma, la continuità assistenziale diurna nei casi ad elevata intensità di tutela sanitaria.

I casi ad alta intensità di tutela sanitaria riguardano i pazienti multiproblematici, non autosufficienti nelle attività di vita quotidiana, i malati in condizione di criticità, per i quali è necessario prevenire ricoveri impropri e/o favorire le dimissioni precoci e protette dall'ospedale e assistiti in regime di Assistenza Domiciliare Integrata.

In ogni ambito territoriale di scelta deve essere garantita la libera scelta del cittadino tra almeno due gruppi di medici in associazione o medici singoli con capienza.

Eventuali problemi che l'applicazione di questo principio dovesse causare in particolari ambiti territoriali di scelta, saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato aziendale e di decisioni da parte dell'Azienda U.L.S.S.

In questi casi è facoltà dell'Azienda, per rendere compatibili la libera scelta del cittadino e la volontà di associarsi dei medici, derogare, sentito il Comitato aziendale, ai requisiti minimi previsti dall'articolo 40, eventualmente estendendo singole forme associative su più ambiti limitrofi.

Si prevede che la verifica degli obiettivi raggiunti e la valutazione di coerenza dell'attività della forma associativa, con gli obiettivi della programmazione distrettuale, debba, ad un livello minimo, sostanzialmente in almeno tre sedute di confronto tra pari per ciascuna delle due linee guida che, ciascun anno, i medici dell'associazione scelgono, come riferimento del proprio gruppo, all'interno delle problematiche rilevanti per la medicina generale individuate dall'Azienda.

Le linee guida sono occasione di interlocuzione e di confronto tra colleghi e tra medici di medicina generale e distretto, non strumento di verifica.

Sarà cura del distretto fornire ogni elemento informativo utile alla discussione.

Le linee guida, così come rielaborate da ciascuna associazione in base alle proprie convinzioni professionali ed

ad opportunità e vincoli operativi, in cui ciascuno si trova ad operare, saranno messe a disposizione, tramite il Distretto, di tutti i Medici di Medicina Generale al fine di capitalizzare know how e non disperdere esperienze.

L'utilizzo di linee guida è propedeutico alla messa in campo di percorsi diagnostico-terapeutici integrati per la presa in carico del malato cronico ed alla definizione di obiettivi di pianificazione, programmazione e controllo gestionale, oggetto di specifica contrattazione aziendale.

Il delegato dell'associazione riveste un ruolo di referente e svolge funzioni di raccordo funzionale, professionale, di rappresentanza organizzativa e deontologica nei confronti dell'Azienda e dell'Ordine dei Medici.

Per gli aspetti professionali è utile che ciascuna associazione articoli la propria rappresentanza, per partecipare ad iniziative di miglioramento della qualità a livello distrettuale, su più persone, affinché i portavoce di ciascuna équipe possano formare gruppi di lavoro a livello distrettuale per tema (rapporti con l'ospedale, diagnostica e specialistica, assistenza primaria e servizi U.L.S.S., assistenza intensiva sul territorio, assistenza farmaceutica, informazione ed informatizzazione, aggiornamento e comunicazione, ecc.).

L'informatizzazione dell'associazione è finalizzata anche ad assicurare lo scambio dei dati tra medici e Azienda, oltre al collegamento con il CUP. A tale proposito, le Parti si impegnano a costituire un apposito gruppo tecnico di lavoro per individuare le principali problematiche connesse con l'informatizzazione degli studi professionali e la gestione delle relative banche dati. Nel frattempo, eventuali controversie in materia verranno sottoposte al Comitato regionale.

Le forme associative aderiscono a specifiche progettualità, fermo restando il pagamento di attività professionali aggiuntive alle previsioni dell'A.C.N.

L'associazione in medicina di gruppo deve essere in grado di assicurare le seguenti prestazioni:

- A.D.I., compresa: assistenza domiciliare ai malati terminali e trattamenti palliativi per pazienti oncologici;
- prenotazione attraverso il CUP;
- partecipazione a sperimentazioni gestionali aziendali;
- redazioni statistiche relative ai dati registrati di tipo epidemiologico;
- redazione di statistiche delle prescrizioni farmaceutiche;
- redazioni statistiche delle richieste di esami;
- prestazioni ambulatoriali di primo intervento e di medicazione allo scopo di contenere il ricorso improprio al pronto soccorso.

Le associazioni possono essere individuate, in accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, quali soggetti qualificati a proporre e promuovere iniziative e progetti assistenziali da sottoporre alla contrattazione, come Centri di responsabi-

lità territoriale cui far afferire specifici obiettivi del budget di distretto, governato dal Direttore di Distretto, gestore strategico cui fa capo la responsabilità economica e istituzionale.

Ciascuna associazione è tenuta a redigere una carta dei servizi delle prestazioni rese, da consegnare a tutti gli assistiti secondo un modello concordato.

L'accordo costitutivo della forma associativa deve avere congrua evidenza presso gli assistiti, a cura del medico e, a cura dell'Azienda, nelle sedi e nelle procedure di scelta/revoca.

6. Zone disagiate o disagiatissime (art.45, C2, p.2)

Le zone disagiate o disagiatissime a popolazione sparsa comprese le piccole isole vengono individuate dalle Aziende sentito il Comitato aziendale ex art.11 D.P.R. 270/2000. Le zone così individuate sono dichiarate disagiate o disagiatissime dalla Regione.

Le zone disagiate e disagiatissime vengono individuate dalle Aziende sulla base di una valutazione complessiva fondata sui seguenti criteri:

* alto rapporto superficie del territorio/popolazione (popolazione sparsa, spopolamento);

* condizioni di viabilità e percorribilità delle strade o delle comunicazioni lagunari (caratteristiche morfologiche del territorio con una secolare marginalizzazione dell'area) e presenza di strutture ospedaliere;

* condizioni oro-geografiche e ambientali.

Per lo svolgimento di attività nelle zone individuate come disagiate o disagiatissime a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, ai sensi dell'art.45, C2, p.2 del D.P.R. 270/2000 ai compensi dei MMG va corrisposto un compenso aggiuntivo forfetario annuo secondo quanto segue:

* zone dichiarate disagiate: compenso aggiuntivo annuo divisibile in dodicesimi pari a lire 12.000 per assistito in carico, residente o domiciliato nella zona stessa;

* zone dichiarate disagiatissime: al compenso come sopra determinato viene aggiunta una quota forfetaria annua di lire 15.000.000 divisibile in dodicesimi.

Per le zone di cui sopra dichiarate dalla Regione, il tetto delle P.P.I.P. può essere elevato in accordo con l'Azienda anche con diverso tariffario.

7. Assistenza Domiciliare Integrata

Con la DGR n.5273/98 - "Linee guida sull'attivazione delle varie forme di ADI con particolare riferimento all'ADI ex allegato "H" del D.P.R. n.484/96 e art.32, punto 2, lettera a), del D.P.R. n.613/96: ADIMED e relative previsioni di fabbisogno assistenziale." - la Giunta regionale ha adottato un provvedimento di riordino generale in materia di assistenza domiciliare, procedendo a classificare le diverse tipologie di assistenza domiciliare sulla base degli elementi caratterizzanti ciascuna tipologia in termini di organizzazione d'intervento nonché di prestazioni assi-

stenziali alle stesse collegate prevedendo per ogni tipologia di assistenza domiciliare, calcolato il relativo fabbisogno regionale, specifici obiettivi di copertura assistenziale da monitorarsi nel tempo.

Il provvedimento sopracitato ha individuato sei diverse forme di assistenza erogabile a domicilio, di cui cinque in cui risulta essere fondante l'elemento integrazione che può realizzarsi attraverso due modalità:

- multidisciplinare tra sanitario e sociale;
- multiprofessionale tra professionalità sanitarie diverse.

Per ragioni di opportunità terminologica a valenza regionale, ognuna delle forme di assistenza domiciliare dove si prevede si possa realizzare l'integrazione nella connotazione sopra riportata, è stata classificata in profili; nello specifico sono stati previsti i seguenti cinque profili:

- ADI profilo A - Assistenza domiciliare riabilitativa eventualmente integrata con intervento sociale;
- ADI profilo B - Assistenza domiciliare infermieristica eventualmente integrata con intervento sociale;
- ADI profilo C - Assistenza programmata eventualmente integrata con intervento sociale;
- ADI profilo D - Assistenza domiciliare integrata ex D.P.R. n.484/96 e D.P.R. n.613/96 e ex DRG n.2996/97 - ADIMED;
- ADI profilo E - Assistenza ospedaliera a domicilio e riabilitazione intensiva domiciliare - ADI-HR.

Per "assistenza domiciliare integrata" s'intende l'effettuazione al domicilio del paziente di prestazioni sanitarie e prestazioni socio assistenziali, coordinate tra di loro in un programma personalizzato di assistenza. Più specificatamente l'assistenza domiciliare integrata è svolta assicurando al paziente le prestazioni sanitarie:

- * di medicina generale;
- * di medicina specialistica;
- * infermieristiche e di riabilitazione.

Le prestazioni sanitarie (effettuate da medici dipendenti, convenzionati ed altri operatori sanitari) sono quelle previste dalla normativa di settore, contratti di lavoro, convenzioni e nomenclatori tariffari.

Le altre prestazioni di natura socio assistenziale sono assicurate dalle amministrazioni comunali, dal volontariato, dagli obiettori di coscienza, da altri operatori secondo intese da assumere con le competenti Istituzioni, tenuto conto del Piano di zona in ambito distrettuale.

1. Assistenza Domiciliare Integrata (artt.32 e 39 e Allegato "H" del D.P.R. n.270/2000 - ADI profilo D (ADI-MED) ex DGR n.5273/98).

1) Definizione

L'assistenza domiciliare integrata è uno strumento operativo per il mantenimento a domicilio di quelle situazioni a rischio che portano al ricovero ed alla diminuzione

della qualità di vita della persona anziana o disabile.

2) Principi organizzativi

L'ADIMED è inclusa nel livello di assistenza sanitaria di base e viene erogata dal distretto socio sanitario dell'U.L.S.S.

L'ADIMED è alternativa e sostitutiva rispetto all'assistenza sanitaria prestata in regime di ricovero ordinario o equivalente all'assistenza sanitaria prestata in ambito residenziale a carico del S.S.S.R. ai sensi della DGR n.751/2000.

L'ADIMED sottende la presa in carico globale e continuativa da parte del distretto (soggetto erogatore), dei bisogni della persona e della famiglia, con l'effettiva attivazione di soggetti appartenenti alla rete dei servizi, in grado di soddisfarli. Ne deriva che le prestazioni sanitarie di tipo specialistico, diagnostico, terapeutico saranno garantite dal distretto direttamente al domicilio del paziente od attraverso l'attivazione di corsie preferenziali presso le strutture dell'U.L.S.S.

L'ADIMED può essere attivata solamente quando l'abitazione dell'assistito possiede i requisiti minimi igienici e strutturali compatibili con l'assistenza a domicilio e solamente quando i familiari si impegnino a garantire l'assistenza necessaria per la parte della giornata non coperta dalla rete assistenziale formale ed informale.

3) Destinatari

Salva diversa determinazione concordata tra il medico responsabile dell'attività sanitaria a livello distrettuale ed il medico di medicina generale in relazione alla situazione socio ambientale e al quadro clinico, possono essere eleggibili per l'ADIMED, i soggetti che versano nelle seguenti forme morbose o disabilitanti:

- * patologie e pluripatologie cronico degenerative che determinano limitazione dell'autonomia;
- * patologie acute temporaneamente invalidanti;
- * pazienti in dimissione protetta, secondo relazione clinica, da reparti ospedalieri;
- * patologie che richiedono per la sopravvivenza la nutrizione artificiale;
- * patologie oncologiche in fase avanzata;
- * malati di AIDS e patologie correlate in fase avanzata.

4) Procedure di attivazione dell'ADIMED

L'ingresso del paziente in ADIMED, quale tipologia di intervento sanitario/assistenziale, parte integrante della rete dei servizi di cui ogni singola U.L.S.S. si deve dotare, ai fini di costituire una efficace e corretta tutela nei confronti dei soggetti sopra elencati, deve essere connotato dalle seguenti caratteristiche:

- semplicità delle procedure;
- celerità, continuità e trasparenza delle cure;
- fornitura tempestiva dei supporti necessari all'assi-

stenza (farmaci, ausili, presidi, attrezzature, ecc.).

Il servizio di ADIMED viene iniziato a seguito di segnalazione al Direttore di distretto competente, da parte dei seguenti soggetti:

- * medico di medicina generale;
- * servizi sociali;
- * familiari del paziente;
- * responsabile del reparto ospedaliero in previsione di dimissione protetta;
- * specialista ambulatoriale interno.

Ciò premesso l'accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare integrata deve avvenire attraverso l'Unità valutativa multidimensionale distrettuale (U.V.M.D.), la quale ordinariamente attiva e definisce il singolo programma di intervento assistenziale da prestare a domicilio del paziente.

Composizione dell'Unità valutativa multidimensionale distrettuale (U.V.M.D.)

L'Unità valutativa multidimensionale distrettuale deve essere composta almeno dal Direttore di distretto o un suo delegato competente per l'assistenza domiciliare, un infermiere, un assistente sociale e dal MMG, che assiste il paziente.

Il MMG partecipa alla prima valutazione dell'Unità valutativa multidimensionale distrettuale e alle successive riunioni adeguatamente motivate che interessano il proprio assistito, per il quale dovrà rappresentare, utilizzando la modulistica in uso, la relativa condizione sanitaria.

Compiti dell'Unità valutativa multidimensionale distrettuale

* Valutare in modo interdisciplinare il paziente in ospedale, in caso di dimissioni protette, e/o a domicilio del paziente;

* pianificare e condurre in modo unitario i servizi e le prestazioni ritenute necessari, con particolare riferimento alle cure sanitarie domiciliari. Detta unità deve potersi avvalere di consulenze di secondo livello.

5) Compiti del MMG in ordine alla richiesta e all'esercizio dell'assistenza domiciliare integrata

a) modalità istruttorie

Il MMG, che ha in cura l'assistito, prende contatto con il Direttore di distretto o un suo delegato, presentando la richiesta di attivare l'ADIMED per il suo assistito. Alla domanda (scritta) trasmessa anche via fax o via modem, il MMG deve allegare la valutazione sanitaria del proprio assistito compilando, per la parte di propria competenza, la modulistica in uso, nonché, se l'urgenza clinica lo comporta, provvedere a richiedere l'attivazione immediata degli interventi/prestazioni a domicilio del paziente, anche prima della definizione del piano operativo personalizzato da parte dell'Unità valutativa multidimensionale distrettuale;

- il Direttore di distretto, protocollata la richiesta, si attiva per gli accertamenti obiettivi di sua competenza da prestare al domicilio del paziente, richiedendo ove necessario, un sopralluogo dell'assistente sociale del Comune, che ha il compito, nell'ambito delle sue generali funzioni, di accertare la disponibilità dei familiari a collaborare nell'espletamento dell'attività di ADIMED o alternativamente a ricercare altre forme di intervento assistenziale (es. volontariato; vicini; ecc.).

Infine il responsabile organizza l'attività dell'U.V.M.D.;

- la U.V.M.D. valuta l'applicabilità dell'ADIMED al caso segnalato, formulando il programma individualizzato di assistenza socio sanitaria avendo acquisito il consenso informato dell'assistito o dei suoi familiari e avendo individuato un familiare di riferimento (in caso negativo propone misure alternative).

Il programma deve contenere l'indicazione del responsabile gestionale del caso che garantisce la realizzazione coordinata degli interventi indicati dal programma di interventi e del responsabile clinico che è il MMG, il quale conserva la responsabilità unica e complessiva del paziente;

- qualora il programma individualizzato di assistenza socio sanitaria necessiti di variazioni relativamente al numero degli accessi o ad altre modalità di intervento assistenziale, deve essere sottoposto al controllo dell'U.V.M.D.

Il programma di ADIMED assoggettabile a verifiche periodiche, deve avere un inizio ed una conclusione con idonea valutazione da parte dell'U.V.M.D.

b) Responsabilità del MMG

Il MMG esplica nei confronti dell'assistito a domicilio i compiti di cura, prevenzione e riabilitazione ed effettua le prestazioni previste nella convenzione ed ogni altra prestazione di competenza del MMG.

Il MMG assume, oltre i compiti di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione, anche compiti di coordinamento funzionale (sanitario) del personale infermieristico, tecnico e di assistenza nell'ambito e nel rispetto del programma tecnico riabilitativo elaborato dall'Unità valutativa multidimensionale distrettuale. Questo comporta la piena integrazione fra medici, personale non medico e l'organizzazione dei servizi assistenziali del distretto.

Il MMG garantisce adeguata informazione ai medici di continuità assistenziale per eventuali necessità che dovessero insorgere per i propri assistiti in regime di ADI.

c) Trattamento economico

La partecipazione alla prima riunione della U.V.M.D. accompagnata dalla valutazione sanitaria attraverso la compilazione della modulistica in uso (per es. SVAMA), viene retribuita con il compenso di L.50.000, salvo altre modalità di presa in carico definite a livello aziendale.

Per la partecipazione alle eventuali successive riunioni

della U.V.M.D., viene parimenti corrisposto il compenso di L.50.000.

L'attività del MMG nell'ambito del programma di assistenza domiciliare integrata è retribuita con la somma di lire 50.000.

Per le prestazioni (assistenziali aggiuntive erogate a domicilio) si fa riferimento all'allegato "D" dell'A.C.N. sopracitato e alle prestazioni aggiuntive che saranno individuate dalla Regione; le stesse non concorrono al raggiungimento del tetto di cui al p.9.

La corresponsione del trattamento economico è subordinata all'effettività degli accessi programmati.

In caso di aggravamento o miglioramento delle condizioni del paziente, il numero degli accessi può variare.

In questo caso il medico di medicina generale deve tempestivamente comunicare la variazione degli accessi la quale dovrà essere successivamente ratificata entro 24/48 ore dal Direttore di distretto.

Qualora il medico non esegua tutti gli accessi programmati il trattamento economico è ridotto al numero degli accessi effettuati, salvo i provvedimenti che potranno essere adottati per la sospensione o la risoluzione dell'assistenza.

Sarà valutata, in accordo con l'Azienda, qualsiasi ulteriore prestazione e/o servizio svolto dai MMG in forma singola o associata per il miglioramento dell'assistenza.

d) Modalità di pagamento

Al fine della corresponsione del trattamento economico il MMG inoltra al distretto, entro il decimo giorno del mese successivo all'effettuazione delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata, la richiesta di liquidazione contenente, in forma riepilogativa, il cognome e il nome degli assistiti con il relativo codice sanitario, il numero degli accessi effettuati sulla base del protocollo terapeutico. Il numero degli accessi riportati dal medico sul riepilogo deve trovare riscontro nella quantità degli accessi riportati sulla scheda-diario (cartella clinica e socio sanitaria) tenuto presso il domicilio del paziente.

Il distretto, riscontrato il numero degli accessi per i quali si chiede la liquidazione con quello riportato nei singoli protocolli di assistenza domiciliare integrata e verificato l'importo liquidabile, inoltra la documentazione al competente servizio dell'azienda per il pagamento. Il pagamento viene eseguito entro il secondo mese successivo alla effettuazione delle prestazioni.

6) Responsabilità e ruolo delle U.L.S.S./DISTRETTO

Al fine di garantire che l'ADIMED costituisca una reale alternativa al ricovero ospedaliero, le aziende sanitarie garantiscono i seguenti standard:

A) l'erogazione dell'ADIMED per 365 giorni, 24 ore su 24. Ciò comporta che le Aziende definiscano degli accordi di programma con i Comuni al fine di concordare

i criteri e le modalità di gestione dei casi che vedano la contemporanea presenza di bisogni sanitari e socio assistenziali. Analogamente all'interno dell'azienda dovranno essere adottati dei protocolli che coinvolgano il distretto e l'ospedale, nei quali si definisca in modo chiaro ed esplicito le modalità di passaggio dal trattamento ospedaliero all'ADIMED, nonché per converso la possibilità per i pazienti trattati in ADIMED, di essere accolti attraverso corsie preferenziali in servizi dell'ospedale;

B) la presenza e la continuità infermieristica e tecnico riabilitativa attraverso l'utilizzo di operatori assegnati al territorio;

C) la fornitura di farmaci, ausili e presidi agli aventi diritto;

D) procedure specifiche per assicurare la presenza del medico nelle ore diurne, notturne e festive, utilizzando in via prioritaria medici di medicina generale che partecipano all'ADIMED;

E) la consulenza specialistica;

F) un'efficace informazione ai cittadini sul progetto assistenziale.

8. Assistenza ai malati oncologici, o affetti da malattie inguaribili, nelle ultime fasi della vita

Una linea guida ampiamente condivisa e fatta propria dall'OMS prevede che il 70% dei malati di tumore, nelle ultime fasi della vita, potrebbero giovare di cure palliative prestate a domicilio e morire a casa propria. La percentuale di deceduti a domicilio nella Regione Veneto si aggira attorno al 20-30%; questo costituisce un rilevante problema di sanità pubblica ed una sfida, lanciata alle autorità sanitarie ed in particolare ai medici di assistenza primaria, per un cambiamento radicale dei processi assistenziali dei malati di tumore nelle ultime fasi della vita.

Il primo obiettivo del progetto di miglioramento continuo del Servizio di assistenza domiciliare integrata nella Regione Veneto deve essere d'altra parte il coinvolgimento dei medici di medicina generale nella progettazione e realizzazione del sistema delle cure domiciliari. Gli obiettivi specifici sono:

1) la promozione in ogni distretto dell'assunzione dei malati terminali in ADI da parte dei MMG e del distretto;

2) la formazione dei MMG sui temi delle cure domiciliari, ovverossia le cure palliative, la valutazione multidimensionale, l'approccio per obiettivi di salute, la pianificazione degli interventi, l'educazione del malato e della famiglia;

3) la definizione con i MMG di linee guida per il trattamento dei principali problemi dei pazienti a domicilio, a partire dalla terapia del dolore e dei principali sintomi collaterali dei pazienti oncologici in fase terminale.

Nell'ambito di tale progetto, ed allo scopo di aumentare le opportunità per i cittadini affetti da malattie inguaribili nelle ultime fasi della vita di essere assistiti a domici-

lio, si ritiene opportuno riconoscere il notevole impegno che viene richiesto ai medici di medicina generale per modificare processi assistenziali che si sono affermati negli ultimi decenni, i quali vedono nell'ospedale quasi l'unico livello di erogazione delle cure per i malati complessi. Si ritiene inoltre opportuno, e coerente con i criteri generali seguiti nel presente Accordo regionale, privilegiare un sistema di retribuzione per progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi di tutela dell'ammalato e della famiglia piuttosto che un sistema di pagamento a prestazione.

Definizione dei pazienti destinatari dell'intervento.

Questo sistema di retribuzione del medico, che valorizza economicamente la partecipazione ad un progetto di assistenza, è destinato in questa prima fase ai pazienti "terminali".

Per pazienti "terminali" si concordano le seguenti definizioni:

pazienti con malattia neoplastica, o comunque inguaribile, nelle fasi terminali della vita (orientativamente con più di 8 giorni e meno di 90 giorni di aspettativa di vita), i quali, alla valutazione della U.V.M.D., presentino le caratteristiche seguenti:

- * un grado iniziale di disabilità (punteggio del test di Barthel - attività di base - uguale o superiore a 15, corrispondente ad un punteggio del test di Karnofsky uguale o inferiore a 50%) ed inoltre

- * la presenza di almeno uno dei seguenti problemi: dolore, altri sintomi, ansia del paziente, ansia della famiglia, con un punteggio di 3 o più (scala da uno a cinque dello STAS), ed inoltre

- * necessità, già al momento della presa in carico, di uno o più accessi settimanali del MMG.

Compiti del MMG che si ritiene utile promuovere e valorizzare.

Vengono qui indicati i compiti del MMG all'interno di un progetto di assistenza dei malati terminali definito dalla U.V.M.D., compiti che le ULSS retribuiranno in modo forfetario.

I compiti del MMG che si ritiene utile promuovere e valorizzare, all'interno del piano personalizzato di assistenza condiviso nella U.V.M.D., sono i seguenti:

- * eseguire gli accessi domiciliari secondo i criteri previsti nel piano di assistenza;

- * curare la propria formazione sulle cure palliative e partecipare ad almeno una iniziativa di formazione ogni due anni su questi temi;

- * impegnarsi nell'applicazione delle linee guida, definite da gruppi collaborativi costituiti dalle ULSS con i MMG, per l'assistenza dei pazienti in ADI (la comunicazione con il malato grave e la sua famiglia, l'educazione del malato e della famiglia, il controllo del dolore oncologico ecc.);

- * partecipare attivamente al sistema informativo ADI: partecipare agli incontri dell'U.V.M.D. ed alla compilazione degli strumenti valutativi in uso, alla definizione del piano assistenziale, alle verifiche periodiche del raggiungimento degli obiettivi assistenziali relativi al paziente ed alla famiglia programmate dalla U.V.M.D., trasmettere i dati richiesti dal Distretto sulle prestazioni eseguite, sulle terapie ed accertamenti specialistici prescritti e sugli esiti dell'assistenza (ricovero in ospedale, decesso, miglioramento ecc.);

- * fornire un'ora al giorno di reperibilità per le comunicazioni con l'équipe di cure domiciliari, al di fuori dell'orario di ambulatorio e del normale orario di ricevimento delle richieste di visita domiciliare; oppure, in alternativa, dare il numero del telefonino all'équipe delle cure domiciliari (infermiere di riferimento), garantendo comunque almeno un'ora di reperibilità giornaliera.

Le Aziende garantiscono il supporto ai medici di medicina generale in termini di:

- * offerta di corsi di formazione,

- * miglioramento e potenziamento del servizio infermieristico domiciliare,

- * aumento della disponibilità e tempestività di accesso a domicilio di alcuni specialisti,

- * miglioramento dell'efficienza e della tempestività della fornitura a domicilio delle protesi e degli ausili necessari.

Le Aziende favoriscono la partecipazione dei medici di medicina generale alla costituzione delle équipe per le cure palliative, previste dalla D.G.R. 22.09.2000, n.2989, da istituirsi nei distretti in modo integrato con le équipe degli hospice.

Ai medici che prenderanno in carico i pazienti oncologici, o comunque inguaribili, nelle ultime fasi della vita, con un progetto condiviso nella U.V.M.D., alla quale parteciperà un medico dell'équipe per le cure palliative, e che assicureranno, oltre agli accessi ed alle attività già previste dall'A.C.N. e dall'Accordo regionale, sia con compenso a quota fissa che con compenso a quota variabile, anche l'effettuazione degli ulteriori compiti sopra indicati, è prevista l'erogazione di un compenso forfetario mensile di L. 1.500.000 (o rapportato ai giorni di presa in carico per periodi inferiori) per la presa in carico del paziente oncologico. Tale forma di compenso forfetario è prevista solo per i primi due mesi di presa in carico e si può estendere, nella fase sperimentale del progetto relativa all'anno 2002, fino al 50% dei pazienti indicati nelle stime attuate in materia con gli atti di indirizzo regionale: DD.GG.RR. n. 5273 del 29.12.1998 e n. 2989 del 22.9.2000.

Monitoraggio del programma.

Nel corso della sperimentazione verranno monitorati alcuni indicatori di processo e di risultato, che entreranno a far parte degli indicatori seguiti dall'Osservatorio Regio-

nale per le Cure Palliative previsto dalla D.G.R. 2989/2000, ed in particolare:

- * la durata media dei progetti di assistenza;
- * la % dei progetti con durata inferiore a 8 giorni e superiore a 90 giorni;
- * il numero di giornate di ricovero dei pazienti in ADIMED durante il periodo di assistenza domiciliare, con specificazione delle cause e/o del medico prescrittore del ricovero;
- * la percentuale di pazienti assistiti in ADIMED e deceduti a domicilio;
- * i costi per giornata di assistenza e per caso trattato;
- * alcuni indici di qualità della vita dei pazienti a domicilio e delle loro famiglie, ed in particolare almeno i primi 4 item della scala STAS (Support Team Assessment Schedule): dolore, altri sintomi, ansia del paziente, ansia della famiglia, ed un indicatore di soddisfazione del paziente e della famiglia eventualmente somministrati a campione.

Al termine del primo anno di sperimentazione la Regione valuterà i risultati ottenuti in relazione all'obiettivo generale del progetto, di aumentare le opportunità per i cittadini ammalati di una malattia inguaribile nelle ultime fasi della vita di ricevere assistenza sanitaria a domicilio.

9. Assistenza programmata di ospiti non autosufficienti in case di riposo, R.S.A. ed altre strutture protette (artt.32, 39 e 45-C2-p.1 del D.P.R. n.270/2000)

L'attività di assistenza programmata è effettuata presso le strutture residenziali di cui alla DGR. n.751/2000, Tab. 2 e 3 quali:

- * le Case di Riposo;
- * le Residenze Sanitarie Assistenziali e i nuclei di RSA in Casa di Riposo;
- * le RSA da dismissione OO.PP.;
- * nonché altre strutture residenziali protette (Comunità per soggetti AIDS, Grandi strutture ex DGR n.2537/2000, ecc.).

L'attività di assistenza programmata riferita a tutte le strutture sopraindicate è compito del MMG, che la effettua come competenza inscindibile dai compiti attribuitigli dall'accordo collettivo nazionale di cui al D.P.R. n.270/2000, per gli assistiti iscritti.

Nelle case di riposo e nelle residenze sanitarie assistenziali l'attività è assegnata al MMG. Si può derogare a tale indicazione, assegnando l'attività a medici dipendenti dell'azienda U.L.S.S. territoriale, solo in presenza di queste condizioni:

- * che si tratti di medici dipendenti già operanti in divisioni e servizi, di cui sia stata disposta dall'U.L.S.S. la chiusura nei sei mesi precedenti all'inserimento del medico nelle strutture di cui al 1 capoverso;
- * che in relazione a quanto suindicato il predetto per-

sonale risulti in esubero rispetto alle possibilità occupazionali delle strutture gestite dall'azienda U.L.S.S. territoriale;

- * che le strutture di cui è stata disposta la chiusura siano di medicina interna, geriatria, lungodegenza, cardiologia o riabilitazione;

- * che l'utilizzo del personale in esubero sia consentito per la copertura fino alla concorrenza del 50% dei posti disponibili. Nel caso vi sia un solo posto disponibile deve essere esercitato il diritto di assegnazione al MMG.

Nelle residenze sanitarie assistenziali e nelle altre strutture indicate al 1 capoverso della presente sezione, in considerazione delle eventuali peculiarità delle prestazioni erogabili, per l'esercizio dell'attività di assistenza programmata l'azienda U.L.S.S. può incaricare medici dipendenti come consulenti.

L'incarico per l'effettuazione dell'assistenza programmata è attribuito al MMG, senza che si stabilisca alcuna forma di rapporto di lavoro dipendente con l'azienda U.L.S.S. o con la struttura ove opera il medico, trattandosi di un rapporto di lavoro autonomo secondo i principi dell'A.C.N. di cui al D.P.R. n.270/2000.

Le modalità di espletamento dell'incarico, che costituiscono oggetto di apposito contratto tra il medico e l'azienda U.L.S.S., si riferiscono ai seguenti elementi:

- * l'attività svolta all'interno della struttura dal MMG è coordinata dal medico coordinatore nominato dall'U.L.S.S.;

- * il coordinatore, sentiti i MMG che operano nella struttura, si occupa del coordinamento sanitario del personale infermieristico e di assistenza, nell'ambito dei programmi terapeutico-riabilitativi concordati;

- * la presenza del MMG è concordata tra il medico, la struttura ed il coordinatore, secondo le esigenze assistenziali dell'utenza. In caso di controversie dovrà essere investito il Comitato aziendale di cui all'art.11 dell'A.C.N. reso esecutivo con D.P.R. n.270/2000 che esprimerà parere obbligatorio al direttore generale dell'U.L.S.S. per la decisione;

- * nelle strutture ove operano più medici, il medico coordinatore concorderà appropriate modalità per assicurare la migliore continuità erogativa possibile dell'assistenza nell'arco della giornata.

L'incarico ha la durata del presente accordo regionale e può essere rinnovato.

L'individuazione del MMG, effettuata motivatamente dal Direttore Generale, cui affidare l'assistenza programmata, avviene tra medici operanti nel distretto ove si trova la struttura (o nel Comune se questo è articolato in più distretti) sulla base dei seguenti criteri, attraverso cui si costituisce un elenco aggiornato annualmente ed inviato in copia al Comitato aziendale per presa visione:

- a) disponibilità del MMG su richiesta dell'azienda

U.L.S.S.;

b) esercizio esclusivo di attività convenzionata di medicina generale disciplinata dall'accordo collettivo nazionale di cui al D.P.R. n.270/2000, da almeno tre anni, a favore dei propri assistiti, dichiarata dal medico che ha titolo all'indennità di piena disponibilità.

Nella predisposizione di tale elenco si tiene conto dei seguenti titoli da prendere in considerazione con prevalente rilievo nella successione di seguito indicata esclusa qualsiasi graduatoria in termini di punteggio:

* possesso di una delle seguenti specialità: geriatria, medicina interna, cardiologia o fisiatria;

* esperienza formativa e/o professionale maturata nel campo dell'assistenza agli anziani, residenziale o domiciliare, ai disabili, ai malati di mente, ecc.

In caso di pari valutazione del curriculum, l'individuazione del medico avrà luogo tenendo conto del rispettivo minor numero di assistiti iscritti.

L'assistenza erogata ad ospiti di strutture protette semiresidenziali (quali CEOD), se svolta dal MMG, non determina l'iscrizione dei soggetti nell'elenco dei suoi assistiti. Tale servizio non è cumulabile con lo stesso servizio di assistenza programmata erogabile dal predetto o da altro medico di medicina generale presso la residenza dell'assistito.

La ripartizione del carico di assistiti della struttura deve aver luogo non superando, se non per il periodo minimo necessario per l'avvicendamento, la quota di 60 unità per ciascun medico.

Tutti gli incarichi di assistenza programmata per non autosufficienti, già in essere a qualsiasi titolo, decadono, salvo rinnovo, alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente Accordo. Nelle more delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, cui le Aziende UU.LL.SS.SS. provvedono, secondo i criteri sopra descritti, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente Accordo, i medici già incaricati operano fino all'individuazione dei nuovi titolari dell'incarico.

Si richiamano, se ed in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalla DGR n.5953 del 6/12/1994 nonché dalla DGR n.1742 del 19/05/1998.

Le parti ritengono opportuno procedere ad una revisione dell'intera disciplina. La nuova disciplina, che sarà definita dalla Regione entro il 2002, stabilirà anche la cessazione di tutti gli incarichi, prevedendo un periodo transitorio di proroga per i rapporti in corso. Nelle more della definizione di tale nuova disciplina vengono prorogati gli incarichi vigenti.

10. Indennità di collaborazione informatica (art. 45, lett.B3)

Nell'ambito della collaborazione informatica rientra anche l'utilizzo della posta elettronica per la comunicazione tra i MMG e le Strutture del S.S.S.R., secondo le

indicazioni definite dall'Azienda attraverso accordi con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello aziendale.

CAPO IV

LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE

La Continuità Assistenziale fa parte delle attività distrettuali e viene organizzata su base distrettuale o sovradistrettuale.

Le seguenti azioni qualificano l'attività del medico del Servizio di continuità assistenziale:

1. migliorare l'accessibilità degli utenti al Servizio di continuità assistenziale e collaborare a snellire le procedure per l'accesso a tutti i servizi dell'Azienda;

2. integrare le proprie attività con quelle del medico di Assistenza Primaria e del Distretto, in coerenza con il Programma delle attività territoriali, anche avvalendosi degli strumenti di comunicazione messi a disposizione dall'Azienda (es.: linee telefoniche e telefonia mobile);

3. condividere ed applicare la Carta del Servizio di Continuità Assistenziale, parte di quella della Medicina Generale;

4. La Continuità Assistenziale partecipa, sulla scorta dei progetti aziendali, alle attività di cure primarie del territorio. Presta la sua opera anche in A.D.I., R.S.A., etc. L'attività potrà essere svolta non solo negli orari previsti, ma anche nei giorni feriali in accordo e integrazione con i MMG. Partecipa, inoltre, alle attività formative e alle altre attività del Distretto.

1. Il Servizio di continuità assistenziale (art.48)

Con il presente accordo si dà attuazione all'art.48, 4 co., lett. a) dell'A.C.N. di cui al D.P.R. n.270/2000, conseguendo da ciò la conferibilità ai medici aventi titolo di incarichi a tempo indeterminato con le modalità previste dagli artt.49 e segg. del suddetto A.C.N.

Il servizio è disciplinato dagli artt.48 e segg. dell'A.C.N. di cui al D.P.R. n.270/2000.

L'attività si articola come segue (art.48, 2 comma):

* orario prefestivo, dalle ore 10 alle ore 8 del giorno successivo;

* orario festivo, dalle ore 8 alle ore 8 del giorno successivo;

* orario feriale, dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo.

L'Azienda, per esigenze di servizio, può anticipare l'inizio del turno, che viene di conseguenza aumentato delle ore corrispondenti, per le quali viene corrisposto il trattamento economico onnicomprensivo orario nella misura minima di lire 50.000, salvo diverse determinazioni definite a livello aziendale.

In deroga alle disposizioni dell'A.C.N., per particolari situazioni dovute alla mancanza di medici cui conferire

l'incarico con le procedure e la durata fissate dall'art.55 del D.P.R. n.270/2000, e per l'inderogabile necessità di garantire il servizio, l'Azienda può conferire ai medici, secondo l'ordine della graduatoria regionale vigente di medicina generale, incarichi provvisori di durata non superiore a un anno, non immediatamente rinnovabili. qualora ciò non fosse possibile l'Azienda, per garantire il servizio, potrà concordare con i medici incaricati un aumento delle ore settimanali oltre il limite previsto dall'A.C.N. (24 ore settimanali), che verranno retribuite con compensi definiti con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

2. Incompatibilità (art.4, comma 1)

Visti l'art.4, comma 1, del D.P.R. n.270/2000 e l'art.4 del Protocollo Aggiuntivo - Allegato 1 del D.P.R. n.271/2000, le Parti concordano che, in deroga a quanto previsto dall'art.4, comma 1, del D.P.R. n.270/2000 suddetto, ai titolari di solo incarico di continuità assistenziale, anche se a tempo determinato, possano essere conferiti gli incarichi ex art.4 del Protocollo Aggiuntivo - Allegato 1 del D.P.R. n.271/2000, per un impegno orario settimanale non superiore alle 38 ore.

3. Reperibilità (art. 56)

L'Azienda per ciascuna sede di continuità assistenziale, predispose un calendario mensile di reperibilità, per garantire le sostituzioni citate dall'art.55, commi 5 e 6, dell'A.C.N. di cui al D.P.R. n.270/2000, secondo le modalità precisate dal successivo art.56.

Per ogni turno di reperibilità compete al medico il compenso di L. 70.000, per la reperibilità feriale, prefestiva o festiva.

4. Formazione (art. 8)

L'Azienda organizza, secondo quanto previsto dall'art.8 dell'A.C.N. di cui al D.P.R. n.270/2000, corsi di carattere teorico-pratico finalizzati ai bisogni:

- * organizzativi del servizio;
- * professionali dei medici;
- * emergenti dalla attuazione degli Accordi Regionali.

Tali corsi devono avere una durata di almeno 40 ore annue. La partecipazione ai corsi è obbligatoria. Tale aggiornamento è retribuito come servizio attivo.

5. Assistenza ai turisti (art.59)

Si richiama la DGR n.939 del 20 aprile 2001, con la quale sono stati confermati gli indirizzi vigenti ed aggiornate le tariffe ed i compensi. Nel caso di impossibilità di assicurare il servizio con il personale medico previsto dall'art.59, si potrà ricorrere ai medici di medicina generale con priorità per quelli della continuità assistenziale. Nonché ai PLS, ai sensi dell'art.43, comma 2, del D.P.R. n.272/2000.

6. Coordinamento

In ogni sede del Servizio di continuità assistenziale il

Direttore Generale, sentito il Comitato aziendale, individua un medico con l'incarico di Coordinatore.

Il Coordinatore si impegna a:

1. mantenere i rapporti tecnico/organizzativi con i Direttori di Distretto;
2. mantenere i rapporti organizzativi con gli altri medici dell'équipe, fornendo suggerimenti e verificando i comportamenti rispetto alle linee guida ed agli obiettivi aziendali;
3. predisporre i turni di servizio;
4. proporre al Direttore di Distretto azioni per il miglioramento del Servizio;
5. trasferire ai nuovi incaricati le conoscenze sull'organizzazione del Servizio, sulle linee guida concordate con l'Azienda, sulla condivisione dei progetti aziendali;
6. fornire ai nuovi incaricati le informazioni utili per la conoscenza del territorio e dei Servizi in esso esistenti, nonché ogni altro chiarimento ritenuto utile al fine di una corretta e sollecita attività nell'ambito del Servizio.

I Coordinatori partecipano all'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali.

Per l'espletamento dei compiti di Coordinamento, l'Azienda riconoscerà un ulteriore compenso forfetario semestrale di L. 750.000, erogabili mensilmente, con decorrenza dall'atto di nomina.

7. Progetto obiettivo per la continuità assistenziale

L'Azienda, secondo obiettivi coerenti con quelli generali di sviluppo dell'assistenza primaria e territoriale, definisce con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello aziendale l'ulteriore impegno del Medico di Continuità Assistenziale, e individua i compensi aggiuntivi per le seguenti aree e attività.

a) Sviluppo della qualità e dell'appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici.

Il Medico di Continuità Assistenziale:

- 1) collabora alla definizione dei criteri e degli standard di qualità del servizio, nonché della appropriatezza diagnostico-terapeutica, anche attraverso momenti di revisione della qualità delle attività;
- 2) condivide, con il Direttore del Distretto, i parametri di riferimento della propria attività, per quanto riguarda gli indicatori di risultato attesi, attivando una verifica "in itinere" degli stessi, come da specifici programmi.

b) Assistenza programmata a pazienti in particolare stato di disabilità.

I Medici di Continuità Assistenziale prendono in carico i pazienti, anche in associazione o in équipe con i MMG, secondo i criteri e le metodologie propri dell'Assistenza Primaria, prolungandone l'attività assistenziale nei giorni e nelle ore sopra precisate.

In base a tale presupposto essi assicurano, oltre alle chiamate urgenti, anche l'effettuazione degli interventi

programmati dalla U.V.M.D. a favore dei pazienti in ADI-MED, e dalla U.O.I. a favore degli ospiti non autosufficienti delle Residenze Protette.

Gli interventi programmati sono retribuiti con un compenso di L. 50.000 ad accesso.

L'intervento del Medico di Continuità Assistenziale, in ambito domiciliare, deve essere facilitato con la registrazione sul Diario Medico del nome del medico e del suo n. di telefono, della diagnosi, delle allergie, delle terapie e di ogni altro suggerimento ritenuto opportuno.

I rapporti fra l'infermiere dell'ADIMED ed il Medico di Continuità Assistenziale devono rimanere costanti.

Nell'attività presso le strutture protette, il Medico di Continuità Assistenziale ha a disposizione i farmaci dell'Istituto.

L'anamnesi e lo schema delle terapie praticate al paziente ospite della struttura protetta devono essere accessibili al Medico di Continuità Assistenziale.

Vanno attivate modalità di comunicazione con il Medico di Assistenza Primaria, che garantiscano, nei casi di necessità, una adeguata continuità assistenziale del paziente.

I medici di continuità assistenziale offrono la collaborazione alla raccolta, avendo cura di inviarne copia al Direttore del Distretto, e alla valutazione dei dati sulle attività domiciliari e presso le strutture protette.

c) Prestazioni non differibili.

L'Azienda, presso le sedi del servizio di continuità assistenziale, può garantire attività ambulatoriale, a rotazione e in orari concordati, erogante esclusivamente prestazioni non differibili con l'eventuale ricorso a prestazioni aggiuntive (allegato "D" dell'A.C.N. - D.P.R. n.270/2000) e a forme incentivanti, anche allo scopo di liberare i Servizi di Pronto Soccorso da prestazioni inappropriate, comunemente ricomprese tra i cosiddetti "codici bianchi". Sulla base di particolari necessità possono essere stabilite ulteriori forme di partecipazione/integrazione dell'attività con il Servizio di Pronto Soccorso.

Le Aziende devono pertanto:

- dotare gli ambulatori dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione delle P.P.I.P.;

- prevedere appositi armadietti per i medicinali.

8. Festività di particolare rilevanza

Le ore di attività svolte nei giorni e negli orari sotto riportati sono remunerare con la tariffa oraria maggiorata di L. 20.000, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Accordo (6.12.2001)

1° Gennaio	ore 8.00-20.00
6 Gennaio	ore 8.00-20.00
Pasqua	ore 8.00-24.00
Pasquetta	ore 0.00-20.00

25 Aprile	ore 8.00-20.00
1° Maggio	ore 8.00-20.00
15 Agosto	ore 8.00-20.00
24 Dicembre	ore 20.00-24.00
25 Dicembre	ore 0.00-24.00
26 Dicembre	ore 0.00-20.00
31 Dicembre	ore 20.00-8.00

CAPO V

LE ATTIVITA' TERRITORIALI PROGRAMMATE

1. Regolamentazione delle attività territoriali programmate (art.61)

Le attività territoriali programmate sono quelle che si svolgono, oltre che nei presidi sanitari, anche presso collettività, quali scuole, fabbriche, o a domicilio del paziente in A.D.I. se previste dal programma terapeutico, ecc.

Il compenso orario, su cui viene versato il contributo previdenziale, di cui all'art.46, punti 1 e 2 dell'A.C.N., è pari a L. 40.000 onnicomprensive.

Al medico che si avvalga del proprio automezzo per spostamenti dovuti allo svolgimento di attività al di fuori dei presidi dell'azienda spetta un rimborso pari ad 1/5 del prezzo della benzina super per ogni chilometro percorso.

CAPO VI

L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

1. Emergenza Sanitaria Territoriale (art. 64)

Massimale orario: al fine di salvaguardare il livello qualitativo del servizio, gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per n.38 ore settimanali, di norma presso una sola azienda e comportano la esclusività del rapporto.

Le Aziende, in relazione a particolari situazioni, con il parere obbligatorio del Comitato aziendale, possono realizzare soluzioni organizzative in deroga a quelle sopra riportate.

2. Compiti (art. 65)

Il medico di emergenza territoriale svolge i seguenti compiti istituzionali, che devono essere prestati su tutto il territorio coperto dalla centrale operativa di riferimento:

* interventi di assistenza e di primo soccorso esterni al presidio ospedaliero, con mezzo attrezzato;

* trasferimenti di assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate;

* attività presso la centrale operativa;

* attività di gestione interna ed esterna degli interventi.

Oltre alle attività previste, il medico del servizio di emergenza territoriale svolge:

- qualora non impegnato in compiti propri dell'incarico, attività di soccorso avanzato e attività di primo intervento nei servizi di pronto soccorso e nei punti di primo

intervento dei presidi ospedalieri;

- attività presso punti di soccorso fissi o mobili, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali, ecc.;

- attività di tipo organizzativo determinate dall'inserimento di queste figure libero professionali in sistemi operativi complessi e polifunzionali.

3. Trattamento economico (art.68)

Ai medici addetti ai servizi di emergenza sanitaria territoriale spetta il trattamento economico previsto dall'art.68 dell'A.C.N. di cui al D.P.R. n.270/2000.

Costituiscono attività aggiuntive retribuibili quelle indicate al secondo comma dell'art.65 del sopracitato A.C.N. I medici di emergenza sanitaria territoriale che hanno svolto anche le predette attività su precisa assegnazione dell'azienda percepiscono una quota mensile di L. 1.600.000. Su tale compenso aggiuntivo vanno calcolate tutte le trattenute di legge.

I turni mensili di reperibilità eccedenti il numero di quattro, di cui all'art.67, comma 8 del D.P.R. n.270/2000, vengono compensati con lo stesso trattamento economico previsto, per i primi quattro turni mensili, dall'art.68, comma 5, salvo diversi accordi aziendali.

Le Aziende, contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività, devono assicurare i medici ai sensi dell'art.68, commi 11 e seguenti, dell'A.C.N. di cui al D.P.R. n.270/2000.

Per i medici di emergenza territoriale le aziende devono attivare anche una copertura assicurativa RCT, comprendente la copertura di spese legali, come previsto per i medici dipendenti del pronto soccorso.

Se l'azienda chiede al medico di utilizzare il proprio automezzo per recarsi dalla sede della centrale operativa alla destinazione dell'attività e se la stessa è situata a distanza superiore a 15 chilometri, al medico deve essere corrisposto il rimborso chilometrico pari al costo di un quinto di litro di benzina super per ogni chilometro. Tale rimborso non viene riconosciuto ai medici residenti nello stesso comune ove è situata la postazione operativa. L'autovettura privata utilizzata per gli spostamenti in questione deve essere assicurata con adeguata polizza Kasko, priva di qualsiasi franchigia.

4. Formazione

In considerazione delle caratteristiche professionali del servizio e della necessità di un aggiornamento continuo e puntuale, si concorda che per i medici dei servizi di emergenza territoriale sia prevista l'obbligatorietà di un aggiornamento professionale per almeno 40 ore annuali.

Tale aggiornamento viene retribuito come previsto per i medici di continuità assistenziale.

5. Progetto obiettivo

Le Parti si impegnano a costituire un apposito gruppo

di lavoro per definire un progetto obiettivo per i Medici dell'Emergenza Sanitaria Territoriale individuando: obiettivi, compiti ed incentivi economici. Tale progetto sarà definito entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo (6.12.2001).

CAPO VII

LA DISTRETTUALIZZAZIONE

1. Programmazione e Monitoraggio delle Attività (art.14, c.1, lett.b)

Ai sensi dell'art.3-quater, comma 2, del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse assegnate al distretto per il perseguimento degli obiettivi di salute della popolazione di riferimento, e in virtù della autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio della Azienda, il "Programma delle attività territoriali" nel rispetto della normativa regionale prevede le attività di cui alla lettera a) dell'art.14, comma 1 del D.P.R. n.270/2000, nonché le altre attività, di cui alla lettera b) del medesimo articolo, definite tramite accordi aziendali con l'indicazione dello specifico finanziamento.

2. Le Equipe territoriali (art.15, c.1)

Mediante accordi integrativi aziendali, le Aziende sanitarie possono prevedere in via sperimentale la istituzione di équipes territoriali, finalizzate alla realizzazione di forme di integrazione professionale idonee a collegare l'attività dei singoli operatori tra loro e con gli obiettivi ed i programmi distrettuali, secondo gli indirizzi dell'A.C.N.

3. Associazionismo Medico (art.71)

Fino alla completa attuazione degli istituti disciplinati dall'art.40, le Aziende possono costituire - secondo i propri modelli organizzativi, per obiettivi specifici e d'intesa con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello aziendale - ulteriori forme associative oltre a quelle individuate dall'A.C.N. Per i compiti e le attività previste per tali forme associative, le Aziende definiscono, d'intesa con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello aziendale, le relative indennità il cui importo non può superare il 50% delle misure fissate dall'art.45, lettera B2, dell'A.C.N.

4. Commissione locale per il rispetto dei livelli di spesa programmati (art. 72)

Nelle more dell'attivazione dell'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, sono confermati i compiti della Commissione per il rispetto dei livelli di spesa programmati.

La Commissione, costituita dal Direttore generale, è composta per i MMG da:

* il Direttore di distretto con funzioni di presidente;

* 1 dipendente dell'azienda designato dal direttore generale;

* 2 componenti designati dai membri effettivi del Comitato di cui all'art.11 dell'Accordo reso esecutivo con D.P.R. n.270/2000, rappresentanti i medici di medicina generale.

Per i pediatri i due componenti verranno designati dai membri effettivi del Comitato di cui all'art.11 dell'Accordo reso esecutivo con D.P.R. n.272/2000, rappresentanti i PLS.

La Commissione svolge i seguenti compiti:

1. partecipa, con ruolo propositivo, alle attività di programmazione del distretto, alla definizione del suo budget annuale ed alle valutazioni trimestrali dello stesso budget, in particolare per quanto riguarda la correzione delle aree di diseconomia e degli sprechi; in questa sede contribuisce a definire i determinanti della qualità delle prestazioni per la contrattazione con i fornitori (aziende ospedaliere, presidi ospedalieri, strutture convenzionate, ecc.);

2. analizza la spesa e la qualità dell'assistenza al fine di individuare gli ambiti di possibili razionalizzazioni, nel rispetto dei livelli essenziali, uniformi ed appropriati di assistenza;

3. definisce i settori di possibile intervento (soprattutto in rapporto all'esistenza e praticabilità di soluzioni ai problemi rilevati), individuando per ciascuno di essi gli indicatori di qualità ed i livelli di spesa programmati riferiti all'ambito del distretto ed i criteri per valutare a consuntivo l'avvenuto rispetto degli stessi e l'eventuale risparmio ottenuto. Tali criteri dovranno prevedere un aggiustamento dei livelli di spesa programmati tale da tenere conto delle spese indotte da fattori intervenuti successivamente alla loro definizione;

4. raccoglie i dati necessari attraverso modalità autonomamente individuate, anche avvalendosi dell'opera dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, secondo quanto previsto nella successiva sezione;

5. coordina il coinvolgimento dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta in attività obbligatorie di aggiornamento, definizione di linee guida, attività di "verifica fra pari" funzionali al perseguimento del rispetto dei livelli di spesa programmati;

6. valuta a consuntivo il rispetto dei livelli di spesa programmati da parte dei singoli medici e di gruppi di loro ed evidenzia l'entità del risparmio ottenuto.

La Commissione programma al suo interno il calendario e la durata delle riunioni.

Per ogni distretto l'azienda garantisce il supporto logistico e organizzativo sufficiente a garantirne l'attività.

Ai MMG, componenti della Commissione, viene riconosciuto un compenso orario forfetario onnicomprensivo di lire 50.000, o rapportato ad eventuali frazioni d'orario.

5. Calcolo dei livelli di spesa programmati (art. 72)

I livelli di spesa programmati devono essere riferiti all'intero anno solare.

Nello stesso anno possono essere definiti anche più livelli programmati di spesa relativi ad aspetti diversi dell'assistenza. Deve essere concordato un livello programmato di spesa dell'intero distretto, successivamente ripartito in livelli di spesa programmati per ciascun medico sulla base della composizione della popolazione dallo stesso assistita. I livelli di spesa programmati sono individuati, fatto salvo quanto previsto nel presente accordo per il budget di distretto, secondo la seguente procedura:

- esame dei dati globali di spesa dell'azienda (ospedaliera e territoriale);

- individuazione dei possibili problemi dentro la logica di riallocazione delle risorse in base al principio di costo/opportunità;

- pianificazione della raccolta dei dati per la definizione della spesa storica ad essi relativa, tenendo conto della popolazione pesata per età, sesso e particolari patologie;

- definizione delle condizioni che consentono il riconoscimento della spesa indotta nel particolare aspetto dell'assistenza preso in considerazione;

- identificazione degli indicatori di qualità ad essi relativi;

- definizione della spesa storica;

- individuazione degli interventi correttivi;

- contrattazione dei livelli di spesa programmati, d'intesa con il Comitato aziendale di cui all'art.11 degli A.C.N. di cui al D.P.R. n.270/2000 e al D.P.R. n.272/2000.

Per i sistemi incentivanti, si rinvia agli accordi aziendali.

6. Attività di prevenzione organizzate

In base ad accordi aziendali i MMG collaborano ai progetti di prevenzione dei tumori cervicovaginali e della mammella e ad altri eventualmente definiti.

Il Comitato aziendale designa i rappresentanti dei MMG in seno ai comitati tecnici locali per lo screening.

I medici che operano nei progetti si impegnano a:

- partecipare alle sessioni di formazione specifica del progetto;

- attenersi ai protocolli operativi;

- fornire l'informazione, anche mediante poster o depliant distribuiti negli studi, necessaria alle persone da loro assistite al fine di rendere consapevole la decisione di aderire allo screening e di favorirne l'adesione;

- correzione delle liste in base a criteri di eleggibilità;

- seguire le persone da loro assistite nelle fasi diagnostiche e terapeutiche secondo protocolli definiti dai programmi;

- svolgere ulteriori compiti o prestazioni localmente concordati.

Ai MMG saranno fornite le liste delle persone non aderenti agli inviti e i risultati dei test delle persone ade-

renti.

I compensi, definiti in sede aziendale, sono articolati a seconda del livello di coinvolgimento dei MMG e alla percentuale della popolazione "target" inclusa nella lista individuale di ciascun medico.

I compensi non possono, in ogni caso, riguardare quanto già previsto dall'art.31, comma 3, dell'A.C.N.

7. Attività epidemiologiche e di verifica della qualità

A) Partecipazione a procedure di verifica della qualità che, oltre a promuovere la qualità delle prestazioni sanitarie, costituisca un aspetto del processo di verifica dei tetti di spesa sulla base di peer review e applicazione di linee guida, così da determinare l'eliminazione o la correzione di difetti nell'erogazione delle prestazioni, anche al fine di definire i costi di processi diagnostici-terapeutici per patologie.

B) Si prevede la partecipazione a progetti di epidemiologia clinica, sulla base di protocolli concordati a livello regionale o aziendale, quali registri per patologie, incidenza e prevalenza malattie e segnalazione di eventi sentinella. Per questi ultimi l'osservatorio epidemiologico regionale, sentito il Comitato regionale ex art.12 dell'A.C.N., definisce la costituzione di una rete di medici rilevatori che operano in accordo con lo stesso.

Il Comitato regionale individua tra i medici della rete un rappresentante coordinatore.

Si possono prevedere per le attività concordate esperienze formative finalizzate e compensi commisurati agli impegni richiesti.

C) Attivazione di un sistema informativo integrato tra MMG, presidi delle aziende sanitarie locali ed eventuali banche dati, per il collegamento degli studi professionali con i centri unificati di prenotazione e lo sviluppo di scambi telematici di informazioni sanitarie (medico di medicina generale - specialista - servizi ospedalieri), anche a fini di ricerca epidemiologica e di management della spesa.

D) Altre attività. Progetti specifici relativi a processi assistenziali riguardanti patologie sociali di cui alla lettera c) dell'art.70 possono realizzarsi in rapporto a priorità emergenti a livello locale.

Altre attività e prestazioni di cui all'art.70 hanno natura e carattere sperimentale:

- telemedicina (lettera e);

- coinvolgimento del medico per prestazioni non previste dagli artt.31 e 32 in iniziative sanitarie di carattere nazionale, regionale o aziendale.

Gli accordi aziendali individuano parametri utili a stabilire l'impegno temporale connesso all'espletamento di ciascuna delle prestazioni o attività non espressamente previste dall'allegato "D" dell'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale o dal presente accordo, per procedere successivamente alla individuazione di una re-

tribuzione commisurata al tempo richiesto per l'esecuzione delle stesse. L'impegno orario così definito sarà rapportato ad eventuali frazioni del compenso orario, indicativamente riferito ad una cifra di L. 50.000.

8. Sperimentazioni

Oltre a quanto sopra indicato possono essere oggetto di sperimentazione altri temi, previa approvazione del Comitato aziendale. Le sperimentazioni possono avvenire nell'ambito di una azienda o di parte di essa e devono prevedere un protocollo d'intesa di tutte le parti coinvolte.

Definito l'ambito territoriale, la possibilità di partecipare deve essere offerta a tutti i medici ivi operanti, fatti salvi espressi criteri d'ammissione alla sperimentazione previsti nel protocollo.

La sperimentazione è attuabile solo dopo l'approvazione del protocollo da parte del Comitato di azienda di cui all'art.11 dell'A.C.N.

Il protocollo deve contenere:

1. gli obiettivi e la durata della sperimentazione;
2. la composizione della commissione che gestisce e valuta la sperimentazione;
3. i criteri d'ammissione dei singoli medici alla sperimentazione;
4. i metodi ed i momenti di valutazione dei risultati;
5. le modalità di fornitura delle strutture, del materiale e del personale;
6. il compenso o altro corrispettivo per i MMG, relativo agli impegni connessi alla sperimentazione;
7. le fonti di finanziamento della sperimentazione.

Per i sistemi incentivanti, si rinvia agli accordi aziendali.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'A.C.N. RESO ESECUTIVO CON D.P.R. N.272 DEL 28 LUGLIO 2000, PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA

CAPO I

PRINCIPI GENERALI D'APPLICAZIONE

1. Continuità assistenziale pediatrica sulla base di specifici accordi regionali. (art.1, c.2, lett.c)

Mediante accordi integrativi aziendali, le UU.LL.SS.SS. possono definire, con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, progetti per l'attivazione della continuità assistenziale pediatrica.

2.Graduatorie. (art.2, c.1)

La Regione del Veneto individua, sentito il Coordinamento dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e

ospedaliere, l'Azienda ULSS cui affidare il compito di predisporre per conto della Regione la graduatoria in oggetto.

3. Comunicazioni del medico alla Azienda. (art.7, c.3)

In caso di astensione dall'attività assistenziale in dipendenza di agitazioni sindacali, proclamate dalle OO.SS. mediche rappresentative della pediatria convenzionata, il pediatra convenzionato è tenuto a comunicare alla Azienda l'eventuale non adesione all'agitazione prima delle 24 ore precedenti l'inizio dell'agitazione a mezzo telegramma.

4. Formazione continua. (art.8)

In attesa di dare attuazione alle disposizioni dell'art.16 - bis del decreto legislativo n.229/1999, si confermano i compiti assegnati alla "Commissione aggiornamento obbligatorio e facoltativo - Formazione permanente" istituita con DGR n.4550 del 16 dicembre 1997, e il modello organizzativo denominato "Sistema Organizzato di Formazione" di cui alla DGR n.2632 del 27 luglio 1999.

5. Diritti sindacali (art. 9)

Per la partecipazione alle riunioni dei comitati ex artt.11 e 12 dell'A.C.N., compreso il tempo occorrente per il viaggio, è prevista una indennità forfetaria di lire 300.000, corrisposta direttamente al medico membro dei suddetti organismi da parte della Azienda di iscrizione del medico stesso, sotto la voce "rimborsi sostituzioni sindacali".

Il riconoscimento economico di cui sopra si estende, secondo le modalità e la misura attualmente previste per il Comitato consultivo zonale ex art.11 del D.P.R. n.271/2000, anche al segretario dei Comitati ex artt.11 e 12 del D.P.R. n.272/2000, nel caso le riunioni si svolgano fuori dell'orario di servizio e se non in contrasto con le norme vigenti dell'ente di appartenenza.

La presente disposizione si applica al Comitato regionale e ai Comitati Aziendali, costituiti rispettivamente ex artt.12 e 11 del D.P.R. n.272/2000, dalla data di insediamento degli stessi.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il compenso orario per le attività previste dall'art.9 è di lire 45.000, per il sostituto specialista o non specialista.

Art. 9, comma 7: sostituire la parola "Mensilmente" con "Semestralmente". Per "medico interessato" s'intende il medico sostituito.

6. Programmazione e Monitoraggio delle Attività. (art.14 bis)

Ai sensi dell'art.3-quater, comma 2, del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse assegnate al distretto per il perseguimento degli obiettivi di salute della popolazione di riferimento, e in virtù della autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio della Azienda, il "Programma delle attività territoriali" nel rispetto della normativa regionale prevede le attività di cui

alla lettera a) dell'art.14 bis, comma 1 del D.P.R. n.272/2000, nonché le altre attività, di cui alla lettera b) del medesimo articolo, definite tramite accordi aziendali con l'indicazione dello specifico finanziamento.

7. Equipe territoriali. (art.14 ter, c.1)

Mediante accordi integrativi aziendali, le Aziende sanitarie possono prevedere in via sperimentale la istituzione di équipe territoriali, finalizzate alla realizzazione di forme di integrazione professionale idonee a collegare l'attività dei singoli operatori tra loro e con gli obiettivi ed i programmi distrettuali, secondo gli indirizzi dell'A.C.N.

8. Appropriatezza e uso delle risorse. (art.14 quater, c.4)

Le Aziende che rilevano comportamenti prescrittivi del pediatra di libera scelta ritenuti non conformi alle norme richiamate dall'art.14 quater, sottopongono il caso al Direttore del distretto, al pediatra membro di diritto dell'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, ad altri due pediatri individuati dal Direttore generale su indicazione del Comitato aziendale, al responsabile del servizio farmaceutico, o suo delegato, e ad un medico individuato dal Direttore sanitario della Azienda.

9. Esercizio del diritto di sciopero, prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione (art.15, c.7)

Le visite urgenti, ivi comprese le visite domiciliari urgenti e l'assistenza programmata ai malati terminali, che sono definite prestazioni indispensabili ai sensi della legge n.146/90, art.2, comma 2, dall'A.C.N. e che devono essere assicurate durante l'esercizio del diritto di sciopero dai pediatri convenzionati, sono compensate mediante la corresponsione del 50% dei compensi spettanti ai sensi dell'art.41, lettere A1, A2 e A3.

10. Rapporto ottimale. Ambiti territoriali ai fini del calcolo del rapporto ottimale per la individuazione delle zone carenti ordinarie della pediatria di libera scelta. (art.17)

Ferma restando l'articolazione territoriale delle UU.LL.SS.SS. in distretti socio sanitari, quali centri di riferimento per l'accesso a tutti i servizi dell'azienda, i parametri per la definizione degli ambiti territoriali ai fini del calcolo del rapporto ottimale e della copertura delle zone carenti, di cui all'art.17 dell'A.C.N. - D.P.R. n.272/2000, sono i seguenti:

1) L'ambito territoriale ai fini dell'individuazione delle zone carenti di pediatria coincide, di regola, con il territorio del Comune avente orientativamente una popolazione residente tale da consentire l'inserimento di almeno tre pediatri.

2) Qualora il Comune abbia una popolazione residente non sufficiente all'inserimento di almeno tre pediatri, l'ambito territoriale è costituito da più Comuni limitrofi, comprendenti una popolazione complessiva tale da permettere l'inserimento di almeno tre pediatri. L'aggregazione dei Comuni deve avvenire comunque all'interno dello stesso distretto.

3) Qualora il territorio del Comune sia suddiviso in più distretti aggreganti anche altri Comuni limitrofi, il calcolo del rapporto ottimale, ai fini dell'individuazione delle zone carenti, è riferito a tutta la popolazione residente in ciascun distretto. L'ambito territoriale, in questo caso, coincide quindi con il distretto.

4) Qualora il territorio di un solo Comune sia suddiviso in più distretti, il calcolo del rapporto ottimale è riferito a tutta la popolazione residente nel Comune.

Gli ambiti territoriali sono individuati con apposito provvedimento deliberativo dell'U.L.S.S., previo obbligatorio parere del Comitato aziendale, nel rispetto dei criteri sopracitati.

Se in sede di verifica della situazione esistente, in riferimento ai nuovi ambiti dovessero riscontrarsi disomogenee distribuzioni territoriali di pediatri, l'azienda effettuerà una valutazione delle necessità assistenziali sentito il Comitato ex art.11 dell'A.C.N., prima di adottare specifici provvedimenti.

Qualora si accertino applicazioni difformi o situazioni non contemplate dalle presenti disposizioni, le parti firmatarie del presente Accordo, si impegnano a una verifica appropriata per una corretta realizzazione dei criteri indicati, attraverso il Comitato aziendale.

Nell'ipotesi di cui ai punti 1) e 2), l'ambito di scelta del pediatra da parte degli assistiti coincide con l'ambito territoriale.

Nell'ipotesi di cui al punto 3) l'ambito di scelta coincide, di regola, con l'ambito territoriale.

Tuttavia gli assistiti residenti nel comune frazionato, anche se in zone di quest'ultimo facenti parte di un diverso distretto, possono effettuare la scelta nell'intero comune, previa accettazione del pediatra interessato, senza peraltro che si configuri una scelta in deroga.

Per quanto contenuto al punto 4), la scelta del pediatra ha luogo in tutto l'ambito comunale.

In sede di pubblicazione delle zone carenti, l'U.L.S.S. individua nell'ambito territoriale il Comune o la zona di ubicazione dello studio medico. Al fine di favorire l'inserimento stabile dei pediatri in piccoli Comuni o in zone disagiate di Comuni più ampi, l'U.L.S.S. può autorizzare l'utilizzazione di ambulatori pubblici ponendo a carico del pediatra gli oneri di gestione relativi alla sua attività, fatto salvo quanto previsto per le forme associative al punto 22 del presente Accordo.

Tale individuazione potrà essere modificata, previo parere del Comitato ex art.11 dell'A.C.N., qualora si accertino, in fase di inserimento del pediatra, condizioni particolari limitative per il servizio agli assistiti, per il medico ovvero la mancanza assoluta di immobili, anche tra le strutture pubbliche, atti ad ospitare lo studio privato del convenzionato.

Per quanto disposto dal comma 10 dell'art.17, l'Azienda

verifica la possibilità di mettere a disposizione del pediatra, a titolo gratuito, lo studio con i requisiti previsti dal comma 2 dell'art.20. Inoltre, al pediatra viene corrisposto un compenso accessorio mensile di lire 300.000.

11. Zone carenti straordinarie

Quando in un ambito territoriale, definito come ai punti 1)-2)-3)-4) del precedente capitolo, si verifichi una situazione di carenza assistenziale a causa del raggiungimento del proprio massimale da parte dei pediatri inseriti e la conseguente impossibilità di operare ulteriori scelte pediatriche, senza che il calcolo del rapporto ottimale, come definito all'art.17 dell'Accordo di cui al D.P.R. n.272/2000, consenta la pubblicazione di una zona carente ordinaria, la U.L.S.S., sentito il parere del Comitato ex art.11, attiva le procedure previste dall'art.23 comma 11, ed in subordine quelle previste dall'art.24 commi 6 e 7, fino al momento in cui il rapporto ottimale sarà tale da individuare una zona carente ordinaria.

Le deroghe al massimale di cui al comma 11 dell'art.23, non possono superare la misura che verrà stabilita in ogni Azienda, mediante accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

Nel caso in cui i pediatri interpellati non accettino la deroga al massimale, in numero sufficiente per garantire la copertura assistenziale, l'U.L.S.S. potrà richiedere la pubblicazione di una zona carente straordinaria d'intesa con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. Nel caso di mancata intesa, l'Azienda sottopone la questione all'esame di una apposita Commissione regionale composta da tre esperti: il dirigente regionale della direzione Programmazione Socio-Sanitaria o suo delegato, che la presiede, un membro proposto dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e un membro proposto dal Coordinamento dei direttori generali delle Aziende sanitarie. La decisione di detta Commissione viene comunicata alle parti interessate per gli adempimenti conseguenti. Le parti concordano di verificare, dopo un anno dall'entrata in vigore, l'applicazione della presente disposizione al fine di apportare eventuali modifiche.

Tale pubblicazione potrà avvenire anche in deroga alle scadenze di marzo e settembre previste dall'A.C.N. di cui al D.P.R. n.272/2000.

12. Copertura delle zone carenti. (art.18, c.5)

Si precisa che i 10 punti per i pediatri residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni sono da sommare ai 6 punti che si attribuiscono ai pediatri residenti da almeno due anni nell'ambito territoriale dichiarato carente.

13. Determinazione della quota oraria da detrarre ai pediatri di libera scelta che usufruiscono di ambulatori pubblici

Al pediatra che fruisce degli ambulatori pubblici per la propria attività convenzionata dovrà essere detratta dalle competenze globalmente corrisposte una quota oraria nel-

la misura e secondo le modalità di seguito indicate.

Le quote orarie sono definite a livello aziendale, tenendo conto anche dei servizi assicurati relativamente allo studio da un minimo di lire 3.000 ad un massimo di lire 9.000, rapportato anche al numero degli assistiti in carico al pediatra che fruisce dell'ambulatorio.

Le quote si riferiscono all'uso di un ambulatorio in cui siano presenti gli standard previsti dall'art.20, comma 2, D.P.R. n.272/2000.

L'eventuale uso degli ambulatori ubicati nei comuni o frazioni di comuni che saranno individuati zone disagiate è a titolo gratuito.

In relazione ad esigenze assistenziali di residenti in località particolari le Aziende ULSS possono consentire l'uso dell'ambulatorio pubblico a titolo gratuito.

L'uso dell'ambulatorio pubblico è attestato dalla Azienda ULSS di intesa con il pediatra mediante sottoscrizione di apposito verbale nel quale dovranno essere indicate le ore di utilizzo, le attrezzature esistenti, le modalità dell'uso della struttura e quant'altro le parti riterranno opportuno precisare sempre entro i limiti dell'Accordo. Dovrà inoltre evidenziarsi che l'utilizzo dell'ambulatorio non presuppone alcun contratto di locazione e che l'utilizzo può essere revocato in qualsiasi momento su decisione dell'Azienda ULSS, sentito il comitato aziendale, qualora lo ritenga opportuno nell'ambito delle sue attività istituzionali, dando un preavviso di almeno tre mesi all'altra parte.

Il recupero per l'uso degli ambulatori pubblici è effettuato trimestralmente sulla base delle ore complessive di utilizzo.

14. Requisiti e apertura degli studi medici. (art.20, c.6)

Si concorda di inserire dopo il nominativo del medico l'indicazione della specializzazione in pediatria.

15. Mantenimento delle scelte degli ultraquattordicenni. (art. 26, c.4)

Per il mantenimento della scelta in favore del pediatra fino al 16 anno di età, si conviene di considerare ai fini dell'accoglimento della richiesta del genitore, valutata in seno al Comitato aziendale, come "particolari" le seguenti situazioni:

1. patologia grave, cronica e persistente;
2. immaturità psico-fisica;
3. situazioni psico-sociali causa di rischi o problematiche fisiche gravi;
4. ulteriori situazioni individuate dall'Azienda, sentito il Comitato aziendale.

La richiesta del genitore deve essere accompagnata dalla attestazione del Pediatra e dalla sua accettazione.

L'Azienda comunica alla famiglia dell'assistito, almeno quattro mesi prima, la revoca della scelta per compimento

del 14 anno di età e l'annotazione che, per situazioni particolari, può essere richiesto, in deroga, il mantenimento della scelta in carico al pediatra fino al 16 anno di età. In caso di mancata comunicazione alla famiglia da parte dell'Azienda, l'assistito può esercitare la facoltà di cui sopra anche oltre il termine previsto.

Il mantenimento degli ultra quattordicenni non è consentito ai pediatri autolimitati se nell'ambito territoriale ricorrono le condizioni di cui al punto 11 del presente Accordo.

16. Compiti del pediatra con compenso a quota variabile. (art.30)

Art. 30, comma 1, lett. f). Assistenza in zone disagiate.

Il corrispettivo di cui all'art.41, A3, punto 3, per assistenza pediatrica in zone disagiate spetta:

1. ai pediatri iscritti negli ambiti territoriali già riconosciuti disagiati;
2. ai pediatri che si iscrivono in ambiti territoriali rimasti scoperti per più di un anno dalla pubblicazione della carenza, come previsto dall'allegato G, comma 1);
3. negli ambiti territoriali che verranno riconosciuti disagiati secondo i seguenti criteri:

* particolari difficoltà oro geografiche e di trasporto;

* popolazione rarefatta e sparsa (quando all'interno dell'ambito vi è più di un comune con densità di popolazione in età 0-6 anni inferiore a 2 abitanti/km2 e con un numero di bambini 0-6 inferiore a 150).

Su indicazione del Comitato aziendale, all'interno di un ambito di scelta può essere riconosciuto come disagiato un comune facente parte dell'ambito, in caso di popolazione rarefatta e sparsa, secondo i criteri suddetti, tenendo presente le condizioni di viabilità. In questo caso al pediatra spetta un corrispettivo di lire 50.000 annue per ciascun bambino residente ed iscritto, fino al raggiungimento massimo di lire 1.000.000 mensili.

Su indicazione del Comitato aziendale, l'incentivo di lire 50.000 annue per bambino può essere applicato per piccole frazioni comunali con difficili condizioni di viabilità.

A ciascuna U.L.S.S. è demandato il compito di procedere all'individuazione delle zone disagiate, secondo le presenti indicazioni e quelle contenute nell'allegato G) dell'A.C.N. di cui al D.P.R. n.272/2000. Prima di procedere alla individuazione, l'Azienda deve verificare presso la Regione se sia stato o meno superato il limite di cui alla DGR. n.828 del 6.4.2001.

Allo scopo di sopperire alle necessità assistenziali nelle zone disagiate, disagiatissime e in quelle con carenza assoluta di assistenza pediatrica, l'azienda può autorizzare l'assegnazione di attività a compenso orario a pediatri consenzienti operanti nell'ambito territoriale, in conformità ai criteri previsti per le attività territoriali programmate (Capo II e punti 1-2 allegato G) del D.P.R. n.272/2000).

Art. 30, comma 1, lett. j). Esecuzione di eventuali screening, sulla base di programmi regionali e aziendali.

La scelta degli screening rientra nell'ambito delle strategie regionali di monitoraggio di alcune problematiche peculiari dell'età evolutiva (scoliosi, disturbi del linguaggio, ambliopia, deficit del visus, malocclusioni, obesità ecc.).

I programmi aziendali, valutati dal Comitato aziendale ex art.11, conterranno scelte, modalità attuative e compensi. L'ammontare di questi ultimi non potrà essere superiore alle tariffe delle prestazioni professionali aggiuntive di cui all'allegato B) stabilite per le prestazioni eseguibili con autorizzazione sanitaria.

17. Commissione locale per il rispetto dei livelli di spesa programmati. (art.50)

Nelle more della attivazione dell'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, sono confermati i compiti della Commissione per il rispetto dei livelli di spesa programmati.

La Commissione, costituita dal Direttore generale, è composta per i PLS da:

- * il Direttore di distretto con funzioni di presidente
- * 1 dipendente dell'azienda designato dal direttore generale
- * 2 componenti designati dai membri effettivi del Comitato di cui all'art.11 dell'Accordo reso esecutivo con D.P.R. n.272/2000, rappresentanti i PLS.

Per i medici di medicina generale i due componenti verranno designati dai membri effettivi del Comitato di cui all'art.11 dell'Accordo reso esecutivo con D.P.R. n.270/2000, rappresentanti i MMG.

La Commissione svolge i seguenti compiti:

1. partecipa, con ruolo propositivo, alle attività di programmazione del distretto, alla definizione del suo budget annuale ed alle valutazioni trimestrali dello stesso budget, in particolare per quanto riguarda la correzione delle aree di diseconomia e degli sprechi; in questa sede contribuisce a definire i determinanti della qualità delle prestazioni per la contrattazione con i fornitori (aziende ospedaliere, presidi ospedalieri, strutture convenzionate, ecc.);

2. analizza la spesa e la qualità dell'assistenza al fine di individuare gli ambiti di possibili razionalizzazioni, nel rispetto dei livelli essenziali, uniformi ed appropriati di assistenza;

3. definisce i settori di possibile intervento (soprattutto in rapporto all'esistenza e praticabilità di soluzioni ai problemi rilevati), individuando per ciascuno di essi gli indicatori di qualità ed i livelli di spesa programmati riferiti all'ambito del distretto ed i criteri per valutare a consuntivo l'avvenuto rispetto degli stessi e l'eventuale risparmio ottenuto. Tali criteri dovranno prevedere un aggiustamento dei livelli di spesa programmati tale da tenere conto

delle spese indotte da fattori intervenuti successivamente alla loro definizione;

4. raccoglie i dati necessari attraverso modalità autonomamente individuate, anche avvalendosi dell'opera dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, secondo quanto previsto nella successiva sezione;

5. coordina il coinvolgimento dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta in attività obbligatorie di aggiornamento, definizione di linee guida, attività di "verifica fra pari" funzionali al perseguimento del rispetto dei livelli di spesa programmati;

6. valuta a consuntivo il rispetto dei livelli di spesa programmati da parte dei singoli medici e di gruppi di loro ed evidenzia l'entità del risparmio ottenuto.

La Commissione programma al suo interno il calendario e la durata delle riunioni.

Per ogni distretto l'azienda garantisce il supporto logistico e organizzativo sufficiente a garantirne l'attività.

Ai PLS, componenti della Commissione, viene riconosciuto un compenso orario forfetario onnicomprensivo di lire 50.000, o rapportato ad eventuali frazioni d'orario, fatte salve ulteriori determinazioni dell'Azienda che tengano conto della specificità dell'assistenza pediatrica.

18. Calcolo dei livelli di spesa programmati. (art.50)

I livelli di spesa programmati devono essere riferiti all'intero anno solare.

Nello stesso anno possono essere definiti anche più livelli programmati di spesa relativi ad aspetti diversi dell'assistenza. Deve essere concordato un livello programmato di spesa dell'intero distretto, successivamente ripartito in livelli di spesa programmati per ciascun medico sulla base della composizione della popolazione dallo stesso assistita. I livelli di spesa programmati sono individuati, fatto salvo quanto previsto nel presente accordo per il budget di distretto, secondo la seguente procedura:

- esame dei dati globali di spesa dell'azienda (ospedaliera e territoriale);
- individuazione dei possibili problemi dentro la logica di riallocazione delle risorse in base al principio di costo/opportunità;
- pianificazione della raccolta dei dati per la definizione della spesa storica ad essi relativa, tenendo conto della popolazione pesata per età, sesso e particolari patologie;
- definizione delle condizioni che consentono il riconoscimento della spesa indotta nel particolare aspetto dell'assistenza preso in considerazione;
- identificazione degli indicatori di qualità ad essi relativi;
- definizione della spesa storica;
- individuazione degli interventi correttivi;
- contrattazione dei livelli di spesa programmati, d'intesa con il Comitato aziendale di cui all'art.11 degli

A.C.N. di cui al D.P.R. 270/2000 e al D.P.R. 272/2000.

Per i sistemi incentivanti, si rinvia agli accordi aziendali.

19. Attività epidemiologiche e di verifica della qualità

A) Partecipazione a procedure di verifica della qualità che, oltre a promuovere la qualità delle prestazioni sanitarie, costituisca un aspetto del processo di verifica dei tetti di spesa sulla base di peer review e applicazione di linee guida, così da determinare l'eliminazione o la correzione di difetti nell'erogazione delle prestazioni, anche al fine di definire i costi di processi diagnostico-terapeutici per patologie.

B) Si prevede la partecipazione a progetti di epidemiologia clinica, sulla base di protocolli concordati a livello regionale o aziendale, quali registri per patologie, incidenza e prevalenza malattie e segnalazione di eventi sentinella. Per questi ultimi l'osservatorio epidemiologico regionale, sentito il Comitato regionale ex art.12 dell'A.C.N., definisce la costituzione di una rete di medici rilevatori che operano in accordo con lo stesso.

Il Comitato regionale individua tra i medici della rete un rappresentante coordinatore.

Si possono prevedere per le attività concordate esperienze formative finalizzate e compensi commisurati agli impegni richiesti.

C) Attivazione di un sistema informativo integrato tra PLS, presidi delle aziende sanitarie locali ed eventuali banche dati, per il collegamento degli studi professionali con i centri unificati di prenotazione e lo sviluppo di scambi telematici di informazioni sanitarie (PLS - specialista - servizi ospedalieri), anche a fini di ricerca epidemiologica e di management della spesa.

Gli accordi aziendali individuano parametri utili a stabilire l'impegno temporale connesso all'espletamento di ciascuna delle prestazioni o attività non espressamente previste dall'allegato "B" dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di Libera Scelta o dal presente accordo, per procedere successivamente alla individuazione di una retribuzione commisurata al tempo richiesto per l'esecuzione delle stesse. L'impegno orario così definito sarà rapportato ad eventuali frazioni del compenso orario, indicativamente riferito ad una cifra di L. 50.000, fatte salve ulteriori determinazioni dell'Azienda che tengano conto della specificità dell'assistenza pediatrica.

20. Sperimentazioni

Al fine di espletare le potenzialità assistenziali e produttive della pediatria di famiglia, anche nell'ambito di quanto previsto all'art.9-bis del D.L.vo 502/92, come modificato ed integrato dal D.L.vo 229/99, sono individuate sperimentazioni sui seguenti temi:

* perfezionamento delle strutture della pediatria territoriale;

* forme di collaborazione con altre figure professionali del S.S.N.;

* collegamenti telematici fra gli studi dei pediatri ed i centri di prenotazione per l'accesso alle prestazioni specialistiche e/o ospedaliere;

* servizi di assistenza rivolti ai problemi igienico/sanitari di rilevanza sociale;

* erogazione di prestazioni o servizi in modo collettivo e coordinato orientati ad obiettivi misurabili.

Temi non compresi fra i precedenti possono essere oggetto di sperimentazione a seguito di approvazione regionale e previo confronto con le OO.SS. firmatarie del presente accordo. Le sperimentazioni possono avvenire nell'ambito della Regione, di una U.L.S.S. o di una parte di essa e devono prevedere un dettagliato protocollo redatto d'intesa da tutte le parti coinvolte.

Definito l'ambito territoriale, la possibilità di partecipare deve essere offerta a tutti i pediatri di famiglia ivi operanti, fatti salvi espressi criteri di ammissione alla sperimentazione previsti nel protocollo. La sperimentazione può iniziare solo dopo che il protocollo sia stato approvato dal Comitato aziendale di cui all'art.11 dell'A.C.N.

Il protocollo deve contenere:

1. gli obiettivi e la durata della sperimentazione;
2. la composizione della commissione che gestisce e valuta la sperimentazione;
3. i criteri d'ammissione dei singoli medici alla sperimentazione;
4. i metodi ed i momenti di valutazione dei risultati;
5. le modalità di fornitura delle strutture, del materiale e del personale;
6. il compenso o altro corrispettivo per i PLS, relativo agli impegni connessi alla sperimentazione;
7. le fonti di finanziamento della sperimentazione.

Per i sistemi incentivanti, si rinvia agli accordi aziendali.

21. Indennità di collaborazione informatica (art. 41, lett.A3, p.4)

Nell'ambito della collaborazione informatica rientra anche l'utilizzo della posta elettronica per la comunicazione tra i PLS e le Strutture del S.S.S.R., secondo le indicazioni definite dall'Azienda attraverso accordi con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale e aziendale.

I requisiti previsti dall'art.41, lett.A3, p.4, riguardano lo studio principale.

22. Forme associative (art.51)

Nel caso in cui la costituzione delle forme associative di cui agli artt.51 e seguenti possa avvenire solamente attraverso modalità non previste dalle suddette disposizioni, l'Azienda può, ai fini di migliorare l'assistenza e a fronte di condizioni eccezionali, assumere proprie decisioni in merito adeguatamente motivate, sentito il Comitato

to aziendale. Tale iniziativa spetta anche ai PLS singoli o associati che, in tal senso, possono presentare domanda all'Azienda.

Fino alla completa attuazione degli istituti disciplinati dagli artt.51 e successivi, le Aziende possono costituire - secondo i propri modelli organizzativi, per obiettivi specifici e d'intesa con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello aziendale - ulteriori forme associative oltre a quelle individuate dall'A.C.N. Per i compiti e le attività previste per tali forme associative, le Aziende definiscono, d'intesa con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello aziendale, le relative indennità il cui importo non può superare il 50% delle misure fissate dall'art.41, A3, punti 7 e 8 dell'A.C.N.

E' favorita la libera aggregazione, nelle forme associative previste dall'A.C.N., di tutti i pediatri.

I pediatri facenti parte del gruppo possono, su parere del Comitato aziendale, derogare alla disposizione di cui all'art.18, comma 2 dell'A.C.N.

I pediatri in associazione possono, su parere del Comitato aziendale, derogare alla disposizione del primo punto del comma 2 dell'art.53, relativa all'apertura di uno studio almeno fino alle ore 19, purché sia garantita l'apertura nei giorni prefestivi sino alle ore 10.00.

In analogia a quanto previsto dal comma 4, lettera c), dell'art.40 dell'A.C.N. reso esecutivo con D.P.R. n.270/2000, della pediatria di gruppo possono fare parte anche i medici che svolgono l'attività di medico convenzionato ai sensi e con i limiti previsti dal D.P.R. n.270/2000, nonché i medici di continuità assistenziale.

I pediatri che operano attraverso la pediatria di gruppo e la pediatria in associazione devono essere disponibili, salvaguardando il rapporto fiduciario individuale, a svolgere nei confronti degli assistiti degli altri partecipanti alla forma associativa, almeno le prestazioni sanitarie ambulatoriali non differibili.

In ordine all'attuazione della pediatria in rete, le Parti si impegnano a definire un modello operativo. Nel frattempo, le Aziende possono definire sperimentazioni locali sentito il Comitato aziendale.

Qualora i pediatri facenti parte della pediatria di gruppo decidano di costituirsi, ai fini della suddivisione delle spese dello studio, nell'associazione professionale denominata "studio associato", su richiesta dei singoli medici, l'Azienda provvederà, conformemente alle vigenti disposizioni che disciplinano la materia (con particolare riferimento al Testo Unico sulle Imposte Dirette), a versare, se possibile, una parte o la totalità degli emolumenti del medico all'associazione, fermo restando il versamento individuale della contribuzione ENPAM e sempre che tale modalità di versamento dei contributi sia consentita dalle disposizioni previdenziali. Ciascun pediatra facente parte del gruppo comunicherà all'Azienda la somma da accreditare mensilmente allo "studio associato". Tale impegno

durereà fino alla revoca comunicata all'Azienda, almeno tre mesi prima con raccomandata A.R., dai pediatri interessati. L'Azienda provvederà a fornire ai singoli medici la distinta dei versamenti effettuati per loro conto allo "studio associato". La gestione dello "studio associato" è definita secondo quanto liberamente pattuito dai medici facenti parte del gruppo, tenuto conto della disciplina generale per tale forma di organizzazione dell'attività professionale nel settore sanità.

CAPO II

INTERVENTI PER LA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA

Le cure primarie in età pediatrica sono nel Veneto caratterizzate dall'esigenza di coniugare gli aspetti sociali ed assistenziali, ed in questo ambito la diagnosi e cura, con la prevenzione, mettendo al centro dell'attenzione il minore e la sua famiglia dalla nascita fino all'adolescenza. La pediatria di famiglia ha dimostrato di saper interpretare tali esigenze ottimizzando la propria capacità di intervento con ruoli propositivi ed adeguate azioni. Tali proposizioni già espresse nei precedenti accordi regionali non sempre sono state completamente recepite e attuate dal Servizio socio sanitario regionale.

La Regione del Veneto intende sviluppare un modello di tutela globale del minore dalla nascita all'adolescenza con il "concorso" del pediatra di libera scelta secondo programmi in grado di conseguire i seguenti obiettivi generali:

- a) prevenire le condizioni a rischio, causa di lesioni, disabilità e dipendenza;
- b) prevenire il disagio psichico e sociale, gli abusi ed i maltrattamenti;
- c) stimolare la responsabilizzazione del minore e dei genitori verso scelte e comportamenti orientati alla salute e al miglioramento della qualità di vita;
- d) attuare efficaci modelli di continuità assistenziale e di coordinamento delle cure fra strutture di diverso livello;
- e) adeguare il livello d'assistenza per i minori affetti da patologia cronica, in condizioni di terminalità e in stato di disabilità;
- f) strutturare modalità di lavoro orientate alla cooperazione tra servizi e operatori secondo un approccio multidimensionale ai problemi del minore.

Ciò premesso, il presente accordo definisce compiti e attività del pediatra di libera scelta che "concorrono" al perseguimento dei seguenti specifici obiettivi:

- a)
 - 1) Individuare precocemente le condizioni patologiche durante lo sviluppo del minore;
 - 2) ridurre gli incidenti negli abituali ambienti di vita (casa, scuola, ambiti di gioco e mezzi di trasporto);

3) ridurre la patologia derivante dall'esposizione a fumo passivo;

4) promuovere l'adesione ai programmi vaccinali.

b)

1) Individuare i minori sottoposti a maltrattamento fisico, psichico e abuso sessuale e le situazioni di disagio psicosociale.

c)

1) Favorire l'adozione di corretti comportamenti alimentari;

2) migliorare il percorso nascita;

3) contribuire al raggiungimento di una buona capacità genitoriale;

4) sostenere l'allattamento al seno;

5) promuovere le attività ginnico-motorie;

6) prevenire l'uso delle sostanze che causano dipendenza ed aiutare l'acquisizione di corretti stili di vita nell'adolescenza;

7) educare le famiglie alla corretta gestione dei più frequenti eventi che possono interferire con lo stato di salute del minore, evitando il ricorso improprio ai servizi.

d)

1) Garantire la continuità delle cure e i percorsi diagnostici per le patologie acute;

2) definire percorsi specifici per i minori affetti dalle patologie croniche a maggior prevalenza;

3) sostenere, con la collaborazione di servizi specificamente dedicati, l'assistenza a minori in stato di terminalità neoplastica e per altra patologia grave;

4) definire le azioni volte all'integrazione sociale e relazionale del minore con disabilità grave.

e)

1) Collaborare nell'attività di programmazione e valutazione distrettuale (UVMD, già UOD).

A tal fine sarà necessario garantire uniformità di prestazioni su tutto l'ambito regionale con soluzioni opportune anche nelle zone disagiate.

Il concorso del PLS al raggiungimento di tali obiettivi si estrinseca in due distinte tipologie di intervento:

a) la prima rivolta alla prevenzione assumendo in modo organico ed implementando quanto previsto dall'art.49 punti c) e d) dell'allegato L del D.P.R. n.27220/00, al fine di ottimizzare la fase sperimentale fin qui attuata.

b) la seconda che assicuri ulteriori livelli assistenziali.

L'attività del PLS si configura quindi mediante:

1) un livello assistenziale disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.P.R. n.272/2000 e completate dal presente Accordo regionale, come indicato nella Parte Terza

di questo stesso documento;

2) un livello preventivo espresso nel progetto Salute Infanzia;

3) un livello assistenziale espresso nel progetto Cure Primarie.

PROGETTO SALUTE INFANZIA

La Regione del Veneto ha dimostrato di credere all'utilità dell'intervento preventivo e, in sintonia e collaborazione con la Pediatria di Famiglia, ha programmato ed attuato un intervento coordinato di prevenzione primaria attraverso l'attuazione dei bilanci di salute e l'adozione del libretto sanitario individuale.

Oggi la fase sperimentale di tale iniziativa deve essere superata dandole seguito con l'attuazione organica del progetto Salute Infanzia che sarà messo a regime in ogni Azienda della Regione.

Tale progetto è composto da più moduli e si presta in modo ottimale ad armonizzare l'intervento preventivo.

Le Aziende in ragione di proprie situazioni epidemiologiche o socio-assistenziali potranno collocare nel progetto, tramite specifici accordi con le OO.SS., ulteriori moduli o integrazioni conformi agli obiettivi generali quali ad esempio: il percorso nascita, le dimissioni precoci e/o protette, l'educazione alla salute rivolta ad altri obiettivi oltre quelli previsti nell'Accordo regionale, un coinvolgimento più diretto nell'ambito delle vaccinazioni, l'intervento in fase adolescenziale, ecc.

Il progetto Salute Infanzia si articola in:

1- Un Piano Base che ripropone l'esecuzione di 9 bilanci di salute, di cui uno ricompreso tra i compiti previsti dall'art.29 del D.P.R. n. 272/2000.

2- Interventi modulari finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi di salute anche mediante l'utilizzo del libretto sanitario individuale:

* Promozione e sostegno dell'alimentazione al seno.

* Prevenzione delle SIDS.

* Prevenzione degli incidenti domestici e stradali.

* Promozione dei programmi vaccinali.

* Promozione del corretto utilizzo dei servizi.

* Promozione dello sviluppo relazionale.

A complemento di tali attività possono essere eseguite alcune prestazioni strumentali, definite "Azioni Integrative", utili al "processo di definizione diagnostica" contenute negli allegati 1 e 2 e regolate da apposito compenso. In pratica, se l'azione preventiva individua un problema patologico il curante (il gruppo o la associazione) potrà continuare l'azione di definizione diagnostica evitando il ricorso al 2 livello.

Per il raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dall'Accordo, viene raccomandato di costruire, a livello locale, reti ed alleanze con i servizi sanitari e le altre

organizzazioni sociali, secondo il metodo consolidato di promozione della salute delle comunità.

Il materiale di educazione sanitaria sarà definito dalla Regione con le parti interessate e inserito, tramite apposite schede, nel libretto sanitario individuale. Questo materiale illustrato, limitatamente ai contenuti espressi nello schema del progetto, verrà consegnato e spiegato nello studio del pediatra in sintonia con le tappe del progetto Salute Infanzia, per rendere la comunicazione più diretta e personalizzata, quindi più efficace e convincente. Con specifici accordi tra le parti le Aziende potranno inserire ulteriori schede educative che il pediatra consegnerà secondo modalità e tempi concordati.

Di norma ad ogni tappa dei bilanci di salute dovrebbe corrispondere un obiettivo educativo principale ed una corrispondente azione, ispirati da un motivato programma di intervento. Eventuali ulteriori obiettivi, concordati tra le parti, possono integrare il progetto nell'ambito di interventi programmati.

L'adesione al progetto Salute Infanzia prevede anche la raccolta e la registrazione dei dati previsti nel libretto, non l'automatico trasferimento degli stessi alle Aziende. Le parti concordano che la loro trasmissione debba avvenire nell'ambito di singoli progetti, pianificati gradualmente, stabiliti di comune accordo nei Comitati aziendali.

Dove pianificata da specifici accordi, la trasmissione dei dati avviene di norma per via cartacea, con possibilità di utilizzare la via informatica laddove i pediatri di famiglia siano stati messi in condizione di utilizzare tale strumento attraverso sistemi incentivanti ad acquisirlo ed utilizzarlo.

La partecipazione al progetto Salute Infanzia è obbligatoria, e per i compiti e le attività previste al PLS viene riconosciuto:

* il compenso lordo di lire 25.000, detratta la quota ENPAM a carico dell'Azienda, per ciascuno dei bilanci di salute del Piano Base (otto più uno in quota fissa);

* il compenso lordo di lire 25.000 annue, per la compilazione dei libretti sanitari individuali e l'educazione sanitaria, come indicato nei Livelli di Implemento, per assistito in carico;

* il compenso come da allegati 1 e 2, per le prestazioni strumentali, chiamate Azioni Integrative, in quanto necessarie al "processo di definizione diagnostica", da individuare e attivare in sede aziendale.

Tali compensi vengono corrisposti con cadenza mensile e decorrono dal 1° gennaio 2002. Le attività svolte fino al 31-12 2001, per quanto concerne bilanci e libretti, sono retribuite con i compensi previsti nelle DD.GG.RR. n.938 del 20.04.2001 e n.1680 del 22.06.2001.

Il pediatra di famiglia è tenuto alla consegna delle schede firmate dai genitori entro il mese successivo a quello dell'esecuzione del bilancio; tale termine vale an-

che per la corresponsione dei relativi compensi. Il pediatra di famiglia non è più tenuto alla compilazione del riepilogo mensile.

Con riferimento ai bilanci di salute, rimane comunque inteso che le prestazioni con le caratteristiche del bilancio di salute, richieste a tappe di età diverse da quelle concordate e previste dal calendario, verranno erogate in regime libero professionale. Per una maggiore trasparenza nella erogazione di tale attività assistenziale si invitano i pediatri a fare sottoscrivere dall'assistito prima della effettuazione delle prestazioni una apposita dichiarazione confermando l'avvenuta corretta informazione da parte del curante delle prestazioni dovute in regime convenzionale, e la esplicita richiesta della prestazione in oggetto, non dovuta, ma esplicitamente e spontaneamente richiesta dall'assistito.

Le Aziende si impegnano a promuovere, attraverso appropriato richiamo nella carta dei servizi, lo sviluppo del progetto Salute Infanzia e ad incentivare l'utilizzo da parte degli assistiti dei bilanci di salute.

(segue Allegato 1)

Allegato 1

PROGETTO SALUTE INFANZIA

ETA' DA ZERO A SEI ANNI					
PIANO BASE		LIVELLI DI IMPLEMENTO			AZIONI INTEGRATIVE
BILANCI DI SALUTE OBBLIGATORI		OBIETTIVI		AZIONI	
ETA'	INTERVENTO	MODULO DI EDUCAZION E SANITARIA	MODULO DI PROFILASSI MALATTIE INFETTIVE	ATTIVITA' ESECUTIVA	ATTIVITA' CORRELATE Vaccinazioni
-20 30gg +15	Esame fisico, misurazione peso, lunghezza, circonferenza cranica Valutazione psicomotoria e sensoriale	Favorire l'allattamento al seno Prevenire le SIDS Corretto utilizzo dei servizi sanitari		Sostegno alle madri e linee guida Linea guida posizione corretta nel sonno Carta dei servizi Riflesso pupillare alla luce Questionario dell'udito	Attività nel contesto del percorso nascita (es. partecipazione a corsi di preparazione al parto, dimissione precoce o protetta, ecc) Riflesso rosso Test di Hirschberg (osservazione riflessi speculari della cornea)
-30 90gg + 30	Esame fisico, misurazione peso, lunghezza, circonferenza cranica Valutazione psicomotoria e sensoriale	Prevenzioni incidenti da trasporto in auto	Presentare i vaccini DPT – POLIO EPATITE – HIB	Linea guida trasporto sicuro in auto Promozione delle vaccinazioni Riflesso pupillare alla luce	Vaccinazioni Riflesso rosso Test di Hirschberg (osservazione riflessi speculari della cornea)
- 30 165gg + 30	Esame fisico, misurazione peso, altezza, circonferenza cranica Valutazione psicomotoria e sensoriale	Prevenzioni incidenti domestici		Promozione delle vaccinazioni Linea guida caduta e pericoli sul fasciatoio Questionario sull'udito Riflesso pupillare alla luce	Vaccinazioni Test di Hirschberg (osservazione riflessi speculari della cornea)

-30 270gg + 30	Esame fisico, misurazione peso, lunghezza, circonferenza cranica Valutazione psicomotoria e sensoriale	Prevenzioni incidenti domestici Educazione alla lettura ad alta voce		Linea guida pericoli da caduta, soffocamento, ecc Linee guida alla lettura ad alta voce	Boel-test
-30 360gg +60	Esame fisico, misurazione peso, altezza, circonferenza cranica Valutazione psicomotoria e sensoriale	Prevenzioni incidenti domestici	Mantenere i livelli di copertura vaccinale per MPR	Presentazione MPR e recupero bambini con ritardi vaccinali Linea guida pericoli da caduta, soffocamento, corpi estranei, ecc	Vaccinazioni Riflesso Rosso del fondo oculare, Stereotest di Lang, Cover Test, Test di Hirschberg(osservazi one riflessi speculari della cornea)
18 mesi + 180gg	Esame fisico, misurazione peso, altezza, Valutazione psicomotoria e sensoriale Valutazione linguaggio		Mantenere i livelli di copertura vaccinale per MPR	Rinforzo MPR Valutazione dello sviluppo del linguaggio (questionario, scala ELM)	Vaccinazioni. Stereotest di Lang, Cover Test
-90 gg 3 anni +120 gg	Esame fisico, misurazione peso, altezza Valutazione psicomotoria e sensoriale Valutazione linguaggio	Prevenzioni incidenti domestici e stradali	Mantenere i livelli di copertura vaccinale per POLIO	Recupero bambini con ritardi vaccinali Linee guida per uso bici e parchi gioco Valutazione dello sviluppo del linguaggio (questionario, scala ELM)	Test per piede piatto Stereotest di Lang, Cover Test, Test per l'acuità visiva per illetterati Vaccinazioni

-180 gg 66 mesi +180 gg	Esame fisico, misurazione peso, altezza Valutazione psicomotoria e sensoriale	Prevenzioni incidenti domestici e stradali	Mantenere i livelli di copertura vaccinale DT recuperare MMR (se non eseguita o se deciso richiamo)	Sostegno al regolare completamento del ciclo vaccinale Linee guida per uso bici e parchi gioco	Cover Test, Test per l'acuità visiva per illetterati Vaccinazioni
--	--	---	--	---	--

ETA' DA 6 ANNI A 14 ANNI

ETA' DA 6 ANNI A 14 ANNI					
11 ANNI ± 1 ANNO	Peso e altezza, scheletro, mal occlusioni e PA Sviluppo puberale Valutazione problemi relazionali scolastici e/o comportament ali	Prevenzioni incidenti Stili di vita	EPATITE Se non eseguita prima MMR Se deciso il richiamo	Linea guida sicurezza in bicicletta Presentazione Epatite- MPR Valutazione del rachide	Test per l'acuità visiva Vaccinazioni

ETA' 14 ANNI					
PIANO BASE		PRIMO LIVELLO DI IMPLEMENTO			AZIONI INTEGRATIVE
BILANCIO DI SALUTE		OBIETTIVI		AZIONI	
ETA'	INTERVENTO	MODULO DI EDUCAZIONE SANITARIA	MODULO DI PROFILASSI MALATTIE INFETTIVE	ATTIVITA' ESECUTIVA	ATTIVITA' CORRELATE
* 14 -16 ANNI	Peso e altezza, colonna, sviluppo puberale Valutazione (psico-sociale) Alutazione relazione problemi scolastici e/o comportamentali	Prevenzioni incidenti Prevenzione fumo e sostanze tossiche Prevenzione malattie trasmesse sessualmente e gravidanze in teenagers	Copertura malattie infettive per parotite, rosolia Morbillo	Verifica anamnestica con eventuale proposta vaccinale Linea guida sicurezza in bicicletta, motorino Intervento educativo sui pericoli del fumo e dell'uso di sostanze tossiche Informazioni per sessualità "sicura" Valutazione rachide	SCHEDA DI DIMISSIONE DEL PEDIATRA E DI PRESA IN CARICO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

* Cfr. Dichiarazione a verbale n. 10 della FIMP

PROGETTO CURE PRIMARIE

Il progetto Cure Primarie contiene una serie di interventi finalizzati a coinvolgere maggiormente il pediatra di famiglia nel processo di miglioramento della qualità assistenziale e dell'efficacia dei servizi erogati, superando il principio della offerta di singole prestazioni e in un'ottica di corretto utilizzo delle risorse.

Esso prevede un completamento dei compiti previsti dall'A.C.N che si esprime attraverso l'adesione del pediatra a percorsi assistenziali strutturati, condivisi ed integrati che agiscano positivamente sulle attuali criticità organizzative nell'ambito di:

- l'appropriatezza prescrittiva;
- la continuità assistenziale, gli accessi impropri al pronto soccorso ed i ricoveri impropri;
- l'assistenza coordinata al cronico ed il sostegno ai bambini in condizioni di rischio o disagio sociale.

e che permettano:

- una riduzione degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri impropri;
- il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni con contestuale razionalizzazione della spesa farmaceutica e del ricorso al 2 livello specialistico;
- una gestione integrata delle patologie croniche;
- una migliore comunicazione tra i PLS, i servizi distrettuali ed i presidi ospedalieri.

Il livello di elevata protezione è particolarmente opportuno, sebbene non in maniera esclusiva, per il bambino:

- a) affetto da patologia cronica disabilitante (ad esempio asma persistente, epilessia, diabete infantile, nefropatie, mucoviscidosi);
- b) in stato di terminalità neoplastica;

c) dimesso dai centri di cure intensive neonatali;

d) lungamente allettato, soprattutto dopo ricoveri ospedalieri di particolare impegno (interventi chirurgici, scompensi funzionali);

e) con rischio sanitario o problemi fisici derivanti da uno stato di disagio sociale;

f) bambino affetto da patologia acuta invalidante.

Il progetto Cure Primarie si articola in tre moduli:

1. La definizione e l'applicazione di percorsi diagnostico terapeutici condivisi finalizzati alla cura di patologie di particolare frequenza o rilevanza di Sanità Pubblica in età pediatrica;

2. Il miglioramento della copertura assistenziale diurna feriale, soprattutto attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle forme associative e della copertura assistenziale prefestiva e festiva.

3. La partecipazione alla U.O.D. per minori e la collaborazione nei progetti di ADI.

Le forme associative che partecipano ai progetti di cui ai punti 1, 2 e 3 sono escluse dal vincolo delle percentuali di cui all'art.41, A3, punti 4, 6, 7 e 8 (e successive modificazioni) dell'A.C.N. ex D.P.R. n.272/2000, e della D.G.R. n.828 del 6 aprile 2001. Per tali forme associative e nei casi su menzionati, le indennità ed i compensi previsti ai punti 4, 6, 7 e 8 (e successive modificazioni: D.P.R. 20 agosto 2001, n.382) della lettera A3 dell'art.41, sono ride-terminati come segue:

* indennità di collaborazione informatica, lire 200.000;

* indennità di collaboratore di studio professionale, lire 12.000;

* compenso per la pediatria in associazione, lire 7.000;

* compenso per la pediatria di gruppo, lire 10.000 (più 42% sul valore di riferimento).

1° modulo:

Percorsi diagnostico-terapeutici condivisi

Lo scopo generale del progetto è di migliorare la qualità dell'assistenza pediatrica primaria e l'appropriatezza prescrittiva, garantendo:

1. L'adesione a comportamenti diagnostico prescrittivi basati sulla evidenza scientifica;

2. la praticità, la validità scientifica e la accettabilità sociale dei metodi;

3. l'utilizzo di risorse diagnostiche appropriate.

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

1. incentivare la formulazione e la realizzazione, da parte di gruppi di PLS, di progetti per il miglioramento della qualità dell'assistenza, finalizzati da un lato alla definizione di linee guida condivise e di percorsi diagnostico terapeutici efficaci ed appropriati, dall'altro al rispet-

to di tetti di spesa programmati;

2. allargare il campo di responsabilità del PLS alla diagnosi ed al trattamento di condizioni morbose, acute e croniche, che sono state trasferite impropriamente all'ospedale favorendo la presa in carico globale del paziente con rafforzamento del rapporto di fiducia famiglia/pediatra/bambino;

3. razionalizzare gli accessi alla medicina specialistica (II Livello) con conseguente contenimento della spesa e riduzione dei tempi di attesa;

4. ridurre i ricoveri per patologie acute gestibili direttamente dal pediatra di famiglia;

5. migliorare l'appropriatezza prescrittiva, permettendo al PLS di usufruire di maggiori supporti per lo svolgimento delle cure primarie, in particolare di diagnostica ambulatoriale.

Le patologie oggetto di formulazione delle linee guida e dei percorsi diagnostico terapeutici sono le seguenti:

- l'iperpiressia nel lattante

- l'otite media acuta

- la faringotonsillite

- la broncopolmonite

- l'infezione delle vie urinarie

- l'asma bronchiale e le allergie.

Per ciascuno dei sopraccitati temi viene costituito un Gruppo di Studio Regionale, composto da pediatri di famiglia esperti in materia designati dalle OO.SS firmatarie del presente Accordo e da medici dei distretti, con il compito di:

1. operare una revisione sistematica della letteratura scientifica;

2. definire le linee guida;

3. monitorare l'andamento dei progetti avviati dalle Aziende.

Al progetto possono partecipare tutti i pediatri di famiglia operanti nel territorio dell'ULSS.

L'Azienda chiede ai pediatri operanti nel proprio territorio l'adesione e la partecipazione.

Il pediatra che aderisce al modulo comunica la propria decisione all'Azienda.

I progetti vengono definiti e attuati dall'Azienda con la collaborazione delle seguenti strutture: Comitato Tecnico Scientifico e Gruppi Collaborativi Aziendali, qui sotto descritte.

A livello aziendale, per ogni linea guida prevista, viene costituito un team definito Gruppo Collaborativo Aziendale, composto da PLS singoli o in forma associata. Ogni Gruppo esprime un referente con funzioni di coordinamento e riferimento.

Per particolari condizioni oro geografiche è possibile

la costituzione di Gruppi appartenenti a distretti di diverse Aziende.

I referenti dei Gruppi costituiscono il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.).

Il C.T.S. ha il compito di individuare i momenti formativi, le metodologie di lavoro dei Gruppi e i calendari di lavoro; nonché, le modalità, gli strumenti e gli indicatori idonei alla verifica dei risultati ottenuti.

I Gruppi Collaborativi Aziendali partecipano, con i Direttori di Distretto, nell'ambito dei Programmi delle attività territoriali dell'Azienda, all'attuazione delle seguenti attività:

1. esame delle linee guida elaborate dal Gruppo di Studio Regionale e definizione del percorso diagnostico terapeutico "ideale" realizzabile a livello locale;

2. analisi dei percorsi diagnostico terapeutici attuali, attraverso i dati forniti dall'ULSS ed anche tramite la raccolta ed elaborazione dei dati forniti dai partecipanti ai Gruppi;

3. definizione degli obiettivi di miglioramento e degli indicatori di risultato;

4. verifica dei risultati conseguiti tramite la misura degli indicatori;

5. applicazione del percorso diagnostico terapeutico ideale nella pratica clinica.

I PLS aderenti all'iniziativa si impegnano a partecipare alle riunioni dei Gruppi e agli incontri di formazione previsti dal C.T.S.

Le Aziende attivano il primo modulo "Percorsi diagnostico terapeutici condivisi". I PLS che vi aderiscono e vi partecipano, applicano le linee guida ed i relativi percorsi diagnostico terapeutici per due delle sei patologie previste dall'Accordo regionale, individuate con il progetto aziendale. Per questi compiti e le relative attività richieste ai PLS viene corrisposto un compenso forfetario annuo di L. 6.000 per assistito in carico e viene riconosciuta la possibilità di effettuare le prestazioni aggiuntive diagnostiche, coerenti con le linee guida, contenute nel nomenclatore di cui alla lettera C dell'allegato B del D.P.R. n.272/2000 e riportate nell'allegato 2 dell'Accordo regionale, per tutte le sei patologie sopra richiamate. Per l'anno 2002 il progetto si può estendere al 50% degli assistiti complessivamente in carico ai pediatri di ciascuna Azienda. I criteri per la partecipazione dei PLS sono definiti dal Comitato aziendale. Dal 2003 il progetto entrerà a regime.

Ai pediatri che partecipano al Gruppo di Studio Regionale, al C.T.S. e ai Gruppi Collaborativi Aziendali è riconosciuto un compenso forfetario orario di lire 50.000 in analogia con quanto previsto per l'attività epidemiologica e di verifica della qualità di cui al punto 19 del presente accordo, a carico dell'Azienda di appartenenza.

E' prevista l'attivazione del servizio di continuità assistenziale anticipata alle ore 8,00 per i partecipanti ai

Gruppi Collaborativi Aziendali qualora le riunioni si svolgano in giornata prefestiva.

2° modulo:

Continuità assistenziale diurna

Lo scopo generale del programma è quello di promuovere una maggiore disponibilità e possibilità di contatto delle famiglie con un pediatra di famiglia, per necessità non differibili.

La continuità va comunque ricercata prima di tutto attraverso la costruzione del rapporto di fiducia tra il pediatra e la famiglia e l'informazione sul corretto uso dei servizi di primo e di secondo livello, informazione che il pediatra fornisce attivamente nell'ambito del progetto Salute Infanzia.

Gli obiettivi specifici che il pediatra di famiglia può perseguire sono i seguenti:

* gestire globalmente l'assistenza pediatrica primaria, ponendosi da filtro per il passaggio a livelli assistenziali successivi anche attraverso l'utilizzo di strumenti di comunicazione più adeguati;

* fornire un servizio di primo livello, qualificato e facilmente identificabile, per i bisogni delle famiglie, agendo da filtro attivo al pronto soccorso, così come fortemente richiamato nei vigenti Piano Sanitario Nazionale e Progetto Obiettivo Materno Infantile;

* favorire lo sviluppo e la messa a regime di un sistema informativo in grado di monitorare i percorsi dei pazienti e di fornire gli strumenti utili per valutare la qualità del servizio erogato.

Per l'attuazione dei progetti finalizzati alla copertura assistenziale diurna di seguito indicati, ai pediatri di famiglia che aderiscono al progetto viene riconosciuto un compenso definito a livello aziendale.

- 1° livello: disponibilità del pediatra all'utilizzo in fasce orarie concordate del mezzo telefonico per il contatto con i propri pazienti e con tempi predefiniti per la risposta;

- 2° livello: disponibilità del pediatra ad erogare le prestazioni non differibili secondo le modalità espresse nell'Accordo regionale di attuazione del DPR n.613/96.

La Regione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo, costituisce ed attiva un Comitato Tecnico Scientifico composto da esperti di parte pubblica e da pediatri di famiglia, proposti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale, con il compito di prendere atto dei progetti di continuità assistenziale diurna prefestiva e festiva già avviati e di esprimere parere per gli indirizzi regionali in materia ed i conseguenti finanziamenti, al fine di proporre alle Aziende analoghe iniziative che dovranno attivare conformemente agli indirizzi regionali. Ai pediatri che partecipano al Comitato è riconosciuto un compenso forfetario orario di lire 50.000 in analogia con quanto previsto per l'attività epidemiologica e di veri-

fica della qualità di cui al punto 19 del presente Accordo, a carico dell'Azienda di appartenenza.

3° modulo:

La partecipazione alla U.O.D. per minori e la collaborazione nei progetti di ADI.

Per la definizione dell'ADI pediatrica si rinvia a quanto precisato in merito nell'Accordo regionale per la Medicina Convenzionata del 1997.

Ciò premesso, per i bambini che necessitano di elevati livelli di protezione sanitaria e per i casi socio sanitari complessi descritti nella premessa, l'assistenza è fornita secondo obiettivi di salute e un progetto condiviso nella Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD), ex Unità Operativa Distrettuale (UOD), e può essere erogata presso il domicilio del bambino, nello studio del pediatra e nei suoi abituali ambienti di vita (scuola, ambienti di socializzazione) oppure in altri servizi sociali e sanitari, secondo quanto definito tra il pediatra di famiglia e la UVMD.

I pediatri, singoli o associati, che aderiscono al presente Accordo, si impegnano a partecipare alle attività della UVMD apportando il loro qualificato contributo per la tutela del minore. In questo ambito il pediatra di famiglia può essere chiamato a svolgere anche prestazioni non a carattere squisitamente clinico, ma di altra natura, come educativa o informativa, che possono favorire un maggior grado di autonomia del bambino.

Si indicano, a titolo esemplificativo:

* interventi di informazione ed addestramento del personale scolastico e di sostegno per bambini con patologia cronica disabilitante o legati a condizioni di particolare difficoltà sociale;

* assistenza domiciliare integrata (ADIMED) per bambini neoplastici terminali, allattati o dimessi dai centri di cure intensive;

* comunicazione con il servizio di guardia medica per assicurare la continuità assistenziale a bambini in assistenza domiciliare.

Come previsto dagli indirizzi regionali, tenuto conto della peculiarità e complessità dell'assistenza al minore, ogni intervento del pediatra dovrà essere definito nell'ambito di un progetto assistenziale prodotto secondo una valutazione multidimensionale, con il concorso di più apporti disciplinari, come previsto nel funzionamento dell'UVMD (già UOD) e ribadito in particolare per l'ADI.

Le prestazioni previste dal presente modulo sono retribuite con i compensi definiti dall'Azienda con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello aziendale. Tali compensi saranno stabiliti tenendo conto delle peculiarità e complessità dell'assistenza al minore oltre che della componente specialistica delle prestazioni

segue Allegato 2. (*)

Allegato 2. (*)

1) Esecuzione nei casi a clinica dubbia di test rapido per la rilevazione dello streptococcus pyogenes in faringe	
2) Esecuzione nei bambini altamente febbrili e con scarsi o dubbi segni di localizzazione infettiva di test rapido per la determinazione della Proteina C reattiva	
3) Esecuzione stick urine per la determinazione di 10 parametri	
4) Esecuzione nei bambini con sospetta patologia allergica di Prick test per la determinazione degli allergeni alimentari e/o Inalanti	
5) Esecuzione di Spirometria semplice in bambini con asma persistente o ricorrente o altre patologie respiratorie	
6) Esecuzione di Impedenziometria	
7) Esecuzione di Otoscopia pneumatica o riflettometria acustica	
8) Esecuzione di Podoscopia	
9) Esecuzione di Scoliommetria	
10) Esecuzione di Elettrocardiogramma	
11) Esecuzione di Micro VES	
12) Esecuzione di Conta Leucocitaria (con microscopio e camera di Burkner)	
13) Esame Microscopico delle Urine (con microscopio e camera di Burkner)	
14) Esecuzione di Glicemia	
15) Esecuzione di Glicosuria	
16) Esecuzione di Prelievo di Sangue Capillare	
17) Esecuzione di Prelievo di Sangue Venoso	
18) Esecuzione di prelievo microbiologico	
19) Test alla luce di Wood	
20) Riflesso rosso	
21) Test per l'identificazione dell'ambliopia: (Stereo test Cover test)	
22) Test per la valutazione dell'acuità visiva (tavola ottotipica)	
23) Boel Test	
24) Atto vaccinale	
25) Ossimetria	
26) refrattometria ottica per la ricerca dei difetti refrattivi	

(*) Prestazioni di tipo diagnostico comprese nel progetto, le cui tariffe verranno determinate da un apposito gruppo di lavoro regionale i cui componenti saranno indicati dal Comitato regionale, nella prima riunione immediatamente successiva alla pubblicazione nel B.U.R. del presente Accordo. Nel frattempo si applicano le tariffe dell'A.C.N e del tariffario regionale.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'A.C.N. RESO ESECUTIVO CON D.P.R. N.271 DEL 28 LUGLIO 2000, PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI

1. Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità. (art.4, c.6)

Al fine di dare attuazione al disposto del comma 6 dell'art.4 del D.P.R. n.271/2000, si stabilisce quanto segue.

Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art.4, la mobilità può essere attuata applicando i seguenti criteri:

- * anzianità complessiva di incarico di medico specialista ambulatoriale interno;
- * anzianità di incarico di medico specialista ambulatoriale interno presso l'Azienda ULSS;
- * numero di ore di incarico;
- * situazione familiare;
- * residenza anagrafica;
- * particolari capacità professionali.

Sono, comunque, escluse le zone disagiatissime di cui all'art.34.

2. Responsabile di branca. (art.16, c.13)

L'art.16, comma 13, ultimo periodo, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, reso esecutivo con D.P.R. n.271 del 28 luglio 2000, stabilisce che:

"Le funzioni ed i compiti del responsabile di branca sono individuati mediante accordi regionali con le organizzazioni sindacali di cui all'art.20, comma 11, prevedendo anche appositi compensi".

Ciò premesso, si dispone quanto segue.

1. INDIVIDUAZIONE

1.1. L'ambito di riferimento per l'individuazione del responsabile di branca è variabile in relazione alla situazione organizzativa complessiva dell'Azienda e alla dimensione della stessa.

1.2. Per rispondere adeguatamente alle esigenze dipendenti dall'assetto aziendale, in ciascuna Azienda viene definito con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, il livello di individuazione del responsabile di branca, che può essere diversa-

mente articolato all'interno della stessa Azienda, cioè:

* il presidio sanitario, purché i requisiti sussistano a livello di presidio;

* il distretto, purché i requisiti siano presenti a livello distrettuale;

* l'azienda, qualora i requisiti sussistano in relazione all'ambito territoriale complessivo dell'Azienda.

1.3. Sono requisiti per l'individuazione del responsabile di branca:

* la presenza di più di un sanitario convenzionato adetto alla stessa branca, ad esclusione delle branche indicate al punto seguente;

* la presenza di almeno tre sanitari per le branche di radiologia, analisi cliniche e fisiokinesiterapia.

* la funzione di direttore tecnico responsabile di laboratorio.

1.4. Con riferimento agli ambiti individuati con i criteri su esposti, il Responsabile del presidio sanitario, il Direttore del distretto e il Direttore generale, secondo le rispettive competenze, indicano entro 30 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. del presente Accordo regionale la "Conferenza di branca" per l'individuazione, da parte degli specialisti ambulatoriali interni, del responsabile di branca.

1.5. Alla conferenza partecipano di diritto gli specialisti ambulatoriali interni della branca operanti nell'ambito precedentemente definito.

1.6. Il responsabile della branca di patologia è individuato a maggioranza dagli specialisti presenti operanti nella branca. In caso di parità prevale lo specialista con maggiore orario d'incarico a tempo indeterminato o maggiore anzianità d'incarico.

1.7. Previo assenso dell'interessato, il responsabile di branca è individuato a maggioranza dagli specialisti presenti operanti nella branca. In caso di parità prevale lo specialista con maggiore orario d'incarico a tempo indeterminato e a parità di numero di ore il più anziano.

1.8. Della conferenza è redatto apposito verbale, sottoscritto dal soggetto che l'ha indetta e dagli specialisti convenzionati presenti.

1.9. Ai fini della formalizzazione della posizione del responsabile di branca per gli effetti previsti dall'A.C.N. e dal presente Accordo regionale, il verbale è recepito con provvedimento del Direttore generale dell'Azienda.

1.10. Qualora il suddetto termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente Accordo regionale sia trascorso senza che la Conferenza di branca sia stata indetta, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi dell'art.20, comma 12, dell'A.C.N., sentiti gli specialisti interessati e ottenuto il consenso dagli specialisti indicati quali responsabili di ciascuna branca, formulano una proposta com-

plexiva per la loro individuazione, tenendo conto dei requisiti necessari previsti ai punti 1.2 e 1.3.

1.11. L'Azienda convoca entro 15 giorni dal ricevimento della proposta sindacale le "Conferenze di branca", con l'intervento delle Organizzazioni sindacali proponenti, per l'espletamento delle formalità già descritte al punto 1.4.

1.12. Nel caso in cui l'Azienda non dia attuazione a quanto sopra, il Direttore generale comunica alle Organizzazioni sindacali le proprie osservazioni in merito; le Organizzazioni sindacali, tenuto conto delle osservazioni del Direttore generale, ripresentano la proposta di cui al punto 1.10. Nell'eventualità di ulteriori rilievi aziendali, la questione viene sottoposta al Comitato consultivo regionale ex art.12, e la relativa decisione viene comunicata alle parti interessate per i successivi adempimenti.

1.13. Le funzioni, i compiti ed i compensi spettanti al responsabile di branca decorrono dalla data di notifica del provvedimento del Direttore generale di cui al punto 1.9 allo specialista interessato.

1.14. L'incarico di responsabile di branca ha durata annuale ed è tacitamente rinnovabile. In qualsiasi momento un terzo degli specialisti aventi titolo può avanzare richiesta scritta, al responsabile aziendale di cui al punto 1.4. affinché indichi la conferenza di branca per l'individuazione del nuovo responsabile.

1.15. Lo specialista può dare le dimissioni dall'incarico di responsabile di branca in qualsiasi momento, con un preavviso di 20 giorni, mediante lettera raccomandata diretta al Direttore generale e, per conoscenza, al responsabile dell'attività specialistica nel cui ambito svolge il proprio servizio.

2. FUNZIONI E COMPITI

2.1 Il responsabile di branca svolge le funzioni di referente tecnico per la specialità nei confronti del Direttore del distretto o degli altri sanitari responsabili delle attività specialistiche ambulatoriali erogate nei presidi ove operano specialisti convenzionati.

2.2 Ferma restando l'autonomia professionale dei singoli specialisti, al responsabile di branca possono essere assegnati dai competenti dirigenti sanitari dell'Azienda compiti organizzativi di indirizzo o di monitoraggio delle attività specialistiche territoriali relative alla branca stessa.

2.3 Il responsabile di branca può essere sentito dall'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali per le problematiche concernenti la relativa specialità, compresi gli aspetti erogativi delle prestazioni.

2.4 Lo specialista convenzionato membro di diritto dell'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali cura un costante rapporto con i responsabili di branca al fine di assicurare all'Ufficio stesso una corretta informazione sull'andamento erogativo delle specialità assicurate a livello territoriale e sulla sussistenza di eventuali problematiche assistenziali.

2.5 In particolare il responsabile di branca collabora, mediante proposte e pareri, con la dirigenza medica responsabile del servizio presso il quale opera (distretto, poliambulatorio, altra struttura aziendale) al fine di migliorare e ottimizzare il servizio.

3. COMPENSI

3.1 Al responsabile di branca è corrisposto, per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente Accordo regionale, un incremento dei compensi spettanti e dei relativi incrementi periodici di anzianità pari al 10%.

3.2 L'Azienda ULSS definisce con ciascun coordinatore di branca, individuandolo all'interno dell'orario settimanale, il numero di ore da dedicare esclusivamente al coordinamento. Qualora si renda necessario anche un orario aggiuntivo per il coordinamento, gli orari di tale attività sono considerati come attività di servizio agli effetti economici di cui all'art.30 (commi 1, 2, 6 e 7), all'art.31 e all'art.35.

3. Programmi e progetti finalizzati. (art.17)

Qualora la programmazione aziendale preveda lo svolgimento di progetti e programmi finalizzati, concernenti anche l'attività specialistica distrettuale, le disposizioni dell'art.17 sono integrate con quanto stabilito dal presente Accordo.

Si indicano, qui di seguito, alcune aree di intervento da attuare in collaborazione con i MMG, secondo modalità da definire in sede aziendale:

* individuazione, in accordo con i MMG, di percorsi preferenziali clinico-assistenziali per pazienti multiproblematici, assicurando nello stesso accesso al poliambulatorio la consulenza plurispecialistica. Tale modalità permette di ridurre le liste di attesa e di diminuire i disagi del paziente derivanti da più accessi.

* Partecipazione dello specialista ambulatoriale interno all'attivazione dell'ADIMED sia nella unità valutativa multidimensionale distrettuale (U.V.M.D.) sia nell'assistenza domiciliare integrata.

* Consulenza specialistica presso le RSA quando richiesta dal MMG.

* Partecipazione dello specialista ambulatoriale interno agli screening individuati dai programmi regionali e aziendali ai fini del miglioramento della qualità della vita e dello stato generale di salute della popolazione.

Inoltre, progetti finalizzati ad evadere le richieste di prestazioni a carattere di urgenza differibile con modalità da concordare a livello di distretto nell'ambito dell'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali.

Oltre a quanto appena precisato, le Aziende ULSS coinvolgono, secondo quanto previsto dal presente Accordo regionale, gli specialisti ambulatoriali nei progetti-obiettivo aziendali che prevedono la partecipazione del personale medico convenzionato (MMG e PLS) e dipendente ai sensi del comma 4 dell'art.17 dell'A.C.N.

Gli incentivi economici corrisposti allo specialista ambulatoriale interno per l'adesione e partecipazione agli interventi di cui sopra, sono individuati dai programmi e progetti finalizzati e derivano dal "Fondo aziendale per l'assistenza specialistica ambulatoriale interna", costituito con risorse certe e definite che non possono essere inferiori al compenso orario forfetario di lire 6.000 per le ore d'incarico, e con risorse derivanti dai processi conseguenti alla razionalizzazione del Sistema socio sanitario regionale.

Le Aziende devono comunicare preventivamente alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale i progetti ed i programmi finalizzati previsti dal presente accordo regionale e dall'art.17 del D.P.R. n.271/2000.

4. Formazione continua. (art.19)

In attesa di dare attuazione alle disposizioni dell'art.16 - bis del decreto legislativo n.229/99, si confermano i compiti assegnati alla "Commissione aggiornamento obbligatorio e facoltativo - Formazione permanente" istituita con DGR. n.4550 del 16 dicembre 1997, e il modello organizzativo denominato "Sistema Organizzato di Formazione" di cui alla DGR. n.2632 del 27 luglio 1999, estendendo anche alla Formazione continua dei medici specialisti ambulatoriali interni la competenza della predetta Commissione regionale la cui composizione viene, pertanto, integrata da due medici specialisti ambulatoriali interni designati dal Comitato consultivo regionale ex art.12 dell'A.C.N.

La formazione continua è prevista anche per lo specialista ambulatoriale interno con incarico a tempo determinato conferito in conformità al Protocollo Aggiuntivo - Allegato N.1 al D.P.R. n.271/2000.

5. Indennità di disagioatissima sede. (art.34, c.1)

Le zone disagioatissime, comprese le piccole isole, vengono individuate dalle Aziende previo parere del Comitato consultivo zonale ex art.11 dell'A.C.N.

Le zone così individuate dalle Aziende sono dichiarate disagioatissime dalla Regione.

Le zone disagioatissime vengono individuate sulla base di una valutazione complessiva fondata sui seguenti criteri:

* alto rapporto superficie del territorio/popolazione (popolazione sparsa, spopolamento);

* condizioni di viabilità e percorribilità delle strade o delle comunicazioni lagunari (caratteristiche morfologiche del territorio con una secolare marginalizzazione dell'area) e presenza di strutture ospedaliere;

* condizioni oro-geografiche e ambientali.

Per lo svolgimento di attività nelle zone individuate come disagioatissime, comprese le piccole isole, spetta, ai sensi del 1° comma dell'art.34 dell'A.C.N., ai medici specialisti ambulatoriali interni un emolumento forfetario aggiuntivo orario pari al 30% della misura del compenso forfetario orario di cui agli artt.30, 31 e 32 del D.P.R. n.271/2000.

6. Dichiarazione a verbale n.2

Per la partecipazione alle riunioni dei Comitati e delle Commissioni di cui agli articoli 11, 12 e 14 ai componenti di parte pubblica ed al segretario spettano, se non in contrasto con le norme vigenti per l'ente di appartenenza, il compenso forfetario onnicomprensivo di lire 100.000 lorde, a carico dell'Azienda sede del Comitato consultivo zonale. Tale compenso, nella misura di lire 300.000, spetta anche ai rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali interni per la partecipazione, non in orario di servizio, alle riunioni dei predetti organismi.

Per la partecipazione alle suddette riunioni, non in orario di servizio, in località diversa da quella di residenza, le Aziende devono assicurare i rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali interni contro gli infortuni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei predetti organismi.

DICHIARAZIONI A VERBALE

Dichiarazione a verbale n.1
(FIMMG - INTESA SINDACALE)

"Propongono la costituzione di un gruppo tecnico di supporto per la lettura operativa, l'applicazione e la verifica degli istituti e degli interventi previsti dal nuovo Accordo regionale per la Medicina Convenzionata. Tale organismo dovrebbe comprendere i rappresentanti della Regione, delle Aziende e delle categorie interessate, questi ultimi indicati dal Comitato regionale per la Medicina Generale."

Dichiarazione a verbale n.2
(FIMMG - INTESA SINDACALE)

"Propongono la costituzione di un gruppo tecnico regionale di lavoro per individuare la possibilità d'attivazione di modalità innovative di erogazione dell'assistenza quali: l'ospedale di comunità, anche in relazione al completamento del processo di razionalizzazione della rete ospedaliera."

Dichiarazione a verbale n.3
(FIMMG - INTESA SINDACALE)

"Propongono la costituzione di un gruppo di lavoro regionale che elabori percorsi di governo clinico per pazienti affetti da diabete, BPCO, ipertensione,..."

Dichiarazione a verbale n.4
(FIMMG - INTESA SINDACALE)

"Richiedono la costituzione di un gruppo di lavoro regionale per monitorare e individuare le risorse aggiuntive per la realizzazione del progetto obiettivo per la C.A."

Dichiarazione a verbale n.5
(CUMI/AISS - FEDERAZIONE MEDICI)

"Al fine di superare la cronica debolezza strutturale

della medicina generale la CUMI/AISS ritiene indispensabile garantire in futuro la corresponsione dell'incentivazione prevista dall'ACN per la dotazione di personale segretariale infermieristico a tutti i medici che nella Regione Veneto si faranno carico della loro assunzione privilegiando la Medicina di Gruppo e le Associazioni."

Dichiarazione a verbale n.6
(CUMI/AISS - FEDERAZIONE MEDICI)

"La Regione si impegna a livello nazionale per il superamento delle incompatibilità con i medici titolari di due incarichi (Continuità assistenziale e Assistenza primaria con poche scelte)."

Dichiarazione a verbale n.7
(CUMI/AISS - FEDERAZIONE MEDICI)

"La nuova disciplina per "l'Assistenza programmata di ospiti non autosufficienti in case di riposo, R.S.A. ed altre strutture protette" verrà definita entro e non oltre il 2002, secondo l'art.25 e l'art.44 dell'A.C.N. 270/2000."

Dichiarazione a verbale n.8
(FIMP)

"Le parti concordano di impegnare il Comitato regionale ad elaborare, entro 90 gg. dalla pubblicazione nel BUR del presente Accordo, una disposizione per l'uniforme applicazione dell'art.19 dell'A.C.N. 272/2000, nonché dell'art.41 dell'A.C.N. 272/2000 sul pagamento del compenso aggiuntivo."

Dichiarazione a verbale n.9
(FIMP)

"Propone la costituzione di una "cabina di regia" per l'applicazione e la verifica degli istituti previsti dal nuovo Accordo regionale per la Medicina Convenzionata. Tale organismo dovrebbe comprendere i rappresentanti della Regione, delle Aziende e delle categorie interessate, questi ultimi indicati dal Comitato regionale per la Pediatria di Libera Scelta".

Dichiarazione a verbale n.10
(FIMP)

"Le parti concordano sull'opportunità di attivare in tutte le Aziende il bilancio di salute del 14 anno, impegnando il Comitato regionale per la Pediatria di Libera Scelta alla definizione dei contenuti dello stesso."

Dichiarazione a verbale n.11
(FIMP)

"Le parti concordano di acquisire il competente parere da parte della Direzione Regionale per gli Affari Legali relativamente al seguente quesito: "Un'organizzazione sindacale non firmataria dell'Accordo regionale può partecipare ad organismi previsti dal medesimo accordo?".

Dichiarazione a verbale n.12
(SUMAI)

"Le parti chiedono alla Regione di attivare, non appena entrerà in vigore il presente Accordo regionale, un organismo misto per la verifica e l'attivazione dei programmi e progetti finalizzati previsti in questo stesso accordo."

Dichiarazione a verbale n.13
(SUMAI)

"Chiede che nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera venga maggiormente valorizzato il ruolo della specialistica ambulatoriale convenzionata interna a livello di strutture extraospedaliere e che in tale contesto sia attivato, non appena entrerà in vigore il presente Accordo regionale, un apposito tavolo tecnico misto per l'individuazione di tali forme di assistenza specialistica."

Dichiarazione a verbale n.14
(SUMAI)

"Chiede alla Regione che promuova a livello nazionale un accordo integrativo dell'A.C.N. - D.P.R. n. 271/2000, per introdurre le seguenti modifiche:

a) la soppressione del limite di età di 50 anni per la partecipazione alle graduatorie provinciali ex art.8 dell'A.C.N.;

b) La possibilità per il personale dipendente interessato dai processi di mobilità interna di accedere prioritariamente alla convenzione per la Specialistica ambulatoriale interna, nonché per i medici di medicina generale nei requisiti previsti dalla normativa nazionale."

Venezia, 6 - 10 - 11 Dicembre 2001

LE PARTI FIRMATARIE:

ASSESSORE alle Politiche Sanitarie della Regione del Veneto

F.I.M.M.G.

FEDERAZIONE MEDICI

INTESA SINDACALE

F.I.M.P.

S.U.M.A.I.

PRESIDENTE dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Venezia, che partecipa alla sottoscrizione del presente Accordo regionale per gli aspetti di deontologia professionale.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'A.C.N.
RESO ESECUTIVO CON D.P.R. n.272/2000, PER LA
DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA

CAPO I

PRINCIPI GENERALI D'APPLICAZIONE

1. Continuità assistenziale pediatrica sulla base di specifici accordi regionali (art.1, c.2, lett.c)	140
2. Graduatorie (art.2, c.1)	140
3. Comunicazioni del medico all'Azienda (art.7, c.3)	141
4. Formazione continua (art.8)	141
5. Diritti sindacali (art.9)	141
6. Programmazione e monitoraggio delle attività (art.14 bis)	141
7. Equipe territoriali (art.14 ter, c.1)	141
8. Appropriatelyzza e uso delle risorse (art.14 quater, c.4)	141
9. Esercizio del diritto di sciopero, prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione (art.15, c.7)	141
10. Rapporto ottimale. Ambiti territoriali ai fini del calcolo del rapporto ottimale per la individuazione delle zone carenti ordinarie della pediatria di libera scelta (art.17)	141
11. Zone carenti straordinarie	142
12. Copertura delle zone carenti (art.18, c.5)	142
13. Determinazione della quota oraria da detrarre ai pediatri di libera scelta che usufruiscono di ambulatori pubblici	142
14. Requisiti e apertura degli studi medici (art.20, c.6)	143
15. Mantenimento delle scelte degli ultraquattordicenni (art.26, c.4)	143
16. Compiti del pediatra con compenso a quota variabile (art.30)	143
17. Commissione locale per il rispetto dei livelli di spesa programmati (art.50)	144
18. Calcolo dei livelli di spesa programmati (art.50)	144
19. Attività epidemiologiche e di verifica della qualità	145
20. Sperimentazioni	145
21. Indennità di collaborazione informatica (art.41, lett.A3, p.4)	145
22. Forme associative (art.51)	145

CAPO II

INTERVENTI PER LA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA

"Progetto salute infanzia"	147
"Progetto cure primarie"	152

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'A.C.N.
RESO ESECUTIVO CON D.P.R. n.271/2000 , PER LA
DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI

1. Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità (art.4, c.6)	157
2. Responsabile di branca (art.16, c.13)	157
3. Programmi e progetti finalizzati (art.17)	158
4. Formazione continua (art.19)	159
5. Indennità di disagio massima sede (art.34, c.1)	159
Dichiarazione a verbale n. 2	159
Dichiarazioni a verbale	159
PARTI FIRMATARIE	160

Urbanistica

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3500.

Comune di Affi (VR) Piano Regolatore Generale - Variante n. 7. Approvazione definitiva. Art. 46 - L.R. 27/6/85, n. 61

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di Affi (VR), h dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5178 del 19.9.1989, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 16 del 19.4.2000, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 4871 del 11.8.2000, successivamente integrata con nota n. 5864 del 10.10.2000.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni. Il Comune ha preso atto della mancanza di osservazioni con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 4.8.2000.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1638 del 22.6.2001 la Variante al Piano Regolatore Generale, esaminata nella seduta della Commissione Tecnica Regionale del 16.5.2001, arg. n. 177, è stata in parte approvata con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985 e in parte restituita ai sensi dell'art. 47 della L.R. 61/1985.

In data 12.9.2001 con deliberazione n. 25 il Consiglio Comunale controdeduceva alla proposte di modifica, accogliendo le modifiche richieste.

In data 14.11.2001 le controdeduzioni sono state valutate dalla Commissione Tecnica Regionale, la quale si h espressa con parere n. 446, con 13 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto."

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

A) di approvare con modifiche, in via definitiva, ai

sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, le controdeduzioni alla Variante n. 7 al Piano Regolatore Generale del Comune di Affi (VR), che si allegano quali parti integranti del presente provvedimento, come composte da:

* Tavola - P.R.G. Intero territorio comunale - Stato modificato - Variante n. 7 - scala 1:5000;

* Scheda n. 15 - (Elaborato stato attuale - Elaborato interventi ammessi) - Contenuta nella Relazione.

Allegato A DGR N° 3500 del 17 dicembre 2001

Parere della Commissione Tecnica Regionale "Sezione Urbanistica" (Arg. n. 446) del 14.11.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di Affi (VR). Piano Regolatore Generale - Variante n. 7. Controdeduzioni parere C.T.R. n. 177 del 16.5.2001

PREMESSE

* Il Comune di Affi (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5178 del 19.9.1989 e successivamente modificato.

* Con deliberazione di Consiglio n. 16 in data 19.4.2000, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 4871 del 11.8.2000, successivamente integrata con nota n. 5864 del 10.10.2000.

* La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni. Il Comune ha preso atto della mancanza di osservazioni con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 4.8.2000.

* Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1638 del 22.6.2001 la Variante al Piano Regolatore Generale, esaminata nella seduta della Commissione Tecnica Regionale del 16.5.2001, arg. n. 177, è stata in parte approvata con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985 e in parte restituita ai sensi dell'art. 47 della L.R. 61/1985.

* Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 12.9.2001 il Comune, entro i 90 giorni dal ricevimento del provvedimento regionale avvenuto il 19.7.2001, ha controdedotto alle proposte di modifica.

* Con nota n. 4116 del 28.9.2001, il Comune di Affi ha trasmesso in Regione le proprie controdeduzioni.

CONSIDERATO CHE:

* il Comune di Affi si è adeguato a quanto proposto dalla Regione inserendo le fasce di rispetto degli elettrodotti e producendo una nuova Scheda per l'ampliamento delle tre attività ubicate nel fabbricato oggetto di Variante

individuato con il n. 15.

* Conformemente a quanto proposto viene eliminata la possibilità di edificare la casa del custode, vengono evidenziate le superfici di pertinenza delle tre attività, nonché le aree da destinare a verde e parcheggio. Viene inoltre chiarito che per l'ampliamento ammesso è consentita la realizzazione di due piani, entro un'altezza massima pari a quella dei fabbricati esistenti e quindi complessivamente l'ampliamento è pari a 800 mq. di superficie coperta e 1.600 di superficie utile.

* L'ampliamento ammesso determinato nel 10% della superficie coperta esistente, corrispondente a 800 mq. di superficie coperta, come deliberato in sede di adozione con D.C.C. n. 16 del 19.4.2000, riguarda l'insieme delle tre attività presenti nella struttura edilizia.

* Le attività commerciali sono state escluse dall'ampliamento ammesso.

* La nuova Scheda definisce gli spazi di pertinenza di ogni attività, nonché il tipo (commerciale, artigianale, industriale).

* In rapporto alle superfici esistenti è quindi possibile stabilire la quota di ampliamento deliberata dal Comune per ogni singola attività, pertanto si definisce quanto segue:

	Sup. cop. esistente	Ampliamento sup. cop.
Attività n. 1 (commerciale)	mq. 2.240x10%	mq. 224
Attività n. 2 (artigianale)	mq. 450x10%	mq. 45
Attività n. 3 (industriale)	<u>mq. 5.310x10%</u>	<u>mq. 531</u>
Totale	mq. 8.000x10%	mq. 800

* Poiché l'ampliamento per le attività commerciali è già stato negato in fase di proposte di modifica, con la D.G.R. n. 1638 del 22.6.2001, quello spettante all'attività n. 1 non è accoglibile.

* Per quanto riguarda le attività n. 2 e n. 3, vista la loro collocazione, definita dalla nuova schedatura fornita con le controdeduzioni, si ritiene ammissibile l'ampliamento delle stesse soltanto all'interno della sagoma limite definitiva in planimetria con campitura in colore giallo e nelle quantità sopra evidenziate che sono mq. 45 per l'attività n. 2, mq. 531 per l'attività n. 3, al fine di garantire l'integrità della fascia di rispetto autostradale, nonché un corretto inserimento ambientale.

* Si prescrive inoltre, riprendendo quanto già indicato con le proposte di modifica, la realizzazione di una quinta arborea, come evidenziato in planimetria con colore verde. Va eliminato il restante perimetro tratteggiato che definisce "l'area per ampliamento".

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Regionale, con 13 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto,

è del parere

Che le controdeduzioni alla Variante n. 7 del Comune di Affi (VR), siano da approvare con le modifiche sopra riportate, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, come composte da:

* Tavola - P.R.G. Intero territorio comunale- Stato modificato - Variante n. 7 - scala 1:5000;

* Scheda n. 15 - (Elaborato stato attuale - Elaborato interventi ammessi) - Contenuta nella Relazione.

Vanno visti n. 2 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3501.

Comune di Bonavigo (VR). Piano Regolatore Generale - Variante. Approvazione con modifiche d'ufficio Art. 45 - L.R. 27/6/85, n. 61. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - L.R. 27/6/85, n. 61.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di Bonavigo (VR), h dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1054 del 27.2.1990, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 73 del 29.12.2000, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2568 del 9.5.2001.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 27 osservazioni nei termini, sulle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 6 del 28.3.2001.

La variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con parere n. 443 del 14.11.2001, con 13 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, ed il voto consultivo favorevole del Rappresentante del Comune."

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Bonavigo (VR), ad eccezione della modifica contrassegnata con la lettera a), per la quale vale l'approvazione con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento, come composta da:

* Tavola 13.1.a - P.R.G. Intero territorio comunale - scala 1:5000 - Parte nord;

* Tavola 13.1.b - P.R.G. Intero territorio comunale - scala 1:5000 - Parte sud;

* Tavola 13.3.a - P.R.G. Zone significative - Bonavigo - scala 1:2000;

* Tavola 13.3.b - P.R.G. Zone significative - Pilastro - scala 1:2000;

* Tavola 13.3.c - P.R.G. Zone significative - Orti - scala 1:2000;

* Schede Centro Storico ed attività isolate D3;

* Norme Tecniche di Attuazione integrative.

2) Di ricordare al Comune che, in caso di inerzia, il decorso del termine di cui al III comma dell'art. 46 della L.R. 61/1985, comporta l'automatica introduzione nel Piano delle modifiche proposte;

3) Di stabilire che il menzionato automatismo, qualora si verificassero i predetti presupposti, sarà accertato con apposita deliberazione di questa Giunta;

Allegato A DGR N° 3501 del 17 dicembre 2001

Parere della Commissione Tecnica Regionale "Sezione Urbanistica" (Arg. n. 443) del 14.11.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di Bonavigo (VR). Piano Regolatore Generale - Variante

PREMESSE

* Il Comune di Bonavigo (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1054 del 27.2.1990 e successivamente modificato.

* Con deliberazione di Consiglio n. 73 in data 29.12.2000, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2568 del 9.5.2001.

* La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla docu-

mentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 27 osservazioni nei termini, sulle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 6 del 28.3.2001.

La variante consiste:

Nella trasposizione su Carta Tecnica Regionale informatizzata delle previsioni di Piano vigenti e nuove previste dalla presente Variante e nella predisposizione di una nuova normativa tecnica con conseguente rinnovamento del Piano Regolatore Generale sia nella parte grafica che normativa per eliminare gravi carenze grafiche ed interpretative.

Le trasformazioni sono volte ad adeguare la zonizzazione alle esigenze emerse in fase di gestione del Piano insieme ad alcune modifiche alla zonizzazione specifiche e puntuali.

In sintesi le Varianti proposte sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

Zona A Centro Storico

Sono previsti interventi puntuali nel Centro Storico, modificando in alcuni casi alcune schede, aggiornandole.

Poi la Variante prende atto della complessiva normativa che regola gli interventi sugli edifici in Centro Storico modificandola adeguatamente e riordina i Piani di Recupero previsti che consentono interventi puntuali.

E' conseguentemente aggiornata la normativa sui Piani Attuativi.

E' poi introdotta la possibilità di variare di un grado di protezione gli interventi in Centro Storico.

Infine è regolata la possibilità di riconversione della destinazione d'uso del complesso monumentale di Villa Fantoni ad Orti.

Zone B - C di Completamento

In alcune zone viene diminuita la volumetria consentita.

Vengono trasformati in Zone di completamento i Piani Attuativi conclusi.

Vengono previste volumetrie assegnate per alcuni lotti individuati come lotti liberi.

Zone C di Espansione

Sono previste alcune nuove aree di espansione residenziale nel Capoluogo e nelle frazioni a completamento di insediamenti esistenti.

Zone D Produttive

Vengono confermate le aree che sono state soggette a Patti Territoriali e L.R. 11/1987, contemporaneamente è stata aggiornata la normativa inerente alle aree produttive.

E' prevista poi la conferma di alcune attività produttive attraverso zonizzazione e scheda che ne regola l'intervento.

Zona E Rurale

Vengono sostanzialmente confermate sia le sottozone

rurali che gli articoli di normativa che ne regolano gli interventi.

Viene solo in un caso prevista la cancellazione di una modesta area E1 che non presenta alcuna coltura tipica e specializzata.

Sono poi individuati alcuni centri abitati che non risultano legati al fondo e necessitano di normativa.

Sono poi individuate le corti rurali che sono soggette a specifica normativa, rispetto a quelle che ne sono ancora prive. Vengono poi puntualizzati gli allevamenti intensivi.

Zone F

Vengono confermati e in alcuni casi anche reiterati gli standard urbanistici.

In ogni caso siamo in presenza di standard in sovrabbondanza, fuorchè per le zone scolastiche.

Risulta pertanto una dotazione di 45 mq. per abitante.

Vincoli

Vengono aggiornati e adeguatamente normati i vincoli presenti sul territorio.

La Variante individua aree dissestate, che sono inedificabili e le aree soggette ad indagine geologica e idrogeologica.

Per quanto riguarda il fiume Adige ne viene previsto il vincolo idraulico e le fasce di rispetto previste dalla L.R. 61/1985, vengono poi individuati i fiumi soggetti alla ex Legge 431/1985.

Vengono poi indicati i tracciati degli elettrodotti con le relative fasce di rispetto.

Per un'area (San Tomaso), interessata da valenze di natura paesaggistica ambientale e storiche, viene previsto un Piano di Recupero Ambientale.

Dimensionamento

La Variante introduce 40.000 mc. di nuova edificazione residenziale, che si sommano a circa 10.000 mc. derivanti da precedenti previsioni per un totale di 266 nuovi abitanti teorici.

La potenzialità edificatoria è suddivisa in sei aree equamente distribuite sul territorio tra Capoluogo e frazioni.

La dotazione di standard complessivi, sia esistenti che futuri, è pari a 160.000 mq. che corrispondono a circa 40 mq. per abitante, quindi una dotazione di molto superiore ai minimi previsti per legge.

Valutazioni e proposte

Complessivamente si tratta di modeste modifiche che, ancorchè numerose, non configurano l'ipotesi di Variante Generale poichè non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, nè sui criteri informativi dello stesso.

E' opportuno precisare che sono considerate oggetto di

Variente le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione.

Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente Variante.

In questa situazione di quasi totale condivisione di quanto proposto, si ritiene di fare comunque alcune considerazioni per alcuni ambiti oggetto di Variante, introducendo delle modifiche d'ufficio.

Pertanto l'area perimetrata in colore rosso, riportata a nord-est della Tavola 13.1.a è stralciata in quanto non presenta le caratteristiche di zona omogenea ai sensi del D.M. 1444/1968 e viene riclassificata Sottozona agricola E3.

Modifica a)

Per quanto riguarda l'area di San Tomaso, si prescrive che venga riclassificata Zona F servizi fieristici e di consentire la realizzazione di una volumetria di 1.500 mc..

E' introdotta tale prescrizione con proposta di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985.

Per quanto riguarda le quattro attività produttive fuori zona, che la presente Variante individua con una zonizzazione (Z.T.O. D3) ed una Scheda progettuale, si rileva che, in analogia con la L.R. n. 11/1987, tutte le attività isolate devono essere trattate con una specifica scheda senza zonizzazione sovrapposta. Pertanto la zonizzazione va stralciata per tutte e quattro le attività produttive e vale la zonizzazione del Piano vigente, con le seguenti considerazioni per ognuna di esse:

Attività n. 1

Ricade in Zona Residenziale, nella Scheda mancano i dati dimensionali dello stato di fatto e di previsione, non è inoltre possibile verificare l'art. 41 del P.T.R.C. in quanto il disegno dell'ampliamento non risulta in scala. Se ne propone la restituzione.

Attività n. 2

Ricade in Zona Residenziale e non risultano rispettati i parametri dell'art. 41 del P.T.R.C., inoltre la Scheda di tale attività era già stata stralciata in una precedente Variante ai sensi della L.R. 11/1987, in parte per lo stesso motivo sopra riportato, pertanto se ne propone la restituzione.

Attività n. 3

Ricade in Zona Agricola, pertanto l'ampliamento è ammissibile.

Attività n. 4

Ricade in Zona Agricola e quindi l'ampliamento è ammissibile.

Si fa presente che per tutte le attività produttive descritte, per le quali è consentito l'ampliamento, le aree a standard non possono essere inferiori al 5% per le opere di

urbanizzazione primaria e 5% per le opere di urbanizzazione secondaria, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 61/1985. Ogni intervento deve essere, inoltre, regolato da apposita convenzione.

Per le considerazioni precedenti è stralciato l'articolo delle Norme Tecniche di Attuazione per le Z.T.O. D3.

Si prescrive poi che il Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica, in frazione di Orti, venga modificato in Piano Particolareggiato in quanto non ci sono edifici da recuperare. Il nuovo fabbricato previsto, mantiene, comunque, la stessa volumetria, la stessa superficie coperta e la stessa altezza massima, previste dalla Variante, tuttavia la sagoma deve essere intesa come indicativa.

Per quanto riguarda la reiterazione dei vincoli, si richiamano i contenuti della Sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999 in merito al caso specifico.

Poi, la viabilità deve essere considerata indicativa.

Le fasce di rispetto stradale devono essere ampliate negli incroci.

Sulla frazione di Pilastro, viene stralciata la Zona B vicino alla Strada Provinciale e riclassificata in Sottozona E2.

Per quanto riguarda prescrizioni geologiche si riporta il relativo parere stilato dalla Direzione Regionale Geologia:

"Il Piano Regolatore Generale del Comune di Bonavigo, è dotato di Analisi geologica redatta nel 1988.

Dall'esame di questa documentazione risulta che alcune zone previste per nuovi insediamenti nel Capoluogo, sono state inserite tra i terreni classificati come "scadenti" dalla Carta delle Penalità edificatorie (Tavola 10.9 di Analisi del Piano Regolatore Generale).

Sono state così penalizzate in quanto ricadono su aree limitrofe all'apparato arginale dell'Adige o su insistono su terreni argillosi e situati su zone altimetricamente depresse.

Per tali motivi si prescrive di acquisire, preventivamente all'urbanizzazione di dette zone, il parere delle autorità idrauliche competenti.

Sul territorio comunale di Bonavigo non ci sono attualmente cave in atto."

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Anche per le Norme Tecniche di Attuazione si devono introdurre alcune modifiche d'ufficio al fine di renderle più rispondenti in termini di legge e per una maggiore tutela del territorio.

Intervento urbanistico attuativo

Pag. 2 - III comma - Si stralci "con provvedimento del Consiglio Comunale che diviene esecutivo ai sensi dell'art. 59 della L.S. n. 62 del 10.2.1953" e si sostituisca con "secondo la normativa di legge".

IV comma - Dopo "prevedere limitate variazioni di perimetro" si aggiunga "nei limiti del 10% massimo".

Distanza dai confini

Pag. 6 - IV comma - Si stralci "con firme autenticate presso pubblico ufficiale" e si sostituisca con "registrata e trascritta".

Distanza tra edifici

Pag. 6 - II comma - Si stralci "Tra edifici residenziali non prospettanti tale misura pur essere ridotta a 8 mt."

Aree di urbanizzazione secondaria

Pag. 9 - IV comma- Si stralci l'intera IV comma

Aumento della volumetria esistente

Pag. 12 - I comma - Si modifichi "100 mc." con "50 mc." e "80 mc." con "50 mc."

Pag. 13 - I comma - Si stralci "funzionali".

Destinazioni d'uso Zone A, B e C

Pag. 15 - I comma - Dopo "sono compatibili con il carattere residenziale della zona" si aggiunga: "limitatamente ai piano terra e fatto salvo l'art. 41 del P.T.R.C."

Zona A - Centro Storico

Pag. 18 - IV comma - Dopo "...quindi a questi dati", si aggiunga "ma allo stato di fatto accertato".

V comma - Dopo "con l'esclusione dell'1", si aggiunga "e dell'ultimo".

Pag. 19 - Prima e seconda riga - Dopo "protezione" si stralci "gli edifici con grado di protezione e, nel caso in cui si opti per la demolizione e ricostruzione, potranno essere anche traslati alla ricerca di un riordino urbanistico."

Zona B

Parametri di intervento

Pag. 33 - II comma - Si modifichi così la seguente frase "Sono comunque fatte salve le cubature esistenti alla data di adozione del Piano Regolatore Generale, superiori all'indice fondiario ammesso se trattasi di volumi residenziali o compatibili con la residenza."

Tabella B

Pag. 37 - Si stralci "Compensazione dei volumi, ammessa".

Tabella D

Pag. 43 - Colonna D1b - Si modifichi "Compensazione dei volumi, non ammessa".

Tabella E

Pag. 48 - Si modifichi "Compensazione dei volumi, non ammessa".

Zona D3

Pag. 49 - Si stralci l'intero articolo, per le considerazioni sopra riportate.

Zona E Agricola

Pagg. 57/58 - Si stralci da "Fatto salvo..." fino a "...Ditte interessate"

Categorie di intervento

Case di abitazione

Nuove costruzioni

Pag. 61 - II comma - II punto - Dopo "...insediamenti civili di altra proprietà ml. 30" si aggiunga "sono fatte salve distanze se richieste dall'A.L.S.S. competente".

Sottozona E/2 Agricola

Case d'abitazione

Pag. 64 - III comma - Il terzo punto venga completamente stralciato da "A questo fine..." fino a "...presenti norme".

Sottozona E/3 Agricola

Case di abitazione

Pag. 65 - I comma - Si stralci completamente il terzo punto da "A questo fine..." fino a "...presenti norme".

L'edificazione in Zona Agricola

Pag. 70 - Alla fine del I comma si aggiunga "sono comunque escluse nuove volumetrie".

Cambiamento d'uso

Pag. 70 - Si stralci l'intero II comma.

Agriturismo

Pag. 72 - Parametri di intervento - III comma - Si stralci "ecc."

Verde privato

Pag. 79 - IV comma - Si sostituisca "mq. 100" con "mq. 50".

Zone soggette a Piano di Recupero Ambientale

Pag. 81 - III comma - Il sesto punto venga completamente stralciato per le considerazioni precedentemente esposte.

Settimo punto - Si stralci "ulteriori attrezzature" e si sostituisca con "quali".

Aree per antenne ed impianti di telefonia mobile

Pag. 84 - Si stralci l'intero articolo e si rinvia all'applicazione della Circolare n. 12 del 12.7.2001, contenuta nella D.G.R.V. n. 1636 del 22.6.2001 "Installazione degli impianti di telefonia mobile: direttive urbanistiche e criteri per l'individuazione dei siti".

OSSERVAZIONI

Per le ventisei osservazioni e una nota dell'ENEL, si decide quanto segue:

* Per le osservazioni n. 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 25, si concorda con il parere del Comune e pertanto sono respinte.

* Per le osservazioni n. 1, 3, 4, 7, 9 e 26, si concorda con il parere del Comune e pertanto sono accolte.

* Per le osservazioni n. 2 e 5, essendo non pertinenti, non si concorda con il parere del Comune e pertanto sono respinte.

* Per l'osservazione n. 8, si concorda con il Comune per i punti n. 1 e 2 e pertanto sono respinti. Per il punto n. 3, non si concorda con il parere del Comune e pertanto tale punto è respinto, in quanto l'area verde di cui si chiede il cambio di destinazione d'uso da standard a residenziale, sopperisce alle Zone residenziali esistenti limitrofe.

* Per l'osservazione n. 16, si ritiene non pertinente l'operazione di togliere il verde di quartiere e di non accogliere lo stralcio del nuovo tracciato stradale in quanto la nuova viabilità risulta indispensabile alla migliore fruizione viaria del quartiere stesso.

* Per l'osservazione n. 17, per il primo punto si concorda con il parere del Comune e pertanto è stralciato, per quanto riguarda il secondo punto si concorda con il parere del Comune e pertanto è accolto.

* Per l'osservazione n. 24, non si concorda con il parere del Comune e pertanto l'osservazione è respinta per le considerazioni esposte nelle valutazioni.

* Per la nota pervenuta dall'ENEL nella quale è indicata la potenzialità e localizzazione degli elettrodotti che interessano il territorio comunale, vale quanto ivi riportato, tuttavia non può essere valutata come osservazione, ma come apporto collaborativo.

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Regionale, con 13 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, ed il voto consultivo favorevole del Rappresentante del Comune

è del parere

Che la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Bonavigo (VR), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 con le modifiche d'ufficio esposte nelle conclusioni, ad eccezione della modifica indicata con la lettera a), la quale è meritevole di approvazione con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, e come composta da:

* Tavola 13.1.a - P.R.G. Intero territorio comunale - scala 1:5000 - Parte nord;

* Tavola 13.1.b - P.R.G. Intero territorio comunale - scala 1:5000 - Parte sud;

* Tavola 13.3.a - P.R.G. Zone significative - Bonavigo - scala 1:2000;

* Tavola 13.3.b - P.R.G. Zone significative - Pilastro - scala 1:2000;

* Tavola 13.3.c - P.R.G. Zone significative - Orti - scala 1:2000;

- * Schede Centro Storico ed attività isolate D3;
- * Norme Tecniche di Attuazione integrative.

In merito alle osservazioni sia da decidere secondo quanto precedentemente esposto.

Vanno vistati n. 7 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3502.

Comune di Bonavigo (VR) .Piano Regolatore Generale - Variante - Nuovo Regolamento Edilizio. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27.6.1985, n. 61.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di Bonavigo (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1054 del 27.2.1990, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 15 del 28.3.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 6000 del 22.10.2001.

La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute nei termini n. 2 osservazioni, sulle quali il Comune ha controdedotto con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 20.9.2001.

La Variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con parere n. 444 del 14.11.2001, con 13 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, ed il voto consultivo favorevole del Rappresentante del Comune."

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Bonavigo (VR), facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale, che si allega quale parte

integrante del presente provvedimento, come composta da:

- * Regolamento Edilizio.

Allegato A DGR N° 3502 del 17 dicembre 2001

Parere della Commissione Tecnica Regionale "Sezione Urbanistica" (Arg. n. 444) del 14.11.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di Bonavigo (VR) Piano Regolatore Generale - Variante Nuovo Regolamento Edilizio

PREMESSE

* Il Comune di Bonavigo (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1054 del 27.2.1990 e successivamente modificato.

* Con deliberazione di Consiglio n. 15 in data 28.3.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 6000 del 22.10.2001.

* La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute nei termini n. 2 osservazioni, sulle quali il Comune ha controdedotto con delibera di Consiglio comunale n. 37 del 20.9.2001.

La Variante consiste:

nella redazione di un nuovo Regolamento Edilizio.

VALUTAZIONI E PROPOSTE

Il testo di Regolamento Edilizio di cui si propone l'approvazione riguarda un nuovo testo di Regolamento che sostituisce quello vigente.

Tale lavoro si inquadra nel rinnovamento di tutti gli elaborati di Piano Regolatore Generale che il Comune di Bonavigo sta conducendo.

Pertanto con il nuovo Regolamento Edilizio si vuole fornire uno strumento agile da consultare e aggiornato nei riguardi di tutto la nuova e talvolta complessa normativa che si è succeduta in questi ultimi anni.

Tuttavia si devono introdurre alcune modifiche d'ufficio al fine di rendere il Regolamento più rispondente in termini di legge.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Art. 3 - Interventi di manutenzione straordinaria

Procedimenti

Pag. 2 - I comma - Venga così modificato: "Fatto salvo quanto disposto all'art. 10 per le opere interne, gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti a De-

nuncia Inizio Attività secondo le modalità e procedure di legge".

Art. 4 - Interventi di restauro e risanamento conservativo
Procedimenti

Pag. 3 - Il I comma venga così modificato: "Fatto salvo quanto disposto all'art. 10 per le opere interne, gli interventi di restauro sono soggetti a Denuncia Inizio Attività secondo le modalità e procedure di legge".

Art. 7 - Interventi di manutenzione in costruzioni soggette a tutela

Pag. 4 - Si stralci l'ultima frase.

Art. 13 - Interventi urgenti

Pag. 7 - Si stralci tutto l'articolo.

Art. 16 - Poteri di deroga

Pag. 8 - I comma, punto a) - Si stralci "e diminuite del 50% nei valori minimi";

punto b) - Si stralci "e diminuite del 50% nei valori minimi";

punto d) - Interamente stralciato;

punto e) - Interamente stralciato.

Art. 44 - Costruzioni accessorie

Pag. 24 - I comma - Si sostituisca "mq. 80" con "mq. 20".

Art. 51 - Portici pubblici e d'uso pubblico

Pag. 27 - I comma - Si stralci "Il Responsabile dell'Area Tecnica può concedere dimensioni inferiori se motivate da ragioni architettoniche o di pubblico interesse".

Art. 61 - Protezione dell'umidità

Pag. 29 - I comma - Si sostituisca "cm. 40" con "cm. 50".

OSSERVAZIONI

Per le due osservazioni giunte nei termini, si decide quanto segue:

* Per l'osservazione n. 1, si concorda con il parere del Comune e pertanto è respinta.

* Per l'osservazione n. 2, si concorda con il parere del Comune per il punto 2a e pertanto è respinto, anche per il punto 2b si concorda con il parere del Comune e pertanto è accolto parzialmente.

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Regionale, con 13 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, ed il voto consultivo favorevole del Rappresentante del Comune

è del parere

Che la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Bonavigo (VR), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, come composta da:

* Regolamento Edilizio.

In merito alle osservazioni, sia da decidere secondo quanto precedentemente esposto.

Va vistato un elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3503.

Comune di Breda di Piave (TV). Piano Regolatore Generale. Variante specifica per le zone produttive. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/85, n. 61.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di Breda di Piave (TV) è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 522 in data 12.10.1982, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 22 in data 27.03.2000 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato la variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 1064/2001 del 23.01.2001.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa sono pervenute n. 4 osservazioni nei termini, nonché i pareri della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Veneto Orientale e della ULSS 9, alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 58 in data 11.09.2000..

La variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con parere n. 437 del 7.11.2001 con 12 voti favorevoli e 1 contrario dei 13 presenti aventi diritto al voto ed il voto consultivo favorevole del rappresentante del comune."

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, la variante al Piano Regolato-

re Generale del Comune di Breda di Piave (TV), facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale che si allega quale parte integrante del presente provvedimento, come composta da:

- Tav. 1a - PRG Intero territorio comunale - scala 1:5000;
- Tav. 1b - PRG Intero territorio comunale - scala 1:5000;
- Tav. 2c - PRG zone significative - Pero - scala 1:2000.

Allegato A DGR N° 3503 del 17 dicembre 2001

Parere della Commissione Tecnica Regionale "Sezione Urbanistica" (Arg. n. 437) del 7.11.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di Breda di Piave (TV). Piano Regolatore Generale. Variante specifica per le zone produttive.

PREMESSE:

- Il Comune di Breda di Piave (TV) è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 522 in data 12.10.1982, successivamente modificato.

- Con deliberazione di Consiglio n. 22 in data 27.03.2000 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato la variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 1064/2001 del 23.01.2001.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa sono pervenute n. 4 osservazioni nei termini, nonché i pareri della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Veneto Orientale e della ULSS 9, alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 58 in data 11.09.2000.

- La Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Veneto Orientale con nota n. 7581/BA in data 04.08.2000 ha trasmesso il D.M. 4.8.2000 con il quale è stato disposto l'annullamento della variante in esame per la zona D3 di San Bartolomeo.

- L'U.L.S.S. n. 9 di Treviso con nota n. 3700 in data 26.05.2000 ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni.

VISTA LA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI

Va ricordato preliminarmente che le valutazioni che seguono sono riferite alle modifiche esplicitate nella relazione, nonché a quelle approvate in sede di adozione della variante e controdeduzioni alle osservazioni da parte del Consiglio Comunale.

La variante in argomento risulta adottata in data 27.03.2000 e pertanto in data successiva all'entrata in

vigore della LR n. 48/1999. In relazione a ciò si evidenzia che la stessa non contiene l'indicazione degli elettrodotti, delle relative fasce di rispetto e non dispone di specifica normativa, di cui alla LR 03.06.1993, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Ciò posto, con riferimento alle direttive emanate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1526 in data 11.04.2000 come integrata dalla DGR n. 3407 del 27.10.2000, si precisa che:

* in merito alla prevenzione dei danni derivati dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, come precisato dalla D.G.R. 1526 del 11.4.2000, soggiacciono alle disposizioni di cui alla LR 27/93 e 48/99, tutti gli strumenti urbanistici generali e loro varianti adottati dopo l'entrata in vigore delle citate leggi regionali, ossia dopo il 10.11.1999;

* la D.G.R. 1526/2000 prevede che debbano essere inserite in cartografia di variante e disciplinate, a prescindere dal tipo di variante, le fasce di rispetto dagli elettrodotti per tutto il territorio comunale;

* poichè la variante in oggetto non riporta l'adeguamento alla L.R. 27/93, si ricorda che, qualora siano presenti gli elettrodotti di cui alla citata legge regionale, le fasce di rispetto di cui sopra sono da intendersi operanti in tutto il territorio comunale e che pertanto in tali fasce è esclusa l'edificazione di manufatti che comportino un'abituale e prolungata permanenza umana.

L'Amministrazione comunale di Breda di Piave, preso atto che le aree produttive oggi disponibili non sono sufficienti alle richieste degli imprenditori, ha deciso di ampliare le zone produttive artigianali di Pero e di S. Bartolomeo per dare risposta alle esigenze del mondo produttivo e per incentivare lo sviluppo economico ed occupazionale.

E' stato previsto di ampliare le due zone artigianali esistenti D3 in quanto quasi completamente edificate, e precisamente:

* La prima a Nord rispetto a Via IV Novembre a Pero, di fronte alla zona artigianale esistente estesa su una superficie di circa mq. 80.911 e denominata z.t.o. D3/6, che consente, tra l'altro, di risolvere un problema di viabilità interna (Via Marche) connessa alla attività di una media impresa, già operante, potendola scaricare su Via IV Novembre;

* La seconda in adiacenza alla esistente zona artigianale di S. Bartolomeo per complessivi mq. 26.326, denominata z.t.o. D3/7;

Pertanto la superficie complessiva prevista per aree produttive di nuova formazione ammonta a mq. 107.237, pari a mq. 42.894 di superficie coperta (Capannoni).

in sede di controdeduzioni alle osservazioni e a seguito del parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Veneto Orientale, è stato disposta la

revoa della variante in esame per la zona D3 di San Bartolomeo.

Nella relazione allegata alla variante è riportata la situazione delle zone produttive esistenti, degli occupati nel settore e della viabilità di collegamento. Dalla stessa risulta che lo stato di attuazione complessivo delle aree produttive è pari al 78%, anche se alcune zone, come ad es. la D1/2 e la D3/4, risultano ancora inattuate.

CONSIDERAZIONI

Ritenuto pertanto di esaminare unicamente la variante relativa alla nuova zona D3/6 si effettuano le seguenti considerazioni:

- La nuova zona produttiva, localizzata lungo la Strada di Provinciale n. 115, strada che collega S. Biagio di Callalta, a sud, e la località Vascon di Carbonera, nelle immediate vicinanze del casello autostradale della A27 di Treviso nord, appare accentuare le problematiche derivanti da una urbanizzazione (a sandwich) in entrambi i lati della strada. A tal proposito non sembra compiutamente risolta la viabilità di accesso dalla suddetta strada provinciale anche in relazione agli innesti presenti sulla vicina zona produttiva;

- La soluzione proposta appare inoltre fuori disegno urbanistico

- L'area, che il PRG vigente classifica "zona agricola E2", risulta significativa sotto l'aspetto paesaggistico e ambientale.

2. Al fine pertanto di limitare gli effetti negativi di un urbanizzazione estesa ad un ambito singolare e con particolari problemi di accessibilità si ritiene di:

- stralciare la porzione sud della nuova zona D3/6, secondo l'indicazione grafica evidenziata in rosso nell'elaborato in scala 1:2000;

- prescrivere una lieve rettifica della strada di progetto al fine di far coincidere con via Artigianato, il raccordo sulla strada provinciale. L'incrocio, che andrà risolto con idonea rotatoria in accordo con la Provincia, e la viabilità di progetto sono inseriti all'interno dell'ambito soggetto a Strumento Urbanistico Attuativo.

OSSERVAZIONI PERVENUTE IN COMUNE

3. In merito alle osservazioni, si concorda con il parere espresso dal Comune. Si rinvia in ogni caso alle modifiche d'ufficio sopra descritte.

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Regionale, con 12 voti favorevoli e 1 contrario dei 13 presenti aventi diritto al voto, e il voto consultivo favorevole del rappresentante del Comune,

è del parere

che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Breda di Piave (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai

sensi dell'art. 45, punti 2), 3) e 4), della L.R. 61/85, come composta da:

* Tav. 1a - PRG Intero territorio comunale - scala 1:5000, con le pertinenti modifiche evidenziate nell'elaborato in scala 1:2000;

* Tav. 1b - PRG Intero territorio comunale - scala 1:5000, con le pertinenti modifiche evidenziate nell'elaborato in scala 1:2000;

* Tav. 2c - PRG zone significative - Pero - scala 1:2000, con le seguenti modifiche d'ufficio in riferimento al punto 2 del presente parere:

* l'area perimetrata con colore rosso evidenzia lo stralcio della porzione di zona D3;

* l'indicazione a tratteggio di colore giallo evidenzia la prescrizione circa la soluzione viabilistica;

* il perimetro a tratteggio di colore blu evidenzia l'ambito assoggettato a strumento urbanistico attuativo.

Che in ordine alle osservazioni sia da decidere secondo quanto esposto al precedente punto 3.

Vanno visti n. 3 elaborati

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3504.

Comune di Chioggia (VE). Piano Regolatore Generale. Variante all'art. 21 N.T.A. Restituzione. Art. 47 - L.R. 27/6/85, n. 61.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di Chioggia è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3706 del 19.10.1976, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 4 del 18.10.2000, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 68264 del 12.10.2000.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi è pervenuta n. 1 osservazione sulla quale il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 96 del 27.06.2000.

La variante è stata sottoposta all'esame del Comitato Tecnico Regionale, il quale si è espresso con parere n. 60 del 24.05.2001 con 3 voti unanimi dei presenti aventi diritto al voto.

La variante è stata altresì sottoposta all'esame della Seconda Commissione Consiliare, la quale nella seduta del 15.11.2001 - con parere trasmesso con nota 11714 del 20.11.2001 - ha recepito quanto enunciato dal Comitato Tecnico Regionale, ed ha ritenuto, purtuttavia, di esprimere alcune considerazioni circa la necessità e l'urgenza di intervenire con apposito strumento urbanistico.

Nel merito, si ritiene condivisibile la procedura individuata dalla Seconda Commissione Consiliare, che risulta la più agevole per procedere in tempi relativamente brevi alla sistemazione dell'area."

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di restituire, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 61/85, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Chioggia (VE), facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nei citati pareri del Comitato Tecnico Regionale e della Seconda Commissione Consiliare, che si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

Allegato A DGR N° 3504 del 17 dicembre 2001

Parere del Comitato Tecnico Regionale (Arg. n. 60) del 24.05.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di Chioggia Piano Regolatore Generale. Variante all'art 21 N.T.A.

1) - PREMESSE

Il Comune di Chioggia è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 3706 in data 19.10.1976, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 4 in data 18.01.2000 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 68264 del 12.10.2000.

La variante riguarda la modifica/integrazione dell'art. 21 delle NTA che disciplina gli interventi delle "Zone omogenee F1".

La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa è pervenuta una osservazione, debitamente controdedotta dal Comune con deliberazione di Consiglio n. 96 in data 27.06.2000.

Il Comune ha trasmesso un'integrazione documentale con nota n. 21032 del 05.03.2001.

In Comune ha acquisito il parere favorevole della Capitaneria di Porto di Chioggia competente per le aree demaniali.

La variante viene esaminata dal Comitato Tecnico Regionale ai sensi del 1° comma, lettera a) punto 1 dell'art. 1 della LR 47/93.

2) - DESCRIZIONE

La variante - in ottemperanza ai disposti del D.Lgs. 26.05.1997, n. 155 "attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari" - provvede alla modifica delle NTA per introdurre apposita disciplina riguardante l'adeguamento dei chioschi posti lungo l'arenile nella parte meridionale della spiaggia di Sottomarina e nella spiaggia di Isola Verde.

I chioschi esistenti ricadono in area classificata dal PRG "zona omogenea F1" da sottoporre a cautela del paesaggio, normata dall'art. 21 delle vigenti NTA che però non considera e non norma questi manufatti.

La nuova normativa introdotta come modifica/integrazione del vigente art. 21 NTA (commi aggiunti 4, 5, 6 e 7), consente l'ampliamento dei chioschi esistenti, con funzione di bar e di ristorazione, esclusivamente finalizzato all'adeguamento delle strutture alle nuove norme igieniche, prevedendo - per le due tipologie - rispettivamente:

1. Chioschi con licenza a bar: ampliamento massimo di mq. 10 netti e altezza massima non superiore a ml. 3,50 (chioschi con concessione stagionale da realizzare con strutture amovibili in grado di garantire la rimozione a fine stagione).

2. Chioschi con licenza di ristorazione: ampliamento massimo di mq. 30 netti.

Sono inserite inoltre alcune generiche prescrizioni per il riordino compositivo dei manufatti (comma 5) e l'esclusione dal computo della superficie massima ammissibile delle "pedane anche coperte purchè aperte su tre lati" (comma 7).

* Si segnala che le attività dislocate nell'arenile di "Isola Verde" ricadono in area tutelata dal PALAV art. 14 lettera a) "Ambiti interessati dalla presenza di dune consolidate, boscate e fossili".

3) - VALUTAZIONI E CONCLUSIONI

La variante - così come adottata - è accompagnata da una Relazione che ne descrive sufficientemente le motivazioni in ordine al recepimento delle nuove normative del settore igienico-alimentare, ma non è invece corredata da alcuna documentazione d'analisi che consenta una lettura complessiva della realtà di cui si chiede il riconoscimento.

La proposta è infatti limitata alla sola modifica del testo normativo che disciplina la "zona F1" su cui ricadono i chioschi, comportando una sorta di deroga ai principi regolamentari dell'art. 21 che sanciscono la valenza ambientale di quest'area (ed una limitatissima possibilità edificatoria pari a mq/mq 0,0003 da trasferire nelle aree omo-

genee confinanti).

* Nell'elaborato planimetrico in scala 1:5000 fornito - ai fini istruttori - dal Comune, viene indicata la localizzazione delle strutture che ricadono in "zona F1" (sono 17 di cui 5 con licenza di ristorante), nonchè la perimetrazione del litorale di Sottomarina classificato "zona F6" (è l'arenile più densamente urbanizzato), interessato dal vigente Piano Particolareggiato. Per questa parte di arenile il Comune è dotato di apposito Piano per la disciplina degli interventi riguardanti le strutture turistico-balneari.

L'aspetto più significativo della variante riguarda, non solo la possibilità di ampliamento dei "chioschi", bensì il riconoscimento di fatto sul territorio di una serie di strutture numericamente non precisate, di dimensioni, forme e consistenza diverse, non previste dal PRG.

Si riscontra inoltre un insufficiente approfondimento normativo e progettuale (dimensioni, tipologia, materiali, ubicazione, ecc.) in relazione al tema ambientale, trattandosi tra l'altro di strutture in area tutelata dal PRG. In particolare, per quelle situate nel litorale di Isola Verde e che ricadono all'interno degli "Ambiti interessati dalla presenza di dune consolidate, boscate e fossili" normate dall'art. 14 lettera a) del PALAV, si riscontra pure il contrasto con le prescrizioni e vincoli della strumentazione sovraordinata, che vietano la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, posto che il Comune non ha ancora provveduto all'adeguamento della propria strumentazione urbanistica al suddetto Piano d'Area.

Per quanto sopra esposto, la proposta così come formulata, non è accoglibile.

* Si ritiene pertanto opportuno che il Comune predisponga un idoneo strumento urbanistico per disciplinare correttamente gli interventi ammissibili, la dotazione di aree per servizi pubblici e la regolamentazione delle attrezzature precarie necessarie all'attività turistica.

* Nel merito dell'osservazione controdedotta e accolta dal Comune con deliberazione di Consiglio n. 96 in data 27.06.2000, questa è di fatto superata dalla proposta di non accoglimento della variante. L'osservazione comunque contrasta con le valutazioni espresse in precedenza, in quanto introduce una tipologia d'intervento (demolizione e ricostruzione) attuabile solo con adeguato supporto di analisi e predisposizione di idoneo abaco.

Tutto ciò premesso e considerato il Comitato Tecnico Regionale con 3 voti unanimi, dei presenti aventi diritto al voto,

è del parere

di restituire, ai sensi dell'art. 47 della LR 61/85, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Chioggia (VE) descritta in premessa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3505.

Comune di Farra d'Alpago (BL). Piano Regolatore Generale. Variante per la costruzione del campo sportivo di Spert - 1° stralcio. Approvazione. Legge 3.1.1978, n. 1, 5° comma.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di Farra d'Alpago (BL) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1362 del 20.3.1979.

Con deliberazione di Consiglio n. 3 del 5.2.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto preliminare generale per la costruzione del campo sportivo di Spert e primo stralcio.

Con deliberazione di Giunta n. 100 del 3.9.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei sopra citati lavori.

Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della L. 1/78, come modificato dalla L. 415/98, l'approvazione del progetto preliminare in Consiglio Comunale e del progetto definitivo-esecutivo in Giunta Comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale.

La variante è stata trasmessa in Regione per la superiore approvazione con nota n. 7636 del 15.10.2001, acquisita agli atti della Regione in data 16.10.2001.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni.

Il Genio Civile di Belluno, con nota n. 6808/32642 in data 7.11.2000, ha espresso in merito alla variante parere favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 13 della Legge 2.2.1974, n. 64.

L'Ente Nazionale per le Strade, Compartimento della Viabilità per il Veneto, con nota n. 35/2001 del 4.9.2001, ha autorizzato la realizzazione di un accesso alla Strada Statale n. 422.

La variante è stata sottoposta all'esame del Comitato Tecnico Regionale, il quale si è espresso con parere n. 149 del 15.11.2001 con voti unanimi favorevoli dei 3 presenti aventi diritto al voto."

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Farra d'Alpago (BL), facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel citato parere del Comitato Tecnico Regionale, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento, come composta da:

- Elaborato "Corografia, Estratto P.R.G., Estratto Catastale", scale varie;
- Elaborato "Planimetria, profilo e sezioni", scale varie.

Allegato A DGR N° 3505 del 17 dicembre 2001

Parere del Comitato Tecnico Regionale (Arg. n. 149) del 15.11.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di Farra d'Alpago (BL). Piano Regolatore Generale. Variante per la costruzione del campo sportivo di Spert - 1° stralcio. Legge 3.1.1978, n. 1, art. 1, 5° comma.

PREMESSE:

* Il Comune di Farra d'Alpago (BL) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 in data 20.3.1979.

* Con deliberazione di Consiglio n. 3 in data 5.2.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto preliminare generale per la costruzione del campo sportivo di Spert e primo stralcio.

* Con deliberazione di Giunta n. 100 del 3.9.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei sopra citati lavori.

* Ai sensi del 50 comma dell'art. 1 della L. 1/78, come modificato dalla L. 415/98, l'approvazione del progetto preliminare in Consiglio Comunale e del progetto definitivo-esecutivo in Giunta Comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale.

* La variante è stata trasmessa in Regione per la superiore approvazione con nota n. 7636 in data 15.10.2001, acquisita agli atti della Regione in data 16.10.2001.

* La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni.

* Il Genio Civile di Belluno, con nota n. 6808/32642 in data 7.11.2000, ha espresso in merito alla variante parere favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 13 della Legge 2.2.1974, n. 64.

* L'Ente Nazionale per le Strade, Compartimento della Viabilità per il Veneto, con nota n. 35/2001 in data 4.9.2001, ha autorizzato la realizzazione di un accesso alla Strada Statale n. 422.

VISTI GLI ELABORATI TRASMESSI:

* La variante consiste nella realizzazione di un parcheggio e nella manutenzione straordinaria con ampliamento della strada di accesso all'area del campo sportivo. Tali interventi costituiscono il primo stralcio funzionale del progetto generale denominato "Lavori di costruzione del campo sportivo di Spert".

VALUTAZIONI E PROPOSTE:

* L'area interessata dall'intervento è situata nei pressi dell'abitato di Spert e vi si accede dalla Strada Statale n. 422 dell'Alpago e Cansiglio.

Tale area è destinata ad accogliere i nuovi impianti sportivi (campo da tennis, campo da calcio e relativi servizi), in parziale difformità alle previsioni di P.R.G. vigente, mentre il progetto risulta conforme al nuovo P.R.G. adottato (D.C.C. n. 27 del 7.7.2001), come espressamente dichiarato dal Comune nella D.G.C. n. 100 del 3.9.2001.

Con il presente progetto, relativo al primo stralcio funzionale, viene prevista la realizzazione dei parcheggi e della strada di accesso all'area.

* Le principali opere previste, così come descritte nella Relazione Tecnica, possono essere così sintetizzate:

a) Allargamento della sede stradale per ottenere una carreggiata viabile di m. 5.00 oltre alla cunetta ed alla cordinata laterale;

b) La formazione di adeguate caditoie e tubature per lo smaltimento delle acque meteoriche;

c) La predisposizione del cavidotto per il passaggio futuro dei cavi di alimentazione della pubblica illuminazione;

d) Pavimentazione con uno strato di conglomerato bituminoso di cm. 7;

- Sotto il profilo tecnico il progetto presentato risulta correttamente impostato e corredato di tutti gli elaborati esecutivi necessari, quali: computo metrico estimativo, piano di sicurezza e coordinamento, capitolato speciale d'appalto, elenco prezzi unitari, piano particellare d'esproprio, elaborati grafici in scala adeguata, ecc.

Inoltre l'opera, il cui costo complessivo è previsto pari a lire 92.000.000, verrà finanziata con fondi propri e impegnati all'impiego 3362 Residui 2000, come dichiarato dal Comune rispettivamente nelle deliberazioni di Giunta n. 100 del 3.9.2001 e n. 115 del 8.10.2001.

* Rispetto alle scelte progettuali, in variante allo strumento urbanistico generale, si esprime un giudizio di condivisibilità sotto il profilo urbanistico, in quanto l'opera risulta necessaria alla fruizione ed a un miglior accesso all'area sportiva di Spert.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Regionale, con voti unanimi favorevoli dei 3 presenti aventi diritto al voto,

è del parere

che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Farra d'Alpago (BL), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione, come composta da:

* Elaborato "Corografia, Estratto P.R.G., Estratto Catastale", scale varie;

* Elaborato "Planimetria, profilo e sezioni", scale varie;

Vanno visti n. 2 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3506.

Comune di Farra d'Alpago (BL). Piano Regolatore Generale. Variante per la costruzione di una strada comunale in località Posta a Spert. Approvazione. Legge 3.1.1978, n. 1, 5° comma.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di Farra d'Alpago (BL) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1362 del 20.3.1979.

Con deliberazione di Consiglio n. 4 del 5.2.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto preliminare per la costruzione di una strada comunale in località Posta a Spert.

Con deliberazione di Giunta n. 99 del 3.9.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei sopra citati lavori.

Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della L. 1/78, come modificato dalla L. 415/98, l'approvazione del progetto preliminare in Consiglio Comunale e del progetto definitivo-esecutivo in Giunta Comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale.

La variante è stata trasmessa in Regione per la superiore approvazione con nota n. 7635 del 15.10.2001, acquisita agli atti della Regione in data 16.10.2001.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni.

Il Genio Civile di Belluno, con nota n. 8223/32642 in data 15.12.2000, ha espresso in merito alla variante parere favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 13 della Legge 2.2.1974, n. 64.

La variante è stata sottoposta all'esame del Comitato Tecnico Regionale, il quale si è espresso con parere n. 148 del 15.11.2001 con voti unanimi favorevoli dei 3 presenti

aventi diritto al voto."

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Farra d'Alpago (BL), facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel citato parere del Comitato Tecnico Regionale, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento, come composta da:

- Elaborato "Planimetria generale", scala 1:400.

Allegato A DGR N° 3506 del 17 dicembre 2001

Parere del Comitato Tecnico Regionale (Arg. n. 148) del 15.11.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di Farra d'Alpago (BL). Piano Regolatore Generale. Variante per la costruzione di una strada comunale in località Posta a Spert. Legge 3.1.1978, n. 1, art. 1, 5° comma.

PREMESSE:

* Il Comune di Farra d'Alpago (BL) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 in data 20.3.1979.

* Con deliberazione di Consiglio n. 4 in data 5.2.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto preliminare per la costruzione di una strada comunale in località Posta a Spert.

* Con deliberazione di Giunta n. 99 del 3.9.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei sopra citati lavori.

* Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della L. 1/78, come modificato dalla L. 415/98, l'approvazione del progetto preliminare in Consiglio Comunale e del progetto definitivo-esecutivo in Giunta Comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale.

* La variante è stata trasmessa in Regione per la supe-

riore approvazione con nota n. 7635 in data 15.10.2001, acquisita agli atti della Regione in data 16.10.2001.

* La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni.

* Il Genio Civile di Belluno, con nota n. 8223/32642 in data 15.12.2000, ha espresso in merito alla variante parere favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 13 della Legge 2.2.1974, n. 64.

VISTI GLI ELABORATI TRASMESSI:

* La variante consiste nella realizzazione di una nuova strada comunale non prevista dal P.R.G. vigente e conforme invece al nuovo P.R.G. adottato con D.C.C. n. 27 del 7.7.2001.

VALUTAZIONI E PROPOSTE:

* La nuova viabilità comunale funge da collegamento tra la Strada Statale n. 422 dell'Alpago e Cansiglio, all'altezza del cimitero di Spert, e la zona artigianale prevista dal P.R.G. vigente.

Conseguentemente, grazie alla viabilità comunale esistente che si congiunge con quella di progetto, si verrà a creare un ulteriore collegamento tra l'abitato di Spert ed il cimitero, escludendo per l'accesso a quest'ultimo il transito lungo la Statale.

* Il tracciato stradale, completamente rettilineo, ha origine a quota 958 m. s.l.m. sulla Statale e si conclude dopo circa 300 ml. a quota 933 m. s.l.m. sulla zona artigianale.

Le principali opere previste, come descritte nella Relazione tecnica illustrativa, possono essere così sintetizzate:

a) Cordonate prefabbricate in calcestruzzo, con rimodellamento delle scarpate e sistemazione delle stesse con terreno vegetale;

b) Tombinatura costituita da tubi in cemento prefabbricati aventi diametro pari a cm. 60;

c) Caditoie stradali e opere di drenaggio;

d) Sede stradale composta da uno strato di circa 50 cm. Di materiale arido, compreso sovrastante strato stabilizzato di cava dello spessore di 10 cm. e pavimentazione in conglomerato bituminoso;

e) Ritombamento con materiale arido del canale di scolo esistente (sez. 1- 2) con realizzazione di muratura in c.a. e rivestimento in pietra.

* Sotto il profilo tecnico il progetto presentato risulta correttamente impostato e corredato di tutti gli elaborati esecutivi necessari, quali: computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, capitolato speciale d'appalto, piano di sicurezza e di coordinamento, piano particellare di esproprio, elaborati grafici in scala adeguata, ecc.

Inoltre l'opera, il cui costo complessivo è previsto pari

a lire 241.545.450, verrà finanziata con fondi propri e impegnati all'impiego 3570 Residui 2000, come dichiarato dal Comune nella deliberazione di Giunta n. 99 del 3.9.2001.

* Non è stata richiesta, all'Ente Nazionale per le Strade, alcuna autorizzazione all'accesso dalla S.S. n. 422 "dell'Alpago e del Cansiglio"; tuttavia lo stesso Ente, con nota n. 8496 del 25.3.1998, aveva già autorizzato l'accesso al parcheggio del cimitero di Spert, di fatto coincidente con l'accesso alla nuova strada.

Si ritiene comunque opportuno prescrivere che venga preventivamente richiesta, all'Ente competente, un'ulteriore specifica autorizzazione all'accesso.

* Rispetto alle scelte progettuali, in variante allo strumento urbanistico generale, si esprime un giudizio di condivisibilità sotto il profilo urbanistico, in quanto l'opera risulta finalizzata ad una razionalizzazione della viabilità comunale.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Regionale, con voti unanimi favorevoli dei 3 presenti aventi diritto al voto,

è del parere

che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Farra d'Alpago (BL), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione, come composta da:

* Elaborato "Planimetria generale", scala 1:400.

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3507.

Comune di Farra d'Alpago (BL). Piano Regolatore Generale. Variante per la realizzazione dei lavori di sistemazione esterna del cimitero di Santa Croce e Lastra. Approvazione. Legge 3.1.1978, n. 1, 5° comma.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di Farra d'Alpago (BL) h dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1362 del 20.3.1979.

Con deliberazione di Consiglio n. 2 del 5.2.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione dei lavori di sistemazione esterna del cimitero di Santa Croce e Lastra.

Con deliberazione di Giunta n. 82 del 23.7.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei sopra citati lavori.

Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della L. 1/78, come modificato dalla L. 415/98, l'approvazione del progetto preliminare in Consiglio Comunale e del progetto definitivo-esecutivo in Giunta Comunale, costituisce adozione di

variante allo strumento urbanistico generale.

La variante è stata trasmessa in Regione per la superiore approvazione con nota n. 6993 del 20.9.2001, acquisita agli atti della Regione in data 21.9.2001.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni.

Il Genio Civile di Belluno, con nota n. 6827/32642 in data 7.11.2000, ha espresso in merito alla variante parere favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 13 della Legge 2.2.1974, n. 64.

L'Ente Nazionale per le Strade, Compartimento della Viabilità per il Veneto, con nota n. 36/2001 del 4.9.2001, ha autorizzato la realizzazione di un accesso alla Strada Statale n. 422 DIR dell'Alpago e Cansiglio.

La variante è stata sottoposta all'esame del Comitato Tecnico Regionale, il quale si è espresso con parere n. 147 del 15.11.2001 con voti unanimi favorevoli dei 3 presenti aventi diritto al voto."

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Farra d'Alpago (BL), facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel citato parere del Comitato Tecnico Regionale, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento, come composta da:

- Elaborato "Planimetria di progetto", scala 1:100.

Allegato A DGR N° 3507 del 17 dicembre 2001

Parere del Comitato Tecnico Regionale (Arg. n. 147) del 15.11.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di Farra d'Alpago (BL). Piano Regolatore Generale. Variante per la realizzazione dei lavori di sistemazione esterna del cimitero di Santa Croce e

Lastra. Legge 3.1.1978, n. 1, art. 1, 5° comma.

PREMESSE:

* Il Comune di Farra d'Alpago (BL) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 in data 20.3.1979.

* Con deliberazione di Consiglio n. 2 in data 5.2.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione dei lavori di sistemazione esterna del cimitero di Santa Croce e Lastra.

* Con deliberazione di Giunta n. 82 del 23.7.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei sopra citati lavori.

* Ai sensi del 50 comma dell'art. 1 della L. 1/78, come modificato dalla L. 415/98, l'approvazione del progetto preliminare in Consiglio Comunale e del progetto definitivo-esecutivo in Giunta Comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale.

* La variante è stata trasmessa in Regione per la superiore approvazione con nota n. 6993 in data 20.9.2001, acquisita agli atti della Regione in data 21.9.2001.

* La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni.

* Il Genio Civile di Belluno, con nota n. 6827/32642 in data 7.11.2000, ha espresso in merito alla variante parere favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 13 della Legge 2.2.1974, n. 64.

* L'Ente Nazionale per le Strade, Compartimento della Viabilità per il Veneto, con nota n. 36/2001 in data 4.9.2001, ha autorizzato la realizzazione di un accesso alla Strada Statale n. 422 DIR dell'Alpago e Cansiglio.

VISTI GLI ELABORATI TRASMESSI:

* La variante consiste nella realizzazione di un nuovo accesso al cimitero di Santa Croce e Lastra e del relativo parcheggio, in difformità con le previsioni di P.R.G. vigente e conforme invece al nuovo P.R.G. adottato con D.C.C. n. 27 del 7.7.2001.

VALUTAZIONI E PROPOSTE:

* Attualmente l'accesso avviene attraverso una rampa antistante il cimitero, posta sulla Strada Statale n. 51 di Alemagna, in prossimità del bivio con la Strada Statale n. 422 DIR. Con il presente progetto si prevede la realizzazione dei nuovi parcheggi e del nuovo ingresso lateralmente al cimitero, con accesso non più dalla Strada Statale n. 51, ma bensì dall'esistente Strada Vicinale del Masarè.

Verranno quindi creati dei percorsi sia pedonali che carrabili che consentiranno un accesso più razionale al cimitero.

* Le principali opere previste, così come descritte nella Relazione generale, possono essere così sintetizzate:

a) Realizzazione di un piazzale adibito a parcheggio con 14 posti auto;

b) Realizzazione di un percorso pedonale e carrabile di collegamento tra il parcheggio ed il nuovo ingresso del cimitero;

c) Chiusura della rampa di accesso attuale in prossimità del bivio tra la Strada Statale n. 422 DIR e la Strada Statale n. 51 di Alemagna;

d) Realizzazione di un nuovo accesso pedonale al cimitero sul lato nord;

e) Realizzazione di una nuova rampa di scale;

f) Realizzazione delle reti tecnologiche per lo smaltimento delle acque meteoriche;

g) Realizzazione di protezione stradale per la strada vicinale del Masarè.

* Sotto il profilo tecnico il progetto presentato risulta correttamente impostato e corredato di tutti gli elaborati esecutivi necessari, quali: computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, capitolato speciale d'appalto, piano particellare di esproprio, elaborati grafici in scala adeguata, ecc.

Inoltre l'opera, il cui costo complessivo è stato previsto pari a lire 100.000.000, verrà finanziata con fondi propri di bilancio e impegnato all'impiego 3210 residui 1996, come dichiarato dal Comune nella deliberazione di Giunta n. 82 del 23.7.2001.

* Rispetto alle scelte progettuali, in variante allo strumento urbanistico generale, si esprime un giudizio di condivisibilità sotto il profilo urbanistico, in quanto l'opera risulta finalizzata a migliorare l'accessibilità al cimitero.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Regionale, con voti unanimi favorevoli dei 3 presenti aventi diritto al voto,

è del parere

che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Farra d'Alpago (BL), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione, come composta da:

* Elaborato "Planimetria di progetto", scala 1:100.

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3508.

Comune di Giavera del Montello (TV) Piano Regolatore Generale - Variante n. 2 Approvazione con modifiche d'ufficio Art. 45 - L.R. 27/6/85, n. 61.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di Giavera del Montello è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale

con deliberazione n. 2016 in data 10.05.1994.

Con Deliberazione del C.C n. 30 del 23.02.1998, è stata adottata una variante parziale al P.R.G., approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3023 in data 07.09.1999.

Con Deliberazione di Consiglio n. 11 in data 14.03.2001, esecutiva, il Comune ha adottato la variante allo strumento urbanistico generale, denominata variante n. 2 "Latteria Montello", trasmessa alla Regione per l'approvazione con nota n. 5712 in data 19.06.2001, acquisita agli atti della Regione in data 26.06.2001 prot. 4039.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa non sono pervenute sia nei termini, che fuori termine osservazioni.

La variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con parere n. 438 in data 7.11.2001 con 14 voti unanimi favorevoli, ed il voto consultivo favorevole del rappresentante del Comune.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Giavera del Montello, facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale che si allega quanto parte integrante del presente provvedimento, come composta da:

Tav. n. 3 - variante proposta e comparazione sc. 1:2000 e 1:5000;

le aree campite con colore "bleu", diventano fasce di rispetto del Fosso "Canal Minor", le aree campite con colore "verde" diventano fasce di rispetto della ferrovia dismessa. Spetta al Comune indicare nella planimetria di Piano Regolatore Generale la linea indicante la fascia di rispetto dal depuratore.

Elaborato A - Norme tecniche di Attuazione, con le modifiche di cui al precedente punto 1.2;

Allegato A DGR N° 3508 del 17 dicembre 2001

Parere della Commissione Tecnica Regionale "Sezione Urbanistica" (Arg. n. 438) del 07.11.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di Giavera del Montello (TV). Variante al P.R.G. n. 2 ai sensi dell'art. 50 L.R. 61/85. Delibera del C.C. n. 11/2001

PREMESSE

* Il Comune di Giavera del Montello (TV) è dotato di Piano Regolatore Generale, adottato dal C.C. n. 6 del 26.02.1993, e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2016 in data 10.05.1994.

* Con Deliberazione del C.C. n. 30 del 23.02.1998, è stata adottata una variante parziale al P.R.G., approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3023 in data 07.09.1999.

* Con Deliberazione di Consiglio n. 11 in data 14.03.2001, esecutiva, il Comune ha adottato la variante allo strumento urbanistico generale, denominata variante n. 2 "Latteria Montello", trasmessa alla Regione per l'approvazione con nota n. 5712 in data 19.06.2001, acquisita agli atti della Regione in data 26.06.2001 prot. 4039.

* La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa non sono pervenute sia nei termini, che fuori termine osservazioni.

* Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

SONO STATI ACQUISITI I PARERI DEI SEGUENTI ENTI:

L'ULSS n. 8 di Asolo, con nota prot. n. 1022 del 03.05.2001 ha espresso, in ordine alla variante in esame, parere favorevole con prescrizioni. Relativamente alla suddetta nota, il Comune in data 29.05.2001 prot. 4501/5276 ha chiesto una rettifica, relativa all'oggetto e al canale interessato: "La variante parziale specifica è attraversata dal Canal Minor" diramazione del torrente Giavera, mentre non è interessata dal Canale Brentella".

Non risulta che la ULSS n. 8 abbia risposto a tale nota.

Il Consorzio di Bonifica Destra Piave di Treviso, con nota prot. n. 1520 del 16.05.2001, ha espresso, in ordine alla variante in esame, nulla osta. Per quanto attiene invece alle interferenze con le opere in gestione al Consorzio, andranno puntualmente rispettate le prescrizioni contenute nelle concessioni già rilasciate.

VISTI GLI ELABORATI TRASMESSI:

- * Tav. n. 1 - estratti e planimetrie sc. 1: 2000 e 1:5000;
- * Tav. n. 2 - rilievo dello stato di fatto sc. 1:1000;
- * Tav. n. 3 - variante proposta e comparazione sc. 1:2000 e 1:5000;

* Tav. n. 4 - indicazione progetto attuativo sc. 1:1000;

* elaborato A - Norme tecniche di Attuazione - articoli modificati;

* elaborato B - Relazione;

A. CONTENUTI ED OBIETTIVI DELLA VARIANTE - ZONA PRODUTTIVA (var. n. 2)

La variante consiste nel recepire la presenza di una realtà produttiva significativa per il Comune di Giavera del Montello, l'attività agroindustriale della "Latteria del Montello" legittimandone la presenza in ZTO "D1.S";

In sintesi la variante proposta, che di seguito è specificata nell'apposita tabella, è raggruppabile nelle seguenti categorie:

* zone produttive - in particolare la zona produttiva "D1S"

* norme di attuazione riguardanti la zona produttiva "D1S".

B. VALUTAZIONI

1. E' opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

Va precisato che il fosso "Canal Minor" ha una portata d'acqua continua, derivante principalmente dallo sfioro del canale Brentella posto più a nord. La stessa portata ha il torrente Giavera, nei periodi non piovosi. Nei periodi piovosi, il torrente supera abbondantemente la portata del fosso, per il suo carattere torrentizio.

La variante in argomento, riguarda una attività agroindustriale casearia, nota nel mercato nazionale per la produzione dello stracchino, che negli ultimi anni ha avuto un notevole sviluppo, sia nella produzione che di conserva sugli addetti all'azienda.

L'attività casearia ha portato i q.li di latte lavorato da 188.700 nel 1995, a 410.000 q.li del 2000, l'occupazione è passata da 85 addetti del 1995 ai 172 del 2000, è inoltre prevista una ulteriore crescita nei prossimi anni, che la ditta prevede in:

- 2001q.li 500.000addetti n. 250

- 2002q.li 780.000addetti n. 280

Attualmente la zona D1S h pari a 30.021 mq..

C. PROPOSTE

Priorità della variante è quella di permettere e garantire alla attività insediata di progredire e ampliarsi, garantendo nel contempo il rispetto di quanto sottoesposto:

* 1) rispetto dell'area e degli elementi presenti nell'intorno alla stessa; 2) rispetto delle essenze arboree presenti lungo il fosso denominato Canal Minor e più a est del torrente Giavera; 3) rispetto della presenza del tratto ferro-

viario dismesso Montebelluna/Susegana posto a sud, e della ferrovia militare anch'essa dismessa posta a sud/est.

Allo scopo, per permettere uno sviluppo/organizzazione/riorganizzazione dell'azienda, anche per quanto riguarda il rispetto delle normative sulle acque e la depurazione delle stesse dopo il ciclo produttivo, e per non mescolare l'area destinata prettamente ad attività, con l'area destinata alla depurazione delle acque ecc... derivanti dal ciclo di produzione, poste ad est del fosso "Canal Minor", sia sotto gli aspetti tecnici che di ordine igienico-sanitario, si propone di inserire le successive modifiche e prescrizioni:

* di definire distintamente le due aree D1.S (a est e ovest del canale "Canal Minor") e l'area a servizi ed impianti di interesse comune, più specificatamente ad "Impianti di depurazione privati Fb", e pertanto di:

* limitare le edificazioni poste nella zona D1.S posta a est del fosso "Canal Minor", dovranno essere destinate esclusivamente a magazzini e depositi, vanno esclusi locali di produzione, l'area posta a ovest del fosso più volte citato, rimane sempre D1.S con le destinazioni previste dalla zona, sia di produzione che di magazzinaggio e depositi;

* limitare l'edificabilità dell'area lungo il fosso Canal Minor per una profondità di ml. 10.00. dall'argine esterno da ambo i lati (fascia di rispetto). La predetta area andrà piantumata con essenze arboree autoctone ad alto fusto, come previsto dall'art. 8 bis;

* limitare l'edificazione lungo la tratta della ferrovia militare dismessa per una profondità minima di ml. 20.00. La predetta area andrà piantumata con essenze arboree autoctone ad alto fusto, come previsto dall'art. 8 bis;

* di prevedere una fascia di rispetto dal depuratore di ml. 100.00, e del rispetto di quanto previsto dalla Del. C.M. 04.02.1977 allegato 4;

* di ribadire che l'intero ambito è soggetto ad uno Strumento Urbanistico Attuativo unitario.

D. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.

Le modifiche alla normativa di cui alla presente variante riguardano alcuni articoli delle NTA.

In relazione alle valutazioni e considerazioni svolte nel presente parere, si ritiene di introdurre alla normativa le seguenti modifiche d'ufficio:

Art. 8. - verde - la variazione è in sintonia con l'art. 25, 100 comma punto 1, lettera b).

Art. 8bis. - ZONE D1S (speciali)

il 4 comma aggiunto, lettere c), d) ed e) va così riscritto:

* c - il fosso "Cal Minor", non dovrà essere tombinato, saranno permessi due, attraversamenti tramite ponti, parzialmente rialzati rispetto alla quota attuale, + 30/50 cm minimo, non superiori ai ml. 20.00 di larghezza. Nella porzione di sopraelevazione dei ponti, (30/50 cm.) dovranno essere collocate le eventuali tubazioni e/o servizi ne-

cessari al funzionamento del depuratore;

* d - è fatto divieto di installare tubazioni, di qualsiasi tipo per attraversare il fosso "Canal Minor" per via aerea;

* e - lungo i confini nord e ovest, dovrà essere messo a dimora un doppio filare intercalato, di alberature ad alto fusto, autoctone, preferibilmente similari alle esistenti, con interspazi tra le stesse di non oltre ml. 2.00;

* f - lungo i confini est e sud, dovranno essere messe a dimora alberature ad alto fusto, autoctone, una ogni 4.00 ml.

* g - dovrà essere lasciata una fascia libera dalle costruzioni di minimo ml. 10.00, da entrambi i lati, dall'argine del fosso "Cal Minor";

* h - il parcheggio posto a ovest, lungo la via Fante d'Italia, dovrà essere alberato, con essenze arboree d'alto fusto ogni due posti auto, oltre al doppio filare di cui alla precedente lettera d);

* i - è fatto divieto di impermeabilizzare le aree destinate a parcheggi, e la dove possibile, anche per la viabilità;

* l - è vietata l'edificazione lungo la tratta della ferrovia militare dismessa per una profondità minima di ml. 20.00.. La predetta area andrà piantumata con essenze arboree autoctone ad alto fusto, come previsto dall'art. 8 bis;

* m - va prevista e inserita negli elaborati grafici una fascia di rispetto dal depuratore di ml. 100.00, e va rispettato quanto previsto dalla Del. C.M. 04.02.1977 allegato 4.

* n - il depuratore dovrà essere adibito ad uso ed esclusivo servizio dell'attività in essere, non sarà permesso un uso destinato ad altre ditte e/o scopi.

Art. 22 - SERVIZI ED IMPIANTI DI INTERESSE COMUNE

REPERTORIO NORMATIVO

E' stato aggiunta una voce, relativa ai Servizi Tecnologici, la n. 67a;

Considerato l'impatto della struttura sull'intorno, in particolare a riguardo della vicinanza con il fosso, le alberature presenti, e l'altezza della struttura, si rileva la necessità di ridurre l'indice di copertura e l'altezza, portandoli a dei dati confrontabili con altri similari della stessa categoria, e cioè:

* Servizi tecnologici

67a- impianti depurazione privati $if = 2$ $Ic = 30$ $h. max. = 8$

relativamente all'altezza, può essere autorizzata una altezza superiore dei previsti ml. 8.00, solo nel caso della presenza di un digestore anaerobico.

In adeguamento ai più recenti orientamenti disciplinari, in via preliminare si sottolinea:

1. Per quanto concerne infine la reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio si ritiene opportuno ricordare al Comune gli effetti e le conseguenze in virtù della sentenza

della Corte costituzionale n. 179 del 20.05.1999, sussiste in capo ad essi l'obbligo di prevedere l'indennizzo da corrispondere ai proprietari.

2. In riferimento alla L.R. 37/1999, si obbliga il Comune ad adempiere ai disposti della normativa in generale, ed in particolare a quanto prevede l'art. 24, comma 20, della citata legge.

3. In relazione ai problemi legati all'inquinamento acustico, dovrà essere predisposto il piano di classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 21/99. Tale classificazione dovrà seguire i criteri previsti dal DPCM 01.03.1991 e dalla D.G.R. n. 4313 del 21.09.1993 (BUR n. 88 del 19.10.93). Inoltre per la progettazione di strade, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi, nonché nella progettazione di impianti sportivi e ricreativi e nelle altre ipotesi previste dall'art. 8, commi 20 e 30 della L. n. 447/96 si richiama il rispetto degli obblighi previsti dal suddetto art. 8 della legge n. 447 del 24.07.1996.

4. La variante risulta adottata in data 14.03.2001 e pertanto in data successiva all'entrata in vigore della L.R. 48/1999 del 10.11.99, perciò era obbligata all'adeguamento alle suddette Leggi, si evidenzia che non contiene l'indicazione degli elettrodotti, (anche se la variante è specifica e limitata), delle relative fasce di rispetto e non dispone di specifica normativa, di cui alla L.R. 03.06.1993 n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni. Appare necessario introdurre una modifica d'ufficio che completi la scheda normativa di riferimento e con l'occasione si adegui alle direttive emanate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1526 in data 11.04.2000 come integrata dalla DGR n. 3407 del 27.10.2000, si precisa che:

In merito alla prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, come precisato dalla D.G.R. 1526 del 11.04.2000, soggiacciono alle disposizioni di cui alla L.R. 27/1993 e 48/1999, tutti gli strumenti urbanistici generali e loro varianti adottati dopo l'entrata in vigore delle citate Leggi Regionali, ossia dopo il 10.11.1999;

La D.G.R. 1526/2000 prevede che debbano essere inserite in cartografia di variante e disciplinate, a prescindere dal tipo di variante, le fasce di rispetto degli elettrodotti per tutto il territorio comunale;

Poichè la variante in oggetto non riporta l'adeguamento alla L.R. 27/1993, si ricorda che, qualora siano presenti gli elettrodotti di cui alla citata Legge Regionale, le fasce di rispetto di cui sopra sono da intendersi operanti in tutto il territorio comunale e che pertanto in tali fasce è esclusa l'edificazione di manufatti che comportino un'abituale e prolungata permanenza umana.

OSSERVAZIONI

Non sono pervenute osservazioni, nè al Comune nè alla provincia.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene che la variante al PRG del Comune di Giavera del Montello (TV), descritta in premessa, sia meritevole di accoglimento con le modifiche d'ufficio sopra esposte di cui ai punti nn. 2), 3), 4) e 6) dell'art. 45, della L.R. 61/1985 e art. 40, comma 1 del PTRC, e con quelle di seguito precisate, come composta da:

1) Tav. n. 3 - variante proposta e comparazione sc. 1:2000 e 1:5000;

le aree campite con colore "bleu", diventano fasce di rispetto del Fosso "Canal Minor", le aree campite con colore "verde" diventano fasce di rispetto della ferrovia dismessa. Spetta al Comune indicare nella planimetria di Piano Regolatore Generale la linea indicante la fascia di rispetto dal depuratore.

2) Elaborato A - Norme tecniche di Attuazione, con le modifiche di cui al precedente punto 1.2;

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Regionale, con 14 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, e il voto consultivo favorevole del rappresentante del Comune,

è del parere

che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Giavera del Montello (TV), adottata con deliberazione del C.C. 11 del 14.03.2001, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con le modifiche d'ufficio precedentemente esposte, ai sensi dell'art. 45, punti 1),4),5) e 6) della L.R. 61/85, e art. 40, comma 1, delle NTA del PTRC, come composta da:

* Tav. n. 3 - variante proposta e comparazione sc. 1:2000 e 1:5000;

* elaborato A - Norme tecniche di Attuazione - articoli modificati;

con le seguenti modifiche d'ufficio:

* l'area campita in verde indica la fascia di rispetto di ml. 20.00 dalla linea ferroviaria a est.

* l'area campita in bleu indica la fascia di rispetto di ml. 10.00 dal "Canal Minor".

Che non sono pervenute osservazioni sia nei termini, che fuori termine.

Vanno visti n. 2 elaborati

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3509.

Comune di Legnago (VR). Piano Regolatore Generale - Variante n. 22. Modifica destinazione urbanistica ristorante al "Vecchio Mulino" in località Torretta Approvazione con modifiche d'ufficio Art. 45 - L.R. 27/6/85, n. 61

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di Legnago (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6935 del 11.12.1992, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 129 del 14.12.2000, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 15561 del 7.5.2001.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni.

La variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con parere n. 387 del 19.9.2001, con 13 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, ed il voto consultivo favorevole del Rappresentante del Comune.

La Variante è stata sottoposta altresì all'esame della Seconda Commissione Consiliare, la quale si è espressa all'unanimità in data 15.11.2001, conformemente al citato parere della Commissione Tecnica Regionale".

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Legnago (VR), facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nei citati pareri della Commissione Tecnica Regionale e della Seconda Commissione Consiliare, che si allegano quali parti integranti del presente provvedimento, come composta da:

* Variante n. 22 - Progetto - Territorio comunale (sud stralcio - Tavola 3a - scala 1:5000;

* Variante n. 22 - Progetto - Zonizzazione - Torretta - Tavola 3b - scala 1:2000.

Allegato A DGR N° 3509 del 17 dicembre 2001

Parere della Commissione Tecnica Regionale "Sezione Urbanistica" (Arg. n. 387) del 19.9.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di Legnago (VR) Piano Regolatore Generale - Variante n. 22 Modifica destinazione urbanistica ristorante al "Vecchio Mulino" in località Torretta

PREMESSE

* Il Comune di Legnago (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6935 del 11.12.1992 e successivamente modificato.

* Con deliberazione di Consiglio n. 129 in data 14.12.2000, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 15561 del 7.5.2001.

* La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni.

La variante consiste:

nella riclassificazione di una zona omogenea da zona "B6 Residenziale di completamento" in "D7A Alberghiera e di ristorazione esistente" in località Torretta.

Tale variante nasce dalla necessità di prendere atto di una situazione esistente, da tempo consolidata e dalla necessità di ampliare l'attività stessa, che con la normativa relativa alla zona esistente, non sarebbe possibile.

Infatti l'attività avrebbe necessità di ampliare il ristorante, con una previsione di una funzione alberghiera complementare, ambedue interventi non consentiti con l'attuale classificazione di zona.

L'area interessata ha una superficie di 1.836 mq. e il fabbricato che vi insiste ha un volume di 2.409 mc..

CONSIDERAZIONI

La variante prende atto di una situazione esistente ed interessa una esigua quantità di superficie di territorio.

Inoltre, con la nuova classificazione, secondo la norma "D7A Alberghiera di ristorazione esistente", risulta consentito un aumento del volume fino ad un massimo del 20% di quello esistente, che consente l'ampliamento dell'attività.

Dovranno comunque essere ricavati standard urbanistici primari adeguati alla superficie di ampliamento, secondo la norma di zona, che saranno, per le attrezzature ricettive, 20 mq. di parcheggio per ogni stanza. Per le attrezzature per la ristorazione 0,8 mq./mq. delle superfici d'uso pubblico. Di queste aree almeno il 80% deve essere destinato a parcheggio, il restante 20% a verde.

Si prescrive tuttavia che l'intervento sia subordinato a verifiche geologiche ed idrauliche.

In merito alla fasce di rispetto degli elettrodotti, in applicazione della L.R. 27/1993, sulla base delle direttive impartite con D.G.R. n. 1526/2000, il Comune risulta adeguato.

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Regionale, con 13 voti unanimi dei presenti aventi diritto al voto, ed il voto consultivo favorevole del Rappresentante del Comune

è del parere

Che la Variante n. 22 al Piano Regolatore Generale del Comune di Legnago (VR), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, precedentemente esposte e come composta da:

* Variante n. 22 - Progetto - Territorio comunale (sud) stralcio - Tavola 3a - scala 1:5000;

* Variante n. 22 - Progetto - Zonizzazione - Torretta - Tavola 3b - scala 1:2000.

Vanno visti n. 2 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3510.

Comune di Mel (BL). Piano Regolatore Generale. Variante parziale al P.R.G. art. 7 - Zone C2 delle N.T.A. Approvazione. Art. 44 - L.R. 27.6.1985, n. 61.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di Mel (BL) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1767 del 19.5.1998.

Con deliberazione di Consiglio n. 106 del 11.6.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 10880 del 28.8.2001, acquisita agli atti della Regione in data 3.9.2001.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni.

La variante è stata sottoposta all'esame del Comitato Tecnico Regionale, il quale si è espresso con parere n. 150 del 15.11.2001 con voti unanimi favorevoli dei 3 presenti aventi diritto al voto."

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765,

nonchè la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/85, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Mel (BL), facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel citato parere del Comitato Tecnico Regionale, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento, come composta da:

- Elaborato "Articolo modificato - Variante alle N.T.A. del P.R.G. - Art. 7 zone C2".

Allegato A DGR N° 3510 del 17 dicembre 2001

Parere del Comitato Tecnico Regionale (Arg. n. 150) del 15.11.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di Mel (BL). Piano Regolatore Generale. Variante parziale al P.R.G. art. 7 - Zone C2 delle N.T.A.

PREMESSE:

* Il Comune di Mel (BL) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1767 in data 19.5.1998.

* Con deliberazione di Consiglio n. 106 in data 11.6.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 10880 in data 28.8.2001, acquisita agli atti della Regione in data 3.9.2001.

* La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni.

VISTI GLI ELABORATI TRASMESSI:

* La variante consiste nella modifica dell'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione "Zone C2 - Zone residenziali di nuova espansione", elevando il Rapporto Massimo di Copertura (mq/mq di superficie del lotto) dall'attuale 20% al 25%, rimanendo invariati tutti gli altri parametri.

VALUTAZIONI E PROPOSTE:

* Il Comune, come dichiarato nella D.C.C. n. 106/2001 di adozione della variante, non ha ritenuto necessario richiedere il parere sismico preventivo al Genio Civile di Belluno, ai sensi dell'art. 13 della Legge 2.2.1974, n. 64, in quanto trattasi di variante ad una norma regolamentare.

* La proposta di variante risulta motivata dalla necessità di perfezionare lo strumento normativo a seguito delle problematiche operative rilevate nel corso della gestione

del Piano Regolatore Generale;

* Le variazioni proposte risultano compatibili sia con i criteri informativi del piano che con le oggettive caratteristiche architettoniche degli edifici;

* Pertanto, considerata l'ininfluenza della variante sull'impostazione generale del PRG, il giudizio complessivo sulla stessa e sui suoi obiettivi di fondo non pur che considerarsi positivo.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Regionale, con voti unanimi favorevoli dei 3 presenti aventi diritto al voto,

è del parere

che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Mel (BL), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/85, come composta da:

* Elaborato " Articolo modificato - Variante alle N.T.A del P.R.G. - Art. 7 zone C2".

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3511.

Comune di Mogliano Veneto (TV) Piano Regolatore Generale. Variante Parziale n. 17. Approvazione con modifiche d'ufficio Art. 45 - L.R. 27/6/85, n. 61. Approvazione con proposte di modifica Art. 46 - L.R. 27/6/85, n. 61.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di Mogliano Veneto (TV) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 317 del 27.01.1993, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 45 in data 06.07.2000 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato la variante parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 35281 del 27.10.2000.

Con note rispettivamente n. 14091 in data 02.05.2001, n. 19359 in data 15.06.2001 e n. 24420 in data 30.07.2001 il Comune ha inviato integrazioni alla suddetta pratica, a completamento degli atti trasmessi.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa sono pervenute n. 13 osservazioni, cui il Comune ha controdedotto con deliberazione consiliare n. 75 in data 19.10.2000 esecutiva.

Direttamente in Regione sono pervenute n. 3 osservazioni.

La variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con parere

n. 383 del 19.09.2001 con 14 voti unanimi favorevoli ed il voto consultivo favorevole del rappresentante del comune.

La variante è stata sottoposta altresì all'esame della Seconda Commissione Consiliare, la quale si espressa all'unanimità in data 20.11.2001 conformemente al citato parere della Commissione Tecnica Regionale."

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, le varianti al Piano Regolatore Generale del Comune di Mogliano Veneto (TV), ad esclusione del rinvio per le controdeduzioni sull'osservazione n. 3RV pervenuta direttamente in Regione, da approvare con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel parere Commissione Tecnica Regionale - Sezione Urbanistica n. 383 del 19.09.2001, e della Seconda Commissione Consiliare in data 20.11.2001, che si allegano quale parte integrante del presente provvedimento come composta da:

- Allegato Relazione Tecnica Illustrativa - limitatamente alle Norme Tecniche di Attuazione;

- Tav. 13.1.1. - scala 1:5.000 PRG - "intero territorio comunale";

- Tav. 13.3.3. - scala 1:2.000 PRG - "zone significative".

Allegato A DGR N° 3511 del 17 dicembre 2001

Parere della Commissione Tecnica Regionale "Sezione Urbanistica" (Arg. n. 383) del 19.09.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di Mogliano Veneto (TV). Piano Regolatore Generale. Variante Parziale n. 20.

PREMESSE

Il Comune di Mogliano Veneto (TV) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 317 del 27.01.1993, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 45 in data 06.07.2000 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato la variante parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 35281 del 27.10.2000.

Con note rispettivamente n. 14091 in data 02.05.2001, n. 19359 in data 15.06.2001 e n. 24420 in data 30.07.2001 il Comune ha inviato integrazioni alla suddetta pratica, a completamento degli atti trasmessi.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa sono pervenute n. 13 osservazioni, cui il Comune ha controdedotto con deliberazione consiliare n. 75 in data 19.10.2000 esecutiva.

Direttamente in regione sono pervenute n. 3 osservazioni a firma di:

- 1RV Zamuner Pietro e altri
- 2RV Associazione di Frazione Campocroce di Mogliano Veneto
- 3RV Ugo Franco

L'Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso con nota n. 4757 in data 25.06.2001 ha espresso il proprio parere favorevole con precisazioni ai sensi della Legge 833/78, L.R. 78/80 e L.R. 54/82.

VISTA LA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI

La variante riguarda il riassetto urbanistico della frazione di Campocroce, situata nel settore nord ovest del territorio comunale di Mogliano Veneto.

Il nucleo più antico è costituito da poche case poste all'incrocio dei due principali assi. Sono presenti alcune ville nobiliari che dominavano in passato il paesaggio, al centro di vaste tenute, mentre la chiesa, di antica origine, è situata, in posizione isolata, a presidiare un territorio vasto della cui popolazione rurale ha costituito, per secoli, luogo di convergenza. La casa parrocchiale e il piccolo cimitero completano il complesso dei servizi essenziali.

Tra una villa padronale e la chiesa, trova sede il rilevante manufatto di archeologia industriale dell'ottocentesca filanda, che con le sue antiche strutture, in buona parte recuperate e riutilizzate, costituisce l'elemento caratterizzante della frazione.

Dalla relazione si rileva che "oggi Campocroce è un centro di buona consistenza e ulteriormente in crescita, grazie alle previsioni del P.R.G. vigente e ad una non esaurita domanda residenziale indirizzata verso i centri minori". Ed inoltre:

"Mentre Campocroce si andava formando per aggregazione di nuovi residenti e si delineava una "comunità" attorno alla antica chiesa, alle opere parrocchiali, alla scuola, alle nascenti attività ricreative ed allo sport, sono venute sempre più in evidenza due gravi carenze:

- il traffico intenso, leggero e pesante, che scorre lungo

la strada provinciale a ridosso della quale è costruito tutto il centro, costituisce un elemento di radicale disturbo e di pericolosità che limita la vivibilità della frazione e non consente una evoluzione qualitativa dell'uso degli spazi pubblici connessi;

- si pone l'esigenza di integrare le attrezzature a servizio della comunità e di definire, dopo l'essersi concentrati nei decenni precedenti sulla espansione residenziale, il carattere, il volto di Campocroce, oggi sospeso fra più immagini, fra loro in conflitto."

Con Variante parziale n. 10 al PRG vigente - Del. C.C. n. 47 del 10/06/1999, è stata prevista la localizzazione della nuova palestra e dei servizi integrati nello spazio adiacente alla scuola per consentire, nell'uso quotidiano da parte dei giovani studenti, di realizzare la migliore organizzazione della sorveglianza e della sicurezza, sia per gli spostamenti che per l'uso degli spazi aperti interni al confine scolastico.

La variante pertanto propone:

La ridefinizione dell'area residenziale adiacente alla palestra: una soluzione che confina nella fascia retrostante la palestra l'incremento di area edificabile sul lato nord di Campocroce, mantenendo intatto lo spazio agricolo direttamente visibile dalla via della Chiesa (cono di visuale). E' previsto inoltre un completamento organico della frazione, nella sua parte a sud della strada provinciale. In particolare, la rotonda posta a est della frazione è finalizzata ad alimentare tutta l'espansione sud dando accesso al grande parcheggio posto al servizio del cimitero, della frazione stessa e del campo sportivo.

La variante (zone C2/16 e C2/18) non incrementa nella sostanza, se non in modo del tutto marginale, le previsioni quantitative di volumi destinati alla residenza, ma opera una loro diversa dislocazione entro la frazione.

La riorganizzazione del vasto spazio centrale attualmente occupato, in parte, da attrezzature di servizio e da impianti per il gioco e lo sport, ed in parte utilizzato a scopi agricoli. La sua attuale configurazione non è ben organizzata: la variante ne propone una riqualificazione radicale, rimettendo ordine nel suo uso attuale.

La ridefinizione dell'area a servizi che contiene alcune opere parrocchiali e un impianto arboreo più importante.

Lo spostamento del "campo da calcio" sul lato ovest del cimitero, a sud della provinciale, motivato dalla necessità di restare entro il centro, data la natura e il livello dell'impianto, di utilizzare lo spazio, da tenere comunque libero da qualsiasi costruzione, interno al vincolo generato dal cimitero, di avvicinare la percezione del cimitero stesso, come era nelle tradizioni prima che intervenissero le norme napoleoniche al riguardo, alla vita quotidiana della collettività.

Per ottenere uno spazio adeguato al campo viene indicata l'eliminazione di una deviazione verso nord del piccolo canale posto a sud.

Nel margine est dell'area a servizi centrale è previsto un nuovo parcheggio, verso la chiesa, per rispondere così (si legge nella relazione) ad una urgente richiesta della popolazione e del parroco e servire, in parte, anche la concentrazione di servizi della filanda e l'afflusso per le ricorrenze che vedono come meta il cimitero o, infine le grandi feste della frazione.

Per l'ambito della filanda, considerato che la stessa si sta configurando come un contenitore di attività private di interesse pubblico, con forte capacità attrattiva di utenti, la variante prevede un parcheggio, riconfermando in parte l'area a servizi nella zona retrostante a ridosso della filanda. La proposta, motivata dalla necessità di "evitare che la presenza di automobili invada tutti gli spazi, creando una visione disordinata del complesso", prevede che il parcheggio dovrà: - essere messo in diretta relazione con l'area della filanda attraverso almeno due passaggi; - dovrà essere "debolmente strutturato", presentandosi come un prato consolidato (con elementi alveolari in plastica al fine di stabilizzare il terreno e proteggere il manto erboso dal transito e dalla sosta delle autovetture o altra soluzione simile) con una intelligente distribuzione di alberi e arbusti per segnare gli spazi di sosta.

In considerazione dell'elevato grado di protezione dell'edificio e alla funzione residenziale dello stesso, per Casa Calzavara e relativa area di pertinenza viene proposta una destinazione a verde privato vincolato anziché produttiva (ZONA DI TIPO "DS" - Art. 22).

Per Villa Rigamonti la variante propone una diversa perimetrazione dell'area, già destinata a verde privato vincolato, che meglio corrisponda all'assetto degli spazi di pertinenza ed all'intenzione di preservare il cono visuale dalla S.P. n. 65.

La viabilità generale viene risolta con la previsione di un nuovo tracciato della strada provinciale, che passerà lungo il confine comunale a est e nord di Campocroce. A tal proposito si evidenzia che la previsione discende da un progetto di variante alla SP. 65 per la soppressione del passaggio a livello al Km 11+485.

La "variante" introduce una rotonda di accesso alla frazione ed una che regola l'incrocio centrale, per rallentare il traffico e una sua canalizzazione, con soluzioni tecniche semplici ed a basso costo, ma sicuramente efficaci per ridurre drasticamente gli incidenti.

La variante provvede infine ad integrare i percorsi ciclopedonali già programmati con altri, in fregio ai percorsi automobilistici o alternativi ad essi. In particolare da Mogliano, con una deviazione del percorso principale nord-sud di via Motta, si potrà raggiungere la espansione sud della frazione e, seguendo l'antico percorso che portava al vecchio Mulino sullo Zero, una nuova area per "orti urbani". Tale zona, che ospita una funzione di cui si avverte da tempo la necessità, per una utenza ampia comunale, ha una dimensione ancora prudente, ma ammette futuri ampliamenti se avrà successo.

Infine vengono introdotte le fasce di rispetto dagli elettrodotti in sintonia con le modifiche d'ufficio introdotte con le recenti disposizioni legislative.

MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Per il complesso monumentale di archeologia industriale della Filanda, viene proposta un'apposita integrazione normativa all'art. 22, finalizzata a guidare l'intervento di recupero e alla salvaguardia dell'area.

E' inserita, con specifica denominazione, l'area destinata a parcheggio davanti alla chiesa, con le prescrizioni necessarie per il trattamento delle superfici attraverso una integrazione all'Articolo 32 delle N.T.A. vigenti.

Riguardo le zone C2/16 E C2/18, nel rispetto delle forme di tutela previste dal PALAV, viene proposta una modifica alle relative note riportate nella TABELLA 2 allegata all'Art. 18 - ZONE DI TIPO "C2".

Al fine della prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti è stata definita e normata, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2000, n. 1526 una fascia di rispetto dall'asse centrale degli stessi. (punto 6 Art. 35)

E' stata predisposta, infine, un'apposita normativa (punto 7 Art. 35), al fine di tutelare vedute di particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico, per le aree interessate da cono di visuale.

VALUTAZIONI

L'ambito oggetto di variante risulta in buona parte compreso nelle Aree di interesse paesistico - ambientale individuate dal Piano di Area della Laguna ed Area Veneziana (art. 21 lettera a delle Norme Tecniche di Attuazione), e parte nelle "Aree di interesse paesistico-ambientale con previsione degli strumenti urbanistici vigenti confermate dal presente piano d'area" (Art. 21 lettera b).

Nel caso di Campocroce, rilevato che la variante non comporta l'inserimento di nuove aree di espansione residenziale ma si tratta di una diversa e più opportuna localizzazione della stessa quantità di aree previste nel Piano vigente, non sembra contrastare con l'art. 21 lett. a e b delle NdA del PALAV.

1. Si ritiene tuttavia di introdurre le seguenti modifiche d'ufficio al fine di rendere maggiormente coerenti le variazioni proposte con i disposti del PALAV. In particolare:

- va introdotto a livello normativo relativamente alle zone C2/16 e C2/18 il riferimento alle prescrizioni dell'art. 21 b nella predisposizione dei Piani Attuativi; in particolare nelle "Modifiche TABELLA 2 allegata all'Art. 18 - ZONE DI TIPO "C2"" - note relative agli ambiti C2/16 e C2/18 - dopo la dizione "...dell'art. 55" va inserito "e le prescrizioni dell'art. 21b"

- appare opportuno rafforzare il rapporto visivo con lo spazio agricolo a nord di via della Chiesa, prescrivendo quale limite dell'inedificabilità determinata dal cono di

visuale inserito, almeno per una profondità equivalente alla ex zona C2/16 (PRG vigente). A tal proposito si ritiene opportuno stralciare dall'integrazione dell'art. 35, punto 7, la dizione "detrattrici" e inserita graficamente la corrispondente fascia di rispetto.

2. Per quanto concerne la nuova disciplina per l'ambito della ex Filanda, nel condividere la necessità di realizzare il parcheggio a margine della stessa e la sistemazione degli spazi aperti, non si ritiene condivisibile la previsione di collegamento pedonale ad est in quanto appare alterare l'assetto planimetrico originario del manufatto. Ogni intervento va comunque preventivamente concordato con la competente soprintendenza rilevato che il complesso risulta vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 490/1999.

3. Lo spostamento della canaletta per la realizzazione del campo da calcio va preventivamente concordato con l'autorità idraulica competente.

4. Relativamente alla viabilità prevista si rileva che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 15.01.2001 risulta approvato il 10 stralcio del sopraccitato progetto e cioè il tratto compreso tra lo svincolo con il Terraglio e la località Boschetta (variazione n. 11.4). Il tracciato invece corrispondente alle modifiche evidenziate con i nn. 14.2 e 14.3 risultano coincidere solo in parte con le indicazioni di 20 stralcio del progetto definitivo sopraccitato. Si ritiene pertanto condivisibile la proposta con la precisazione che il tracciato più a nord è da considerarsi indicativo.

5. Per quanto concerne infine la reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio si ritiene opportuno ricordare al Comune gli effetti e le conseguenze in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20.05.1999 (obbligo d'indennizzo).

OSSERVAZIONI

Relativamente alle osservazioni si rileva che per gran parte di esse il Consiglio Comunale non sembra aver espresso una valutazione precisa di accoglimento, parziale accoglimento o non accoglimento. Si ritiene pertanto di interpretare le stesse in relazione all'orientamento contrario o favorevole contenuto nella DCC n. 75/2000.

Con la deliberazione n. 75/2000 il Consiglio Comunale ha inoltre inteso introdurre alcuni errata corrige segnalati dall'ufficio tecnico e riguardanti errori materiali, correzioni cartografiche o aggiornamenti a seguito di provvedimenti legislativi.

Si concorda con il parziale parere favorevole del Comune sulle osservazioni nn.: 2, 3, 4, 5c, 5e, 5f, 9b.

Si concorda con il parere contrario del Comune sulle osservazioni nn.: 1, 5a, 5b, 5d, 6, 7, 8, 9a, 10, 11, 12 e 13.

In merito alle 3 osservazioni pervenute direttamente in Regione, si sottolinea l'irritualità delle stesse, in quanto non è stata esperita la procedura prevista dalla L.R. 61/85 relativamente al parere obbligatorio da parte del Consiglio

Comunale, e pertanto le osservazioni vengono respinte. Si precisa tuttavia quanto segue:

1RV Zamuner Pietro e altri Chiedono, ribadendo i contenuti dell'osservazione n. 8 presentata al Comune, che la destinazione urbanistica dell'area sia modificata e sia prevista un'area di espansione residenziale privata con indice edificatorio di 1,2 mc/mq

Si rinvia alle valutazioni e considerazioni di cui all'osservazione n. 8.

2RV Associazione di Frazione Campocroce di Mogliano Veneto Ribadiscono ed integrano le richieste formulate con l'osservazione n. 5 presentata al Comune.

Si rinvia alle valutazioni e considerazioni di cui all'osservazione n. 5 e alle valutazioni di cui al presente parere.

3RV Ugo Franco Chiede in relazione alla modifica proposta per l'area dell'ex Filanda Motta:

- che l'area posta a nord venga trasformata da zona F2 (attrezzature e servizi di uso pubblico) a zona F1.3 (verde attrezzato);

- che venga stralciato dalle NTA il punto relativo all'obbligo per i cambi di destinazione d'uso della convenzione per la sistemazione degli spazi aperti, alla realizzazione del parcheggio a nord ed alla realizzazione dei collegamenti pedonali previsti.

L'osservazione non è accoglibile per i motivi sopra evidenziati motivi, può tuttavia si ritiene che i contenuti dell'osservazione siano condivisibili, circa l'obbligo di realizzazione del parcheggio per i cambi di destinazione d'uso. Si invita pertanto il Comune, quale proposta di modifica ai sensi dell'art. 46 della LR n. 61/1985, a controdedurre all'osservazione presentata, che viene trasmessa.

Tutto ciò premesso la Commissione Tecnica Regionale con voti unanimi dei 14 presenti aventi diritto al voto, ed il voto consultivo favorevole del rappresentante del Comune

è del parere

che la variante al PRG del Comune di Mogliano Veneto (TV), descritta in premessa, sia meritevole di:

a) approvazione con modifiche d'ufficio, per gli argo-

menti trattati ai precedenti punti ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.6.1985 n. 61, punti 1), 2), 4), e 6);

b) approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 27.6.1985, n. 61, limitatamente al rinvio per le controdeduzioni sull'osservazione n. 3RV pervenuta direttamente in Regione.

che la Variante al PRG del Comune di Mogliano Veneto (TV), sia meritevole di approvazione con le modifiche d'ufficio e le proposte di modifica sopra indicate, con le seguenti ulteriori precisazioni grafiche, come composta da:

- Allegato Relazione Tecnica Illustrativa - limitatamente alle Norme Tecniche di Attuazione, con le modifiche d'ufficio di cui al precedente punto 1.;

- Tav.13.1.1. - scala 1:5.000 PRG - "intero territorio comunale", con le seguenti modifiche d'ufficio:

- la linea a tratteggio di colore giallo evidenzia la modifica di cui al punto 4. del parere;

- Tav. 13.3.3. - scala 1:2.000 PRG - "zone significative", con le eventuali pertinenti modifiche di cui agli elaborati in scala 1:5000, e le seguenti:

- l'area campita di colore verde scuro evidenzia la modifica di cui al punto 1. del parere;

- la X di colore rosso evidenzia lo stralcio dell'indicazione del collegamento pedonale di cui al punto 2. del parere.

Che in merito alle osservazioni sia da decidere secondo quanto esposto ai precedenti punti.

Vanno vistati n. 3 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3512.

Comune di Montebello Vicentino (VI) Piano Regolatore Generale - Variante parziale Adeguamento incrocio tra la S.S. n. 11 "Padana Superiore" e la S.P. n. 18 "Favorita". Approvazione con modifiche d'ufficio Art. 45 - L.R. 27/6/85, n. 61

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di Montebello Vicentino (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 267 del 2.2.1999, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 18 del 8.5.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 14722 del 18.9.2001.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni. Il Comune ha preso atto della mancanza di osservazioni con deliberazione di Consiglio n. 37 del

31.7.2001.

La variante è stata sottoposta all'esame del Comitato Tecnico Regionale, il quale si è espresso con parere n. 159 del 15.11.2001, con 3 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto."

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Montebello Vicentino (VI), facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel citato parere del Comitato Tecnico Regionale, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento, come composta da:

* Tavola n. 2 - "Progetto preliminare - S.P. n. 18 "Favorita": adeguamento incrocio con la S.S. n. 11 e la S.P. n. 18 "Favorita" in Comune di Montebello Vicentino - Planimetria in scala 1:200 - Estratti di mappa e P.R.G. in scala 1:2000 - Stato futuro".

Allegato A DGR N° 3512 del 17 dicembre 2001

Parere del Comitato Tecnico Regionale (Arg. n. 159) del 15.11.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di Montebello Vicentino (VI) Piano Regolatore Generale - Variante parziale Adeguamento incrocio tra la S.S. n. 11 "Padana Superiore" e la S.P. n. 18 "Favorita".

PREMESSE

* Il Comune di Montebello Vicentino (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 267 del 2.2.1999.

* Con deliberazione di Consiglio n. 18 del 8.5.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 14722 del 18.9.2001, ns prot. 6330/30156 del 26.9.2001.

* La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni. Il Comune ha preso atto della mancanza di osservazioni con deliberazione di Consiglio n. 37 del 31.7.2001.

* Con nota via fax del 8.11.2001 prot. 18380, ns prot. 7329/010317 del 8.11.2001, il Comune ha richiesto l'esame urgente della variante in oggetto per dare inizio ai lavori di appalto da parte della Provincia di Vicenza entro il corrente anno, per risolvere i problemi legati ad un incrocio ad alta pericolosità.

* Con nota via fax del 24.10.2001 prot. 56701, ns prot. 7346/010317 del 9.11.2001, la Provincia di Vicenza - Assessorato ai LL.PP., ha richiesto l'esame urgente della variante in oggetto allo scopo di accelerare l'iter per l'acquisizione delle aree per ristimare l'incrocio in oggetto.

La variante consiste:

variante parziale al P.R.G. per la realizzazione dell'adeguamento incrocio S.P. n. 18 "Favorita" con la S.S. n. 11 "Padana Superiore".

CONSIDERAZIONI

Si rileva che gli elaborati grafici adottati consistono in n. 2 tavole, una relativa allo "stato di fatto" ed una allo "stato futuro". La tavola n. 2 "stato futuro" presenta oltre agli estratti mappa e PRG in scala 1:2000 relativi però all'esistente un disegno in scala 1:200 del progetto viario relativo all'area oggetto di intervento.

Non compare alcun disegno di estratto PRG modificato dalla presente variante.

Il Comune è incaricato di riportare nelle tavole del PRG vigente la nuova previsione viaria.

La variante si ritiene, in linea generale, condivisibile.

Dato che l'intervento viario va ad interessare una viabilità provinciale ed una statale nonchè si pone in adiacenza all'Autostrada A4 Milano- Venezia, si prescrive che comunque l'intervento oggetto di variante venga preventivamente concordato con gli Enti competenti alla gestione delle strade interessate dall'intervento viario.

Dato inoltre il particolare contesto ambientale interessato dall'intervento (vicinanza Torrente Chiampo), si ritiene di prescrivere quanto segue:

- vengano acquisiti, preliminarmente alla redazione del progetto esecutivo, qualora rientri nella fattispecie, i nulla osta idraulici dagli Enti competenti per le opere interessanti i corsi d'acqua esistenti;

- vengano effettuate, preliminarmente alla redazione del progetto esecutivo, la verifica geologica, geotecnica e idrogeologica delle aree interessate dagli interventi viari;

- venga favorito, ove possibile, l'impianto di alberature o essenze arboree autoctone in modo da minimizzare l'impatto visivo delle opere viarie con l'ambiente;

- le opere, oltre a seguire le direttive di cui all'art. 48 delle NTA del PTRC, dovranno possibilmente essere eseguite secondo i criteri della bioingegneria idraulico - forestale o comunque adottando soluzioni tecniche tali da limitare al massimo le modifiche ai sistemi ambientali, paesaggistici ed ecologici presenti;

- le opere viarie dovranno prevedere idonei percorsi pedonali e attraversamenti ciclo pedonali regolamentati e accessibili, privi di barriere architettoniche, ai sensi della normativa vigente in materia.

- vengano acquisiti, preliminarmente alla redazione del progetto esecutivo, qualora rientri nella fattispecie, i nulla osta dagli enti proprietari delle reti tecnologiche esistenti (es. tralicci alta tensione) nell'area oggetto di variante.

Tutto ciò premesso e considerato il Comitato Tecnico Regionale, con 3 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto

è del parere

che la variante parziale al P.R.G. del Comune di Montebello Vicentino (VI), sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 61/1985, come composta da:

* TAV. N. 2 "Progetto preliminare - S.P. 18 Favorita: Adeguamento incrocio con la S.S. 11 e la S.P. 18 Favorita in Comune di Montebello Vicentino - Planimetria in scala 1:200 - Estratti di mappa e PRG in scala 1:2000 - STATO FUTURO";

- valgono le considerazioni di cui al presente parere; Vanno adeguati tutti gli elaborati del PRG vigente.

L'elaborato si intende approvato limitatamente alle modifiche oggetto della presente variante.

Va vistato un elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3513.

Comune di Montebelluna (TV). Piano Regolatore Generale. Variante "Area Ex Nordica". Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/85, n. 61

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di Montebelluna (TV) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 852 del 18.02.1986, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 124 del 17.09.1998 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato la variante generale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 1093 del 10.01.2001

La procedura di pubblicazione e deposito del progetto

è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 2 osservazioni nei termini; fuori termini sono pervenute n. 3 osservazioni, alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 130 del 07.10.2000.

Direttamente alla Regione è pervenuta una osservazione in data 01.06.2001.

La variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con parere n. 382 del 19.09.2001, con 15 voti unanimi favorevoli, ed il voto consultivo favorevole del rappresentante del Comune.

La variante è stata sottoposta altresì all'esame della Seconda Commissione Consiliare, la quale si espressa all'unanimità in data 20.11.2001 conformemente al citato parere della Commissione Tecnica Regionale."

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del IP comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Montebelluna (TV), facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nei citati pareri della Commissione Tecnica Regionale - Sezione Urbanistica n. 382 del 19.09.2001, e della Seconda Commissione consiliare in data 20.11.2001, che si allegano quale parte integrante del presente provvedimento come composta da:

- Tavola Unica "Variante al PRG" Area ex Nordica (versione adottata);

- Tavola Unica "Variante al PRG" Area ex Nordica (versione modificata a seguito accoglimento delle osservazioni);

- Relazione Illustrativa e Integrazione Normativa "Variante al PRG" Area ex Nordica (versione adottata);

- Relazione Illustrativa e Integrazione Normativa "Variante al PRG" Area ex Nordica (versione modificata a seguito accoglimento delle osservazioni).

Allegato A DGR N° 3513 del 17 dicembre 2001

Parere della Commissione Tecnica Regionale "Sezione Urbanistica" (Arg. n. 382) del 19.09.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di Montebelluna (TV) PRG Variante "Area ex Nordica"

PREMESSE

Il Comune di Montebelluna (TV) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 852 in data 18.02.1986, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 124 del 17.09.1998 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato la variante generale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 1093 del 10.01.2001

La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 2 osservazioni nei termini; fuori termini sono pervenute n. 3 osservazioni, alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 130 del 07.10.2000.

Direttamente alla Regione è pervenuta una osservazione in data 01.06.2001 prot. 3463, a firma Saccol consorti.

Il Genio Civile di Treviso con nota n. 8576 in data 14.09.1998, ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 13 Legge 64/74.

L'U.L.S.S. n. 8 di Asolo, con nota 2173, in data 25.08.98, ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi della L.R. 78/80 e L.R. 54/82.

1) DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

(estratto dalla Relazione Illustrativa)

1.1 PREMESSA

La presente Variante ha la finalità di modificare in senso residenziale un'importante, area destinazione d'uso produttivo localizzata nel cuore del tessuto urbano del centro di Montebelluna. L'opportunità urbanistica è ulteriormente avvalorata dalla concreta possibilità che tal trasformazione possa concretizzarsi in tempi brevi, nel pieno accordo degli eventuali operatori con le disposizioni prescritte dall'ente pubblico per rendere l'area opportunamente dotata di servizi pienamente funzionale all'integrazione con il contesto.

1.2 STATO DI FATTO

L'area ricade nella centrale zona di Guarda.. E' situata all'angolo tra la Statale 248 (qui Via Piave), l'importante asse est-ovest che attraversa l'intero paese, e Via Biagi, che serve da accesso alla vicina area sportiva. Si presenta a forma di "elle" capovolta, con l'ala maggiore appoggiata Via Biagi. L'attuale destinazione d'uso è di "Zona artigianale ed industriale di tipo "D1", in quanto sede fino a

qualche tempo fa, dello stabilimento industriale "Nordica".

Oggi tale funzione risulta incompatibile con le ristrette dimensioni del sito, con l'assenza idonee infrastrutture di viabilità e di servizio, e soprattutto con l'immediato contesto. L'Ex stabilimento "Nordica" è infatti collocato in un luogo strategicamente importante ai margini del Museo, degli impianti sportivi e di un'area a bassa densità, ed ambientalmente interessante; il suo recupero diviene, quindi, occasione per la riqualificazione dell'intera zona. Non si rilevano elementi da sottoporre a tutela quale archeologia industriale. La superficie complessiva è di 12.750 mq con una volumetria lorda presunta mc. 46.000.

1.3 ORGANIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

La presente variante propone per l'area la classificazione di "Zona residenziale di espansione speciale Ex Nordica (C/2s)", in accordo e con un'integrazione alle definizioni delle vigenti N.T.A. del P.R.G., e se ne prevede la progettazione unitaria estesa all'intera superficie perimetrata mediante Piano Urbanistico Attuativo.

Il volume edificabile complessivo dovrà risultare inferiore a quello attualmente esistente giudicato troppo alto per le caratteristiche dimensionali e localizzative dell'area.

La fascia lungo la Statale riveste infatti un ruolo delicato sia dal punto di vista dell'impatto ambientale, sia dal punto di vista dei coni visuali verso il Montello, sia infine

quale occasione per la riqualificazione del fronte strada. Andrà quindi assicurato un primo spazio-filtro, da trattare prevalentemente a verde, (anche a parcheggio purchè con opportuno trattamento del fondo e idonee alberature), tale da costituire un elemento di continuità formale con il vicino parco del Museo. Sulla porzione più prossima alla Statale sembra idonea una destinazione dei fabbricati a prevalente carattere commerciale e direzionale, riservando alla destinazione residenziale la parte più interna dell'area.

L'edificazione nella parte di area più prossima alla Statale dovrà comunque essere caratterizzata da un volume basso (h max. m. 7,50), in modo che non venga tagliata la visuale e che si costituisca un raccordo progressivo con l'eventuale edificazione più alta da localizzarsi nella parte più interna- in questo caso per la porzione lungo Via Biagi potrà essere consentita una altezza di 12,80 ml (9,80 ml. a seguito accoglimento delle osservazioni).

In ogni caso dovranno essere garantite- l'accessibilità pedonale alla parte più interna dell'area dal lato lungo la Statale.

Date le dimensioni dell'intervento, sono individuati due ambiti con parametri dimensionali di destinazione d'uso diversi soggette ad un progetto di Piano Urbanistico Unitario così da non compromettere in alcun modo la coerenza formale e funzionale del disegno complessivo.

1.4 SINTESI QUANTITATIVA E VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO

TABELLA DATI DELL'INTERO AMBITO VARIANTE ADOTTATA:

PRG VIGENTE	Z.T.O.	sf.	U.f. oss.	SU	h. massim a	Volume	abitanti teorici
	D.1.1	**12.75 0	0,7	8.925	10,00	* 46.000	0
PRG VARIATO	Z.T.O.	s.t.	U.t.	SU massim a	h. massim a	Volume massim o	abitanti teorici
	C.2.s	**12.75 0	0,7	8.925	12,80	40.000	177
	Comparto A	**8.226	0,7	5775	12,80	26.500	177
	Comparto B	**4.524	0,7	3150	7,50	13.500	-
VARIAZIONE		0	0	0	+ 2,80	-6.000	+177

TABELLA DATI DELL'INTERO AMBITO A SEGUITO ACCOGLIMENTO OSSERVAZIONI:

PRG VIGENTE	Z.T.O.	sf.	U.f.	SU	h. massim a	Volume	abitanti teorici
	D.1.1	**12.75 0	0,7	8.925	10,00	* 46.000	0
PRG VARIATO	Z.T.O.	s.t.	U.t.	SU massim a	h. massim a	Volume massim o	abitanti teorici
	C.2.s	**12.75 0	0,6	7.650,0	9,80	36.000	150
	Comparto A	**8.226	0,6	4.935,6	9,80	22.500	150
	Comparto B	**4.524	0,6	2.714,4	7,50	13.500	-
VARIAZIONE		0	0	0	-0,20	-10.000	+150

* volumetria esistente da verificare con rilievo

** dimensioni da verificare in sede di Piano Urbanistico Attuativo.

Andranno pertanto reperite all'interno dell'area oggetto di Variante le superfici a standard per il verde e per i parcheggi in ragione dei parametri stabiliti per le zone soggette a P.U.A. dalle vigenti N.T.A. del P.R.G., adeguati alle prescrizioni della Legge Regionale 61/1985:

STANDARDS PER LA RESIDENZA:

Verde attrezzato 6,00 mq/ab;

parcheggi 3,50 mq/ab.

STANDARDS PER IL COMMERCIO/DIREZIONALE:

100% della sup. lorda di pavimento (ex lettera a, comma 10, art. 25, L.R. 61/1985).

**TABELLA DI VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO DEL QUARTIERE DEL "CENTRO",
VARIANTE ADOTTATA:**

aree per standard come da L.R. 61/1985	standard richiesti per 9089 abitanti	standard per 177 abitanti insediabili	totale	standard realizzati	differenza
parcheggi 3,5 mq./ab.	31.812	620	32.423	77.004	+44.572
istruzione 4,5 mq./ab.	40.901	797	41.698	59.900	+18.202
verde gioco sport 15 mq./ab.	136.335	2.655	138.990	148.243	+9.253
attività interesse comune 4.5 mq./ab.	40.901	797	41.698	46.596	+4.898
note	il dato degli abitanti è del 1996, fornito dall'uff. anagrafe	dimensionamento della variante		dati rilevati dall'ufficio nel 1996	

**TABELLA DI VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO DEL QUARTIERE DEL "CENTRO", A
SEGUITO ACCOGLIMENTO OSSERVAZIONI:**

aree per standard come da L.R. 61/1985	standard richiesti per 9089 abitanti	standard per 150 abitanti insediabili	totale	standard realizzati	differenza
parcheggi 3,5 mq./ab.	31.812	525	32.337	77.004	+44.667
istruzione 4,5 mq./ab.	40.901	675	41.576	59.900	+18.324
verde gioco sport 15 mq./ab.	136.335	2.250	138.585	148.243	+9.658
attività interesse comune 4.5 mq./ab.	40.901	675	41.576	46.596	+5.020
note	il dato degli abitanti è del 1996, fornito dall'uff. anagrafe	dimensionamento della variante		dati rilevati dall'ufficio nel 1996	

2) VALUTAZIONI

2.1 La presente variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Montebelluna (TV) risulta complessivamente condivisibile per le finalità di recupero urbano espresse in relazione che garantiscono da un lato un uso dell'area coerente con le funzioni centrali di "Guarda" ed in sintonia con le direttive per le politiche urbanistiche comunali di cui all'art. 40 P.T.R.C. e permettono dall'altro il riordino di un'importante area compromessa dalla presenza produttiva.

2.2 Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono stati ulteriormente rivisti in sede di esame delle osservazioni allo scopo di ridurre gli impatti sul paesaggio e migliorare la funzionalità urbana per l'intero quartiere. In sede di accoglimento delle osservazioni infatti i dati relativi alla capacità insediativa ed ai parametri edilizi sono stati variati in riduzione e meglio precisati i contenuti progettuali, come in sintesi risulta dalle tabelle sopra riportate.

2.3 Dall'Integrazione Normativa proposta con la variante, risulta garantita una dotazione di aree per servizi,

da definire e realizzare in sede di Strumento Urbanistico Attuativo, in grado di soddisfare degli standard urbanistici di legge, in funzione delle nuove destinazioni previste.

Tuttavia le precisazioni progettuali contenute nello "Schema Planimetrico" allegato, non sembrano considerare la necessità di conservare una adeguata superficie scoperta per la realizzazione degli standard primari previsti, almeno per la quota relativa al verde pubblico.

Infatti le superfici individuate graficamente come "sagome limite edificazione" risultano complessivamente quasi doppie rispetto alle superfici necessarie per contenere la capacità volumetrica prevista in relazione alle altezze massime stabilite. Relativamente all'ambito "A" la superficie indicata risulta eccessiva anche nel caso di utilizzo su due soli piani dei tre previsti.

"A" ind. grafica $5.352 \text{ mq} > 22.500 / 9,80 = 2.296 \text{ mq}$
($22.500 / 6,60 = 3.409 \text{ mq}$);

"B" ind. grafica $2.281 \text{ mq} > 13.500 / 7,50 = 1.800 \text{ mq}$;

Le aree per servizi necessarie al soddisfacimento degli standard risultano:

"A" $22.500 \text{ mc} / 150 \text{ mc/ab} = 150 \text{ ab. teorici}$

verde parco gioco e sport $I^{\circ} = 150 \times 6,0 = 900 \text{ mq}$

parcheeggio $= 150 \times 3,5 = 525 \text{ mq}$

"B" $13.500 / 7,50 = 1.800 \text{ mq sup. lorda} - 20\%$ (360 mq) $= 1.440 \text{ mq sup. utile}$

verde parco gioco e sport I° e $II^{\circ} = 50\%$ $1.440 = 720 \text{ mq}$

parcheeggio I° e $II^{\circ} = 50\%$ $1.440 = 720 \text{ mq}$

Rilevato che per il comparto "B" appare necessario vengano realizzati complessivamente sia gli standard primari che quelli secondari in quanto nuova previsione terziaria di PRG, mentre per il comparto "A" si possono ritenere condivisibili le ipotesi di monetizzazione dello standard secondario, la dotazione di aree per servizi minima risulta:

verde parco gioco e sport $900 + 720 = 1.620 \text{ mq}$

parcheeggio $525 + 720 = 1.245 \text{ mq}$

totale 2.865 mq

In particolare si ritiene di poter condividere, per il comparto "A", l'eccezione proposta alla lettera "c. prescrizioni", punto 2, relativa alla rimozione dell'obbligo alla cessione delle aree per le urbanizzazioni secondarie, in quanto appare prioritario l'interesse pubblico al risanamento e riordino dell'insediamento produttivo, in coerenza alle funzioni urbane circostanti, rispetto al ricavo di attrezzature e servizi di cui il Piano Regolatore risulta già prevedere in esubero rispetto alle dotazioni di legge. Inoltre le quantità di standard secondario "Fa" per l'istruzione, ed "Fb" per attrezzature di interesse comune, relativo a 150 abitanti teorici, non permettono la realizzazione di alcuna opera concretamente utilizzabile ($150 \times 4,5 = 675 \text{ mq}$).

2.4 Rispetto alle prescrizioni e vincoli dell'adottato Piano Territoriale Provinciale, non risultano nella variante particolari elementi di contrasto. Al riguardo si richiama il rispetto delle norme di salvaguardia ai sensi Art. 38 della L.R. 61/85.

3) PROPOSTE modifiche d'ufficio ai sensi art. 45, L.R. 61/85 punti 2, 4 e 6:

3.1 La variante per l'Area ex Nordica risulta meritevole di accoglimento per i contenuti e finalità espone con le modifiche d'ufficio conseguenti all'accoglimento delle osservazioni e le seguenti:

Ambito "A"

Al fine di permettere la realizzazione degli standard a verde previsti nell'integrazione normativa proposta, la sagoma limite per l'edificazione va arretrata di almeno 20 ml dal limite dell'area verso ovest, anche al fine di aumentare l'equipaggiamento arboreo del limitrofo parco e realizzare un maggiore livello di tutela degli immobili di pregio.

Per gli stessi motivi va mantenuta la distanza di 10,00 ml dal confine sud, come nella versione adottata.

In ogni caso lungo il perimetro dell'area vanno messe a dimora siepi plurifilari di essenze arboreo - arbustive locali con lo scopo di ridurre gli impatti visivi dagli ambiti tutelati e dagli insediamenti circostanti. Le aree libere lungo il fronte di via Biagi e di via Piave, vanno adeguatamente arredate con il "verde" in relazione alle soluzioni architettoniche degli affacci a sud e ad est.

Ambito "B"

Considerato che la realizzazione dei parcheggi nelle quantità ipotizzate richiede necessariamente l'utilizzo di piani interrati, si ritiene di prescrivere che la realizzazione delle rampe di accesso debbano avvenire all'interno del sedime dell'edificio previsto.

4) VALUTAZIONI SULLE OSSERVAZIONI

4.1 Relativamente alle osservazioni pervenute ed alle conseguenti controdeduzioni Comunali, si concorda con il parere di accoglimento, parziale accoglimento e di reiezione espresso dal Comune, ai sensi dell'art. 45, punto 2), della L.R. n. 61/1985.

L'osservazione pervenuta direttamente in Regione, si configura come un esposto che sottolinea presunte illegittimità, non è comunque accoglibile in quanto priva del prescritto parere del Consiglio Comunale, trova tuttavia parziale riscontro per effetto delle valutazioni e proposte di cui al presente parere.

Per tutto quanto non esplicitamente riscontrato negli elaborati grafici e nel testo normativo - NTA e RE, le osservazioni accolte sono introdotte a cura del Comune.

Tutto ciò premesso la Commissione Tecnica Regionale con 15 voti unanimi dei presenti aventi diritto al voto, ed il voto consultivo favorevole del rappresentante del Comune

è del parere

che il variante del Comune di Montebelluna (TV), per l'Area ex Nordica descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con le modifiche d'ufficio sopraesposte e quelle di seguito indicate, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.6.1985 n. 61, punti 2, 4 e 6, come composto da:

Tavola Unica "Variante al PRG" Area ex Nordica (versione adottata)

Tavola Unica "Variante al PRG" Area ex Nordica (versione modificata a seguito accoglimento delle osservazioni)

Entrambi valevoli esclusivamente per gli aspetti di variante descritti in premessa ed evidenziati in relazione, con le modifiche d'ufficio di cui al precedente punto 3).

Relazione Illustrativa e Integrazione Normativa "Variante al PRG" Area ex Nordica (versione adottata)

Relazione Illustrativa e Integrazione Normativa "Variante al PRG" Area ex Nordica (versione modificata a seguito accoglimento delle osservazioni) entrambi con le modifiche d'ufficio di cui al precedente punto 3).

che in merito alle osservazioni sia da decidere secondo quanto esposto al precedente punto 4).

Vanno vistati n. 4 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3514.

Comune di Montebelluna (TV). Piano Regolatore Generale. Variante "Mercato Vecchio". Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/85, n. 61.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di Montebelluna (TV) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 852 del 18.02.1986, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 86 del 29.06.2000, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 38874 del 04.12.2000.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni nei termini. Fuori termini sono pervenute due osservazioni, alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 139 del 30.10.2000.

La variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con parere n. 244 del 13.06.2001, con 13 voti unanimi favorevoli, ed il voto consultivo favorevole del rappresentante del Comune.

La variante è stata sottoposta altresì all'esame della Seconda Commissione Consiliare, la quale si espressa

all'unanimità in data 15.11.2001. conformemente al citato parere della Commissione Tecnica Regionale."

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Montebelluna (TV), facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nei citati pareri della Commissione Tecnica Regionale - Sezione Urbanistica e della Seconda Commissione Consiliare, che si allegano quale parte integrante del presente provvedimento, come composta da:

Tav. 10.1. Zonizzazione - in scala 1:5.000

Tav. 10.2. Tutela dell'Ambiente - in scala 1:5.000,

Allegato 30.3, SCHEDATURA FABBRICATI "Mercato Vecchio"

Allegato 30.4, Integrazione alle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE "Mercato Vecchio"

Allegato A DGR N° 3514 del 17 dicembre 2001

Parere della Commissione Tecnica Regionale "Sezione Urbanistica" (Arg. n. 244) del 13.06.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di Montebelluna (TV). PRG Variante "Mercato Vecchio"

PREMESSE

Il Comune di Montebelluna (TV) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 852 in data 18.02.1986, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 86 del 29.06.2000 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato la variante generale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 38874 del 4.12.2000

Con nota n. 1092 in data 10.01.2001 ha inviato integrazioni alla suddetta pratica, a completamento degli atti trasmessi.

La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni nei termini; fuori termini sono pervenute due osservazioni, alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 139 del 30.10.2000.

Il Genio Civile di Treviso con nota n. 5611 in data 23.06.2000 ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 13 Legge 64/74.

1) DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

La presente variante propone una revisione complessiva delle previsioni insediative vigenti per la località di Mercato Vecchio, con una disciplina di dettaglio per la parte classificata A/1 centro storico, la ricalibratura di alcune zone di completamento e l'inserimento di una nuova zona di espansione C/4.3.

Le nuove proposte sono meglio dettagliate nell'Allegato 30.4, dove ad integrazione del testo dell'Art. 14 della N.T.A. vigenti, sono riportate n. 30 schede, una per ogni ambito individuato cartograficamente all'interno della zona "A", ed una per la nuova zona C/4.3.

La variante attraverso le schede, esprime i contenuti del Piano Particolareggiato per gli ambiti di centro storico, e di norma puntuale di P.R.G. per la nuova zona residenziale di espansione, indicando oltre ai parametri urbanistici, norme di dettaglio sotto forma di prescrizioni e direttive.

In particolare la variante relativamente al centro storico di Mercato vecchio:

- definisce previa analisi degli edifici con apposita schedatura, le categorie in cui essi devono essere raggruppati per le loro caratteristiche tipologiche;
- stabilisce per ogni categoria così individuata, gli interventi necessari (gradi di protezione, destinazioni d'uso, norme puntuali per la nuova edificazione, standard urbanistici);
- individua le aree e gli edifici destinati a servizi pubblici o d'uso pubblico e la nuova viabilità;
- delimita gli ambiti soggetti a strumento urbanistico attuativo e progetto unitario;

- definisce norme ed indirizzi per la circolazione e la percorribilità pedonale, nonché per gli spazi di sosta e di parcheggio.

La variante provvede a disciplinare inoltre gli elementi puntuali, architettonici e di arredo di rilevanza storica presenti all'interno degli ambiti considerati.

2) VALUTAZIONI

2.1 La presente variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Montebelluna (TV) è stata redatta sulla base di una schedatura dettagliata per ogni edificio, come indicato nella scheda "B" delle grafie e simbologie regionali unificate di cui alla DGR 2705 del 24.5.83.

2.2 La variante valuta le opportunità di riordino e sviluppo del centro storico di "Mercato Vecchio" in sintonia con le politiche urbanistiche definite dall'art. 40 del PTRC e con la L.R. 80/80 definendo per i n. 30 ambiti individuati:

- l'assetto fisico funzionale, con riguardo alle diverse destinazioni in essere ed alle opportunità di sviluppo previste;

- gli ambiti di intervento unitario, definendo per ognuno, gli Interventi Edilizi Diretti e quelli soggetti a Piano Urbanistico Attuativo;

- il dimensionamento delle nuove previsioni per ciascun ambito;

2.3 Rispetto alle prescrizioni e vincoli dell'adottato Piano Territoriale Provinciale, non risultano nella variante particolari elementi di contrasto. Al riguardo si richiama il rispetto delle norme di salvaguardia ai sensi Art. 38 della L.R. 61/85.

2.4 Rispetto al P.R.G. vigente la variante propone la revisione di alcuni gradi di protezione, l'eliminazione dell'indicazione di "ambito di tutela" sostituito con l'indicazione di "centro storico" e classificazione di zona "A". Alcune marginali riclassificazioni in zona "C1" e lo stralcio della zona "SP/2", sostituita con l'indicazione di zona "A".

2.5 Il dimensionamento della variante considera gli incrementi previsti per ogni ambito in centro storico cui va aggiunta la capacità insediativa della nuova zona C/4.3.

Estratto dalla tabella riepilogativa per gli ambiti di Centro Storico desunti dalla Relazione illustrativa:

AMBITI	SUPERFICIE TERR.	VOLUME ESISTENTE	INCREMENTO VOLUME	ABITANTI TEORICI	STANDARD PRIMARIO	STANDARD SECONDARIO
					9,50 mq/ab	21,50 mq/ab
1 - 30	mq	mc	mc	ab	mq	mq
TOTALE	34.054	39.847	10.759	71.72	681,96	1541,99

I dati relativi alla nuova zona C/4.3 risultano dalla stessa relazione:

Superficie territoriale	Mq	6.723
Superficie utile massima ammissibile 6723x0,12	Mq	807
Abitanti insediabili 807/40	Ab	20
Standards da cedere serv. residenza 6723x40%	Mq	2.689
Standards da cedere cap. insediativa 20x31	Mq	620
Standards totali da cedere	Mq	3.309

La verifica della dotazione di aree per servizi a soddisfacimento degli standards urbanistici si è basata sull'incremento residenziale all'interno degli ambiti di intervento in zona "A" e della nuova zona C4.3, e sulle possibilità di cambio di destinazioni d'uso previsti nella zona "A" come segue:

standards residenziali

aree per urbanizzazione primaria mq/ab 9,5 x 92 ab (72+20) 874 mq

aree per urbanizzazione secondaria mq/ab 21,5 x 92 ab (72+20) 1.978 mq

area ex scuola materna (ambito 21) 1.731 mq

totale 4.583 mq

standards per destinazioni diverse dalla residenza

totale 1.725 mq

Complessivamente le aree a standards da ricavare all'interno della perimetrazione di Centro Storico corrispondono a 6.308 mq

La dotazione di aree per servizi prevista dalla variante all'interno del Centro Storico di Mercato Vecchio e della nuova zona C4.3, risulta:

ambiti di intervento 3.572 mq

nuova zona C4.3, 3.309 mq

totale 6.881 mq

Considerando che la dotazione di aree per servizi relativa ai residenti insediati risulta già soddisfatta dal P.R.G. vigente, come indicato dalla variante stessa, la disponibilità di aree per servizi per le parti incrementali risulta soddisfare i minimi di legge essendo superiori al fabbisogno come sopra calcolato.

3) PROPOSTE

3.1 Complessivamente la variante per il Centro Storico di Mercato Vecchio risulta meritevole di accoglimento ed apprezzabile per i contenuti ed il livello di dettaglio espressi.

Tuttavia si ritiene di introdurre alcune modifiche d'ufficio ai sensi dell'Art. 45, L.R. 61/85, soprattutto al fine di confermare un maggiore livello di tutela per alcuni edifici significativi, porre adeguata attenzione ai problemi della circolazione ed accogliere le osservazioni che hanno ottenuto il parere favorevole del Comune.

3.2 Nel confermare gli interventi proposti per ambito, appare opportuno precisare come in alcuni casi le indicazioni di "demolizione e ricostruzione" risultino eccessive per gli obiettivi di riordino espressi dalle stesse schede, ed in contrasto con il principio della conservazione del tessuto originario, caratterizzato dall'alternanza di aree private e demaniali, testimonianza della singolare origine del centro.

Si ritiene pertanto di precisare alcuni gradi di protezione ed alcune indicazioni puntuali contenute nelle schede per ambito, a tal fine appare necessario precisare che le indicazioni delle schede prevalgono rispetto alla disciplina generale di piano e superano le eventuali incongruenze normative.

3.3 La stessa struttura di Mercato Vecchio, caratterizzata dalla confluenza di quattro strade sopra un colle a formare una piazza divenuta mercato, evidenzia la fragilità del sistema urbano sorto attorno a tale esiguo spazio, dove il ruolo delle relazioni tra le varie località circostanti va attentamente valutato al fine di evitare che un traffico eccessivo possa compromettere gli sforzi di riqualificazione architettonica e funzionale espressi con il presente progetto.

La singolarità dell'insediamento che trova rari riferimenti nel sistema collinare e pedecollinare, ha come origine un sito fortificato (il Castellier) che dopo l'abbandono, assume un ruolo diverso attorno al quale si consolida il nuovo centro, simboleggiato dalla "Colonna dei Ducali". Infatti oltre al più importante centro storico dei colli, "Asolo", non risultano altri insediamenti sorti sulla sommità di un colle, tuttora abitati e funzionalmente organizzati.

Analogie con Asolo si possono individuare soprattutto nel sistema viario di accesso, dove tra le altre ricorre il toponimo di via "Foresto", che presenta una connotazione paesaggistica particolare, caratterizzata da fitte siepi che segnano i percorsi all'interno di valli, condizioni per le quali si creano delle singolari gallerie verdi.

Al riguardo si ritiene debba essere posta attenzione nella realizzazione della nuova viabilità di collegamento tra via Rive e via Foresto prevista all'interno della zona "C/4.3".

modifiche d'ufficio ai sensi art. 45, L.R. 61/85 punti 4 e 6

Art. 14, punto 3.1.2.03 alla fine è inserito il seguente punto 3)

"3) - Prevalenza delle norme

Le prescrizioni grafiche e normative contenute nelle schede di progetto per ogni singolo ambito sono prevalenti rispetto alla disciplina generale di cui al presente articolo, che va applicata in ogni caso per tutto quanto non disciplinato nella specifica scheda."

Ambito n. 04

Al punto Prescrizioni P.U.A. 01, alla fine è aggiunto "per gli edifici n. 12 e n. 13, sono ammessi gli interventi previsti per il grado di protezione 4, a cui vanno applicate le sole direttive di cui al punto "02 Direttive" per quanto necessario, ad esclusione dell'ampliamento previsto".

Ambito n. 06

Al punto Direttive è aggiunto il seguente punto: "03 creazione di un passaggio pedonale coperto al piano terreno sul lato nord dell'edificio cui è prevista la ricostruzione";

Ambito n. 09

Il punto Prescrizioni P.U.A. 01, è sostituito con il seguente "Mantenimento del grado di protezione 4, per gli edifici n. 26 e n. 27, i punti 03 e 04 sono stralciati;

Al punto Direttive è aggiunto il punto: "02 l'ampliamento è concesso per adeguare le altezze interne dei singoli locali alle attuali norme igienico-sanitarie."

Ambito n. 16

Al punto Prescrizioni P.U.A. 01, è così sostituita "Ricomposizione del volume esistente (edificio n. 41) mediante interventi di ristrutturazione edilizia, grado di protezione 4, con ampliamento sul lato nord, suddiviso in più unità immobiliari, con il mantenimento della tipologia e forometria esistenti".

Al punto Prescrizioni P.U.A. 04, è così sostituita "Altezza massima consentita pari all'altezza esistente".

Ambito n. 28

Al punto Prescrizioni P.U.A. 01, è così sostituita "Ricomposizione del volume esistente (edificio n. 73) mediante interventi di ristrutturazione edilizia, grado di protezione 4, con ampliamento, suddiviso in più unità immobiliari, con il mantenimento della tipologia e forometria esistenti".

Si ritiene comunque necessario precisare che, per gli edifici e tutti i manufatti storici, all'interno dei Centri Storici o comunque individuati nelle restanti zone, siano fatti salvi senza eccezioni, tutti gli elementi originari di pregio. Inoltre che le ricostruzioni o gli ampliamenti, qualora possibili, debbano avvenire con gli stessi materiali e modalità d'impiego previsti per gli interventi di conservazione del patrimonio edilizio e di arredo urbano, in sintonia con la tradizione costruttiva locale.

Gli innesti della nuova strada di progetto prevista nella zona C/4.3, dovranno essere realizzati prevedendo un adeguato raccordo con la viabilità esistente, che nei punti previsti si trova in trincea, salvaguardando, compatibilmente con la sicurezza stradale, le siepi esistenti. Ed infine che la realizzazione del nuovo insediamento e della viabilità venga opportunamente integrata con siepi ed alberature di essenze locali.

Si precisa che sono comunque ammessi in centro storico gli ampliamenti igienico-sanitari nei limiti stabiliti dalla L.R. 37/ ART. 24 comma II.

Alla fine del punto 1) sottotitolo 3.1.2.03 Disciplina degli interventi dell'art. 14 delle N:T:A: è aggiunto il seguente comma:

"A seguito di apposito studio dettagliato è possibile,

con deliberazione di consiglio comunale, la variazione in più o meno di un grado di protezione, con l'esclusione del grado di protezione "1"."

Si raccomanda particolare cura nella proposta di nuova viabilità che possa comportare aumento di traffico nel centro storico di Mercato Vecchio, compromettendone le singolari connotazioni storico-culturali e paesaggistiche.

4) VALUTAZIONI SULLE OSSERVAZIONI

Relativamente alle osservazioni pervenute ed alle conseguenti controdeduzioni Comunali, si concorda con il parere di accoglimento o parziale accoglimento espresso dal Comune sulle due osservazioni pervenute fuori termini, ai sensi dell'art. 45, punto 2), della L.R. n. 61/1985.

Per tutto quanto non esplicitamente riscontrato negli elaborati grafici e nel testo normativo - NTA e RE, le osservazioni accolte sono introdotte a cura del Comune.

Tutto ciò premesso la Commissione Tecnica Regionale con 13 voti unanimi dei presenti aventi diritto al voto, ed il voto consultivo favorevole del rappresentante del Comune

è del parere

che il variante del Comune di Montebelluna (TV), per il Centro Storico di Mercato Vecchio descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con le modifiche d'ufficio sopraesposte e quelle di seguito indicate, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.6.1985 n. 61, punti 2), 4), e 6), come composto da:

Tav. 10.1. Zonizzazione - in scala 1:5.000

valevole esclusivamente per gli aspetti di variante descritti in premessa ed evidenziati in relazione.

La definizione esatta delle perimetrazioni e riclassificazione di zona a seguito dell'accoglimento delle osservazioni è verificata dal Comune.

Tav. 10.2. Tutela dell'Ambiente - in scala 1:5.000,

valevole esclusivamente per gli aspetti di variante descritti in premessa ed evidenziati in relazione.

Allegato 30.3

SCHEDATURA FABBRICATI "Mercato Vecchio"

Allegato 30.4

Integrazione alle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE "Mercato Vecchio"

con le modifiche d'ufficio di cui al precedente punto 3).

che in merito alle osservazioni sia da decidere secondo quanto esposto al precedente punto 4).

Vanno visti n. 4 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3515.

Comune di Nogarole Vicentino (VI). Piano Regolatore Generale - Variante parziale. Norme Tecniche di Attuazione. Approvazione con modifiche d'ufficio Art. 45 - L.R. 27/6/85, n. 61

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di Nogarole Vicentino (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 23 del 9.1.1996, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 20 del 5.6.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 3278 del 4.9.2001.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni. Il Comune ha preso atto della mancanza di osservazioni con dichiarazione del Segretario Comunale in data 18.9.2001, prot. 3535.

La variante è stata sottoposta all'esame del Comitato Tecnico Regionale, il quale si è espresso con parere n. 161 del 15.11.2001, con 3 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto."

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Nogarole Vicentino (VI), facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel citato parere del Comitato Tecnico Regionale, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento, come composta da:

* Fascicolo "PRG - Norme Tecniche di Attuazione - Zone Agricole".

Allegato A DGR N° 3515 del 17 dicembre 2001

Parere del Comitato Tecnico Regionale (Arg. n. 161) del 15.11.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di Nogarole Vicentino (VI) Piano Regolatore Generale - Variante parziale N.T.A.

PREMESSE

* Il Comune di Nogarole Vicentino (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 23 del 9. 1.1996.

* Con deliberazione di Consiglio n. 20 del 5.6.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 3278 del 4.9.2001, ns prot. 5864/30156 del 11.9.2001.

* La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni. Il Comune ha preso atto della mancanza di osservazioni con dichiarazione del Segretario Comunale in data 18.9.2001 prot. 3535.

* L'Amministrazione Provinciale di Vicenza con propria nota del 21.8.2001, ns prot. 5546/30156 del 29.8.2001, ha trasmesso, per conoscenza, alla Regione del Veneto la verifica di compatibilità al P.T.P. adottato della presente variante al PRG.

La variante consiste:

variante parziale al P.R.G. alle N.T.A. per le zone agricole (modifica ed integrazione artt. 27, 28, 29, 30 e 31 con aggiunta art. 27 bis).

CONSIDERAZIONI

La variante si ritiene, in linea generale, condivisibile.

Vanno apportate le seguenti modifiche:

art. 27, punto 3: va stralciata la frase "In ordine alla definizione (...) capitale terra" in quanto non trattasi di norma urbanistica.

Art. 27 bis: La frase "Tale limite potrà essere superato fino (...) a titolo principale" va così riscritta: "Tale limite potrà essere superato fino a raggiungere un rapporto massimo pari al 5% per esigenze connesse al Piano di Sviluppo dell'Azienda agricola da verificarsi con apposita relazione agronomica."

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Regionale, con 3 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto

è del parere

che la variante parziale al P.R.G. del Comune di Nogarole Vicentino (VI), sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 61/1985, come composta da:

* Fascicolo "PRG - Norme Tecniche di Attuazione - Zone Agricole";

- con le modifiche evidenziate nelle considerazioni del

presente parere.

Vanno adeguati gli elaborati del PRG vigente.

L'elaborato si intende approvato limitatamente alle modifiche oggetto della presente variante.

Va vistato un elaborato.

—

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3516.

Comune di Ospitale di Cadore (BL). Piano Regolatore Generale Variante - Del C.C. 14/2000. Approvazione con modifiche d'ufficio Art. 45 - L.R. 27/6/85, n. 61.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di Ospitale di Cadore (BL) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 5184 in data 19.09.1984.

Con deliberazione della G.R n. 3790 del 02.09.1996, venne approvata, con modifiche d'ufficio, una variante denominata "Variante - Anno 1994".

Con deliberazione di Consiglio n. 14 in data 09.06.2000, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 441 in data 13.02.2001, acquisita agli atti della Regione in data 28.02.2001.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 4 osservazioni nei termini, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 6 in data 19.01.2001.

Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

La variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con parere n. 432 in data 7.11.2001 con 15 voti unanimi favorevoli, ed il voto consultivo favorevole del rappresentante del Comune.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Ospitale di Cadore, facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale che si allega quanto parte integrante del presente provvedimento, come composta da:

* Tav. 13/3/2 - Davestra;

* Tav. 13/3/3 - Ospitale;

* Tav. 13/3/4 - Rivalgo.

Allegato A DGR N° 3516 del 17 dicembre 2001

Parere della Commissione Tecnica Regionale "Sezione Urbanistica" (Arg. n. 432) del 07.11.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di Ospitale di Cadore (BL). Piano Regolatore Generale. Variante Del. C.C. 14/2000.

PREMESSE:

- Il Comune di Ospitale di Cadore (BL) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 5184 in data 19.09.1984.

- Con deliberazione della G.R n. 3790 del 02.09.1996, venne approvata, con modifiche d'ufficio, una variante denominata "Variante - Anno 1994".

- Con deliberazione di Consiglio n. 14 in data 09.06.2000, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 441 in data 13.02.2001, acquisita agli atti della Regione in data 28.02.2001.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 4 osservazioni nei termini, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 6 in data 19.01.2001.

- Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni:

SONO STATI ACQUISITI I PARERI DEI SEGUENTI ENTI:

- Il Genio Civile di Belluno, con nota n. 7189/32642 in data 22.12.1999, ha espresso in merito alla variante, parere favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 13 della Legge 02.02.1974 n. 64. Le prescrizioni sono contenute sia nel parere del Genio Civile che sulla relazione geologico- tecnica della Dir. Geologia e Ciclo dell'Acqua che nelle relazioni geologiche.

- Si dà atto che è stata effettuata, da parte del Servizio Amministrativo della Direzione Regionale Urbanistica e

Beni Ambientali, la verifica sulla completezza e regolarità formale della variante.

VISTI GLI ELABORATI TRASMESSI:

- * Relazione illustrativa;
- * Tav. 13/3/2 - Davestra;
- * Tav. 13/3/3 - Ospitale;
- * Tav. 13/3/4 - Rivalgo;

CONSISTENZA DELLA VARIANTE

La variante consiste in 8 varianti minime che non sono altro che la riproposizione delle varianti "non esaminabili", pertanto stralciate con deliberazione G.R. n. 3790 del 02.09.1996, in quanto mancanti del parere favorevole del Genio Civile, art. 13, L. 64/74 (1/5/7/8), altra variante

riguarda l'ampliamento del cimitero di Ospitale, con conseguente adeguamento della fascia di rispetto (4), e altre piccole varianti di aggiustamento.

* In sintesi le varianti proposte, che di seguito sono specificate nell'apposita tabella, sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

- A. zone residenziali
- B. zone produttive
- C. zone agricole
- D. zone a servizi
- E. viabilità
- F. fasce di rispetto e vincoli

Nel dettaglio le variazioni apportate sono le seguenti:

N.	VARIANTE	CAT.	NOTE
1-D	ampliamento della zona D1/1, produttiva di comp. Parte della zona Residenziale C2 viene riclassificata, e introdotto un ampliamento in zona E	B	
2-D	Ricomposizione volumetrica di un edificio parzialmente crollato nel centro di Daversa Piccola	A	si notano problemi di viabilità anche se ristretti a poche auto, data l'esiguità degli edifici presenti
3-D	Arretramento dell'area a verde privato con conseguente ampliamento della zona E. Per consentire un agevole intervento sugli edifici esistenti secondo la L.R. 24/85	C	
4-O	Ampliamento del Cimitero esistente (F/17) tramite riclassificazione di una zona agricola	F	Il cimitero viene ampliato lungo il lato maggiore per una larghezza di ml. 10.00, viene di conseguenza adeguata la fascia di rispetto alle nuove dimensioni. Parere Geologia
5-O	Ridistribuzione della zona C1/1, per motivi di morfologia del terreno e di viabilità, viene addensata in una fascia continua a monte della strada comunale esistente occupando in parte la vicina area a verde privato	A	
6-O	Piccolo ampliamento dell'area destinata a parco gioco e sport F/19, al fine di razionalizzare la zona verso la viabilità pubblica	F	
7-O	Fascia di rispetto della strada compresa nel tornante che sale ad Ospitale di Sopra.	F	E' stata eliminata la fascia di rispetto stradale secondo quanto prevede il Codice della strada (per le strade comunale e locali all'interno dei Centri Abitati), rimangono invariate le altre fasce di rispetto, fluviale, ferroviario e cimiteriale.
8-R	Ampliamento della zona D1/4 produttiva.	B	L'ampliamento comprende un edificio esistente, destinato a deposito, con annessa viabilità e spazi di pertinenza e una nuova area in "Zona di rispetto". Sarà preservata la fascia di rispetto della nuova S.S. n. 51 di Alemagna.

VALUTAZIONI E PROPOSTE:

Complessivamente si tratta di modeste modifiche, l'incremento di volume proposto dalla variante, è di 1.296 mc, tale quantità deriva esclusivamente da modesti aggiustamenti, in particolare per la zona C1/1. Le aree per servizio sommano a 12.110 mq. circa, e lo standard esposto è nettamente superiore a quello previsto dalla normativa vigente.

1. E' opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

2. Si ricorda inoltre che per tutta la zonizzazione, prevale quanto approvato con Deliberazione G.R.V. n. 5184 del 19.09.1989, in particolare per l'area C1/1 vigente di Ospitale, il cui perimetro non risulta essere quello della Variante approvata con DGR. 3790/94, e di quello in esame, bensì quello della variante generale del 1994 sopraccitata, nella quale veniva rappresentata anche una viabilità e gli standard.

A. ZONE RESIDENZIALI (var. n. 2 - 5)

3. Variante n. 2 di Davestra, si condivide parzialmente il ripristino del volume crollato originario, operazione atta a ricomporre un tessuto urbano, contestualmente non essendo in possesso di una esauriente scheda di intervento, documentazione grafica e fotografica, trovandosi "l'edificio da ricostruire" a ridosso di altri due edifici classificati con il n. 6, "ristrutturazione globale", visto inoltre che viene ridotta la già precaria viabilità esistente, (anche se utilizzata solo da poche auto), si prescrive che il ripristino debba essere preceduto da una analisi della viabilità, anche se interna, atta a capire se la ricostruzione possa portare a dei problemi e, che debba essere applicato quanto disposto dall'art. 15, tipo di intervento 6, delle NTA vigenti.

4. Variante n. 5 di Ospitale, non si condivide lo stralcio della zona C1/1, in quanto la presenza di alcuni edifici residenziali, non consentono di ipotizzare lo stralcio di aree già edificate. Di converso si può concordare l'aumento della zona C1/1 verso nord, solo per quella porzione compresa tra il verde privato e l'edificio esistente. Lo stralcio della proposta a nord, deriva oltre che da quanto appena citato, e quanto espresso al punto 2, anche dalla presenza di un solco lungo il quale si concentra il drenaggio delle acque superficiali.

B. ZONE PRODUTTIVE (var. n. 1 - 8)

5. Variante n. 1 di Davestra, pari a circa mq. 3450, presenta la vicinanza di una area residenziale C2, pertanto, anche se si condivide l'ampliamento dell'area dovranno essere previsti dei sistemi di mitigazione per abbattere eventuali esalazioni, polveri e rumori. Si prescrive inoltre che, trattandosi di zona di completamento, dovrà essere

ricavato possibilmente un unico accesso per l'intera zona, e dovrà essere sistemata la curva che porta a "Davestra Grande", infine le superfici da destinare a verde e a parcheggio vanno reperite con le modalità e quantità stabilite dall'art. 25 della L.R. 61/85, tenuto conto dell'idonea accessibilità dell'area, evitando la definitiva compromissione del sito;

6. Variante n. 8 di Rivalgo, l'ampliamento dell'area D1, presenta dei problemi di ordine idraulico che, a detta del parere della Direzione Geologia, "dovrebbero risolversi con il completamento del rilevato stradale in corso di realizzazione". Considerato che non è certo se i problemi sollevati "dovrebbero risolversi", e che la nuova strada SS 51 non è ancora terminata. Si prescrive che, se la zona produttiva D1/4 serve solo per l'attività esistente di estrazione della ghiaia, e l'area risulti idonea secondo il parere che emetterà il Genio Civile, la si può approvare ma solo per il trasferimento della stessa attività con sede a Perarolo e a condizione che siano comunque soddisfatte le richieste del Genio Civile. E' obbligatoria la predisposizione di uno strumento attuativo, ed inoltre che debbano essere ricavati gli standard previsti dalla normativa vigente, un unico accesso sulla viabilità principale posta a nord, mascheramento dell'area verso entrambe le viabilità, con alberature e siepi.

6. ZONE A SERVIZI (var. n. 6)

7. Variante n. 6 di Ospitale, va collegata con la var. n. 5, la si condivide.

D. FASCE DI RISPETTO A VINCOLI (var. n. 4 - 7)

8. Variante n. 4 di Ospitale, si ribadisce quanto citato nella Del. G.R. 4034/00, l'ampliamento del cimitero viene previsto sul lato verso la montagna, pertanto, con la presente variante, si intende adeguare anche la fascia di rispetto, si condivide quanto proposto. Si ricorda che la procedura per la modifica delle fasce di rispetto cimiteriale, è quella fissata dal RD 1265 del 27.07.1934 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Variante n. 7 di Ospitale, non appare corretto ridurre la fascia di rispetto stradale limitatamente a quanto proposto, e non ridurla anche in altre aree, in quanto sembra finalizzata ad eventuali edificazioni in un contesto ambientale di interesse. Si prescrive la riduzione della fascia limitatamente a ml. 10.00 dalla viabilità in generale. L'area prende la classificazione di E1.

E. AREE AGRICOLE (var. n. 3)

10. Variante n. 3 di Davestra, esiste un edificio a cavallo tra le aree a verde privato e agricola, la variante intende consentire più agevoli interventi edilizi sui fabbricati esistenti. Si condivide la proposta in quanto finalizzata ad un miglior utilizzo del patrimonio edilizio anche se con ampliamenti contenuti, nel rispetto della L.R. 24/85.

G. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

La normativa non presenta alcuna modifica, ma, in

adeguamento ai più recenti orientamenti disciplinari, in via preliminare si sottolinea:

11. Per quanto concerne infine la reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio si ritiene opportuno ricordare al Comune gli effetti e le conseguenze in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 20.05.1999, sussiste in capo ad essi l'obbligo di prevedere l'indennizzo da corrispondere ai proprietari.

12. In riferimento alla L.R. 37/1999, si obbliga il Comune ad adempiere ai disposti della normativa in generale, ed in particolare a quanto prevede l'art. 24, comma 2°, della citata legge.

13. In relazione ai problemi legati all'inquinamento acustico, dovrà essere predisposto il piano di classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 21/99. Tale classificazione dovrà seguire i criteri previsti dal DPCM 01.03.1991 e dalla D.G.R. n. 4313 del 21.09.1993 (BUR n. 88 del 19.10.93). Inoltre per la progettazione di strade, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi, nonché nella progettazione di impianti sportivi e ricreativi e nelle altre ipotesi previste dall'art. 8, commi 2° e 3° della L. n. 447/96 si richiama il rispetto degli obblighi previsti dal suddetto art. 8 della legge n. 447 del 24.07.1996.

14. La variante risulta adottata in data 09.06.2000 e pertanto in data successiva all'entrata in vigore della L.R. 48/1999 del 10.11.99, perciò era obbligata all'adeguamento alle suddette Leggi, si evidenzia che non contiene l'indicazione degli elettrodotti, delle relative fasce di rispetto

e non dispone di specifica normativa, di cui alla L.R. 03.06.1993 n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni. Appare necessario introdurre una modifica d'ufficio che completi la scheda normativa di riferimento e con l'occasione si adegui alle direttive emanate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1526 in data 11.04.2000 come integrata dalla DGR n. 3407 del 27.10.2000, si precisa che:

In merito alla prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, come precisato dalla D.G.R. 1526 del 11.04.2000, soggiacciono alle disposizioni di cui alla L.R. 27/1993 e 48/1999, tutti gli strumenti urbanistici generali e loro varianti adottati dopo l'entrata in vigore delle citate Leggi Regionali, ossia dopo il 10.11.1999;

La D.G.R. 1526/2000 prevede che debbano essere inserite in cartografia di variante e disciplinate, a prescindere dal tipo di variante, le fasce di rispetto degli elettrodotti per tutto il territorio comunale;

Poichè la variante in oggetto non riporta l'adeguamento alla L.R. 27/1993, si ricorda che, qualora siano presenti gli elettrodotti di cui alla citata Legge Regionale, le fasce di rispetto di cui sopra sono da intendersi operanti in tutto il territorio comunale e che pertanto in tali fasce è esclusa l'edificazione di manufatti che comportino un'abituale e prolungata permanenza umana.

H. OSSERVAZIONI PERVENUTE IN COMUNE

15. In merito alle osservazioni pervenute in Comune si decide quanto segue:

N	NOME	CONTENUTO	COMUNE	REGIONE
1	Giacomazzi Aurelio	non condivide la ridistribuzione della zona C1 ad Ospitale di Sopra, in quanto sull'area stralciata sono stati realizzati 3 edifici, e che l'operazione è finalizzata ad inserire nel comparto una nuova area	NON FAVOREVOLE, si conferma la ridistribuzione della zona per motivi di morfologia e di viabilità	SI CONCORDA con il parere non favorevole espresso dal Comune, trova comunque parziale riscontro per le considerazioni ed osservazioni contenute nel presente parere;
2	Giacomazzi Aurelio	n. 6 - non condivide il lieve ampliamento dell'area attrezzata a parco, gioco e sport, perché l'accesso attualmente risulta precluso, e inoltre perché risulta palesemente finalizzato all'esproprio o all'acquisizione	NON FAVOREVOLE con l'attuazione della F/19, l'A.C. dovrà pianificare l'intera zona dal punto di vista viario, degli accessi e delle infrastrutture primarie.	SI CONCORDA con il parere non favorevole espresso dal Comune.
3	Olivotto Giuseppe	opposizione alla tav. 26, trova ingiustificata la ridistribuzione della C1, in funzione di nuove aree attualmente non edificabili. Non giustifica le nuove zone a nord interessate da conoidi già esaminati dal geologo regionale con parere negativo. Reputa onerosa e deturpante la nuova strada interpodereale che termina con un cul-de-sac, infine esprime contrarietà alle nuove zone residenziali vista l'urgenza e opportunità del recupero degli edifici esistenti	NON FAVOREVOLE, come dalla oss. n. 1 - conferma la ridistribuzione della zona per motivi di morfologia e di viabilità	SI CONCORDA con il parere non favorevole espresso dal Comune, trova comunque parziale riscontro per le considerazioni ed osservazioni contenute nel presente parere;
4	David Germano	osserva che lo svincolo nord di Ospitale della nuova SS, venga inserito nella variante, con uscita all'altezza della galleria, come ribadito e richiesto all'unanimità del CC con delibere 20/98 e 45/98	FAVOREVOLE per entrambe le richieste - secondo il progetto preliminare di fattibilità dell'ANAS	SI CONCORDA

VALUTAZIONI E PROPOSTE:

Complessivamente si tratta di modeste modifiche che, non configurano l'ipotesi di variante generale poichè non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, nè sui criteri informativi dello stesso.

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Regionale, con voti unanimi favorevoli dei 15 presenti aventi diritto al voto, e il voto consultivo favorevole del rappresentante del Comune,

è del parere

che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Ospitale (BL), adottata con deliberazione del C.C. 14 del 09.06.2000, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con le modifiche d'ufficio precedentemente esposte, ai sensi dell'art. 45, punti 1),4),5) e 6) della L.R. 61/85, e art. 40, comma 1, delle NTA del PTRC, come composta da:

- * Tav. 13/3/2 - Davestra, scala 1:2000;
- * Tav. 13/3/3 - Ospitale, scala 1:2000;
- * Tav. 13/3/4 - Rivalgo, scala 1:2000;

con le seguenti modifiche d'ufficio:

* Il numero 2, cerchiato in verde, nella tavola delle proposte sc. 1:2000 di Davestra, di cui al precedente punto 3, indica l'edificio per il quale si prescrive che il ripristino debba essere preceduto da una analisi della viabilità, anche se interna.

* L'area con colorazione in giallo pieno, nella tavola delle proposte sc. 1:2000 di Ospitale, di cui al precedente punto 5, indica la conferma del lotto in zona C1/1.

* L'area con colorazione rossa, nella tavola delle proposte sc. 1:2000 di Ospitale, di cui al precedente punto 5, indica lo stralcio dell'area.

* La fascia con colorazione verde, nella tavola delle proposte sc. 1:2000 di Ospitale, di cui al precedente punto 9, indica il mantenimento della fascia di rispetto stradale limitatamente a ml. 10.00 dalla viabilità.

* I cerchi con colore verde, nella tavola delle proposte sc. 1:2000 di Davestra, di cui al precedente punto 5, indicano la piantumazione di alberature per mitigare e per abbattere eventuali esalazioni, polveri e rumori della zona D1/1.

* Le due aree con colore bleu (BA - 8B), nella tavola delle proposte in sc. 1:2000, di Rivalgo, di cui al precedente punto 6, indica la zona produttiva D1/4 di ampliamento, con la prescrizione che se serve solo per l'attività esistente di estrazione della ghiaia, con sede anche a Perarolo e l'area risulti idonea secondo il parere che dovrà emettere il Genio Civile, la si può approvare ma solo per il trasferimento della stessa attività con sede a Perarolo e a condizione che siano comunque soddisfatte le richieste

del Genio Civile.

Che in ordine alle osservazioni sia da decidere secondo quanto esposto al precedente punto H.

Vanno visti n. 3 elaborati

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3517.

Comune di Revine Lago (TV). Piano Regolatore Generale PRG Variante n. 8 "Edifici non più funzionali alle esigenze del fondo e ambiti preferenziali per l'edificazione in zona agricola" Approvazione con modifiche d'ufficio Art. 45 - L.R. 27/6/85, n. 61. Approvazione con proposte di modifica Art. 46 - L.R. 27/6/85, n. 61.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di Revine Lago (TV) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 188 in data 19.01.1991, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 37 in data 21.07.2000, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 1074 del 15.01.2001.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 30 osservazioni nei termini, e n. 10 osservazioni fuori termini, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazioni di Consiglio n. 63 in data 30.10.2000 e n. 82 in data 20.12.2000.

La variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con parere n. 413 del 24.10.2001 con 13. voti unanimi favorevoli, ed il voto consultivo favorevole del Rappresentante del Comune."

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonchè la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

- 1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi

dell'art. 45 della L.R. 61/85, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Revine Lago (TV), ad esclusione degli interventi per gli aggregati di Valdelle e Val delle Père, da approvare con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento, come composta da:

1 - TAV. A1 "Analisi: Tutele - aree ed elementi di pregio paesaggistico, uso dei suoli, ambiti preferenziali" - su base CTR in scala 1:5000;

2 - Tav. 13.1. - PRG - Variante n. 8 - scala 1:5.000

"Edifici non più funzionali alle esigenze del fondo e Ambiti preferenziali per l'edificazione in zona Agricola";

3 - Tav. 3 - PRG - Variante n. 8 - scala 1:2.000

"Zonizzazione - Planimetria degli Aggregati urbani"

4 - Norme Tecniche di Attuazione Variante n. 8

5 - Fascicolo "D" "EDIFICI NON PIU' FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DEL FONDO" edifici riportati nella tav. 1:2000;

6 - Fascicolo "V" "EDIFICI NON PIU' FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DEL FONDO" edifici riportati nella tav. 1:5000.

2) di ricordare al Comune, che in caso di inerzia, il decorso del termine di cui al 30 comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, comporta lo stralcio delle previsioni per gli aggregati di Valdelle e Val delle Père, con l'automatica introduzione nel Piano delle modifiche proposte;

3) di stabilire che il menzionato automatismo, qualora si verificassero i predetti presupposti, sarà accertato con apposita deliberazione di questa Giunta.

Allegato A DGR N° 3517 del 17 dicembre 2001

Parere della Commissione Tecnica Regionale "Sezione Urbanistica" (Arg. n. 413) del 24.10.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di Revine Lago PRG Variante n. 8 "Edifici non più funzionali alle esigenze del fondo e ambiti preferenziali per l'edificazione in zona agricola"

PREMESSE

Il Comune di Revine Lago (TV) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 188 in data 19.01.1991, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 37 in data 21.07.2000 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato la variante generale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 1074 del 15.01.2001.

La procedura di pubblicazione e deposito del progetto

è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 30 osservazioni nei termini, e n. 10 osservazioni fuori termini, debitamente elencate e numerate in apposito elenco, alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazioni di Consiglio n. 63 in data 30.10.2000 e n. 82 in data 20.12.2000.

Il Genio Civile di Treviso con nota n. 4645 in data 21.06.2000 ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 13 Legge 64/74.

L'U.L.S.S. n. 7 di Pieve di Soligo con nota n. 552/SISP in data 02.06.2000 ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'Art. 230 R.D. 27.07.34, della L.R. 78/80 e L.R. 54/82.

1) DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

1.1 - La presente variante è sostanzialmente rivolta all'ulteriore recepimento, per le zone agricole, delle indicazioni regionali espresse in sede di approvazione della variante n. 6 al Piano Regolatore Generale del Comune di Revine Lago.

La variante riguarda:

a) - La definizione, ai sensi dell'art. 11, commi 4 e 5, L.R. 24/85, degli "ambiti preferenziali" per la nuova edificazione in zona agricola;

b) - L'individuazione degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo (II C., art. 4, L.R. 24/85).

I principali obiettivi della presente variante sono pertanto sintetizzabili nei seguenti:

- individuazione, con riferimento alla tutela del territorio aperto di interesse paesistico, degli ambiti preferenziali per la nuova edificazione in zona agricola;

- verifica della funzionalità o meno al fondo agricolo del patrimonio edilizio rurale esistente e individuazione dei criteri di tutela e valorizzazione dello stesso con particolare riguardo, al cambio di destinazione d'uso.

1.2 Oltre a ciò, ai fini di una più completa disamina del patrimonio edilizio, è stato esteso il rilievo e la disciplina puntuale a tutti gli edifici in zona agricola con la sola esclusione degli edifici individuati come Residenze stabili. E' stato inoltre effettuato all'aggiornamento dello stato di fatto integrando il numero di edifici soggetti a verifica; dai previsti 326 edifici a circa 440 finali.

1.3 La Variante presenta un nuovo supporto cartografico di progetto Carta Tecnica Regionale, in scala 1:5000 in formato numerico, al fine di consentire la futura integrazione in tale scala di tutte le previsioni di piano che restano tuttora in parte rinviate alla sola cartografia in scala 1:2000.

1.4 Rispetto alle verifiche apportate è stata inoltre effettuata la verifica del Dimensionamento del P.R.G., effettuata sulla TAV. 14 (ved. All. A) elaborata anch'essa in

recepimento del parere regionale sulla Variante n. 6, ed adottata autonomamente ai sensi del comma 4 della L.R. 21/98.

1.5 La presente variante riguarda inoltre:

- individuazione del "percorso di interesse storico-paesaggistico da tutelare" denominato "via Maestra" o "via antica";

- individuazione degli "aggregati insediativi rurali di interesse storico-culturale" della "via Maestra", delle "Valdelle" e di "Val delle Pere";

- individuazione di una "viabilità interpoderale ad uso pubblico di progetto";

- spostamento della isoipsa di riferimento normativo, precedentemente indicata sui 400 m. s.l.m., in corrispondenza dei 450 m. s.l.m.;

- Individuazione di una nuova zona F in corrispondenza del confine comunale a nord;

2) METODOLOGIE E ANALISI

2.1 L'analisi Agronomica evidenzia quadro socio-economico marginale sotto il profilo agricolo. La realtà agricola del comune infatti versa in condizioni di generalizzato abbandono con un ridottissimo numero di aziende aventi un'attività economica apprezzabile, un'età media degli imprenditori agricoli superiore ai sessant'anni e scarse prospettive di rinnovamento generazionale.

La variante si pone pertanto come obiettivo la valorizzazione delle diverse risorse ambientali quale incentivo alla fruizione turistica sia da parte di flussi esterni che da parte della popolazione residente, nonché quale veicolo per un recupero produttivo agricolo tipico.

A tale scopo prevede la salvaguardia assoluta dell'ambiente montano e lacustre, delle aree collinari e di fondovalle di pregio colturale e paesaggistico e delle aziende vitali, mantenendo maggiore flessibilità nelle aree agricole già compromesse e degradate, in cui non sono presenti aziende vitali.

2.2 La variante propone un particolare approccio metodologico sia per quanto riguarda l'individuazione degli "ambiti preferenziali" per la nuova edificazione in zona agricola, che per gli "edifici non più funzionali al fondo agricolo", in considerazione dell'estrema rarefazione delle aziende vitali e dei relativi terreni agricoli produttivi e dei numerosi vincoli di tutela ambientale, paesistica, idrogeologica ricadenti sul territorio, al progressivo processo di abbandono dell'attività primaria in corso, soprattutto per quanto riguarda la media montagna, con la riduzione a una limitata attività di alpeggio e a poche aziende agricole nelle aree di pianura e bassa montagna, molte delle quali prossime alla cessazione, evita analisi preliminari estensive, poco significative in tale contesto.

Al riguardo individua nella Tav. A1, le "aree non interessate da vincoli", alle quali sovrappone la localizzazione delle aziende a media o alta vitalità. Tale lettura evidenzia

come le aree non interessate da vincoli siano:

- estremamente ridotte rispetto alla superficie comunale;

- generalmente sensibili sotto il profilo paesaggistico, essendo in buona parte integre e spesso facilmente percetibili da tutti i punti elevati e in molti casi dalla stessa viabilità provinciale;

- localizzate frequentemente in ambito urbano con terreni di pertinenza spesso posti in aree a vincolo paesistico o ambientale

Su tali aree, e preferibilmente nelle zone classificate E2 rispetto alle maggiormente tutelate E1, la variante verifica prioritariamente l'ammissibilità di nuova edificazione, definendo gli ambiti preferenziali d'intervento, tenuto conto delle specifiche caratteristiche paesaggistiche ed ambientali ed alle potenzialità agro-produttive, come in dettaglio specificato nelle Relazione illustrativa:

2.3 La seconda parte della variante che ha riguardato l'individuazione degli Edifici non più funzionali al fondo agricolo ai sensi art. 4, L.R. 24/85, con attenzione al processo in atto di degrado generalizzato, oltrechè del territorio agricolo antropizzato, del patrimonio edilizio rurale storico nel tentativo di proporre un corretto riuso di tale patrimonio in modo connesso e finalizzato al riuso del territorio montano.

A tale riguardo la Variante sottolinea come, sotto il profilo dell'approccio analitico rispetto alle indicazioni metodologiche regionali, sia emersa una notevole difficoltà di effettuare verifiche a tappeto del patrimonio edilizio esistente a seguito dei seguenti aspetti:

- la dislocazione prettamente montana della gran parte degli edifici originariamente destinati alla conduzione dei terreni di media montagna e, quindi, la mancanza della idoneità sotto il profilo tecnico, vista l'attuale limitata coltivazione della fascia in questione;

- la difficoltà nel collegamento ad un'azienda agricola della gran parte degli edifici rurali censiti;

- la difficoltà di accertamento della proprietà dei fabbricati, conseguente alla frammentazione che deriva sia dall'impostazione delle successioni, poco incline all'accorpamento delle proprietà sia dagli intensi fenomeni migratori del passato, anche recente, determinanti l'irreperibilità dei proprietari.

A fronte di tali difficoltà la variante propone una verifica sulle aziende vitali presenti nell'ambito comunale e dei relativi edifici e annessi rustici, per applicare solo su questi ultimi la verifica agronomica di funzionalità al fondo.

Il restante patrimonio edilizio presente è stato classificato come non più funzionale "per esclusione" mancando il presupposto di un'azienda agricola vitale che ne determinasse la funzionalità.

In ogni caso la variante propone per entrambe le tipologie di edifici, "funzionali" e "non funzionali" una appo-

sita schedatura analitica e normativa rispetto a modalità di intervento e cambio di destinazione d'uso.

L'indagine agronomica, per il cui dettaglio si rinvia all'allegata relazione settoriale, ha evidenziato uno stato di generalizzata dismissione dell'attività primaria.

Delle 25 aziende considerate, 18 sono condotte da pensionati e unicamente una decina hanno requisiti di effettiva vitalità aziendale. Soltanto la metà di queste presenta inoltre prospettive di crescita o quantomeno di stabilità nel medio periodo.

Oltre a tali aziende ad "alta tutela", ulteriori sei aziende sono state classificate a "media tutela" e risultano avere dimensione aziendale scarsamente significativa se estrapolate dal contesto socio-economico rurale locale.

Complessivamente i fabbricati e gli annessi rustici connessi alle aziende prese in esame sono risultati essere 53 di cui circa 30 funzionali al fondo. Di questi ultimi la grande parte è risultata essere localizzata in zone omogenee diverse, mentre sono risultati in zona agricola, e quindi da considerarsi come edifici non più funzionali alla conduzione del fondo in zona E, ai sensi della L.R. 24/85 come edifici funzionali al fondo n. 12 edifici sui n. 440 edifici verificati complessivamente.

Gli edifici schedati risultano n. 440 di cui, rispetto alle destinazioni d'uso ammesse:

- n. 141 Residenze stabili;
- n. 162 Ricoveri temporanei per persone e cose;
- n. 8 Annessi rustici;
- n. 6 Garages;
- n. 2 Uso pubblico;
- n. 13 Depositi attrezzi;
- n. 2 Residenza stabile/uso pubblico;
- n. 19 Garages/annesso rustico/deposito attrezzi;
- n. 7 Annessi rustici/deposito attrezzi;
- n. 15 Ricoveri temporanei per accoglienza dei visitatori;
- n. 61 Nessuna.

Rispetto al Grado di Protezione la suddivisione risulta la seguente:

- n. 11 edifici con G.P. 1 - Restauro filologico
- n. 62 edifici con G.P. 2 - Restauro integrativo
- n. 112 edifici con G.P. 3 - Ristrutturazione restitutiva
- n. 87 edifici con G.P. 4 - Ristrutturazione sostitutiva
- n. 40 edifici con G.P. 5 - Demolizione e ricostruzione
- n. 61 edifici con G.P. 6 - Demolizione senza ricostruzione
- n. 54 edifici con G.P. 7 - Ricostruzione critica

2.4 Nel dettaglio le modifiche apportate alle NTA relative agli aspetti di variante, risultano descritte nella Relazione illustrativa.

2.5 VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO DEL P.R.G.

La verifica del Dimensionamento del P.R.G. rispetto alla presente variante viene effettuata sulla TAV. 14 adottata autonomamente ai sensi del comma 4 della L.R. 21/98.

Gli abitanti teorici complessivi derivanti dalla presente variante sono stati determinati moltiplicando i 141 edifici in zona agricola ai quali è stata assegnata destinazione d'uso residenziale per il coefficiente di 2 abitanti teorici/abitazione.

Dalla "VERIFICA DELLA DOTAZIONE AREE PER SERVIZI" si evidenziano seguenti dati:

AREE PER SERVIZI	ABITANTI TEORICI AB.	SUPERFICI DISPONIBILI MQ.	DOTAZIONE PROCAPITE MQ/AB
Fa Istruzione e Fb Inter. comune	3.297	52.257	15,85
Fc parco, gioco, sport	3.297	311.607	94,51
Fd Parcheggio	3.297	17.661	5,35
TOTALE	3.297	381.525	115,72

Secondo i dati esposti la variante risulta dotata di aree per servizi ampiamente sufficienti al rispetto degli standard minimi di legge, anche per gli incrementi residenziali stimati.

3) VALUTAZIONI e PROPOSTE

La Variante n. 8 al P.R.G. del Comune di Revine Lago appare complessivamente meritevole di accoglimento in quanto informata a criteri di tutela del territorio agricolo e dei valori paesaggistici ed ambientali, anche se condotta con procedimenti analitici diversi rispetto alle metodologie consuete assunte dalla regione per l'individuazione degli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo ai sensi art. 4 L.R. 24/85.

La particolarità del territorio, le condizioni socio-economiche e l'assetto agro-produttivo, come esposte nella relazione e sopra richiamate, appaiono tuttavia giustificare le scelte metodologiche operate, anche in quanto affiancate da una analisi agronomica che conferma le ipotesi formulate e da un apparato normativo estremamente dettagliato, che disciplina con scheda ognuno dei 440 edifici analizzati.

3.1 In particolare l'individuazione degli "ambiti prefe-

renziali" per l'edificazione in zona agricola ha mantenuto i criteri di tutela del territorio agricolo aperto e dell'aggregazione degli ambiti preferenziali a nuclei o fabbricati rurali preesistenti in aree ancora denotate da una sufficiente presenza di attività agricola, evitando gli interventi di nuova edificazione in quasi tutte le aree interessate da vincoli paesaggistici o idrogeologici fatti salvi i casi di aziende vitali aventi esigenze di sviluppo aziendale, (costruzione di nuovo annesso per alpeggio) privilegiando comunque ambiti di minore visibilità paesaggistica e/o la presenza di fabbricati in stato di abbandono sotto il profilo del loro uso agricolo.

Gli "ambiti preferenziali" per l'edificazione in zona agricola risultano correttamente individuati in relazione ai valori paesaggistici e di tutela ambientale. Appare opportuno precisare al riguardo che l'ambito preferenziale individuato in area montana va utilizzato esclusivamente per la realizzazione di annessi legati ad attività di alpeggio.

3.2 La normativa ed i criteri di intervento sugli "edifici non più funzionali" alla conduzione del fondo agricolo, risulta conseguente all'esigenza di riuso della quasi interezza del patrimonio edilizio rurale, il quale non presenta oramai che esigue connessioni con la conduzione dei terreni agricoli, e spesso versa in stato di abbandono, in particolare nell'area di media-alta montagna, individuando una prospettiva di rilancio del rapporto con il territorio agricolo verso attività ricettive non alberghiere, che apre nuove prospettive di sviluppo del turismo diffuso.

In tale ottica è stata assegnata la Residenza agli edifici aventi sufficiente consistenza volumetrica (maggiore a 450 mc) e accessibilità carrabile esistente.

Il cambio di destinazione d'uso, ove ammesso, con le destinazioni Residenziale - a) e Ricovero temporaneo di persone e cose - b), è stato inoltre vincolato, al fine di legare il riuso del patrimonio edilizio ad un recupero almeno parziale del territorio, alla disponibilità di un terreno di pertinenza pari ad almeno:

2.500 mq per gli edifici posti a quota inferiore o uguale alla isometrica dei 450 m.s.l.m.;

5.000 mq per gli edifici posti a quota superiore alla isometrica dei 450 m. s.l.m. per il cambio con destinazione b) Ricovero temporaneo per persone e cose;

10.000 mq per gli edifici posti a quota superiore alla isometrica dei 450 m.s.l.m. per il cambio con destinazione a) Residenziale.

Gli interventi sugli edifici sono normati con l'assegnazione in scheda puntuale del grado di protezione con rinvio alle N.T.A. e norme puntuali nelle schede progettuali, con particolare attenzione alla tutela del patrimonio edilizio rurale ancora integro compreso il recupero dei numerosi edifici in parte crollati. Sono previsti inoltre in alcuni casi interventi di modesto ampliamento volumetrico (20% dell'esistente).

Rilevato che delle 141 residenze stabili previste poco

meno del 50% risulta localizzato in area montana prevedendo il recupero di edifici abbandonati e/o in parte utilizzati come "seconda casa" con una funzione legata al turismo locale. Considerato che l'adeguamento agli standard abitativi ed urbani minimi, richiederebbe notevoli oneri per la pubblica amministrazione relativamente a:

- manutenzione e pulizia delle strade in particolare nel periodo invernale;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- servizi di pubblico trasporto

si ritiene maggiormente coerente con la salvaguardia e valorizzazione dei territori montani prevedere in luogo della "residenza stabile" la destinazione di "ricovero temporaneo per persone e cose" non escluso un uso parziale a seconda casa di tipo turistico, alle condizioni esposte all'art. 46.10, finalizzate ad un recupero almeno parziale dell'ambito di pertinenza.

Al riguardo pertanto, pur condividendo gli obiettivi di riuso della quasi interezza del patrimonio edilizio rurale, si ritiene di dover ribadire l'inopportunità di prevedere destinazioni residenziali stabili a quote superiori ai 450 ml, e comunque per edifici non già utilizzati a residenza, isolati, privi di viabilità di accesso, e del facile collegamento alle principali infrastrutture a rete.

Per le finalità di rilancio del rapporto con il territorio anche a scopi turistico-ricettivi, si ritiene di ammettere in sostituzione della "Residenza Stabile" la destinazione di "Ricovero temporaneo per persone e cose e per l'accoglienza visitatori in riferimento all'attività ricettiva di cui alla lettera c) art. 1 L.R. 49/99.

Per gli edifici cui è riconosciuta la possibilità di utilizzo residenziale, alla presenza della viabilità di accesso va aggiunta la necessità di dotare le nuove residenze, di impianti ed infrastrutture per l'approvvigionamento e smaltimento, senza pregiudicare la stabilità del suolo e la percezione paesaggistica dei luoghi.

Si ritiene infatti necessario evitare ogni occasione per aggravare le condizioni di stabilità dei versanti in ambito montano, ed evitare ulteriori impatti negativi sul paesaggio, nonchè garantire condizioni di sicurezza per la permanenza stabile dell'uomo.

Non si ritengono diversamente condivisibili gli previsti ampliamenti puntuali del 20%, che pur ridotti di numero e finalizzati ad incentivo per il recupero, non sono riconducibili a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 24/85, per edifici in fregio alle strade e alle zone umide.

3.3 La variante n. 8 provvede all'individuazione degli "aggregati insediativi rurali di interesse storico-culturale" delle "Valdelle" e di "Val delle Pere" proponendo la sostituzione degli insediamenti secondo l'originaria configurazione.

Attualmente gli agglomerati risultano composti da edifici privi di consistenza edilizia per effetto dell'abbandono

e del conseguente degrado che ne ha determinato in quasi tutti i casi il crollo.

La norma puntuale indica come destinazione d'uso: "Ricovero temporaneo per accoglienza visitatori" da assoggettare ad un progetto preliminare unitario per la "ricostruzione".

La variante individua inoltre l'aggregato insediativo rurale di interesse storico-culturale" della "via Maestra" con finalità di recupero a residenza stabile degli edifici schedati.

In generale si ritiene di non poter condividere l'ipotesi di riutilizzo di edifici crollati, dei quali non sia possibile l'individuazione della consistenza volumetrica, della formetria e dell'andamento della copertura. Tuttavia appare interessante l'obiettivo di recuperare alla fruizione turistica e di visitazione i due aggregati rurali di interesse storico delle "Valdelle" e di "Val delle Pere", a condizione che la ricostruzione delle parti crollate avvenga secondo una documentazione storica in grado di dimostrare la consistenza volumetrica e gli elementi architettonici al fine di permetterne una corretta ricostruzione. Allo scopo gli ambiti individuati vanno classificati "aggregati rurali" ai sensi art. 10 L.R. 24/85, e subordinati a strumento urbanistico attuativo.

3.4 Relativamente ai restanti aspetti di variante:

- individuazione del "percorso di interesse storico-paesaggistico da tutelare" denominato "via Maestra" o "via antica";

- individuazione di una "viabilità interpodereale ad uso pubblico di progetto";

- spostamento della isoipsa di riferimento normativo, precedentemente indicata sui 400 m. s.l.m., in corrispondenza dei 450 m. s.l.m.;

- Individuazione di una nuova zona F in corrispondenza del confine comunale a nord;

Si ritiene di condividere le scelte effettuate con le seguenti prescrizioni:

Le riclassificazioni in zona "F1" riportate cartograficamente riguardano l'ambito di un maneggio di supporto al sentiero europeo "E 7" e la localizzazione di un'area per la realizzazione di un "Bivacco Alpino".

Per il maneggio la proposta di riclassificazione appare condivisibile esclusivamente quale riconoscimento dello stato di fatto. Su tale area si ritengono possibili i soli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento igienico-sanitario, e di sicurezza del territorio.

Relativamente alla previsione di costruzione di un nuovo bivacco alpino, non si ritiene di condividere la proposta di riclassificazione di zona essendo comunque un'opera realizzabile in zona agricola. Tuttavia considerate le caratteristiche della zona, appare utile mantenere l'indicazione della probabile localizzazione e precisare che il manufatto dovrà essere costituito da un unico vano realizzato secondo

le tipologie locali tipiche.

3.5 Le modifiche al testo normativo, appaiono complessivamente condivisibili, nella versione riunificata e comprendente le modifiche introdotte con le precedenti varianti.

Si rendono necessarie tuttavia alcune correzioni conseguenti alle modifiche d'ufficio introdotte dal presente parere.

Rispetto alle prescrizioni e vincoli dell'adottato Piano Territoriale Provinciale, non risultano nel variante n. 8 di Revine Lago (TV) particolari elementi di contrasto.

Al riguardo si richiama il rispetto delle norme di salvaguardia ai sensi art. 38 della L.R. 61/85.

4) MODIFICHE D'UFFICIO ai sensi art. 45, punti 1, 4 e 6:

4.1 Norme Tecniche di Attuazione Art. 46.4 alla fine è aggiunto:

"L'ambito preferenziale d'intervento localizzato a nord del territorio comunale in area montana va destinato esclusivamente alla realizzazione di annessi agricoli di supporto ad attività di alpeggio."

"Ogni intervento di nuova edificazione e di ristrutturazione va comunque preventivamente subordinato a puntuali verifiche sulla stabilità dei terreni sia in condizioni naturali, sia in relazione alle opere previste, ai sensi del D.M. 11.3.1988."

4.2.a Norme Tecniche di Attuazione Art. 46. 10 alla fine sono aggiunti i seguenti commi:

"Le possibilità di cambio di destinazione d'uso in "Residenza stabile", contenute nella "Schedatura di analisi e di progetto del patrimonio edilizio in zona E" sono ammesse al di sotto della quota di 450 ml s.l.m.."

"La destinazione d'uso "Residenza stabile" è ammissibile a quota superiore i 450 ml s.l.m., esclusivamente per gli edifici che alla data di adozione della presente variante siano legittimamente utilizzati come residenza stabile. e/o in caso di ripristino di destinazione residenziale originaria."

"In tutte le zone agricole il cambio d'uso in Residenza stabile qualora possibile oltre alla presenza della viabilità carrabile di accesso, è inoltre subordinato:

- alla realizzazione degli allacciamenti alle reti di approvvigionamento (idrico, elettrico ecc.) in interrato, senza alterazione della stabilità dei versanti;

- alla realizzazione delle opere di smaltimento fognario in allacciamento o in forma autonoma previo parere favorevole delle autorità competenti, senza alterazione della stabilità dei versanti;

- alla realizzazione delle opere di raccolta e smaltimento delle acque piovane alle vie di regolare deflusso, senza alterazione della stabilità dei versanti;

"Le possibilità di cambio di destinazione d'uso in "Ricovero temporaneo per persone e cose e per l'accoglienza

visitatori", contenute nella "Schedatura di analisi e di progetto del patrimonio edilizio in zona E", sono ammesse nelle modalità previste, a condizione venga acquisito un impegno sottoscritto "atto unilaterale d'obbligo", da parte del titolare, a non richiedere qualora non esistenti, l'accesso carrabile e l'allacciamento alle reti di approvvigionamento. Di provvedere eventualmente in maniera autonoma ai necessari impianti di approvvigionamento, all'eventuale depurazione e allo smaltimento delle acque, alle vie di regolare deflusso, senza alterazione della stabilità dei versanti. Il rilascio della Concessione e l'agibilità dei locali è subordinata all'acquisizione di tale "atto unilaterale d'obbligo".

"Il riuso ai fini turistico-ricettivi per l'accoglienza di visitatori, va limitata alle attività ricettive di cui alla lettera c) art. 1 L.R. 49/99."

4.2.b Schedatura di Analisi e Progetto del patrimonio edilizio in zona "E":

Tutte le indicazioni puntuali di "Residenza stabile" presenti nella scheda, per edifici situati oltre quota 450 ml s.l.m., diverse dalle fattispecie ammesse, sono da considerarsi "Ricovero temporaneo per persone e cose e per l'accoglienza visitatori".

Gli ampliamenti percentuali previsti in scheda, sono stralciati.

4.3 Schedatura di Analisi e Progetto del patrimonio edilizio in zona "E":

Per gli edifici che dalla "Schedatura di analisi e di progetto del patrimonio edilizio in zona E", risultino crollati, e non sia possibile l'individuazione della consistenza volumetrica, della forometria e dell'andamento della copertura, non sono possibili interventi di recupero e riutilizzo.

4.4. Norme Tecniche di Attuazione Art. 38, alla fine è aggiunto:

"La zona "F1" "area di interesse comune" individuata in area montana è finalizzata al riconoscimento di un maneggio di supporto al sentiero europeo "E 7". Su tale area sono possibili i soli interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento igienico-sanitario e di messa in sicurezza per persone e cose, per le specifiche destinazioni di cui sopra presenti alla data di adozione della presente variante."

La zona "F1" "area di interesse comune" finalizzata alla realizzazione di un bivacco alpino h stralciata e sostituita con l'indicazione puntuale "asterisco rosso". Il manufatto destinato a "Bivacco Alpino" dovrà essere costituito da un unico vano realizzato secondo le tipologie locali tipiche."

5) PROPOSTE DI MODIFICA sensi art. 46:

Gli interventi di ricostruzione previsti per gli aggregati insediativi rurali di interesse storico culturale di "Valdelle" e di "Val delle Pèrè", sono possibili attraverso la formazione di un Piano di Recupero, previa definizione:

- * dell'esatta localizzazione dei manufatti;
- * dalla consistenza edilizia, (volume, superficie coperta, altezze)
- * delle caratteristiche architettoniche originarie;
- * dei materiali
- * le mura di recinzione e gli elementi di arredo sacro.

Il Comune individua attraverso un approfondito studio storico-documentale la consistenza architettonica e gli elementi sopra indicati, entro i termini previsti ai sensi art. 46 L.R. 61/85. E' in ogni caso ammessa unicamente la ricostruzione di edifici ed il ripristino degli elementi di arredo degradati, documentati.

In assenza dell'individuazione della consistenza architettonica e degli elementi di cui sopra, non sono ammessi interventi di recupero e riuso degli edifici crollati.

6) VALUTAZIONI SULLE OSSERVAZIONI

Relativamente alle osservazioni pervenute ed alle conseguenti controdeduzioni Comunali, si ritiene di esprimere le valutazioni ai sensi dell'art. 45, punto 2), della L.R. n. 61/1985, secondo quanto di seguito sintetizzato.

MODIFICHE D'UFFICIO ai sensi art. 45, punto 2:

Si concorda con il parere di accoglimento o parziale accoglimento espresso dal Comune sulle osservazioni nn.: 1, 4, 18, 23, 28, 29, 30, 32 39 e 40, per quanto non modificate dal presente parere.

Per le rimanenti osservazioni si ritiene, ai sensi dell'art. 45, punto 2, della L.R. 61/85 di condividere il parere di non accoglimento espresso dal Comune.

Osservazioni n.: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37 e 38.

Per tutto quanto non esplicitamente riscontrato negli elaborati grafici e nel testo normativo, le osservazioni accolte sono introdotte a cura del Comune.

Tutto ciò premesso la Commissione Tecnica Regionale con 13 voti unanimi dei presenti aventi diritto al voto, ed il voto consultivo favorevole del rappresentante del Comune

è del parere

che la variante n. 8 al Piano Regolatore Generale del Comune di Revine Lago (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con le modifiche d'ufficio sopraesposte e quelle di seguito indicate, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.6.1985 n. 61, punti 1), 2), 4), e 6), e con proposte di modifica ai sensi art. 46 L.R. 61/85, relativamente agli interventi per gli aggregati di Valdelle e Val delle Pèrè come composta da:

1 - TAV. A1 " Analisi: Tutele - aree ed elementi di pregio paesaggistico, uso dei suoli, ambiti preferenziali" - su base CTR in scala 1:5000;

2 - Tav. 13.1. - PRG - Variante n. 8 - scala 1:5.000

"Edifici non più funzionali alle esigenze del fondo e

Ambiti preferenziali per l'edificazione in zona Agricola";

3 - Tav. 3 - PRG - Variante n. 8 - scala 1:2.000

"Zonizzazione - Planimetria degli Aggregati urbani"

Elaborati valevoli esclusivamente per gli aspetti di variante descritti in premessa con le modifiche d'ufficio di cui ai precedenti punti 4) e 6);

4 - Norme Tecniche di Attuazione Variante n. 8 testo riunificato valevole esclusivamente per gli aspetti di variante descritti in premessa con le modifiche d'ufficio di cui ai precedenti punti 4) e 5)

Schedatura di Analisi e di Progetto del patrimonio edilizio in zona "E" "EDIFICI NON PIU' FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DEL FONDO":

5 - Fascicolo "D" edifici riportati nella tav. 1:2000

6 - Fascicolo "V" edifici riportati nella tav. 1:5000

Elaborati valevoli esclusivamente per gli aspetti di variante descritti in premessa con le modifiche d'ufficio di cui ai precedenti punti 4) e 6);

che in merito alle osservazioni sia da decidere secondo quanto esposto ai precedenti punto 6)

La definizione esatta delle modifiche d'ufficio di cui ai precedenti punti 4), e dell'accoglimento delle osservazioni punto 6), è verificata dal Comune nell'adeguamento degli elaborati grafici e del testo normativo. In tale sede il Comune provvede ad integrare lo strumento urbanistico generale con le modifiche in recepimento parere dell'USLL n. 7 (n. 552/SISP in data 2.06.2000)

Vanno visti n. 6 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3518.

Comune di Rocca Pietore (BL). Piano Regolatore Generale. Variante per la disciplina degli interventi edilizi su fabbricati esistenti. L.R. 5.3.1987, n. 11. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27.6.1985, n. 61.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di Rocca Pietore (BL) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5818 del 7.10.1992.

Con deliberazione di Consiglio n. 14 del 25.6.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 5192 del 14.8.2001.

Con successiva deliberazione di Consiglio n. 30 del 29.10.2001, il Comune ha integrato l'atto deliberativo n. 14/2001.

La variante è stata acquisita agli atti della Regione in data 17.8.2001 e pertanto il termine utile per l'intervento, ai sensi della L.R. n. 11/87, scade il 15.12.2001.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni.

La variante è stata sottoposta all'esame del Comitato Tecnico Regionale, il quale si è espresso con parere n. 163 del 29.11.2001 con 4 voti unanimi favorevoli, e l'astensione del Rappresentante del Comune."

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonchè la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Rocca Pietore (BL), facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel citato parere del Comitato Tecnico Regionale che si allega quale parte integrante del presente provvedimento, come composta da:

* Elaborato "Intervento n. 1 - Scheda tecnica e relativi allegati grafici";

* Elaborato "Intervento n. 3 - Scheda tecnica e relativi allegati grafici";

* Elaborato "Intervento n. 5 - Scheda tecnica e relativi allegati grafici";

* Elaborato "Intervento n. 6 - Scheda tecnica e relativi allegati grafici";

* Elaborato "Intervento n. 10 - Scheda tecnica e relativi allegati grafici";

* Elaborato "Intervento n. 11 - Scheda tecnica e relativi allegati grafici";

* Elaborato "Intervento n. 12 - Scheda tecnica e relativi allegati grafici";

* Elaborato "Intervento n. 14 - Scheda tecnica e relativi allegati grafici";

* Elaborato "Intervento n. 18 - Scheda tecnica e relativi allegati grafici";

* Elaborato "Schema di convenzione".

Allegato A DGR N° 3518 del 17 dicembre 2001

Parere del Comitato Tecnico Regionale (Arg. n. 163) del 29.11.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di Rocca Pietore (BL). Piano Regolatore Generale. Variante per la disciplina degli interventi edilizi su fabbricati esistenti. L.R. 5.3.1987, n. 11.

PREMESSE:

* Il Comune di Rocca Pietore (BL) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 5818 in data 7.10.1992.

* Con deliberazione di Consiglio n. 14 in data 25.6.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 5192 in data 14.8.2001.

* Con successiva deliberazione di Consiglio n. 30 in data 29.10.2001, il Comune ha integrato l'atto deliberativo n. 14/2001.

* La variante è stata acquisita agli atti della Regione in data 17.8.2001 e pertanto il termine utile per l'intervento, ai sensi della L.R. n. 11/87, scade il 15.12.2001.

* La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni.

VISTI GLI ELABORATI TRASMESSI:

* La variante consiste nella disciplina degli interventi edilizi su strutture ricettive esistenti (alberghi, bar e ristoranti), in difformità alle destinazioni di P.R.G. o che abbiano raggiunto i limiti massimi di edificabilità della zona, attraverso la predisposizione di apposite schede di progetto, ai sensi della L.R. 11/87.

VALUTAZIONI E PROPOSTE:

* Dall'elaborato "Relazione tecnica" si desume che a seguito della predisposizione di un apposito bando inviato alle varie associazioni di categoria e avvisi e manifesti pubblicati agli albi e nei locali pubblici, sono pervenute 18 domande per effettuare interventi di ampliamento e razionalizzazione, generalmente motivati da necessità di carattere funzionale-produttivo e di sviluppo della esistente attività ricettiva- alberghiera.

In seguito all'esame svolto e dopo che per talune richieste erano stati introdotti gli aggiustamenti e le modifiche considerate opportune, sono state ritenute dal Comune meritevoli 12 richieste sulle 18 presentate.

Per ognuna di esse è stata predisposta una specifica scheda di analisi e una progettuale, con la documentazione fotografica e le norme specifiche per la disciplina puntuale degli interventi.

* La Direzione Regionale Urbanistica e Beni Ambien-

tali ha da tempo orientamenti consolidati riguardo ai criteri e parametri da assumere nella valutazione delle varianti ai sensi della L.R. 11/1987.

In particolare gli stessi possono essere così sintetizzati:

* esclusione di tutte le attività artigianali e industriali, commerciali e alberghiere esistenti dopo la data del 10 ottobre 1983;

* divieto di realizzazione di nuovi volumi residenziali (alloggio del custode, proprietario, ecc.) o ampliamento di quelli esistenti, in quanto l'ampliamento ai sensi della L.R. 11/1987 è assentibile, sempre che ricorrano tutte le altre condizioni prescritte, solo se riferite a fabbricati adibiti ad attività produttive;

* divieto di ampliamenti superiori al 100% della superficie produttiva, in quanto una quota di ampliamento superiore configurerebbe un nuovo insediamento;

* l'ampliamento deve essere contiguo all'edificio in cui è situata l'attività, diversamente non si potrebbe parlare di ampliamento, bensì di nuova costruzione;

* analogamente al punto precedente non si può parlare di ampliamento se nell'ambito non sono presenti edifici e relative superfici produttive;

* necessità di definire l'ambito di pertinenza dell'attività, a prescindere dall'area di proprietà, per circoscrivere il consumo di territorio alle strette esigenze dell'azienda;

* gli ampliamenti di attività produttive in zona residenziale trovano comunque il limite di mc. 1.001 e mq. 251 complessivi, come prescritto dall'art. 41 delle Norme del P.T.R.C.;

* esclusione di ampliamenti ricadenti in zona di tutela e fasce di rispetto indicate dal n. 1 al n. 8 del IV comma dell'art. 27 L.R. 61/85;

* nelle strutture deve essere esercitata l'attività perchè venga riconosciuta la necessità/possibilità di ampliare l'attività esistente. Nel caso in cui gli immobili siano abbandonati il loro recupero deve essere effettuato in coerenza alle destinazioni di zona;

* divieto di ampliare strutture precarie. E' opportuno non consolidare tali situazioni e favorire il trasferimento di queste attività nelle zone attrezzate di Piano Regolatore Generale;

* divieto di trasferimento, nel senso di non ammettere nuovi volumi autonomi fuori zona per trasferirvi attività ubicate in altri siti; se l'attività si trasferisce pur essere ubicata in zona già predisposta; analogamente non possono essere ammesse nuove attività in sostituzione di quelle esistenti, ammesse ad usufruire delle possibilità date dalla legge perchè esistenti prima del 10 ottobre 1983;

* divieto di ampliamenti lesivi dell'integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, visuali panoramiche, ecc.;

* esclusione di ampliamenti per le attività in zona

propria che non abbiano raggiunto i limiti massimi degli indici di edificabilità della zona;

* non è ammissibile la demolizione e ricostruzione. Non è ampliamento in quanto la demolizione di volumi esistenti fa evidentemente cessare la necessità di sistemare tali volumi e consente di riubicare l'attività in zone idonee, ripristinando una situazione urbanisticamente condivisibile.

* Le "Schede tecniche" predisposte per ogni singola attività contengono tra l'altro anche i dati relativi alle superfici esistenti e in ampliamento da destinare all'attività ricettiva, nonché quelle da destinare a parcheggi e verde.

Nella successiva tabella sono stati riassunti i dati esposti dal Comune relativamente alla verifica della dotazione di standard dei 12 ampliamenti.

E' opportuno precisare che le superfici destinate a parcheggi possono essere comprensive degli spazi di manovra e di accesso, nonché delle eventuali autorimesse esistenti e di progetto.

Inoltre le superfici relative all'attività non comprendono le superfici residenziali, esistenti o di progetto, in quanto l'ampliamento di tali destinazioni non è ammissibile ai sensi della L.R. 11/87, come specificato nelle successive prescrizioni.

Pertanto i dati desunti dagli elaborati adottati e trasmessi, definiscono il seguente quadro:

SCHEDA	SUPERFICIE ATTIVITA' MQ.			AREE A SERVIZI MQ. PREVISTE DALLA VAR. (esistenti+progetto)			STANDARD MQ. MINIMI RICHIESTI (Totale 0,8 mq/mq)		
	Esist.	Ampl.	Totale	Parch.	Verde	Totale	Parch.	Verde	Totale
1	1360	685	2045	1201	201	1402	818	818	1636
2	342	155	497	141	-	141	199	199	398
3	1200	565	1765	1135	2091	3226	706	706	1412
5	465	148	613	75	-	75	245	245	490
6	1358	262	1620	1593	67	1660	648	648	1296
8	272	154	426	-	734	734	170,5	170,5	341
10	414	45	459	880	520	1400	183,5	183,5	367
11	2100	560	2660	1958	2289	4247	1064	1064	2128
12	870	320	1190	1160	314	1474	476	476	952
14	720	60	780	362	-	362	312	312	624
17	710	118	828	250	40	290	331	331	662
18	45	54	99	1000	472	1472	39,5	39,5	79

* Risulta pertanto, in base alle precedenti considerazioni ed a quelle che seguono, introdurre alcune modifiche d'ufficio, al fine di rendere coerenti le previsioni della varianti con il quadro normativo vigente, per ulteriori affiniamenti sotto il profilo tecnico-disciplinare e per questioni

di carattere idro-geologico ed ambientale.

Tali modifiche d'ufficio sono:

A. Sulla base di tali criteri e parametri, relativamente ai 12 ampliamenti proposti dal Comune, si decide secondo quanto disposto nell'allegata tabella:

N.	DITTA	TIPO DI ATTIVITA'	ZTO	descrizione	REGIONE
1	Hotel Pineta	Albergo	D3	Aumento di volume mediante sopraelevazione ed ampliamento	<p>Si condivide parzialmente la proposta di ampliamento, con le seguenti prescrizioni:</p> <p>a) "Non risulta rispettata la dotazione di standard minimi richiesti, rilevandone una carenza di mq. 234, che sommati ai mq 17,6 di cui al successivo punto b), definiscono un sottodimensionamento pari a mq. 252. Si prescrive pertanto di subordinare la realizzazione degli interventi al reperimento delle quantità minime per standard indicate.";</p> <p>b) "La scheda prevede un incremento della superficie a destinazione residenziale pari a mq. 22. Tale previsione non risulta assentibile, come precedentemente specificato. Si prescrive pertanto che la superficie con destinazione residenziale di progetto venga destinata ad attività ricettiva. In tal modo si genera un'ulteriore fabbisogno di standard pari a 22 mq x 0,8 mq/mq= 17,6 mq. (parcheggi + verde), che dovrà essere soddisfatto come da prescrizione di cui al precedente punto a).";</p> <p>c) "La realizzazione degli ampliamenti in progetto prevede l'eliminazione degli speroni rocciosi presenti tra i fabbricati esistenti. Si prescrive che la demolizione di questi affioramenti rocciosi venga fatta attraverso tecniche tali da non interferire con la stabilità e l'integrità degli edifici adiacenti.".</p>

2	Hotel Aurora	Albergo bar ristorante	B	Aumento di volume mediante ampliamento	<p>Non si condivide la proposta di ampliamento in quanto, a prescindere dalla carenza di aree a standard, l'ampliamento ricade all'interno di un'area interessata dalla presenza di una linea elettrica ad alta tensione. Pertanto tale scheda viene stralciata.</p>
3	Hotel Toler	Albergo	D10	Aumento di volume mediante ampliamento	Si condivide la proposta di ampliamento.
5	Albergo ai Serrai	Albergo bar	B	Aumento di volume mediante sopraelevazione	<p>Si condivide parzialmente la proposta di ampliamento, con la seguente prescrizione:</p> <p>"Non risulta rispettata la dotazione di standard minimi richiesti, rilevandone una carenza di mq. 415. Si prescrive pertanto di subordinare la realizzazione degli interventi al reperimento delle quantità minime per standard indicate.".</p>
6	Hotel Rosalpin a	Albergo	C1	Aumento di volume mediante sopraelevazione ed ampliamento	Si condivide la proposta di ampliamento.

8	Rifugio Padon	Rifugio ristorante	E1	Aumento di volume mediante ampliamento	<p>Non si condivide la proposta di ampliamento in quanto contrasta con i caratteri di particolare pregio paesaggistico e ambientale del sito.</p> <p>Viene proposto Infatti l'ampliamento di una modesta struttura, collocata ad una quota di circa 2400 m. s.l.m., che già presenta problemi di inserimento nel contesto per la scarsa qualità architettonica della stessa e che il progetto accentua ulteriormente aggravando tali problematiche ambientali anziché risolverle.</p> <p>Infatti il progetto invece di prendere in considerazione la possibilità di un riadeguamento tipologico della struttura esistente, eliminando gli elementi di grave alterazione del paesaggio, propone un nuovo volume, anch'esso di scarsa qualità, semplicemente accostato al volume esistente senza neppure tentare di risolvere le questioni di integrazione formale dei volumi.</p> <p>Pertanto tale scheda viene stralciata e si rinvia ad una variante di dettaglio che prenda puntualmente in considerazione non solo gli aspetti dimensionali, ma approfondisca quelli paesaggistico-ambientali e tipologico-edilizi, possibilmente acquisendo un preventivo parere da parte della competente Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici.</p>
10	Ristorante del Gigio	Ristorante e affittacamere	E1	Aumento di volume mediante sopraelevazione	<p>Si condivide parzialmente la proposta di ampliamento, con la seguente prescrizione:</p> <p><i>"La scheda prevede un incremento della superficie a destinazione residenziale pari a mq. 41. Tale previsione non risulta assentibile, come precedentemente specificato. Si prescrive pertanto che la superficie con destinazione residenziale di progetto venga destinata ad attività ricettiva. In tal modo si genera un'ulteriore fabbisogno di standard pari a 41 mq x 0,8 mq/mq= 32,8 mq. (parcheggi + verde), che trova ampia soddisfazione nelle aree già previste."</i></p>

11	Hotel Roy	Albergo	E1	Aumento di volume mediante sopraelevazione ed ampliamento	<p>Si condivide parzialmente la proposta di ampliamento, con la seguente prescrizione:</p> <p><i>"La scheda prevede l'ampliamento dell'attività alberghiera situata alla base di una parete rocciosa potenzialmente soggetta a distacco di porzioni lapidee. Non si ritiene, pertanto, idoneo l'intervento di ampliamento se non confortato dall'esito positivo di specifiche e puntuali indagini che verifichino e certifichino le assolute condizioni di stabilità della citata parete rocciosa.</i></p> <p><i>Si sottolinea inoltre che la Scheda tecnica indica come anno di insediamento il 1983, senza specificarne la data precisa. Pertanto si prescrive che il Comune verifichi in sede di concessione edilizia che l'attività possieda i requisiti di legge (insediamento attività in data anteriore al 1° ottobre 1983).</i></p> <p><i>In caso di mancanza di tali requisiti l'ampliamento non è concedibile e la relativa scheda deve intendersi stralciata."</i></p>
12	Hotel Garni Roberta	Albergo	E1	Aumento di volume mediante sopraelevazione ed ampliamento	<p>Si condivide parzialmente la proposta di ampliamento, con la seguente prescrizione:</p> <p><i>"La scheda prevede l'ampliamento dell'attività alberghiera situata alla base di una parete rocciosa potenzialmente soggetta a distacco di porzioni lapidee. Non si ritiene, pertanto, idoneo l'intervento di ampliamento se non confortato dall'esito positivo di specifiche e puntuali indagini che verifichino e certifichino le assolute condizioni di stabilità della citata parete rocciosa."</i></p>
14	Rifugio Passo Fedaià	Albergo	E1	Aumento di volume mediante sopraelevazione	<p>Si condivide parzialmente la proposta di ampliamento, con la seguente prescrizione:</p> <p><i>"Non risulta rispettata la dotazione di standard minimi richiesti, rilevandone una carenza di mq. 262.</i></p> <p><i>Si prescrive pertanto di subordinare la realizzazione degli interventi al reperimento delle quantità minime per standard indicate";</i></p>

17	Hotel La Montanara	Albergo ristorante	e B	Aumento di volume mediante ampliamento	Non si condivide la proposta di ampliamento in quanto, a prescindere dalla carenza di aree a standard, l'attività ricade all'interno delle fasce di tutela indicate nel punto 6 lett. a) del 4° comma dell'art. 27 della L.R. 61/85, fasce all'interno delle quali è esclusa l'applicazione della L.R. 11/87. Pertanto tale scheda viene stralciata
18	Rifugio Migon	Ristorante	E	Aumento di volume mediante ampliamento	Si condivide parzialmente la proposta di ampliamento, con la seguente prescrizione: <i>"La scheda tecnica indica come anno di insediamento il 1984. Sulla base della documentazione trasmessa è presumibile che si tratti di un mero errore materiale e pertanto si prescrive che il Comune verifichi, in sede di concessione edilizia, che l'attività possiede i requisiti di legge (insediamento attività in data anteriore al 1° ottobre 1983). In caso di mancanza di tali requisiti l'ampliamento non è concedibile e la relativa scheda deve intendersi stralciata. La scheda inoltre prevede l'ampliamento dell'attività eccedente il 100% dell'attuale superficie. Considerata la modestissima superficie eccedente (9 mq), e la complessiva entità della struttura (inferiore a 100 mq), si condivide l'ampliamento proposto."</i>

B. tenuto conto che l'adozione della presente variante è avvenuta in data successiva al 10.11.1999, senza prevedere l'adeguamento alla L.R. 27/93 e L.R. 48/99, risulta necessario inserire la seguente modifica d'ufficio:

"In merito alla prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, come precisato dalla D.G.R. 1526 del 11.4.2000, soggiacciono alle disposizioni di cui alla L.R. 27/93 e L.R. 48/99, tutti gli strumenti urbanistici generali e loro varianti adottati dopo l'entrata in vigore delle citate leggi regionali, ossia dopo il 10.11.1999.

La D.G.R. 1526 del 11.4.2000 prevede che debbano essere inserite in cartografia di variante e disciplinate, a prescindere dal tipo di variante, le fasce di rispetto dagli elettrodotti per tutto il territorio comunale.

La variante in oggetto, essendo stata adottata successivamente al 10.11.1999, soggiace a tale specifica prescrizione, quindi si ricorda che, qualora siano presenti gli elettrodotti di cui alle citate leggi regionali, le fasce di rispetto di cui sopra sono da intendersi operanti in tutto il territorio comunale e che pertanto in tali fasce è esclusa l'edificazione di manufatti che comportino una abituale e prolungata permanenza umana.

C. Relativamente allo schema di convenzione, è necessario apportare alcune modifiche di ufficio, per renderlo più coerente con la variante stessa nel rispetto della legislazione vigente. Pertanto tali modifiche sono:

* Il punto e) della terza facciata viene sostituito con il seguente: "destinazione a parcheggio e/o verde nella misura e con le modalità stabilite dalla legge secondo la specifica destinazione dell'attività (10% superficie del lotto per attività artigianali e industriali e 0.8 mq/mq di superficie lorda di pavimento calcolata piano per piano per attività commerciali, direzionali ed alberghiere)";

* Art. 6, viene così modificato "La Ditta si impegna a destinare in perpetuo l'area, della superficie di mq. , a e a sistemare tale area a proprie cure e a"

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Regionale, con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, e l'astensione del rappresentante del Comune,

è del parere

che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Rocca Pietore (BL), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, come composta da:

* Elaborato "Intervento n. 1 - Scheda tecnica e relativi allegati grafici";

* Elaborato "Intervento n. 3 - Scheda tecnica e relativi allegati grafici";

* Elaborato "Intervento n. 5 - Scheda tecnica e relativi

allegati grafici";

* Elaborato "Intervento n. 6 - Scheda tecnica e relativi allegati grafici";

* Elaborato "Intervento n. 10 - Scheda tecnica e relativi allegati grafici";

* Elaborato "Intervento n. 11 - Scheda tecnica e relativi allegati grafici";

* Elaborato "Intervento n. 12 - Scheda tecnica e relativi allegati grafici";

* Elaborato "Intervento n. 14 - Scheda tecnica e relativi allegati grafici";

* Elaborato "Intervento n. 18 - Scheda tecnica e relativi allegati grafici";

* Elaborato "Schema di convenzione".

Vanno visti n. 10 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3519.

Comune di San Pietro di Cadore (BL). Piano Regolatore Generale. Variante per la realizzazione di parcheggi e arredo urbano (L.R. 13/99 - Patti territoriali anno 2000). Legge 3.1.1978, n. 1, art. 1, 5° comma. Restituzione.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di San Pietro di Cadore (BL) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6101 del 23.10.1992.

Con deliberazione di Consiglio n. 35 del 22.8.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, ai sensi della L. 1/78, contestualmente all'approvazione del progetto preliminare per la realizzazione delle opere descritte in oggetto.

La variante è stata trasmessa in Regione per la superiore approvazione con nota n. 6403 del 28.9.2001, acquisita agli atti della Regione in data 8.10.2001.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni.

La variante è stata sottoposta all'esame del Comitato Tecnico Regionale, il quale si è espresso con parere n. 152 del 15.11.2001 con voti unanimi favorevoli dei 3 presenti aventi diritto al voto."

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II°

comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonchè la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di restituire la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di San Pietro di Cadore (BL), facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel citato parere del Comitato Tecnico Regionale che si allega quale parte integrante del presente provvedimento.

Allegato A DGR N° 3519 del 17 dicembre 2001

Parere del Comitato Tecnico Regionale (Arg. n. 152) del 15.11.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di San Pietro di Cadore (BL). Piano Regolatore Generale. Variante per la realizzazione di parcheggi e arredo urbano (L.R. 13/99 - Patti territoriali anno 2000). Legge 3.1.1978, n. 1, art. 1, 5° comma.

PREMESSE:

* Il Comune di S. Pietro di Cadore (BL) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 6101 in data 23.10.1992.

* Con deliberazione di Consiglio n. 35 in data 22.8.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al PRG, ai sensi della L. 1/78, contestualmente all'approvazione del progetto preliminare per la realizzazione delle opere descritte in oggetto.

* La variante è stata trasmessa in Regione per la superiore approvazione con nota n. 6403 in data 28.9.2001, acquisita agli atti della Regione in data 8.10.2001.

* La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni.

VISTI GLI ELABORATI TRASMESSI:

* La variante consiste nella realizzazione di un nuovo accesso a dei parcheggi previsti in località Mare lungo il fiume Piave.

VALUTAZIONI E PROPOSTE:

* Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio, lungo il fiume Piave, in località Mare, nei pressi del depuratore comunale, difforme dal P.R.G. vigente per quanto riguarda il collegamento viario con la Strada Statale n. 355. Tale collegamento si colloca infatti circa a metà dell'area interessata dall'intervento e non all'estremità come originariamente previsto.

L'intervento prevede una serie di lavori quali scavi,

movimenti terra, sottofondi, massicciate, cordonate, pavimentazioni stradali, illuminazione pubblica, rete di raccolta e scarico delle acque meteoriche, su un'area di circa mq. 1570.

Tali lavori, semplicemente elencati nell'elaborato "Relazione illustrativa" e senza ulteriori elaborati che in scala adeguata consentano di valutare le opere, hanno un costo complessivo pari a lire 230.582.932, da finanziare congiuntamente ad altri interventi, attraverso un Contributo per i Patti Territoriali e/o altri finanziamenti europei o regionali ed eventuale mutuo a carico del bilancio comunale per la parte non coperta da contributo, come delibera con D.C.C. n. 35 del 22.8.2001.

* a prescindere da qualunque valutazione di carattere urbanistico riguardo al progetto, si rileva sussistere una pregiudiziale di carattere tecnico-amministrativa relativamente alla procedura di adozione della variante urbanistica.

La Legge 18.11.1998, n. 415 (Merloni ter), ha infatti introdotto con l'art. 4, comma 3, alcune modifiche al testo del comma quarto e quinto dell'art. 1 della Legge 3.1.1978, n. 1; in particolare è stato introdotto il seguente disposto: "...la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante agli strumenti stessi.....vengono approvate con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni".

Tale procedura di approvazione, pubblicazione e deposito riguarda sia il progetto preliminare che quello definitivo ed esecutivo, in quanto il disposto sopra riportato prevede che la delibera di consiglio comunale e quella di giunta (quindi l'insieme delle deliberazioni) costituiscano adozione di variante urbanistica;

* nel caso in esame l'Amministrazione Comunale ha trasmesso in Regione solo il progetto preliminare approvato in Consiglio Comunale (D.C.C. n. 35/2001) e quindi la procedura adottata risulta carente sotto il profilo tecnico-amministrativo;

* si sottolinea inoltre che il Comune di San Pietro di Cadore rientra tra quelli inseriti nell'Elenco degli abitati da consolidare e quindi soggetti alla normativa di cui all'art. 2 della Legge 2.2.1974, n. 64.

Pertanto il Comune avrebbe dovuto richiedere al Genio Civile di Belluno il prescritto parere sismico preventivo all'adozione della variante.

* pertanto, tenuto conto delle sopra citate pregiudiziali si esprime un giudizio negativo sul progetto presentato, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1, 50 comma, L. 1/78.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Regionale, con voti unanimi favorevoli dei 3 presenti aventi diritto al voto,

è del parere

che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di San Pietro di Cadore (BL), descritta in premessa, sia da restituire.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3520.

Comune di San Pietro di Morubio (VR). Piano Regolatore Generale - Variante n. 10. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/85, n. 61. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - L.R. 27/6/85, n. 61.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di San Pietro di Morubio (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2515 del 29.4.1988, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 14 del 28.3.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2785 del 11.7.2001.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi è pervenuta una osservazione nei termini, sulla quale il Comune si è espresso con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 26.6.2001.

La variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con parere n. 445 del 14.11.2001, con 12 voti favorevoli e 1 contrario dei presenti aventi diritto al voto, ed il voto di consultivo favorevole del Rappresentante del Comune."

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare, facendo proprie le considerazioni e conclusioni contenute nell'allegato parere della Commissione Tecnica Regionale n. 445 del 14.11.2001, facente parte integrante del presente provvedimento, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di San Pietro di

Morubio (VR), con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, ad esclusione della Scheda n. 6 da approvare con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, e come composta da:

* Tavola n. 13.1 - Variante parziale P.R.G. ai sensi dell'art. 50 comma 1 L.R. 61/1985 - Attività fuori zona - Art. 30 L.R. 61/1985 - Ampliamento Z.T.O. D1/4 "Artigianale industriale di espansione" - Nuova Z.T.O. D1/5 "Commerciale artigianale di espansione" - scala 1:5000;

* Schede 1/12 - FZ1 - Attività produttive fuori zona - Insediamenti produttivi;

* Norme Tecniche di Attuazione e Convenzione tipo, contenute nella Relazione Illustrativa.

2) Di ricordare al Comune, che in caso di inerzia, il decorso del termine di cui al 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, comporta l'automatica introduzione nel Piano delle modifiche proposte.

3) Di stabilire che il menzionato automatismo, qualora si verificassero i predetti presupposti, sarà accertato con apposita deliberazione di questa Giunta.

Allegato A DGR N° 3520 del 17 dicembre 2001

Parere della Commissione Tecnica Regionale "Sezione Urbanistica" (Arg. n. 445) del 14.11.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di San Pietro di Morubio (VR) Piano Regolatore Generale - Variante n. 10

PREMESSE

* Il Comune di San Pietro di Morubio (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2515 del 29.4.1988 e successivamente modificato.

* Con deliberazione di Consiglio n. 14 in data 28.3.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2785 del 11.7.2001.

* La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa è pervenuta una osservazione nei termini, sulla quale il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 32 del 26.6.2001.

La variante consiste nella schedatura di dodici attività produttive site in Zona impropria disciplinando in maniera puntuale le modalità di ampliamento, ai sensi del III comma, art. 30 della L.R. 61/1985.

Viene inoltre previsto l'ampliamento della Zona produttiva in corso di realizzazione posizionata in fregio alla S.S. n. 434, in prossimità dello svincolo per Roverchiara.

CONSIDERATO CHE:

Il Comune di San Pietro di Morubio ha affidato con apposita convenzione l'incarico per il nuovo Piano Regolatore Generale.

Ci sono però alcune questioni urgenti la cui scadenza è legata alla stipula del Patto Territoriale del Basso Veronese e del Colognese per la cui attuazione sono previste scadenze immediate, impossibili da rispettare considerando i lunghi termini di elaborazione ed approvazione di una Variante che interessa l'intero territorio comunale.

Di qui l'esigenza da parte dell'Amministrazione Comunale di approntare gli strumenti urbanistici necessari a rendere compatibili gli interventi delle aziende interessate.

Inoltre, poichè risultano completamente sature le zone produttive disponibili, pari a circa 990.000 mq., si è reso necessario prevedere con urgenza l'ampliamento della superficie produttiva esistente.

Di fronte all'incombenza di tali questioni, l'Amministrazione Comunale ha deciso di anticipare alcune questioni del Piano Regolatore Generale presentando una Variante parziale, la numero dieci, al P.R.G. vigente che affronta sostanzialmente due questioni:

1. la schedatura delle attività produttive site in zona impropria;

2. la previsione di una nuova area per insediamenti industriali, artigianali e commerciali.

1. LE ATTIVITA' PRODUTTIVE FUORI ZONA

A San Pietro di Morubio il tema delle attività produttive sorte in zone improprie è stato più volte affrontato sia con l'applicazione della L.R. 1/1982, sia con la L.R. 11/1987.

Numerose aziende site in zona impropria si trovano nella necessità di riorganizzare l'attività produttiva e chiedono quindi di poter usufruire della possibilità di ampliamento del fabbricato usufruendo di quanto disposto dall'art. 30, comma 3 della L.R. 61/1985.

Tali aziende sono state contattate e invitate a compilare una scheda che contiene i dati sullo stato di fatto degli edifici produttivi esistenti, e sulle richieste e aspettative di progetto.

Sono pervenute diciannove schede con la relativa segnalazione.

Il Comune ha valutato le schede presentate rilevando che alcune richieste, per varie motivazioni, o non rientravano nei parametri descritti dall'art. 30 della L.R. 61/1985, o avevano problematiche che dovevano essere risolte nel contesto della Variante estesa a tutto il territorio comunale e alla nuova perimetrazione delle zone territoriali omogenee.

Ne è derivato che le schede ammesse e allegata alla presente Variante risultano dodici.

Per ciascuna delle dodici aziende è stata redatta una

scheda normativa che riporta il confronto tra lo stato di fatto e il progetto e uno schema grafico nel quale sono indicati gli ampliamenti consentiti.

La schedatura è accompagnata da una specifica sezione normativa che precisa le modalità di attuazione degli interventi e da uno schema tipo della convenzione che ciascuna azienda dovrà stipulare per la realizzazione di quanto previsto.

2. LA NUOVA ZONA PRODUTTIVA

La nuova zona prevista con apposita Variante al Piano Regolatore Generale, denominata "Nichesola" e localizzata sul confine est del Comune al territorio di Roverchiara, sta per essere completata in quanto a opere di urbanizzazione e tutti i lotti sono già stati assegnati.

Si ritiene prioritaria e non procrastinabile l'individuazione di una nuova zona di espansione da destinare ad attività industriali, artigianali e commerciali.

La scelta non può che ricadere sulle aree adiacenti a tale zona produttiva che si sta completando. Questa si trova infatti in posizione defilata rispetto ai nuclei residenziali che non sono pertanto coinvolti dal passaggio di mezzi pesanti conseguenti agli insediamenti produttivi.

Rispetto all'assetto viario, l'ipotesi di espandere la zona produttiva Nichesola ha il vantaggio di poter usufruire dell'amplia complanare che costeggia la Strada Statale 434 Transpolesana; tale asse viario è stato concepito con un'ampia sezione e con svincoli adeguati allo smistamento anche del traffico pesante ed è quindi adatto a sopportare anche il carico di una ulteriore espansione.

Le indagini condotte in applicazione della Legge 24/1985 non indicano la presenza di aziende agricole.

La zona è stata suddivisa in due ambiti: uno riservato alle attività artigianali e industriali e classificato come zona territoriale omogenea D1/4, mq. 75.800, l'altro destinato alle attività commerciali e artigianali e classificato come Zona territoriale omogenea D1/5, mq. 119.000.

Entrambe le Zone sono assoggettate a Strumento Urbanistico Attuativo.

A parziale compenso degli oneri che l'Amministrazione Comunale ha sostenuto per rendere urbanizzabile la zona, realizzando la complanare, si è indicato nella norma di attuazione specifica l'obbligo che, oltre agli standard di legge, venga ceduta un'area edificabile di almeno il 5% della superficie fondiaria complessiva che l'Amministrazione potrà destinare ad attività di pubblico interesse, preferibilmente a servizio delle aziende.

Da quanto detto finora non emergono particolari condizioni o presupposti che possano portare ad un giudizio negativo sulle proposte di Variante, che pertanto si ritengono in linea di massima condivisibili.

Risultano tuttavia necessarie alcune precisazioni e modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, come di seguito specificate:

Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione

Art. 58 - Va stralciato il V comma - Da "...In tale..." a "...n. 847.", in quanto in contrasto con il D.I. n. 1444/1968;

Art. 58/bis - III comma - Dopo "...50%...", le parole "...di quella..." vanno sostituite con "...della superficie coperta...";

il terzultimo comma va così modificato: dopo "..5% della superficie fondiaria..." va aggiunto "...complessiva...";

va stralciato "interventi di pubblica utilità." e sostituito da "...Servizi pubblici o di pubblico interesse.";

dopo il penultimo comma va aggiunto: "Le aree da destinare a servizi, riferite percentualmente alla superficie territoriale non possono essere inferiori al 10% per le opere di urbanizzazione primaria e al 10% per le opere di urbanizzazione secondaria per la parte con destinazione d'uso artigianale, mentre per la parte con destinazione d'uso commerciale le aree da destinare a servizi non possono essere inferiori a 1 mq./mq. di superficie lorda di pavimento.";

l'ultimo comma va parzialmente modificato sostituendo le parole "...per le Zone D1/4." Con "...dalla Tabella di seguito riportata:

PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI

ZONA D1/5 - COMMERCIALE ARTIGIANALE DI ESPANSIONE

* Indice territoriale mc./mq.;

* Indice fondiario mc./mq.;

* Superficie minima del lotto mq. 1.500;

* Rapporto massimo di copertura 50% (per artigianale);

* Rapporto massimo di copertura 40% (per commerciale);

* Numero massimo di piani fuori terra n. 2;

* Altezza massima dei fabbricati ml. 10,50 (per artigianale, escluso i volumi tecnici);

* Altezza massima dei fabbricati ml. 8,50 (per commerciale, escluso i volumi tecnici);

* Distanza minima dal ciglio stradale ml. 10;

* Distanza minima fronte superstrada ml. 60;

* Distanza minima dai confini $D = H/2$ con minimo 5,00 ml..

E' ammessa l'edificazione in aderenza sul confine se le costruzioni hanno le stesse caratteristiche e se le domande di concessione sono presentate congiuntamente.

* Distanza minima tra fabbricati diversi $D = H \max$ del fabbricato più alto minimo 10,00 ml.."

Va inoltre inserita fascia di rispetto dal fiume Nichesola di mt. 20, inedificabile.

Appendice normativa relativa alle attività produttive fuori zona di cui all'art. 30 della L.R. 61/1985

Art. 4 - IV comma - Dopo "Verde privato..." va aggiunto "...con vincolo di destinazione ad uso pubblico...";

VII comma - Dopo "Parcheggi..." va aggiunto "Privato con vincolo di destinazione ad uso pubblico...";

l'ultimo comma - Da "Nei casi..." a "...non reperibili.", va interamente stralciato.

Convenzione Tipo

Art. 5 - Dopo "...a parcheggio..." va aggiunto "...privato con vincolo di destinazione ad uso pubblico.";

Dopo "...a verde privato..." va aggiunto "...con vincolo di destinazione ad uso pubblico...";

Relativamente alla Schede delle singole attività produttive si rileva che le n. 2 e 3 sono ubicate in Zona B e le n. 6, 9 e 10 sono ubicate parte in Zona B e parte in Zona E, pertanto vanno valutate anche in rapporto con le direttive dell'art. 41 del P.T.R.C..

Per l'attività relativa alla Scheda n. 2, poichè inserita in un contesto prevalentemente residenziale, l'ampliamento va limitato, riducendolo da 200 a 50 mq., raggiungendo una superficie coperta complessiva di 250 mq..

L'attività relativa alla Scheda n. 3 è inserita in un contesto di residenza e servizi e classificata dallo stesso Piano Regolatore Generale come "Attività da bloccare".

La superficie coperta totale esistente h di 2.740 mq. e costituisce sia per la dimensione che per il tipo di attività (lucidatura mobili) un elemento di degrado del tessuto abitativo della frazione di Bonavicina.

Per quanto sopra esposto ed il contrasto con le direttive dell'art. 41 del P.T.R.C., l'ampliamento di tale attività non si ritiene condivisibile, pertanto la Scheda n. 3 va stralciata.

Le attività relative alle Schede n. 9 e 10 che sono inserite in un contesto residenziale, anche se l'ambito ricade parzialmente in Zona agricola, vanno stralciate, in quanto l'ampliamento risulta in contrasto con le direttive dell'art. 41 del P.T.R.C..

L'attività n. 6 collocata a margine di un piccolo nucleo abitato, risulta impropriamente classificata dal Piano Regolatore Generale vigente come Zona residenziale, dato che tale area è occupata esclusivamente da strutture produttive o ad esse connesse, pertanto si propone ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985 la riclassificazione in Zona E rurale della parte di Zona B compresa nella Scheda n. 6, confermando le previsioni di ampliamento dell'attività produttiva come proposta della schedatura. Nel caso il Consiglio comunale in sede di controdeduzioni ritenesse di confermare la Zona B, la Scheda n. 6 va stralciata in quanto in contrasto con le direttive dell'art. 41 del P.T.R.C..

La scheda n. 12 non prevede nessun ampliamento, ma soltanto la possibilità di suddividere i volumi esistenti su due piani realizzando dei nuovi uffici nell'ambito di una ristrutturazione complessiva.

Per tale attività si prescrive che il progetto di ristrutturazione globale preveda una soluzione planivolumetrica più decorosa di quella esistente, precisando comunque che in questo caso è esclusa dal concetto di ristrutturazione la totale demolizione e ricostruzione.

OSSERVAZIONI

Si condivide il parere contrario espresso dal Comune in merito all'osservazione pervenuta entro i termini, pertanto tale osservazione è respinta.

Tutto ciò premesso, la Commissione Tecnica Regionale, con 12 voti favorevoli e 1 contrario dei presenti aventi diritto al voto, ed il voto consultivo favorevole del Rappresentante del Comune

è del parere

che la Variante n. 10 al Piano Regolatore Generale del Comune di San Pietro di Morubio (VR), sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 con le modifiche contenute nelle precedenti considerazioni, ad esclusione della Scheda n. 6 da approvare con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, con le motivazioni contenute nelle precedenti considerazioni, come composta da:

* Tavola n. 13.1 - Variante parziale P.R.G. ai sensi dell'art. 50 comma 1 L.R. 61/1985 - Attività fuori zona - Art. 30 L.R. 61/1985 - Ampliamento Z.T.O. D1/4 "Artigianale industriale di espansione" - Nuova Z.T.O. D1/5 "Commerciale artigianale di espansione" - scala 1:5000;

* Schede 1/12 - FZ1 - Attività produttive fuori zona - Insediamenti produttivi;

* Norme Tecniche di Attuazione e Convenzione tipo, contenute nella Relazione Illustrativa.

Vanno visti n. 3 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3521.

Comune di San Pietro in Cariano (VR). Piano Regolatore Generale - Variante parziale. Integrazione parere C.T.R. n. 254 del 4.7.2001. Modifica delibera GRV n. 2487 del 21.9.2001.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di San Pietro in Cariano (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2967 del 4.6.1985, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 7 del 15.2.1999, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9255 del 21.5.1999.

Con delibera n. 84 del 9.5.2000 la Giunta Municipale

del Comune di San Pietro in Cariano ha chiesto alla Regione Veneto la restituzione degli elaborati della Variante per ulteriori approfondimenti relativamente ad alcune tematiche contenute nella Variante stessa.

Gli elaborati di Variante sono stati restituiti al Comune con nota prot. 3342/47.01 del 12.5.2000. Con successiva delibera consiliare n. 2 del 24.1.2001, è stato disposto l'invio alla Regione Veneto degli elaborati della Variante a suo tempo ritirati; gli stessi sono stati inviati con nota n. 2324 del 7.2.2001.

La Variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con parere n. 254 del 4.7.2001.

Con nota n. 17756 del 2.10.2001, il Comune ha chiesto chiarimenti in merito ad alcuni contenuti del parere sopra citato, con riferimento ad alcuni punti dell'osservazione n. 69 e all'osservazione n. 71.

La Variante quindi è stata sottoposta nuovamente all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con parere n. 425 del 24.10.2001, con 13 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, ed il voto consultivo favorevole del Rappresentante del Comune."

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di fare proprio il parere della C.T.R. n. 254 del 4.7.2001 relativo alla Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di San Pietro in Cariano (VR), integrato con nuovo parere C.T.R. n. 425 del 24.10.2001, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento.

2) Di dare atto che la D.G.R. n. 2487 del 21.9.2001 viene modificata ed integrata in conseguenza di quanto esposto al precedente punto 1).

Allegato A DGR N° 3521 del 17 dicembre 2001

Parere della Commissione Tecnica Regionale "Sezione Urbanistica" (Arg. n. 425) del 24.10.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di San Pietro in Cariano (VR) Piano Regolatore Generale - Variante parziale Integrazione parere C.T.R. n. 254 del 4.7.2001

PREMESSE

* Il Comune di San Pietro in Cariano (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2967 del 4.6.1985 e successivamente modificato.

* Con deliberazione di Consiglio n. 7 in data 15.2.1999, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9255 del 21.5.1999.

* Con delibera n. 84 del 9.5.2000 la Giunta Municipale del Comune di San Pietro in Cariano ha chiesto alla Regione Veneto la restituzione degli elaborati della Variante per ulteriori approfondimenti relativamente ad alcune tematiche contenute nella variante stessa.

* Gli elaborati di variante sono stati restituiti al Comune con nota prot. 3342/30155 del 12.5.2000. Con successiva delibera consiliare n. 2 del 24.1.2001, è stato disposto l'invio alla Regione Veneto degli elaborati della variante a suo tempo ritirati; gli stessi sono stati inviati con nota n. 2324 del 7.2.2001.

* La variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con parere n. 254 del 4.7.2001.

* Con nota n. 17756 del 2.10.2001, il Comune chiede chiarimenti in merito ad alcuni contenuti del parere sopra citato, con riferimento ad alcuni punti dell'osservazione n. 69 e all'osservazione n. 71.

CONSIDERAZIONI

Tutto ciò premesso, si ritiene di fare le seguenti considerazioni:

per quanto riguarda il punto A) di pagina 5 del parere, trattasi di mero errore di scrittura in quanto l'osservazione da citare è la n. 69 e non la n. 70 come si evince peraltro dalla frase che segue relativa alla modifica della suddivisione delle sottozone agricole.

Per quanto riguarda il punto h) dell'osservazione n. 69 effettivamente il parere C.T.R. non riporta la decisione che deve intendersi di accoglimento (h. massima dei muri di contenimento in zona agricola non superiore a 3 metri e loro realizzazione con muratura a secco).

Relativamente all'osservazione n. 71, accolta, si precisa che la stessa fa riferimento all'art. 73.5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale.

Per quanto concerne, invece, le controdeduzioni di cui al punto A) del parere C.T.R. n. 254/2001, le stesse vanno riferite non solo alla zonizzazione delle sottozone E1 ed E2 modificate in accoglimento dell'osservazione n. 69, ma essendo variati anche alcuni indici di edificabilità, gli

stessi vanno adeguatamente motivati nelle controdeduzioni.

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Regionale, con 13 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, ed il voto consultivo favorevole del Rappresentante del Comune

è del parere

Di integrare, come specificato nelle considerazioni sopra esposte, il precedente parere della Commissione Tecnica Regionale n. 254 del 4.7.2001.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3522.

Comune di Sandrigo (VI). Piano Regolatore Generale - Variante parziale. Sistemazione incrocio tra la S.P. "Chizzalunga" e la S.S. n. 248. Approvazione con modifiche d'ufficio Art. 45 - L.R. 27/6/85, n. 61.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di Sandrigo (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 4405 del 1.8.1989, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 30 del 28.6.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 18905 del 20.9.2001.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni. Il Comune ha preso atto della mancanza di osservazioni con deliberazione di Consiglio n. 52 del 18.9.2001.

La variante è stata sottoposta all'esame del Comitato Tecnico Regionale, il quale si è espresso con parere n. 160 del 15.11.2001, con 3 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto."

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi

dell'art. 45 della L.R. 61/85, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Sandrigo (VI), facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel citato parere del Comitato Tecnico Regionale, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento, come composta da:

* Tavola n. 13.1-27 - "P.R.G. - Intero territorio comunale - Foglio Nord - Estratto" - scala 1:5000;

* Tavola n. 13.3.1b-41 - "P.R.G. - Zone significative - Estratto" - scala 1:2000.

Allegato A DGR N° 3522 del 17 dicembre 2001

Parere del Comitato Tecnico Regionale (Arg. n. 160) del 15.11.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di Sandrigo (VI) Piano Regolatore Generale - Variante parziale Sistemazione incrocio tra la S.P. "Chizzalunga" e la S.S. n. 248.

PREMESSE

* Il Comune di Sandrigo (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 4405 del 1.8.1989.

* Con deliberazione di Consiglio n. 30 del 28.6.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 18905 del 20.9.2001, ns prot. 6297/010/317 del 25.9.2001.

* La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni. Il Comune ha preso atto della mancanza di osservazioni con delibera del C.C. n. 52 del 18.9.2001.

* Con nota del 20.9.2001, ns prot. 6297/30156 del 25.9.2001, il Comune ha richiesto l'esame urgente della variante in oggetto per dare inizio ai lavori di appalto da parte della Provincia di Vicenza entro il corrente anno, per risolvere i problemi legati ad un incrocio ad alta pericolosità.

* Con nota del 20.9.2001, ns prot. 6297/30156 del 25.9.2001, la Provincia di Vicenza, Assessorato ai LL.PP., ha richiesto l'esame urgente della variante in oggetto per agevolare le procedure di esproprio delle aree interessate e allo scopo di evitare di perdere i finanziamenti già previsti.

La variante consiste:

variante parziale al P.R.G. per la realizzazione dell'adeguamento incrocio S.P. "Chizzalunga" con la S.S. n. 248.

CONSIDERAZIONI

La variante si ritiene, in linea generale, condivisibile.

Dato che l'intervento viario va ad interessare una viabilità provinciale ed una statale, si prescrive che comunque l'intervento oggetto di variante venga preventivamente concordato con gli Enti competenti alla gestione delle

strade interessate dall'intervento viario.

Dato inoltre il particolare contesto urbanistico interessato dall'intervento si ritiene di prescrivere quanto segue:

- vengano effettuate, preliminarmente alla redazione del progetto esecutivo, la verifica geologica, geotecnica e idrogeologica delle aree interessate dagli interventi viari;

- venga favorito, ove possibile, l'impianto di alberature o essenze arboree autoctone in modo da minimizzare l'impatto visivo delle opere viarie con l'ambiente;

- le opere, oltre a seguire le direttive di cui all'art. 48 delle NTA del PTRC, dovranno possibilmente essere eseguite secondo i criteri della bioingegneria idraulico - forestale o comunque adottando soluzioni tecniche tali da limitare al massimo le modifiche ai sistemi ambientali, paesaggistici ed ecologici presenti;

- le opere viarie dovranno prevedere idonei percorsi pedonali e attraversamenti ciclo pedonali regolamentati e accessibili, privi di barriere architettoniche, ai sensi della normativa vigente in materia.

Tutto ciò premesso e considerato il Comitato Tecnico Regionale, con 3 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto

è del parere

che la variante parziale al P.R.G. del Comune di Sandrigo (VI), sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 61/1985, come composta da:

- * TAV. N. 13.1 - 27 "PRG Intero Territorio Comunale - Foglio nord - Estratto" - scala 1:5.000;

- con asterisco rosso è evidenziato l'ambito di variante in cui valgono le considerazioni di cui al presente parere;

- * TAV. N. 13.3.1b - 41 "PRG Zone significative - Estratto" - scala 1:2.000;

- con asterisco rosso è evidenziato l'ambito di variante in cui valgono le considerazioni di cui al presente parere.

Vanno adeguati tutti gli elaborati del PRG vigente.

Gli elaborati si intendono approvati limitatamente alle modifiche oggetto della presente variante.

Vanno vistati n. 2 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3523.

Comune di Tezze sul Brenta (VI). Piano Regolatore Generale - Variante parziale. Norme Tecniche di Attuazione. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/85, n. 61.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di Tezze sul Brenta (VI), è dotato di Piano

Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3442 del 5.10.1999, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 28 del 9.4.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 11277 del 17.8.2001.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 2 osservazioni, sulle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 53 del 30.7.2001.

La variante è stata sottoposta all'esame del Comitato Tecnico Regionale, il quale si è espresso con parere n. 162 del 15.11.2001, con 3 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto."

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonchè la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Tezze sul Brenta (VI), facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel citato parere del Comitato Tecnico Regionale, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento, come composta da:

- * Fascicolo "Variante al PRG n. 2/2001 - art. 50, comma 3, della L.R. n. 61/85 - Relazione Illustrativa - Adeguamenti Normativi" (limitatamente alla parte punto 2.2 contenente le modifiche proposte alle N.T.A.).

Allegato A DGR N° 3523 del 17 dicembre 2001

Parere del Comitato Tecnico Regionale (Arg. n. 162) del 15.11.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di Tezze sul Brenta (VI) Piano Regolatore Generale - Variante parziale N.T.A.

PREMESSE

- * Il Comune di Tezze sul Brenta (VI), è dotato di Piano

Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3442 del 5.10.1999 e succ. mod.

* Con deliberazione di Consiglio n. 28 del 9.4.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 11277 del 17.8.2001, ns prot. 5401/30156 del 22.8.2001.

* La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 2 osservazioni. Il Comune ha controdedotto alle osservazioni con d.c.c. n. 53 del 30.7.2001.

La variante consiste:

variante parziale al P.R.G. alle N.T.A. (modifica ed integrazione artt. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 22, 23, 27, 30) e al R.E. (modifica art. 48).

CONSIDERAZIONI

La variante si ritiene, in linea generale, condivisibile.

Vanno apportate le seguenti modifiche:

Art. 5: nella frase " - i vespai e/o (...) del pavimento finito" va sostituito "0,90" con " 0,50" in analogia con le altre realtà territoriali limitrofe.

Alla voce "VOLUMI TECNICI" va stralciata la parola "serre" in quanto normate dalla L.R. n. 24/1985.

Art. 7: Alla voce "Parametri edificatori", sottovoce "Indice di edificabilità", va sostituito "150" con "50" in analogia con le altre realtà territoriali limitrofe.

Alla voce "Distanza minima da strade e confini di proprietà" va stralciata la frase "o quando la natura dei luoghi non consenta di osservare le distanze minime prescritte".

Art. 8: Alla voce "Parametri edificatori", sottovoce "Indice di edificabilità", va sostituito "150" con "50" in analogia con le altre realtà territoriali limitrofe.

Alla voce "Distanza minima da strade e confini di proprietà" va stralciata la frase "o quando la natura dei luoghi non consenta di osservare le distanze minime prescritte".

Osservazioni

Sono giunte n. 2 osservazioni alle quali il Comune ha controdedotto con d.c.c. n. 53 del 30.7.2001.

Nel merito si esprimono le seguenti considerazioni:

- 1) Accolta come C.C.;
- 2) Accolta come C.C.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Regionale, con 3 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto

è del parere

che la variante parziale al P.R.G. del Comune di Tezze

sul Brenta (VI), sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 61/1985, come composta da:

* Fascicolo "Variante al PRG n. 2/2001 - art. 50, comma 3, della L.R. n. 61/85 - Relazione Illustrativa - Adeguamenti Normativi" (limitatamente alla parte punto 2.2 contenente le modifiche proposte alle N.T.A.)

- con le modifiche evidenziate nelle considerazioni di cui al presente parere.

Vanno adeguati gli elaborati del PRG vigente.

L'elaborato si intende approvato limitatamente alle modifiche oggetto della presente variante.

In merito alle osservazioni valgono le considerazioni sopra esposte.

Va vistato un elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3524.

Comune di Thiene (VI) Piano Regolatore Generale - Variante parziale Norme Tecniche di Attuazione Approvazione con modifiche d'ufficio Art. 45 - L.R. 27/6/85, n. 61

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di Thiene (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1622 del 11.4.2000, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 311 del 28.9.2000, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 7768 del 20.3.2001.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni. Il Comune ha preso atto della mancanza di osservazioni con deliberazione di Consiglio n. 360 del 28.2.2001.

La variante è stata sottoposta all'esame del Comitato Tecnico Regionale, il quale si è espresso con parere n. 107 del 6.9.2001, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto.

La Variante è stata sottoposta altresì all'esame della Seconda Commissione Consiliare, la quale si è espressa all'unanimità in data 15.11.2001, conformemente al citato parere del Comitato Tecnico Regionale."

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II°

comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Thiene (VI), facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nei citati pareri del Comitato Tecnico Regionale e della Seconda Commissione Consiliare, che si allegano quali parti integranti del presente provvedimento, come composta da:

* Fascicolo "Variante PRG n. 13 - Variante parziale al PRG ai sensi della L.R. 61/1985, per la modifica dell'art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione".

Allegato A DGR N° 3524 del 17 dicembre 2001

Parere del Comitato Tecnico Regionale (Arg. n. 107) del 6.9.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di Thiene (VI). Piano Regolatore Generale - Variante parziale N.T.A.

PREMESSE

* Il Comune di Thiene (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1622 del 11.04.2000.

* Con deliberazione di Consiglio n. 311 del 28.9.2000, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 7768 del 20.3.2001, ns prot. 1729/30156 del 20.3.2001.

* La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni. Il Comune ha preso atto della mancanza di osservazioni con deliberazione di Consiglio n. 360 del 28.2.2001.

La variante consiste:

variante parziale al P.R.G. per la modifica dell'art. 37 delle N.T.A. (Norme comuni alle zone per servizi ed attrezzature) intesa a specificare e definire i parametri urbanistici attualmente mancanti (indici, altezze massime, parcheggi).

CONSIDERAZIONI

La variante si ritiene largamente condivisibile.

Si ritiene corretto comunque apportare le seguenti modifiche:

Art. 37, punto A: la frase "E' ammessa la costruzione (...) per il personale di custodia." va sostituita con "E' ammessa la costruzione di attrezzature culturali, sportive e ricreative connesse agli edifici scolastici, nonché l'abitazione per il personale di custodia entro i limiti complessivi dell'indice fondiario della zona.";

Art.37, punto B: va inserita, dopo "(...) Il PRG si attua con i seguenti indici:" la seguente frase "15 m., ad esclusione dei campanili.";

Art. 37, punto C: nella frase "Nelle attrezzature di cui (...) massima di 4 m." va sostituita "4 m." con "3,5 m.".

Art. 37, punto D: dopo "(...) d'alto fusto" va aggiunto "autoctone e con percentuale adeguata di superficie di pavimentazione permeabile.".

In merito alla prevenzione dei danni derivati dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, come precisato dalla D.G.R. 1526 del 11.4.2000, soggiacciono alle disposizioni di cui alla L.R. 27/1993 e L.R. 48/1999, tutti gli strumenti urbanistici generali e loro varianti adottati dopo l'entrata in vigore delle citate Leggi Regionali, ossia dopo il 10.11.1999.

La D.G.R. 1526/2000 prevede che debbano essere inserite in cartografia di variante e disciplinate, a prescindere dal tipo di variante, le fasce di rispetto dagli elettrodotti per tutto il territorio comunale.

Poiché la variante in oggetto non riporta l'adeguamento alla L.R. 27/1993, si ricorda che, qualora siano presenti gli elettrodotti di cui alla citata Legge Regionale, le fasce di rispetto di cui sopra sono da intendersi operanti in tutto il territorio comunale e che pertanto in tali fasce è esclusa l'edificazione di manufatti che comportino un'abituale e prolungata permanenza umana.

Tutto ciò premesso e considerato il Comitato Tecnico Regionale, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto

è del parere

che la variante parziale al P.R.G. del Comune di Thiene (VI), sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. n.61/1985, come composta da:

* Fascicolo "Variante PRG n.13 - Variante parziale al PRG ai sensi della L.R.61/1985, per la modifica dell'art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione".

Vanno adeguati tutti gli elaborati del PRG vigente.

L'elaborato si intende approvato limitatamente alle modifiche oggetto della presente variante.

Va vistato un elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3525.

Comune di Trevenzuolo (VR). Piano Regolatore Generale - Variante Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/85, n. 61

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di Trevenzuolo (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1319 del 7.3.1989, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 42 del 30.5.2000, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 4589 del 5.6.2001.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni. Il Comune ha preso atto della mancanza di osservazioni con deliberazione di Consiglio n. 26 del 15.5.2001.

La variante è stata sottoposta all'esame del Comitato Tecnico Regionale, il quale si è espresso con parere n. 131 del 27.9.2001, con 3 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto."

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Trevenzuolo (VR), facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel citato parere del Comitato Tecnico Regionale, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento, come composta da:

* Tavola n. 3 - P.R.G. - Nuova zonizzazione - scala 1:500.

Allegato A DGR N° 3525 del 17 dicembre 2001

Parere del Comitato Tecnico Regionale (Arg. n. 131) del 27.9.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di Trevenzuolo (VR) Piano Regolatore Generale - Variante

PREMESSE

* Il Comune di Trevenzuolo (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1319 del 7.3.1989 e successivamente modificato.

* Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 30.5.2000, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 4589 del 5.6.2001.

* La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni. Il Comune, con deliberazione n. 26 del 15.5.2001, ha preso atto della mancanza di osservazioni e ha precisato l'iter di approvazione della Variante.

La variante consiste in alcune modifiche di zonizzazione in località Roncolelà:

* viene individuata una Zona C1/x coincidente con l'ambito di un fabbricato esistente riducendo sul lato est la Zona D2/3;

* viene ampliata la Zona D2/3 verso ovest inglobando un'area a destinazione agricola e un'area a destinazione servizi n. 83;

* viene ridotta la superficie della Zona C1/1;

* viene risagomata, a parità di superficie, la zona a servizi n. 83.

CONSIDERAZIONI

Si ritiene la variante ammissibile in quanto finalizzata a consentire l'ampliamento di un'attività produttiva esistente, nonché a recepire normativamente una situazione di fatto esistente (fabbricato residenziale). Non vengono inoltre alterate nel complesso le superfici a servizi.

In merito alla prevenzione dei danni derivanti da campi elettromagnetici generati da elettrodotti, come precisato dalla D.G.R. 1526 del 11.4.2000, soggiacciono alle disposizioni di cui alla L.R. 27/1993 e L.R. 48/1999, tutti gli strumenti urbanistici generali e loro varianti adottati dopo l'entrata in vigore delle citate Leggi Regionali, ossia dopo il 10.11.1999.

La D.G.R. 1526/2000 prevede che debbano essere inserite in cartografia di variante e disciplinate, a prescindere dal tipo di variante, le fasce di rispetto dagli elettrodotti per tutto il territorio comunale.

Poichè la variante in oggetto non riporta l'adeguamento alla L.R. 27/1993, si ricorda che, qualora siano presenti gli elettrodotti di cui alla citata Legge Regionale, le fasce di rispetto di cui sopra sono da intendersi operanti su tutto il territorio comunale e che pertanto in tali fasce è esclusa l'edificazione di manufatti che comportino un'abituale e prolungata permanenza umana.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Regionale, con 3 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto

è del parere

Che la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Trevenzuolo (VR), sia meritevole di approvazione con le modifiche d'ufficio di cui sopra, e come composta da:

* Tavola n. 3 - P.R.G. - Nuova zonizzazione - scala 1:500.

Il Comune è incaricato di aggiornare la Cartografia del Piano Regolatore Generale vigente in funzione della Variante.

Va vistato un elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3526.

Comune di Valdagno (VI). Piano Regolatore Generale - Variante parziale. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/85, n. 61

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di Valdagno (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 4106 del 14.7.1981, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 42 del 3.7.2000, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 39620 del 9.10.2000.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi è pervenuta una osservazione, sulla quale il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 54 del 28.9.2000.

La variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con parere n. 391 del 10.10.2001, con 15 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, ed il voto consultivo favorevole del Rappresentante del Comune.

La Variante è stata sottoposta altresì all'esame della Seconda Commissione Consiliare, la quale si è espressa all'unanimità in data 20.11.2001, conformemente al citato parere della Commissione Tecnica Regionale."

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonchè la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Valdagno (VI), facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nei citati pareri della Commissione Tecnica Regionale e della Seconda Commissione Consiliare, che si allegano quali parti integranti del presente provvedimento, come composta da:

A) TAV. N. 5a "Piano Regolatore Generale - Azzonamento - Variante per parcheggi privati interrati" - scala 1:2.000;

B) TAV. N. 5b "Piano Regolatore Generale - Azzonamento - Variante per parcheggi privati interrati" - scala 1:2.000;

C) TAV. N. 5c "Piano Regolatore Generale - Azzonamento - Variante per parcheggi privati interrati" - scala 1:2.000;

D) Fascicolo "Variante al P.R.G. - Per parcheggi privati interrati - Norme Tecniche".

Allegato A DGR N° 3526 del 17 dicembre 2001

Parere della Commissione Tecnica Regionale "Sezione Urbanistica" (Arg. n. 391) del 10.10.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di Valdagno (VI). Piano Regolatore Generale - Variante parziale D.C.C. n. 42 del 3.7.2000

PREMESSE

* Il Comune di Valdagno (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 4106 del 14.7.1981, successivamente modificato.

* Con deliberazione di Consiglio n. 42 del 3.7.2000, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 39620 del 9.10.2000, ns prot. 7339/30156 del 17.10.2000.

* La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa è pervenuta un'osservazione. Il Comune ha controdedotto all'osservazione con deliberazione di Consiglio n. 54 del 28.9.2000.

* L'Amministrazione Provinciale di Vicenza con propria nota n. 58003/bis del 10.1.2001, ns prot. 263/30156 del 16.1.2001, ha trasmesso la verifica di compatibilità al P.T.P. adottato della presente variante al PRG.

* Con nota prot. 49062 del 22.12.2000, ns. prot. 30/30156 del 4.1.2001 il Comune di Valdagno (VI) ha trasmesso alla Regione del Veneto documentazione integrativa amministrativa (delibera C.C. di adozione, manifesto di deposito, copia dell'avvenuto deposito, certificato di avvenuto deposito in Provincia e a Valdagno, n. 1 copia degli elaborati).

* Con nota prot. 30083 del 3.8.2001, ns. prot. 5151/30156 del 9.8.2001 il Comune di Valdagno (VI) ha trasmesso alla Regione del Veneto documentazione integrativa a fini istruttori (copia indagini geologiche effettuate dal Comune in vista della variante generale al PRG in corso di progettazione).

* Con nota prot. 34534 del 12.9.2001, ns. prot. 6023/30156 del 14.9.2001 il Comune di Valdagno (VI) ha trasmesso alla Regione del Veneto documentazione integrativa a fini istruttori (copia carta delle penalità edificatorie in corso di redazione per la stesura del nuovo PRG).

Contenuti della variante:

La variante regola la possibilità di realizzare parcheggi interrati privati in alcune aree a destinazione pubblica in tutto il territorio comunale.

Si prevede infatti la possibilità di realizzare parcheggi privati interrati in z.t.o. F1 limitatamente alle aree funzionali SC (Servizi Comunali), VC (Verde Comunale per gioco e sport), SP (Servizi Privati), senza specifica classificazione, in z.t.o. B3 (aree edificate con esterni di pregio ambientale), senza comportare modifica della destinazione di PRG delle aree soprassuolo e senza vincolo pertinenziale di cui alla L. 122/1989.

Sono di fatto zone destinate a servizi e verde pubblico che non hanno ancora trovato alcuna utilizzazione.

Sono state inoltre proposte alcune modifiche ed integrazioni ai seguenti articoli delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti:

* nuovo art. 48 bis, il quale stabilisce le modalità di realizzazione dei parcheggi e i rapporti tra pubblico e privato connessi (es. stipula convenzione, in area privata cessione o vincolo del soprassuolo ad uso pubblico a titolo gratuito, determinazione corrispettivo nel caso di uso del sottosuolo di area pubblica, requisiti dei progetti di realizzazione dei parcheggi soggetti a concessione onerosa, caratteristiche tecniche dei parcheggi interrati privati);

* modifica art. 44 relativo agli interventi ammessi in

z.t.o. B3 (viene concessa la possibilità di realizzare parcheggi privati interrati qualora si ravvisi un interesse pubblico nell'utilizzo del soprassuolo).

Dimensionamento

La Relazione tecnica di variante espone quanto segue: "(...) emerge che con la variante si acquisisce una grande potenzialità di parcheggio, valutata in più di 2000 posti macchina. (...)".

CONSIDERAZIONI

La variante si ritiene, in linea generale, condivisibile in quanto trattasi di interventi di trasformazione urbana ritenuti corretti e comunque compatibili con la struttura insediativa esistente.

La verifica di compatibilità della presente variante al P.T.P. adottato da parte dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza non ha rilevato alcuna problematica.

In merito alla prevenzione dei danni derivati dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, come precisato dalla D.G.R. 1526 del 11.4.2000, soggiacciono alle disposizioni di cui alla L.R. 27/1993 e L.R. 48/1999, tutti gli strumenti urbanistici generali e loro varianti adottati dopo l'entrata in vigore delle citate Leggi Regionali, ossia dopo il 10.11.1999.

La D.G.R. 1526/2000 prevede che debbano essere inserite in cartografia di variante e disciplinate, a prescindere dal tipo di variante, le fasce di rispetto dagli elettrodotti per tutto il territorio comunale.

Poichè la variante in oggetto non riporta l'adeguamento alla L.R. 27/1993, si ricorda che, qualora siano presenti gli elettrodotti di cui alla citata Legge Regionale, le fasce di rispetto di cui sopra sono da intendersi operanti in tutto il territorio comunale e che pertanto in tali fasce è esclusa l'edificazione di manufatti che comportino un'abituale e prolungata permanenza umana.

In merito alla variante in oggetto il Servizio geologico Regionale con propria nota del 17.9.2001 ha espresso le seguenti considerazioni:

"Dall'analisi comparata della documentazione geologica presente nel PRG comunale è emerso quanto segue:

* Le varianti n. 119 e 122, sono situate su terreni che per le caratteristiche geologiche, geotecniche, idrogeologiche e geomorfologiche devono essere considerati come pessimi.

Per tali motivi l'edificabilità è preclusa, come da D.G.R.V. 615/96.

* In merito alle norme tecniche di attuazione della variante si propone di modificare l'articolo 2 comma 7.5 da ".....Ogni richiesta di concessione dovrà peraltro essere accompagnata da apposita indagine geognostica estesa a tutta l'area interessata dal parcheggio" con "....Ogni richiesta di concessione dovrà peraltro essere accompagnata da apposita Relazione Geologica e Geotecnica come

richiesto dalle disposizioni del D.M. 11 marzo 1988.". Tale Relazione Geologica e Geotecnica dovrà essere a maggior ragione prodotta assieme al progetto per le varianti n. 6,12,26,43,46, in quanto le caratteristiche geologiche, geotecniche, idrogeologiche e geomorfologiche delle rispettive zone sono da considerarsi scadenti.

* In riferimento all'osservazione avanzata dall'Impresa Edile Brentan Damiano relativamente all'Area A, va particolarmente approfondito l'aspetto idrogeologico per la possibile influenza della falda di subalveo del vicino Torrente Agno."

Fascicolo "Norme Tecniche di Attuazione"

Le proposte si ritengono parzialmente accoglibili.

Vanno infatti recepite le prescrizioni di cui al parere geologico regionale sopra citato.

Osservazioni:

E' pervenuta una sola osservazione al Comune il quale ha controdedotto con propria delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 28.9.2000 accogliendola parzialmente.

Nel merito si ritiene accoglibile come C.C. e con le prescrizioni di cui al parere geologico regionale sopra citato.

Il Comune nella stessa delibera di controdeduzioni ha inoltre preso atto che, a seguito di approvazione con precedente deliberazione di Consiglio Comunale della variante cartografica ai sensi del 40c, art. 50 LR 61/1985, le tavole di progetto adottate con la presente variante sono trasposte sulle nuove tavole del PRG informatizzato.

Tutto ciò premesso e considerato la Commissione Tecnica Regionale, con 15 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, ed il voto consultivo favorevole del Rappresentante del Comune

è del parere

che la variante parziale al P.R.G. del Comune di Valdagno (VI), sia meritevole di approvazione con le modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 61/1985, contenute nelle precedenti considerazioni e qui di seguito riportate, e come composta da:

A) TAV. N. 5a "Piano Regolatore Generale - Azzonamento - Variante per parcheggi privati interrati" - scala 1:2.000;

B) TAV. N. 5b "Piano Regolatore Generale - Azzonamento - Variante per parcheggi privati interrati" - scala 1:2.000;

* con asterisco rosso sono evidenziati gli ambiti di variante in cui valgono le prescrizioni di cui al presente parere;

* le aree perimetrate con segno continuo rosso vengono stralciate per le motivazioni sopra esposte nel parere geologico regionale;

C) TAV. N. 5c "Piano Regolatore Generale - Azzona-

mento - Variante per parcheggi privati interrati" - scala 1:2.000;

D) Fascicolo "Variante al P.R.G. - Per parcheggi privati interrati - Norme Tecniche".

* con le modifiche evidenziate nelle considerazioni di cui al presente parere.

In merito all'osservazione pervenuta al Comune valgono le considerazioni di cui al presente parere.

Gli elaborati si intendono approvati limitatamente alle modifiche oggetto della presente variante.

Vanno adeguati tutti gli elaborati grafici del PRG vigente conseguentemente alle modifiche apportate.

Vanno visti n. 4 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3527.

Comune di Venezia Piano Regolatore Generale Variante al PRG per la Città Antica relativa agli standard urbanistici Approvazione con modifiche d'ufficio Art. 45 - L.R. 27/6/85, n. 61. Approvazione con proposte di modifica Art. 46 - L.R. 27/6/85, n. 61

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di Venezia è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con D.P.R. del 17.12.1962, successivamente modificato.

Per il Centro Storico di Venezia è vigente apposito strumento approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3987 del 09.11.1999, denominato "Variante al PRG per la Città Antica".

Con deliberazione di Consiglio n. 147 del 18.12.2000, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante alla "V.PRG per la Città Antica", trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2001.03800 del 14.06.2001.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi è pervenuta n. 1 osservazione, sulla quale il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 56 del 21.05.2001.

Direttamente in Regione è pervenuta una osservazione.

La variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con parere n. 373 del 19.09.2001 con 16 voti unanimi favorevoli, ed il voto consultivo favorevole del Rappresentante del Comune.

La variante è stata altresì sottoposta all'esame della Seconda Commissione Consiliare, la quale nella seduta del 20.11.2001, ha espresso all'unanimità parere favorevole - trasmesso con nota 11869 del 26.11.2001 - in conformità a quanto enunciato dalla Commissione Tecnica Regionale."

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Venezia per la Città Antica, ad esclusione dell'osservazione pervenuta direttamente in Regione, da approvare con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nei citati pareri della Commissione Tecnica Regionale e della Seconda Commissione Consiliare, che si allegano quale parte integrante del presente provvedimento, come composta da:

- Relazione - standard urbanistici ai sensi artt. 22 e 25 LR 61/85;

- Allegato "A" - standard urbanistici - variante normativa;

- TAV. 1B - standard urbanistici ai sensi artt. 22 e 25 LR 61/85 - scala 1:3500.

2) di ricordare al Comune, che in caso di inerzia, il decorso del termine di cui al 30 comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, comporta l'automatica introduzione nel Piano delle modifiche proposte;

3) di stabilire che il menzionato automatismo, qualora si verificassero i predetti presupposti, sarà accertato con apposita deliberazione di questa Giunta.

Allegato A DGR N° 3527 del 17 dicembre 2001

Parere della Commissione Tecnica Regionale "Sezione Urbanistica" (Arg. n. 373) del 19.09.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di Venezia Piano Regolatore Generale Variante al PRG per la Città Antica relativa agli standard urbanistici

1) - PREMESSE

Il Comune di Venezia è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.R. del 17.12.1962, successivamente modificato.

Per il Centro Storico di Venezia è vigente apposito strumento approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3987 in data 09.11.1999, denominato "Variante al PRG per la Città Antica".

Con deliberazione di Consiglio n. 147 in data 18.12.2000 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante alla "V.PRG per la Città Antica", trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2001.03800 del 14.06.2001, e riguardante la revisione degli standard urbanistici.

La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa è pervenuta n. 1 osservazione nei termini, controdedotta dal Comune con deliberazione di Consiglio n. 56 in data 21.05.2001.

Direttamente in Regione è pervenuta una osservazione, a firma di Volpi Giovanni, titolare della "Società SLATINA INVESTMENT CORPORATION".

2) - LA REVISIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI

La Variante riguarda esclusivamente la revisione degli standard urbanistici determinati dalla "V.PRG per la Città Antica" approvata con D.G.R. n. 3987 del 9.11.1999.

Le motivazioni della proposta possono essere così riassunte:

a) adeguare lo strumento urbanistico generale alle dinamiche demografiche del centro storico e ai mutati bisogni sociali della popolazione residente;

b) riconsiderare la permanenza del vincolo sulle aree e sugli immobili non più utilizzati a pubblico servizio, fin dal momento dell'adozione della vigente variante;

c) valutare le ragioni di alcuni ricorsi presentati da privati ed enti, soprattutto in merito a casi di reiterazione dei vincoli urbanistici scaduti, anche a seguito delle determinazioni della recente sentenza della Corte Costituzionale del 20 maggio 1999, n. 179;

d) riverificare e specificare i criteri di definizione e di individuazione degli spazi edificati e da non assoggettare a standard urbanistico, per non incorrere in dubbi interpretativi;

e) fornire uno strumento più duttile, adeguato alle attuali esigenze abitative che sono di qualità e non di quantità, cercando di superare, nei limiti posti dalla attuale legislazione, rigidi e inutili schematismi.

2.1 - Le analisi

Il Comune, sulla scorta di approfondite analisi in merito alla valutazione ed attuazione degli standard stabiliti dalla strumentazione vigente, espone le seguenti considerazioni:

1. Con lo strumento vigente sono state confermate in buona misura le destinazioni per servizi ed attrezzature collettive pubbliche, della precedente variante del 1992 (adottata e mai trasmessa alla Regione per l'approvazio-

ne), riprendendo per alcuni edifici le medesime destinazioni pubbliche dei Piani Particolareggiati del 1976, successivamente prorogati fino al 18 aprile 1994, con la conseguente reiterazione del vincolo urbanistico.

Le ragioni della riproposizione di tale vincolo, negli edifici già sottoposti a tale regime sono da ricercarsi, in molti casi, nella necessità di rispettare il dimensionamento degli standard previsti dalla L.R. 61/85, secondo le rispettive categorie e tipologie di servizio, piuttosto che da reali esigenze.

2. Le analisi allora utilizzate per il dimensionamento del fabbisogno e per il reperimento degli spazi e attrezzature pubbliche, erano già datate al momento dell'adozione della Variante (dicembre 1996), essendo state eseguite per la redazione della V.PRG adottata nel dicembre del 1992.

In quest'ultimo periodo la popolazione della Città Antica è ulteriormente diminuita, come peraltro si è modificata la sua composizione strutturale, determinando una diminuzione di precisi bisogni sociali con conseguente sottoutilizzazione o totale chiusura di alcune attrezzature, come nel caso delle scuole dell'obbligo, e in particolare di quelle private, che in molti casi hanno interrotto il servizio per mancanza di utenti, per ragioni di convenienza economica e per carenza di personale di struttura.

3. Molti servizi pubblici occupano più unità edilizie o parti delle stesse, o sono situati esclusivamente su alcuni piani dell'edificio; inoltre, in una stessa unità edilizia sono presenti più funzioni, o funzioni promiscue con usi pubblici e usi privati.

Tali funzioni sono state rilevate al momento della redazione degli strumenti urbanistici generali, anche per la necessità di soddisfare i bisogni sociali, espressi in quello stesso momento dalla popolazione residente.

E' evidente che qualora tali motivazioni, o anche una di queste, non siano più sostenibili e riproponibili per confermare il vincolo a standard esistente o per destinare gli edifici già utilizzati a servizio pubblico ad altri e diversi usi pubblici, si debba procedere alla rimozione del vincolo, o all'esproprio del bene, o alla ricerca di soluzioni alternative.

4. Il reperimento degli standard urbanistici risulta generalmente difficilmente attuabile in quanto, diversamente dalla loro collocazione in zone edificabili, nelle aree costituite da tessuti urbani ormai consolidati, spesso si sconta la carenza di spazi per servizi pubblici dovuta alla difficoltà di reperire aree e contenitori idonei alle funzioni pubbliche.

2.2 - I contenuti generali della variante

La Variante, sulla base delle considerazioni precedentemente esposte, fornisce precisi criteri per la definizione dello standard urbanistico e il calcolo del fabbisogno, in modo da prevedere la possibilità di una redistribuzione degli spazi tra i diversi servizi pubblici, mantenendo la quota complessiva di spazio destinata a standard già fissata dal vigente strumento.

Sono stati pertanto aggiornati i dati relativi alla popolazione residente (da 72.622 a 66.945 abitanti) e quelli relativi agli abitanti insediabili negli edifici di nuova edificazione (da 670 a 1.610 abitanti, calcolati sulla scorta della reale disponibilità dei singoli Piani Particolareggiati), certificando una capacità residenziale teorica di 68.555 abitanti (cfr. Relazione p. 3).

Nella valutazione degli standard urbanistici è stato tenuto presente le peculiarità della struttura fisica e urbana della Città Antica in quanto, molti servizi pubblici occupano più unità edilizie o parti delle stesse, o sono situati esclusivamente su alcuni piani dell'edificio.

In tal senso:

1. sono stati definiti i criteri per come rappresentare e valutare esattamente la consistenza del vincolo;

2. sono state vincolate solo le parti delle unità edilizie ove sussiste l'uso a servizio pubblico, senza per questo limitare le trasformazioni fisiche e le trasformazioni d'uso anche alle parti non utilizzate.

Ne consegue che le superfici a standard, sono state calcolate sulla superficie dell'area scoperta e sulla superficie lorda del fabbricato (intesa come la somma delle superfici di tutti i piani dell'edificio). Tale operazione, che ha richiesto analisi molto accurate, è stata presa in considerazione soprattutto nei casi di uso parziale dell'immobile individuando i piani utilizzati, in modo da poter vincolare solo le parti effettivamente utilizzate all'uso pubblico (cfr. Relazione p. 4).

Gli elenchi di ogni singola area o fabbricato con specifica della superficie e dei piani occupati sono esposti negli elaborati tabellari a corredo della Relazione.

* Nel complesso la quantificazione delle aree per servizi ed attrezzature esistenti e di progetto a livello di quartiere assommano a 1.571.346 mq, pari a uno standard di 22,93 mq/ab, comunque in quantità maggiore rispetto alla superficie di 1.388.597, pari a 18,95 mq/ab del vigente PRG per la Città Antica (con la medesima carenza delle aree per l'istruzione e per il parcheggio già considerate).

* Va precisato che, con l'inserimento del parco dell'isola della Certosa (già previsto come attrezzatura urbana nel vigente strumento), lo standard complessivo raggiunge i 25,83 mq/ab. Tale area, includibile tra gli spazi attrezzati per il gioco e lo sport per la sua vicinanza e maggiore accessibilità alla Città Antica, porta il valore di questo standard da 9,15 a 12,05 mq/ab, parametro più vicino a quello fissato dalla legge.

3 - IL PROGETTO

La Variante interessa sia nuove aree che nuovi complessi edilizi, e prevede la rimozione del vigente vincolo di destinazione o d'interesse pubblico di alcuni servizi ed attrezzature non più confermati.

Con la revisione degli standard il Comune ha inteso innanzitutto vincolare le aree e gli edifici, che nell'ambito

delle scelte di pianificazione della V.P.R.G. per la Città Antica, sono ritenute di interesse generale per la città e la collettività.

La scelta - anche a seguito delle determinazioni formulate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/99 sulla reiterazione dei vincoli urbanistici scaduti - è stata indirizzata prioritariamente sugli edifici appartenenti al patrimonio pubblico, su quelli già utilizzati per pubblici servizi, sia sugli edifici con caratteristiche idonee ad essere trasformati e recuperati a tale uso. Lo scopo è stato quello di valutare la consistenza delle attrezzature pubbliche e di quantificare, in termini di standard, il fabbisogno soddisfatto, in modo da vincolare solo le aree e le attrezzature private che sono state ritenute di preminente interesse pubblico e per le quali è stata accertata la volontà di preservare l'uso pubblico del bene.

3.1 - Le modifiche agli standard

Le variazioni più significative rispetto al piano vigente riguardano le seguenti aree e/o complessi edilizi:

* Isola di S. Giorgio: riconoscimento dell'Istituto "G. Cini" (Istruzione) e inserimento tra le "Attrezzature collettive" del teatro verde e di tutta l'area circostante;

* Ospedale Civile SS. Giovanni e Paolo: standard ad "Attrezzature sanitarie";

* Caserma Polizia S. Chiara: standard ad "Attrezzature collettive";

* Area sportiva a S. Alvisè, di proprietà comunale: standard "Attrezzature sportive" e "Attrezzature sanitarie";

* Procuratie in Piazza San Marco: riconoscimento tra le "Attrezzature di interesse comune" degli esistenti Musei (Palazzo Ducale, Correr ed Archeologico), della Biblioteca Marciana, degli Uffici Giudiziari e delle Assicurazioni Generali;

* Ex Orto Botanico: corretta individuazione di quest'area (Verde pubblico) rispetto all'indicazione riportata nel piano vigente;

* Ex Inceneritore alla Giudecca: rimozione del vincolo "Area per servizi di progetto".

3.2 - Le modifiche alle NTA

La Variante prevede le seguenti modifiche alla vigente normativa:

* integrazione all'art. 22 NTA (inserimento nuovo comma 5°), per consentire il cambio d'uso - con altra utilizzazione pubblica - nelle unità edilizie assoggettate a standard, purchè le nuove utilizzazioni siano compatibili con le trasformazioni fisiche e gli usi previsti nelle rispettive categorie tipologiche di appartenenza.

In pratica si propone che nelle unità edilizie assoggettate a specifico standard urbanistico, sia consentita una maggiore duttilità e flessibilità d'uso per soddisfare sovrappiutte esigenze sociali, senza peraltro sottrarre attrezz

zature a bisogni non ancora completamente soddisfatti, e purchè le attrezzature richieste siano maggiormente utili in quel momento e abbiano la stessa efficacia.

* riformulazione del 30 comma art. 22 NTA per conformare il testo alle medesime disciplina già vigente in altri strumenti recentemente approvati (V.PRG per l'isola di S. Erasmo, V.PRG per l'isola del Lido).

La proposta normativa riguarda la realizzazione e gestione di servizi pubblici anche da parte di soggetti privati, cercando di comparare le esigenze urbanistiche con i bisogni della popolazione e con gli interessi dei proprietari ed operatori privati. Con l'assoggettamento ad uso pubblico delle aree e dei relativi impianti sono previste anche le forme di convenzionamento per l'attuazione degli interventi e la gestione delle attrezzature.

4 - VALUTAZIONI e CONCLUSIONI

Il presente piano di revisione degli standard della V.P.R.G. per la Città Antica si adegua complessivamente, e per quanto possibile, agli standard definiti all'art. 25 della L.R. 61/85, ma soprattutto prevede tutti i correttivi per la realizzazione ed attuazione degli stessi, recependo i recenti orientamenti giurisprudenziali.

Va sottolineato che gli standard urbanistici della Città Antica hanno valore parziale, costituendo verifica di una porzione di territorio comunale, e non tengono conto del resto dell'area metropolitana. La carenza di alcune categorie di attrezzature, per altro già rilevata nello strumento vigente, potrà infatti essere compensata con la maggiore disponibilità di aree ed attrezzature di altre categorie, come pure la carenza di determinati spazi, in particolare a verde pubblico e a parcheggi, che dovrà invece essere compensata con le aree da reperire in altri ambiti del territorio comunale.

Nel complesso, la Variante si ritiene sostanzialmente condivisibile, mentre non appare ammissibile la modifica riguardante l'area dell'ex inceneritore.

Nel merito:

* l'area appartiene all'ambito di progettazione unitaria "P.U. 10 - Sacca Inceneritore" ed interessa la maggior parte della superficie del comparto con specifica destinazione ad "Impianti per la pratica sportiva, per l'attività della pesca, attrezzature ricreative e rimessaggio" (volume assegnato di 10.000 mc);

* la Relazione non fornisce alcuna motivazione in merito alla rimozione del vincolo a standard (Area per servizi di progetto); inoltre la proposta non trova corrispondenza con i contenuti progettuali della scheda "P.U. 10", non avendo il Comune provveduto alla conseguente modifica in sintonia con la variante.

Si ritiene che l'assenza di specifiche motivazioni in merito all'inattuabilità delle previsioni di piano e la mancanza di una eventuale classificazione alternativa dell'area, proponibile dal Comune come modifica alla

scheda progettuale "P.U. 10", non consentono la puntuale verifica per l'accoglimento di questa proposta.

Si prescrive pertanto la riclassificazione dell'area secondo la destinazione vigente. Il mantenimento della destinazione pubblica dell'area, per effetto della modifica introdotta all'art. 22 delle NTA (nuovo 5° comma), consente comunque al Comune di poter variare - quando ricorrano le condizioni - la categoria tipologica dello standard.

5) - OSSERVAZIONI

5.1 - Nel merito dell'unica osservazione pervenuta

* si concorda con il parere parzialmente favorevole espresso dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 56 del 21.05.2001. L'osservazione viene pertanto parzialmente accolta secondo le determinazioni comunali.

5.2 - Nel merito dell'osservazione pervenuta direttamente in Regione

* l'osservazione, a firma di Volpi Giovanni, titolare della "Società SLATINA INVESTMENT CORPORATION", solleva una questione di incongruenza tra la situazione di fatto e le scelte del Comune in merito alla reiterazione del vincolo "Istruzione - scuola materna" del fabbricato "Istituto Suore Mason", non più utilizzato a tale scopo.

L'osservazione, pervenuta direttamente in Regione, viene respinta in quanto irrituale ossia priva del prescritto parere del Consiglio Comunale. Tuttavia, rilevando presupposti di diritto nei contenuti della stessa, accertabili in sede comunale coerentemente ai criteri informativi della variante, tale osservazione viene trasmessa al Comune per l'espressione del proprio parere di merito (proposta di modifica ai sensi dell'art. 46 della LR 61/85).

Tutto ciò premesso e considerato la Commissione Tecnica Regionale con 16 voti unanimi favorevoli, dei presenti aventi diritto al voto, ed il voto consultivo favorevole espresso dal rappresentante del Comune,

è del parere

- che la Variante al P.R.G. del Comune di Venezia per la Città Antica descritta in premessa, sia meritevole di approvazione - ai sensi dell'art. 45 della LR 61/85 - con le modifiche d'ufficio contenute nelle precedenti VALUTAZIONI e CONCLUSIONI nonchè, esclusivamente per l'osservazione pervenuta direttamente in Regione, con proposta di modifica ai sensi dell'art. 46 della LR 61/85, come composta da:

- Relazione - standard urbanistici ai sensi artt. 22 e 25 LR 61/85;

- Allegato "A" - standard urbanistici - variante normativa;

- TAV. 1B - standard urbanistici ai sensi artt. 22 e 25 LR 61/85 - scala 1:3500.

- che in merito all'osservazione accolta dal Comune

sia da decidere secondo quanto esposto al precedente punto 5.1.

Gli elaborati dovranno essere modificati in conformità alle modifiche introdotte d'ufficio e all'osservazione accolta.

vanno visti n. 3 elaborati

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3528.

Comune di Vigo di Cadore (BL). Piano Regolatore Generale. Variante L.R. 11/87. Scheda della Ditta Mazzucco Gino - Pelos. Restituzione. Art. 47 - L.R. 27.6.1985, n. 61.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di Vigo di Cadore (BL) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 202 del 24.1.1992.

Con deliberazione di Consiglio n. 7 del 24.3.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 3466 del 20.9.2001.

La variante è stata acquisita agli atti della Regione in data 27.9.2001 e pertanto il termine utile per l'intervento, ai sensi della L.R. n. 11/87, scade il 24.1.2002.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni.

La variante è stata sottoposta all'esame del Comitato Tecnico Regionale, il quale si è espresso con parere n. 151 del 15.11.2001 con voti unanimi favorevoli dei 3 presenti aventi diritto al voto."

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonchè la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di restituire, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 61/85, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Vigo di Cadore (BL), facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel citato parere del Comitato Tecnico

Regionale che si allega quale parte integrante del presente provvedimento.

Allegato A DGR N° 3528 del 17 dicembre 2001

Parere del Comitato Tecnico Regionale (Arg. n. 151) del 15.11.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di Vigo di Cadore (BL). Piano Regolatore Generale. Variante L.R. 11/87. Scheda della Ditta Mazzucco Gino - Pelos.

PREMESSE:

* Il Comune di Vigo di Cadore (BL) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 202 in data 24.1.1992.

* Con deliberazione di Consiglio n. 7 in data 24.3.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 3466 in data 20.9.2001.

* La variante è stata acquisita agli atti della Regione in data 27.9.2001 e pertanto il termine utile per l'intervento, ai sensi della L.R. n. 11/87, scade il 24.1.2002.

* La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni.

VISTI GLI ELABORATI TRASMESSI:

* La variante consiste nella previsione dell'ampliamento di un'attività produttiva attraverso la predisposizione di un'apposita scheda di progetto ai sensi della L.R. 11/87.

VALUTAZIONI E PROPOSTE:

* Il Comune, con deliberazione di Consiglio n. 47 del 3.10.1994, ha adottato una variante ai sensi della L.R. 11/87, approvata con D.G.R. n. 1162 del 14.3.1995.

Con tale variante sono stati proposti ampliamenti di 10 attività produttive, mentre solo alcuni di questi sono stati ritenuti meritevoli di approvazione.

Con la D.G.R. n. 1162/95 è stato approvato quindi un elaborato contenente la Relazione illustrativa, le schede di intervento e lo schema di convenzione.

* La scheda progettuale di cui alla presente variante, propone l'ampliamento di un'attività produttiva che non rientra nè tra quelle approvate, nè tra quelle stralciate con la sopra citata D.G.R. n. 1162/95.

* Senza entrare quindi nel merito delle esigenze economico-produttive dell'azienda, si rileva come tale attività, non essendo stata inserita tra quelle oggetto della precedente variante urbanistica (L.R. 11/87 - approvata con D.G.R. 1162/95), non può beneficiare degli ampliamenti,

in quanto la sopra citata Legge Regionale consente l'applicazione della medesima per una sola volta.

* Inoltre la Commissione Tecnica Regionale, con Pare n. 277 del 12.7.2000, fatto proprio dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2676 del 4.8.2000, aveva prescritto quanto segue:

"In merito alla prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, come precisato dalla DGR 1526 del 11.4.2000, soggiacciono alle disposizioni di cui alla LR 27/93 e LR 48/99, tutti gli strumenti urbanistici generali e loro varianti adottati dopo l'entrata in vigore delle citate leggi regionali, ossia dopo il 10.11.1999.

La DGR 1526 del 11.4.2000 prevede che debbano essere inserite in cartografia di variante e disciplinate, a prescindere dal tipo di variante, le fasce di rispetto dagli elettrodotti per tutto il territorio comunale.

Poichè la variante in oggetto non riporta l'adeguamento alla LR 27/93, si ricorda che, qualora siano presenti gli elettrodotti di cui alla citata legge regionale, le fasce di rispetto di cui sopra sono da intendersi operanti in tutto il territorio comunale e che pertanto in tali fasce è esclusa l'edificazione di manufatti che comportino una abituale e prolungata permanenza umana.

Si suggerisce di aggiornare conseguentemente le tavole di PRG desumendo i tracciati anche dalla tavola di analisi n. 8- opere di urbanizzazione infrastrutture a rete, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 50 della LR 61/85.

Si fa presente che non potranno essere esaminate ulteriori varianti ne saranno ricevibili varianti ai sensi del 40 comma dell'art. 50 della LR 61/85, se il Comune non avrà riportato in variante l'inserimento e la disciplina degli elettrodotti.";

* pertanto il giudizio complessivo sulla variante non può che intendersi negativo per la pregiudiziale di carattere normativo ed il mancato rispetto della precedente prescrizione relativa agli elettrodotti.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Regionale, con voti unanimi favorevoli dei 3 presenti aventi diritto al voto,

è del parere

che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Vigo di Cadore (BL), descritta in premessa, sia da restituire, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 61/85.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 3529.

Comune di Villorba. Piano Regolatore Generale. Variante Del. C.C. 46/99. Approvazione con modifiche d'ufficio Art. 45 - L.R. 27/6/85, n. 61.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di Villorba è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 4499 del 27.07.1990, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 46 del 30.03.1999, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 28072 del 30.10.2000.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute 29 osservazioni sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 115 del 02.10.2001.

La variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con parere n. 318 del 01.08.2001 con 15 voti unanimi favorevoli, ed il voto consultivo di astensione del Rappresentante del Comune.

La variante è stata sottoposta altresì all'esame della Seconda Commissione Consiliare, la quale si è espressa all'unanimità in data 20.11.2001, conformemente al citato parere della Commissione Tecnica Regionale."

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Villorba, facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale, e della Seconda Commissione Consiliare in data 20.11.2001, che si allegano quanto parte integrante del presente provvedimento, come composta da:

* Tavv. 13.1.1/2/3 - PRG - Intero Territorio Comunale - in scala 1:5.000;

* **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE;**

* "SCHEDE di PROGETTO" per gli "edifici non più funzionali alle esigenze del fondo".

Allegato A DGR N° 3529 del 17 dicembre 2001

Parere della Commissione Tecnica Regionale "Sezione Urbanistica" (Arg. n. 318) del 01.08.2001

(omissis)

Oggetto: Comune di Villorba (TV) P.R.G. - Variante - Del C.C. 46/1999 Edifici non più funzionali alle esigenze del fondo e Norme per le zone agricole

PREMESSE

- Il Comune di Villorba (TV) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4499 in data 27.07.1990 .

- Successivamente sono state apportate delle varianti settoriali o parziali quali:

- con Deliberazione G.R.V. n. 2199 in data 16.04.1992, è stata approvata una variante parziale alla normativa;

- con Deliberazione G.R.V. n. 2769 in data 15.06.1993, è stata approvata una variante parziale inerente un edificio in fregio alla strada;

- con Deliberazione G.R.V. n. 1048 in data 02.04.1998, inerente ridefinizione lotti edificabili, viabilità e Norme tecniche di Attuazione;

* con deliberazione del C.C. n. 46 del 30.03.1999, esecutiva a tutti gli effetti il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, denominata "variante per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo - Norme per le zone agricole", trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 28072 del 30.10.2000. Nella stessa deliberazione è stata revocata la deliberazione del C.C. n. 32 del 23.03.1998, con la quale era stata adottata una variante relativa alle zone omogenee classificate verde agricolo, variante solo a livello normativo.

- la procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa sono pervenute in totale n. 29 osservazioni nei termini e fuori termine, come si evince dalla deliberazione consiliare n. 115 in data 02.10.2000 esecutiva.

- direttamente alla Regione Veneto è pervenuta una osservazione a firma

1 RV 4537 del 16.07.2001 NARDIN SERGIO

- La ULSS n. 9, ai sensi della Legge 833/1978, L.R. 78/1980 e L.R. 54/1982, in data 23.06.1999 prot. 7627, ha espresso parere favorevole alla variante.

1.DESCRIZIONE DELLA VARIANTE - ANALISI DELLE RICHIESTE

La variante in argomento, prende in considerazione la tematica relativa agli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo agricolo. E' redatta con l'obiettivo primario di avviare una operazione di riordino degli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo agricolo e quindi di

quei siti nei quali insistono edifici aventi tali caratteristiche e che spesso sono esposti a degrado e a disordine.

Su tale premessa l'Amministrazione Comunale ha avviato una fase di analisi relativa al patrimonio edilizio (annessi rustici) per accertare la funzionalità o meno degli stessi rispetto alla conduzione del fondo, ricadenti in zona agricola esistenti alla data del 17.10.1990 e per proporre, se del caso, il cambio di destinazione d'uso.

Sulla scorta dell'articolata analisi sopra riportata, sono state prese in esame le 94 richieste pervenute per le quali si configura l'individuazione degli annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/85, predisponendo una scheda valutativa di Analisi e Progetto che congloba un giudizio agronomico ed un giudizio urbanistico sulle possibilità e sui tipi di riuso di questi volumi.

L'ubicazione degli immobili ha dato il seguente risultato:

- * in zona E1 n. 2;
- * in zona E2 n. 67, di cui 3 parzialmente in verde privato e 1 in fascia di rispetto;
- * in zona E3 N. 9;
- * in altre zone, A, C1, E4, verde privato o a parco o assoggettate a vincolo L. 1089/39, n. 16.

Sono state escluse per incompatibilità urbanistica e/o ambientale, per evidente precarietà o esiguità dimensionale degli edifici, per incompatibilità di accesso, di accorpamento e/o recupero su edificio appartenente allo stesso aggregato abitativo, 31 richieste, due richieste infine sono state aggregate in quanto riferite allo stesso immobile.

In particolare, l'opera di recupero e valorizzazione dell'edilizia rurale ha seguito i seguenti criteri:

1. il recupero dell'esistente, comprende anche i volumi abbandonati e gli annessi non più funzionali al fondo agricolo;
2. l'esclusione della possibilità di nuove edificazioni di annessi, nei casi in cui è richiesto il cambio di destinazione;
3. l'accorpamento dei volumi con relativa riqualificazione ambientale;
4. il parziale cambio di destinazione ad uso residenza dei fabbricati ex allevamenti;
5. la sistemazione a verde delle aree contigue ai fabbricati;
6. il recupero di baracche e manufatti atipici e impropri secondo tipologie e caratteristiche costruttive specifiche.

L'analisi delle richieste, ha inoltre seguito, sotto l'aspetto agronomico, i seguenti punti di analisi:

- analisi di apposita scheda contenente dati sul fondo, sulle colture praticate, sugli eventuali allevamenti, sulla famiglia (età e occupazione prevalente) sui macchinari esistenti, sulle modalità di conduzione del fondo stesso, sui fabbricati esistenti ad uso agricolo e non, sui fabbricati

di cui si richiede il cambio di destinazione d'uso;

- valutazione agronomica in merito alla funzionalità o meno al fondo di pertinenza del fabbricato di cui si chiede il cambio di destinazione d'uso a seguito di sopralluogo e indagine specifica (superficie da adibirsi ad annesso rustico sufficiente alla conduzione del fondo e quindi valutazione della presenza o meno di altri annessi rustici, sempre se necessari, da mantenere con tale destinazione ecc...).

L'analisi delle richieste, ha inoltre seguito, sotto l'aspetto urbanistico, i seguenti punti di analisi:

- località, ubicazione e zona Urbanistica;
- caratteri complessivi dell'edificio, architettonici, topologici e funzionali;
- stato di conservazione, accessibilità;
- Z.T.O. e vincoli esistenti;
- consistenza dell'esistente e, la dove reputato necessario, proporre un grado di protezione;

2. CONCLUSIONI SULLA BASE DELLE SCHEDATURE

A seguito della indagine, sono stati, come sopra menzionato, schedati n. 62 edifici che, possono essere compresi secondo quanto segue.

1. Possibilità di recupero dell'annesso non più funzionale nella forma e nelle dimensioni esistenti.
2. Possibilità di recupero limitata ad una sola parte di annessi o ad una porzione ben individuata nella scheda di progetto.
3. Possibilità di recupero assoggettata a progettazione unitaria, estesa cioè all'intera area di pertinenza, di tutti o di parte degli annessi ritenuti non più funzionali al fondo.
4. Possibilità di recupero, assoggettata a progettazione unitaria, con obbligo di accorpamento degli annessi non più funzionali mediante ampliamento del fabbricato principale.
5. Possibilità di recupero, assoggettata a progettazione unitaria, con obbligo di demolizione delle parti ritenute irrecuperabili ed accorpamento in unico sedime dei volumi esistenti e legittimi e/o legittimati.
6. Possibilità di recupero per particolari casi di edifici dismessi o inutilizzati secondo modalità specifiche definite nella scheda di progetto e nelle norme di attuazione.

3. DIMENSIONAMENTO

La variante incide solo marginalmente sul dimensionamento del P.R.G. vigente, in ogni caso sono stati analizzati i seguenti dati.

Negli ultimi 20 anni, il numero delle abitazioni è passato da 14.838 del 1971, alle 22.975 del 1981 alle 28186 del 1991. Perciò come si può notare con il quasi raddoppio delle unità. Sempre negli ultimi 20 anni, la popolazione è passata dalle 12.502 unità alle 15.463 del 1991, cioè il 24% in più, conformemente alla popolazione sono aumentate anche le famiglie che, dal 1989 al 1998 passano da

2.98 di media a 2.73.

La variante prevede un recupero di volumetria ad uso residenziale di mc. 31.274, contro i più di 45.500 attuali di edifici annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo.

4. CONSIDERAZIONI

Premesso che il recupero degli edifici non più funzionali, non comporta nuove previsioni tali da richiedere la Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale, di cui al D.P.R. 357/1997, secondo la direttiva CEE 92/43.

La Variante in argomento appare complessivamente condivisibile sotto l'aspetto metodologico e progettuale tuttavia non si ritiene di poter accogliere le proposte relative a interventi di demolizione e ricostruzione con accorpamenti dei volumi, in quanto in contrasto con gli articoli 4 e 11 della L.R. 24/85.

In particolare tali interventi risultano vietati dal Piano d'Area delle Fontane Bianche almeno fino alla variante di adeguamento prevista dal suddetto Piano d'Area,

La normativa predisposta risulta accoglibile, con alcune modifiche finalizzate ad una maggiore coerenza con la vigente disciplina per le zone agricole.

5. MODIFICHE D'UFFICIO ai sensi art. 45 punti 2, 4 e 6, L.R. 61/85:

Gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione sono stralciati e sostituiti con interventi di recupero e ristrutturazione dei volumi esistenti qualora possibili e per consistenza e caratteristiche tecnico-strutturali.

Norme Tecniche Di Attuazione:

* art. 32.3, alla fine dell'art., inserire: " dalla adozione

della presente variante, eventuali nuove costruzioni edificate ai sensi dell'art. 3 L.R. 61/85, estendono il vincolo inibendo eventuali cambi d'uso consentiti dall'art. 32.4 delle zone E in generale.

* art. 32.9.1, dopo: "copertura a due falde" inserire " o a padiglione secondo il contesto delle tipologie tipiche dell'intorno, e con ecc.....".

* art. 32.9.1, 4° comma, dopo "limitate dimensioni", "inserire", sono consentiti anche fori più grandi, sempre secondo il contesto delle tipologie tipiche dell'intorno".

* art. 32.9.1, " Non sono ammessi aggetti delle coperture oltre i cm. 60.", sostituire 60 con 40 cm., e 20 cm. sui fronti laterali.

* art. 32.9.2, " Non sono ammessi:e aggetti superiori ai cm. 60 sui fronti ecc...", sostituire 60 con 40 cm.

* art. 32.4, punto 6), si propone lo stralcio, in quanto non si ritiene corretto che il P.R.G. disciplini rapporti patrimoniali che attengono piuttosto le sfera del diritto privato e non l'urbanistica, oltrechè questioni non presenti nella L.R. 24/85

Va precisato che: "Con la riconversione degli annessi rustici non più funzionali è vietato costruire nuovi annessi rustici nel fondo di riferimento", considerazione che viene riportata all'art. 32.4, punto 10.

Si propone di rinviare l'approvazione della scheda n. 24, in quanto ricade nelle previsioni puntuali dell'art. 30 e 31 delle NTA del citato Piano di Area, fino all'adeguamento dello strumento urbanistico, con apposita variante.

Si propone di inserire un grado di protezione, per alcuni edifici rilevata la valenza architettonico-ambientale,.

N. SCHEDA	SUPERFICIE COPERTA mq	VOLUME ESISTENTE -	GRADO DI PROTEZIONE	
1	160	990	G.PROTEZIONE 3	
12	92	363	G.PROTEZIONE 3 - SOLO SULL'EDIFICIO A 2P FUORI TERRA PIANO D'AREA DELLE FONTANE BIANCHE	
14	97.49	566	G. PROTEZIONE 2	SI CONCORDA
39	96	341 (fori grandi normativa)	G. PROTEZIONE 3	SI CONCORDA
40	254.99	648.29 -	G. PROTEZIONE 3, solo per la porzione a due piani dell'edificio principale - PIANO D'AREA DELLE FONTANE BIANCHE	

La variante risulta adottata in data 14.09.99 e pertanto in data precedente all'entrata in vigore della L.R. 48/1999 del 10.11.99, perciò esente dall'obbligo di adeguamento alle suddette Leggi, tuttavia si evidenzia contiene l'indicazione degli elettrodotti sulla scheda Att. Produttiva n. 10, delle relative fasce di rispetto e non dispone di specifica normativa, di cui alla L.R. 03.06.1993 n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni. Appare necessario introdurre una modifica d'ufficio che completi la scheda normativa di riferimento e con l'occasione si adegui alle direttive emanate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1526 in data 11.04.2000 come integrata dalla DGR n. 3407 del 27.10.2000, si precisa che:

- In merito alla prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, come precisato dalla D.G.R. 1526 del 11.04.2000, soggiacciono alle disposizioni di cui alla L.R. 27/1993 e 48/1999, tutti gli strumenti urbanistici generali e loro varianti adottati dopo l'entrata in vigore delle citate Leggi Regionali, ossia dopo il 10.11.1999;

- La D.G.R. 1526/2000 prevede che debbano essere inserite in cartografia di variante e disciplinate, a prescindere dal tipo di variante, le fasce di rispetto degli elettrodotti per tutto il territorio comunale;

- Poichè la variante in oggetto non riporta l'adeguamento alla L.R. 27/1993, si ricorda che, qualora siano presenti gli elettrodotti di cui alla citata Legge Regionale, le fasce di rispetto di cui sopra sono da intendersi operanti in tutto il territorio comunale e che pertanto in tali fasce è

esclusa l'edificazione di manufatti che comportino un'abituale e prolungata permanenza umana.

- In riferimento alla L.R. 37/1999, si invita il Comune ad adempiere ai disposti della normativa in generale, ed in particolare a quanto prevede l'art. 24, comma 2°, della citata legge.

6.OSSERVAZIONI

Al Comune sono pervenute nei termini n. 24 osservazioni. Il Comune, per definire le osservazioni, ha seguito i criteri di seguito elencati:

* la verifica di conformità nei riguardi delle scelte basilari e delle linee di indirizzo del P.R.G.

* la verifica di compatibilità con i criteri seguiti in occasione dell'esame delle istanze delle aziende che hanno fatto richiesta:

* l'incidenza di quanto richiesto sul tessuto territoriale e ambientale,

* la localizzazione di quanto richiesto in rapporto allo stato delle urbanizzazioni esistenti, degli insediamenti extra agricoli ed allo stato generale dei luoghi.

A seguito dei criteri sopraelencati, l'esito è il seguente: n. 7 osservazioni accolte, n. 4 osservazioni si è proposto l'accoglimento, e per le rimanenti 13 si è proposto il non accoglimento.

Nel caso di incongruenza fra la valutazione espressa in ordine a ciascuna osservazione e le considerazioni generali espresse dal parere prevale, in ogni caso quest'ultimo.

N°	DITTA	MOTIVI	COMUNE	REGIONE
1	Salvadori Andrea	scheda 50, modifica alle previsioni consentite	NON ACCOLTA	SI CONCORDA
2	Battistella Sergio	scheda 53, modifica alle previsioni consentite, non in ampliamento del fabbricato principale	ACCOLTA	SI CONCORDA
3	Zanatta Albano Pinel Teresa	inserimento dell'edificio di proprietà tra quelli non più funzionale al fondo	NON ACCOLTA in quanto già escluso in sede di analisi, mancante dei requisiti	SI CONCORDA
4	Nardin Sergio	inserimento dell'edificio di proprietà tra quelli non più funzionale al fondo	NON ACCOLTA in quanto già escluso in sede di analisi dal Comune, mancante dei requisiti	SI CONCORDA
5	Rizzo Bruno	osservazioni alla normativa in generale	PARZIALMENTE ACCOLTA	SI CONCORDA
6	Paulon Noemi	modificare le previsioni della scheda, con notevole spostamento	NON ACCOLTA	SI CONCORDA

7	Pavan Ulisse	inserimento dell'edificio di proprietà tra quelli non più funzionale al fondo	NON ACCOLTA	SI CONCORDA
8	Lazzari Guido	correzione delle previsioni della scheda 12 rispetto alla proprietà	ACCOLTA	SI CONCORDA, vista l'osservazione presentata n. 8, accolta parzialmente, il Comune dovrà rivedere la scheda specifica, i dati ecc.... corrispondenti alla effettiva proprietà
9	Fava Guido	correzione delle previsioni della scheda , con recupero del manufatto attuale	ACCOLTA	SI CONCORDA
10	Granzotto Carlo	togliere le limitazioni della normativa per le recinzioni in zone E	NON ACCOLTA	SI CONCORDA
11	Cendron Augusto	puntualizzazioni per la scheda 36	ACCOLTA	SI CONCORDA
12	Dalla Torre Egidio	scheda 3, modifica alle previsioni	NON ACCOLTA	SI CONCORDA
13	Durigon Luciano	modifiche alla scheda 9, estensione del cambio d'uso a tutti gli edifici	ACCOLTA	SI CONCORDA
14	Pol Giorgio	modifiche alla scheda 2, estensione del cambio d'uso anche per usi artigianali	ACCOLTA	SI CONCORDA
15	Giacometti Ines	inserimento dell'annesso rustico di proprietà	NON ACCOLTA	SI CONCORDA
16	Costella Renata	scheda 59, correzione dei dati dell'edificio non più funzionale	NON ACCOLTA	SI CONCORDA
17	Biscaro Silvano	inserimento dell'edificio di proprietà tra quelli non più funzionale al fondo	NON ACCOLTA	SI CONCORDA
18	Daniel Silverio	inserimento dell'edificio di proprietà tra quelli non più funzionale al fondo	NON ACCOLTA	SI CONCORDA
19	Pani Renato	osservazione generale relativa alla normativa ed a alcune schede di progetto	PARZIALMENTE ACCOLTA	SI CONCORDA, in particolare con quanto previsto dalla tavola del P.T.P. per l'esondazione del fiume Giavera
20	Prizzon Marcello	scheda 35, richiesta di includere anche l'edificio B	PARZIALMENTE ACCOLTA	SI CONCORDA
21	Ordine Architetti	osservazioni sulla normativa in generale	NON ACCOLTA	SI CONCORDA tuttavia alcune proposte trovano riscontro nelle precedenti valutazioni

22	Guidolin Matteo	modifica alla normativa, 32.9.1	PARZIALMENTE ACCOLTA	SI CONCORDA
23	Bardini Franco	modifica alla scheda 47, per diverse alternative di recupero	ACCOLTA	SI CONCORDA
24	Donai Vittorio	classificazione di un terreno in zona E3 posto in un aggregato edilizio antico	NON ACCOLTA	SI CONCORDA
25	Varaschin Nello	variazione alla normativa, art. 32.7.2 per la fauna selvatica	ACCOLTA	SI CONCORDA
26	Salvador Attilio	inserimento dell'edificio di proprietà tra quelli non più funzionale al fondo	ACCOLTA	SI CONCORDA
27	Dal Bò Francesco	osservazione sulla normativa, art. 32.4,	NON ACCOLTA	SI CONCORDA
28	Gazzola Martini Elisa	incongruenza dell'art. 32.4 che limita il recupero a soli 800 mc. nel caso di edifici privi di grado di protezione.	NON ACCOLTA	SI CONCORDA
29	Breda Marino	chiede di poter mantenere l'attività negli attuali edifici, con opere di recupero urbanistico ed edilizio	NON ACCOLTA non pertinente alla variante	NON ACCOLTA

Per quanto si riferisce alla osservazione giunta direttamente alla Regione del Veneto si fa presente che, essendo non controdedotta dal C.C. di Villorba (TV), e quindi per l'irritualità della procedura, si ritiene non accoglibile.

Nello specifico, comunque, si esprime la seguente considerazione:

N. OSS. R.V.	OSSERVANTE	N° DI COLLEGAMENTO CON QUELLE PRESENTATE AL COMUNE	CONTENUTO	REGIONE
1	Nardin Sergio	N° 4 NON ACCOLTA in quanto già escluso in sede di analisi, mancante del requisiti	Inserimento di una parte degli edifici di proprietà tra quelli compresi nella variante in argomento, considerato che solo una parte è sufficiente alla conduzione del fondo - allegata relazione agronomica	Irrituale, la domanda era già stata controdedotta dal Comune, osservazione n. 4

Consorzio di Bonifica Brentella di Pederobba, l'osservazione n. 153 presentata al Comune il 06.10.99 prot. 11695, va vista congiuntamente al parere espresso precedentemente.

Per tutto quanto non esplicitamente riscontrato negli elaborati grafici e nel testo normativo - N.T.A. e R.E., le osservazioni accolte sono introdotte a cura del Comune.

Tutto ciò premesso la Commissione Tecnica Regionale con 15 voti unanimi dei presenti aventi diritto al voto, e con l'astensione del rappresentante del Comune

è del parere

che la Variante per gli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo e Norme per le zone agricole, del Comune di Villorba (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con le modifiche d'ufficio sopraelencate e quelle di seguito indicate, ai sensi dell'art. 45

della L.R. 27.6.1985 n. 61, punti 2), 4) e 6), come composto da:

Tavv. 13.1.1/2/3 - PRG - Intero Territorio Comunale - in scala 1:5.000

valevole esclusivamente per gli aspetti di variante descritti in premessa ed evidenziati in relazione, con le modifiche d'ufficio sopradescritte;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

con le modifiche d'ufficio di cui ai precedenti punti 4) e 5);

"SCHEDE di PROGETTO" per gli "edifici non più funzionali alle esigenze del fondo" con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione con accorpamento di volumi come descritto al precedente punto 4);

che in merito alle osservazioni sia da decidere secondo quanto esposto al precedente punto 6).

Vanno visti n. 5 elaborati.

INDICE PER MATERIA

Agricoltura		Commercio, fiere e mercati	
Decreti del dirigente della direzione politiche agricole di mercato nn. 170, 171, 182 del 2001.....	71	Decreti del dirigente della direzione politiche agricole di mercato nn. 172, 173 del 2001	73
Ambiente e beni ambientali		Demanio e patrimonio	
Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 2546 del 2001	44	Decreti del dirigente della direzione affari generali n. 2601 del 2001	56
Appalti		Designazioni, elezioni e nomine	
Decreti del dirigente della direzione affari generali nn. 2504, 2516, dal 2518 al 2521 del 2001.....	54	Decreti del Presidente della Giunta regionale nn. 2523, 2663, 2667, 2700, 2703 del 2001	44
Decreti del dirigente della direzione bilancio e controllo di gestione n. 38 del 2001	56	Decreti del dirigente della direzione risorse umane n. 2678 del 2001	53
Decreti del dirigente dell'unità di progetto COVNI n. 19 del 2001	60	Decreti del dirigente della direzione risorse socio-sanitarie nn. 94, 95, 97, dal 103 al 107 del 2001	102
Decreti del dirigente della direzione politiche agricole di mercato n. 187 del 2001	72	Enti regionali o a partecipazioni regionali	
Decreti del dirigente della direzione risorse socio-sanitarie nn. 92, 96	101	Decreti del Presidente della Giunta regionale nn. dal 2540 al 2545 del 2001	45
Autorizzazioni varie		Foreste ed economia montana	
Decreti del segretario regionale sanità e sociale n. 2704 del 2001	99	Decreti del dirigente della direzione foreste ed economia montana n. 2619 del 2001	83
Bilancio e contabilità regionale		Formazione professionale	
Legge regionale 17 gennaio 2001, n. 2	5	Decreti del dirigente della direzione politiche agricole strutturali n. 197 del 2001	64
Decreti del dirigente della direzione prevenzione n. 1067 del 2001	116	Geologia, cave e miglioramenti fondiari	
Bonifica		Decreti del dirigente della direzione politiche agricole strutturali n. 191 del 2001	67
Decreti del dirigente dell'unità complessa per la bonifica nn. 132, 133, dal 135 al 140 del 2001	84		

Lavoro

Decreti del dirigente della direzione lavoro nn. 123, 124, 126, 129, 130, 132, 133 del 2001	58
---	----

Opere e lavori pubblici

Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 2532 del 2001	47
Decreti del dirigente della direzione lavori pubblici nn. 333, dal 354 al 359, dal 371 al 374, 376 del 2001	61

Ospitalità e rappresentanza

Decreti del segretario della Giunta nn. 2515, 2705 del 2001	177
--	-----

Patti territoriali

Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 2525 del 2001	48
---	----

Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Circolare 31 dicembre 2001, n. 25	42
Ordinanze del Presidente della Giunta regionale nn. dal 2664 al 2666 del 2001	51
Decreti del dirigente della direzione lavoro nn. 134, 135 del 2001	59
Decreti del dirigente della direzione politiche agricole strutturali nn. dal 188 al 190, 192, 199 del 2001	68
Decreti del dirigente della direzione politiche agricole di mercato nn. 169, 176, dal 177 al 181, dal 183 al 186, dal 188 al 192, 195 del 2001	75
Decreti del dirigente della direzione foreste ed economia montana n. 2604 del 2001	83
Deliberazioni della Giunta regionale n. 3673 del 2001	119

Protezione civile e calamità naturali

Ordinanze del Presidente della Giunta regionale nn. 2701, 2702 del 2001	53
--	----

Sanità e igiene pubblica

Decreti del dirigente della direzione programmazione socio-sanitaria nn. 2514, 2602, 2668, 2696, 2697 del 2001	99
Decreti del dirigente della direzione risorse socio-sanitarie nn. dall'87 al 91, 93, dal 99 al 101, dal 111 al 113 del 2001	104
Decreti del dirigente della direzione prevenzione nn. 1086, 1087 del 2001	116
Deliberazioni della Giunta regionale n. 3889	119

Trasporti e viabilità

Decreti del dirigente della direzione infrastrutture di trasporto nn. 145, 146 del 2001	60
--	----

Turismo

Decreti del Presidente della Giunta regionale nn. 2524, 2529, 2530, dal 2533 al 2538 del 2001	48
Decreti del dirigente della direzione turismo nn. 2505, 2506, 2508, dal 2651 al 2661, 2692, 2698 del 2001	89

Urbanistica

Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 2531 del 2001	51
Deliberazioni della Giunta regionale nn. dal 3500 al 3529	163

Venezia, salvaguardia

Decreti del dirigente della direzione bilancio e controllo di gestione nn. 41, 42 del 2001	57
---	----

Veterinaria e zootecnia

Decreti del dirigente del servizio sanità animale ed igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche	
n. 1093 del 2001	117

INDICE NUMERICO**Leggi regionali****2002**

n.	pag.
2	5

Circolari**2001**

n.	pag.
25	42

Decreti del Presidente della Giunta regionale**2001**

nn.	pag.
2523	44
2524	48
2525	48
2529	48
2530	49
2531	51
2532	47
dal 2533 al 2538	49./51
dal 2540 al 2545	45./47
2546	44
2663	44
2667	44
2700	45
2703	45

Ordinanze del Presidente della Giunta regionale**2001**

nn.	pag.
dal 2664 al 2666	51./52
2701	53
2702	53

Decreti del dirigente della direzione risorse umane**2001**

n.	pag.
2678	53

Decreti del dirigente della direzione affari generali**2001**

nn.	pag.
2504	54
2516	54
dal 2518 al 2521	54./56
2601	56

Decreti del dirigente della direzione bilancio e controllo di gestione**2001**

nn.	pag.
38	56
41	57
42	57

Decreti del dirigente della direzione lavoro**2001**

nn.	pag.
123	58
124	58
126	58
129	58
130	59
132	59
133	59
134	59
135	60

Decreti del dirigente della direzione infrastrutture di trasporto**2001**

nn.	pag.
145	60
146	60

Decreti del dirigente dell'unità di progetto COVNI**2001**

nn.	pag.
19	60

Decreti del dirigente della direzione lavori pubblici**2001**

nn.	pag.
333	61
dal 354 al 359	61./63
dal 371 al 374	63./64
376	64

Decreti del dirigente della direzione politiche agricole strutturali**2001**

nn.	pag.
dal 188 al 190	68./69
191	67
192	69
197	64
199	70

Decreti del dirigente della direzione politiche agricole di mercato**2001**

nn.	pag.
169	75
170	71
171	72
172	73
173	74
176	75
dal 177 al 181	76./78
182	72
dal 183 al 186	81./82
187	72
dal 188 al 192	81./82
195	82

Decreti del dirigente della direzione foreste ed economia montana**2001**

nn.	pag.
2604	83
2619	83

Decreti del dirigente dell'unità complessa per la bonifica**2001**

nn.	pag.
132	84
133	86
dal 135 al 140	86./89

Decreti del dirigente della direzione turismo**2001**

nn.	pag.
2505	89
2506	93
2508	93
dal 2651 al 2661	93./96
2692	96
2698	97

Decreti del segretario regionale sanità e sociale**2001**

n.	pag.
2704	99

Decreti del dirigente della direzione programmazione socio-sanitaria**2001**

nn.	pag.
2514	99
2602	99
2668	100
2696	100
2697	101

Decreti del dirigente della direzione risorse socio-sanitarie**2001**

nn.	pag.
dall'87 al 91	104./113
92	101
93	104
94	102
95	102
96	102
97	102
dal 99 al 101	114./115
dal 103 al 107	103./104
dal 111 al 113	115./116

Decreti del dirigente della direzione prevenzione**2001**

nn.	pag.
1067	116
1086	116
1087	117

Decreti del dirigente del servizio sanità animale ed igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche**2001**

n.	pag.
1093	117

Decreti del Segretario della Giunta**2001**

nn.	pag.
2515	117
2705	118

Deliberazioni della Giunta regionale**2001**

nn.	pag.
dal 3500 al 3529	163./242
3673	119
3889	119